Monitor ecclesiasticus. D. Luigi Frazzoni Ezeja

IL MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Volume VIII.
Parte I.

CONVERSANO
PRESSO LA DIREZIONE DEL MONITORE ECCLESIASTICO
1893

15686

1893

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli—Tipografia Editrice degli Artigianelli.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Sull' obbligo de' parroci di esigere le decime dopo la loro civile soppressione.

Nucerina et Marsorum, Decimarum — 28 Genn. 1893 — I Vescovi di Nocera e de' Marsi, nella relazione sullo stato delle rispettive Diocesi, chiesero alla S. C., fra i *postulati,* norme precise circa l'obbligo nei parroci di esigere le decime dopo la loro civile soppressione.

Il Vescovo di Nocera scrisse: " Quum italicae leges quae decimas aboleverunt, aliqualem compensationem dederint parochis, valde difficile est persuadere incolis sibi adhuc manere onus decimas solvendi, nisi velint aut idem onus redimere, aut circa illud compositionem facere. Ex altera parte, parochus plerumque est creditor decimarum in foro externo et iudex in foro interno eorum qui praedictis obligationibus non satisfecerint. Nonne, penes rudes præsertim, putaretur indecorum et periculosum, si inabsolutos dimitteret plerosque suos parochianos eo quod non sibi dederint, saltem per compositionem, quantum ipse velle putaret? Quænam ergo erit instructio practica de compositione stabilienda, vel absolutione neganda iis qui neque compositionem fecerint? „.

Il Vescovo de' Marsi chiese: " Decimae sive dominicales sive praediales nec a parochis nec ab aliis solvuntur etiam post S. Poenitentiariae Instructionem diei 2 septembris omnibus notam. Quid faciendum petimus „.

I quesiti furono dati in esame ad un consultore della S. C., la quale, ponderato tutto, il dì 28 gennaio 1893, al dubbio:

An et quae agendi ratio sive ab Episcopo Nucerino, sive ab Episcopo Marsorum tenenda sit in casu;

Rispose: *Provisum per Instructionem S. Poenitentiariae diei 2 Septembris 1887* (1).

Giova dar conto delle osservazioni fatte dal consultore (2).

a) Vi ha non pochi Teologi e Canonisti i quali obbligano rigorosamente il parroco ad esigere le decime senza che possa tacere o dissimulare, prescrivendo il Tridentino *(Sess. 25 c. 12)* che siffatti debitori non debbano assolversi, " nisi plena restitutione secuta cum decimarum solutio debita sit Deo non homini. „ E lo stesso Concilio ne adduce la ragione: " Eas non dantes aut dare impedientes, rem alienam invadere „.

b) Prima del Tridentino, il Sesto delle Decretali dimostrossi ancor severo contro i frodatori delle decime, dicendo queste " non ab hominibus, sed ab ipso Domino institutas esse „; e chiamandole " debita privilegiata quæ census atque tributa praecedunt „ (Cap. *Cum non sit in homine,* 33, *de Decimis* in 6.°)

c) Nella pratica però fa d'uopo avere presenti anche altri principii. L'Angelico insegna (2. 2. q. 83 a. 8 ad 5.) che le cose temporali talvolta devono trascurarsi " ratione scandali quod oritur ex ignorantia et infirmitate, nec admonitione efficaciter dissipari potest „. Il che vien da lui confermato coll'esempio dell'Apostolo, il quale

(1) Demmo la detta Istruzione nel Vol. V, Par. I, p. 152. Ivi al n. 4.° si legge: " Qui decimas nec redimerint, nec super illis ullo modo se composuerint, *et cathedrali aut quibuscumque aliis ecclesiis vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvere noluerint, non absolvantur, nisi plena restitutione secuta* (Conc. Trid. sess. 25 de ref. c. 12), salvis tamen regulis a probatis auctoribus traditis circa illos qui inopia vel paupertate laborant. „.

(2) Fr. Alessio M. Boccasso dell' Ordine dei Servi di Maria.

(Corinth. I, 9), benchè non ignorasse che dee vivere dell'altare chi serve all'altare, pur non volle usare di tal diritto per non essere d'incaglio all'Evangelo di G. C. Donde l'Angelico ne inferì la ragione per cui la Chiesa talvolta si astiene dal percepire le decime (1), e, come avverte il Gaetano *(Comm. in h. l.)*, " satis datur intelligi ,quam parum ab Ecclesia debeant temporalia aestimari, et quam facile debeat talia dimittere, ne fideles incidant in tentationem et in loqueum diaboli „.

d) Altrove (q. 87 a. 1 ad 5) lo stesso Angelico dice " quod ministri Ecclesiæ maiorem curam debent habere spiritualium bonorum in populo promovendorum, quam temporalium colligendorum „.

e) L'Angelico perciò e con lui TT. non disprezzevoli, come il Layman, il Suarez, il Gaetano, da una parte affermano l'obbligo che corre ai prelati della Chiesa di costringere i morosi a pagare le decime; dall'altra dicono doversi dissimulare e temporaneamente anche rimettere il debito quando gravi ragioni lo persuadono, non potendosi credere che la Chiesa, madre sì benigna, voglia con sì grande rigore pretendere il suo.

f) Nel caso, abbiamo che spesso i debitori delle decime in buona fede credonsi disobbligati; che nascerebbero scandali non pochi se il parroco li costringesse al pagamento, massime col diniego dell'assoluzione; che i detti reddenti oggidì sono oberati di enormi balzelli che li opprimono *ultra vires;* che i parroci hanno un compenso dal Governo, benchè *non ad unguem.*

g) Ma non sarebbe cosa intrinsecamente mala il ritenere le cose sacre? — Fa d'uopo distinguere in tal pagamento l'obbligo *materiale* dal *formale*. Il primo è secondo la sostanza e si deve per diritto naturale e divino. Il secondo è secondo la quota e devesi per diritto ecclesiastico. Or il parroco non rinunzia al primo, ma solo al secondo, per giusta ragione; giacchè la Chiesa non obbliga con grave incomodo. Molto meno, allorchè il diritto ecclesiastico è in collisione col diritto di natura, come quando temonsi scandali.

h) Ma non si prescriverebbe il diritto del parroco, se questi non costringesse i reddenti? Non sarebbe ciò una vera alienazione? — Il Suarez avverte che il non ripetere il parroco le decime, e lo adoperar silenzio intorno a tal diritto per giuste cause " non est alienatio bonorum Ecclesiae, sed aliquorum reddituum quos ex iusta causa non exigit „. Nè vuolsi temere la prescrizione, la quale ha luogo nel foro esterno, non già nell'interno. E poi non il silenzio, ma l'acquiescenza al positivo diniego indurrebbe la prescrizione. Del resto nessuna prescrizione può eccepirsi mai contro un diritto acquisito quando una circostanza singolare ed una forza maggiore ne impedì l'esercizio.

i) Dalle quali ragioni il consultore cavò questa conchiusione: " Respondendum censeo parochum prudenter dissimulare debere, et decimas non solventes dimittere inabsolutos non expedire „.

l) Nondimeno la S. C. rescrisse, come s'è visto, doversi stare alla Istruzione della S. Penit. del 2 settemb. 1887 (2).

II.

Se le Confraternite, segnatamente quelle che successero agli Ordini Religiosi, abbiano il diritto di funerare, indipendentemente dal parroco.

Aprutina Iuris funerandi — 28 Genn. 1893 — Nella città di Teramo v'ha parecchie confraternite, fondate da diversi Ordini Religiosi nelle loro chiese, le quali chiese, espulsi per le infauste leggi eversive i Regolari, sono amministrate dalle dette Confraternite. In qualcuna di queste sorse contesa

(1) Ecco su di ciò le parole dell'Angelico *l. c.:* " Apostolus noluit uti potestate a Domino tradita, ut scilicet acciperet stipendia victus ab iis quibus Evangelium praedicabat, ne daretur impedimentum Evangelio. Et similiter, laudabiliter ministri Ecclesiæ decimas... non requirunt, ubi sine scandalo requiri non possunt propter dissuetudinem, vel propter aliam causam „.

(2) Quale debba essere la norma pratica dopo di tale risposta, procureremo di esaminarlo in una prossima consultazione.

fra il cappellano ed il parroco sul diritto ai funerali dei confratelli ; segnatamente nella confraternita de' Cinturati, la quale pretendeva di aver ereditati tutti i diritti che gli Agostiniani esercitavano nella loro chiesa, e però anche quello della esenzione, diritto che diceva raffermato da consuetudine immemorabile.

Non potutasi comporre la controversia, fu deferita al giudizio della S. C. coi seguenti dubbii:

I. An Confraternitates de quibus supra, exemptae sint a parochiali iurisdictione, et ius habeant funerandi super cadaveribus illorum, qui ad eorum ecclesias pro funere exponi elegerunt, et ab ipsis deferri ad coemeterium voluerunt, salva tamen parocho quarta funeraria in casu.

II. An Confraternitates quae Ordinibus Religiosis non successerunt ius habeant funerandi independenter a parocho solummodo super cadaveribus confratrum, salva semper eidem quarta funeraria in casu.

Ma la S. C., maturamente discusse le ragioni d'ambo le parti, il dì 28 gennaio 1893 rescrisse:

Ad I. et II. Negative et amplius.

Eccone le pricipue ragioni :

a) Il parroco non solo nella parrochiale, ma in tutte le chiese contenute nel suo territorio, ha privativamente il diritto ai funerali dei suoi filiani, con *intenzione* come dicesi *fondata in dritto* (Cap. *Dilectus De Capellis Monac. Cap. 1. et 4. De Sepult.; Cap. 2 Clement. Dudum De Sepult.;* Barbosa *De off. et pot. parochi* p. 1. cap. 12; Rota *Decis. 124 n. 1, Decis.* 214 n. 6, 7 *part. 12. etc.)*

b) Le chiese dei regolari, dal punto che furono da questi abbandonate, senza più ritornarvi, non debbono più considerarsi in possesso dei privilegi regolari. (Card. De Luca *De Iurisd. disc. 10 n. 25.*) Imperocchè " mutato statu, mutatur ius et eius effectus „ , come insegna la S. Rota *Decis. 1445 n. 2 et 7 coram Seraphim.*

c) Lo stesso si desume della S. C. del Conc. — Essendo stato il convento di Pergola dai Minori Conventuali abbandonato, fu chiesto : " An ecclesia conventus annexa debeat in praesenti statu considerari tamquam regularis in privilegiis , officiis ecclesiasticis, tumulatione etc. „ — e la S. C. il dì 17 dic. 1824 rispose : " Negative „.

d) Nè vale il dire che le confraternite ebbero origine dalle Corporazioni religiose ; imperocchè le famiglie regolari sono *toto coelo* diverse dalle congregazioni laicali ; e qui trattasi di privilegii, in cui deve farsi stretta interpretazione (Card. De Luca *De Iurisd. disc. 28 n. 7 in fin.).*

e) Neanco può eccepirsi la consuetudine, la quale dev'essere *univoca,* non *equivoca,* come dimostra il Card. De Luca *De Alien. disc. 1 n. 88.* E poi non può mai prescriversi il diritto del parroco di funerare per nessuna contraria consuetudine (Const. Pii IV *In principis Apostolor.* ; Scarfant. *ad Ceccopor. in lib. IV Animadv.* n. 9 ; S. C. C. *in Nullius Sublacen. Iurium paroch.* 18 sept. 1823 ; *in Brictinorien. Iuris decimandi* 8 mai. 1824 *; in Baren.* 28 aug. 1756 etc.)

f) Per le confraternite poi non poste in chiese di Regolari, è assai più chiaro il diritto dei parroci sui funerali. Veggasi il Ferraris v. *Confraternitates* art. V. n. 1 seqq. cum noviss. add. — Veggansi moltissime risoluzioni della S. C. del Conc., specialmente *in Valven. et Sulmonen.* in lib. 77 Decret. p. 277 ; *in Nuscana Sepulturae* 28 ian. 1736 ; *in Firmana Iurium Parochialium* 2 iun. 1736; etc.

III.

Se il diritto di patronato alternativo competa al Vescovo, quando il patrono di turno vi rinunzia.

Zagabrien. Iurispatronatus — 28 Genn. 1893 — La parrocchia di Tuhelj in Dioc. di Zagrabia (Croazia) era di giuspatronato , che per diritto di successione spettava alle famiglie Razvor e Novidvor, le quali, in forza di un giudicato civile, doveano esercitarlo per turno.

Morto l'ultimo parroco, il turno del diritto di presentare sarebbe stato del discendente di Novidvor ; ma poichè questi era un ebreo, si rinunziò. Invece la baronessa Olga Ozêgovic, riputando devolversi a lei cotal diritto,

come rappresentante dell'altra famiglia Razvor compatrona, nominò a quel beneficio il sac. Francesco Glojnarie.

Però il Vicariato Capitolare di Zagrabia, con rescritto del 19 febbr. 1892, significò alla prefata matrona che non a lei, sibbene all'Ordinario, era devoluta in quel caso lo nomina.

Contro tal sentenza la baronessa interpose appello alla S. C. — La quale il dì 28 genn. 1893 prese a discutere il dubbio:

An decisio Vicarii Capitularis Zagabriensis sustineatur in casu.

E definì: *Affirmative.*

E giustamente. Infatti:

a) È secondo i canoni che il giuspatronato possa ancora esercitarsi per turno *ex Clem. 2 de Iurep.* — Ma ciò una volta stabilito, il diritto di nomina compete solo e tutto a colui cui cade il turno, non avendo l'altro alcuna ingerenza su tal fatto, nè il *jus accrescendi.*

b) Ciò viene insegnato apertamente dal Pitonio *De Contr. Patron. alleg. 74 n. 8:* " Praesentatio alteri compatrono competere nequit iure accrescendi quod, diviso exercitio per alternativam seu per turnum, sublatum remanet, manente tamen communione quoad proprietatem, quæ nihil commune habet cum exercitio, ut bene probat Rota in *Lauden. Canonicatus, 3 martii 1697* ".

c) Non vale il dire che quando il compatrono nomina nel suo turno, fa ciò per comune diritto, rappresentando l'altro compatrono: ciò è del tutto falso, come fu definito dalla S. Rota *in Salamantina Alternativae* nel 1851 *ap. Piton.*: " Ubi ex concordantia partium collatio vel nominatio simultanea est alternis vicibus cuilibet reservata in suo turno, totum ius pro illa vice dicitur translatum in illum solum qui est in turno, et non dicitur divisus solum etiam iure proprio et non in jure communi " .

d) Quando il diritto di nomina si esercita per turno dal Vescovo e dal Capitolo, rendendosi il Vescovo incapace per morte o per sospensione, il diritto neanco può ricadere nel capitolo, benchè possa quando è simultaneo ed indiviso. Così il Pitonio *l. c. Alleg. 90 n. 14.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa l' invocazione del SS. Nome di Gesù per conseguire la plenaria indulg. in articulo mortis.

Dublinensis — 22 Sept. 1892 — Gulielmus Archiepiscopus Dublinensis et Hiberniae Primas, sequentis dubii declarationem enixe petit:

Nuperrime exarsit inter nostrates controversia de re, quae cum sacerdotum, qui moribundis auxilium ferunt, maxime intersit, haud levem excitat animorum perturbationem. Agitur de benedictione in articulo mortis, cum indulgentia plenaria, concessa a s. m. Benedicto XIV in Const. d. d. 5. apr. 1747, quae incipit " *Pia Mater* ", et quaeritur utrum in locis missionum, ad lucrandam hujusmodi indulgentiam, requiratur tanquam conditio essentialis, ut infirmus quamdiu suae mentis est compos, invocet nomen Iesu ore, si potuerit, sin minus corde.

Quidam autumant hujusmodi invocationem oralem sive mentalem, pro diverso moribundi statu, esse conditionem essentialem ad assequendam praefatam indulgentiam; et huic aiunt suffragari sententiae responsionem datam a S. C. Indulgentiarum die 20 sept. 1775 (Prinziv. n. 357; ad 7).

Qui vero negant laudatam invocationem esse in locis missionum conditionem sine qua non ad consequendam praefatam indulgentiam, notant facultatem eam largiendi concessam fuisse sacrorum antistitibus in locis missionum existentibus, seu quocumque tempore extituris a S. M. Clemente XIV die 5 apr. 1772. Secretarius S. C. de Prop. Fide tunc temporis existens refert tenorem hujusmodi concessionis et ipsa concessionis verba prostant in pagella facultatis pro episcopis in locis missionum constitutis a S. C. de Prop. Fide in praesentiarum data.

Jamvero hisce Pontificis verbis ante oculos positis, fautores sententiae negantis advertunt: 1. Pontificem nihil exigere nisi ut " servetur formula praescripta a s. m. Benedicto XIV in Con-

stitutione d. d. 5 aprilis 1747, quae incipit " *Pia Mater* „. At vero in hujusmodi formula nullibi invenitur praescripta invocatio Nominis Jesu; docent 2. Responsionem S. C. Indulg. jus quidem edere pro illis orbis partibus ubi episcopi accipiunt facultatem impertiendi hanc benedictionem cum indulgentia plenaria per brevia in quibus praescribitur invocatio Nominis Jesu: existimant vero fautores praedicti laudatam responsionem nihil efficere pro locis missionum, ubi facultas impertiendi memoratam benedictionem cum indulgentia plenaria exercetur, non vi Brevium in quibus praescribitur invocatio Nominis Jesu, quae Brevia episcopis in locis missionum constitutis minime dantur, sed vi concessionis Clementis XIV, quae de tali invocatione omnino silet.

Ita quidem hinc atque illinc acriter disceptatur, et sacerdotes, qui curam gerunt animarum ancipites haerent cum de ratione agendi hactenus servata, tum de certa agendi norma in posterum servanda.

Hisce expositis, vel paulo fusius, quo status quaestionis plenissime innotescat, dubium, cujus declaratio a S. Sedis oraculo enixe efflagitatur, ita concipi potest:

Ut Christifideles in locis Missionum degentes et in ultimo vitae discrimine constituti valeant accipere benedictionem in articulo mortis et consequi indulgentiam plenariam vi ejusdem lucrandam ex concessione Benedicti XIV, in Constitutione *Pia Mater,* d. d. 5 apr. 1747, requirirturne tanquam conditio sine qua non ad lucrandam praedictam indulgentiam, ut aegrotus in locis missionum constitutus, quamdiu suae mentis est compos, invocet Nomen Jesu, ore, si potuerit, sin minus, corde.

S. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita, re mature perpensa, praefato dubio respondendum censuit:

Affirmative; id est invocatio, saltem mentalis, SSmi Nominis Jesu est *conditio sine qua non* pro universis Christifidelibus qui in mortis articulo constituti, plenariam indulgentiam assequi volunt, vi hujus benedictionis, juxta id quo decrevit haec S. C. in una *Vindana* sub die 23 septembris 1775 (1).

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 22 Septembris 1892.

Fr. Aloisius, Card. Sepiacci, Præf.
Alex. Archiep. Nicopolitan., Secr.

II.

Circa l' imposizione dei Scapolari e la iscrizione dei Nomi.

Societatis Iesu — 26 Sept. 1892 — Hodiernus Procurator Generalis Societatis Iesu sequentia dubia circa scapularia S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis propositae exposuit:

1. Plures sacerdotes qui benedicendi imponendique scapularia facultate gaudent, ea uni tantum humero et non circa collum fidelium imponunt. Hic modus imponendi speciatim cum mulieribus et monialibus, quibus ob capitis tegumentum difficulter circa collum scapularia imponi possunt, adhibetur. Et fieri omnino nequit ut mulieres et moniales, praesertim cum magna populi multitudo in ecclesiis adest, capitis tegumentum deponant.

2. Patres Societatis Iesu Neerlandiae die 20 novemb. 1862 a s. m. Pio IX, mediante S. C. de Propaganda Fide, et Patres ejusdem Societatis Belgii, die 26 septemb. 1877, a S. C. Indulgentiarum privilegium obtinuere benedicendi et imponendi quinque scapularia SS. Trinitatis, B. V. a Monte Carmelo, Septem Dolorum, Immaculatae Conceptionis B. V. et Pretiosissimi Sanguinis, fidelesque utriusque sexus in praefatas confraternitates recipiendi cum communicatione privilegiorum et indulgentiarum iisdem Confraternitatibus a S. Sede concessarum, absque eo quod praedictae Confraternitates erectae sint in ecclesiis, ubi versari contigerit, aut *nomina receptorum in*

(1) Decreta auth.., n. 237, ad 7. Eccone il testo: " Invocatio saltem mentalis SSmi Nominis Iesu, de qua fit mentio in Brevibus ad Episcopos de hac benedictione missis, praescribiturne, quamdiu aegrotus suae mentis est compos, ut conditio sine qua non, ad indulgentiam vi istius benedictionis lucrandam? „ — R.: " Affirmative „.

catalogo inscribantur, aut scapularia, quae ex altari vel suggestu benedici solent, manu benedicentis fidelium collo, sed ipsorum et manibus imponantur. Jamvero uno decreto d. d. 27 aprilis 1887 expresse ac nominatim prohibetur, ne ii quibus " indultum quocumque nomine vel forma ab Apostolica Sede est concessum „ Scapulare B. V. a Monte Carmelo simul cum aliis benedicendi et imponendi, elapso decennio a die 27 aprilis 1887 computando, dictum scapulare commixtim cum aliis benedicant ac imponant; altero ejusdem diei decreto Indultum Gregorianum seu exemptio ab onere fidelium catalogo Confraternitatis B. V. a Monte Carmelo inscribendi revocatur.

Quibusdam autem, ex eo quod eodem die supradicta decreta a S. C. emanarunt, exortum est dubium utrum adhuc perduret Indultum Gregorianum favore Patrum Societatis Iesu. Sunt e contra qui affirmant perdurare, eo quod decretum revocans Indultum Gregorianum indulta specialia circa exemptionem ab onere inscribendi nomina in catalogo a S. Sede quocumque nomine vel forma concessa non attingit.

Quare in his omnibus ut secure procedi possit, sequentia dubia solvenda proponit:

I. Utrum uni tantum humero et non circa collum Scapularis impositio valida sit necne?

II. Utrum decretum revocans Indultum Gregorianum supradictos Patres Societatis Iesu aeque obliget ac primum, quod benedictionem simultaneam Scapularis Carmelitani revocat?

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, re mature perpensa, auditoque unius ex Consultoribus voto, relatis dubiis rescripsit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative;* admonentur tamen Patres Societatis Iesu ut nomina receptorum in Albo alicujus Sodalitatis vicinioris sive Monasterii Religiosorum respective inscribere non omittant, ne in eorum obitu suffragiis priventur, juxta responsionem in una Versaliensi d. d. 17 sept. 1845.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis die 26 Septembris 1892.

Fr. Aloisius, *Card.* Sepiacci, *Præf.*
Alexander *Archiep.* Nicop., *Secr.*

—

Sacra Congregazione dell'Indice.

I.

Condanna di opere.

Decretum — *Fer. V, die 26 Ianuarii 1893* — La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S. le opere seguenti:

Graf Arturo — *Miti, Leggende e Superstizioni del Medio Evo.* — Vol. I. *Il mito del Paradiso terrestre.* — *Il Riposo dei dannati.* — *La Credenza nella fatalità.* — Torino, Ermanno Loescher, 1892.

Storia della prostituzione desunta dalle opere di Parent, Duchatelet, Dufour, Lacroix, Rabuteaux, Lecour, Taxil, Flaix ed altri celebri autori. — Casa Editrice Tipografica Edoardo Perino Roma.

Conte Goblet d'Alviella. — *L'idee de Dieu d'aprés l'Anthropologie et l'Histoire.* Conferences faites en Angleterre sur l'invitation des administrateurs de la Fondation Hibbert — Paris-Bruxelles, 1892.

Morando Giuseppe. — *Ottimismo e Pessimismo.* — Milano Tipografia Lodovico Felice Cagliati, Via Pantano n. 26, 1890. *Decreto S. Off. Feria IV die* 16 *Nov.* 1892 *(Auctor laudabiliter se subiecit, et Opus reprobavit).*

I nomi eucaristici, Schizzi di meditazioni. — Milano, L. F. Cagliati Editore, Via Pantano n. 26, 1892. *Eod. Decreto. (Auctor laudabiliter se subiecit, et Opus reprobavit).*

II.

Condanna di opera.

Decretum — *Die 10 Martii 1893* — La S. C. condanna e mette all'Indice con approvazione di S. S., l'opera seguente:

C. Maggio — *Pio IX accusato dai nemici di Rosmini* — Piacenza, Tip. F. Solari, di Gregorio Tononi, 1892; sub hoc etiam alio titulo: C. Maggio. —

Leone XIII si può accordare con Pio IX nella causa Rosminiana? — Alla venerata memoria di Antonio Stoppani — Lecco, Tip. del Commercio dei F.lli Grassi, via Cavour, n. 15 1893.

—

LETTERA DEL S. P. LEONE XIII.

All' E.mo

CARD. DI CANOSSA VESCOVO DI VERONA ED ALL' EPISCOPATO VENETO

Circa il progetto di legge sull' obbligo della precedenza della formalità civile al matrimonio religioso.

—

Diletto Figlio Nostro, Venerabili Fratelli, salute ed Apostolica Benedizione.

Il divisamento di sancire una nuova legge, che imponga la precedenza del rito civile sulla celebrazione del matrimonio cristiano, ha meritamente eccitato la vostra pastorale vigilanza, e con lodevole consiglio, prima di entrare in qualche determinazione all'uopo, vi siete volti a questa Apostolica Sede, alla quale *propter potiorem principalitatem necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam.* Noi intenti sempre, per debito del Nostro supremo ministero, all'incolumità del gregge cristiano, fra le gravi ed incessanti Nostre cure, non lasciammo d'inculcare più volte la necessità di conservare al matrimonio cristiano il carattere santo impressogli dal suo divino Istitutore; tanto più che da esso dipende altresì la santità delle famiglie, la pace delle coscienze, la retta educazione della prole ed il benessere del civile consorzio. Specialmente nelle Nostre lettere encicliche *Arcanum divinae sapientiae,* esponemmo di proposito con la maggior diligenza e pienezza la dottrina cattolica su tale argomento; e Ci studiammo a un tempo di rammentare sia il molto dalla Chiesa operato nella successione dei tempi per raggiungere e mantenere la nobiltà cristiana della unione coniugale, e sia ancora ciò che rispetto ad essa può legittimamente attribuirsi alla potestà civile. Se quanti udirono la Nostra parola fossero stati uomini di buona volontà od anche in buona fede ingannati, avremmo giustamente sperato che la verità conosciuta, illuminando le menti, avrebbe indotto, se non a riparare immediatamente i torti già recati alla Chiesa con indebite ingerenze nel matrimonio dei suoi figli, almeno a cessare da peggiori oltraggi. Ma sì ostinato in alcuni è il mal talento di osteggiare tutto ciò che è cristiano, e proseguire nella triste opera incominciata di *laicizzare,* come dicono, la società, e vuol dire di renderla indipendente da Gesù Cristo e privarla degli immensi beneficii della Redenzione, che lungi dal risarcire danni già fatti e manifesti, ne minacciano di più gravi col disegno di legge omai a tutti notissimo.

Non occorre qui ripetere per singolo gl'insegnamenti già dati, poichè sono sotto gli occhi vostri e dei fedeli; ma non è inopportuno dichiarare anche una volta, che il potere civile disponga pure dei civili effetti del matrimonio, ma lasci alla Chiesa ciò che riguarda il matrimonio in sè stesso; ammetta il fatto del vero e legittimo matrimonio, quale fu istituito da Gesù Cristo e dalla Chiesa praticato, e indi prenda le mosse a concederne o negarne gli effetti che ne conseguono nella civil comunanza. Imperocchè è dogma di fede che il matrimonio dei cristiani fu elevato da N. S. Gesù Cristo alla dignità di sacramento; nè questa dignità può, secondo la dottrina cattolica, aversi in conto di una qualità accidentale aggiunta al contratto matrimoniale, ma è a questo intimamente essenziale, dappoichè appunto lo stesso contratto per divina istituzione è divenuto Sacramento. Vana però sarebbe la distinzione tra il contratto ed il Sacramento, a volerne inferire che fra' cristiani possa darsi contratto matrimoniale valido, che non sia Sacramento. Onde nasce che, appartenendo esclusivamente alla Chiesa l'amministrazione dei Sacramenti, ogni ingerenza dell'autorità politica nel contratto matrimonale, e non semplicemente nei suoi effetti, è sacrilega usurpazione.

Ora una legge che prescrivesse la precedenza del rito civile sul matrimonio che si contrae innanzi alla Chiesa,

avrebbe veramente per oggetto lo stesso contratto matrimoniale, e non soltanto i suoi effetti civili; quindi lo Stato verrebbe con essa a disporre dell'amministrazione di un Sacramento. Niun'altra potestà, che quella a cui spetta siffatta amministrazione, può e deve giudicare delle condizioni richieste per celebrare il matrimonio, dell'attitudine e capacità dei contraenti e delle altre circostanze dalle quali dipende che il matrimonio si contragga lecitamente e validamente. Nè vale il dire che la potestà civile colla legge di precedenza del rito civile non tocca il Sacramento amministrato dalla Chiesa; non lo nega e non lo riconosce, lasciando all'arbitrio dei contraenti di celebrare dopo il rito civile anche il matrimonio religioso, cioè il vero matrimonio, dichiarandolo implicitamente illecito, ove non sia preceduto dal rito civile, se pure non pretendasi punire un atto lecito. Colle pene che la disegnata legge minaccia, e che infliggerebbe, ove, sanzionata che fosse, venisse trasgredita, non riuscirebbe certamente a render nullo un matrimonio contratto secondo le leggi della Chiesa; poichè trattasi di diritto naturale e divino, contro il quale non vi è potestà al mondo che possa prevalere: metterebbe però in opera tutti i mezzi per farlo considerare come nullo per impedirne i doveri e frustrarne gli effetti che legittimamente ne conseguono. Il che, se non fosse abbastanza chiaro per sè, diverrebbe al tutto evidente, considerando per poco un recente ingiusto e sacrilego provvedimento già preso per i matrimonii dei militari; ai quali come, dopo essersi legittimamente uniti, è imposta la separazione dalla loro consorte, così, prima di unirsi, si negherebbe la facoltà di congiungersi in matrimonio. Per tal modo, in tempi di vantato progresso civile, si tornerebbe ad una antica e tirannica barbarie, che osava privare gli uomini di un diritto che loro viene da natura, e a cui disvellere tanto adoperossi la Chiesa: la sola differenza sarebbe, che allora negavasi agli schiavi di unirsi in legittimo matrimonio, ora si negherebbe ai militari e ad altre classi di persone, spogliandole della loro libertà e facendone schiavi.

Ma non è questa la sola ingiuria che si reca alla Chiesa colla proposta legge; ve ne ha un'altra, egualmente gravissima. Ognuno sa che il nostro Divin Salvatore commise alla sua Chiesa il giudizio ed il governo, non pure di tutto ciò che spetta alla fede, ma di quanto ancora riguarda la morale. La Chiesa fu da Lui istituita, affinchè fosse a tutti guida sicura ed infallibile nella via della eterna salute: e come a salvarsi non basta credere rettamente, ma è di più necessario operare secondo la fede, così appartiene alla Chiesa il giudizio sulla legge morale e sui costumi, non altrimenti che sul deposito della fede. Ora è precisamente materia di morale e di costumi il vedere se in dati casi convenga stringersi in matrimonio, ovvero astenersene. Lo stato di verginità è per sè più perfetto del coniugale, e sono sommamente a lodarsi coloro che ispirati dalla grazia lo abbracciano; ma questa grazia di una perfetta continenza non è data a tutti, ed allora, secondo l'Apostolo, *melius est nubere quam uri.* Può parimente accadere per la malizia e debolezza della corrotta natura, che riprovevoli pratiche fra due persone sieno già troppo inoltrate, talchè senza grave ingiuria e pregiudizio di una delle parti, o senza pericolo ancora dell'eterna salute di entrambe, non potebbe omettersi il matrimonio. Se non che ad evitare, nel contrarlo, infamie e discordie nelle famiglie e tra le famiglie, converrà talvolta tutto conchiudere con somma sollecitudine e segretezza, rimettendo al più, ove diventi possibile, a miglior tempo la pubblicazione del seguìto matrimonio.

Queste e simili giustissime considerazioni sfuggono ad uno Stato, che pretendendo di assorbire in sè tutti i diritti della famiglia e degli individui, non dubita di manometterli tutti, sotto pretesto di provvedere a sè stesso: e vi provvederebbe in verità sconsigliatamente. Ad uno Stato poi che vuol prescindere da ogni legge divina e cristiana, importa nulla che si moltiplichino i peccati, o cercandosi illecite

unioni, o perseverando in esse; sebbene ragione, fede, storia dimostrino ad evidenza che la corruttela dei costumi snerva, guasta, consuma le società. Tanto è l'acciecamento e l'odio di questi nuovi legislatori, che al punto stesso della morte, quando an'anima è vicina a presentarsi al tremendo giudizio di Dio, vorrebbero legare le mani al suo Ministro non consentendogli di esercitare il suo ministero di riconciliazione, di pace e di salute, se non a dure condizioni, le quali spesso, a doverle rigorosamente osservare, esporrebbero quell'anima ad eterna ruina.

La Chiesa, che che sia per disporre un'autorità terrena, non verrà meno giammai alla sua divina missione, e mai non potrà rassegnarsi a lasciar perire le anime redente dal sangue di Gesù Cristo, delle quali dovrà rendere strettissimo conto: nè, per vero dire lo Stato ha punto di che temere, lasciandola agire con la libertà che è propria del suo salutare ministero. Se mal suo grado permette talvolta che si celebrino matrimonii occulti, come diconsi, di coscienza, ciò non accade che in casi di gravissima urgenza, richiedendolo la legge suprema della salute delle anime. Ma la Chiesa stessa ne ha fissate le condizioni, perchè tali casi siano rarissimi, ne ha prescritto i rimedi, affinchè nulla ne soffrano i contraenti e la prole, ed ha tutto minutamente ordinato a prevenire altri inconvenienti. Del resto nella sua legislazione e nella sua pratica ben essa deplora che vi siano siffatti casi, e procura per ogni modo che il matrimonio sia contratto pubblicamente e con solennità. Basta in prova la sola costituzione *Satis vobis* del Nostro illustre Predecessore Benedetto XIV, il quale, dopo aver esposto ciò che i Concilii ed i Pontefici hanno saviamente stabilito per la pubblica solennità dei matrimonii, ed enumerati i mali che derivano dal trasandarla, ammette bensì qualche rarissima necessaria eccezione; ma volgendo la parola ai Vescovi, così li esorta: *Parem quoque imo fortasse maiorem vigilantiam necesse est a vobis adhiberi, ne, post remissas denunciationes, celebretur matrimonium coram Parocho, vel alio sacerdote ab ipso Parocho vel a vobis deputato, praesentibus duobus vel tribus testibus confidentibus, ne ulla celebrationis notitia vel rumor oriantur. Id enim, ut ad praescriptum Sacrorum Canonum licite fieri possit, non satis est obvia quaevis et vulgaris causa, sed gravis, urgens, et urgentissima requiritur.... Vestri Pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima et urgenti causa dispensationis, ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant exitus, quos intimo cordis moerore recensuimus.*

Stando così le cose, giustamente si può dimandare qual ragione possa avere la Stato di imporre la precedenza del rito civile. Imperocchè il matrimonio contratto innanzi alla Chiesa, dovendo regolarmente esser pubblico, non può sfuggire agli occhi dello Stato; e questo colle leggi in vigore ha già provveduto, anche oltre misura, agli effetti civili, unicamente di competenza sua. Perchè dunque non contento neppure del così detto matrimonio civile, vorrebbe ora ingiugnerne la precedenza? Per impedire forse i rarissimi matrimonii di coscienza, che la Chiesa stessa non permette, se non costrettavi da urgentissime cause? Ma la legge, ordinata di sua natura al bene comune, mal potrebbe occuparsi di casi singolari e rarissimi, dai quali non è a temere che sia turbata la pubblica pace e tranquilità, che è il proprio fine dell'autorità politica; ed essendo la legge stessa ordinamento secondo ragione, non varrebbe mai ad impedire che in quei rarissimi casi si faccia quanto la buona morale e la salute eterna delle anime esige. Se l'indole stessa della legge minacciata non mostrasse per sè medesima a che finalmente miri, basterebbe osservare da chi è ispirata e promossa; giacchè non è un mistero, ma fatto pubblicamente noto, che la setta massonica avea da lunga pezza meditata questa nuova onta alla Chiesa, ed ora per venirne a capo impone ai suoi adepti d'infliggerla. Gl'intenti di questa setta malaugurata sono sempre e da per tutto gli stessi, cioè direttamente ostili a Dio ed alla Chiesa; e poco a lei o nulla cale, non diciamo che le anime vadano perdute, ma che la so-

cietà decada ogni dì più e precipiti, e la stessa decantata libertà sia oppressa, purchè insieme con essa sia incatenata ed oppressa la Chiesa, e sia affievolito nelle moltitudini e spento a grado a grado il sentimento cristiano.

Per fermo non resta omai che una amara ironia la parola di libertà in bocca a coloro che pretendono regolare a discrezione un diritto che ogni uomo ha da natura, l'esercizio del quale precede la costituzione della società civile: essendochè questa ha per immediati elementi le famiglie, le quali vengono formate e costituite dal legame coniugale. Più grave poi apparisce la violenza che si fa alle coscienze, quando una tal legge vuole imporsi ad una nazione cattolica; la quale fedele alle avite tradizioni, e più prossima per singolar privilegio, al centro dell'unità, sente più vivamente lese per quella legge le sue più sacre convinzioni e la sua fede. Nulla giova il ripetere che lo Stato lascia poi la libertà di unirsi in matrimonio anche innanzi alla Chiesa; poichè si lascierebbe con ciò uguale libertà di non presentarsi alla Chiesa, introducendo per via di fatto l'erronea persuasione, che col solo rito civile si viva in legittimo matrimonio, mentre invero non si ha che un concubinato abbominevole. Senzachè, se poi la Chiesa, per giusti motivi, non potesse congiungere in matrimonio quelli che già sono civilmente legati, sarebbero essi costretti ad un celibato pel quale non hanno nè volontà nè vocazione, ovvero a condurre la vita in una illecita e scandalosa unione.

Nè già si usa violenza alla sola libertà dei contraenti, ma a quella pure dei testimoni; e questa violenza è tanto più odiosa, in quanto che da confidenti ed amici, quali sarebbero scelti in casi di necessità, si vorrebbe convertirli in vili delatori a tradimento dell'amicizia. Somma finalmente sarebbe da riputarsi la tirannia esercitata contro i Ministri del Santuario, non per altro vessati e puniti che per aver prestato il loro ministero ad un atto di assoluta pertinenza dell'autorità ecclesiastica, e per motivi sacrosanti di moralità e di eterna salvezza delle anime; per avere cioè agito secondo la coscienza e il dovere.

E quasi fosse poca offesa alla libertà comune quella che nasce dalle determinate prescrizioni della legge, si vuole accrescerla colla inaudita severità delle pene comminate: severità che appalesasi partigiana ed ostile, quando si esercita da uno Stato che pretende nel resto della sua legislazione mostrarsi informato alla mitezza dei costumi e dei tempi. Esso appunto che abolisce o mitiga il castigo dovuto a gravissimi delitti, si avvisa intanto di aggravar la mano solamente per opprimere i fedeli e i sacerdoti, i quali, seguendo la voce della propria coscienza, ubbidiscono a Gesù Cristo ed alla sua Chiesa. E quanto ai parroci, a nessuno può sfuggire l'affettata ignoranza o la contradizione dei legislatori; che mentre fanno le viste di compatirne la povertà, e dànno a intravedere provvedimenti diretti a migliorarne la condizione, deliberano poi di sottometterli a multe enormi, che non potranno mai soddisfare.

Ecco pertanto in breve il giudizio che deve portarsi sul disegno di legge, di cui Ci occupiamo. Esso usurpa i diritti della Chiesa, ne inceppa la salutare azione, e ne stringe sempre più le catene con grave danno delle anime. Lede la giusta libertà dei cittadini e dei fedeli, promuove e sanziona unioni illegittime, apre la via a nuovi scandali e disordini morali. Turba la pace delle coscienze, e rende più acuto il dissidio tra la Chiesa e lo Stato: dissidio al tutto contrario all'ordine stabilito dal Creatore, meritamente biasimato e deplorato da tutti gli animi onesti, e del quale per certo non fu mai vera causa la Chiesa.

Voi dunque, Venerabili Fratelli, che avete già appreso il pericolo, confortati dalla nostra parola, unite la vostra voce alla Nostra, per istruire il gregge alle vostre pastorali cure affidato, sulla natura della divisata legge, sul vero scopo a cui tendono i suoi promotori, sui gravi danni che recherebbe se fosse sancita, affinchè i fedeli non si lascino abbagliare alla falsa luce, in cui coloro ipocritamente la presentano, nè ingannare ai vani sofismi, onde tentano sostenerla. Infondete loro coraggio, acciocchè per tutti i mezzi che tuttavia

sono lor consentiti, facciano risonare altamente i loro reclami dettati dal dovere di difendere la tranquillità ed il decoro delle famiglie, da quanto vi ha di nobile e di onesto nella loro natura, e da quanto vi ha di vero e di forte nell'avita loro fede. Facciano sentire che, se sono pronti a rendere a Cesare quello che è di Cesare, non soffriranno mai che si tolga a Dio quel che è di Dio; e se desiderano diportarsi da buoni cittadini nella loro patria terrestre, molto più anelano alla patria celeste, ove son chiamati a divenire *cives sanctorum*. Pel vostro Clero poi, che dà insigni e costanti prove di zelo e di abnegazione, abbiate parole di rincoramento e di carità, perchè nella presente lotta si mostrino degni di Colui che, immolando sè stesso per la salute del mondo, li elesse all'alto ufficio di cooperatori a sì grande opera. Abbiano sì la prudenza di evitare inutili conflitti, ma professino del pari la fortezza di porre gl'interessi di Gesù Cristo, della sua Chiesa e delle anime, al di sopra di tutti gli altri. Quando la procella incalza, deve il nocchiero raddoppiare di vigilanza e di alacrità per cessare il naufragio; ed è questo il tempo, in cui chiunque ha qualche parte nel sacro Ministero deve dire coll'Apostolo: *Libentissime impedam, et superimpendar ipse pro animabus vestris.*

A tale effetto, implorando su di voi tutti, Diletto Figlio Nostro e Venerabili Fratelli, la pienezza dei celesti favori, vi compartiamo con effusione di cuore l'Apostolica benedizione.

Vaticano, li 8 febbraio 1893.

LEO PP. XIII.

CONSULTAZIONI (1).

Del pigliar parte a feste di società per commemorare l'invasione di Roma.

1.ª Cons. Morale.

Blandina gentildonna, invitata ad un veglione la notte del 20 settembre, allo scopo di festeggiare la invasione di Roma, per non venir meno alle convenienze sociali, consente e piglia parte alla festa, benchè in cuor suo se ne dispiaccia. Agitata poi di coscienza, va da Probo sacerdote per confessarsene; ma questi considerandola incorsa nella censura, protestasi di non poterla assolvere.

Si chiede:

1.° V'ha colpa nel divertirsi in un veglione la notte del 20 settembre?

2.° V'ha censura?

3.° Che deve dirsi, nel caso, di Blandina e di Probo?

Al primo — Il dì 20 settembre fu il giorno infausto in cui si tolse al Rom. Pontefice l'ultimo brandello del dominio temporale, e lo si confinò nel suo palazzo quasi prigioniero. Quanto danno con ciò si recasse alla Chiesa, lo dicono le proteste e le dichiarazioni del medesimo Pontefice, alle quali ha fatto eco l'intero Episcopato.

Festeggiare perciò quel giorno, anche civilmente, abbandonarsi alla gioia ed ai sollazzi, è lo stesso che plaudire a quella invasione, che rallegrarsi di quel gran male apportato alla Chiesa; è lo stesso che unirsi a coloro che *laetantur cum male fecerint et exultant in rebus pessimis* (Prov. II, 14).

Chi adunque prende parte a quelle feste, non può generalmente essere scusato di grave colpa, sì per la intrinseca malizia della cosa, e sì per lo scandalo che reca agli altri.

Ma se ci si va mal volentieri, e detestando in cuor proprio quella gazzarra, si pecca parimenti?

La S. Penitenzieria, interrogata: " An liceat propriam domum externis luminibus ornare occasione inaugurationis novi gubernii (in ditione Pontificia intrusi), aut alio simili eventu; item an liceat

(1) Abbiamo mutato in Consultazioni il titolo di *Casi*, per le ragioni indicate nella Prefazione delle *Consultazioni Morali-Canoniche-Liturgiche*.

Han risposto alle tre Consultazioni, Morale, canonica, e liturgica:

Battista Diacono Antonio di Gaeta — Bisogno Carmine Ec. Cur. di Cava — Cervone

uti insignibus novi gubernii, cuiusmodi sunt *coccarda*, vittae tricolores et alia id genus ? „ — il dì 10 dicembre 1860 rispose : " Negative, dummodo non immineant gravia damna et absit scandalum „.

La stessa risposta sembra doversi dare pel caso nostro, il quale è analogo all'esposto. La illuminazione esterna delle abitazioni è segno di festa e di gioia, come un veglione che si fa in qualche lieta e fausta occorrenza. Come pertanto è lecito illuminar la casa per festeggiare lo spodestamento temporale del Papa solo quando sia imminente ovvero si tema un grave danno e non ci sia scandalo ; così è lecito prender parte ad un veglione che si tiene per lo stesso fine, solo quando ci sia pericolo di un gran male, e lo scandalo possa evitarsi.

Quando possa dirsi grave il male che si teme, vuolsi giudicare delle circostanze. Certo non sarà tale il solo venir meno alle convenienze sociali. Qualora si tratti del pericolo di perdere il sostentamento, di provocare gravi sospetti, di incorrere la disgrazia di qualche nemico potente, o, per le donne costrette dai mariti o dai genitori, il pericolo di scandali, in questi casi ed in altri simiglianti il male temuto sarà grave, e sarà coonestata la necessità di mettere i lumi o di prender parte al veglione il dì 20 settembre.

Dovrà pure badarsi ad ovviare lo scandalo : il che potrà farsi con avvertire prudentemente i vicini e coloro che possono notarlo, della necessità che urge.

Al secondo — Ma quando ciò si faccia senza necessità, s'incorre qualche censura?

La Costit. *Apostolicae Sedis* punisce di scomunica specialmente riservata al Papa : " invadentes, destruentes, detinentes per se vel per alios, civitates, terras, loca aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia ; vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis ; nec non ad singula praedicta auxilium, consilium, favorem præbentes „ (n. XII).

Posteriormente alla detta Costituz. del 12 ottobre 1869, avvenuta l'occupazione di Roma, Pio IX di s. m. emanò l'altra Costituz. *Respicientes* il dì 1 nov. 1870, nella quale dichiarò scomunicati tutti coloro, " qui quarumcumque provinciarum Nostrarum ditionis atque Almae huius urbis invasionem, usurpationem, occupationem vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum *mandantes*, *fautores*, *adiutores*, *consiliarios*, *adhaerentes*, vel alios quoscumque prædictarum rerum executionem quolibet praetextu et quovis modo *procurantes* vel per seipsos *exequentes* „.

Come ognun vede, la Costituz. *Respicientes* allarga assai di più la censura che non faccia la Cost. *Apostolicæ Sedis*, ed è oggidì quella in pieno vigore perchè posteriore di tempo a quest'ultima.

Fra tutti costoro, quelli che possono cogliere la censura nel nostro caso sono gli *adhaerentes ;* giacchè aderisce alla usurpazione chi festeggia in qualunque modo tale avvenimento. — Il chiarissimo P. Steccanella esamina la forza di questa cooperazione colle opinioni di Bonacina, dell'Ugolino e del Filliuccio. Il primo insegna che qualunque adesione in casi simili porta con sè la censura, partecipandosi *in crimine criminoso*. Gli altri, forse con più ragione, son di avviso che per cogliersi la censura, occorre non solamente un qualunque segno di approvazione alla colpa, ma sì ancora un qualche atto che o immediatamente o mediatamente influisca nella consumazione della medesima *(Il valore e la violaz. della Dichiaraz. Pontif. sopra il domin. tempor.*

Sac. Francesco di Napoli—Intino Can. Teol. Paolo di Cerignola — Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Cal.ª : — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Dott. Saletti Luigi Can. di Randazzo.

Alla sola Cons. canonica : Alberino Sac. Vincenzo di Napoli.

Pel premio della Cons. morale la sorte ha favorito il Diac. Battista Antonio di Gaeta: pel premio della Cons. canonica il Dott. Saletti Luigi Can. di Randazzo : per quello della cons. liturgica il sac. Margiotta Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

della S. Sede, Cap. IV). Stando a questi ultimi, bisogna dire che chi accende i lumi , o piglia parte a feste commemorative della occupazione di Roma , non influendo per nulla alla medesima, non cade in censura.

Del resto, la S. Penitenzieria, interrogata su di simili censure, il dì 10 dicembre 1860 formalmente dichiarò: " Censuras ecclesiasticas, iuxta Litteras Apostolicas diei 26 martii 1860, incurri ab iis qui formaliter cooperantur vel adhærent rebellioni ditionis Pontificiae. Quare ad dignoscendum in foro coscientiae utrum quis censuras incurrerit, discutienda est per confessarium uniuscuiusque coscientia „ (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 544). Richiedesi adunque la formale cooperazione o adesione a tal delitto perchè s'incorra la scomunica. Certo non l'incorre chi solo esternamente e non coll'interno dell'animo aderisce; nè, secondo la opinione più ragionevole, chi aderisce senza nessun effetto rivolto a compiere o a rassodare efficacemente l'usurpazione.

Al terzo — Dal fin qui detto si raccoglie che Blandina, se solo per convenienza sociale ha preso parte al veglione del 20 settembre, non può essere scusata di colpa. Probo però suo confessore le si è mostrato eccessivamente rigoroso con riputarla caduta in censura, e con rimandarla inassoluta.

II

Circa taluni requisiti, alle votazioni capitolari, perchè sieno valide.

1.ª Cons. Canonica.

In B. vi hanno undici capitolari, chiamati ad eleggere il dodicesimo beneficiato. Invitati con scheda affissa in sagrestia, se ne presentano sette; e di questi, quattro dànno il voto a Cristoforo, tre a Niceforo. — Quest'ultimo escluso, chiede l'annullamento della elezione, per la ragione che il Capitolo non costando nell'atto della elezione almeno di due terzi, non era in numero canonico; nè vi si trovava la parte più sana, dal perchè alcuni, non essendo in quei giorni andati in sagrestia, ignoravano del tutto la elezione, ed altri infermi in casa non potettero recarsi nell'aula capitolare.

Si chiede:

1°. Qual numero di capitolari occorre perchè l'atto sia valido?

2°. Come deve farsi l'invito?

3°. Qual'è la parte maggiore, e la più sana, necessaria alla elezione?

4°. Che deve dirsi de' capitolari legittimamente impediti?

5°. Che deve dirsi, nel caso, della votazione a favore di Cristoforo?

Al primo—Ogni capitolo è ben rappresentato da due terze parti dei suoi membri *(L. Nulli etc. l. Plane ff. Quod cujusque etc.)*; e però basta siffatto numero alla validità dell'atto, purchè gli assenti siano stati ne' modi canonici invitati.

Ma se minor numero di capitolari si presenti alla votazione, l'atto sarà nullo?— Vuolsi distinguere: Sarà nullo, se non precedette l'invito, come avviene nei comizii ordinarii. Se poi ci fu l'invito, qualunque sia il numero degl'intervenuti, possono questi validamente e lecitamente procedere alla votazione. Così il Reiffenstuel *Lib. I. Tit. VI, n. 120;* il Leurenio *For. Eccl. Lib. III, Tit. XI, qu. 129;* il Ceccoperio *L. I, Tit. II, n. 39* ed altri molti. Si ascolti quest'ultimo *l. c.*: " Canonicis secundum modum debitum citatis, iussu præfecti, vel alterius ad quem ex dispositione statuti attinet, et multis non comparentibus in solito vel designato loco, non solum maior pars, sed tres tantum canonici qui convocati comparuerunt, possunt explere actum; siquidem ternarius numerus facit capitulum. Quinimo duo, vel unus, aliis convocatis et in termino non venientibus, possunt et potest eligere et actum explere, nominando coram scriba et testibus „.

Si noti che i soli congregati in capitolo hanno diritto al voto; gli altri che potevano intervenire e non intervennero,

ne sono esclusi. In generale gli atti capitolari devono compiersi in adunanza collegiale, non bastando l'adesione o il suffragio privato. " Non enim sufficere, insegna il Reiffenstuel, *l. c.* n. 113, si nulla praevia capitulari congregatione quilibet electorum daret votum in camera sua ; vel si eorum collegialiter non congregatorum vota colligerentur, modo hunc, modo illum duntaxat vocando „. E ne arreca la ragione dal cap. *Quia propter, 42, De Elect.*, dove sta detto che " electio celebranda praesentibus omnibus, qui debent et volunt et possunt commode interesse „.

Al secondo—Ma come deve farsi l'invito perchè sia il capitolo legittimamente congregato ?

Innanzi tutto giova premettere che non vi ha bisogno di convocazione, trattandosi di capitoli ordinarii. Quando gli statuti o la consuetudine stabiliscono i giorni delle tornate, tutti sono chiamati a riunirsi. Chi perciò non si presenta, deve imputarlo a sè. Si eccettua il caso di dover trattare qualche quistione ardua che per diritto richiegga la convocazione : in tal caso fa d' uopo premettere l'invito (Reiffenst. *l. c. tit. XI, n. 8.*).

Pei capitoli straordinarii, devono convocarsi tutti i presenti nella città o nel luogo dove si dimora. " Ista convocatio (dice lo Scarfatoni T. II, p. 109) fieri debet respectu praesentium per campanae pulsationem, sive alio modo, ac debet publicari dies, hora et locus, et certiorari capitulares praesentes per diem ante „. Così pure il Pignatelli, cons. 43 n. 1 ; il Reiffenst. *l. c.* il Ferraris v. *Capitulum* art. I, n. 44.—Almeno adunque un giorno innanzi devono avvisarsi i capitolari del dì dell'ora e del luogo della riunione, e ciò può farsi o coi solidi segni della campana, o colla scheda in sagrestia, o col vivo della voce (De Herdt *Prax. Cap.* Cap. 32, § 5).

Devesi annunziar nell'invito, l'affare da trattarsi ? Non v' ha obbligo. Giacchè il capitolo può ben chiedere una dilazione se non crede di dover decidere seduta stante. Così Scarfantoni *lib. IV tit. 1, n. 29 et 30* allegando la risoluzione della S. C. del Conc. del dì 12 marzo 1655 *in Lunen. Sarzanen.*—Se però l' affare urge, fa d' uopo annunziarlo, come insegna il Gavanto *Man. Ep. Capitulum* n. 25 et 26.—Del resto vuolsi osservare in ciò la consuetudine e lo statuto di ciascun luogo, " quo alterato, dice lo Scarfantoni *l. c.*, semper capitulares possunt actum irritare „.

E per gli assenti dal luogo, non vi ha obbligo di invitarli ? Ci è quest' obbligo in tre casi : 1.° quando si tratta di eleggere un prelato (c. *Quia propter*, 42 *de elect.*)—2.° quando qualcuno deve riceversi a canonico, ovvero devono conferirsi prebende o beneficii *(c. Cum in ecclesiis*, 33, *De praeb. in 6°.)*—3.° quando deve promulgarsi la cessazione *a divinis (c. Quamvis super, 8 De praeb. in 6°.)*—I canonisti generalmente estendono quest' obbligo ad altri casi simili, cioè quando si tratti di cose gravi ed ardue e non ci sia pericolo *in mora*, tranne però se la consuetudine legittima del luogo non permetta diversamente. (Bouix *De Capit.* Part. I Sect. IV, Cap. IV ; De Herdt. *l. c.* § 8).—Ma se gli assenti si trovano in luoghi rimoti, non v' ha obbligo d' invitarli, giusta il c. *Cum inter, 18, de Elect.*—Il Reiffenst. l. c. n. 116 crede perciò non doversi chiamare quei che son lungi dalla provincia ; e benchè altri opini diversamente, il certo si è che chi dimora in luogo in cui non può essere facilmente avvisato, non ha diritto all'invito ; benchè ancora in ciò fa d' uopo stare alle consuetudini locali (Reiffen. *l. c.* ; De Herdt *l. c.*).

L' invito agli assenti può farsi per lettere o per nunzio, secondo la consuetudine. Se non si sa il luogo della dimora, ecco le regole che il De Herdt *l. c.* § 5. toglie dal Barbosa *de Canon.* c. 39 n. 2-6: " Quod si nesciatur ubi commorentur, citatio facienda erit per publicum edictum in ecclesia, vel ubi soliti sunt commorari, vel legi debent litterae citatoriae

capituli, præsente capitulo et clero ; vel citatio facienda est in eorum domo, et si domicilium non habeant, in loco ubi habitare consueverunt, vel in eorum ecclesia seu beneficio, quia ibi residentiam facere præsumuntur „.

Al terzo—Convocati i capitolari, perchè valga la loro deliberazione, fa d'uopo che concorra almeno la maggiore e più sana parte de' voti : " Statuimus... ut is collatione habita eligatur , in quem omnes, vel maior et sanior pars capituli consentit „ *(c. Quia propter, 42, De elect.)*.—Come deve intendersi *la maggiore*, come *la più sana* parte dei voti ?

La maggior parte si ha quando fra i presenti (posta la legittima convocazione degli assenti) concorra al voto qualcheduno oltre la metà dei votanti. Basta pure un mezzo voto di più ; p. e. 7 fra 13. Ciò dicesi maggioranza assoluta. Non basterebbe la relativa, vale a dire quella che non eccede la metà dei presenti. — Quando mancò la convocazione di qualche assente , gli assenti non convocati debbono pure mettersi a calcolo perchè possa aversi la legale maggioranza. Così se otto sono i presenti, e due assenti non furono invitati, la maggioranza non sarà di cinque, ma di sette (De Herdt l. c. c. 32, § 21).

La parte più sana è così definita dal Leurenio (*For. Eccl.* L. III, tit. 11, qu. 130) : " Sanior pars dicitur quae constat viris dignitate, prudentia, scientia, pietate et zelo boni publici magis conspicuis „. Concorrono a formarla : 1.° la maggiore autorità — 2.° la dignità — 3.° l'età — 4.° la dottrina (De Herdt *l. c.*).

Alla validità di un atto capitolare non basta la maggior parte dei voti se fra questi non si trovino quelli della parte più sana ; nè bastano i voti della più sana parte, se non siano ancora della parte maggiore (Reiffenstuel *l. c.* tit. 21 n. 21). Ciò nella votazione palese ; giacchè nella secreta, basta la sola maggioranza numerica (Scarfontoni L. IV, t. V).

Nondimeno nella parte maggiore si presume ancora la più sana ; anzi oggidì, come insegna il Leurenio *c. l.*, " non inquiritur amplius quae suffragiorum sit sanior, sed tantum attenditur maior numerus ; cum regulariter in dubio stetur pro pluralitate, nisi contrarium probetur ; adeoque maior pars capituli praesumatur etiam sanior „.

Al quarto — Ma i capitolari leggittimamente impediti non possono pur dare il loro voto ? e in qual modo ?

Perchè sieno impediti leggittimamente occorre una delle cause che indicò Bonif. VIII per la giusta assenza dal coro, ciò sono : " infirmitas, seu iusta rationabilis corporis necessitas , aut evidens ecclesiae utilitas „ (S. C. C. 18 febr. 1623 *Dubium* lib. 12 Decret. p. 119).

Quando ci sia uno di questi impedimenti, coloro che sono altrove pur possono dare il voto. — Si badi però che non debbono darlo in iscritto, checchè ne dica lo Scarfantoni, prescrivendolo espressamente il c. *Si quis iusto*, 46, tit. VI in 6°, ed insegnandolo comunemente i Canonisti (V. Reiffenst. *l. c.* Tit. 6. 194, Bouix l. c. Cap. VII, De Herdt *l. c.* § 17 etc.). Possono darlo solo *per procuratorem* ; ma intorno a ciò, si noti :

a) Che il capitolare non si trovi in luogo da cui non possa e non debba invitarsi, altrimenti non ha diritto di avvalersi del procuratore (Reiffenst. l. c. n. 182).

b) Che, dove occorra, attesti con giuramento ch'è impedito e la causa dell'impedimento (Reiffenst. *l. c.* n. 184).

c) La procura può darsi ad una od a più persone, le quali per altro la ricevono *in solidum*, e il primo giunto potrà votare ; o se tutti chiedono di votare, il capitolo può scieglierne uno (Reiffenst. *l. c.* 185, 188).

d) Può darsi il mandato o ad un capitolare, o ad un estraneo, con questa differenza che il primo non può essere dal capitolo ricusato, il secondo può essere (Reiffenst. *l. c.* n. 189).

e) Il procuratore ch'è insieme capito-

lare ha due voti, uno per sè, un' altro pel committente; però i due voti deve darli ad una sola persona, tranne se il mandante espressamente gli ha indicata la persona (Reiffenst. *l. c.* n. 190).

f) La stessa persona può aver la procura da più capitolari assenti; e in tal caso avrà tante voci quanti furono i committenti (Scarfant. l. c. n. 65).

g) Il procuratore può essere deputato con private lettere del committente, sigillate col timbro autentico di lui (Scarfant. *l. c.* n. 66).

Al quinto—È tempo ormai che discendiamo alla soluzione del nostro caso. Abbiamo che in B. l' invito per la elezione di un beneficiato fu fatto con scheda affissa in sagrestia; che di undici capitolari se ne presentarono solo sette, e che di questi, quattro votarono per Cristoforo, tre per Niceforo. Quest' ultimo intanto chiede l' annullamento della elezione sì perchè fu fatta da un' assemblea formata di meno di due terzi dei capitolari, e sì perchè alcuni, della parte più sana, non essendo entrati in quei giorni in sagrestia, non conoscevano la elezione da fare. Che deve giudicarsi del ragionamento di Niceforo?

Diciamo che bastava la sola scheda in sagrestia, se ivi così portava la consuetudine di convocare il capitolo, e se qualche capitolare non si trovava in luogo diverso. Giacchè, trattandosi di eleggere un beneficiato, non basta convocare nel modo solito i presenti del luogo, ma fa d' uopo darne avviso anche agli assenti.— Diciamo inoltre che, nella supposizione di non trovarsi canonici assenti, che sarebbero dovuti convocarsi per lettere o per internunzio, nella votazione per Cristoforo si ebbe la maggioranza assoluta dei presenti, la quale basta a render valido l' atto. — Diciamo in fine che, per annullarsi la elezione non fatta dalla parte più sana, occorre che questa provi la irragionevolezza della elezione medesima. " Sanior autem pars, dice il Bouix *l. c.* § 3, quae simul est minor numero, potest quidem decreta maioris partis irrita reddere, si *probet* eam irrationabiliter egisse; at ipsa minime potest quidquam decernere quamdiu remanebit numero minor „.

III.

Circa l' ora di celebrare il S. Sacrifizio.

1.ª Cons. Liturgica.

Roberto sacerdote spesso, per qualche causa, celebra mezz' ora prima dell' aurora, e mezz' ora dopo il mezzogiorno, credendo ciò parvità di materia, scusabile per qualche ragione. Anzi, tirando in lungo le funzioni solenni della sua chiesa, talvolta si riduce a celebrare fino a due ore dopo il mezzodì.

Si chiede:

1.° La parvità di materia si ammette, e sino a qual punto, in ordine al tempo in cui si debba dire la S. Messa?

2.° Può dispensare il Vescovo dalla legge sul tempo di celebrare?

3.° Che è da dire della condotta di Roberto?

Al primo — La Rubrica del Messale prescrive che il S. Sacrifizio possa dirsi solo dall' aurora fino al mezzogiorno: " Missa privata, saltem post matutinum et laudes, quacumque hora ab aurora usque ad meridiem dici potest „.

Per intendere il mezzogiorno non v' ha difficoltà. Non così per ben determinare il tempo dell' aurora. Alcuni la vogliono stabilita un quarto prima che sorga il sole; altri una mezz' ora; altri un' ora e più (ap. Ligor. L. VI, n. 340). Il certo si è che il tempo dell' aurora non è fisso per tutto l' anno, nè per ogni luogo, consistendo in quell' intermezzo ch' è fra la notte ed il giorno. Perciò vuolsi stare al calendario di ciascuna diocesi, in cui per ogni mese va segnato siffatto tempo.

La messa dunque, potendo celebrarsi dall'aurora solo sino al mezzogiorno, deve cominciare, oppur finire fra questo intervallo? L' aurora ed il mezzogiorno dicono i TT.che non si deve prendere matematicamente, ma moralmente. E però

può cominciare il S. Sacrifizio un poco prima dell'aurora e può finire un poco dopo il mezzogiorno. Benedetto XIV (Notif. 12, n. 3 e 4) riferisce come Clemente XI con apposito editto comandò non doversi cominciar la messa prima dell'aurora e non doversi terminare dopo il mezzogiorno. Ma Benedetto XIII, riesaminato questo punto, concesse la latitudine di un terzo d'ora tanto prima dell'aurora quanto dopo il mezzogiorno; e però oggidì può cominciar la messa un terzo d'ora prima dell'aurora, e può finire un terzo dopo il mezzogiorno. Non sarebbe lecito, senza giusta causa, trapassare questi confini.

Ma non v'ha in ciò parvità di materia? V'è senza dubbio; benchè i TT. non sieno concordi nell'assegnarla. S. Alfonso (*l. c.* n. 346) dice più comune e più probabile la sentenza che non ammette materia grave se non quando la messa cominci un'ora prima dell'aurora e un'ora dopo il mezzodì: meno di una ora in ciò sarebbe materia leggiera, scusabile per qualsivoglia piccola causa.— Per causa meno leggiera, come quella di un viaggio del sacerdote celebrante, di qualche funerale di principe, di qualche pubblica concione, un'ora intera di anticipo o di ritardo sarebbe ancora materia scusabile.

Per qualche grave ragione, la Messa può anticiparsi o ritardarsi ancora di più. Ecco le cause esaminate da' TT. e riferite da S. Alfonso (l. c. n. 342, 344) e da altri:

a) La necessità di comunicar l'infermo, in pericolo di morir senza viatico, percui molti opinano potersi celebrare anche dopo la mezza notte.

b). La necessità che il popolo ascolti la messa nei dì festivi, con pericolo che altrimenti non più l'ascolti.

c) In tempo di persecuzione, quando sia necessario celebrar prima dell'aurora.

d) Quando vi ha ragionevole usanza che i servi e gli operai debbano sentir messa *summo mane* (non già *post meridiem*).

e) Nei dì festivi, quando abbiasi a celebrare una messa privata pel bisogno del popolo dopo la solenne, tuttochè questa finisca anche due ore dopo il mezzodì.

f) Quando se ne abbia il privilegio dalla S. Sede; ed in tal caso il tempo del privilegio s'intende senza pregiudizio del tempo in che per consuetudine è lecito agli altri di celebrare.

Al secondo — Ma il Vescovo può in ciò dispensare? — Ecco come insegna il Layman (L. V, Tr. V, c. IV n. 3): " Episcopus in causa particulari dispensare potest, ut ante auroram sacrificare liceat, multoque magis ipsemet tali facultate uti, ob causam, v. g. itineris instituendi, sicuti ex communi docet Coninch *dub. 4.* „.— Il Vescovo dunque può concedere licenza per qualche causa particolare di celebrare prima dell'aurora. Molto più può concederla di celebrar dopo il mezzodì, giacchè come insegna il d'Annibale, sull'autorità del De Lugo, " graviori causa opus est ut tempus antevertere, quam ut postponere liceat; quia illud semper insuetum fuit, hoc non item „ (*Summula* T. III, n. 295 nota 27).

Così pure insegnano il De Lugo cit. D. 20, n. 27; il Wigandt T. 15 n. 52; i Salmaticesi Tr. 5 c. 4 p. 1 c. 27 et 37. E però S. Alfonso (l. c. n. 344) annovera fra i casi, in cui la messa può anticiparsi o differirsi, ancora: " Si Episcopus dispenset in aliquo casu particulari ex rationabili causa; iuxta quam facultatem possunt Episcopi secum etiam dispensare „. — E aggiunge: " Et recte dicit Croix eamdem facultatem habere omnes superiores, secluso privilegio, erga suos religiosos, cum sint eorum ordinarii „.

Al terzo — Poste le quali teoriche, dovrà dirsi inappuntabile nel nostro caso, la condotta di Roberto, il quale per qualche causa celebra mezz'ora prima della aurora e mezz'ora dopo il mezzogiorno, e talvolta anche due ore dopo il mezzodì dopo le funzioni solenni della sua chiesa.

—

PROPOSTE

—

Per la 3.ª Cons. Morale.

Il parroco Benigno ha dinanzi a sè in confessione un filiano il quale, avvalendosi delle leggi civili abolitive delle decime, non le ha più pagate. Benigno esita ad ammonirlo, sì perchè non sa s'è in buona o mala fede; sì perchè potrebbero venire mormorazioni e scandali a mandarlo inassoluto; e sì ancora perchè egli ha dal Governo la congrua sufficiente.

Si chiede:

È obbligato il parroco ad ammonire il penitente a compiere il suo dovere, sotto pena di negargli l'assoluzione?

Per la 3.ª Cons. Canonica.

Feliciano parroco, non solo ai coadiutori, ma a tutt'i preti della sua Chiesa ricettizia ha data facoltà di assistere ai matrimonii che si celebrano in quella cura.

Si chiede:

1.° Come dev'essere la delegazione del parroco ad assistere ai matrimonii, perchè sia valida?

2. Che deve dirsi de' matrimonii assistiti da' coadiutori e dai preti della Chiesa di Feliciano?

Per la 3.ª Cons. Liturgica.

Nell'ordinazione del presbiterato che il Vescovo Turibio conferì a parecchi, i sacerdoti assistenti non stavano dietro gli ordinandi al tempo della seconda imposizione delle mani, ma nel piano dell'altare; nè gli ordinandi tutti erano vicini al Vescovo, ma qualcuno circa tre metri lontano. Dippiù, nella tradizione del calice, si dubita se il Vescovo l'abbia toccato mentre lo toccavano gli ordinandi.

Si chiede:

1.° È necessaria, e come, al valore della ordinazione l'imposizione delle mani dei sacerdoti assistenti?

2. È necessaria al valore dell'ordinazione il toccamento fisico del calice, della patena e dell'ostia, tanto da parte del Vescovo, quanto da quella degli ordinandi?

3.° È valida l'ordinazione fatta dal Vescovo Turibio?

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione

brevemente risoluti

1.

Se la Messa pro populo *possa applicarsi ai defunti.*

D. La Messa de'parroci *pro populo* comprende solo i viventi, o si estende anche ai morti?

R. Benedetto XIV nella Cost. *Cum semper oblatas;* Pio IX nella Enciel. *Amantissimi*, e tutti gli altri che parlano dello obbligo della messa *pro populo*, si rapportano al Tridentino, il quale definisce quest'obbligo, dichiarandone la natura.

Il Tridentino adunque *Sess.23 cap.1.* così dice: " Cum praecepto divino mandatum sit omnibus quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre etc. „ — Il precetto divino l'abbiamo nei luoghi stessi citati dal Concilio, cioè nell'Ev. di S. Giov. 21, 15, e negli Atti Ap. 20, 28. — Nel primo sta detto: " Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Iesus: Simon Ioannis, diligis me plus his? Dicit ei: Etiam Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei: Pasce agnos meos ". — Nel secondo si legge: " Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei „.

Da tutto ciò vuolsi raccogliere che l'obbligo ne' curati di applicare *pro populo* è quello stesso che hanno di pregare, il che fa parte della sollecitudine e del pascolo spirituale che debbono ai fedeli commessi alla loro cura. Pare adunque che siano in obbligo di applicare solo per quelli, cui debbono questo pascolo di salute, cioè per coloro che sono sotto la propria giurisdizione. I morti nè possono essere più guidati dai parroci, nè sottostanno alla giurisdizione di essi.

Pei morti il Rituale vuol che si celebri la Messa prima della tumulazione: " Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur, ut missa praesente corpore defuncti, pro eo celebretur antequam sepulturae tradatur. Missa...praesente corpore non omittatur „. E con ciò si provvede al suffragio delle anime de' fedeli defunti. Questa messa è chiamato il parroco a celebrarla. Ma è tenuto a celebrarla *gratis* pei poveri? Non v'ha nessuna legge generale che a ciò l'obblighi, essendo la sola messa *pro populo* imposta ai parroci dai canoni. Abbiamo detto *nessuna legge generale*, potendo esservi o statuto sinodale, o mandato del Vescovo, ovvero consuetudine speciale che a ciò li obblighi (V. De Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. III, n. 236).

I curati adunque nella messa *pro populo* non possono, secondo noi pensiamo, esplicitamente applicarne il frutto medio anche ai fedeli defunti, essendo chiamati con altre messe a suffragare le anime di costoro. Del resto, non è necessario, anzi non conviene, specificare l'applicazione della messa *pro populo*, bastando applicarla per tutto e solo quel fine che la Chiesa intende.

2.

Circa la potestà che hanno i sacerdoti di benedir le persone.

D. Ciriaco sacerdote a tutte le persone che gli domandano la benedizione, sì per le vie, sì nelle case, e sì nelle chiese, la impartisce ben volentieri. È lecito ciò ad un semplice sacerdote?

R. È proprio del sacerdote il benedire: a lui conferisce il Vescovo nella sacra ordinazione tal facoltà colle parole: " Ut quæcumque benedixeris benedicantur „. Però non tutto può egli benedire, essendo riservate al Vescovo talune benedizioni.— Può intanto benedire le persone?

La benedizione ad ogni classe di persone sì per le vie, sì nelle case, e sì nelle chiese, è propria del Vescovo. " Quando Episcopus, dice il Cerimoniale de' VV. (Par. I, Cap. IV n. 1), ambulat vel equitat per suam civitatem vel dioecesim, manu aperta, singulis benedicit „. E ciò è così vero, che lo stesso Vescovo non può benedire in luoghi di altre Diocesi; e l'Abbate e qualsivoglia prelato inferiore, tuttochè con giurisdizione, senza speciale facoltà della S. Sede, non possono benedire nemmeno i loro sudditi, come la S. C. de' Riti definì con decreto generale del 27 settembre 1659 ad 13.

Se ciò è vietato a' prelati, molto più è vietato ai semplici sacerdoti.—Non mai dunque questi possono benedire i fedeli?

Possono certamente benedire giusta il De Herdt (*Prax. Pontif.* I, cap. 4, n. 35):

a) in fine della messa secondo la rubrica del Messale;

b) gl'infermi che visitano, giusta la forma del Rituale;

c) coloro che da essi ricevono la S. Comunione, dopo l'amministrazione della medesima.

Oltre a ciò, dove ci sia consuetudine, può un sacerdote, dopo il canto de' Vesperi delle litanie o di altre preci, vestito di cotta e stola, benedire il popolo colle parole *Benedictio Dei omnipotentis* etc. siccome sogliono fare i predicatori in fine dei loro corsi (S. R. C. 27 aug. 1836 *in Veronen.* ad 4.).

Certamente poi un sacerdote semplice, come qualsivoglia prelato inferiore, non può benedire tutti i fedeli per le vie indistintamente *more Episcoporum*.

Può benedirli quando ne sia richiesto o in altre determinate circostanze?

Non mancano autori che negano (V. *Rev. theologique* 1 ser. 1856 fol. 431 ap. De Herdt l. c.), ascrivendo tale facoltà solo ai Vescovi. Ma con pace di questi Autori, a noi piace meglio seguire la opinione del dotto Gardellini il quale in una nota del cit. decr. della S. C. dei Riti *in Veronen.* eruditamente dimostra come il divieto ai sacerdoti di benedire i fedeli era anticamente solo per la benedizione in fine della messa, dovendola dare il Vescovo o in sua mancanza l'Arciprete (1). Fuori della messa non v'ha proibizione al sacerdote di benedire; anzi è cosa buona e salutare che i fedeli siano benedetti, contenendo la benedizione invocativa una calda preghiera che il sacerdote innalza a Dio in nome della Chiesa, pel bene e pel vantaggio di colui ch'è benedetto. Si ponga mente alle parole del detto chiariss. Autore:

" Fatendum quidem est auctores omnes (qui negant sacerdotes habere hanc benedicendi facultatem) loqui semper de benedictione a simplici sacerdote danda in fine missae, de qua supra sermo fuit, quamque impertiri populo antiquis temporibus ei non licebat. Sed cum nulla super hoc benedicendi ritu extra missam extet prohibitio, cum bonum aliquod spirituale vel etiam temporale per hanc benedictionem ex divina benignitate sacerdos adprecetur, cum denique haec consuetudo quasi undique invaluerit, atque hinc iure putandum est aut expresse aut saltem tacite factam esse vel fieri sacerdotibus ab Episcopis dioecesanis hanc populo extra missam benedictionem impertiendi facultatem „.

Dal fin qui detto si raccoglie che Ciriaco non è meritevole di censura quando benedice i fedeli che gli richiedono la benedizione. *(continua)*

(1) Donde l'uso odierno che quando il Vescovo assiste alla messa di un sacerdote se è cantata dà lui la benedizione, se è letta consente che la dia il celebrante.

CRONACA GOVERNATIVA

Quando non basta il trentennario per le spese di culto—In mancanza d'una consuetudine trentennale, cessa la presunzione della obbligatorietà della prestazione di culto.—Tale presunzione viene meno in ogni caso quando il parroco dichiari esso stesso nel suo reclamo che la prestazione ebbe origine facoltativa, per cui non poteva aver luogo prescrizione di sorta (Par. del Cons. di Stato, Sez. Int., 27 maggio 1892, adottato—Comune di Belvoglio—Manuale degli Amministratori anno XXXI pag. 333).

— La presunzione di un titolo legittimo, nascente dalla ultra trentennale continuazione di un sussidio per spese di culto, vien meno quando si conosce tale titolo, e la mancanza della forza giuridica di esso.

La promessa fatta da un Comune in occasione di epidemia colerica di una prestazione di culto, non è che un legato votivo, sempre revocabile, perchè non ha fondamento sopra un impegno bilaterale, idoneo a creare un *vinculum iuris*.

La mancata prestazione di un sussidio per varii anni, senza reclamo del parroco, esclude ad ogni modo il diritto di questo a conseguirlo in sede amministrativa, dovendo far valere le sue ragioni avanti i tribunali (Parere del Cons. di Stato, Sez. Int., 27 maggio 1892 adottato—Comune di Cremona—Man. degli Ammin. l. c. p. 333).

Obbligo de' municipii circa le chiese nello Stato Pontificio — Nelle provincie dell' ex Stato pontificio i Comuni non debbono concorrere nella spesa di edificazione e riparazione delle chiese, se non che in mancanza degli altri mezzi, da parte delle rendite parrocchiali, dei patroni e dei parrocchiani (Parere del Consiglio di Stato, Sez, Int., 8 luglio 1892, adottato. — Comune di Macerata Feltria—Man. degli Ammin. l. c. p. 352.

Responsabilità del sacerdote nel trasporto dei cadaveri — Il ministro del culto, che presta l' opera sua unicamente religiosa nell' accompagnamento di un cadavere trasportato a spalla di uomo, non risponde di contravvenzione al regolamento locale, che vieta il trasporto dei cadaveri con tale mezzo (Cassazione Roma, 13 maggio 1892. — Ric. Mercati—Giurispr. pen. 1892, n. 26—Man. degli Ammin. l. c. p. 355).

Quando il parroco non è pubblico officiale—I registri del battesimo attualmente tenuti dai ministri del culto non hanno carattere e valore di atti pubblici ed autentici nei fini civili e per quanto riguarda le dichiarazioni di nascita e paternità fatte dalle persone che richiesero e presenziarono il battesimo.

Il parroco non ha la qualità di pubblico ufficiale neppure per autenticare le firme apposte agli atti da lui ricevuti (Cassazione Torino, 22 dicembre 1890.— Gedda c. Travaglio.—Man. degli Ammin. l. c. p. 356).

Quando il parroco è pubblico officiale—Il parroco è un pubblico ufficiale per quanto si attiene per la conservazione dei registri dello stato civile anteriori al 1866, al rilascio di copia ed alla rettificazione dei medesimi, ordinata dall' autorità giudiziaria.

L' art. 404 del codice civile è applicabile ai fatti che costituiscono contravvenzione a disposizioni di esso codice civile, e non ai fatti costituenti delitto ai termini del codice penale.

Commette il delitto previsto del articolo 178 codice penale, ossia di violazione dei doveri inerenti al proprio ufficio, il parroco che si rifiuta di rettificare i registri dello stato civile anteriori al 1866, sì e come viene ordinato da sentenza del tribunale civile, sebbene esso parroco non abbia fatto parte del giudizio (Cass. Roma, 16 maggio 1892,—Ric. Re.—Giurisp. pen. 1892, n. 34—Man. degli Ammin. l. c. p. 356).

Quando i pii legati si devolvono alla Congregazione di carità—I legati a favore dei poveri si devolvono alleCongregazioni di carità soltanto quando sono ordinati in modo generico, non quando il testatore abbia disposto diversamente, sia con disposizione certa ed esplicita, sia anche indotta per via d'interpretazione.

Così nel lascito da erogarsi per la protezione dei poveri fanciulli abbandonati può, con giudizio d' interpretazione incensurabile in Cassazione, ritenersi che fosse intenzione del testatore che il legato si devolvesse ad un ente morale costituito nel luogo col detto scopo della protezione dei fanciulli abbandonati (Cass. Torino, 8 giug. 1892—Congreg. di carità di Milano c. Società per la protezione dei fanciulli.—La Giurisprud. 1892 n. 30.— Man. degli Ammin. l. c. p. 359).

Obbligo del Comune per gli edifizii di culto—Se risulti che la rendita parrocchiale è insufficiente ai bisogni della parrocchia (essendo limitata a L. 695) e che gli abitanti di altro comune che usufruiscono sono pochissimi, è ingiustificato il diniego del Comune al concorso della spesa cui è tenuto per le riparazioni allo stabile.—La necessità e convenienza di tali riparazioni è sufficientemente giustificata da una perizia del Genio Civile, contro la quale non può opporsi una perizia privata (Parere del Cons. Stato, Sez. Int., 13 sett. 1892, adottato.—Comune di Poggibonsi—Man. degli Ammin. l. c. 392).

Se un sacerdote confessore ed assistente i moribondi può appartenere alla Congregazione di carità — Se risulta che un Sacerdote non fu mai delegato come vice parroco in un Santuario, nè ivi ha giurisdizione di sorta e cura d' anime; che l' assistenza che

viene prestata agl'infermi dal medesimo per titolo di carità ed anche pel suo capitolato di nomina fatta dal Comune, non è però fatta per deliberazione del parroco, il quale come ora acconsente, più tardi potrebbe rifiutare il permesso; non si può sostenere che il medesimo abbia cura d'anime e come tale sia ineleggibile alla carica di membro della Congregazione di Carità.

L'ascoltare la confessione dei penitenti è ufficio sacerdotale e non è esclusivamente parrocchiale, non importando canonicamente cura d'anime (Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int., 4 marzo 1892 adottato.—Congregazione di carità di Torino—Man. degli Ammin. l. c. p. 398).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Marzo 1893)

Il Papa e il S. Collegio — Nella fausta ricorrenza della incoronazione del S. Padre il Collegio dei Cardinali presentò per mezzo del Card. Decano un indirizzo alla S. S. la quale rispose che ringraziava la Provvidenza misericordiosa di Dio che moltiplica i suoi giorni e gli concede grandi consolazioni in mezzo a tanti dolori, accennando al grandioso spettacolo di fede dato da italiani forestieri e principi nel suo giubileo episcopale, e conchiuse: " In mezzo a sì profondo scompiglio d'idee e di costumi, l'istinto della propria salvezza ammonisce i popoli di stringersi più che mai alla Chiesa, nelle cui mani è il ministero della salute, di aderire fortemente a questa pietra fondamentale, fuor della quale la giustizia e l'ordine sociale non hanno base che valga. „.

Cause di beatificazioni — Il 18. u. s. nel Palazzo Vaticano, innanzi agli E.mi Cardinali componenti la S. C. dei Riti, si tenne l'adunanza preparatoria per la discussione di due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. p. Bernardino Realino Gesuita, e proposti per la sua beatificazione.

Le osservazioni fatte dal promotore della fede circa l'introduzione della causa di beatificazione dell'eroina di Orleans sono state passate all'Avvocato difensore, e si spera che in luglio prossimo potrà esser chiamata la S. S. a deliberare per la introduzione canonica della causa.

Solenne beatificazione — Il 12 sp. nella gran sala della benedizione, ridotta a cappella, è stata celebrata la solenne beatificazione del Ven. Leopoldo Croci dalle Gaiche sac. dei M. R.. La messa fu pontificata dall'Arciv. di Perugia nella cui Diocesi è il villaggio della Gaiche patria del beato. Insieme ai Card. componenti la S. C. dei Riti intervennero 18 Vescovi e l'Arc. di Spoleto, dove visse gran parte della vita, morì e fu sepolto il B. Leopoldo. Era presente ancora un pronipote del beato, chiamato pure Leopoldo Croci: vi assisteva una donna sulla quale sì è operato uno dei miracoli che hanno condotto alla beatificazione. Il S. Padre nelle ore pomeridiane, come di consueto si recò nella cappella dopo la funzione a venerare il novello beato.

Cardinale defunto — Ai 5 sp. cessò di vivere a Rennes l'E.mo Card. Carlo Filippo Place Arciv. di quella Diocesi. Era nato a Parigi il 14 febbraio 1814 e fu preconizzato Vesc. di Marsiglia dalla s. m. di Pio IX il 22 Giugno 1866, e promosso alla sede Arciv. di Rennes il 15 Luglio 1878 dal regnante Pontifice, il quale nel Concistoro del 7 Giugno 1886 lo insignì della sacra Porpora, dandogli il titolo di S. M. Nuova e S. Francesca al foro Romano. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Riti, delle Indulgenze, della disciplina Regolare, delle S. Reliquie e degli Studii.

Pellegrinaggio Spirituale — La Commissione centrale esecutiva per le feste giubilari del S. P. Leone XIII avvisa che il *Pellegrinaggio Spirituale*, in unione ai pellegrini che si recano a Roma in questa solenne occasione, continua per tutto il corrente anno 1893 e le indulgenze si possono pure lucrare per tutto quest'anno a norma dei Rescritti Pontificii 10 dicembre 1892 e 14 gennaio 1893. Si pregano pertanto i zelatori e le zelatrici di questa pia pratica a continuare nell'opera loro fino alla fine dell'anno corrispondendo col Sig. Alfonso Pederzoli (Via Mazzini 94 Bologna), delegato speciale per quest'opera.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

— Solennissima riuscì la festa in S. Giov. Lat. il giorno 3 s. per l'anniversario della coronazione di S. Santità. Più di 30 mila persone gremivano il gran Tempio: sulle tribune eravi il Corpo Diplomatico e gl'Inviati straordinarii, vi assistevano più di 170 Arcivescovi, Vescovi, e Prelati. Si cantò il *Tantum ergo* ed il *Te Deum* stupendamente musicati dal maestro Meluzzi. — In tale fausta ricorrenza il S. Padre ricevè gli omaggi dei Cardinali, di tutta la sua Corte, e degl'Inviati e ministri esteri,

— Anche il Collegio Armeno in Roma ha festeggiato il giubileo del S. Padre. Celebrò pontificalmente la messa il Patriarca di Cilicia in rito armeno: quindi in una vasta sala si tenne un' accademia Poliglotta; a questa come alla funzione in Chiesa assisterono Mons. Aiuti Presidente del Collegio, il Console turco, e molti Vescovi armeni e d' altri riti.

— Domenica 26 u. s. fu ricevuto con tutti gli onori dovuti al suo grado il Conte Revertera Salandra, Inviato straordinario dell' Imperatore d' Austria. Nello stesso giorno il Sommo Pontefice ricevè un pellegrinaggio inglese di 1200 persone. Eravi il Card. Vaughan, il Vescovo di Clifton, ed il Duca di Norfolk, il quale presentò al Papa un Album di firme iscritte da moltissime notabilità inglesi, promettendo di mandar quanto prima un altro ove sarebbero riunite 300 mila firme.

— Il giorno 7 sp. venne inaugurato l' Ospizio salesiano del Sacro Cuore, che sarà monumento del Giubileo episcopale di S. S. L' Emo Parocchi benedisse il fabbricato; assistito dal Superior generale D. Michele Rua: quindi si tenne un' accademia musico-letteraria, nella quale intervennero molti Prelati ed illustri personaggi.

— Il Cardinale Richard, Arciv. di Parigi celebrò messa in S. Maria della Via, suo titolo Cardinalizio, e disse volervi collocare una statua di S. Genoveffa protettrice della Francia. E già un bozzetto gli fu presentato dal Prof. Aureli con gran soddisfazione del Porporato.

— I ministri e pastori protestanti tentarono far propaganda dei loro libri fra' pellegrini venuti a Roma; ma essi con disprezzo li rifiutarono, ed alcuni li ridussero in minuzzoli.

— Il S. Uffizio ha emanato un decreto, col quale annunzia che il Canonico Amalfitano è stato deposto dall' ufficio di canonico teologo della Cattedrale di Orbetello, e da tutt' i suoi beneficii ecclesiastici, che son dichiarati vacanti.

— In Udine venne battezzata nella Chiesa della Purità la signora Rinkerle di Trieste.

— Nella Cappella del S. Uffizio Mons. Sallua ricevè l' abiura degli errori del luteranismo di un giovane sassone di 28 anni, ch' era stato precedentemente istruito nelle verità della Chiesa cattolica.

— Sono morti: Mons. Felicissimo Salvini, Arcivescovo di Camerino; Mons. Bernardo Gaetani d' Aragona, Vesc. di Sansevero; e Mons. Gennaro De Vivo; dotto e zelante Vescovo di Pozzuoli.

— Sono morti: il P. Sanguineti, dotto canonista uno dei collaboratori della *Civiltà Cattolica*, e Mons. Pietro Balan illustre storico e strenno difensore dei diritti della Chiesa.

—

— Lo Czar ha permesso ai Vescovi della Russia di fare indirizzi, e questue straordinarie pel danaro di S. Pietro.

— Nel Brasile le elezioni han portato alla Camera dei deputati un canonico e cinque vicarii.

— Il Clero greco-scismatico si oppone al matrimonio civile, che il governo vorrebbe introdurre in Ungheria, dicendo che ancor essi credono che il matrimonio è un Sacramento, e la Chiesa ha il diritto di amministrarlo, darne leggi e norme. — Il Ministero Ungherese ha finalmente dichiarato che il governo rinunzia alla legge sul matrimonio civile obbligatorio.

— Il Ministro dei culti dell' Impero Russo ha autorizzata l' erezione di una seconda chiesa cattolica a Pietroburgo.

— Il Centro cattolico prussiano ha presentato alla Camera una mozione per regolare lo stato dei preti cattolici, e specialmente per far ottenere il massimo di prebenda a coloro che non poterono ottenere il posto di curati pel passato osteggiati dal governo, e che ora sono sessagenarii. Il ministro dei culti si è dichiarato disposto a render giustizia ai reclami del Centro.

— I ministri dell' interno, del culto e di giustizia hanno respinto una domanda del magistrato di Berlino circa la cremazione.

— L' imperatore di Austria ha disposto che una somma di lire centomila venga consegnata al S. Padre, da servire per acquisto di libri ad uso della nuova biblioteca di consultazione creata da Leone XIII.

— Il Sig. Cleveland, nuovo presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato solennemente che qualora il Congresso votasse l' apertura della Esposizione Colombiana in giorno di Domenica, egli opporrebbe il proprio Veto.

— Il 16 sp. l' opera dei circoli cattolici operai inaugurò in Cognac, dipartimento della Clarente in Francia, un'assemblea regionale. Fu preceduta da una messa solenne nella Chiesa di Saint-Leger, durante la quale Mons. Freret, Vescovo di Angouleme pronunziò un discorso. La presidenza fu tenuta dal Sig. De la Guilloniere e terminarono le sedute con gran concorso il giorno 19.

— A Parigi si è convertita ed è stata battezzata la signorina May Clellan, figlia del celebre generale Clellan, eroe di tante battaglie nella guerra di successione, Governatore di New-Jersey, e candidato democratico alla Presidenza degli Stati Uniti di America.

— Una stupenda professione di fede manifestò in un discorso Luigi Cordero, Presidente della Repubblica dell' Equatore, nella occasione che l' Arcivescovo di Quito benediceva la prima pietra della Basilica Nazionale dedicata al Cuore di Gesù.

— Il Senato e la Camera dei Deputati di Colombia ànno approvato il Concordato che si era conchiuso colla S. Sede. Esso costa di tre titoli, e di 25 articoli, e vi si tratta del foro e dei giudizii ecclesiastici, dei cimiteri, e degli atti dello stato civile.

— Sono morti: Mons. De Dreux-Breze, Vescovo di Moulins; Mons. Pietro Lagaera y Menezo, Vescovo di Osma (Spagna); Mons. Francesco Laurenein, Arcivescovo tit. di Anazarbo, e Mons. Mattia Vodopich, Vesc. di Ragusa.

—

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Se i deputati del Clero pel Seminario possano eleggersi dal clero della Diocesi; e se possano essere eletti deputati gli officiali stessi del Seminario.

Cantonis Ticini seu Luganen. Quoad deputatos Seminarii — 28 Genn. 1893 — *Per summaria precum* — Il Vesc. titolare di Callipoli, Amministratore Apostolico del Canton Ticino, si rivolse alla S. C. esponendo:

" Il S. Concilio di Trento al capit. *18 sess. 23 De reform.* stabilisce che per l'amministrazione temporale del Seminario, il Vescovo abbia un consiglio di quattro deputati, due dei quali tolti dal Rev.mo Capitolo Cattedrale due de Clero civitatis.

" Quanto ai deputati del Capitolo non v'è difficoltà. Il Capitolo ha nominato il suo, ed io ho nominato il mio. La difficoltà sta nella nomina dei deputati del Clero, e specialmente di quello da eleggersi dal Clero stesso.

" Nella città e parrocchia di Lugano (detratti i canonici residenziali della cattedrale) vi sono soltanto 13 sacerdoti. Di questi, nessuno è parroco, perchè Lugano ha una parrocchia sola, servita dall'arciprete e da 4 canonici comparroci; 7 appartengono come superiori di disciplina, o professori, o direttore spirituale al Seminario, tre dei quali estradiocesani. Degli altri 6 sacerdoti (compreso un canonico estraresidenziale, vicario in una frazione della parrocchia, che però fa comune politico da sè), un paio sono buoni, uno è vecchio quasi ormai incapace anche di dir messa, e tre cappellani o sagrestani sono eccepibili. Volendo adunque io nominare ormai, come di dovere, anche i deputati del Clero, mi rivolgo per istruzione all'Eminenza Vostra, chiedendo:

" 1. Chi devo convocare per l'elezione del deputato che dev'essere scelto dal Clero stesso? A me parrebbe conveniente rimetterne l'elezione al corpo dei vicarii e pro-vicarii foranei della diocesi. Tuttavia mi rimetto a quanto l'Eminenza Vostra vorrà indicarmi.

" II. L'elezione potrebbe essere al caso fatta dai vicarii e pro-vicarii foranei, anche spedendo il loro voto per lettera, invece di venire tutti a Lugano dalle varie parti della diocesi?

" III. Chi potrà essere eletto? Solo i sacerdoti residenti nella parrocchia di Lugano, compresi o non compresi gli addetti al Seminario, ancorchè non vi convivano, od anche conviventi; oppure può essere eleggibile anche un sacerdote preposto a qualche parrocchia del vicariato di Lugano, il quale, perchè non troppo discosto, potrebbe intervenire senza grave disturbo alle sedute della Commissione? Io lo crederei opportuno. „

La S. C. disaminata con accuratezza la istanza, il dì 28 gennaio 1893 rescrisse:

Ad I., II. et III. Attentis peculiaribus circumstantiis, iisque perdurantibus, indulgeri Episcopo ut electio fiat a vicariis foraneis, idque etiam per schedas.

Dalla discussione si può raccogliere:

a) Il Tridentino, parlando della commissione disciplinare pel Seminario *l. c.* dice che deve formarla " idem Episcopus, cum consilio duorum de Capitulo, quorum alter ab Episcopo, alter ab ipso Capitulo eligatur; itemque duorum de Clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius vero ad Clerum pertineat. „

b) Il Concilio dunque sancisce che due membri di siffatta commissione devono essere del clero della città; ma uno di questi deve eleggersi dal Vescovo, un altro dal Clero: da qual Clero? Qui non si distingue. E però

alcuni opinano che debba essere il clero della medesima città, di cui si è parlato innanzi dal Concilio; altri credono doversi intendere il clero della Diocesi, sì perchè *quod lex non distinguit, neque nos distinguere debemus*, e sì perchè i beneficiati della intera Diocesi, per disposizione del Tridentino, dovrebbero concorrere alle spese pel Seminario.

c) La elezione poi deve farsi da tutto il corpo collegialmente convocato, giusta il cap. *In Genesi 55 de Elect.* Altrimenti si avrebbero voti singolari che non potrebbero costituire unità morale.

d) Ma potrebbero eleggersi a deputati gli officiali stessi del Seminario? Benchè ciò sembri non opportuno, pel pericolo che tali deputati possano qualche volta essere chiamati a giudicare in causa propria; pure quando ci sia difetto di personale, non è vietato che, almeno quegli officiali che non hanno mano all' amministrazione temporale, possano venire eletti a deputati.

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Circa il diritto di ritenere la chiave di una cappella e di ornare un simulacro della B. V.

Calaritana Iurium — 18 Mar. 1892 — Cristina Caboni di Serramanna in Dioc. di Cagliari espose alla S. C. che la sua famiglia, per lo spazio di circa cento anni, fu in possesso del diritto di ritenere la chiave di una cappella in cui conservasi un simulacro della B. V. di Monserrato, e di ornare questo simulacro dei proprii monili nella vigilia della festa che si celebra il dì 8 settembre.

Aggiunse che nel 1889 la detta chiave fu data alle mogli de' socii di un certo sodalizio ivi stabilito, e ad esse fu fatta facoltà di ornare la statua. Essendosene gravata presso la Curia arcivescovile, n' ebbe il decreto che niente si fosse innovato. Ciò non ostante, la chiave fu continuata a tenere dalle prefate donne, le quali continuarono ad ornare la statua. Di che fatte novelle querele presso la Curia diocesana, questa esaminò di nuovo la controversia e richiamando il primo decreto, sentenziò che la chiave della cappella dovesse custodirsi sempre dal parroco, ma che alla vigilia della festa di quel titolo dovesse consegnarsi al preside del sodalizio, il quale, celebrata la festa, la dovesse restituire al parroco.

La Cristina, malamente sopportando questa sentenza, ricorse alla S. C. dei VV. e RR.

La S. C. discusse la quistione col dubbio:

An et cui competat ius retinendi ædiculae clavim, in qua simulacrum B. Virginis di Monserrato asservatur; nec non praedictum simulacrum ornandi in pervigilio festi quod die 8 septembris celebratur in casu;

Ed il dì 18 marzo 1892 definì:

Ad auctoritatem ecclesiasticam et ad mentem. Mens est: Ordinarius curet rem componere.

Si raccolga:

a) Le chiavi delle chiese e delle cappelle e il diritto di ornare le statue spettano, generalmente parlando, all'autorità ecclesiastica.

b) Nondimeno anche altri estranei possono acquistare tali diritti, specie quando li abbiano goduti pacificamente pel tempo debito a prescrivere.

c) Imperocchè l'esercizio pacifico e diuturno di qualche diritto non ha solo forza di legge, ma può abrogare la legge stessa, purchè non sia irragionevole *(Cap. ult. de Consuet.;* Felin. *in cap. 1 n. 13 de fren.;* Reiffenst. *lib. 1 Decret. tit. 4, n. 105).*

d) Ciò non pure divien giusto titolo (De Luca *disc. 91 n. 16 de benef.);* ma fa presumere ancora un privilegio, ovvero un beneplacito apostolico (De Luca *De Alien. disc. 1 n. 88; disc. 15 n. 9; disc. 16 n. 12; De Paroch. disc. 10 n. 1).*

e) In linea poi *prescrittiva* l'osservanza quadragenaria mette fine alle liti ed estingue qualsivoglia azione. Così il diritto civile *(Leg. 4 Cod. de praescr. 30 vel 40 annor.):* " Nullum ius privatum vel publicum in quacumque causa vel quacumque persona, quod quadraginta annorum extinctum est iugi silentio, moveatur „. Così il

diritto canonico *(Cap. 6 Decret. de Praescript.)* : " Quadragenalis praescriptio omnem prorsus actionem extinguit. „

f) Anzi quando trattasi di osservanza non *contra ius,* ma *praeter ius,* non si richieggono nè 40 nè 30 anni, bastando solo un decennio. Si ascolti il De Luca (Disc. XXX n. 17) : " Ista vero consuetudo non exigit immemorabilem vel quadragenariam cum titulo putativo, seu eius famam eo modo quo requiritur in iis quibus ius resistit, et cum quo praesupposito in huius causae decisionibus proceditur, quoniam id non est contra, sed praeter ius, et consequenter sufficit decennalis. „

g) Nel caso nondimeno non fu pienamente provata l' osservanza centenaria, e neppure di più breve durata; giacchè tutta la prova fondossi sopra un solo teste, e in diritto sta che *unus testis nullus testis.* Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa la messa votiva del S. Cuore di Gesù, dell' anniv. della Consacraz. del Vescovo e del Rom. Pontefice, della Messa Rorate *della B. V., dell'Immacolata* in sabbato, *della messa coll'officio votivo. Circa il modo di commemorar la Croce, di amministrare la SS. Eucaristia, di recitar l'ultimo Vangelo, di far la genuflessione alla croce. Circa l'occorrenza di taluni officii.*

Strigonien.—30 Aug. 1892-Maximopere sollicitus Rmus Ordinarius Archidioecesis Strigonien. in Hungaria, ut ritus omnes qui ad divinum cultum pertinent, in sua Archidioecesi prorsus peragantur iuxta liturgicas praescriptiones, Sacram Rituum Congregationem adivit pro opportuna resolutione sequentium Dubiorum, nimirum :

Dubium I. Missa votiva de SS. Corde Iesu, quae ex Decreto S. R. C. diei 28 Iunii 1889 celebrari permittitur feria VI, quae est in calendis cuiuscumque mensis vel eas sequitur, debetne esse solemnis seu cantata, vel potest etiam esse privata, ut in duplicibus, cum *Gloria,* oratione unica et *Credo,* ad tramitem decreti citati?

Dubium II. Si anniversarium consecrationis Episcopi dioecesani, quotannis impediatur festo dupl. I. cl., quæritur an Missam et Commemorationem dicti anniversarii, tali in casu anticipare vel transferre liceat, quia secus semper et quotannis omitterentur?

Dubium III. Missa solemnis vel cantata de anniversario electionis seu creationis Summi Pontificis regnantis, vel consecrationis Episcopi dioecesani, debetne etiam extra ecclesiam cathedralem et collegiatam celebrari, praesertim supposito quod plures ibidem celebrentur Missae?

Dubium IV. Adest etiam in Hungaria consuetudo, toto tempore S. Adventus, quotidie sub aurora celebrandi Missas in honorem B. M. V., vulgo a populo *Rorate* dictas et frequentatas, quas cum S. R. C. die 1 Dec. 1742 *(in una Ord. Carmel. Discalc. Polon.)* declaraverit haud posse celebrari in Dominicis Festisque I et II classis, alias vero iam eadem S. Congregatio pluribus Dioecesibus (sic, Archidioec. Aragensi 17 Nov. 1864, nec non territorio nullius Archiabbatiae S. Martini in sacro Monte Pannoniae 25 Maii 1871) concesserit missas easdem quotidie, excepta Dom. I. Advent. et Vigilia Nativ. Dni solemniter decantando celebrare ; quaeritur, utrum Decreta haec habeant formam specialis privilegii, et si affirmative, an praesupposito magno populi concursu, extendi haec gratia possit etiam ad alias Dioeceses, praesertim ad eas maiores ecclesias, ubi duo ad minus quotidie celebrant Sacerdotes, ita ut diebus dupl. I et II cl. duae celebrentur Missae cantatae : una sub aurora *Rorate* dicta, et alia de die vel festo currente, quam sacri curiones applicare debent pro populo?

Dubium V. In regionibus Hungariæ, plurimae celebrantur ex inveterata consuetudine coram exposito SS. Sacramento Missae solemnes, in quibus nescitur quanam ex causa, ut plurimum omitti solet pacis osculum; hinc quæritur an hic usus sustineri possit, vel

potius servandae etiam in casu rubricae?

Dubium VI. Rubricam Missalis (Tit. VI, n. 1) non usquequaque claram, auctores et professores Liturgiae sacræ interpretantes docent, ultimum evangelium in fine Missae, eodem prorsus modo dicendum esse prout primum, i. e. Sacerdote *oblique* stante, sive parum per suam sinistram converso ad populum. Cum tamen alii, praesertim seniores Sacerdotes negent talem esse sensum huius rubricae, quæritur, utrum ultimum evangelium a Sacerdote *oblique* stante recitari debeat?

Dubium VII. Officium vot. de Immaculata Concept. B. M. V. in nonnullis dioecesibus Hungariae, hodie adhuc ex concessione Benedicti PP. XIII die 15 Dec. 1727 ritu duplici recitari solet, quæritur an diebus his Sabbati liceat celebrare Missam privatam de Requie. Ratio dubitandi est, quia officium est quidem duplex, sed votivum.

Dubium VIII. Recitans privatim officium aliquod votivum feriis Quadrag., Quatuor Tempor. aut vigiliarum, potestne celebrare Missam de feria in colore violaceo? Et si affirmative, debetne omittere commemorationem officii votivi illa feria privatim recitati?

Dubium IX. Commemoratio de Cruce, quae dicitur tempore Paschali, loco suffragiorum de Sanctis, iuxta Decretum S. R. C. 29 April. 1887 in Emeriten omittenda est in offic. votiv. de Passione, an eadem omittenda est, ratione identitatis mysterii, etiam in officio de SS. Euch. Sacramento?

Dubium X. Rituale Romanum licetne ubique adhibere et in quibuscumque functionibus, etiamsi proprium Rituale dioecesanum, in nonnullis tantum a Romano discrepans, habeatur?

Dubium XI. Rituale Romanum optioni administrantis S. Communionem relinquit, utrum antiphonam *O sacrum convivium* etc., recitare velit nec ne; sed ex rubrica erui non potest, num versiculi et Oratio (*Deus qui nobis*) sint etiam ad libitum vel omnino de praecepto; et si affirmative ad secundam partem, quaeritur, utrum benedictio manu dextera et adhibita formula: *Et benedictio* etc., semper sit elargienda, quando citra Missam administratur S. Communio.

Dubium XII. Quum a Caeremoniali Episcoporum praescribatur ut omnes, exceptis Canonicis eccl. Cathedral., unicum genu flectant Cruci Altaris maioris, quaestio exorta est, utrum hæc genuflexio facienda sit etiam in aliis ecclesiis seu cappellis publicis, ubi in altari maiori haud asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum?

Dubia Additionalia.

Dubium I. Cum interdum 1892 festa SS. Cordis Iesu et S. Ioann. Bapt. simul eadem die concurrant, et iuxta Decretum Urbis et Orbis diei 28 Iun. 1889, hoc in casu illud SS. Cordis in diem proximam 25 Iunii sit transferendum, quaeritur: quomodo ordinandae sint secundae Vesperae in festo S. Ioann. Bapt. nonne totum erit de sequenti SS. Corde, cum commemoratione praecedentis S. Ioannis Bapt.?

Dubium II. Quum festum Annunc. B. M. V. incidit in fer. VI. post Dom. III Quadrag., cui feriae pro aliquibus locis affixum est offic. SS. Quinque Vulnerum D. N. I. C., officium hoc potest transferri in feriam sequentem, quae est Sabbatum, an vero debet omitti?

Dubium III. In Hungaria (et multis dioecesibus Austriae) festum S. Ioannis a Capistrano Conf. hucusque recolebatur ritu duplici die 23 Octobris, quae est dies obitus dicti Sancti, decreto vero Generali S. R. C. de dicto 19 Aug. 1890, quo festum ad universam extenditur Ecclesiam, dies 28 Martii eidem qua sedes propria assignatur cum ritu semiduplici tantum. Nunc vero exorta sunt varia inter compositores Calendariorum dioecesanorum dubia, et ideo quaeritur:

1.° An in Hungaria liceat festum S. Ioannis a Cap. C. ritu duplici celebrari prout hucusque, 23 Octobris, vel potius in omnibus melius et laudabilius eo die quo fit in Ecclesia universali, prout factum fuit cum officiis SS. Cyrilli et Methodii EE. CC. nec non S. Camilli de Lellis C., quae priusquam extensa fuissent ad universum orbem catholicum, recitata fuerunt 14 respective et 16 Martii.

2.° Quid faciendum iis in locis vel ecclesiis, quorum S. Ioannes a Cap. est Patronus respective Titulus, nonne

bene ibi celebrabitur eius festum diei 23 Octobris ritu dupl. 1. cl. cum octava, eo vel magis, quia hucusque externa quadam solemnitate hac die celebrabatur ?

Dubium IV. In Archidioec. Strigoniensi et aliis nonnullis Hungariae Dioecesibus die 26 Novembris ritu duplici recitabatur hucusque offic. SS. Reliquiarum, quae in Metropolitana, respective Cathedrali, et aliis per Diœcesim ecclesiis asservantur. Iam vero ab anno sequenti dies haec minime est libera amplius, sed S. Silvestro Abb. propria, et ideo quaeritur : 1.° Utrum offic. SS. Reliquiar. quod est duplex, cedere debeat festo S. Silvestri Abb. aeque duplici, et si affirmative, 2.° an officio SS. Reliquiarum assignari possit alia dies, quae adhuc in Calendario est libera, e. g. 25 Octobris, prout aliis in Dioecesibus ; et si iterum affirmative, quaeritur 3.° utrum pro festo SS. Reliquiar. assignari possit Dominica IV Octobris prout in Brev. et Missal. Rom. pro aliquibus locis habetur, etiamsi in ea aliud festum duplex occurrat, quo in casu secundum rubricas de duplici hoc simplificato fieret Commemoratio ante Dominicam?

Dubium V. Si festum Patrocinii B. M. V. Dom. III Novembr. affixum, impediatur Octava Omnium Sanctorum vel alio festo altioris ritus , potestne sine speciali indulto transferri, vel potius debetne iuxta alias Decreta omitti?

Dubium VI. Cum S. R. C. novissimo Decreto die 17 Maii 1890 Plurium Diœcesium, prohibuerit in benedictione aquae festo Epiphaniae Domini peragi solita, alium adhibere ritum, quam qui praescribitur in Rituali Romano pro facienda aqua benedicta, quaeritur utrum Decretum hoc omnes respiciat Dioeceses ita, ut nullo modo amplius liceat usurpare formulam illam longissimam et Ecclesiae Graecae propriam, et si affirmative, an formula haec antiqua omnino expungi debeat ex Rituali bus ?

Et eadem Sacra Congregatio ad Vaticanum subsignata die coadunata in Ordinariis Comitiis, exquisito prius voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris scriptis pandito, præloque cuso , ad relationem mei infrascripti Cardinalis Sacrae eidem Congregationi Praefecti atque in hac causa Ponentis, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuit :

Ad dubium I. Quoad primam partem, *Negative ;* quoad secundam detur Decretum in una *Montis Politiani* 20 Maii 1890.

Ad II. Transferatur in primam sequentem diem non impeditam.

Ad III. *Negative.*

A IV. *Affirmative* ad primam partem: ad secundam *Affirmative* ex privilegio, exceptis tamen Dominica I Adventus, Vigilia Nativitatis Domini, festo Immaculatæ Conceptionis eiusque, Octava, diebus in quibus fit Officium infra Octavam eiusdem , feria IV quatuor Temporum, nec non festo Expectationis Partus.

Ad V. Observentur in casu Rubricæ.

Ad VI. *Affirmative.*

Ad VII. *Affirmative*, et detur Decretum in *Bergomen.* 24 Novembris 1691.

Ad VIII. *Affirmative* ad primam partem : *Negative* ad secundam.

Ad IX et X. *Affirmative.*

Ad XI. Versiculi , et oratio *Deus qui nobis*, sunt de praecepto : benedictio autem semper danda est, unico excepto casu , quando datur immediate ante vel post Missam defunctorum, sub formula *Benedictio* etc.

Ad XII. *Affirmative*, sed in actu functionis tantum.

Ad dubia additionalia.

Ad 1. Vesperae erunt de Nativitate S. Ioannis Baptistae cum commemoratione de sequenti, iuxta Decretum in una *Dubii* die 5 Septembris 1891.

Ad 2. *Affirmative*, si Sabbatum est dies libera : secus ad aliam diem intra Quadragesimam, quae si non suppetat, omittatur.

Ad 3. Quoad 1. ad primam partem *affirmative ;* ad secundam provisum in antecedenti.

Ad 4. *Affirmative*, ad primum. Quoad secundum, Officium Reliquiarum amandetur ad primam insequentem diem liberam iuxta rubricas. Qua deficiente, Sacra Congregatio indulget, ut die 25 Octobris anticipari possit.

Ad 5. *Negative* ad primum, *Affirmative* ad secundum.

Ad 6. *Affirmative*, et in Rituali adnotetur abrogatio benedictionis, donec novum imprimatur, a quo expungenda. Atque ita rescripsit, declaravit, et servari mandavit die 30 Augusti 1892.

† Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *Praef.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

II.

Orazioni proprie della Messa del B. Gerardo Majella.

Die XVI Octobris In Festo Beati Gerardi Majella C.

Missa " *Justus* „ de Communi Conf. non Pontif. 2.° loco.

Oratio.

Deus, qui beatum Gerardum a juventute sua ad Te attrahere, et imagini Filii Tui Crucifixi conformem fieri voluisti ; tribue quæsumus, ut ejus exempla sectantes, in eamdem imaginem transformemur. Per eumdem Dominum.

Secreta.

Accende, Domine, corda nostra tuæ caritatis igne, quo famulus tuus Gerardus, dum Sacris aderat, æstuabat. Per Dominum.

Postcommunio.

Quod sumpsimus, Domine, Sacramentum, perpetuum nobis Tibi placendi ingerat desiderium ; ut beati Gerardi exemplo, voluntatem tuam jugiter exequi studeamus. Per Dominum.

DECRETUM.

In Apostolicis litteris in forma Brevis propediem expediendis ad assequendam formalem Beatificationem Ven. Servi Dei Gerardi Majella Laici Professi e Congregatione Sanctissimi Redemptoris, quum ex Majorum præscripto et praxi Sacræ Rituum Congregationis apponendæ sint Orationes propriæ in Officio et Missa de Communi in honorem ipsius novi Beati legendæ ab iis omnibus, quibus in Brevi recensito ejusdem Officium persolvendi Missamque celebrandi facultas impertitur: Sacra eadem Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, ad humillimas preces R. P. Claudii Benedetti, Sacerdotis Professi memoratæ Congregationis SS.mi Redemptoris, Causæ Postulatoris, suprascriptas Orationes proprias a R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore revisas benigne approbavit, atque ab omnibus quibus Officium cum Missa concessum est, post expletam formalem Beatificationem recitari posse indulsit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 19 Decembris 1892.

† Cajetanus *Card.* Aloisi-Masella,
S. R. C. Præfectus.
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

III.

Se ogni terz' Ordine Religioso goda sulle altre confraternite la precedenza ch' è propria del Terz' Ordine Francescano.

Monopolitana — 27 Mar. 1893 — Moderatores Tertii Ordinis S. Dominici in loco vulgo dicto *Fasano* intra fines Monopolitanae Dioeceseos rite instituti, consensu R.mi Ordinarii, Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione humillime subiecerunt, nimirum :

An in processionibus, etiam in solemnitate Corporis Christi, Sodalitati Tertii Ordinis S. Dominici ius praecedentiæ competat supra quascumque laicas Confraternitates, etiam a SS.mo Sacramento noncupatas ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex suis Consultoribus, ita proposito dubio rescribendum censuit: *Affirmative; dummodo ea sodalitas gaudeat privilegiis Tertii Ordinis et collegialiter proprio habitu incedat.* Atque ita rescripsit die 27 Martii 1893.

† Cajetanus *Card.* Aloisi-Masella,
S. R. C. Præfectus.
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Si concede che, per qualche inpedimento, si possano fare nelle Domeniche le pie opere prescritte pei 15 Sabati del SS. Rosario.

Urbis et Orbis — 17 Sept. 1892 — Ex decreto S. Congregationis Indulgentiis

Sacrisque Reliquiis praepositae, edito sub die 21 Septembris 1889 (1) SS.mus D.nus Noster Leo PP. XIII Indulgentiarum thesauro benigne ditavit singulare pietatis obsequium quod Christifideles tribuunt Beatae Mariae Virgini sub titulo SS.mi Rosarii quindecim Sabbathis haud interruptis vel immediate ante festum eiusdem B. Mariae Virginis sub memorata invocatione, vel etiam quovis anni tempore. Verum experientia compertum est plerosque inter fideles, ii potissimum qui ad classem operariorum pertinent, feriatis diebus admodum difficile huiusmodi pium exercitium in honorem Deiparae Virginis praestare posse, proindeque Indulgentiis eidem adnexis omnino privari. Quare SS.mo D.no Nostro preces admotae sunt, ut quoties Christifideles legitimo impedimento detineantur quominus praefatum pium exrcitium die Sabbathi peragere valeant, eis daretur absque Indulgentiarum iactura illud explere die Dominica. Has porro preces relatas in audientia habita die 17 Septembris 1892 ab infrascripto Secretario eiusdem Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae idem SS.mus peramanter excipiens pro gratia annuere dignatus est; aliis ceteroquin servatis conditionibus in supradicto Decreto iam praescriptis pro Indulgentiis assequendis eidem pio exercitio attributis. Praesenti in *perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 17 Septembris 1892.

Fr. A. Card. Sepiacci, *Præfectus.*
Alexander Archiep. Nicop., *Secr.*

II.

Circa le condizioni del privilegio sabatino pei confratelli del Carmine.

Capuana—3 Dec. 1892 — Huic Sacrae Indulgentiarum Congregationi sequentia dubia dirimenda proponuntur:

I. Fideles recepti in confraternitatem B. Mariæ Virginis de Monte Carmelo, qui frui cupiunt privilegio sabbatino, si legere bene sciunt, possuntne proprio arbitrio eligere inter recitationem quotidianam parvi officii et abstinentiam a carnibus in quacumque feria IV una cum strictiori observantia jejuniorum et vigiliarum et aliorum dierum prohibitorum, an potius tenentur exclusive ad praedictam officii recitationem?

II. An haec a carnibus abstinentia, quaque feria IV praescripta iis qui praefato privilegio frui volunt, excludat etiam usum ovorum et lacticiniorum?

III. Qui hanc abstinentiam ad prædictum finem observant possuntne uti indulto Bullae cruciatae, ita ut liceat ipsis mitigare juxta hoc indultum rigorem abstinentiae vel in quacumque feria IV, vel in vigiliis aliisque diebus prohibitis, quin amittant jus ad privilegium sabbatinum?

IV. Possuntne iidem, quin præfatum privilegium amittant, uti indulto seu dispensatione, quae tempore quadragesimae concedi solet ad carnes comedendas?

Quibus dubiis S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita respondendum censuit:

Ad I: ad 1am partem *Negative*; ad 2am *Affirmative.*

Ad II: *Negative.*

Ad III: *Negative.*

Ad IV: *Negative.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 3 decembris 1892.

Aloisius *Card.* Sepiacci, *Præf.*
Alexand. *Archiep.* Nicopol., *Secret.*

III.

Circa l'indulto dell'altare privilegiato personale pei collettori della Propagazione della Fede.

Lugdunen.—3 Dec. 1892—De indulto altaris privilegiati personalis sacerdotibus quos collectores pii operis Propagationis Fide vocant concesso, Præses Consilii Centralis pii operis Propagationis Fidei in civitate Lugdunensi huic S. Ind. Congr. sequens dubium enodandum humiliter proponit.

An Indultum altaris privilegiati

(1) Riportammo questo decreto nel Vol. VI, Par. II, pag. 7.

sacerdotibus quos collectores pii operis Fidei Propagationis vocant a SS. Leone XIII die 4 augusti 1889 benigne concessum, idem sit ac illud aliud privilegium personale quod Romæ pro tribus in hebdomada diebus conceditur, et cum eo confundi debeat; vel, potius, an titulo diverso detur et particulare ita sit, ut sacerdotes qui hoc et illud obtinuerint, ambobus privilegiis uti possint, proindeque sex in qualibet hebdomada diebus, privilegio altaris fruantur, tribus vicibus ut collectores pii operis et tribus aliis ut indultarii privilegii personalis a Curia Romana concessis?

Porro S. C. censuit respondendum:

Ad 1am partem, *negative;*

Ad 2am partem, *affirmative.*

Datum Romæ, etc. 3 Decembris 1892.

Aloisius *Card.* Sepiacci, *Praef.*
Alex. *Arch.* Nicopol., *Secr.*

IV.

Intorno i requisiti per la erezione delle Confraternite.

Egnolismen.—3 Dec. 1892—Sacræ Indulgentiarum Congregationi sequentia dubia dirimenda sunt proposita:

I. In erigendis seu instituendis Confraternitatibus atque Indulgentiis iisdem communicandis, item in Confraternitatibus aggregandis, Clemens PP. VIII, Constitutione " Quæcumque „ plura præscripsit sub poena nullitatis, quorum observantiam saltem in substantialibus Pius PP. IX. Decreto 8 Januarii 1861 denuo constituit. Inter quae reperitur: quod Confraternitatis aggregatio seu institutio *fiat de consensu.... Ordinarii et cum litteris testimonialibus ejusdem.* Et formulae a Pio PP. IX traditae, diserte aiunt: " *Confraternitatem... de consensu Ordinarii qui ejusdem Confraternitatis institutum, pietatem ac religionem litteris patentibus* Nobis nuper exhibitis commendavit.... per praesentes erigimus, itemque.... Confraternitatem.... attentis Episcopi seu Ordinarii loci consensu ac litteris testimonialibus, quibus ejus institutum pietas ac religio commendatur, Nostrae Archiconfraternitati adjungimus et aggregamus. „

Hinc quaeritur:

1° An dicta conditio sufficienter impleatur quum Ordinarius loci litteras testimoniales in antecessum non dat, sed tantum in diplomate erectionis vel aggregationis sibi transmisso his verbis subscribit vel etiam aequivalentibus: *Vidimus et executioni dari permisimus?*

2° An saltem sufficiat Ordinarium suam subscriptionem apponere quum in diplomate erectionis ipsi transmisso a superiore Ordinis non leguntur verba *erigimus,* sed: *facultatem concedimus erigendi,* et dicta subscriptio actualem erectionem praecedit?

II. Cum saepe longe distet Archiconfraternitatis moderator seu superior Ordinis religiosi, factum est ut plerumque formulae ab iis subscriptae et sigillo munitae in cancellaria Episcopatuum, vel in aliqua Ordinis domo in antecessum deponantur, quibus suo tempore depositarius utitur ad erectionem vel aggregationem, nomen Rectoris datamque in formula apponens.

Quaeritur igitur an erectio vel aggregatio hoc modo peracta uti valida sit retinenda?

III. Decreto Urbis et Orbis diei 8 Januarii 1861 facta est Ordinariis potestas Parochos pro tempore in rectores, moderatores, etc., Confraternitatis nominandi; hinc quaeritur:

An ex eodem Decreto potuerint Ordinarii delegare non solum Parochos sed etiam Eleemosinarios, Capellanos communitatum vel piorum locorum quoad Confraternitates in Ecclesiis ipisis concreditis independenter a parocho, uti communiter fit in Galliis, vel etiam Vicarios tum ob nimias Parochi occupationes, tum aliis de causis?

IV. In multis confraternitatibus, congregationibus seu associationibus, v. g. in iis quae a Prima Primaria dependent, usu receptum est, ut in congregationes, confraternitates, piasque associationes admitti cupientes desiderium suum consilio et Directori Congregationis prius aperiant, qui si, deliberatione adhibita, annuant petitioni, dies statuitur, quo postulantes solemni ritu et forma recipiuntur. Eo die omnes conveniunt in sodalitati Ecclesiam, concio habetur, Postulantes juxta

formulam consecrationis B. Mariae Virginis alta voce emittunt; dein *Rector manu extensa haec vel similia profert: Ego auctoritate mihi concessa recipio vos in congregationem, participesque facio Indulgentiarum et Privilegiorum.*

Jam vero ad majorem istiusmodi receptionis solemnitatem saepe saepius a Rectore invitatur sacerdos extraneus qui concionem habet, caeremoniae praeest, numismata, Rosaria, scapularia, aliaque signa, quae sunt sodalibus tradenda, benedicit, imo et profert verba superius relata. Plerique ex Congregationum rectoribus id fieri posse pro certo habent, sed solam inscriptionem in albo sufficere putant, sive quia persuasum habent facultatem sodales recipiendi se posse subdelegare; hinc quaeritur:

1. An istiusmodi ritus sit habendus ut essentialis? quatenus negative:

2. An moderator associationis munus admissionem eo modo peragendi alteri sacerdoti committere possit?

3. An id possit eo saltem in casu quo Associationis statuta, approbante Ordinario, hanc ei facultatem expresse assererent?

Porro S. C. Ind. Sacrisque Rel. praeposita relatis dubiis, audito unius ex Consultoribus voto, respondendum censuit:

Ad I. ad 1am partem, *negative;* ad 2am partem, *non sufficere.*

Ad II: *Negative.*

Ad III: *Affirmative.*

Ad IV: Ad primam partem, quoad actum receptionis in sodalitatem scapularium, rosarium, etc., *affirmative;* quad caeteras caeremonias, *negative.*

Ad secundam partem, *affirmative,* si habeat potestatem subdelegandi: secus, *negative.*

Ad tertiam partem, *affirmative.*

Datum Romae, etc. 3 Dec. 1892.

ALOISIUS *Card.* SEPIACCI, *Praef.*
ALEX. *Arch.* NICOPOL., *Secret.*

V.

Si annettono 50 giorni d' indulg. alla recita di una giaculatoria pei benefattori.

Urbis et Orbis — 17 Dec. 1892 — *Beatissime Pater,* — Cardinalis Aloisi-Masella humiliter ante thronum S. V. provolutus, exspostulat ut Sanctitas V. concedere dignetur aliquam indulgentiam omnibus Fidelibus pro propriis benefactoribus sequentem orationem recitantibus: " Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona facientibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen. „

Et pro gratia.

SS.mus D. N. Leo PP. XIII in audientia habita die 17 Dec. 1892 ab infrascripto Secretario S. Cong. Ind. S. Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui corde saltem contrito ac devote praefatam orationem recitaverint, Indulgentiam *quinquaginta dierum,* defunctis applicabilem, benigne concessit, bis tantum in die lucrandam.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 17 Dec. 1892.

ALOISIUS *Card.* SEPIACCI, *Praef.*
ALEX. *Arch.* NICOPOL., *Secret.*

VI.

Circa il Terz' Ordine Francescano.

Tertii Ord. Saecularis S. Francisci Assis. — 31 Ian. 1893 — Huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequentia dubia, quae Tertiarios Saeculares S. Francisci Assisiensis aliorumque Ordinum respiciunt, dirimenda sunt proposita.

I.—An Tertius Ordo Saecularis S. Francisci teneatur lege illa a Clemente Papa VIII in Constitutione " Quæcumque „ d. d. 7 Decembris 1604 statuta, qua praecipitur unam tantum Confraternitatem et Congregationem eiusdem nominis et instituti erigi posse in singulis civitatibus et oppidis?

II. — Utrum ad erigendam novam Congregationem Tertii Ordinis sive in Ecclesiis Regularium sive non Regularium necessario requiratur consensus Ordinarii loci?

III.—Utrum Episcopus loci visitare possit Tertiariorum Congregationes etiam in Regularium ecclesiis?

IV.—An religiosi, qui sua iam vota nuncupaverunt in proprio Instituto approbato vel ab Apostolica Sede, vel

ab Ordinario loci, ante decretum in una Veronensi editum sub die 16 Iulii 1886 et iam Tertio Ordini S. Francisci adscripti reperiebantur, post praefatum Decretum adhuc pergant ad eundem Tertium Ordinem pertinere eiusque gratiis et privilegiis gaudere ?

V.—An saeculares Tertiarii Franciscales ingredientes religiosum aliquod institutum, etiam ante religiosam professionem teneantur dimittere habitum Tertii Ordinis, et hoc ipso non amplius perfruantur eiusdem gratiis et privilegiis ?

VI.—An idem Veronense Decretum vim legis habeat etiam pro Tertiariis ceterorum Ordinum, puta Ordinis S. Dominici, SS.mae Trinitatis etc. ?

VII.—Possunt ne fideles, qui ad unam Congregationem Tertiariorum pertinent, transire ad aliam pariter erectam in eodem vel alio loco, quin Indulgentias et Privilegia amittant ?

VIII. — An Tertiarius Franciscalis possit transire ad alium Tertium Ordinem alterius Regulae, ex. gr. ad illum S. Dominici etc. et vicissim ?

IX.—An fideles, qui inter Tertiarios unius Ordinis fuerint cooptati, cooptari etiam valeant inter Tertiarios alterius Ordinis, puta S. Dominici vel SS.mae Trinitatis etc., ita ut aliquis Christifidelis evadere simul possit Tertiarius franciscalis, S. Dominici, SS.mæ Trinitatis, Ordinis Carmelitici, et ita porro ?

X. — An expediat concedere omnia privilegia, gratias et indulgentias a Summis Pontificibus directe et speciatim primo et secundo Ordini S. Francisci concessa extendi etiam ad omnes qui Tertio Ordini saeculari nomen dederunt ?

XI.—An expediat concedere Indulgentiam *Portiunculae* nuncupatam, ab omnibus fidelibus toties die 2 Augusti lucrandam, quoties quamcumque visitent ecclesiam, in qua legitime erecta est Congregatio Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci ?

XII. — An expediat concedere Tertiariis saecularibus S. Francisci ut lucrari valeant Indulgentiam tam omnibus fidelibus Ecclesias Franciscales visitantibus concessas, quam illas quae Tertii Ordinis saecularis sunt propriae, ea conditione, ut Ecclesiam parochialem visitent in omnibus illis locis, ubi neque Ecclesiae Franciscales primi, secundi aut tertii Ordinis regularis, neque Oratoria publica tertii Ordinis secularis aut alia Ecclesia, in qua canonice erecta sit Congregatio tertii Ordinis saecularis, existant ?

XIII. — An Tertiarii saeculares S. Francisci degentes in locis, ubi nulla adsit eorumdem Tertiariorum constituta Congregatio, recipere valeant Benedictionem papalem bis in anno eisdem concessam a quocumque sacerdote, eo quod vel nequeat accedere, aut saltem difficilis sit accessus ad locum in quo a sacerdotibus debita facultate munitis praefatae benedictiones impertiuntur ?

XIV. — An saltem expediat praedictis Tertiariis Franciscalibus saecularibus, bis in anno, loco Benedictionis nomine Summi Pontificis recipiendae, duas alias Absolutiones seu Benedictiones concedere cum adnexa Plenaria Indulgentia ?

XV.—Ex Costitutione " *Misericors Dei Filius* „ Tertiarii Franciscales gaudent Indulgentiis Stationum Urbis. Iam vero ex opere cui titulus " *Raccolta di Orazioni e pie opere ecc.* „ ad acquirendas Indulgentias stationales præter conditiones consuetas sincerae contritionis, confessionis et communionis " *a seconda della Indulgenza da lucrarsi* „ sufficit visitatio solius ecclesiae ubi est, vel supponitur esse Statio. Quaeritur utrum hoc etiam valeat pro indulgentiis Stationum, quae in supradicta Constitutione Tertiariis conceduntur, ita ut a Tertiariis sit peragenda Confessio et Communio suscipienda eo tantum in casu, quo concessa est indulgentia plenaria, non vero quando concessa est partialis ?

XVI. — Utrum, demptis Tertiariis saecularibus S. Francisi et Servorum B. Mariae Virginis, quibus per Constitutionem " *Misericors Dei Filius* „ et Rescriptum diei 15 Decembris 1883 respective provisum est, Tertiarii saeculares aliorum Ordinum gaudeant communicatione Indulgentiarum sive cum respectivo Ordine, ad quem pertinent, sive cum aliis Tertiariis et eorum Ordinibus ?

XVII.—Utrum tuta sit opinio, quae docet: Indulgentiis pro Ordine communicante per revocationem Pontificiam sublatis, ceteri quibus illae per communicationem factae sunt propriae, iis frui nihilominus pergant, nisi revocatio expresse etiam ad eos dirigatur?

XVIII.—Utrum Tertiarii saeculares cuiusvis Ordinis Indulgentiis tantum gaudeant, quae sibi directe concessae fuerunt, vel aeque principaliter cum aliis concessae fuerunt, dummodo non sint revocatae?

Et R.mi ac R.mi Patres in generalibus Comitiis ad Vaticanum habitis rescripserunt die 10 Ianuarii 1893:

Ad I.—*Negative.*

Ad II.—*Affirmative.*

Ad III.—*In iis quae ad disciplinam et directionem internam spectant negative; in reliquis affirmative.*

Ad IV.—*Negative.*

Ad V.—*Negative ante professionem.*

Ad VI.—*Affirmative.*

Ad VII.—*Affirmative ex rationabili causa.*

Ad VIII.—*Generatim negative.*

Ad IX.—*Negative.*

Ad X.—*Negative.*

Ad XI.—*Negative.*

Ad XII.—*Supplicandum SS.mo pro gratia.*

Ad XIII.—*Negative.*

Ad XIV. — *Supplicandum SS.mo pro gratia.*

Ad XV.—*Affirmative.*

Ad XVI.—*Negative, nisi constet de speciali Indulto.*

Ad XVII.—*Negative, imo falsa.*

Ad XVIII.—*Affirmative.*

Factaque de iis omnibus SS.mo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione in Audientia habita die 31 Ianuarii 1893 a me infrascripto Cardinali S. Congregationis Praefecto, Sanctitas Sua resolutiones E.morum Patrum ratas habuit et confirmavit, et petitas gratias in perpetuum benigne concessit.

Datum Romae ex Secreteria eiusdem S. Congregationis die 31 Ianuarii 1893.

Fr. A *Card.* Sepiacci, *Praefectus.*
Alex. *Arch.* Nicopol., *Secret.*

VII.

Circa le leggi della distanza nello erigere e nell' aggregare le Confraternite.

Lauden. – 31 Ian. 1893 — Episcopus Laudensis sequentia dubia solvenda proposuit huic Sacrae Congregationi Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, quae respiciunt legem distantiae in erigendis et aggregandis Confraternitatibus servandam.

I. — An adhuc vigeat Constitutio Clementis VIII qua statuitur ut Archiconfraternitates et Congregationes primariae in singulis civitatibus, oppidis vel locis unam tantum Confraternitatem et Congregationem sibi adiungere et aggregari possint?

II. — Utrum aliqua sit lex prohibens ne plures, licet in diversis locis, eiusdem nominis Confraternitates canonice erigantur et Archiconfraternitati aggregantur, nisi certa inter eas intercedat loci distantia?

III. — Utrum legis ordinatio de una tantum in singulis civitatibus etc. Confraternitate Archiconfraternitati aggreganda, deque certa inter ipsas Confraternitates loci distantia servanda similiter valeat pro Confraternitate aliqua SS.mi Sacramenti, quae Archiconfraternitati in Urbe apud S. Mariam supra Minervam erectae aggregare velit? Pro negativa sententia haec adduci potest ratio: compluribus in locis huiusmodi Confraternitates SS.mi Sacramenti in singulis ac vicinissimis paroeciis institutas esse, privilegiisque ac indulgentiis Archiconfraternitatis gaudere absque ulla aggregatione, sed virtute solius decreti canonicae erectionis.

IV. — Utrum denique concessio pontificia statuens Sodalitia Filiarum Mariae ubique locorum erigi ac Sodalitati primariae in Basilica S. Agnetis extra moenia Urbis existenti aggregari posse, sit extendenda ad alias quoque Confraternitates et Congregationes, ea praesertim de causa quod hisce nostris temporibus maxime optandum sit, ut ubique locorum Confraternitatum ac Congregationum multiplicetur erectio, quam etiam Apostolica Sedes iterum atque iterum commedavit?

Et E.mi Patres in Comitiis ad Vaticanas Aedes coadunatis die 10 Ian. 1893 propositis dubiis responderunt:

Ad I. — *Affirmative, nisi speciali S. Sedis indulto aliae fuerint canonice erectae.*

Ad II. — *Ex praxi existente in erigendis Confraternitatibus et iis aggregandis distantiam unius leucae esse servandam.*

Ad III. — *Dentur Decreta diei 23 Aprilis 1676, et 22 Aprilis 1752* (1).

Ad IV. — *Negative, et consulendum SS.mo ut dignetur extendere praefatam concessionem pro Confraternitatibus erigendis in locis distinctis, id est in distinctis dioecesibus vel communitatibus.*

In Audientia vero habita die 13 Ianuarii 1893 a me infrascripto Cardinali Sacrae Congregationis Praefecto, facta de his omnibus relatione, Sanctitas Sua responsiones E.morum Patrum confirmavit, simulque petitam gratiam, de qua in dubio IV, benigne concessit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 31 Ianuarii 1893.

Fr. A. Card. Sepiacci, *Præfectus.*

Alexander Archiep. Nicop., *Secr.*

—

PIÆ CONSOCIATIONIS SACRÆ FAMILIÆ

REGULÆ.

I. Finis. — In brevi Apostolico *Neminem fugit*, a SSmo D. N. Leone PP. XIII, die 14 mensis Iunii 1892 pro universo terrarum orbe promulgato, habetur, Piæ Consociationi a S. Familia id esse propositum: " Familias christianas arctiori " pietatis nexu sacræ Familiæ devincire, " vel potius omnino devovere, eo etiam " consilio, uti scilicet Iesu, Maria, Io- " seph familias sibi deditas tamquam rem " propriam tuantur et foveant „—; quare omnes, quicumque ad eam pertinent societatem, oportere contendere ut " inter " se colligatis fide mentibus, caritate vo- " luntatibus, in amore Dei atque homi- " num, vitam ad propositum exigant " exemplar „. — Ad haec facilius certiusque assequenda, Cardinalis vice sacra Urbis antistes, ab Ipso Pontifice Maximo Leone XIII Consociationis universæ Præses electus datusque Patronus, audito coeto a consiliis, haec quae sequuntur servanda decrevit.

II. Adimplenda munera. — *a)* Cardinalis Praesidis erit, coetus virorum a consiliis, quando Ipsi opportunum videbitur, indicere eisque præesse, litteras ad Episcopos dioecesanos, pro suis quemque negotiis, itemque paginas aggregationis atque eiusmodi alia subscribere. Eiusdem erit paroeciarum numerum ac familiarum, recipere, quae per varias orbis regiones in Piae Consociationis album fuerint adscriptae. Sacris coetibus ac religionis solemnibus, quae a Pia Consociatione celebrari in urbe contigerit, vel Ipse præerit, vel alius ab Eo sufficiendus antistes. Sui denique muneris erit, de omnibus, quae piam hanc Societatem spectent, consiliarios suos edoceri, præsertim in iis, quae ab his possent ex officio fieri, vel quae aliquam difficultatem præseferre videantur.

b) Trium (quorum alter est a secretis pro tempore S. Rituum Congregationis), quos Cardinalis Praeses sibi adscivit, urbanorum Antistitum erit diligenter conventibus interesse, suam sententiam dicere, significare Praesidi si quid noverint Piae Societati profuturum, in omnia, quæ ad huius bonum referantur, sedulo incumbere.

His accedit Sacerdos, qui fungatur munere Secretarii Piae Societatis, ad id electus a Cardinali Praeside. Huic curæ erit, graviora, quæ in conventibus occurrant pertractanda negotia, adnotare; quae ad rei incrementum collatura duxerit, proponere; scriptis edendis a Pia Consociatione vigilem navare operam; de omnibus ac singulis communicare cum Praeside, ut et necessaria adprobatione et duplici subscriptione muniantur.

Porro Sacerdos a secretis adsciscere sibi in auxilium poterit alium Presbyterum, a Praeside adprobandum qui Secretarii vices adimpleat. Ad eum itaque pertinebit dandas ad Episcopos aliosve litteras exarare eorumque epistolis rescribere, prout a Cardinali Praeside fuerit edoctus, cui et Secretario postea tradet subscribendas. Penes ipsum erit pluteus, sive archivum, quo scipta, libellos, sacras imagines, aggregationis paginas et alia eiusmodi servabit in usum Sodalium, prout Piae Consociationis consilium constituerit. Agendas sibi expensas ipse describat et Praesidi referat, cui etiam rationem reddet.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. I p. 530.

III. Extra urbem.—*a)* Episcopi dioecesani erit aliquem e suis Sacerdotibus, quantum fieri possit digniorem, eligere ad munus Moderatoris, huius studium excitare in bonum Piae Consociationis quo alacriorem operam in omnibus, quæ ipsum spectaverint, afferat; sedulo advigilare: ab ipso electo Moderatore de omnibus velle doceri quae ad Piae Consociationis bonum referantur.

b) Ad dioecesanum Moderatorem pertinebit Moderatores parochiales opera et consilio iuvare, ut pari alacritate ac prudentia sese iu omnibus gerant. Ab unoquoque eorum saepe numerum et nomina exquiret familiarum, quae Piae Consociationi fuerint adscriptae, de quibus edoceri deinde possit. Neque harum modo, sed et nomina descriptarum paroeciarum in tabulis recensenda curabit; mox earum exemplar ad Urbem mittet.

c) Paroeciarum Rectores singuli Moderatoris officium inter oves sibi creditas assumant obeantque. De suae quisque Consociationis negotiis cum Moderatore dioecesano communicet, cuius auctoritate, consilio, opera iuvari possint. Familias paroeciae in sociorum numerum adscisci cupientes in tabulas referet, palamque Moderatori dioecesano faciet. Quotannis, stato die, paroeciae familias recensere studebit novasque, si fieri possit, in album societatis inscribendas curabit. Quo autem Sacrae Nazarethanae Familiae cultus honorque foveatur magis, sermonem interdum de Pia Consociatione ad oves suas habeat, quum in festis peculiaribus Domini, Deiparae ac S. Iosephi, tum maxime quum Sodalium pactum erit solemniter renovandum, vel etiam quum in parochiali Ecclesia religiosam aliquam eiusdem S. Familiae solemnitatem celebrari contingat, quam et indicere et dirigere prudenti eius arbitrio relinquitur. Idem, si opportunum videbitur, auxiliares viros ac mulieres moribus et pietate praestantes in parte laboris adsumat, qui rei provehendae omni studio dent operam.

d) Delecti ex utroque sexu rei provehendae, alteri inter viros, alterae inter mulieres, ab suo edocti Parocho, in Piæ Consociationis incrementum magno studio prudentiaque incumbent, adhibitis, quae ad rem sunt validissima, precibus, hortationibus, virtutum exemplis. Præterea in omnibus, pro quibus eorum opera uti Parochi in Domino iudicaverint, dociles omnino se praebeant.

IV. Servanda a Familiis adscriptis. — *a)* In honorem Nazarethanae Familiae studeat quicumque ei dederit nomen similitudinem aliquam earum virtutum adripere, quarum Iesus, Maria, Ioseph praeclarissima in terris exempla prodiderunt, quum omnibus, tum maxime iis, qui labore manuum victum quaerunt. Sed ad illas in primis animum adiiciant, quae sanctitatem domesticae societatis spectant, uti sunt mutua caritatis officia, praesertim inter coniuges, filiorum recta institutio horumque obedientia et obsequium in parentes, pax et concordia domi aliaque huiusmodi. Itaque a vitiis omnino caveant, ab iis maxime quæ singularem infamiae notam Christiano nomini inurant, quaeque Ipsi Sacrae Familiae iniuriam videantur afferre praecipuam, cuius generis sunt impia verba aut obscoena, ebrietates, incompositi mores, hisque similia.

b) Ad Poenitentiae et Eucharistiae Sacramenta solemnioribus saltem anni diebus pie accedent, praesertim quo die Familiarum consecratio renovabitur.

c) Ecclesiae praecepta, in tanta morum demutatione ac corruptela tam parvi habita, suaviter observari curabunt, ea potissimum ex quorum custodia aliis bona exempla derivant, uti auditio sacri festis diebus, abstinentia, praescripto tempore, a cibis vetitis, aliaque eiusmodi.

d) Peculiari honore celebranda curabunt festa Piae Consociationis propria, quae plenaria indulgentia a Summo Pontifice fuere ditata, in primisque solemnem constitutum diem in honorem Sacræ Familiae, qui dies erit per universum orbem Dominica infra octavam Epiphaniæ, quo simul, nisi aliter expedire Moderatoribus parochialibus in Domino visum fuerit, ritus consecrationis renovabitur.

e) Dent operam ut, semel saltem in die, ante Sacrae Familiae imaginem communes fundantur preces, in quibus praecipua ratione commendatur Rosarii in honorem Deiparae recitatio.

f) Pietatis exercitationes, quas diximus, enixe commendantur iis, qui ad Piam Consociationem pertinent, nullatenus tamen eorum onerata conscientia.

Datum Romae ex Aedibus Vicariatus, Dominica infra Octav. Epiph., die 8 Ianuarii 1893.

L. M. Card. Vic., *Praeses.*

C. Mancini *a Secretis.*

—

CONSULTAZIONI (1).

I.

Circa le composizioni nei casi di fallimento.

2.ª Cons. Morale.

Taddeo banchiere, avendo dichiarato fallimento (che credesi doloso), si compone coi creditori, pagando il 30%. Dopo ciò, i debitori anche si compongono con lui per una somma minore di quella dovuta.

Si chiede.

1.° È lecita la composizione di Taddeo coi creditori?

2.° È lecita la composizione coi debitori?

Al primo — Quando il debitore non ha più come soddisfare i creditori, le antiche leggi romane gli concedevano la pacifica cessione dei beni: beneficio per cui, cedendo innanzi al giudice ogni sua proprietà, non lo si poteva molestare della persona, benchè non fosse disobbligato dal restituire il rimanente del suo debito.

Questo beneficio, riconosciuto nei codici delle altre nazioni, non è ammesso nel Codice civile italiano. Vero è che nel nuovo Codice penale non v'ha più fra noi l'arresto personale per soli debiti. — Solo in materia commerciale è riconosciuto il fallimento, ed è regolato secondo le norme del Codice di commercio al libro III.

Qualunque però siasi la ricognizione civile di un fallito, in coscienza non è questi mai sottratto dall'obbligo di soddisfare pienamente i debitori, anche dopo la cessazione legale del fallimento, e quand'anco la legge non accordi più azione ai creditori (2).

Ma non può il fallito riserbare qualche cosa per sè? Il codice italiano di commercio prescrive come appresso:

" Art. 735. Le vesti, le masserizie e i mobili necessarii al fallito ed alla sua famiglia non sono posti sotto sigillo, ma, premessa una sommaria descrizione, sono lasciati ad essi, salvo al giudice delegato di provvedere nel caso di richiamo per parte del curatore o della delegazione dei creditori „.

" Art. 752. Il giudice delegato può concedere al fallito, per sè e per la sua famiglia, sull'attivo del fallimento, i necessarii soccorsi, e fissarne la misura sulla proposta del curatore, sentita la delegazione dei creditori „.

---

(1) Han risposto alle tre Consultazioni, morale, canonica e liturgica:

Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola — Margiotta Luigi Leonardo di Reggio Calabria — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.

Alla sola Cons. morale e canonica: Scaramozzino Sac. Giuseppe di Motta S. Giovanni.

Alla sola Cons. morale: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Pel premio della Cons. morale e canonica la sorte ha favorito il Sac. Giuseppe Scaramozzino di Motta S. Giovanni: pel premio della Cons. liturgica il Can. Teol. Paolo Intini di Cerignola.

(2) Il codice inglese è uno di quelli che disobbligano del tutto il debitore decotto che ha ceduto i suoi beni: il che fece scrivere al Crolly *(De Iustit. et iure* t. 3 n. 1232) potersi questo ammettere anche in coscienza per quel reame. Così pure per l'America settentrionale in virtù del suo codice, come il Konings *(Comm.* n. 861). Ma ciò non si può ammettere generalmente, ostando l'obbligo naturale di pagare i debiti. Tutto al più può consentirsi quando ci sia qualche aggiunto che favorisca il debitore. Così p. e. quando si tratti di gravosi interessi *ob periculum sortis;* ovvero quando i creditori da oltre 30 anni non richiesero il pagamento; o anche quando così porti la interpretazione della legge stessa debitamente prescritta (V. Lehmlkul Tom. I, n. 1035 e March T. I, n. 1022).

Del resto presso di noi, le leggi a ciò non disobbligano il debitore. Il Codice di Commercio italiano nell'art. 815 dispone: " Compiute le ripartizioni della sostanza mobiliare ed immobiliare del fallito, è chiusa la procedura di fallimento, ma ciascuno dei creditori conserva le sue ragioni al pagamento del residuo credito „. — Così pure nel codice francese (art. 1270).

Questo per diritto positivo. Per diritto di natura e per sentenza dei Teologi, chi non può pagare tutt'i debiti incolpevolmente contratti non è obbligato di privarsi di quanto è strettamente necessario alla decenza della vita nello stato in cui giustamente si ritrova, purchè il creditore non si ritrovi nella medesima necessità (V. S. Alph. *Hom. Apost.* Tr. X, n. 118, 119). Perciò, oltre al sostentamento per sè e per la famiglia e per la servitù secondo la propria condizione, può riserbare quanto sia necessario alla dotazione delle figlie ed all'educazione dei figliuoli; " attamen debet excludere quidquid in expensis non est conditioni suae et educationi filiorum absolute congruum „ (Gury *Casus* T. I, n. 726).

Abbiamo detto in primo luogo: *debiti incolpevolmente contratti;* giacchè se furono contratti per vizii, molti DD. (come il Castropalao, il Layman, il Navarra) vogliono che il debitore possa ritenere il necessario solo alla vita, non già alla decenza dello stato. S. Alfonso però è di opinione che, anche in tal caso, non è obbligato il debitore a decadere dallo stato proprio, acquistato senza ingiustizia: " Semper ac debitor a suo statu iniuste acquisito casurus esset, mihi et aliis doctis durum videtur ad illam obligationem illum obligare „ *(l. c.* n. 118).

Abbiamo detto in secondo luogo: *nello stato, in cui giustamente si ritrova;* imperocchè se lo stato fu acquistato con ingiustizie, come con frodi, con usure, il debitore deve restituire tutto, anche colla perdita dello stato (salvo i soli alimenti strettamente necessarii) secondo la comune opinione de' DD. (Ligor. *l. c.).*

Abbiamo detto in terzo luogo: *purchè il creditore non si trovi nella medesima necessità,* dove è da distinguere: Nella necessità estrema è disobbligato il debitore di restituire, giacchè in tal caso *omnia sunt communia.* Nella necessità grave, quando sia eguale al creditore o al debitore, questi deve restituire. Si noti però che se la restituzione recasse al debitore un danno notevolmente maggiore, in tal caso, purchè la cosa non esista in ispecie, e purchè il maggior danno non provenga da quel furto, secondo la probabile opinione de' TT., il debitore potrebbe differire la restituzione (Ligor. *l. c.*).

Queste sono le norme assegnate dai TT., che debbono seguirsi in coscienza da un fallito. E però giustamente insegna lo Scavini (T. II, n. 630 edit. XIV): " Ceterum donorum suorum cedens, attento iure naturae, potest sibi aliquid clam retinere, si certo videat quod pars sibi assignanda insufficiens sit sui suorumque necessitatibus; et si iis omnino indigeat, potest iudici interroganti respondere, se non habere, quod nempe teneatur cedere. Ceterum in hac re caute procedendum; quia plerumque bonorum cessores suas necessitates plus nimium exaggerant numquam contenti (Ligor. III, 158). „

Premesse le quali nozioni, occorre vedere se sono lecite le composizioni fra il fallito e i creditori. Le composizioni, ovvero i concordati, in tal materia non solamente sono lecite, ma sono dal diritto desiderate. Il codice italiano di commercio ha un capo intero (Cap. III) che tratta *del concordato* fra il fallito e i creditori, e nel primo art. (art. 830) dice: " In ogni stadio della procedura di fallimento può aver luogo un concordato tra il fallito ed i suoi creditori, se tutti vi acconsentano. — Il curatore è tenuto a promuovere con ogni diligenza la conchiusione del concordato. „

In coscienza però il concordato è lecito quando non ci sia frode o inganno per parte del fallito. Imperocchè essendo il concordato una benigna condonazione da parte de' creditori, questi non darebbero il consenso se venissero ingannati. E però il fallito deve manifestare tutto, senza nulla occultare, tranne ciò che spetta al suo sostentamento, secondo le norme date innanzi. Così tutti i TT., i quali dicono che se i creditori si contentano di una sola parte del debito, rimettendo il resto, il debitore riman libero da ogni altr' obbligo di restituzione

(Ligor. L. III., n. 700; Lehmkul T. I, n. 1033; March. T. I, n. 1022; Gury T. I, n. 719).

Se adunque il fallimento di Taddeo non fu doloso, egli lecitamente e validamente si compone coi creditori. Se poi ci fu inganno o frode, la composizione non può valergli in coscienza.

Al secondo — Ma che dovrà dirsi della composizione coi debitori; poteva il fallito conchiuderla? Poteva certo se soddisfece pienamente ai suoi creditori. Ma il caso è ch'egli si compone con dare ad essi solo il 30 per cento. Stante ciò, possono i debitori del fallito ritenere il dippiù del loro debito; ovvero sono in obbligo di darlo ai creditori di quello?

Qui entra la quistione se possa far donazioni chi è gravato di debiti, da non poter soddisfare ai creditori, e se tali donazioni possano accettarsi. È gran quistione fra i TT., di cui parla S. Alfonso (L. III, n. 722). La sentenza più vera e comune, seguita dal S. Dottore, si è che ciò non sia lecito: 1.° Perchè i creditori hanno anche il personale diritto ai beni donati, il quale diritto se non è *in re*, è almeno *ad rem*. — 2.° Perchè come il donante lede la giustizia, distraendo ciò ch'egli deve ai creditori, così la lede ancora il donatario, cooperando efficacemente alla ingiustizia di quello.

Nondimeno la sentenza opposta ha pure le sue ragioni, e Teologi nè pochi nè leggieri che la sostengono, come il Lessio, il Molina, il Navarra, il Diana, il Layman ecc. (*ap. Ligor. l. c.*). Questi dicono non commetter peccato contro giustizia chi riceve doni da uno gravato di debiti, purchè egli non l'abbia indotto alla donazione, benchè prevegga da ciò l'impotenza del donante nel soddisfare ai creditori. Imperocchè il donante essendo vero padrone ancora della cosa, può bene trasferirne il dominio, e il donatario che l'accetta si vale del suo diritto, sia pure che *per accidens* ne viene il danno altrui, del quale il donatario medesimo non è causa motiva, ma solo permissiva. — Questa sentenza è detta *probabile* dal de Lugo e dal Palao sostenitori dell'opposta, ai quali non contradice S. Alfonso *l. c.*

Stante ciò, pur aderendo alla prima sentenza più vera e più comune, il confessore non può disconoscere la probabilità della seconda; e però potrà esortare il penitente a fare secondo la prima; ma non potrà costringerlo col diniego dell'assoluzione.

Nel caso nostro adunque Taddeo non potea comporsi coi debitori, stante l'impotenza in cui si trovava di pagare i suoi creditori; nè i debitori poteano accettare, giusta la sentenza più vera e comune, la riduzione del loro debito. Nondimeno dopo il fatto, se non furono essi che indussero Taddeo a quella diminuzione, non si possono costringere a pagare il dippiù ai creditori di questo.

Ma nel caso sta che il fallimento di Taddeo si suppone doloso. Questa circostanza non favorisce i suoi debitori? — Se veramente fosse doloso, Taddeo, volendo, avrebbe come pagare, e, però non sarebbe l'abbono parziale del suo credito che lo renderebbe impotente, ma la prava sua volontà. Non vi sarebbe dunque ragione perchè i suoi debitori dovessero ricusare l'abbono predetto. Vero è che il dolo non è certo; nondimeno anche non certo, è qualche cosa che rafforza la probabilità della sentenza che li favorisce.

II.

Del diritto d'inalberare la croce e della precedenza fra più parroci nella medesima esequie.

2.ª Cons. Canonica.

Muore Silvestro, il quale ha scelto la sepoltura in parrocchia diversa dalla propria. La famiglia del defunto invita all'associazione così il parroco del domicilio, come quello della chiesa tumulante, i quali sono discordi circa il diritto d'inalberare la croce e circa il diritto della precedenza.

Si chiede:

1.° Quali sono i diritti del parroco del

domicilio, e quali quelli del parroco della chiesa tumulante?

2.° Che è da dire della controversia sull'associazione del cadavero di Silvestro?

Al primo — Innanzi tutto fa d'uopo tener presenti alcune massime di giureprudenza canonica.

A ciascuno (tranne agl'impuberi ed ai regolari) è fatta facoltà di eleggere la sepoltura o nella propria chiesa parrocchiale, o in altra chiesa in qualunque luogo si ritrovi anche lontano o esente (Cap. *Nos instit.* de Sepult. S. C. C. *in Neapol.* 13 febr. 1666; *in Senogall.* 19 dec. 1739).

Chi muore senz'avere scelta la sepoltura, dev'esser posto nel sepolcro dei maggiori, sia familiare, sia ereditario (Cap. *Nos instit.* 1 de Sepult.).

In mancanza di tale sepolcro, dev'esser seppellito nella chiesa parrocchiale di quel territorio in cui tenne il domicilio o il quasi domicilio (Cap. 3 *de Sepult.* in 6.°; Clem. *Dudum* de Sepult.; Rit. Rom. *de Exeq.*)

Dove non si seppelliscono i cadaveri nelle chiese (come ora avviene in quasi tutt'i luoghi), ma nei pubblici campisanti, questi s'intendono surrogati alle chiese, le quali perciò non perdono il diritto di seppellire, benchè sia mutato il luogo della sepoltura (S. C. C. 16 iun. 1827; *Acta S. S.* V. IX p. 27; d'Annibale *Summula*, T. III, n. 176, nota 85, Vecchiotti *Inst. Can.* Vol. II, L. III, Cap. V. § 61 in nota).

Stabiliti i quali principii, veniamo a indicare quali sieno i diritti che competono al parroco quando il cadavero di un suo filiano deve seppellirsi in chiesa non sua, nè posta fra i confini di sua giurisdizione.

Spetta a lui l'associare il cadavero e condurre l'esequie sino alla chiesa *tumulante* o *esponente* (Bened. XIV Not. 105 n. 48, d'Annibale *l. c.*).

Se nell'associazione vi sieno altri corpi morali, anche di maggior dignità, come un capitolo di collegiata o di cattedrale, spetta al parroco del domicilio aspergere il cadavero coll'acqua benedetta, intonare l'antif. *Exultabunt Domino* e portare la stola (S. R. C. 20 dec. 1828; Bouix P. IV, C. 10 § 2, n. 1).

Quanto alla croce, il diritto d'inalberarla non è del parroco proprio, ma della chiesa *esponente* o *tumulante* (S. R. C. 12 nov. 1831; Gardellini 4524). Se interviene il capitolo cattedrale o di collegiata, si appartiene a questo il diritto della croce (S. R. C. 11 apr. 1840; Gardell. n. 1856).

Il parroco o il rettore della chiesa tumulante (che sia esente ovvero non si trovi nei confini della giurisdizione del parroco del domicilio) ha il diritto di compiere i funerali, e di associare il cadavero al camposanto, però *sine pompa et recto tramite* (S. C. EE. et RR. 17 sept. 1880; Vecchiotti *l. c.* § 62. *Mon. Eccl.* Vol. III, P. III, p. 114 — Vol. VI, P. II, p. 146).

Quanto agli emolumenti funerarii, questi spettano alla chiesa tumulante (Clem. 2 *de Sepult.*, S. C. C. 29 aug. 1733, 26 aug. 1826). Però da questi devesi al parroco del domicilio la *porzione canonica* che suol'essere la quarta parte, o quella stabilita dalla consuetudine (Extr. 1 *de Priv. int. Comm.* Clem. *Dudum de Sepult.*). E non solo gli spetta la porzione canonica del funerale del primo giorno, ma ancora, se lo si celebra, del secondo giorno (S. C. EE. et RR. 3 aug. 1862): non già del 3.° 7.° 30.°, checchè altri dica senza fondamento (d'Annibale *l. c.* n. 177 nota 92).

Al secondo — Da ciò che abbiano fin qui accennato, possiamo facilmente risolvere il caso proposto. Silvestro avea tutto il diritto di scegliere la sepoltura in aliena parrocchia, il rettore della quale era chiamato a compiere i funerali e associare il cadavero *recto tramite* al camposanto. Però la processione funebre dalla casa del defunto sino alla chiesa tumulante spetta al parroco del domicilio, il

quale deve dirigerla, benchè sotto la croce della chiesa tumulante.

Nella controversia perciò dell'uno e dell'altro parroco, quanto alla precedenza, ha ragione il parroco del domicilio; quanto alla croce, ha ragione quello della chiesa tumulante (1).

III.

Di talune consuetudini circa le funzioni della Settimana Santa.

2.ª Cons. Liturgica.

Intorno alle funzioni della Settimana Santa nella Cattedrale di R. si notano queste consuetudini:

1.° I canonici che la Domenica delle Palme hanno da cantare la *Passione*, non vanno innanzi a baciare la mano del Vescovo.

2.° Le parole della turba (segnata S nel messale) non sono cantate da un diacono, ma dal coro dei musici.

3.° Il Vescovo, o il canonico che celebra pontificalmente il Venerdì Santo, canta le orazioni dopo la *Passione* stando al faldistorio nel luogo consueto del presbitero.

4.° Il baldacchino, che si porta sopra il SS. Sacramento il Giovedì e il Venerdì Santo, non è bianco ma è rosso tessuto in oro.

Si chiede: Che deve dirsi di tali consuetudini?

Al primo — Sono chiarissime le parole del Ceremoniale de' Vescovi, le quali dicono che i tre che devono cantare la Passione la Domenica delle Palme, vestiti di amitto, camice, cingolo, manipolo e stola pendente dall' omero sinistro, deggiono dalla sacristia recarsi al Vescovo *ad osculum manus*, e quindi andare al luogo ove cantasi la Passione. Un caso contrario, per quanto antico, essendo mancante di ogni ragionevole fondamento, non costituirebbe una legittima consuetudine. Di più, può credersi introdotta per errore, la omissione di questa ceremonia nel canto della Passione il Venerdì Santo. Del resto qualunque consuetudine invalsa contro le regole del Ceremoniale devesi ritenere come abusiva e condannata. Così la S. C. dei Riti (12 dec. 1832 *in Pisana* n. 4696 "Caeremonialis Ep. legem a Summis Pontificibus Clem. VIII, Inn. X et Bened. XIV latam et confirmatam, huiusmodi indolis esse ut a nulla consuetudine abrogari valeat, accedentibus praesertim non paucis S. R. C. decretis „ (2). Il ritornare poi all'osservanza anche in questo del Ceremoniale anzidetto non recherebbe alcun disturbo, ma sarebbe anzi un atto di giusta obbedienza al Ceremoniale medesimo.

Al secondo — Il Ceremoniale prescrive che, non da due, ma da tre cantori in abito diaconale, come testè si è detto, cantisi la Passione; uno dei quali cantori abbia da cantare la parte che dicesi della turba, notata nel messale dalla lettera S (cioè sottocantore, come più comunemente è interpretato). È però invalsa una consuetudine abbastanza an-

(1) Vedi ciò che altrove dicemmo dei diritti funerarii che spettano al parroco Vol. I, p. 8, 441, 461, 554, 570 — Vol. II, Par. I, p. 20; P. II, p. 4, 54, 162; P. III, p. 18, 19, 134, 152, 161 — Vol. III, P. I, 17, 97; P. II, p. 4, 17; P. III, p. 49, 114 — Vol. IV, P. I, p. 112, 122, 124, 163, 195; P. II, p. 3, 7 — Vol. V, P. I, p. 73; P. II, p. 27, 98, 150 — Vol. VI, P. II, p. 146 — Vol. VII, P. I, p. 132, 233, 237; P. II, p. 19.

(2) V. i decr. della S. C. de' Riti 14 nov. 1654 *in Calaritana*; 12 apr. 1893 *in Ravennaten.* Così pure espressamente la Costit. *Etsi alias* d' Innoc. X premessa al Ceremoniale. E però a giusta ragione il De Herdt ebbe a scrivere (*Pax. Pontif. seu Caerem. Ep.* Tom. I n. 4): " Tollit (Caeremoniale), abrogat et reprobat consuetudines, quae ipsi Cæremoniali aut regulis in eodem praescriptis aperte repugnant; ita ut quaecumque consuetudo contra Caeremonialis legem nec praescribere, nec ullam constituare exceptionem, nec ullam normam aut regulam efficere possit, nec unquam probari valeat. „

tica e in molti luoghi, che tali parole si cantino in musica. Può ritenersi tal consuetudine? Se il canto viene eseguito dal diacono parato e la musica sia tale che s'inspiri alla santità dell'argomento ed ai profondi e dolorosi misteri di quei santi giorni, crediamo potersi ciò tollerare, non essendo del tutto opposto alla prescrizione del Ceremoniale.

Ove però il canto della turba si faccia da un coro estraneo ai ministri parati, p. e. da persone che stanno sulla tribuna dell'organo, o in altro luogo della Chiesa, ciò non si potrà mai approvare; sì perchè contrario al Ceremoniale; sì perchè, trattandosi del testo del Vangelo, deve questo cantarsi solennemente dal diacono in abito proprio; e sì perchè così si raccoglie da varii decreti della S. C. dei Riti) (1).

Al terzo — Chiarissime sono le parole del Ceremoniale: *Finita lectione in tono Evangelii, celebrans accedit ad altare in cornu Epistolae et cantet orationes ..... completis orationibus, celebrans si est Prælatus, accepta mitra procedit ad faldistorium, ubi deposita mitra ecc.* È dunque evidente che quelle orazioni devono cantarsi, non già stando al faldistorio, ma all'altare. Anzi anche allorquando non un Canonico avente l'uso de' pontificali, non un Prelato inferiore, ma lo stesso Vescovo celebrasse nel Venerdì Santo, egli pure dovrebbe cantare quelle orazioni stando all'altare. Ecco le parole del Ceremoniale: *Episcopus sedet in cornu Epistolae versus sermocinantem;* e finito il sermone, *Episcopus surgit, deposita mitra, et remota cathedra, et stans in eodem loco* (cioè all'altare *in cornu epistolae) cantet ex libro orationes ut in Missali.* Se pertanto neppure un Vescovo può cantare queste orazioni stando presso la sua sede o il faldistorio, molto meno può prendersi questa licenza un Prelato inferiore o un Canonico; ma deve senz'alcun dubbio cantare all'altare le ricordate orazioni. Nè varrebbe anche qui opporre l'antica consuetudine, che non potè aver origine se non da qualche errore, e manca pure del fondamento necessario della ragionevolezza, oltrechè espressamente condannata, perchè contro il Ceremoniale. Il ritornare poi all'osservanza del Ceremoniale medesimo non sarebbe nemmeno avvertito da coloro che poco sanno di sacri riti, e sarebbe lodato da quelli che se ne intendono, e questi riconoscerebbero in ciò la cessazione di un vero abuso, cui non si ha motivo di tollerare.

Al quarto — Rispondiamo che il Ceremoniale per le processioni delle ferie V e VI della Settimana maggiore domanda un baldacchino bianco: *Praeparetur etiam baldachinum album perpulchrum* (Lib. II c. 23). Anche qui vuolsi stare strettamente al Ceremoniale, ch'è codice immutabile per le sacre funzioni, contro di cui non si ammettono consuetudini di sorta. — Nè vale il dire che la S. C. dei Riti il dì 13 febbr. 1892 *in Calagurritana* ad dub. XXX n. 3 dichiarò potersi tollerare la consuetudine di poter esporre il Santissimo sotto un pallio rosso *in medio altaris, ad instar magni conopoei;* giacchè qui non si parla del pallio liturgico, ma di un ornamento dell'altare, il quale non è contro le prescrizioni della liturgia sacra.

Dal fin qui detto si raccoglie che le accennate consuetudini, dal perchè contrarie alle regole del Ceremoniale non possono mantenersi, senza uno speciale indulto pontificio.

---

(1) Così il 17 giu. 1706: " An monialibus liceat in Dominica Palmarum et feria VI in Parasceve, in Missis solemnibus in earumdem ecclesiis celebratis cantare in Passione partem ad turbam spectantem? — Resp.: *Prohibeat* (Ordinarius) *sub poena suspensionis* ".—Ed il dì 22 mar. 1862 ad 10: " In cantu Passionis textus Evangelicus potest cantari ab organista, maxime qui sit clericus minorista vel saltem subdiaconus? — Resp. Negative ".

PROPOSTE

—

Per la 4.ª Cons. Morale.

Giulio e Severo parroci disputano fra loro sulla età de' fanciulli per essere confermati. Il primo dice potersi ciò fare in ogni età, anche dell'infanzia, perchè nessuna legge lo proibisce. Il secondo sostiene doversi confermare i soli fanciulli che han toccato il settennio, essendo questa la pratica della Chiesa.

Si chiede:

1.° V'ha legge che obbliga a non ricevere la Confermazione prima dei setti anni?

2.° Che dire di Giulio e di Severo?

Per la 4.ª Cons. Canonica.

A Pandolfo parroco si presentano per essere battezzati Lucio, Livio e Giovenale, giovinetti dai sette ai venti anni, non ostante l'opposizione de' genitori increduli. Pandolfo, temendo di ledere le leggi canoniche, e temendo altresì l'ira di quei genitori, si ricusa.

Si chiede:

1.° Possono ammettersi al Battesimo i figli di genitori increduli?

2.° V'ha qualche legge civile che ciò proibisca colla comminazione al parroco di qualche pena?

3.° Che dire di Pandolfo?

Per la 4.ª Cons. Liturgica.

In una certa Confraternita in C. si suol celebrare a Natale nella mezza notte la Messa solenne. Il parroco vi si oppone, dicendo questo essere diritto della chiesa parrocchiale.

Si chiede:

1.° In quali chiese può celebrarsi la messa a mezza notte nel Natale di N. S. G. C.?

2.° Che è da dire della Confraternita di C.?

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti

—

(Cont. V. pag. 20 di q. Parte)

3.

Circa l'obbligo dell'anniversario per l'ultimo Vescovo defunto.

D. V'ha obbligo certo di celebrare l'anniversario dalla morte dell'ultimo Vescovo defunto? E se sì, chi ha quest'obbligo? Che dire se l'ultimo Vescovo defunto fu trasferito in altra sede prima della morte?

R. Il quesito è triplice: 1.° Se v'ha obbligo certo dell'anniversario per l'ultimo Vescovo defunto—2.° Sopra di chi pesi quest'obbligo—3.° Se l'obbligo tiene quando l'ultimo Vescovo prima della morte fu trasferito altrove. Rispondiamo a ciascuno.

Quanto al 1.° quesito, diciamo senz'altro che l'obbligo vi è certamente. Lo si raccoglie dal Ceremoniale de' Vescovi, il quale al Lib. II, Cap. 36 così prescrive: " Episcopus vivens, praedecessoris sui proxime ante ipsum defuncti memoriam habere debet, et pro eius anima singulis annis in die obitus anniversarium celebrare, vel saltem Missae pro eius anima, ab aliqua dignitate, seu canonico celebrandae praesens assistere, et in fine absolvere „. Le quali parole, giusta il dotto Gardellini (in decr. S. R. C. 11 mar. 1820 *in Civitaten.* ad 9) suonano vero precetto: " Nedum decet, egli scrive, verum etiam omnino debet anniversarium celebrari pro Episcopo ultimo loco defuncto; Rubrica namque Caeremonialis praeceptivis utitur verbis „.—Lo stesso dichiarò la S. C. de' Riti nel cit. decr. *in Civitaten:* " Caditne sub praecepto anniversarium pro antecessore Episcopo defuncto omnibus annis, ut in Caeremoniali?—Resp. *Affirmative* „. Così pure *in Tiburtina* 27 mar. 1824 ad 4; *in Pisana* 27 nov. 1831 ad 14.

Intorno al 2.° quesito, parrebbe che quest'obbligo gravasse solo sul Vescovo vivente; giacchè il Ceremoniale nel luogo allegato dice: *Episcopus vivens... anniversarium celebrare debet.* Ma soggiungendo appresso: " vel saltem Missae pro eius anima, ab aliqua dignitate seu canonico celebrandæ præsens assistere „—dà ad intendere quest'obbligo essere precipuamente del Capitolo cattedrale. Infatti la S. C. de' Riti il dì 23 nov. 1653 *in Signina*, al dubbio: " An ipse (Episcopus) posset compellere canonicos ad canendam missam pro anniversario Episcopi ultimo loco defuncti? „—rispose: " In hoc servandam esse dispositionem Cæremonialis. „ La qual risposta così va commentata dal Gardellini *l. c.*: " Quod perinde valet ac si respondisset: *affirmative et compelli posse canonicos ad praescriptum anniversarium.* „ E la stessa S. C. il dì 21 mar. 1705 *in Nicoterae* definì: " Teneri canonicos Cathedralis assistere celebrationi diei anniversarii obitus Episcopi praedecessoris immediati absque ulla recognitione. „

Il ch. De Herdt (*In Caerem. Episc.* in L. 1.) raccoglie dalle medesime parole del Ceremoniale, che tal celebrazione non spetta all'eddomadario, nè alla prima dignità, " sed, sono sue parole, ad illam dignitatem seu canonicum, qui iuxta statuta ecclesiae, vel ex consuetudine celebrare solet. „

Al 3.° quesito rispondiamo coll' autorità della detta S. C. de' Riti.—*In Marsorum* 12 nov. 1831 ad 18 fu chiesto : " Caeremoniale Episcoporum lib. 2 cap. 36 iniungit Episcopo ut memoriam habeat praedecessoris sui proxime defuncti. Quid faciendum si proximus praedecessor translatus sit ad aliam ecclesiam ? „ — E la S. C. rispose : " Illius Episcopi, qui decessit cathedram tenens. „ — Perciò quando un Vescovo dalla sua Chiesa, prima della morte, fu trasferito ad un'altra sede, in quest'ultima devesi celebrare il suo anniversario , non già nella prima. In questa dee continuarsi l' anniversario del predecessore.

4.

Se chi ignora l' impedimento petendi debitum *ne sia scusato.*

D. Il confessore Fabiano, allorchè gli avviene qualche caso d' impedimento *ad petendum,* suol domandare al penitente se conoscesse la pena comminata dal diritto, e nel caso negativo, non riputandolo incorso in detta pena, lo ammonisce che se commette altre volte l' incesto sarà privo del diritto *petendi debitum.*—Il Confessore Sebastiano in caso simile, temendo che il penitente con tale ammonizione possa in seguito trasgredire la legge dell' impedimento, si contenta solo d'interrogarlo se per l'incesto commesso sapeva di cogliere qualche pena, ed alla risposta negativa, mandarlo in pace, senza nulla dire dell'impedimento. — Si chiede: Operano bene Fabiano e Sebastiano ?

R. In quanto al confessore Fabiano fa d'uopo vedere se l'ignoranza della pena di questo impedimento scusi dal contrarlo. — V' ha quistione fra i TT. — S. Alfonso (L. VI, n. 1074) dice a bastanza probabile la sentenza che afferma, sostenuta da chiari DD. e riputata probabile ancora da taluni TT. della parte avversa. La ragione si è che l'impedimento non è mera inabilità, ma pura pena. Or la pena, quando non è ordinaria (quando, cioè, non si possa prevedere neanco in confuso) ma straordinaria, come questa, è probabilissimo, giusta il S. Dottore, che non s'incorre quando s'ignora. Questa opinione può dunque seguirsi nella pratica. Il confessore Fabiano perciò si regola bene con riputare non incorsi in tale impedimento i penitenti che lo ignoravano.

Deve intanto avvertirli per l' avvenire ? — Qui entra il caso del confessore Sebastiano. — Insegnano tutt' i TT. con S. Alfonso che di regola ordinaria il confessore è obbligato d' istruire il penitente circa le disposizioni della legge che lo riguardano : però quando prevede che l' ammonizione non sia per giovare, non solo può ma deve astenersene (Ligor. L. VI, n. 610). E deve ancora, giusta l' opinione del S. Dottore (*l. c.* n. 616 *Utrum* in fin.), benchè dubiti su tal giovamento.

Da questa teorica discende che non rettamente operano nè Fabiano nè Sebastiano : il primo con avvertir sempre i penitenti di questa pena ; il secondo con non avvertirli mai. Debbono avvertirli quando è certo che adempiranno la legge : non debbono, quando è certo ovvero è dubbio che non l' adempiranno. Del resto chi è facile a commettere il gravissimo delitto dell' incesto dà chiaro a presumere che sarà facile ancora a disprezzarne la pena : e però nella pratica va più commendata la condotta di Sebastiano anzichè quella di Fabiano.

5.

Se si può assolvere l' incestuoso, senza dispensarlo dall'impedimento ad petendum.

D. Qualora il penitente abbia incorsa la pena dell'impedimento *ad petendum,* perchè la conosceva, potrà il confessore assolverlo subito dai peccati, non escluso l'incesto, senza dispensarlo dal detto impedimento ; e chiestane dipoi al Vescovo la facoltà, riabilitarlo a quel diritto ?

R. Non esitiamo a rispondere affermativamente, purchè il penitente sia disposto all'assoluzione ; cioè quando sia tolta l' occasione volontaria dell' incesto, e il penitente sia pronto a non avvalersi intanto del diritto *petendi debitum,* a ritornare al confessore nel debito tempo, ed a sottomettersi alle ingiunzioni che gli verranno prescritte. Imperocchè l'assoluzione dai peccati è ben distinta dall'assoluzione dalla pena : la prima può stare benissimo senza la seconda.

Nè si dica che il penitente potrebbe trasgredire l' ingiunzione *non petendi* o potrebbe non più ritornare al confessore. Giacchè ciò potrebbe farlo altresì, e forse con più facilità, se non ricevesse l'assoluzione ; la quale recandogli colla divina grazia forza maggiore contro le tentazioni, più difficili gli rende le ricadute, e più facile il ritorno al confessore. In generale, quando il penitente può esser subito assoluto, non lo si deve mai rimandare senza riconciliarlo con Dio.

6.

Se sopra un oratorio pubblico possa stare una stanza privata.

D. Gualberto ha costruito un oratorio

pubblico con sopravi una stanza per suo studio privato. Può benedirsi e celebrarvisi la S. Messa ?

R. È proibito in genere che possano costruisi chiese le quali abbiano al di sopra stanze per abitazione (Ferraris v. *Ecclesia* art. V, n. 5—*Mon. Eccl.* Vol. V. Part. I, p. 150). Non si può mai celebrare poi in qualsivoglia oratorio che sia sottoposto ad una stanza in cui si dorme (S. R. C. 11 mai. 1641, n. 1325). In siffatti oratorii sarebbe necessaria una doppia volta, perchè la S. Sede permetta di celebrarvisi il S. Sacrifizio (S. R. C. 12 sept. 1840 *in Apuan.* n. 4895); ovvero che si metta sull'altare un baldacchino, con rimuoverne se sia possibile il Santissimo (S. R. C. 12 mar. 1836 *in Arboren.* n. 4770).

Se però la stanza soprapposta all'oratorio non si adopera per dormire, ma per altri usi, può tollerarsi. Così la S. C. di Propaganda il dì 28 sett. 1779 ad un sacerdote della Dalmazia: " Non è decente, rescrisse, che si dorma sopra la stanza ove si trova l'altare del suo oratorio; non è però proibito il servirsene ad altro uso (*Collectanea S. C. de Prop. Fid.* n. 782 pag. 293 Edit. Rom. typ. de Prop. Fid. an. 1893).

Per l'oratorio di Gualberto adunque può ottenersi la venia apostolica di celebrarvisi il S. Sacrifizio, purchè la stanza superiore non sia da letto. La S. C. del Conc. suole apporvi la clausola: " emissa declaratione penes curiam episcopalem, qua orator pro se suisque haeredibus se obliget ad cubicula quae super oratorium exposcit aedificare ad decumbendi usum non adhibenda „ (S. C. C. *in Nuscana* 22 iul. 1687 — *Mon. Eccl. l. c.*).

7.

Se negli oratorii non strettamente privati il sacerdote estraneo debba attenersi al calendario proprio, ovvero a quello della diocesi.

D. Negli oratorii privati degli Episcopii, dei Seminarii, degli ospedali, dei monasteri il sacerdote forestiero che vi celebra può sempre attenersi al calendario proprio, anche quando il calendario del luogo prescriva un colore diverso ?

R. Quanto alla messa da celebrarsi da un sacerdote forestiero, parlammo altrove ed a lungo (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, p. 89). Ivi dicemmo che se il sacerdote forestiero deve conformarsi in taluni casi al calendario della chiesa dove celebra, ciò non deve nè può fare quando celebra in oratorio privato.

Or devono dirsi strettamente privati gli oratorii degli episcopii ecc. da dovervisi osservare questa regola ?

Ecco un decreto della S. C. de' Riti: " Sacerdos extraneus celebrans in oratorio nec stricte publico, nec stricte privato, qualia sunt oratoria erecta in Seminariis, hospitalibus et domibus religiosis, quae ingressum non habent in publico, debetne quoad missam et colorem paramentorum sese gerere eodem modo ac si celebraret in ecclesia, an potius non aliter ac si celebraret in oratorio stricte privato?—Resp.: Debere se conformare kalendario dioecesano, nisi oratorium sit in re privilegiatum „ (1 dec. 1882 *in Annecien.*).

Donde si raccoglie che i detti oratorii non devono considerarsi strettamente privati per tale effetto, dovendo ivi il sacerdote forestiero conformarsi al calendario del luogo.

—

BIBLIOGRAFIA

—

Morea Domenico — Il *Chartularium* del Monastero di S. Benedetto di Conversano, la prima volta pubblicato, illustrato ed annotato dal Sac. Domenico Morea — Volume Primo — *Byzantina, Normanna, Sueva* — Con dieci tavole in fototipia — Edizione stereotipa — Pei tipi di Montecassino, 1892— in 4.° gr. di pag. LXXVIII, 430.

È questa un'opera di grandissimo valore storico, che non solo illustra l'antico e famoso Monastero di S. Benedetto in Conversano, e questa medesima città, cón altre non poche delle Puglie, ma può dar luce ancora ed incremento a molte discipline.

Il *Chartularium*, raccolto dal chiarissimo Morea con diligenti ricerche, contiene 202 preziosi documenti, di cui 198 sono del tutto inediti, e salgono dall'anno 809 al 1266. Dividonsi in *bizantini*, *normanni* e *svevi*, e riguardano contratti, testamenti, proteste, statuti comunali, donazioni, atti giurisdizionali, fondazioni di monasteri, controversie giudiziarie ecc., donde si conosce la vita intima e reale del popolo in quei lontani tempi, i loro usi, la pietà, le leggi, i governanti, e quant'altro spetta al loro vivere civile e religioso.

Di qui ognun vede quando vantaggio può ridondarne alla cronologia, alla storia ecclesiastica e civile, alla filologia, alla giurisprudenza, alla paleografia, alla teologia, alla canonica, potendosene ricavare preziose notizie che ciascuna di

queste discipline valgono a lumeggiare.

Nè v'ha qui una nuda raccolta di semplici documenti, per lo più inintelligibili, ma questi vi si trovano tutti deciferati e con profusione di note eruditissime, con che l'Autore gl'illustra e li commenta, da non desiderarsi di meglio; ed oltre a ciò, a capo di ciascun documento v'è un largo transunto di esso; sicchè non solo non reca difficoltà veruna il leggerlo e l'intenderlo, ma riesce di non leggero diletto.

Importantissima è poi la storia del Monastero che l'Autore raccoglie dai documenti medesimi e che premette al *Chartularium*. Questo celebre Monastero di Benedettine, detto *Monstrum Apuliae*, tenne il privilegio singolarissimo per cinque secoli, dal 1266 al 1810, di esercitare a mezzo della sua Badessa (decorata d'insegne e di onori vescovili) giurisdizione feudale ed ecclesiastica sul clero e sul popolo di Castellana, grossa borgata, dipendente ora dal Vescovo di Conversano. Le vicende svariate di quest'antica Badia, le quali si rannodono alla storia generale delle Puglie e della Chiesa, offrendo nuove ed incontestabili notizie, narrate con stile vivo e spigliato e con soda e profonda dottrina storica, riescono una lettura interessantissima ed attraente quant'altra mai.

Accresce infine pregio al lovoro una serie d'indici alfabetici, compilati con ogni accuratezza, e dieci illustrazioni in fototipia delle più preziose pergamene, oltre ad una fotografia del prospetto, come ora qui si vede, di questo antico monastero benedettino.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Legati di beneficenza a favore di una parrocchia — I legati di beneficenza, disposti a favore di una parrocchia, devono concentrarsi nella Congregazione di carità a norma dell'articolo della legge 17 luglio 1890, e non è ammissibile che solo perchè la parrocchia è un ente conservato perchè essenzialmente preordinato all'esercizio del culto, i legati di beneficenza disposti a favore della medesima debbano essere sottratti dal concentramento (Decis. della Sez. 4.ª del Cons. di Stato, 21 giugno 1892, rel. Bonasi. — Ric. del Parroco di Busca—Man. degli Ammin. Ann. XXXI. p. 437).

Se un vice-parroco può appartenere alla Congregaz. di carità — La legge non ricerca se la cura d'anime si eserciti per obbligo inerente ad un benefizio o per nomina regolare del Superiore diocesano o per delegazione del parroco, sia pure revocabile, ma colpisce di ineleggibilità coloro che ordinariamente fanno le veci di chi ha giurisdizione d'anime (art. 11 legge O. P. e 29 legge com.).

Quando è attestato dalla Curia vescovile che un sacerdote ha cura di anime, che aiuta a supplire il parroco da cui dipende, e che per la sua qualità di coadiutore è alloggiato e mantenuto dal parroco e che riceve una qualche sovvenzione dalla Cassa comunale e dalla Fabbriceria, è evidente che egli fa ordinariamente le veci del parroco e quindi non può essere nominato Presidente della Congregazione di carità (Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int., 6 novembre 1891, adottato. — Congr. di carità di Recoaro — Man. degli Ammin. l. c. p. 438.)

Se il comune può ingerirsi nell'amministrazione delle offerte fatte alla Chiesa — Se un Comune non può provare di aver concorso con fondi proprii o alla edificazione o alla conservazione ed ampliamento di una Chiesa e nemmeno allo esercizio del culto, non si saprebbe come riconoscergli il dritto di fare amministrare da proprii delegati le oblazioni che in esso si raccolgono, competendo ciò alla giurisdizione del parroco (Par. Cons. di Stato, Sez. Int., 5 ott. 1892, adottato. Comune di Spezzano Albanese—Man. degli Ammin. l. c. p. 439).

Spese di culto obbligatorie pel Comune — La costante ultratrentennale prestazione per la solennità dei Santi Protettori fatta a favore della fabbriceria della cattedrale vale per ottenerne la conservazione nel bilancio comunale.

Non può opporsi che la spesa anzidetta sia stata per 14 anni passata fra le facoltative, poichè di questo cambiamento di titolo non fu addotta ragione legittima, mentre invece risulta che tale sussidio si accorda da secoli e forse fu stabilito in sostituzione dell'abolita tassa del sale.

Sul ricorso dell'arciprete e della Confraternita della cattedrale deve essere ordinato d'ufficio sul rifiuto della giunta amm. lo stanziamento nel bilancio della somma reclamata (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 18 novembre 1892, adottato. — Comune di Chioggia — Man. degli Ammin. l. c. p. 474).

—

CRONACA RELIGIOSA
(30 Aprile 1893)

—

Il S. Padre e l' aristocrazia Romana—Interessantissimo fu il discorso del S. Padre, che pronunziò in risposta all' indirizzo del Principe Ruspoli letto nell' udienza del 23 u. s. in nome di tutta l' aristocrazia romana che, prostrata al trono papale, offeriva i suoi omaggi ad occasione del giubileo episcopale. Dopo aver manifestato la sua compiacenza pel filiale affetto che sempre hanno mostrato i nobili romani ai Pontefici, raccomandò loro nella speciale condizione dei tempi la costanza nei sani principii, i buoni esempi, il trionfo del rispetto umano e la carità delle opere. — " La carità, (conchiuse) che dona, la carità che assiste, la carità che ravviva, che illumina, che promuove il bene con la parola, con lo scritto, con le adunanze, col mutuo soccorso. „

Ricevimenti e Pellegrinaggi.— Nella Domenica delle Palme, dopo aver celebrata la S.ª Messa, il Pontefice ricevè una deputazione dell' Ordine Teutonico, quindi la Granduchessa M.ª Antonetta di Toscana con nobilissimo seguito di dame e cavalieri, e in seguito la principessa di Galles colle figlie e numeroso corteggio.

Il giorno 3 sp. ricevè il pellegrinaggio Rumeno, di cui era Direttore il Rev. Dottore Hossu. Il Vescovo di Lugos lesse un affettuoso indirizzo in latino, al quale anche in latino rispose S. S. esprimendo la sua soddisfazione in riceverli, ed incoraggiandoli a mostrarsi sempre più degni della fede che l' unisce alla S. Sede.

Il 12 sp. ricevè i rappresentanti internazionali dei Terziarii francescani in numero di quattromila. Era composto di Prelati, Sacerdoti secolari e regolari, signori e signore, ai quali rivolse il S. P. parole di conforto e di affetto paterno.

Il pellegrinaggio ungherese, in numero di circa 300 persone, fra le quali erano alcune donne del popolo. Queste piansero direttamente all' udire le parole del Papa che vennero tradotte da Mons. Dessewffayi Vesc. di Csanad, il quale offerì alla prefata S. S. cospicue somme e ricchi doni.

Il pellegrinaggio Bergamasco, cui si unirono il bolognese ed il veneto, oltre 600 persone, fu ricevuto nel giorno 13. Mons. Vesc. di Bergamo lesse l'indirizzo pieno di devoti sensi verso il Vicario di Gesù Cristo, il quale encomiò il loro zelo nell' adempimento dei loro doveri, l' incoraggiò a perseverare nella via tracciata dai padri loro.

Cardinale defunto—Il giorno 3 sp. cessava di vivere per sincope in Roma l'Emo Card. Achille Apolloni. Era nato in Anagni il 13 Maggio 1823 ed era stato insignito della dignità Cardinalizia nel Concistoro del 24 Maggio 1889 col titolo di S. Cesareo *in Palatio*. Nel 1854 fu Delegato a Rieti, quindi a Macerata. Nel 1867 fu annoverato fra i membri della S. Rota, e nel 1884 gli fu conferita l' alta dignità di Vice-Camerlengo. Apparteneva alle Ss. Congregazioni della Concistoriale, dei Vescovi e Regolari, del Concilio, di Propaganda, della Ceremoniale, della Fabbrica e della Commissione Amministratrice dei beni della S. Sede.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il Santo Padre nella ricorrenza delle feste di Pasqua, per mezzo del suo Elemosiniere, ha erogata la somma di lire 20,000 per letti e soccorsi a povere famiglie e pei sacerdoti bisognosi. Inoltre dai socii del Circolo di S. Pietro, coadiuvati da suore, ha fatto somministrare a centinaia di poveri buoni di pane e di minestra.

— Un drappello di allievi carabinieri si accostò con universale edificazione alla mensa Eucaristica il giorno di Pasqua nel tempio di S. Pietro a Roma.

— Mons. Lasagna, dopo le solenni feste pasquali, con eletta schiera di missionarii e suore salesiani è partito per l' Uraguay a continuare l' opera di evangelizzare quelle regioni.

— Mons. Arciv. Sallua nell' Ospizio Apostolico dei Convertendi ricevè l' abiura di un luterano d' Hannover.

— E morto in Alassio il principe polacco Czartoriski, il quale ai tempi di Don Bosco si era fatto missionario Salesiano.

— E morto Mons. Giovanni Andrea Miotti, Vescovo di Parma.

—

— I cattolici svedesi hanno ottenuto di poter dedicare un altare della Cappella di S. Carlo al Corso al loro santo nazionale S. Olaf, re martire per la fede, ed il S. Padre ha destinato un bellissimo quadro, ricevuto in dono dagli stessi svedesi. Il giorno 9 sp. il Card. Vicario celebrò messa in quello altare e pronunziò un bellissimo discorso di circostanza, chiudendosi poi la cerimonia col canto dell'Inno Ambrosiano.

— Nell' Asmara il Colonnello Barattieri visitò la scuola indigena dei bambini diretta dal P. Bonomi, e rimase compiaciutissimo per l'ordine e per la compostezza degli alunni e dei progressi fatti in poco tempo.

— Il Sig. Pacheco Presidente della Repubblica di Bolivia coi suoi ministri, cogli aiutanti di campo, con soldati e personaggi ragguardevoli si recò in pellegrinaggio ad un Santuario di Maria con grande edificazione di tutto il popolo.

— È morto Mons. Ferretich, Vescovo di Veglia nell' Istria.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Se i parroci possano delegarsi a vicenda, abitualmente, la celebrazione de' matrimonii.

Colonien. Dubium matrimonii — 18 Mar. 1893—Nella città di Posen in Prussia, dove trovansi molte parrocchie, non di rado avveniva che, abbandonata la parrocchia ad insaputa del proprio parroco, gli sposi fissavano domicilio in altra parrocchia, e nondimeno pel matrimonio chiedevano dolosamente le denunzie e l' assistenza del parroco antico. — Essendosi scoperto l' inganno, affine d' impedire la nullità nei matrimonî, i parroci di quel luogo delegaronsi a vicenda, cosicchè l'antico parroco potesse validamente assistere al matrimonio come delegato del parroco novello.

Tal pratica fè sorger dei dubbii circa la validità della delegazione; e però si chiese da tutti i parroci la delegazione a siffatti matrimonii al Vicario generale di Posen. Ma questi, dubbioso alla sua volta se potesse o pur no concedere siffatta facoltà, si rivolse alla Santa Sede coi seguenti quesiti:

" I. Quid de praxi parochorum civitatis Posnaniensis adhuc observata mutuo in genere se delegandi?

" II. Si haec praxis non probaretur, an valeat Vicariatus generalis generatim concedere facultatem parochis civitatis Posnaniae, de qua sermo?

" III. Si praxis ad I memorata improbaretur, dignetur Sanctitas Vestra sanare quoad praeteritum omnia matrimonia.

A' prefati dubbii fu data la seguente risposta dalla Segreteria della S. C. il dì 20 luglio 1889: " Quoad praeteritum pro sanatione: quoad dubia, praxim non esse probandam, sed requiri in singulis casibus expressam validam delegationem „.

Tal risposta giunta agli orecchi dell' Arcivescovo di Colonia, lo indusse a rivolgersi alla S. C. con esporre che in quella città vigeva una simile consuetudine, ad ovviare la quale i parroci si erano data mutua facoltà di assistere ai matrimonii di quei filiani che da tre mesi aveano fissato domicilio in altra parrocchia, e la Curia aveva approvata siffatta delegazione.

Per cause simiglianti, nella città di Aquisgrana *da tempo immemorabile*, i parroci soleansi abilitare a vicenda ai matrimonii di coloro (soprattutto serve, mercenarii e poveri) che in tempo delle denunzie trovavansi aver cambiato domicilio: il quale uso nel 1840 fu rinnovato da' parroci, e confermato dall' autorità diocesana.

Fu chiesta adunque alla S. C. la soluzione dei seguenti dubbii:

I. An mutua et generalis delegatio, de qua in precibus, ad validitatem matrimonii valeat in casu. — Et quatenus negative;

II. An supplicandum sit SS.mo pro convalidatione eiusdem praxis quoad futurum in casu.

La S. C., radunata in pieni comizii, il dì 6 settembre 1890, non contenta delle deduzioni fatte d' officio, giacchè trattavasi di cosa interessantissima, rescrisse: *Dilata, et exquiratur votum duorum consultorum.*

I consultori scelti furono Monsignor Felice Cavagnis come canonista, ed il R.mo P. Francesco Sav. Wernz d. C. d. G. come teologo. Le loro dotte memorie furono sottoposte all' esame degli E.mi Padri, i quali radunati di nuovo il dì 18 marzo 1893; definirono:

Ad I. Reformato dubio: " *An constet de nullitate matrimoniorum, quae contrahuntur iuxta praxim, de qua in casu, ab E.mo Archiepiscopo Coloniensi propositam* „ — *R. Negative et ad mentem.*

Ad II. Provisum in primo.

Dalla interessante discussione possiamo raccogliere :

a) Il Concilio di Trento nel celebre capo *Tametsi* ch' è il 1.° della Sess. 24 de ref., dopo di aver rinnovato i canoni del Conc. Lateranense, celebrato sotto Innoc. III, prescrisse : " Ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium parocho, tribus diebus festivis in ecclesia inter missarum solemnia publice denuncietur inter quos matrimonium sit contrahendum „. Dipoi, per svellere dalla radice l'abuso di matrimonii clandestini, sancì : " Qui aliter quam praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos S. Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et huiusmodi contractus irritos ac nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat. „

b) Affinchè dunque il matrimonio possa celebrarsi validamente innanzi ad un parroco non proprio, occorre la delegazione del parroco proprio, ovvero dell'Ordinario di questo : *de ipsius parochi seu Ordinarii licentia.* Il Tridentino non prescrive limiti nè modo per siffatta licenza, la quale può essere a parole, ovvero in iscritto, o ancora con altro segno ; e può essere speciale, o generale, inclusa, cioè, nella generale concessione di compiere i doveri parrocchiali (Reiffenst. *De cland. desp.* n. 83).

c) Se tal permesso possa darsi generalmente a coloro che non sono coadiutori del parroco, è stato oggetto di non leggiere dispute. Ecco alcune decisioni della S. C. del C. come vengono riferite dal Fagnano *(Lib. Decret. cap. Quod nobis De desp.).*

— " Cum parochus levi infirmitate detentus concessisset praeposito licentiam exercendi concernentia curae officium, dubitatum fuit, an in ea parochia valide contractum fuerit matrimonium, cui praepositus praedictus loco parochi interfuit? — S. C. die 22 iunii 1651 censuit esse valide contractum, praesupposita licentia, seu commissione generali administrandi omnia sacramenta ; et licet alias declaraverit requiri licentiam specialem et expressam, tamen id intellexit in quodam canonico cui tacite permissa erat administratio sacramentorum in ecclesia cathedrali sciente et patiente Ordinario.

— " An ut sacerdos qui non sit proprius contrahentium parochus eos matrimonio coniungere possit, sufficiat tacita licentia ? — S. C. censuit non sufficere, sed requiri vel commissionem generalem administrandi omnia sacramenta, vel, si haec non adsit, specialem et expressam licentiam.

— " Praepositus ecclesiae Armacanae inter cetera dubitavit, an cum ipse constituisset vicarium in dicta ecclesia, posteaque illi dedisset coadiutorem, de cuius licentia quidam sacerdos matrimonio contrahentes coniunxit, an matrimonium hoc modo celebratum sit validum ?—S. C. alias dixerat non sufficere ad validitatem matrimonii licentiam tacitam quae resultat ex tolerantia : sed requiri vel licentiam generalem administrandi omnia sacramenta, vel si haec non adsit, expressam et specialem. Item Rota dixerat in una *Barchinonen*, vicarios temporales ad nutum amovibiles parochialis ecclesiæ pòsse matrimoniis tamquam parochos interesse, et alii dare licentiam ut intersit huiusmodique matrimonia esse valida. „

d) Dai prefati responsi vi fu chi raccolse bastare la licenza generale del parroco al matrimonio solo per coloro che ne fanno le veci ; per gli altri occorrere la licenza speciale. Ma la licenza generale di cui si parla nelle cit. risoluzioni non è quella che si dà espressamente dal parroco a qualche sacerdote, ma è la tacita o l'interpretativa, cui subentra dopo il fatto l'acquiescenza o la ratificazione del parroco. Quest'ultima rende sicuramente invalido il matrimonio, essendo noto il principio *quod ab initio non subsistit, tractu temporis convalescere non potest.* Giacchè non essendoci la reale delegazione del parroco il matrimonio è nullo, e non vale a sanarlo la ratificazione del medesimo parroco.

e) La licenza generale purchè data espressamente ed antecedentemente al matrimonio, non può essere notata di nullità, perchè non difforme a quella

voluta dal Tridentino. Perciò il Pallottini (Collect. tom. 13 v. Matrim. 16, n. 37) riferisce aver la S. C. del Conc. il dì 15 giu. 1589 *in Posit.* 75 dichiarato: " Sufficere licentiam a parocho datam in scriptis contrahendi matrimonium coram sacerdote ad contrahentium arbitrium eligendo, ut validum illud contrahatur. „

f) Nondimeno se tal forma di licenza non offende la validità del sacramento, non è però tale da potersi approvare. Lo scopo infatti del Tridentino nel cit. cap. *Tametsi* si è quello di ben chiarire la celebrazione del matrimonio e communirla di una certa solennità, per chiuder l'adito al pericolo o di poligamie o di adulterii, quando la detta celebrazione fosse occulta o non bene determinata.

g) Perciò la S. C. nel non condannare di nullità i matrimonii della Diocesi di Colonia, aggiunse *et ad mentem.* Non sappiamo le riserve apposte al Rescritto della S. C. Possiamo però argomentarle dalle seguenti limitazioni proposte dal consultore teologo:

" I. Parochis mutua illa delegatio generalis non est permissa, nisi accedat approbatio et delegatio Ordinarii cum facultate etiam subdelegandi (ad excludendos omnes scrupulos pro casibus particularibus, si delegatio niteretur mera *conventione* privata parochorum).

" II. Limitanda est delegatio ista ad casum, quo res per petitionem proclamationum factam non iam est integra, sive restringenda est ad solos parochos domicilii a sponsis relicti.

" III. Delegatio quoad durationem ita determinanda est, ut expiret, si a die ultimae proclamationis (exclusive) secundum Rituale romanum elapsi sint duo menses, sive 60 dies completi vel tot dies completi, quot iuxta statuta dioecesana requiruntur, ut denuo fiant proclamationes, si intra illud tempus matrimonium non fuerit celebratum.

" IV. R.mo Archiepiscopo iniungi potest ut hac facultate tantum utatur pro maioribus civitatibus suae Archidioecesis „ (1).

(1) Vedi la nostra 3.ª Cons. Canonica in questo fasc. che tratta più distesamente di tale argomento.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

—

Se l' Ordine religioso sia tenuto a pagare i debiti contratti da qualche alunno di esso.

Romana Solutionis mutui ac fructuum— 29 Agosto 1892 — Un tal p. Giovanni della religiosa famiglia di N., fin dall' anno 1871, con scrittura privata prese a mutuo da Pietro la somma di lire 50 mila, obbligandosi di restituirla dopo un triennio e di pagarne intanto l'interesse del 5 per cento. Dichiarò che tal somma gli serviva per le spese occorrenti alla biblioteca addetta all' Ordine.

L' interesse fu pagato fino al settembre 1888; e poi non più. Di che, morto Pietro, le sorelle di lui Anna e Barbara che gli successero, fecero calde istanze presso i superiori dell'Ordine pel pagamento del capitale e degl'interessi. Ma inutilmente. I superiori non riconobbero il debito di p. Giovanni, fatto, secondo asserirono, senza loro permissione, e per una biblioteca che nulla avea di comune con quella famiglia religiosa.

Ciò udito Anna, si affrettò di ricorrere alla S. C. de' VV. e RR., la quale trattò la causa col dubbio:

An et quomodo Religiosus Ordo summam lib. 50,000 cum fructibus non solutis Annae persolvere teneatur in casu.

Ma dopo matura discussione, il dì 29 agosto 1892 rispose:

Negative et ad mentem. Mens est: Notificetur P. Ministro Generali patrem Joannem a Sacra Congregatione voce activa et passiva in perpetuum privatum esse: eidemque P. Generali ipsa S. Congregatio praescribit ut moderatores loci in quo p. Joannes degit, vigilent ac curent, ne ipse, id quod cum Anna egit renovare pertentet.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il p. Giovanni avea contratto quel debito indipendentemente dall' Ordine, e però *quaelibet conventio suos tenet auctores.*

b) Non potè provarsi avere spesa

p. Giovanni quella somma per la biblioteca, negandolo ricisamente un altro religioso che gli era compagno in custodirla, e gli altri suoi superiori; per la qual cosa, *auctore non probante, reus absolvitur.*

E quantunque la somma si fosse spesa per la biblioteca, questa non avea che fare coll' Ordine, essendo stata fondata da un tale che la dotò e vi mise per amministrarla e custodirla quei due religiosi, senza nessuna ingerenza dei lor superiori. L' ordine dunque è un terzo che non vuolsi molestare secondo il principio: *Res inter alios acta nec prodesse nec nocere valet tertiis, qui non interfuerunt.*

d) Finalmente non vale nè la buona fede di Anna, nè la sua povertà; imperocchè *jura non dormientibus sed vigilantibus assistunt* — e, *in judiciis non misereberis.*

—

CONSULTAZIONI (1).

I.

Circa la condotta del parroco col penitente che non vuol pagare le decime.

3.ª Cons. Morale.

Il parroco Benigno ha dinanzi a sè in confessione un filiano, il quale, avvalendosi delle leggi civili abolitive delle decime, non le ha più pagate. Benigno esita ad ammonirlo, sì perchè non sa s'è in buona o mala fede; sì perchè potrebbero venirne mormorazioni e scandali dal mandarlo inassoluto; e sì ancora perchè egli ha dal Governo la congrua sufficiente.

Si chiede:

È obbligato il parroco ad ammonire il penitente a compiere il suo dovere, sotto pena di negargli l'assoluzione?

Pagar le decime alla Chiesa è uno dei precetti più antichi e più autorevoli, che mette capo nel vecchio patto e nella espressa ordinazione divina, come può vedersi nell'Esodo c. 22 e nel Levitico c. 27. È diretto a provvedere al sostentamento dei sacri ministri, i quali servono all'altare, e devono perciò vivere dell'altare; ma più, come atto di religione, a riconoscere Dio munifico Signore, da cui derivano tutt' i beni di quaggiù, ed al quale tutto si appartiene (Cap. *Tua nobis* 26 *de decimis;* Cap. *Cum non* 33 *eod. tit.*).

Questo precetto può considerarsi formalmente e materialmente. Formalmente, *secundum substantiam,* deve dirsi naturale, divino ed ecclesiastico. Naturale; giacchè natura impone l'obbligo di sovvenire ai ministri sacri che si spendono al bene spirituale dei fedeli: " Est enim naturale dictamen ut qui alicui servitium praestat, ab eodem stipendium iustum recipiat „ (Ferraris v. *Decimæ* art. I, n. 15).—Divino; imperocchè non solo Dio stesso nel vecchio patto, ma Gesù Cristo l'ha proclamato nel nuovo, come può vedersi in varii luoghi degli Evangeli (Matth. c. 10; Luc. c. 10) e dell' Apostolo (I Cor. IX, 7, 11, 17).—Ecclesiastico; essendo sancito in molti testi del diritto, segnatamente nel titolo intero *de Decimis,* delle Decretali, come pure nel sesto, nella Clementina e nell' Estrav. e nel Tridentino (Sess. 25 de ref. cap. 12).

Materialmente poi considerato questo precetto, in quanto cioè riguarda la determinazione della quota da pagarsi alla Chiesa, benchè nel vecchio testamento fosse divino, perchè da Dio stabilito; nel novello nondimeno è tutto ecclesiastico; e però mutabile secondo le circostanze di tempi e di luoghi, e soggetto a tutte

(1) Han risposto alle tre Consultazioni morale canonica e liturgica:

Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.

Alla sola Consultazione Canonica: Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio-Calabria.

Pei premii delle Consultazioni morale e liturgica la sorte ha favorito il Can. Teol. Intini Paolo di Cerignola: pel premio della Consultazione canonica il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli.

le norme delle leggi umane positive (Ferraris *l. c.* n. 20 con moltissimi TT. ivi citati).

Dal fin qui detto si spiega il rigore onde la Chiesa reclamò sempre l'osservanza di questo precetto, comminando severe pene contro i contumaci. Si ascolti il Tridentino Sess. XXV cap. 12 *de ref.*): " Non sunt ferendi qui variis artibus decimas Ecclesiis obvenientes subtrahere moliuntur, aut qui ab aliis solvendas temere occupant, et in rem suam vertunt; cum decimarum solutio debita sit Deo: et qui eas dare noluerint, aut dantes impediunt, res alienas invadunt. Præcipit igitur S. Synodus omnibus cuiuscumque gradus, et conditionis sint, ad quos decimarum solutio spectat, ut eas ad quas de iure tenentur, in posterum Cathedrali, aut quibuscumque aliis Ecclesiis vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant; qui vero eas aut subtrahunt, aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine, nisi plena restitutione secuta, absolvantur. „ — Donde si raccoglie che l'obbligo delle decime è non solo di religione, ma pure di giustizia, invadendo i trasgressori le cose altrui, e non potendo essere assoluti senza che abbiano pienamente soddisfatto.

La legge civile adunque che in Italia abolisce le decime, disobbligandone i fedeli, è chiaro che non tiene in coscienza, e chi di quella voglia avvalersi, non può ricevere l'assoluzione, benchè non cada subito in censura, ch'è solo *ferendae sententiae*.

Ma il parroco che ha dinanzi a sè in confessione un penitente che, in forza della legge civile, non voglia pagar le decime a lui dovute, come dovrà regolarsi?

La S. Penitenzieria rispose a tale domanda, come vedemmo a pag. 3 di q. P., il dì 28 gennaio 1893: " Provisum per Instructionem S. Poenitentiariae diei 2 Septembris 1887 „—La quale istruzione al num. 3.° ha come segue: " Igitur quo facilior pateat fidelibus via suae consulendae conscientiae seseque ab onere decimarum solvendarum in perpetuum liberandi, iidem Ordinarii eos excitabunt, ut ad justam decimarum redemptionem, vel etiam ubi casus ferat ad aequam super illis compositionem admitti petant. Quem in finem S. Penitentiaria, de speciali et expressa Apostolica auctorite, necessarias et opportunas facultates omnibus in Italia locorum Ordinariis horum tenore litterarum tribuit ad *quinquennium* tantum duraturas. „—Nel num. 4.° poi la medesima istruzione prescrive: " Qui decimas non redemerint, nec super illis ullo modo se composuerint, *et cathedrali aut quibuscumque aliis ecclesiis vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvere noluerint, non absolvantur, nisi plena restitutione secuta* (Conc. Trid. sess. 25 de ref. c. 12), salvis tamen regulis a probatis auctoribus traditis circa illos qui inopia vel paupertate laborant „ (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. p. 152).

La S. Sede adunque consiglia l'*affrancazione* giusta delle decime, la quale si ottiene con dare al Vescovo un capitale che possa fruttare quel tanto che si è in obbligo di pagare. Dove vi concorrano buone ragioni, p. e. la povertà, il pericolo di scandali, la benemerenza verso la Chiesa, ed altrettali, si dà luogo ad un'equa composizione, con cui basta pure una somma minore a redimere l'obbligo delle decime. I Vescovi hanno *ad quinquennium* (dal 2 settembre 1887, data della detta istruzione) la facoltà di conchiudere siffatte affrancazioni o composizioni.

Ma quando il penitente non voglia nè affrancare le sue decime, nè comporsi in verun modo intorno ad esse; e non scusato da impotenza e da povertà, si ostini a non voler pagare, in tal caso, giusta la citata istruzione, non lo si deve assolvere prima del compiuto pagamento.

Ma che dire delle ragioni allegate dal parroco Benigno, il quale crede di assolvere senza punto avvertire il penitente, sì perchè non sa s'è in buona o mala fede; sì perchè potrebbero venirne mormorazioni e scandali dal mandarlo inassoluto, e sì ancora perchè egli, il parroco, ha dal Governo la congrua sufficiente?

Quali sarebbero le norme pratiche a vista di tali circostanze?

Sembra a noi ch'egli fa certamente bene ad assolverlo quando lo crede in buona fede e teme che l'ammonimento non sia per giovare. La regola di non ammonire in simili casi è generale ed ammessa dalla comune dei TT., ed è chiamata *vera* da S. Alfonso (L. VI, n. 610). " Probatur, insegna il S. Dottore, ex illa validissima ratione, scilicet quod de duobus malis minus est permittendum ut maius evitetur; unde in concursu peccati materialis et formalis magis praecavendum est formale, quod solum punit Deus, cum ex solo peccato formali reputet se offensum „.—E non solo deve astenersi dall'ammonirlo quando è certo del niun frutto dell'ammonimento; ma ancora quando ne dubita: " In dubio, dice S. Alfonso, regulariter mihi videtur dicendum quod mala formalia potius evitanda sint quam materialia. „ — Or quando il penitente non interroga nè parla di tal cosa, il parroco, generalmente parlando, non deve nè ammonirlo, nè privarlo di assoluzione, potendo presumere la sua buona fede e non essendo certo del giovamento in ammonirlo. E nel caso, la buona fede si può bene presumere, sì per la ignoranza in cui tanti sono in tali materie, e sì perchè il debitore delle decime può facilmente credersi disobbligato, stante l'aumento di congrua che il Governo assegna ai parroci, e le tasse onerosissime che oggidì si estorquono dal Governo medesimo. Abbiamo detto *generalmente parlando;* imperocchè se il parroco ben conoscesse che il penitente non sta in buona fede; ovvero è certo che sarebbe docile alla ingiunzione, in tal caso non ha dubbio che dovrebbe ammonirlo.

Fa pure bene ad assolvere il penitente quando versi nella povertà. La S. Penitenz. medesima espresse questa eccezione alla norma generale da essa data: " Salvis tamen regulis a probatis auctoribus traditis circa illos qui inopia vel paupertate laborant. „ Ecco l'insegnamento di S. Alfonso (*Hom. Apost.* Tr. XX, n. 86): " Decimae solvi debent ab omnibus fidelibus, etiam a principibus, sed non a pauperibus: isti tamen nisi sint in extrema necessitate, sed solum in gravi, si pervenirent ad melierem fortunam, tenentur solvere præteritas decimas, ut dicunt Suarez, Layman, Castropalaus et alii cum Salmanticensibus tr. 18. c. 3 n. 59. „ A stretto rigore adunque i poveri e gl'impotenti non sono obbligati di pagar subito, ma quando potranno. Se non che sembra a noi che il parroco può benissimo disobbligarli per sempre dai passati inadempimenti verso di sè; giacchè tutti insegnano che le decime sono pel sostentamento dei sacri ministri, e ancora dei poverelli: " In nova lege, dice l'Angelico (2. 2. q. 87 a. 3 ad 1), decimae dantur clericis non solum propter sui sustentationem, sed etiam ut ex eis subveniant pauperibus. „ Or quando il parroco, ha dinanzi a se un povero che gli deve le decime, ha tutto il diritto di condonargli il pagamento, applicando a lui l'intero suo debito.

Ma non può ancora il parroco condonare il suo credito, quand'anche il penitente non sia povero? S. Alfonso dice che sì, trattandosi di crediti maturi (1. c. n. 84): " Pro futuris decimis fieri potest compositio; sed solummodo a Pontifice, non ab Episcopo, nisi fieret inter unam et aliam ecclesiam. Dictum est pro futuris; *quia praeteritas remittere potest etiam ille cui debentur.* „ Non crediamo però che ciò possa dirsi per tutt'i casi; ma solo quando il parroco si sostenta non a spese del beneficio, e non eccede nella condonazione quanto potrebbe applicare a suo uso dalle rendite del beneficio medesimo. Che se egli vive del beneficio, il di più non è suo, ma dei poveri; e però non può condonarlo a chi non è povero.

Ma se ne venissero gravi scandali dal ripetere il suo, dovebbe insistere a pretenderlo senz'altro anche col diniego dell'assoluzione? Disobbligare in tutto, anche per l'avvenire, non potrà mai, non essendo nelle sue facoltà, come insegna

S. Alfonso nel luogo testè citato, potendo farlo solo ed assolutamente il Rom. Pontefice ; e oggidì per facoltà delegata i Vescovi dietro un'equa composizione. Pel passato però non crediamo alieno dallo spirito della Chiesa che si usi indulgenza, essendo la Chiesa pia madre, la quale sacrifica volentieri le sostanze temporali pel bene spirituale dei figli suoi. Ecco l'intero insegnamento dell'Angelico, interprete fedele del detto spirito (2. 2. q. 87 a. 2 ad 5) : " Ministri Ecclesiae maiorem curam debent habere spiritualium bonorum in populo promovendorum, quam temporalium colligendorum. Et ideo Apostolus noluit uti potestate sibi a Domino tradita, ut scilicet acciperet stipendia victus ab his quibus Evangelium praedicabat, ne daretur aliquod impedimentum Evangelio Christi. Nec tamen peccabant illi, qui ei non subveniebant : alioquin Apostolus eos corrigere non omisisset. Et similiter laudabiliter ministri Ecclesiae decimas Ecclesiae non requirunt, ubi sine scandalo requiri non possent propter dissuetudinem, vel propter aliquam aliam causam. Nec tamen sunt in statu damnationis qui non solvunt in locis illis, in quibus Ecclesia non petit; nisi forte propter obstinationem animi, habentes voluntatem solvendi etiamsi ab eis peterentur. „ — Da qui può raccogliersi che temendo il parroco scandali e gravi danni, purchè il penitente non si mostri ostinato a disconoscere il diritto della Chiesa, e per l'avvenire sia disposto a compiere l'obbligo suo, il parroco può condonargli il debito che ha con sè stesso.

Nè si dica che ciò si oppone alla dichiarazione sopraddetta della S. Penitenzieria. Imperocchè questa rispose a quesiti generali che non riguardavano i casi specialmente commemorati. Si sa che la S. Sede adatta le risposte alle domande, nè può nè deve discendere allo esame di tutti i casi speciali che a quelle abbiano relazione.

Finalmente che dovrà dirsi dell'ultima ragione di Benigno, percui non ammonisce il debitore delle sue decime dal perchè ha dal Governo la congrua sufficiente? È ragione questa bastevole a scusare da quel pagamento? Sembra a noi che no: 1.° Perchè la congrua promessa ai parroci raro è che agguagli quella che prima formavasi dalle decime — 2.° Perchè resta sempre ad arbitrio del Governo l'aumentarla, lo scemarla o ancora il toglierla del tutto — 3.° Perchè il Governo paga ai parroci la congrua non dai balzelli che impone ai cittadini, ma dal danaro da esso tolto alla chiesa e amministrato dal Fondo pel culto — 4.° Perchè quand'anche al parroco si accresca qualche di più dell'antica congrua, l'aumento non è suo ma dei poveri — 5.° Perchè la Chiesa la quale, solamente, poteva esonerare i debitori delle decime, non l'ha fatto per le sue giustissime ragioni.

Per tutti questi motivi, non vale a scusare dall'obbligo delle decime, l'aumento di congrua promesso ai parroci dal Governo.

Da tutto ciò che abbiamo fin qui ragionato, appare assai limpida la soluzione del nostro caso. Benigno fa bene a non ammonire il penitente che non ha pagate le sue decime, non già perchè il Governo gli dà la congrua sufficiente, ma perchè suppone il detto penitente in buona fede, e perchè teme scandali dall'ammonirlo.

II.

Circa la licenza del parroco perchè altri possa assistere al matrimonio.

3.ª Cons. Canonica.

Feliciano parroco, non solo ai coadiutori, ma a tutt'i preti della sua chiesa ricettizia ha data facoltà di assistere ai matrimonii, che si celebrano in quella cura.

Si chiede :

1° Come dev'essere la delegazione del parroco ad assistere ai matrimonii ?

2° Che deve dirsi dei matrimonii benedetti dai coadiutori e dai preti della chiesa di Feliciano ?

Al primo — Affinchè si fosse precluso l'adito ai mali gravissimi derivati dai matrimonii clandestini, fu disposto dal sacrosanto Concilio di Trento (Sess. 24 c. 1. *de ref.*) che i matrimonii si celebrassero *praesente parocho* (proprio contrahentium) *vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus*; e ciò sotto pena di nullità.—Vuolsi dunque la presenza del proprio parroco, o di altro sacerdote con licenza del detto parroco ovvero dell'Ordinario. Fa d'uopo esaminar bene ciò che si attiene a siffatta licenza così necessaria non pure alla liceità ma alla validità stessa del matrimonio.

E innanzi tutto conviene vedere a chi competa il diritto di questa licenza se ai parroci solo canonicamente investiti, ovvero anche agli economi curati, ai vicarii parrocchiali *ad nutum*, ed ai coadiutori dei parroci; e inoltre, se tutti questi possano delegare la facoltà di assistere ai matrimonii, col diritto di suddelegarla ad altri.

Che i parroci canonicamente investiti (siano irregolari o scomunicati o sospesi o interdetti) possano validamente delegare ad altri l'assistenza al matrimonio con facoltà di suddelegarla, non può mettersi in dubbio. Provasi la prima parte dal Tridentino nel luogo citato. La seconda dimostrasi dal principio generale che l'Ordinario può sempre delegare con facoltà di suddelegare (Sanchez *De Matr.* Lib. III Disp. 31 n. 12).

Può dirsi lo stesso dei parroci non investiti, ma che nondimeno sono posti dal Vescovo ad amministrare indipendentemente l'intera parrocchia, col titolo di economi o di vicarii curati?—È certo che possono delegare qualche altro sacerdote al matrimonio; giacchè la regola che il delegato non può suddelegare, soffre due eccezioni: 1° quando trattasi di delegato dal principe (nel nostro caso dal Rom. Pontefice), e 2° quando il delegato è *ad universalitatem causarum*. Gli economi o i vicarii curati sono *ad universalitatem causarum*, e però possono delegare (S. C. C. *in Spoletana Matrim.* 31 iul. 1751. *in Melevit. Nullitat. matrim.* 22 iun. 1839 ap. Pallottini *Coll. Res. S. C. C. Tom.* XIII v. Matrim. § XVI, n. 106, 107; Sanchez l. c. n. 13).—Ciò che si dice degli economi o dei vicarii curati, dicasi pure dei vicarii amovibili *ad nutum* e di coloro cui fu affidata temporaneamente la cura dal parroco assente o infermo, per la stessa ragione (S. C. C. ap. Pallottini l. c. n. 13 et 14) (1).

Se tutti questi possono delegare ad altri l'assistenza al matrimonio, non possono però concedere, come il parroco, la facoltà di suddelegare. Giacchè altra è la potestà ordinaria come quella del parroco, altra la potestà delegata *ad universalitatem causarum*. Chi ha questa ul-

---

(1) Qui è bene che si schiarisca il senso della delegazione *ad universalitatem causarum* perchè si possa conoscere quanti godano di questo diritto pel matrimonio. La delegazione *ad universalitatem causarum*, insegna il Sanchez (l. c. n. 4), non è solo quando ad alcuno si attribuisce l'intera giurisdizione, ma sì ancora quando gli se n'affida una parte che comprenda collettivamente molti casi. Si ascolti il detto classico Autore: „ Quis dicatur delegatus ad universalitatem causarum? Talis dicitur quando ei genus causarum committitur sub uno nomine collectivo, quamvis non sit generalissimum, sed subalternum, licet sit restrictum quoad tempus, ut si omittantur causae tali anno occurrentes vel quoad quantitatem, ut causae decem librarum et infra, vel quoad locum, ut causae talis loci. „

La delegazione *ad universalitatem causarum* vuolsi ben distinguere da quella *ad generalitatem causarum*. Quest'ultima è quando si attribuisce ad alcuno il diritto di trattare tutte le cose limitatamente non in quanto al tempo, al luogo ed alla quantità, ma solo in ordine alla persone, p. e. tutte le cause riguardanti Tizio e Caio. Il delegato *ad universalitatem causarum* può suddelegare; non già quello ad *generalitatem* (V. Sanchez l. c. n. 4).

tima, non può delegare ad altri, neanco per breve tempo, la intera giusdizione, ma solo alcune cause (D. Thom. *Quodlib.* 12 art. 33, Sanchez l. c. n. 15); e però se può affidare ad altro sacerdote la facoltà di assistere al matrimonio, non può concedere che questi la possa ad altri suddelegare (Sanchez l. c. n. 17) (1). — Tranne quando ci sia consuetudine contraria, conosciuta dal Vescovo: " Quia, come insegna il Sanchez l. c. n. 15, Episcopus vicecuratos instituens et conscius consuetudinis, videtur tacite dare facultatem ad eam substitutionem. „

Ciò che si è detto degli economi e dei vicari curati, non può dirsi dei semplici coadiutori dei parroci, i quali non sono delegati *ad universalitatem causarum:* questi non possono ad altri delegare l'assistenza al matrimonio (S. Rota decis. 590 n. 6 coram Riminaldo; Van-Espen *Ius Can. Un.* Par. II. tit. 12 § 20; Barbosa *de Off. et Pot. Par.* Par. II cap. 71 n. 38; S. C. C. *in Melevitana Nullit. Matr.* 22 iun. 1839 ap. Pallottini l. c. n. 103; Sanchez l. c. n. 19). E neanco, secondo alcuni, i delegati ad assistere *i matrimonii in genere*, essendochè a questi fu affidato un nudo ministero, non l'università delle cause. Stante il dubbio e trattandosi del valore di sacramento, non si potrà mai da questi suddelegare il matrimonio, benchè dopo il fatto debba starsi *pro valore actus* (Scavini L. III. n. 885).

Abbiamo visto chi può dar la facoltà di assistere al matrimonio. Conviene ora conoscere come questa facoltà debba concedersi. E qui si ascolti il Reiffenstuel il quale, L. IV Decr. Tit. III *De Clandest. Despons.* § II n. 83) scrive: " Licentia assistendi matrimonio ab Ordinariis vel parocho concedi potest sacerdoti verbo vel scripto aut alio signo; idque specialiter vel generaliter, generali nempe concessione peragendi omnia munia parochialia... Ratio est: quia Concilium Trid. *Sess. 24 de reform. Matr. cap. 1,* præcise requirit ut licentia concedatur alicui sacerdoti; nec addit ut fiat in verbis, aut scriptis, aut speciali mandato consequenter generaliter ac indistincte, prout nempe se comprehendit omnes licentiarum species intelligendum venit. „

Che non sia necessario lo scritto in questa licenza, lo insegnano generalmente i Canonisti, come il Barbosa *in Conc. Trid. in h. l.* n. 111; il Ponzio *de Imp. Matr.* c. 26 n. 26; la S. C. C. *in Bosanen. Visit. SS. Lim.* 19 sept. 1789 ap. Pallottini l. c. n. 84.

Che questa licenza sia inclusa nella generale delegazione o di tutti gli officii parrocchiali, o dell'amministrazione di tutt'i sacramenti, come nei coadiutori dei parroci, anche viene ammesso dalla generalità pe' DD. Così la S. C. del Conc. *in Triventina* 23 apr. 1616 lib. 11 Decr. p. 173; *in Aquinaten.* 13 iun. 1591 lib. 7 Decret. p. 18; *in Nullius* 16 mar. 1630 lib. 14 Decret. p. 259 ap. Pallottini l. c. 72-76. Così pure il Barbosa *de off. et potest. Episc.* all. 32 n. 127; la S. Rota *Recent. decis.* 433 n. 11 par. 14, etc.

Ma in chi non abbia questa generale delegazione può bastare una licenza tacita o interpretativa? Non può in alcun modo. Ecco una dichiarazione della S. C. del Concilio riferita dal Fagnano in (Lib. Decr. ad cap. *Quod nobis de desp.*) " An ut sacerdos qui non sit proprius contrahentium parochus eos matrimonio coniungere possit sufficiat tacita licentia? S. C. censuit non sufficere, sed requiri vel commissionem generalem administrandi omnia sacramenta, vel si haec non adsit, specialem et expressam licen-

(1) Ma se l'economo curato dicesse ad uno: io autorizzo ad assistere al matrimonio il sacerdote che tu designerai; varrebbe tal delegazione? Il Sanchez l. c. n. 18 dice di sì, trattandosi qui di mera delegazione ad un sacerdote certo, a quello, cioè, che designerebbe il facoltato. — Ma se ciò può dirsi quanto alla validità, non sembra così quanto alla liceità, come si vedrà appresso.

tiam. „ Non vale dunque il matrimonio celebrato da un semplice sacerdote senza espressa licenza, nella supposizione che il parroco approvi; ovvero quando questi gli abbia dato un mandato diverso da quello di coadiuvarlo nella cura o di amministrare tutt' i sacramenti. Il Sanchez nondimeno (l. c. c. Disp. 35 n. 20) dice che vale il matrimonio celebrato da un sacerdote estraneo col permesso tacito del parroco, quando però questi sia presente al matrimonio. " Licentia tacita quae habetur ex ratihabitione de praesenti, sufficit ut alienus sacerdos possit interesse matrimonio, ut quando vidente et sciente ac tacente Ordinario aut parocho, potentique contradicere, assistit: „ La ragione si è che il matrimonio vien celebrato realmente *coram parocho.*

Ma ai sacerdoti estranei la licenza deve concedersi espressamente nei singoli casi, ovvero basta darla loro abitualmente? Non potrebbe il parroco dar facoltà agli sposi di farsi congiungere da qualsivoglia sacerdote?—Qui vuolsi distinguere la validità dalla liceità. In quanto al valore del matrimonio, la licenza abituale a sacerdoti estranei potrà bastare. Lo si dimostra da che il Tridentino nel l. c. richiede solo la licenza del parroco senza definire se attuale ovvero abituale. Lo si dimostra parimenti dalla recentissima dichiarazione della S. C. del Conc. alla quale fu esposta la pratica della Dioc. di Colonia in cui i parroci si erano data mutua facoltà di celebrare i matrimoni di coloro, che avendo altrove stabilito il nuovo domicilio, ritornavano all' antica parrocchia per celebrarvi il matrimonio. Al dubbio: " An constet de nullitate matrimoniorum, quae contrahuntur iuxta praxim, de qua in casu ab E.mo Archiepiscopo Coloniensi propositam, „ il dì 18 marzo 1893 fu risposto: "Negative et ad mentem„ (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 49).

E pel valore del matrimonio potrà bastare altresì la licenza data agli sposi di farsi congiungere in matrimonio da qualsivoglia sacerdote. Così fu definito dalla S. C. del Concilio il dì 15 giugno 1586, donde il Pallottini l. c. n. 32 ricava " sufficere licentiam a parocho datam in scriptis contrahendi matrimonium coram sacerdote ad contrahentium arbitrium eligendo. „ Lo stesso insegnano il Fagnano l. c. n. 32 in fin. e il De Luca *De matr.* disc. 3 per tot.

Nondimeno se tutto ciò potrà bastare per la validità del matrimonio; non sarà sufficiente per la liceità. La delegazione dev' essere ben determinata perchè si raggiunga pienamente lo scopo del Tridentino; e però quando il matrimonio si vuol delegare a sacerdoti estranei alla cura, fa mestieri che la licenza sia espressa nei singoli casi. Così il Freije nella eccellente opera *De imped. et dispens. matrim.* n. 297: " Valida est licentia ut contrahatur coram quolibet, quem contrahentes maluerint, sacerdote; est tamen valde improbanda. „ Così pure il Gasparri nell' altra pregevolissima opera *De matrimonio* (Vol. II, Cap. VI, n. 949): " Huiusmodi delegatio foret illicita, utpote ab Ecclesiae disciplina et mente nimis aliena, nimis gravis ratio, iudicio Ordinarii eam suaderet; sed simul esset valida, ideoque validum matrimonium. „ E la S. C. del Concilio, interrogata circa una pratica simile a quella testè riferita *in Colonien.*, al dubbio: " Quid de praxi parochorum civitatis Posnaniensis adhuc observata, mutuo in genere se delegandi pro tempore indeterminato ad assistendum matrimoniis sponsorum simulantium domicilium sit tenendum? „ il dì 20 luglio 1889 rispose: " Quoad praeteritum pro sanatione: quoad dubia, praxim non esse probandam, sed requiri in singulis casibus expressam validam delegationem. „ — E più recentemente venne esposto alla S. C. l' uso di un'altra Diocesi, nella quale i parroci soleano concedere la facoltà generale pei matrimonii a preti detti *abituati*, ch' esercitavano in chiesa officii diversi da quelli della cura delle anime: si chiese perciò la sanatoria per siffatti matrimonii nel caso che fossero creduti dubbii o irriti.

La S. C. il dì 22 dicembre 1891 rescrisse: " SS.mus D. N. audita relatione Secretarii S. C. Conc. benigne annuit pro gratia sanationis et convalidationis iuxta petita, quatenus opus sit, firmo tamen in posterum ne matrimonia a presbyteris vulgo *habituatis* benedicantur, nisi de speciali et expressa licentia parochorum et juxta praescriptum cap. 1 Sess. 24 Conc. Trid. de refor. matrim. „ (V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. II, n. 218) (1).

Visto il modo di concedere la licenza, fa d'uopo conoscere per qual ragione possa darsi. Il Barbosa è in ciò a bastanza rigido *(De Off. et pot. Ep.* p. 2 c. 21 n. 62): " Ceterum, egli scrive, non ita ad sui libitum sibi credat (parochus) alium sacerdotem deputare posse (ad matrimonium celebrandum): per se ipsum enim, nisi legitima gravissimaque de causa impeditus id munus obire tenetur „. Secondo quest'Autore adunque richiederebbesi in ciò una causa non solo grave, ma gravissima. Con pace però di tanto scrittore, osserviamo che nel Tridentino non si fa parola di ragione grave, e che scrittori anche di nome attribuiscono al parroco questo diritto per una qualunque causa ragionevole. Così il Freije l. c. n. 295: " Parochus tamen cavere debet ne absque iusta..... causa alteri munus assistendi committat. „ Ed in nota 2 aggiunge: " Praxis tamen generalis, cui consonat communis loquendi modus auctorum, rationabilem tantum causam postulat „ (2).

Veniamo ora ad esaminare la persona cui possa concedersi questa licenza. Può darsi solo a sacerdoti; giacchè di sacerdoti parla il Concilio. " Licentia assistendi matrimonio, dice il Reiffenstuel (l. c. n. 81) debet necessario dari tali qui sacerdos est... Ratio est quia Concilium Tridentinum *l. c.* expresse requirit ut delegatus sit sacerdos, ibi, *vel alio sacerdote;* quae verba, quia iuxta communem intelligentiam intelligi debent, ad diaconum, vel subdiaconum, aut alium clericum non sacerdotem extendi minime possunt „. E però tutt'i DD. insegnano che il matrimonio è nullo quando sia stato delegato ad uno che non sia sacerdote. Così il Sanchez *l. c.* Dis. 20 n. 10; il Navarro *h. t.* consil. 6 n. 2; il Ponzio *De imp. matrim.* c. 26 n. 6; il Layman lib. 5 tr. 10 p. 2 c. 4 n. 4 ecc. — Basta però, secondo i cit. DD. per la validità, che il delegato abbia il carattere sacerdotale, benchè si trovi eretico, scismatico, scomunicato, interdetto, anche vitando, e privo di ogni giurisdizione, giacchè l'assistere al matrimonio non è un atto giurisdizionale, ma di mera testimonianza. E può delegarsi anche un sacerdote estraneo non solo alla parrocchia ma sì ancora alla diocesi, da assistere al matrimonio in qualunque luogo (De Iustis de disp. lib. 2, c. 19 n. 59; Sanchez l. c. disp. 34 n. 3 et disp. 37 n.

---

(1) Si noti che in questi due rescritti la S. C. ottenne la sanatoria solo *ad cautelam.* Si noti pure che i medesimi rescritti sono della Segreteria; non già definizioni della S. C. radunata in pieni comizii. Siffatta materia venne discussa maturamente in pieni comizii solo nella causa *Colonien.* il 18 mar. 1893 e fu deciso: *non constare de invaliditate.* Donde noi possiamo raccogliere che i matrimonii così celebrati saranno validi; ma gravemente illeciti.

(2) È vero che anche Bened. XIV nella Costituz. *Nimiam licentiam* del 18 maggio 1743 dice che il parroco deve da sè assistere ai matrimonii, *nisi legitima gravissimaque de causa impediatur* — e quanto ai Vescovi non devono delegare ad altri i matrimonii *nisi ubi ineluctabilem necessitatem ita exigere animadverterint.* — Però si badi che questo gran Pontefice dirigeva siffatta Costit. ai Vescovi della Polonia per condannare abusi molti e gravissimi che ivi si erano introdotti nella celebrazione del matrimonio. Non è perciò legge che riguardi tutta quanta la Chiesa. Lo stesso Pontefice nella Bolla *Satis vobis* del 1741 richiede solo una causa *grave* perchè il Vescovo deleghi ad altro sacerdote, ad esclusione del parroco, i matrimonii di coscienza, che pur sono così pericolosi.

2; Conink de sacram. disp. 27, dub. 2, n. 3).

Però, per la validità, occorre che la licenza sia conosciuta ed accettata dal delegato, per la ragione che i privilegii gratuiti non hanno effetto se non dopo la notizia e l'accettazione del privilegiato; e per l'antico principio " quod cuique pro eo praestatur, invito non tribuitur „. *L. 10 ff. De donationibus* (Sanchez l. c. dis. 36 n. 2, il quale reca molte altre ragioni; Gasparri l. c. n. 944; Pallottini l. c. n. 54 seqq. etc.). Perciò la S. C. del Concilio ha dichiarato nulli quei matrimonii che furono benedetti da sacerdoti i quali non conoscevano nell'atto della celebrazione la licenza loro concessa dai parroci rispettivi. Così *in Theatina* 16 mar. 1771, 4 iun. 1763, 16 mar. 1771, 29 aug. 1772 et 23 ian. 1773 ap. Pallottini *l. c.* n. 54, 57. Ed al dubbio: " Utrum matrimonium contractum coram sacerdote extraneo, qui habet licentiam a proprio parocho unius ex contrahentibus, et ignorat se habere illam, prout unus ex contrahentibus ignorat, sit validum? — la S. C. rispose: " Matrimonium, ut supra, contractum a sacerdote qui neque certam, neque praesumptam scientiam se habere licentiam a proprio parocho habuit, non esse validam „ (*In Nullius* 5 dec. 1626 et 15 apr. 1628 lib. 13 *Decret.* p. 335 ap. Pallottini l. c. n. 56).

Però basta che il sacerdote estraneo chiegga la delegazione per nunzio, o la chiegga altri con approvazione di lui, perchè appena concessa dal parroco ed accettata dal nunzio o dal procuratore, anche prima che il delegato ne abbia notizia, possa questi validamente assistere al matrimonio. Ma se la chiese altri a sua insaputa, non sarà valido il matrimonio celebrato prima di conoscerne la licenza. Ed anche quando il parroco o il Vescovo concedono la licenza, dev'esser questa notificata o per lettere o per nunzio deputato a ciò dal concedente, non bastando che altri, udita per caso la licenza concessa, ne dia notizia al delegato. Di tutto ciò veggasi il Sanchez il quale dimostra da suo pari queste teoriche *l. c. disp. 26 per totam;* benchè non manchino autori che le mettano in dubbio, epperò nella pratica fa d'uopo stare pel valore del matrimonio già celebrato (V. Gasparri *l. c.* n. 944; d'Annibale Vol. I n. 225).

Se nella delegazione furono apposte condizioni, devono queste adempirsi; e se non s'adempiono, il matrimonio è nullo quando le condizioni non riguardano il modo ma la sostanza, vale a dire quando sono condizioni *sine qua non* (S. C. C. in *Bosanen.* 29 sept. 1789; *in Catanien.* 20 ian. 1798 ap. Pallott. *l. c.* n. 61, 62). Le condizioni *sine qua non* possono conoscersi dalla natura della cosa, da tutto il contesto e dalla deposizione del concedente. Nel dubbio, dopo il fatto *standum pro valore actus* (Gasparri *l. c.* 948). Le condizioni che riguardano la forma del diritto comune, si considerano come semplici moniti, e però, non osservate, il matrimonio sarà nullo o pur no, secondochè questo sarebbe o pur no irrito di regola generale (Sanchez *l. c.* disp. 33 n. 3; S. C. C. *in Faventina* 28 iul. 1758). Le condizioni poi diverse da quella del diritto comune che prescrive il Vescovo o il Sinodo ai parroci nella celebrazione dei matrimonii, dal perchè i parroci sono di questo sacramento i ministri ordinarii, riguardano la liceità sempre, non mai la validità (S. C. C. *in Turritana* 3 iun. 1651 lib. 19 Decret. p. 131 ap. Pallott. *l. c.* n. 87; *in Bosanen.* 28 nov. 1789; *in Turritana et Bosanen.* 12 dec. 1795 ap. Pall. *l. c.* n. 95).

Ma se la licenza fu estorta per timore o per inganno, varrà il matrimonio? Se per timore, il matrimonio sarà valido, giusta la comune sentenza de' DD. non avendolo mai dichiarato nullo il diritto (Sanchez l. c. dis. 39 n. 13; Barbosa *De off. et pot. Ep.* all. 32 n. 115 e 133 etc). Se poi furono addotte false ragioni, fa d'uopo distinguere: Quando la concessione della licenza fu espressamente alli-

gata alle esposte ragioni, come condizione *sine qua non*, il matrimonio sarà nullo. In caso opposto, sarà valido, perchè le dette cause presumonsi in favore del matrimonio come semplicemente impulsive (Gasparri *l. c.* n. 942; D'Annibale L. III, n. 328 nota 50; Sanchez. *l. c.* disp. 39 n. 14).

Che dovrà poi dirsi dell'errore circa la persona del delegato? Trattandosi di sacerdote estraneo cui si concede la licenza, l'errore circa la persona è sostanziale e però il matrimonio sarà nullo. " Nam licentiam et delegationem (scrive il Pallottini *l. c.* n. 66) nubendi datam sub nomine unius personae ad aliam diversam personam non extendi tradunt Tondut *Quaest. Benef.* par. 5 c. 154 n. 1; Card. De Luca *de matr.* disc. 2 et 3 „. Se poi sarà parroco il delegato (nel caso che l'Ordinario abbia commesso il matrimonio al proprio parroco) la S. C. del Conc. si è pronunziata differentemente in due cause affini. Imperocchè il 9 sett. 1684, avendo l'Ordinario delegato al matrimonio il parroco proprio, la S. C. dichiarò valido il matrimonio, benchè celebrato da un parroco estraneo (ap. Fagnan.). Il 19 dic. 1868 poi, trattandosi di un matrimonio benedetto in Napoli da un parroco estraneo, dietro la delegazione del Vicario Generale al parroco *cui spectat* (ap. *Acta S. S.* V. IV p. 299), la S. C. lo pronunziò nullo. Il Gasparri *l. c.* n. 942 il quale reca amendue questi atti, opina che nel secondo vi erano altre ragioni di nullità, oltre l'erronea delegazione dell'Ordinario, e però è di avviso che possa starsi in genere alla prima dichiarazione, riputando valido il matrimonio celebrato da un parroco estraneo, quando vi fu la espressa delegazione dell'Ordinario, benchè diretta al parroco proprio. E ne allega la seguente ragione del Fagnano cit.: " Concilium ad validitatem matrimonii voluit sufficere ut fieret coram sacerdote de licentia Episcopi, etiamsi talis sacerdos alias non esset proprius parochus; nec requisivit Concilium qua intentione, quove modo Episcopus daret talem licentiam, sed satis habuit ut licentiam daret sacerdoti non parocho: ergo matrimonium est validum, pro quo etiam in dubium pronuntiandum est. „

Al secondo — È tempo ormai che discendiamo alla soluzione del nostro caso, la quale per altro dopo l'esposte teoriche rendesi facilissima. Fabiano nel dare facoltà ai coadiutori di assistere ai matrimonii che si celebrano nella sua cura, fa bene ed opera secondo i canoni. Non fa però bene in concedere indeterminatamente la detta licenza a tutt'i preti della sua chiesa ricettizia, giacchè agli estranei alla cura la delegazione deve darsi specialmente per ciascun atto. — Nè vale il dire che trattasi di chiesa ricettizia in cui tutt'i partecipanti hanno l'obbligo di coadiuvare il parroco. Imperocchè altro è l'obbligo di un officio; altro l'esercizio del medesimo. L'obbligo dei partecipanti di coadiuvare il parroco in simili chiese va sottoposto alla determinazione del Vescovo, secondochè richiedono le condizioni ed i bisogni locali (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII Par. II, p. 70). A coloro cui l'Ordinario commise l'officio di coadiuvare il parroco nella cura o nell'amministrazione di tutt'i sacramenti, compete anche il diritto di assistere ai matrimonii sotto la dipendenza del parroco. Gli altri, benchè debbano essere disposti ad accettar tali officii quando loro sieno affidati, non avendo ricevuto alcun incarico dal Vescovo, non possono immischiarsi nella celebrazione dei matrimonii.

Si noti però che, come s'è detto innanzi, il parroco non può dare la facoltà abituale sui matrimonii a sacerdoti estranei per la liceità non per la validità. E però i matrimonii celebrati dai preti non coadiutori di Fabiano, stante l'abituale e generale delegazione data da questo, dovranno giudicarsi validi.

III.

Circa la materia prossima dell' ordine del presbiterato.

3.ª Cons. Liturgica.

Nell' ordinazione del presbiterato che il Vescovo Turibio conferì a parecchi, i sacerdoti assistenti non stavano dietro gli ordinandi al tempo della seconda imposizione delle mani, ma nel piano dell' altare; nè gli ordinandi tutti erano vicino al Vescovo, ma qualcuno circa tre metri lontano. Dippiù, nella tradizione del calice si dubita se il Vescovo l'abbia toccato, mentre lo toccavano gli ordinandi.

Si chiede:

1.° È necessaria, e come, al valore dell'ordinazione l'imposizione delle mani dei sacerdoti assistenti?

2.° È necessaria al valore dell'ordinazione il toccamento fisico del calice, della patena e dell'ostia, tanto da parte del Vescovo, quanto da quella degli ordinandi?

3.° È valida l'ordinazione fatta dal Vescovo Turibio?

Al primo ed al secondo — Affinchè i dubbii proposti possano risolversi con esattezza, occorre innanzi tutto investigare qual sia la materia prossima dell' ordine del presbiterato — È gran quistione fra i DD., e fin qui non risoluta. Niuno a nostro credere ha trattato di ciò con più profonda dottrina, con più vasta erudizione e con maggior chiarezza del gran Pontefice Benedetto XIV nell'immortale opera *De Synodo Dioecesana*. Crediamo bene di riassumere il suo insegnamento seguito da tutt'i TT. posteriori, come si legge nel Capo X del Libro VIII.

Gli antichi Scolastici non riconobbero altra materia nell' ordine che la tradizione degl'istrumenti, nè altra forma che le parole aggiunte. Il fondamento della loro teorica è tutto nel decreto di Eugenio IV del Concilio di Firenze ad istruzione degli Armeni, in cui questo Pontefice, nell' indicare la materia e la forma di ciascun ordine, non parla di altro che della tradizione degl'istrumenti e delle parole che l'accompagnano. Perciò materia prossima del presbiterato non è, secondo questi TT., che la tradizione del calice col vino e della patena col pane. Così il Soto, il Gonet etc.

Altri, tenendo presente da una parte il detto decreto di Papa Eugenio, e dall'altra ciò che si legge nei Libri santi i quali ogni volta che fanno menzione dei sacri ordini, parlano sempre d'imposizione delle mani, a conciliare l'insegnamento scritturale coll' anzidetto decreto, furono d' avviso che sì l'imposizione delle mani, come la tradizione degl' istrumenti, fossero materia adequata dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato. Delle tre imposizioni delle mani poi che hanno luogo nell' ordinazione del presbitero, la terza sola, che si compie colla formola *Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris etc.* opinarono che spettasse all' essenza del sacramento. Così il Bellarmino, il Maldonato, il Vasquez, etc.

Altri finalmente sostengono, l' adequata materia dei sacri ordini gerarchici (episcopato, presbiterato e diaconato) essere la sola imposizione delle mani; la tradizione poi degli oggetti essere materia meramente necessaria ed integrante, in significazione della conferita potestà. E poichè nell' ordinazione del presbiterato vi hanno tre imposizioni, la prima dopo le litanie quando il Vescovo ed i preti assistenti mettono le mani sul capo dell' ordinando senza nulla dire; la seconda immediatamente dopo la prima, invocandosi la grazia e i doni dello Spirito S. sull' eletto; la terza dopo la comunione con proferir le parole *Accipe Spiritum S.* etc.—i patroni di questa sentenza opinano che non la prima nè la terza, ma la seconda imposizione colle preci aggiunte costituisce tutta l'essenza del Sacramento. Così S. Bonaventura, Iuenin, Tournely, Martene etc. Quest'ultimo poi con ragione avverte che la seconda imposizione delle mani non differisce dalla prima, ma è di quella una continuazione.

Gli argomenti onde si prova questa terza sentenza sono due. Il primo è che almeno per i primi nove secoli, gli ordini gerarchici in tutta la Chiesa furono con-

feriti colla sola imposizione delle mani, senza tradizione di veruno istrumento, siccome si raccoglie da' Rituali antichi, dai primitivi Concilii, e dagli scrittori di quei primi secoli. — Il secondo argomento si desume dalla Chiesa Greca, la quale altra materia non adoperò pel passato, e non adopera di presente, nelle sacre ordinazioni, che l'imposizione delle mani, come si desume dall' Eucologio de' Greci; e nondimeno siffatte ordinazioni furono sempre ritenute valide dalla Chiesa Latina, benchè conferite da scismatici, come si ha da' Concilii di Lione e di Firenze.

Sono queste le tre opinioni, in cui va dibattuta la quistione. Benedetto XIV, dopo averle storicamente ed eruditamente riferite, non si pronunzia per nessuna di esse, benchè mostri chiaramente la sua propensione verso la terza. Avverte nondimeno che trattandosi di cose dubbie, laddove sia stata omessa qualche cosa o della imposizione delle mani o della unzione o della tradizione degli oggetti, fa d' uopo che il Vescovo le supplisca, come insegna Natale Alessandro (*Th. dogm. et mor. de sacr. ord.* c. 1 art. n. 2) sull'autorità del cap. *Pastoralis* e del cap. *Presbyter extra de Sacramentis non iterandis.* Anzi, aggiunge, poichè non mancano Teologi di nome che ritengono la imposizione delle mani che va innanzi alla tradizione degli oggetti essere moralmente con questa congiunta, la Sacra Congregazione giustamente ha rescritto doversi ripetere tutta l'ordinazione sotto condizione quando sia stata omessa o l'imposizione delle mani, ovvero la tradizione degli oggetti.

Premesse le quali teoriche, veniamo ad esaminare specialmente la imposizione delle mani e la tradizione degl'istrumenti.

Quanto alla prima, il Pontificale prescrive: " Pontifex stans ante faldistorium suum cum mitra, et nulla oratione nulloque cantu praemissis, imponit simul utramque manum super caput cuiuslibet ordinandi successive nihil dicens. Idemque faciunt post eum omnes sacerdotes, qui adsunt, quorum tres aut plures planetis, vel saltem cum stolis parati, si commode fieri potest, esse deberent. Quo facto tam Pontifex quam sacerdotes tenent manus dexteras extensas super illos. „

È questa l' azione più interessante dell' ordinazione presbiterale, secondo l' opinione più vera e più ricevuta. Contiene le due prime imposizioni delle mani, delle quali una è continuazione dell' altra, ed in cui va riposta la essenza del sacramento. Fa d'uopo in ciò seguire strettamente la rubrica del Pontificale che reca la tradizione della Chiesa.

Oltre al Vescovo adunque devono esservi altri sacerdoti che impongano le mani; e ciò necessariamente, secondo si desume dagli Atti Apostolici. Infatti ivi si legge (Act. XIII), parlandosi dell' ordinazione di Paolo e di Barnaba, " Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus dimiserunt illos. „ E S. Paolo a Timoteo (I Tim. IV): " Noli negligere gratiam quae data est tibi cum impositione manuum presbyterii. „ Dove si fa menzione della imposizione delle mani non di un solo, ma di più apostoli o sacerdoti. Ciò però non crediamo che sia di essenza del sacramento, per le seguenti ragioni: 1.° perchè il Vescovo solo ha la potestà di conferire il carattere sacerdotale; non già i presbiteri; — 2° perchè i TT. non si sono per lo più occupati di definire tal controversia; — 3° perchè l'Angelico (Suppl. q. 38 a. 1 ad 1) insegna la imposizione delle mani dei sacerdoti esser necessaria non pel carattere, ma per la maggiore ampiezza di grazia da attirare sull' ordinando.

Il numero de' detti sacerdoti non è determinato: bastano anche tre. Dovrebbero tenere la pianeta e la stola; ma ciò non è di precetto; e però, dice il De Herdt (*Prax. Pontif.* T. III L. VI cap. X n. 366), se il Vescovo pontifica solennemente, i canonici presbiteri, vestiti di pianeta, potranno imporre le mani; se celebra privatamente, i canonici che assistono con cappa, non devono deporre la cappa o la mozzetta nè vestire la cotta, ma solo prendere la stola, giusta l' uso dell' Arcibasilica Lateranese (S. R. C. 12 sept. 1857 *in*

Molinen. ad 27). Ma tutti i sacerdoti presenti dovranno imporre le mani? Il Pontificale dice *omnes*; ciò nondimeno deve intendersi moralmente, giusta la consuetudine de' luoghi. Così la S. C. de' Riti 28 iun. 1821 *Resolutiones* dub. ad 6. In prima il Vescovo con gli altri sacerdoti dovranno fisicamente e successivamente imporre le mani sul capo di ciascun ordinando nulla dicendo, e come ciascuno avrà finita questa prima imposizione, dovrà subito dopo stendere la mano destra verso tutti gli ordinandi fino a che non sia terminata dal Vescovo l'*Oremus fratres*, che da molti vien riputata la forma del sacramento. Così fu definito della S. C. de' Riti secondo l' uso dell' Arcibasilica Lateranese (31 aug. 1872 *in Syrien.* n. 5515, *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, p. 69).

La tradizione poi degl'istrumenti, benchè giusta la sentenza più probabile non sia di essenza, è nondimeno praticamente necessaria, per forma che, omessa, devesi ripetere come s'è detto, l' ordinazione intera sotto condizione. Il Pontificale prescrive: " Tum (Pontifex) tradit cuilibet successive calicem cum vino et aqua et patenam superpositam cum hostia, et ipsi illam accipiunt inter indices et medios digitos et cuppam calicis et patenam simul tangunt. „ Esaminiamo e commentiamo tutte le parole:

Tum pontifex tradit — È di essenza che il Vescovo consegni gl' istrumenti per sè e non per altri; giacchè colla tradizione di questi si dà la facoltà di consecrare: or come tal facoltà non può darla altri che il Vescovo, ne viene che il Vescovo deve fisicamente toccare gl' istrumenti. È questo l' insegnamento comune de' DD. più rinomati, come del Suarez, del Bonacina, del Lacroix ecc. presso il Ferraris (v. *Ordo* art. I, n. 66), il quale riferisce una risoluzione del S. Officio del 1 agosto 1697 che lo conferma (1).

Tradit cuilibet successive — Non basta che, come nelle altre ordinazioni, la tradizione si faccia a due, a tre o a quattro insieme, ma nel sacerdozio deve farsi a ciascuno in particolare ripetendosi sopra ciascuno la prescritta forma. Così la S. C. de' Riti 11 mar. 1820 *in Civitaten.* ad 7.

Calicem cum vino et aquâ et patenam superpositam cum hostia — S. Alfonso (L. VI n. 750) dice più probabile la sentenza che richieggasi pel valore il pane ed il vino nella tradizione. E il Lehmkul aggiunge (T. II, n. 590, 5) essere non valida l' ordinazione " si in porrectione instrumentorum verum vinum aut verus panis triticeus porrectus non sit „. — Opiniamo poi che l'omissione dell' acqua nel vino non infermi la validità dell' ordinazione, come sull' altare la sua omissione non inferma il valore del sacrifizio, benchè si pecchi gravemente quando la si tralasci con avvertenza.

Et ipsi illam accipiunt inter medios et indices ditos, et cuppam calicis et patenam simul tangunt — Ciascun ordinando adun-

(1) Nè vale il dire che non il Vescovo ma l' Arcidiacono consegna le ampolle coll' acqua e col vino e il bacile col manutergio nell'ordinazione del suddiaconato, e in quella dell' accolitato, il candelabro col cereo e le ampolle vuote. Imperocchè, insegna l' Angelico (Suppl. q. 38 a. 1 ad 2), queste cose sono accessorie, non principali costitutivi dell' Ordine del suddiaconato, nel quale il carattere si dà dal Vescovo colla tradizione del calice. L' accolito poi riceve il carattere dalle parole del Vescovo dal perchè prende le cose predette dalle mani dell' Arcidiacono. Ecco le sue parole: " Quia archidiaconus est quasi princeps ministerii, ideo omnia, quae ad ministerium pertinent ipse tradit; sicut cereum, quo acolythus diacono servit ante eum ad Evangelium, ipsum portando, et urceolum, quo servit subdiacono. Et similiter dat subdiacono ea, quibus superioribus ordinibus servit: sed tamen in illis non consistit principalis actus subdiaconi, sed in hoc quod cooperatur circa materiam sacramenti. Et ideo characterem accipit in hoc quod datur ei calix ab Episcopo. Sed acolythus accipit characterem ex verbis Episcopi in hoc quod accipit praedicta ab Archidiacono, et magis in acceptione urceoli quam candelabri. „

que coi diti insieme congiunti deve toccare 1.° l'ostia, 2.° la patena, 3.° la coppa del calice. — Si disputa se valga l'ordinazione quando non si tocca l'ostia. La sentenza più vera e comune, giusta S. Alfonso (l. c. n. 753), si è che valga, per la ragione che come pel vino basta toccare il calice, così per l'ostia basta toccare la patena. — Ma se si tralascia il toccamento o del calice o della patena, potrà pur valere l'ordinazione? È certo che non toccandosi nè il calice, nè la patena, l'ordinazione dovrà sotto condizione ripetersi. Quando uno poi di questi oggetti non si tocca, S. Alfonso, checchè sia del valore delle ragioni che si dibattono dall'una parte e dall'altra dai TT., opina che in tal caso come dubbia l'ordinazione debba ancora ripetersi condizionatamente (l. c. n. 751, 753). Vero è che al Santo Dottore non andò sott'occhi un autorevole oracolo della S. C. dei Riti come si legge nella Raccolta autentica del Gardellini. Ivi al n. 2148 trovasi il seguente decreto.

" **Galliarum**—Ad scrupulum Fratris Ephrem Chastean proagentis Recollectorum Galliae, nempe se non tetigisse tactu physico calicem in sua ordinatione ad presbyteratum; S. C. respondit: *Posse continuare celebrationem SS. Sacrificii absque ullo scrupulo, ac tuta prorsus conscientia.* Die 3 Dec. 1661. „

Da questo documento possiamo raccogliere col p. Lehmkul che basta al valore dell'ordinazione il toccamento di un solo di questi strumenti, se pure la tradizione medesima di essi debba dirsi necessaria. Si ascoltino le sue parole (loc. cit.): " Quod responsum (S. R. C.) videtur ostendere 1.° Romae ritum illum non considerari ut ex Christi institutione essentialem, sed solum ut ex Ecclesiae praecepto fortasse valoris causa necessarium: alias enim non S. R. C. responsum dedisset, utpote quae solas illas res dijudicet, quae ex *Ecclesiae* praescripto necessariae sunt in sacris functionibus; 2.° tactum immediatum alterutrius sacri vasi esse ad valorem sufficientem, i. e. sive solius patenae — quod formaliter edicitur — sive solius calicis — quod concludere prorsus licet: melius enim per tactum calicis ordinandus dici potest accepisse calicem cum omnibus quae in calice continentur et ei superposita sunt, quam per tactum solius patenae dicitur accepisse etiam calicem cum vino cum ea cohaerentem. „

Al terzo — Ora possiamo discendere all'esame del caso proposto. Nell'Ordinazione di Turibio i sacerdoti assistenti non stavano dietro gli ordinandi al tempo della seconda imposizione delle mani, ma nel piano dell'altare; nè tutti gli ordinandi erano vicini al Vescovo, ma qualcuno circa tre metri lontani. — Non è prescritto che nella seconda imposizione delle mani i sacerdoti assistenti stiano dietro agli ordinandi, nè che quelli tengano le mani immediatamente sul capo di questi. Come potrebbe aver luogo ciò in una Ordinazione numerosa? La prima imposizione che si fa sul capo di ciascun ordinando dev'essere immediata e fisica. La seconda basta che si faccia tenendosi le mani alzate e rivolte sul capo degli ordinandi, i quali possono anche trovarsi in quella distanza da dirsi moralmente vicini. Fino a qual misura possa tollerarsi tal distanza per la validità, crediamo potersi prender norma dalla presenza morale degli oggetti da benedire: certo non sarà eccessiva quella di tre metri. Per questo capo adunque il Vescovo Turibio può star tranquillo.

Può esser parimenti tranquillo pel dubbio di aver fatta la tradizione del calice per mano di altri? — Abbiamo visto come richieggasi per la validità (nella sentenza di coloro che riconoscono necessaria all'essenza del sacramento la tradizione degli oggetti: sentenza da seguirsi assolutamente nella pratica) che il Vescovo di sua mano tenga gli strumenti da consegnare all'ordinando: quando dunque egli dubita di ciò fa d'uopo vedere se il dubbio è positivo, ovvero negativo. Se negativo, nel caso che non ci

siano buone ragioni da coonestare il dubbio, può dileguare lo scrupolo colla nota regola di diritto: *Omne factum praesumitur recte factum.* Che se il dubbio è positivo, cioè se possa ragionevolmente desumerlo da qualche circostanza di fatto, non resta che ripetere l'ordinazione condizionatamente, trattandosi di cosa sostanziale. Vero è che in tal caso, avendo luogo solo il dubbio e non la certezza, dicono probabilmente il Tamburrino, il La-Croix ed altri presso Bucceroni (Th. Mor. T. II, De Ord. n. 17), che l'iterazione condizionata dell'ordinazione si può fare in qualunque giorno e da qualsivoglia Vescovo, senza che si aspettino i tempi delle ordinazioni generali.

—

PROPOSTE

Per la 5.ª Cons. Morale.

Publio, investito di un pingue beneficio si accusa in confessione a Teodulo che delle rendite beneficiali ne ha speso parte per la famiglia, parte per un collegio educativo, e parte per una sua ricca biblioteca. Lo rimprovera Teodulo di tal fatto, e dichiara di non assolverlo se prima non restituisce ai poveri od a cause pie ciò che avvanzava dal suo stretto sostentamento.

Si chiede:

1.° Che cosa può ritenere per sè il beneficiato dalle rendite del beneficio?

2.° In che deve spendere il dippiù di quelle rendite?

3.° È obbligato a ciò per carità, ovvero per giustizia?

4.° Che dire di Publio e di Teodulo?

Per la 5.ª Cons. Canonica.

Leandro e Berta celebrano il matrimonio innanzi al parroco Filalete, il quale per simonia commessa nel ricevere il benefizio parrocchiale, nullamente l'ha conseguito.

Si chiede:

1.° Quale deve dirsi parroco *proprio* degli sposi?

2.° Basta in ciò il titolo colorato, ovvero l'errore comune?

3.° È valido il matrimonio fra Leandro e Berta?

Per la 5.ª Cons. Liturgica.

Cornelio allorchè celebra il S. Sacrifizio o canta l'officio divino col Santissimo esposto, si astiene dal fare la commemorazione del SS. Sacramento in tutte le feste di N. S. G. C. e in tutte le loro vigilie ed ottave, per la ragione che trattasi dello stesso oggetto o del medesimo mistero.

Si chiede:

1.° Qual'è la norma del tralasciarsi le commemorazioni quando occorrono o concorrono con altre del medesimo oggetto o del medesimo mistero?

2.° Quando, per tal ragione, deve tralasciarsi la commemorazione del SS. Sacramento, esposto alla pubblica venerazione?

3.° Che dire della condotta di Cornelio?

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti

—

(Cont. V. pag. 46 di q. Parte)

8.

Se gli economi curati possano delegare ad altri la cura nelle brevi assenze dalla parrocchia.

D. Cipriano, economo curato di M., avendo bisogno di assentarsi pochi giorni da quel luogo, incarica interinalmente Amilcare della cura, e gli dà ancor facoltà di celebrare i matrimonii che possano occorrere in quei giorni. — Si chiede 1.° Può Cipriano dar questa delegazione ad Amilcare? — 2.° Varranno i matrimonii celebrati da quest'ultimo?

R. Abbiamo detto nella 3.° Cons. canonica che altra è la potestà ordinaria, come quella del parroco; altra la potestà delegata *ad universitatem causarum*, come quella dell'economo curato. Il primo può delegare ad altri tutta la sua giurisdizione, se non in perpetuo, *inconsulto Episcopo*, almeno per breve tempo con giusta causa (1); non così il secondo. Questi altro non può che delegare qualche atto giurisdizionale, non la intera giurisdizione, neppure *ad breve tempus.* Così il Sanchez (*De Matrim.* Lib. III,

(1) Si ascolti il Sanchez (De Matr. disp. 31 n. 11.): " Non poterit parochus in perpetuum alteri curam demandare inconsulto Episcopo; at poterit ad breve tempus ex aliqua iusta causa... Hoc autem breve tempus debet esse per spacium trium hebdomandarum, c. *Si quis in clero* 7 q. 1. „

Disp. 31, n. 3): " Delegatum ad universitatem causarum posse unam vel alteram causam subdelegare, non tamen universam suam delegationem. „ E più sotto, n. 15: " Hi parochi delegati ad universam parochiae curam non possunt alteri omnem curam, *etiam ad modicum tempus*, dum absunt delegare, sed tantum aliquam causam. „ E conforta il suo insegnamento coll'autorità di S. Tommaso : " Sic tenet D. Thomas (*Quodlib.* 12 art. 33), ubi dicit vicarium non posse totam suam potestatem committere, sed solum partem. „

Quando però la cosuetudine della Diocesi porta che gli economi curati possano da sè, senza la venia del Vescovo, delegare ad altri nelle brevi loro assenze la cura della parrocchia, questa consuetudine può mantenersi. " Quia, insegna il Sanchez *l. c.*, Episcopus vicecuratos instituens, et conscius consuetudinis, tacens, videtur tacite dare facultatem ad eam substitutionem. „

Con ciò possiamo ben rispondere al 1.° quesito. Cipriano non può affidare senza facoltà del Vescovo, neanco per pochi giorni, la cura ad Amilcare, se pur non sia scusato dalla consuetudine del luogo. — Varranno almeno i matrimonii celebrati da Amilcare durante l'assenza dell'economo curato ?

È questo il 2.° quesito, al quale noi rispondiamo distinguendo : Se Cipriano indicò ad Amilcare i matrimonii da celebrare, la delegazione fu determinata e *ad actus*, e però valevole; giacchè il delegato *ad universitatem causarum* può suddelegare nei singoli atti. — Se poi la delegazione fu generale ed indeterminata, vuolsi suddistinguere : Se v'era consuetudine di poter suddelegare la cura universa, i matrimonii varranno ; se questa consuetudine non vi era, i matrimonii saranno invalidi.

9.

Circa il privilegio dei Minori Francescani che i sacerdoti forestieri possano celebrare le loro Messe.

D. Pio VI il dì 5 Sett. 1775 concesse ai Minori Francescani il privilegio che ogni sacerdote forestiero possa usare il lor messale. Si chiede : 1.° Di quali Minori (Conventuali, Cappuccini, Osservanti, Riformati, Alcantarini) qui si parla ? — 2.° Si estende il privilegio anche pei Beati del loro ordine ? — 3.° Vale anche quando il sacerdote forestiero, concordando il colore dei paramenti, può celebrar la messa del proprio calendario ?

R. Affine di dare un'adequata risposta ai tre quesiti, occorre innanzi tutto tener sott'occhi il documento citato di Pio VI. Eccolo, come si legge nel period. *Acta Ordinis Minorum* Anno III 1884, fasc. III. pag. 35 :

" Beatissime Pater,

" Fr. Eustachius a Neapoli, Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Patris Francisci, S. V. pedibus advolutus obsequentissime exponit, quod pluries ad Ecclesias personarum utriusque sexus suo Patri Ministro Generali subiectarum, sacerdotes saeculares et regulares accedunt, ibi sacrum facturi. Quapropter ad vitandam confusionem, seu inordinationem quamlibet, demississime Procurator Generalis a Sanctitate Vestra facultatem implorat, ut perpetuis futuris temporibus sacerdos quilibet, quoties ad quamlibet ex praedictis Ecclesiis sacrificaturus accedit, Missali Franciscano prorsus in omnibus uti possit: cui similem ex parte s. m. Clemens XIV Beatitudinis V. Decessor, pro Ecclesiis aliorum nonnullorum Ordinum Regularium indulgere dignatus fuit : ac nominatim anno 1773 pro Ecclesiis Ordinis Eremitarum S. Augustini Pontificio rescripto suo per Secretariam Supplicum Libellorum sub die 18 Iunii edito. Quam gratiam etc.

" Ex Audientia Sanctissimi die 5 Sep-
" tembris 1775, Sanctissimus, ex speciali
" gratia, benigne iuxta petita indulsit.
" Contrariis quibuscumque non obstan-
" tibus.

I. Card. Rezzonico. „

Possiamo ora ben rispondere ai quesiti.—Al 1.° La concessione si è fatta *ad Ecclesias personarum utriusque sexus Patri Ministro Generali Ordinis Minorum S. P. Francisci subiectarum.* Si estende perciò alle chiese degli Osservanti, de' Riformati e de' Recolletti o Alcantarini dell'uno e dell'altro sesso, che dipendono dal Ministro Generale dell'Ordine dei Minori di S. Francesco. Vanno comprese in questo privilegio ancor le chiese delle Clarisse ? Se queste dipendono dal prefato Ministro Generale, vanno al certo comprese. Se poi dipendono in tutto dal Vescovo, non crediamo che possano esservi incluse.

Al 2° ed al 3° quesito possiamo rispondere affermativamente. Imperocchè la s. m. di Pio VI concesse *ut sacerdos quilibet quoties ad quamlibet ex praedictis ecclesiis sacrificaturus accedit, missali franciscano prorsus in omnibus uti possit.* Perciò qualsivoglia sacerdote può nelle dette chiese conformarsi in tutto e per tutto al messale francescano, anche nelle messe dei

loro Beati, e quand'anco possa ivi celebrare le messe del proprio calendario.

10.

Circa la doppia porzione che spetta al parroco nelle Chiese Ricettizie.

D. Nelle Chiese Ricettizie del Napoletano di quali distribuzioni il parroco può prendere la doppia parte?

R. Ecco le disposizioni che chiariscono il quesito:

Le Istruzioni disposte dalla Commissione de' Vescovi, coll'intervento del Nunzio Apostolico, ed approvate dal Re, del 18 novembre 1822 al n. 19 recano: " Nelle associazioni de' cadaveri il parroco, quando intervenga o per sè stesso, o per mezzo d'altri che faccia le di lui veci, prenderà sempre una porzione doppia „ (Collez. degli Atti del Concordato del 1818 Par. III, p. 124).

Siffatta disposizione va meglio spiegata dalla Circolare 2 maggio 1827, che ha come segue:—" La Commissione ha considerato che coll' art. 19 delle Reali Istruzioni de' 18 Novembre 1822 fu fissata una doppia porzione ai parrochi nell' associazione dei cadaveri per ragione di precedenza e di carica: e che secondo la rubrica ecclesiastica tutte le sagre funzioni che si praticano dal momento di uscita del cadavere dal luogo di abitazione sino a che la funzione sia finita, tutto deve andare sotto il titolo di associazione. Per il che essa Commissione ha opinato che la doppia porzione fissata col citato articolo delle Reali Istruzioni debba godersi dai parrochi non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla Chiesa, ma benanche per tutte le altre funzioni che si fanno di officio, Messa cantata ed altro, presente sempre il cadavere; ma che quando le funzioni di officio e messe di requie si fanno non presente il cadavere già condotto alla sepoltura, allora il curato non debba godere della doppia porzione; perchè tali funzioni non fanno parte della così detta associazione „ (Collez. cit. Vol IV p. 154).

Dal che si deduce:

a) Che il parroco ha diritto alla doppia porzione nelle sole associazioni funebri e nei funerali che si compiono in chiesa *praesente cadavere*.

b) Che quando il cadavere non è presente, al parroco non spetta la doppia parte negli officii e nelle messe funerarie.

c) Che molto meno gli spetta la doppia nelle distribuzioni avventizie per altre funzioni, tranne quando una legittima consuetudine gliel' attribuisca.

d) Quando il parroco non interviene alle associazioni funebri, la doppia si dovrà a chi ne fa le veci: però quando questi è pur uno del clero partecipante, non potrà ripetere la propria porzione oltre la doppia del parroco cui rappresenta.

11.

Se il Santissimo, quando s' espone sugli altari, debba collocarsi sempre sul trono o baldacchino.

D. Quando si espone il Santissimo sugli altari deve collocarsi sempre sul baldacchino, ovvero basta riporlo sulla mensa con intorno dei fiori, come si costuma in più luoghi?

R. Il baldacchino, secondo la forza liturgica della parola, è ben diverso dal trono dove si suole esporre il Santissimo. Il baldacchino è lo stesso che un' ombrella, *umbraculum*, e o sta fisso sull' altare, e sopra il trono dei Vescovi; ovvero si reca colle aste in processione (1).

Quanto alla esposizione del Santissimo nessun codice liturgico, che noi sappiamo, prescrive il trono sull'altare. Solamente la Istruzione Clementina lo vuole per la esposizione delle Quarantore. Ecco le sue parole al n. 5: " Sopra detto altare in sito eminente vi sia un tabernacolo o trono con baldacchino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un corporale per collocarvi l'Ostensorio o custodia, il cui giro sarà attorniato di raggi, e non vi sarà davanti alcun ornamento che impedisca la vista del SS.mo. „

Il Gardellini così commenta queste parole (Comm. ad Instr. PP. Clem. XI

(1) Il Ceremoniale de' Vescovi (L. I, c. 12, n. 13) descrive la forma del baldaccchino da tenersi: " Pannus aliquis ceteris nobilior et speciosior... desuper vero in alto appendatur umbraculum quod baldachinum vocant, formae quadratae cooperiens altare, et ipsius altaris scabellum coloris caeterorum paramentorum. " Questo baldacchino, giusta il Cerimoniale, dovrebbe star sull' altare maggiore dove non è il ciborio. La S. C. de' Riti lo vuole anzi in tutti gli altari sì delle Cattedrali come delle altre Chiese, specie sull' altare, dove si conserva il Santissimo (27 apr. 1697 *in Cotronen.* 23 maii 1846 *in Senen.*). Ma come giustamente osserva il De Herdt (*in Caerem.* T. I. n. 94), siffatte prescrizioni ora per lo più non sono in uso.

ad § V. n. 1): " Ne tamen censeas album colorem ita praescribi, ut non liceat alio ornatu tabernaculum seu thronum vestiri: ornamenta excluduntur, quae nullatenus conveniunt Saacramento; caeterum si thronus sit caelaturis cum superinducto auro aut argento affabre elaboratus, pendentibus e corona laciniis auro pariter, et argento intextis, et intima parte tela acu picta coopertus, vel alio non absimili modo constructus; etiamsi color albus vix aut ne vix quidem conspiciatur, dummodo nil sit, quod non conveniat Sacramento, tuto poterit adhiberi. „

Nessuno potrà negare la massima convenienza di questo trono nell'esposizione dell'ostensorio col Santissimo, non solo nell'adorazione delle Quarantore, ma in qualsivoglia altra occorrenza. Però non è vietato che il Santissimo si esponga sull'altare, segnatamente quando corone di fiori e di lumi facciano lieto ornamento a sì gran mistero, e quando la consuetudine locale così porti.

12.

Intorno alla forma degli oratorii privati.

D. Nei Brevi degli oratorii privati sono segnate queste parole: " In oratoriis ad hoc decenter muro extructis ab omnibus domesticis usibus liberis „. — Si chiede: che s'intende per oratorio? una camera, ovvero una nicchia nel muro dove sia fissato l'altare? Gli armadii amovibili, dove si celebra negli oratorii privati, sono leciti?

R. Ecco la spiegazione che dà il Ferraris alle dette parole del Breve (v. *Oratorium* n. 17): " Tertia clausula: *Decenter muro extructo et ornato, ab omnibus domesticis usibus libero,* denotat quod locus in quo vult erigi oratorium debet esse decens muro clausus, saltem a tribus lateribus, ornatus et instructus omnibus supellectilibus necessariis ad sacrum faciendum, et ab omnibus domesticis usibus liber et segregatus. „ — Avverte inoltre che sopra la stanza dell'oratorio non si può tener letto da dormire, ovvero altra cosa profana, come vuole S. Carlo nel IV Conc. prov., e come prescrisse la S. C. dell'Immunità il dì 30 sett. 1636 *in Tridentina.*

Dunque l'oratorio privato dovrebb'essere in una stanza segregata affatto dagli usi domestici e adorna di altare e di tutte le sacre suppellettili.

Potrebbe anch'essere in una nicchia nel muro dove sia fissato l'altare, purchè dopo la celebrazione possa ben chiudersi, affine di stare segregato dagli usi domestici.

Ma può ancora adibirsi qualche armadio a tale uso? Anche l'armadio può tollerarsi purchè ampio e decente, non essendo definito che il muro dell'oratorio debba essere di fabbrica e non di legno. Però conviene che l'armadio sia fisso nel muro, da non potersi trasportare a volontà dell'indultario, e da non avere aspetto di altare portatile, pel quale richiedesi ben altro privilegio.

13.

Se cadano in censura gli usurpatori dei beni dei sacri patrimonii.

D. L'usurpazione del patrimonio ecclesiastico di un sacerdote, al cui titolo è stato ordinato, porta la scomunica papale in general modo riservata?

R. Il Tridentino *Sess. 22 cap. 11 de ref.* colpisce di scomunica in general modo riservata al Papa gli usurpatori dei beni *alicuius ecclesiae, seu cuiusvis saecularis vel regularis beneficii, montium pietatis aliorumque piorum locorum.* Contempla perciò i beni delle chiese, dei beneficii, e dei luoghi pii fondati per autorità della Chiesa (V. *Consultaz. Mor. Can. Lit.* Cons. I n. 5); quei beni cioè che già furono segregati dalla privata proprietà e furono dedicati a Dio pel sostentamento de' templi del Signore, dei sacri ministri e dei poveri.

Or i patrimonii sacri, tuttochè destinati al sostentamento dei chierici, non si formano di beni segregati dalla proprietà privata e dedicati a Dio, e però non vanno communiti della censura tridentina contro gli usurpatori.

Vanno solo inclusi nel privilegio delle immunità quanto alla esenzione dalle tasse e dai pubblici balzelli; giacchè essendo beni proprii dei ministri del Signore non ponno esser colpiti, secondo il diritto, da questi gravami.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Rinnovazione di ruoli.

Interessantissima è la seguente circolare inviata dall'Economato generale di Napoli ai Subeconomi locali.

Napoli 8 aprile 1893.

La Corte di Cassazione di Napoli con sentenza degli 8 ottobre 1892 resa nella

causa Latanza e Sebastio ha, in materia di rinnovazione dei ruoli esecutivi, mutata la giurisprudenza fin qui costantemente seguita, e uniformandosi a quella della Corte regolatrice di Roma ha fermato il principio che la rinnovazione dei ruoli o quadri esecutivi possa farsi al presente con le forme prescritte dai RR. Decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823.

Vorranno quindi i SS. Subeconomi affrettarsi a comunicare quanto sopra ai titolari dei beneficii maggiori e minori, mentre per quei beneficii che sono attualmente in amministrazione e per quegli altri che si renderanno d'ora innanzi vacanti, dovranno provvedere alla rinnovazione dei ruoli suddetti, quando per la scadenza del trentennio sia necessaria, seguendo le norme tracciate nei mentovati decreti del 1817 e 1823 alle quali debbono scrupolosamente attenersi.

La sentenza innanzi indicata è pubblicata nel *Bollettino* del R. Economato del mese p. p.

Il Regio Economo Generale—Paces.

Obblighi dei patroni rivendicanti i fondi dei benefizii — I patroni rivendicanti i beni di benefizii soppressi sono personalmente obbligati, e possono essere astretti all'adempimento dei pesi, anche non reali imposti dai fondatori, e in ispecie nelle provincie dell'ex Stato Pontificio.

Il parroco ha azione per chiedere dai patroni svincolanti i beni di un beneficio soppresso che corrispondano i mezzi necessarii agli ufficii di culto che il fondatore del beneficio medesimo ordinò si compissero nella parrocchia di esso attore (Sez. civ. 21 Giu. 1892 — Tortoli e Fabbri per la Parrocchia di S. Nicola in Rotta — La Corte supr. di Roma, Anno XVII, parte 1.ª pag. 104).

Ente autonomo soppresso — Giustamente si ritiene che contenga la costituzione di un ente autonomo a scopo di culto, e non un semplice legato a favore di ente determinato, colla disposizione testamentaria, la quale non lascia i beni a un monastero, ma li destina a celebrazioni di messe da eseguirsi nella chiesa del monastero stesso, che perciò dei beni medesimi abbia soltanto il possesso e l'amministrazione.

L'ente autonomo a scopo di culto creato da chi nell'atto di sua ultima volontà destinò determinati beni alla celebrazione di messe, da farsi in una chiesa da lui indicata, salvo l'usufrutto dei beni medesimi in favore di certa persona, e per tutta la vita di questa, prende vita immediatamente col vigore delle tavole di fondazione e con la fondazione e con la morte dell'erede usufruttuario (Sez. civ. 15 Feb. 1892—Fondo pel Culto e Cattedrale di Napoli—La Corte Supr. di Roma *l. c.* pag. 107).

Ente autonomo soppresso — Non ripugna al concetto della cappellania, che possa questa esistere senza chiesa speciale o cappella.

Si ha una fondazione autonoma a scopo di culto, e non un onere pio o legato, l'adempimento del quale sia unicamente devoluto alla coscienza del legatario, quando, oltre di una dotazione certa e determinata di rendita da erogarsi perpetuamente a scopo di culto, vi è azione per costringere il debitore di essa rendita a detta erogazione (Sez. civ. 4 Apr. 1892—Di Sangro Monte della Miser. di Napoli e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 110).

I patroni, non gli eredi, possono svincolare—La legge eversiva dell'asse ecclesiastico dei 15 Agosto 1867 ammise allo svincolo dei beneficii e delle cappellanie, senza distinzione fra di loro, solamente i veri patroni laici, e non mai gli eredi del fondatore o di coloro i quali originariamente avessero avuto il diritto di patronato (Sez. civ. 7 Marzo 1892 — Locatelli e Moretti. Finanze e Int. di Bergamo—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 124).

Se le Chiese non officiate possano essere commerciabili — Secondo il diritto Canonico il semplice fatto della cessazione di ufficii e funzioni religiose in edificio ritualmente dedicato al culto, e sempre per le sue materiali condizioni adatto al continuato suo esercizio, non bastava a farne cessare la posseduta destinazione e a restituirlo al comune commercio.

Le leggi del 1866, 1867 e 1870, eversive dell'asse ecclesiastico, sottraendo alla devoluzione, o comprendendovi gli edificii ad uso di culto, secondochè siano o no conservati a questa destinazione, intendono quel mutamento di destinazione che proviene dal fatto e decreto dell'autorità legittima, non dal fatto abusivo d'un illegittimo occupatore (Sez. civ. 24 Feb. 1891 — Parr. di S. Mich. Arcang. in Bastia - Umbra e fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, *l. c.*, pag. 131).

Le Coadiutorie parrocchiali di Lombardia se soggette alla tassa di manomorta — Alle Coadiutorie parrocchiali di ufficio occupatore in Lombardia dall'ordinamento ecclesiastico decretato nel 1787 dall'Imperatore Giuseppe II, non è applicabile la tassa di manomorta di

che nell' articolo 1.° della legge 13 settembre 1874 (Sez. civ. 11 Mag. 1892 — Finanze, Int. di Milano, e Magni — La Corte Supr. di Roma, *l. c.*, pag 139).

Ente a scopo di culto ed autonomo — Non manca agli effetti delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico in un ente morale lo scopo di culto perchè si tratti di messe da celebrarsi in suffragio dell'anima del fondatore, e non *pro populo*.

In causa dove si controverte *se una disposizione di ultima volontà costituisca o meno un legato autonomo a scopo di culto*, non può il magistrato non proporsi e risolvere il quesito se avendo il disponente imposto che dal propriò asse ereditario si prelevasse determinata somma per costituire un capitale destinato a fornire la rendita per la celebrazione di anniversarii e designato anche un clero per tale celebrazione, potesse dirsi mancare un tale assegnamento patrimoniale, col quale l'ente avesse modo di raggiungere lo scopo della propria costituzione, e mancare chi avesse azione per astringere gli eredi all'adempimento di quanto il loro autore avea voluto (Sez. civ. 21 apr. 1892 — Fondo pel Culto, Roberti ed altri — La Corte Supr. di Roma *l. c.* pag. 164).

Solve et repete sulla tassa di svincolo — Il principio del *solve et repete* è applicato anche alle ingiunzioni pel pagamento della doppia tassa di successione fra estanei dovuta dai patroni per lo svincolo dei beni costituenti le dotazioni delle Cappellanie laicali (Sez. civ. 20 Maggio 1892 — Finanze, Cerino e Borrelli — La Corte Supr. di Roma, *l. c.*, pag. 193).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1893)

Beatificazioni — Il 16 u. s. nella gran sala soprastante al portico della Basilica Vaticana si celebrò la solenne beatificazione del Ven. Antonio Baldinucci della Compagnia di Gesù. Erano presenti alla sacra cerimonia il Rev.mo Generale P. Martin, il Provinciale P. De Caro, il P. Freddi, assistente del Generale, il Postulatore P. Torquato Armellini, e tutti gli E.mi Cardinali appartenenti alla S. C. dei Riti. In una delle tribune notavasi il maestro Verdi colla sua signora. La folla era grandissima, ed il S. Padre, salutato da vivissimi applausi, nelle ore pomeridiane si portò a venerare il novello Beato.

Il 30 u. s. nella medesima gran sala ebbe luogo la beatificazione dei cinque venerabili gesuiti martirizzati per la fede nell' Isola di Ceylan. La messa fu celebrata da Mons. Valente, Arciv. di Goa, e Patriarca delle Indie Orientali, assistito dal Capitolo di S. Pietro. Erano pure presenti i pellegrini di Metz, di Strasburgo e della Svizzera.

Il 14 sp. nello stesso luogo e colla medesima solennità fu celebrata la beatificazione degli altri cinque venerabili dell' Ordine Domenicano.

Il S. Padre e la stampa cattolica tedesca — Il 17 u. s. Sua Santità ricevè i rappresentanti della stampa tedesca: in un affettuoso discorso raccomandò di continuare strenuamente i diritti della verità e della giustizia, rispettando sempre la carità, con osservare le regole additate dagli insegnamenti della S. Sede.

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 18 u. s. furono ricevuti dal S. Padre i rappresentanti delle opere cattoliche francesi, ai quali il Papa rivolse parole di encomio e d' incoraggiamento, conchiudendo con queste parole: " Io confido che la Francia continuerà a giustificare il titolo di *figlia primogenita della Chiesa*, perchè ne conserva la fecondità colle svariate sue opere di preghiera e di penitenza, di azione e di apostolato, di lotte e di combattimenti, di stampe e di pubblicità, che con diversi mezzi tendono allo stesso scopo, ed attestano l'irremovibile attaccamento alla S. Sede. „

Il 21 u. s. fu ricevuto il Pellegrinaggio belga in numero di 500, condotto dall'Arciv. di Malines, ed il Papa accennò nel discorso ai torbidi di quel Regno, che ha sempre occupato un posto nei suoi ricordi.

Il 26 detto venne il pellegrinaggio boemo di 800 persone.

Il 29, un pellegrinaggio lorenese condotto dal Vescovo di Metz, di 200 persone, e il pellegrinaggio alsaziano coll'Arciv. di Strasburgo di oltre 500 persone.

Il 3 sp., il pellegrinaggio svizzero coi Vescovi di S. Gallo e Coira, e l' Amministratore Apostolico di Lugano; erano 650 persone.

Il 9 detto, un pellegrinaggio tedesco di circa 500 persone presentate da Mons. Leonrod Vesc. di Eichstad in Baviera. Nello stesso giorno furono ricevuti un gruppo di croati condotti dal Vescovo ruteno Mons. Drohobeczky.

Il dì 12 ebbe udienza un pellegrinaggio olandese, diretto dal P. Reuser della C. d. G.

Il 15 un pellegrinaggio polacco, presentato da Mons. Arciv. di Posen.

Il 18 un pellegrinaggio di Trieste organizzato e diretto dal Barone d'Alber.

Il 22 un pellegrinaggio Maltese di circa 500 persone con a capo il Vescovo Mons. Pace.

Fervidi indirizzi furono letti al cospetto del S. Padre, il quale rispose con discorsi eloquenti e magistrali in italiano, in latino ed in francese.

Nomine Pontificie — Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato, ha nominato:

Mons. Cretoni Nunzio Apostolico a Madrid,

Mons. Barone, Uditore della stessa Nunziatura,

Mons. Vico, Uditore della Nunziatura di Lisbona,

Mons. Sambucetti, Arciv. tit. di Corinto, Segretario della S. C. Ceremoniale,

L'E.mo Card. Dunajewski, Protettore delle figlie di S. Francesco di Nazaret.

Cardinali defunti — Il 21 u. s. per anemia morì il Cardinale Luigi Giordani, nato il 13 ottobre 1822 in S. M.ª Codifiume, Diocesi di Ferrara. Il 19 Marzo 1871 fu destinato coadiutore all'Arciv. di Ferrara, cui successe il 22 Giugno 1877. Nel Concistoro del 14 Marzo 1887 il regnante Pontefice lo innalzò alla dignità Cardinalizia, assegnandogli il titolo presbiterale dei SS. Silvestro e Martino ai Monti. Apparteneva alle SS. Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dell'Indice, della Cerimoniale e della Lauretana.

Il 26 detto in Roma cessò di vivere l'E.mo Luigi Sepiacci, dell'Ordine romitano di S. Agostino, nato a Castiglion del Lago (Perugia) il 12 settembre 1835; e creato Cardinale nel Concistoro del 14 Dicembre 1891, col titolo di S.ª Prisca, e Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Reliquie. Apparteneva alle Congregazioni Ecclesiastiche dell'Inquisizione, della Concistoriale, dei Vescovi e Regolari, dell'Indice, dei Sacri Riti, della Lauretana, degli Studii e degli Affari Ecclesiastici straordinarii.

Un'altra gravissima perdita toccò al S. Collegio il 10 sp. per la morte dell'E.mo Tommaso Zigliara dell'inclito Ordine Domenicano. Era nato in Bonifacio, isola di Corsica, il 29 Ottobre 1833. Teologo e letterato insigne con universale ammirazione e frutto si diè all'oratoria sacra. Il S. P. Leone XIII nel Concistoro del 12 Maggio 1879 lo creò Cardinale col titolo dei SS. Cosma e Damiano al Foro Romano: era uno dei presidenti dell'Accademia di S. Tommaso, Vescovo suburbicario di Frascati, e Prefetto della S. Congreg. degli Studii. Apparteneva alle Congregaz. ecclesiastiche dei Vescovi e Regolari, dell'Indice, dei S. Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, della Inquisizione, e Propaganda per gli affari di rito orientale.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— L'Imperatore di Germania colla consorte fu a visitare il Santo Padre, intrattenendosi circa un'ora con lui in privato colloquio. Venne a Roma nella occasione delle nozze di argento di re Umberto: nel Vaticano però vi andò con proprio equipaggio, portato espressamente dalla Germania. L'Imperatrice fu a visitare i Musei, e restò molto soddisfatta per le accoglienze ricevute.

— Il 20 u. s. nella Cappella privata della Villa delle Pianore a Viareggio l'Arciv. di Lucca Mons. Ghilardi celebrò la messa, ed impartì la benedizione nuziale al Principe Alessandro di Bulgaria ed alla Principessa Luisa di Borbone.

— Mons. O'Collaghan Arciv. tit. di Nicosia e già Rettore del Collegio inglese mentre passava per le vie di Roma in vettura fu percosso con un bastone da un giovinastro pretofobo!

— A Roma, nell'Ospizio dei Convertendi, nelle mani di Mons. Sallua abiurò il protestantesimo un giovane di Dresda. Nell'Ospizio medesimo un altro giovane italiano sui 20 anni di Pontedera presso Pisa, adescato dai protestanti quattro anni or sono, abiurò i suoi errori con risoluzione di entrare nell'Istituto Salesiano.

— Dal dì 26 al 28 u. s. si celebrò nel Duomo di Cerreto Telese il Sinodo Diocesano con grandissimo successo. Mons. Sodo per la sua tarda età potè solo darvi cominciamento e termine; il resto fu eseguito dal Vesc. Ausiliare Mons. Della Camera. Le costituzioni sinodali, frutto di esperienza lunga e di zelo, furono da tutti ammirate e plaudite.

— È morto l'illustre e zelantissimo Mons. Rocco Leonasi, Vescovo di Anglona e Tursi.

—

— Il governo francese ha restituito l'assegno sospeso al Vescovo di Nancy, ed agli altri, facendo però eccezione per l'Arcivescovo di Aix!

— L'opera dell'obolo pei religiosi espulsi nella Francia ha dato il resoconto dell'incasso, in un decennio, di un milione e mezzo: e tal somma si è adibita pei religiosi perseguitati e poveri.

— L'Arciv. Langenieux, legato del Papa nel Congresso Eucaristico di Gerusalemme, è già arrivato felicemente a Giaffa: non pochi prelati e moltissimi pellegrini sono giunti a Gerusalemme.

— Nel Trentino a Balzano la signora Chiara Racher di Berlino ha abiurato il protestantesimo nell'Oratorio del deputato De Zallinger.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Quando l' impotenza renda nullo il matrimonio.

Castrimaris Matrimonii—29 Apr. 1893—La famiglia napoletana C., trovandosi a villeggiare a Castellammare di Stabia, conchiuse un parentado fra Carlo C. e Paolina G. di quel luogo, i quali si unirono in legittimo matrimonio innanzi al parroco della Cattedrale, adempiendo ancora le formalità civili.

Quel connubio riuscì infausto. Imperocchè gli sposi " ipsa prima condormitionis nocte frustra maritale opus aggressi sunt, nec insequenti tempore ob viri frigiditatem illud umquam perficere valuerunt „. Di che dopo meno di un anno i coniugi si divisero di toro, e dopo un settennio, anche di abitazione; la moglie ricorse ai tribunali laici allegando l'impotenza del marito, e chiedendo perciò la nullità del matrimonio. L'autorità civile, sulla giurata relazione di tre periti cui commise la ispezione del corpo di Carlo C., ammise l'impotenza congenita, assoluta e perpetua di lui e dichiarò nullo il matrimonio.

Paolina intanto, con dimorare presso uno zio, ebbe relazioni col figlio di lui Vincenzo G., col quale si unì in vincolo civile. Poi, pentita del mal fatto, si rivolse alla S. Sede supplicando di poter coonestare col sacramento quella unione disonesta. La S. C. commise prima all' Arciv. di Napoli, e poscia a quello di Bari, dove la Paolina trovavasi a dimorare, la formazione del processo " tam super asserto nullitatis capite, quam super inconsummatione matrimonii ac causis dispensationis, servata forma etc. et cum facultate subdelegandi. „

Costituitosi a Bari canonicamente il tribunale, Paolina G. e Carlo C., coi testi della settima mano, furono esaminati nelle Curie di Bari, di Napoli e di Castellammare, secondo i rispettivi domicilii e per suddelegazione dell' Arciv. di Bari. Solo non si potè ottenere la canonica ispezione del corpo di Carlo C., già sottoposto alla perizia medica nella causa civile. Il processo diligentemente costruito dalla Curia di Bari fu rimesso alla S. C. del Concilio.

La quale, dietro il consulto di un teologo, di un canonista e del difensore del vincolo, ai dubbii:

I. An constet de matrimonii nullitate in casu — Et quatenus negative;

II. An sit consulendum SS.mo pro dispensatione super matrimonio rato et non consummato in casu;

Il dì 29 aprile 1893 risolse:

Ad I. Affirmative, vetito viro transitu ad alias nuptias inconsulta Sacra Congregatione.

Ad II. Provisum in primo.

E giustamente; imperocchè:

a) A conseguire la verità, secondo il diritto, nelle cause matrimoniali, fa d' uopo esaminare 1.° la confessione dei coniugi; 2.° la deposizione dei testi; 3.° il giudizio dei periti nelle ispezioni.

b) Nel caso i coniugi furono concordi nell'attestare la impotenza antecedente e perpetua di Carlo C., il quale, per volontà del padre, " et ipso docente, vocata foemina iam corrupta coitum cum ipsa expertus fuit, et nihilominus inane fuit et vanum experimentum hoc inhonestum, non semel etiam renovatum. „

c) I testi della settima mano, indotti da Paolina, furono consanguinei, affini ed amici della famiglia; e tutti, premesso il giuramento, e letta la deposizione di Paolina, unanimamente deposero esser quella incapace di men-

tire ; circa lo sposo poi aver udito parlare presso di tutti della sua impotenza, e ritenere perciò indubbia la inconsumazione del matrimonio.

d) Ad istanza della Curia di Bari, presso la Curia di Castellammare furono esaminati i testi della settima mano, consanguinei, affini, amici e fra questi anche dei sacerdoti , i quali tutti attestarono la fama della impotenza di Carlo , ed uno l'attestò pure *de visu*.—Altri testi della settima mano furono esaminati presso la Curia di Napoli che deposero lo stesso.

e) È vero che non si potè ottenere la ispezione canonica del corpo ; ma vi fu quella ordinata dal tribunale civile, fatta da tre periti medici che ne argomentarono la impotenza *antecedente, insanabile e perpetua*. La S. Sede contentossi di quella ispezione.

II.

Di alcune soluzioni prese dall' Episcopato Umbro , riunito in conferenza.

Spoletana Postulatum super missa pro populo et aliis—27 Magg. 1893—*Per summaria precum*.—I Vescovi dell'Umbria, riuniti in conferenza lo scorso anno , mandarono gli atti delle risoluzioni alla S. C. dei VV. e RR. — e questa alla sua volta ne ha sottomessi taluni all'esame della S. C. del Concilio. Eccone il tenore :

" *a)* Quantum fieri potest, stabiliter et per titulares vacantibus beneficiis esse consulendum et providendum.

" *b)* Si propter necessitatem eligantur ut oeconomi illi qui in proximis locis parochi sunt titulares, ita, reliquis omnibus servatis , permittantur binare missam , ut alternatim saltem in una et in altera parochia, et confessiones fidelium excipiant et explicent Evangelium, et pueros puellasque in sacra cathechesi edoceant.

" *c)* Binatus in genere maxima parsimonia et stricto rigore permittendi sunt, servatis omnibus quae S. U. R. Inquisitio iubet et praecipit contra illegitime binantes.

" *d)* Elenchum esse a quolibet sacro Pastore conficiendum illorum qui bis celebrant, nec tantam facultatem sine scriptis esse committendam et expresso nomine huic vel illi sacerdoti.

" *e)* Qui in oeconomos adlecti emolumentum a regio gubernio percipiunt, referant Episcopo quanti valeat: ut si pinguiorem quam par est summam attingat, pro arbitrio et conscientia ad causam pias impendi jubeat, ex. gr. vel in bonum fabricae ecclesiae vacantis, si indigeat, vel ad juvenem sacra vocationis participem alendum et erudiendum ; relicta semper congrua portione oeconomo presbytero ratione laboris. Nec omittendum posse oeconomos parochos petere, si regio placito sint muniti , aut libellas octigentas , si detractis detrahendis propter tributa, expensas, et emolumenta, e beneficii redditibus erui possint , et si secus, posse petere omnes fructus liberos sive naturales sive civiles. R.mus Pater Assisiensis Antistes, in memoria typis edita, dictum ius evicit, erutum ex epistola circulari 23 Decembris 1873 data a Ministro Gratiae et Iustitiae. Heic quoque notandum Episcopos a regio gubernio posse habere procurationes S. Visitatori obvenientes , quando adeunt parochias quovis rectore destitutas.

" *f)* Oeconomos parochos qui aliud non possident beneficium , vel duplex vel simplex, quibus tenuissimum solvitur honorarium, non esse inquietandos si , licet obligentur , pro populo diebus festis non applicent. Commiserandum enim iis videtur ne fame pereant „.

La S. C., disaminate attentamente queste norme, il dì 27 maggio 1893 rescrisse :

Ad exposita sub litteris a, b, c, d, *non esse interloquendum : contenta sub littera* f *non probari, sed esse in singulis casibus recurrendum ad S. Sedem*.

Si raccolga :

a) Sui primi quattro articoli la S. C. non si è pronunziata. Il Segretario della medesima S. C. nel proporli osservava così : " Iamvero huiusmodi resolutiones, quas illarum dioecesum pastores laudabili zelo ac prudentia dictabant, primo velut oculi ictu cunctis luculenter apparet quantum ad bonum animarum facilius consequendum et clerum recte gubernandum utilita-

tem praeseferant. Non est itaque cur super iisdem ne tantulum quidem immorari debeam. „

b) Sull'ultimo articolo, fa d'uopo considerare che l'obbligo nei parroci di celebrare la messa *pro populo,* in tutt'i dì festivi anche soppressi, è imposto dal Tridentino *Sess. 23 cap. 1 de ref.*, dalla Costit. di Bened. XIV *Cum semper oblatas* e dalla S. C. del Conc., in decisioni moltissime, a tutti coloro che hanno l'attuale cura di anime, sieno parroci titolari, sieno economi curati, sieno vicarii perpetui o amovibili, e questi o abbiano rendite o che non ne abbiano.

c) D'altra parte vuolsi tener presente che lo stipendio delle messe fu introdotto non come prezzo dell'opera, ma come titolo di sostentamento, siccome insegnano l'Angelico 2. 2. q. 10 a. 2, e Bened. XIV *De Syn. Dioec.* lib. 5 c. 8. — Ciò considerando la Sacra Congr. ha talvolta, in vista della povertà dei parroci, conceduto ad essi di applicare per altri la Messa dei giorni festivi, come *in Catalaunen.* 9 mai. 1874 ed *in Rupellen.* 8 iul. 1843; ma ciò l'ha fatto nei singoli casi.

III.

Circa la delegazione abituale pel matrimonio, a parroci non proprii e ad altri sacerdoti.

Cameracen. Dubium Matrimonii—27 Maggio 1893 — *Per summaria precum* — La città di Lilla, divisa in 14 parrocchie, ha circa 200,000 cattolici, e fra questi molti operai che o sono indebitamente inscritti nei registri parrocchiali, o facilmente cangiano domicilio, celebrando il matrimonio innanzi al parroco non proprio. Ad evitare la nullità di questi connubii era in uso in quella città che i decani ed i parroci si dessero facoltà reciproca di celebrare i matrimonii, e la concedessero ancora abitualmente al clero delle diverse parrocchie, ai vicarii, ai preti *abituati* ed ai sacerdoti sagrestani, colla condizione che, dopo la celebrazione del matrimonio, se ne desse avviso al proprio parroco ed alla Curia diocesana.

Questa generale delegazione fu approvata dal Vescovo per un quinquennio; ma i parroci in buona fede se ne valsero per altri anni di seguito. L'Ordinario cui ricorsero i parroci per la nuova approvazione, non essendo certo di poterla dare, ne interrogò la S. C.— La quale il dì 22 dicembre 1891 rescrisse:

Praevia sanatione quoad praeteritum, quatenus opus sit, in reliquis dilata usque ad definitivam resolutionis causae Coloniensis.

Essendosi ultimamente risoluta la detta causa *Coloniensis* (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 49), fu riproposta la presente causa *Cameracen.,* per la quale, dopo attenta considerazione, fu rescritto il dì 27 maggio 1893:

Communicetur resolutio in Coloniensi.

Donde si deduce che le norme sancite per questa causa di Colonia, possono valere per tutt'i casi simili.

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Istruzione per gli esami dei testimonii indotti (1) *nelle denunzie* contra sollicitantes.

Non raro ad hanc Congregationem Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis transmittuntur ab Ordinariis vel a Sacra Poenitentiaria denunciationes contra confessarios sollicitantes poenitentes ad turpia, et sæpe accidit, ut in denunciationibus ipsis inducantur aliae poenitentes vel uti certo ad turpia sollicitatae, vel tantum ex indiciis inductae, quae tamen obligationi de denuntiatione emittenda iuxta sacros Canones satis non fecerunt. Ne autem crimen tam infandum absque debitis animadversionibus maneat, Sacra Congregatio ad tramitem Apostolicarum Constitutionum indicit locorum Ordinariis, ut inductas poenitentes opportuno examini subiiciant, ut inde le-

(1) I testimoni indotti sono quelli che risultano dalla denunzia.

gales probationes in processualibus tabulis resultent.

Verum experientia compertum est huiusmodi examina non ita scite seu legaliter assumi a Iudicibus delegatis; ita ut saepius causas ipsas, alioquin graviores et in damnum ac scandalum fidelium vertentes, prosequi datum non sit.

Quapropter ne in posterum ex enunciatis defectibus in examinibus assumendis causae contra sollicitantes infectæ remaneant, Sacra Suprema haec Congregatio opportunum, immo necessarium censet locorum Ordinariis instructionem iuxta decreta ac ordinationes alias editas exaratam transmittere, qui examina poenitentum per generalia rite et legaliter prosequi valeant.

Prænotandum quod nimia circumspectione utendum est in personis ad examen invitandis; etenim non semper opportunum erit eas ad publicum Cancellariae locum convenire, praesertim si examini subiiciendae sint vel puellae, vel uxoratae, aut famulatui addictae; tunc enim consultum erit eas vel in sacrario, vel alio iuxta prudentem Ordinarii seu iudicis aestimationem caute convocare ad earum examen assumendum. Quod si examinandae vel in monasteriis aut nosocomiis seu in piis puellarum domibus existant, tunc magna cum diligentia et diversis diebus iuxta circumstantias peculiares vocandae erunt.

Insuper animadvertant iudices ad examina assumenda deputati quod in eorum et Cancellarii seu Notarii, qui semper ecclesiastici esse debent, praesentia examinanda exclusive compareat absque socia, absque teste; etenim omnia sub inviolabili secreto perfici necesse est.

Tandem de actibus inde assumptis Ordinarii debent transmittere ad hanc Supremam Congregationem exemplar authenticum et cum suo originali collatum.

Hisce generatim praemonitis, subnectitur norma examinis conficiendi.

Norma examinis
per generalia assumendi.

Vigore epistolae Sacrae Supremae Congregationis datae sub die..... (vel vigore Decreti Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Archiepiscopi Ordinarii) vocata personaliter comparuit coram Illustrissimo ac Reverendissimo Domino N. N. sistente in Cancellaria (vel in sacrario, aut in collocutorio monialium seu piae domus) in meique etc.

NN. nubilis (vel uxorata) degens in hac civitate N. N. in paroecia N. N.; filia (vel uxor) N. N.; aetatis suae... conditionis civilis (aut agricolae, aut famulatui addicta) cui delato iuramento veritatis dicendae, quod praestitit tactis SS. Dei Evangeliis, fuit

Inter. An sciat vel imaginetur causam suae vocationis et praesentis examinis?

Resp. . . . .

Inter. A quot annis usa sit accedere ad Sacramentum Poenitentiae?

Resp. . . . .

Inter. An semper apud unum eumdemque confessarium Sacramentum Pœnitentiæ receperit, vel apud plures sacerdotes: insuper an in una eademque, vel in pluribus ecclesiis?

Resp. . . . .

Inter. An a singulis quibus confessa est sacerdotibus exceperit sanctas admonitiones, et opportuna praecepta, quae ipsam examinatam aedificarent, et a malo arcerent, et quatenus etc.

Resp. . . . .

Notandum: si responsio fuerit affirmativa, id est si dicat, se bene semper fuisse directam, tunc interrogatur sequenti modo:

Inter. An sciat vel meminerit aliquando dixisse vel audivisse quod quidam confessarius non ita sancte et honeste sese gesserit erga poenitentes; quin murmurationes, seu verba contemptibilia contra ipsum confessarium prolata fuerint: ex. gr. quod ipsa examinata ab uno vel a pluribus poenitentibus, atque ab uno abhinc anno, vel a quatuor, aut tribus mensibus similia audierit?

Notandum: Si post hanc interrogationem et animadversionem examinata negare pergat, claudatur actus consueta forma, quae ad calcem huius instructionis prostat.

At si quidquam circa aliquem confessarium, iuxta ea de quibus interro-

gatur, aperuerit, ulterius interrogabitur prout sequitur :

Inter. Ut exponat nomen, cognomen, officium, aetatem confessarii, et locum seu sedem Confessionis ; an sit presbyter saecularis vel Regularis, et quatenus etc.

Resp. . . . . .

Inter. Ut exponat seriatim, sincere et clare ea omnia, quae in sacramentali confessione vel antea vel postea vel occasione confessionis audierit a confessario praedicto minus honesta : vel an ab eodem aliquid cum ipsa inhoneste actum fuerit nutibus, tactibus seu opere, et quatenus etc.

Notandum : Hoc loco iudex solerter curabit ut referantur iisdem verbis, quibus confessarius usus fuerit, sermones turpes, seductiones, invitamenta conveniendi in aliquem locum ad malum finem, aliaque omnia, quae crimen sollicitationis constituunt, adhibita vernacula lingua in qua responsiones sedulo et iuxta veritatem exarabuntur ; animum addat examinatae, si animadvertat, eam nimio timore aut verecundia a veritate patefacienda praepediri, eidem suadens omnia inviolabili secreto premenda esse. Denique exquiret tempus a quo sollicitationes inceperint, quamdiu perduraverint, quoties repetitae, quibus verbis et actibus, malum finem redolentibus, expressae fuerint. Cavebit diligenter ab exquirendo consensu ipsius examinatae in sollicitationem et a quacumque interrogatione, quae desiderium prodat cognoscendi eiusdem peccata.

Inter. An sciat vel dici audierit praedictum confessarium alias poenitentes sollicitasse ad turpia ; et quatenus eas nominet (atque hic iubebit nomen cognomen et saltem indicia clariora, quibus aliae personae sollicitatae detegi possint).

Notandum : Si forte inducantur aliae personae sollicitatae, erit ipsius iudicis eas prudenter advocare et singillatim examinare iuxta formam superius expositam.

Resp. . . . . .

Inter. De fama praedicti confessarii tam apud se quam apud alios ?

Resp. . . . . .

Inter. An praedicta deposuerit ex iustitiae et veritatis amore, vel potius ex aliquo inimicitiae vel odii affectu, et quatenus etc.

Resp. . . . . .

Quibus habitis et acceptatis, dimissa fuit iurata de silentio servando iterum tactis SS. Dei Evangeliis, eique perlecto suo examine in confirmationem praemissorum se subscripsit, (si fuerit illiterata dicatur) et cum scribere nesciret fecit signum Cru✠cis.

(subscriptio personae examinatae)

Acta sunt haec per me N. N. Cancellarium vel Notarium ad hunc actum assumptum.

Datum Romae die 20 Julii 1890.

II.

Circa la denunzia de' corifei della framassoneria.

Beatissime Pater,

Franciscus Episc. Bajonen., ad pedes Sanctitatis Tuæ provolutus, suppliciter expostulat :

1.° An occulti sectæ massonicæ coryphæi ac duces sint denuntiandi juxta Const. " Apostolicæ Sedis, „ quando sunt publice noti ut *liberi muratorii,* sed non sunt publice noti ut coryphæi vel duces hujus sectæ massonicæ ?

2.° An denuntiationis obligatio cesset apud eas regiones in quibus *liberi muratorii* et ideo ipsorum coryphæi a gubernio civili tolerantur, et ab ecclesiastica potestate puniri non possunt nec ullo modo cohiberi ?

Feria IV die 19 aprilis 1893.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, ad examen vocatis suprascriptis dubiis, Emi ac Rmi Domini Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum decreverunt :

Ad 1^{am} : Affirmative.

Ad 2^{am} : Negative.

Pro R. D. Mancini Notario.
Petrus Palombelli Subst.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Di un altare fisso dubbiamente consacrato.

Imolen.—23 Apr. 1893—R.mus D.nus Aloisius Tesorieri Episcopus Imolensis, Sacrae Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: In Ecclesia Cathedrali civitatis Imolensis adest altare maius, quod tamquam fixum habetur, maxime ex eo quod in posteriori eius parte insculpta legantur haec verba: " Card. Antonius Rusconius Episcopus Imolensis aedificavit et consecravit hoc altare. „

Verum de eius valida consecratione subortum est dubium ex eo quod, licet mensa constet ex lapide, huic tamen in suis extremitatibus adnexa quaqueversus et coniuncta fuit (ante vel post consecrationem ignoratur) corona ex marmore: quo fit ut mensa non sit revera ex unico lapide, uti praescriptum est pro altaribus fixis. Cui dubio vis accedit etiam ex responsione Sacrorum Rituum Congregationis sub die 29 Augusti 1885 in Eugubina. Hinc quaeritur: debet ne hoc altare haberi tamquam fixum et consecratum; et quatenus negative, potest ne haberi tamquam altare portatile?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Sanato quovis defectu, Altare fixum consecratum haberi debet.* Atque ita rescripsit die 23 Aprilis 1893.

✠ Cai. Card. Aloisi-Masella
S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi *Secretarius.*

II.

Circa i sacri indumenti per la benediz. col Santissimo

Senogallien.—12 Mai. 1893—De mandato sui R.mi Episcopi, hodiernus Caeremoniarum Magister in Cathedrali Ecclesia Senogalliensi, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dub. I. Quotiescumque expleto Completorio, solemnis benedictio cum SS.mo Eucharistiae Sacramento adstantibus christifidelibus in Ecclesia Cathedrali impertitur, sacri Ministri pro Dalmatica et Tunicella supra Albam, possunt ne supra rochettum vel superpelliceum tantum induere Pluviale? Canonicus vero celebrans potestne adhibere tantum Amictum, Stolam et Pluviale, Alba omissa?

Dub. II. In eiusmodi Benedictione quae immediate datur post Completorium, sacri Ministri indui ne possunt iisdem cuiusvis coloris paramentis, quibus antea usi sunt ad Vesperas?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Sacri Ministri in casu induantur Dalmatica et Tunicella, et Sacerdos celebrans Albam deferat sub Pluviali.

Ad II. Utendum paramentis nonnisi coloris albi. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 12 Maii 1893.

✠ Cai. Card. Aloisi-Masella
S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi *Secretarius.*

III.

Se al nome del Vescovo si possano aggiunger titoli di nobiltà nella pubblicazione delle indulgenze.

Senogallien.—12 Mai. 1893—His (praecedentibus) addendum est aliud quaesitum, ab eodem Caeremoniarum Magistro S. R. Congregat. propositum, nimirum: An tolerari possit quod Canonicus post pontificalem benedictionem indulgentias publicans, ad nomen Episcopi titulum Comitis adiungat; quamquam ex liturgicis legibus absolute prohibitum sit quocumque modo immutare formulas Caeremonialis Episcoporum ac Pontificalis Romani?

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, suprascripto Dubio rescribendum censuit: *Negative.* Die 12 Maii 1893.

✠ Cai. Card. Aloisi-Masella
S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se le piccole somme spettanti alle claustrali e provenienti da composizioni, possano aggiudicarsi alle medesime claustrali, senza investirle in valori al portatore.

Eminenza Rev.ma,

Le strettezze che affliggono le povere Claustrali sono un fatto quanto dispiacevole, altrettanto notorio; e nella mia Diocesi non mancano delle sventurate che, inoltrate negli anni, avrebbero bisogno di una maggiore agiatezza, ed invece soffrono privazioni, alle quali non sono abituate. Per siffatte considerazioni, mi permetto pregare l'E. V. R.ma perchè mi conceda la facoltà di disporre delle piccole somme risultanti da composizioni ecclesiastiche relative ai rispettivi monasteri, sempre che in coscienza ne fosse constatata l'equità. Le bacio ecc.

E. Arcivescovo di B.

" Sacra Pœnitentiaria, perlectis expositis, Ven. in Christo Patri Archiepiscopo scribenti respondet:—*Nisi agatur de parvulis summis, recurrendum in singulis casibus.*

" Datum Romæ in S. Poenitentiaria die 1.° Martii 1893.

N. Averardius S. P. R.
R. Celli S. P. Subst.

—

CONSULTAZIONI (1).

I.

Se v' ha legge che obbliga a non ricevere il sacramento della Confermazione prima dei sette anni.

4.ª Cons. Morale.

Giulio e Severo parroci disputano fra loro sulla età dei fanciulli per essere confermati. Il primo dice potersi ciò fare in ogni età, anche dell' infanzia, perchè nessuna legge lo proibisce. Il secondo sostiene doversi confermare i soli fanciulli che han toccato il settennio, essendo questa la pratica della Chiesa.

Si chiede:

1.° Vi ha legge che obbliga a non ricevere la Confermazione prima dei sette anni?

2.° Che dire di Giulio e di Severo?

Al primo — I precipui codici liturgici che riguardano l' amministrazione dei sacramenti sono il Rituale ed il Pontificale: quello dà le norme pei parroci; questo contiene le regole pei Vescovi.— Vediamo che cosa prescriva il Pontificale circa l' età de' confermandi.

Il Pontificale parla di fanciulli e anche d' infanti, a cui si può dare la Confermazione: " Pontifex *infantes, pueros* et adultos sacri baptismatis unda perfusos confirmare volens, paratos etc. „— E più giù: " *Infantes* per patrinos ante Pontificem confirmare volentem teneantur in brachiis dexteris „ (Pontif. *De Confirm.*).

È vero che il Catechismo Romano dice convenientissimo che questo sacramento si amministri non prima dei sette anni, non riputandosi in età minore atto alla pugna il fanciullo che ad essa vuolsi fortificare. Si ascoltino le sue parole: " Observandum est omnibus quidem post baptismum confirmationis sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire hoc fieri antequam pueri usum rationis habuerint. Quae si duodecimus annus expectandus non videtur, neque ad septimum certe hoc sa-

(1) Han risposto alle tre Consultazioni Morale, Canonica e Liturgica: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola — Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Alle Cons. morale e canonica: Battista Diacono Antonio di Gaeta — Scaramozzino Giuseppe Dittereo Cur. di Motta S. Giovanni.

Alle Cons. morale e liturgica: Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

Alla sola Cons. morale: Bisogno Carmine di Cava Tirreni.

Alla sola Cons. Canonica: Moratti Francesco Parroco di S. Pietro di Legnago.

Pel premio della Cons. morale la sorte ha favorito il sacerdote Cigliano Giuseppe di Napoli; pei premi delle Cons. Canonica e Liturgica il Can. Teol. Intini Paolo di Cerignola.

crementum differre maxime convenit „ *(Cath. Rom. De Confirm.)*.—Ma da queste parole non si deve inferire una legge, come non l'ha inferita Benedetto XIV *(De Syn.* Lib. VII, C. X, n. 5) quando ha insegnato: " Verum... quamvis Catechismus Romanus *non expedire* dicat ut sacramentum Confirmationis pueris ante septennium conferatur, non tamen prohibet ne nullo nunquam in eventu iisdem conferri queat. „ E dopo di aver detto che il Vescovo può nel Sinodo stabilire di amministrar la Cresima ai soli adulti, tranne a coloro che si trovano infermi o in pericolo di vita, soggiunge: " Advertere debet Episcopus ne in sua constitutione quidquam dicat, quo insinuare videatur *necessitatem* seu *praeceptum* suscipiendi sacramentum Confirmationis in ea aetate et statu. „— Onde giustamente il Lehmkul ha scritto (Vol. II, 101): " Quamquam in Latina Ecclesia praxis communis est non conferendi seu recipiendi Confirmationem nisi post annum discretionis, tamen lex proprie dicta non existit. „

Nondimeno oggidì tal consuetudine ha forza di legge. Ecco alcuni atti della S. Sede, da cui si deduce che v'ha obbligo stretto di amministrar la confermazione non prima dei sette anni:

Ex S. C. Concilii — " An, attentis peculiaribus circumstantiis, sacramentum Confirmationis administrari possit pueris et infantibus nulla habita aetatis ratione in casu? An etiam administrari possit pueris et infantibus in mortis periculo constitutis in casu? — Resp.: Ad primum, affirmative nonnisi in gravibus et urgentibus circumstantiis, super quibus conscientia Episcopi oneretur. Ad secundum, affirmative „ (*in Segobien.* 12 mar. 1774 ap. Lucidi *De visit. SS. LL.* Tom. I de 2° rel. cap. art. 5, n. 137).

Ex S. C. S. Officii — Q. " Nous confirmons les enfants sans attendre qu'ils aient atteint l'age de la raison „—Resp.: " Neminem confirmandum nisi saltem septimum attigerit suae aetatis annum; neque ab hac latinae Ecclesiae praxi recedendum nisi ob causas omnino graves, ex. gr. si infantes periculose decumbant, aut ob distantiam locorum, amissa praesente occasione, aliam vix essent habituri „ (11 Dec. 1850 *ad Vic. Ap. Sandwic* ap. *Collect. S. C. de Prop. Fide* an. 1893, n. 682).

Ex Litt. S. C. de Prop. Fide — " Simultanea collatio Baptismatis et Confirmationis in pueris admittenda non est, nisi forte in mortis periculo iuxta praxim „ (21 Mar. 1851 ad Vic. Ap. Koytcheou ap. *Collect.* l. c. n. 683).

Quando adunque non ci sia una giusta causa, la quale dev'esser grave ed urgente, non si può lecitamente amministrar la Cresima ai minori dei sette anni.—Dobbiamo perciò conchiudere che quantunque non ci sia una legge espressa che ciò prescrive, la consuetudine tuttavia della Chiesa latina, la quale ammette alla Confermazione regolarmente i soli adulti, di presente ha forza di legge, sopratutto dopo che tale è stata riconosciuta dai Romani Pontefici. Si ascolti in ciò quel medesimo Benedetto XIV, la cui dottrina innanzi citata sembrava di favorire la sentenza opposta. Nella Costituz. *Eo quamvis* del 4 maggio 1745, parlando a' Cofti dell'uso della Chiesa latina al n. 6, dice: " Licet apud occidentales Ecclesias in more posita quandoque fuerit Baptismatis et Confirmationis simultanea collatio, et haec consuetudo in aliquibus dioecesibus anteacto tempore inoleverit, iuxta exempla relata a *Vicecomite in tract. de Confirmat. cap. 14* et a Martene *De antiq. Eccles. Rit. lib. cap. 2. art. 1*, nihilominus abrogato prorsus a Romana Ecclesia aliarum matre et magistra huiusmodi more, CONSULTISSIMIS SUMMORUM PONTIFICUM DECRETIS provide cautum est ut renatis fonte Baptismatis conferretur Sacramentum Confirmationis in ea solum aetate, in qua fideles, evacuatis quae erant parvuli, intelligerent tantum inter se differre Baptismum et Confirmationem, quantum in naturali vita distat generatio ab incremento; seque per Baptismum fuisse

quidem ad militiam receptos, per Confirmationem vero ad pugnam roboratos et ad perferendos agones per gratiam instructos. „—È certo adunque che benchè in addietro si fosse costumato diversamente, oggidì nondimeno coerentemente all'uso della Chiesa romana, madre e maestra delle altre Chiese, i Sommi Pontefici han decretato doversi da per tutto nell' occidente ammettere alla Cresima i soli fanciulli che san discernere la differenza fra il Battesimo e la Confermazione (1); e ciò è di precetto, da doversi osservare sotto grave obbligazione, salvo nei casi di grave ed urgente necessità.

Quali sieno questi casi, ne' quali possa amministrarsi la cresima agl' infanti, Benedetto XIV li enuncia chiaramente (*De Syn.* l. c. n. 8): " Cum facilis ad eos (pueros) in posterum sibi Episcopo non sit futurus accessus vel propter sui ingravescentem aetatem vel propter eorum distantiam a civitate, aut propter itineris difficultatem. „ E più sopra al n. 5: " Plurimi affirmant sancte ac licite, etiam juxta praesentem disciplinam, sacro chrismate inungi pueros ante septennium, cum aut praevidetur futura diutina absentia Episcopi, aut iidem versantur in discrimine vitae, aut alia urget necessitas aut justa causa. „ Noi perciò crediamo potersi approvare anche oggidì la pratica di quei Vescovi i quali nei luoghi dove dimorano non dànno la confermazione se non agli adulti oltre i sette anni ed anche a quelli di minore età che si trovino in pericolo di vita. Negli altri luoghi poi, dove non risiedono, tutti indistintamente ammettono alla Confermazione e grandi e piccoli, pel pericolo in cui questi ultimi si trovano di morire durante l'assenza del Vescovo, e di esser privi della gloria maggiore in cielo propria dei confermati, secondo insegna l'Angelico (3 p. q. 73 a. 8 ad 4): " Ut confirmati decedentes majorem gloriam consequantur, sicut et hic majorem obtinent gloriam. „

Al secondo — Dal fin qui esposto, venendo alla soluzione del nostro caso, chiaro apparisce che Giulio è troppo largo nel dire di potersi ammettere alla Cresima i fanciulli di ogni età anche dell'infanzia; giacchè non è del tutto vero che nessuna legge lo proibisce. Severo per contrario è troppo stretto nello escludere del tutto i fanciulli minori del settennio, mentre, intervenendo una giusta causa, anche questi possono ricevere la Confermazione.

II.

Circa il battesimo de' figli di genitori increduli.

4.ª Cons. Canonica.

A Pandolfo parroco si presentano per essere battezzati Lucio, Livio e Giovenale, giovinetti dai sette ai venti anni, non ostante l'opposizione dei genitori increduli. Pandolfo, temendo di ledere le leggi canoniche, e temendo altresì l'ira di quei genitori, si ricusa.

Si chiede:

1.° Possono ammettersi al Battesimo i figli di genitori increduli?

2.° V'ha qualche legge civile che ciò proibisca colla comminazione al parroco di qualche pena?

3.° Che dire di Pandolfo?

Al primo — Fa d'uopo distinguere varie sorte d'increduli: altri sono *infedeli* che non mai riceverono l'acqua battesimale; altri sono *eretici* che, nati nell' eresia, fanno parte delle loro sette; altri finalmente sono *apostati* che, battezzati

(1) Che tal cognizione si richiegga può raccogliersi anche dalla seguente risposta del S. Officio: " Utrum danda sit confirmatio illis neophytis qui, in articulo mortis baptizati, omnino rudes sunt et vi morbi defatigati, instrui nequeunt?—Resp.: " Non conferendum Sacramentum Confirmationis illis neophytis moribundis, quos missionarius capaces baptismi credidit, nisi saltem habeant aliquam intentionem percipiendi Confirmationem ad robur animae suae adiiciendum „ (10 april. 1861 *ad Vic. Apostolic. Tchely Merid. Orient.* in *Collect.* cit. numero 685).

ed educati nella S. Chiesa cattolica, ripudiano le sue dottrine.

Fa d'uopo anche distinguere i figli adulti dagl'infanti, vale a dire quei che hanno già l'uso di ragione, da quei che non l'hanno ancora.

Ciò premesso, ecco il comune insegnamento de' DD.:

Trattandosi di figli adulti che chiedono il battesimo, a qualunque classe d'increduli appartengano, può e deve loro amministrarsi, benchè vi si oppongano i genitori. Così l'Angelico (2. 2. q. 10 a. 12): " Postquam autem (filius hebraeorum) incipit habere usum liberi arbitrii, iam incipit esse suus, et potest, quantum ad ea quae sunt iuris divini vel naturalis, sibi ipsi providere; et tunc est inducendus ad fidem non coactione sed persuasione; et potest, etiam invitis parentibus, consentire fidei et baptizari, non autem antequam habeat usum rationis. „ Così pure altrove (3 p. q. 68 a. 10 in corp.) lo stesso Angelico. Veggasi in ciò la dotta Istruz. di Bened. XIV del 28 febbr. 1747 che comincia *Postremo mense* in cui questa dottrina si prova altresì colle parole di S. Gregorio nel Can. *Qui sincera* dist. 45, col concilio di Toledo nel Can. *De iudaeis* dist. 45, colla Decretale di Clemente III.

Qual poi debba dirsi legittima l'età, in cui si possa chiedere e ricevere il battesimo *invitis parentibus*, lo definì la Sacra Cong. del Concilio il dì 16 luglio 1639 colle parole: " S. C. Concilii respondit filios judaeorum non esse invitis parentibus baptizandos, donec perveniant ad aetatem legitimam, et tunc, si ipsi consentiant; aetatem vero legitimam regulariter censeri completo septennio. „ Compiuti adunque i sette anni, è regolarmente in facoltà di ognuno, vogliano o pur no i genitori, di domandare il battesimo col diritto di riceverlo, e può ciascuno spronarvelo senza colpa veruna. Si è detto *regolarmente*, giacchè l'uso di ragione può acquistarsi anche prima dei sette anni, ed in tal caso, anche prima il fanciullo devesi battezzare, giusta l'insegnamento del cit. Bened. XIV *l. c.*: " Oportere praesidem ecclesiasticum etiam atque etiam considerare quisnam sit baptismi petitor, cum possit contingere ut is etiam, non completo septennio, sufficienti sit praeditus ratione; ideoque baptizandus, invitis licet reluctantibusque parentibus. „

Ciò però non dice che subito chiesto da un fanciullo settenne debba amministrarglisi il battesimo. Il Catechismo romano consiglia invece di prender tempo, quando non ci sia pericolo di morte, per chiarire la retta intenzione del postulante e per istruirlo nelle cose di religione (Par. 2 *De Bapt.*). " Dilatio, esso dice, aliquas videtur utilitates afferre; primum enim quantum ab Ecclesia providendum est, ne quis ad hoc sacramentum ficto et simulato animo accedat, eorum voluntas qua ad baptismum accedunt, magis exploratur atque perspicitur, deinde in fidei doctrina quam profiteri debent et christianae vitae institutionibus erudiuntur perfectius. „ Giustamente perciò la Sacra Congr. di Propag. Fide nel 1760 (*Collectanea* typ. Prop. n. 562) prescrisse: " Non admittere debere (Vicarium Apost. Fókiensem) ad baptismatis aquas adultos, ni bene docti fuerint obligationes quibus unusquisque fidelis ligatur, et, mediante longa experientia in statu catechumeni, dederint clara signa verae et vivae fidei et constantiae qua praediti esse debent; ita ut sint parati confiteri christianam religionem sub quocumque tormentorum et vitae periculo „ (1).

(1) In quanto alla istruzione da premettere al battesimo, ecco un decreto del Santo Officio del 3 maggio 1703: " Utrum antequam adulto conferatur baptisma, minister teneatur ei explicare omnia fidei nostrae mysteria, praesertim si est moribundus, quia hoc perturbaret mentem illius; an non sufficeret si moribundus promitteret fore ut, ubi a morbo convalesceret, instruendum se curet, ut in praxim redigat quod ei praescriptum fuerit? — Respondetur non sufficere promissionem, sed missionarium teneri adulto etiam moribundo, qui incapax omnino non sit, explicare mysteria fidei quae

E fa d'uopo anche prender tempo quando per l'opposizione dei genitori si temano scandali ed altri mali. Si ponga mente alla seguente risposta del S. Officio riferita dal Zitelli *Apparat. Iur. Eccl.* 1886 pag. 502: " An tuto admitti possit ad fidei catholicae professionem puella decem annorum in monasterio degens, eiusdem patre haeretico invito? — Resp.: Curet prius Vicarius Apost. totis viribus consensum patris puellae obtinere: si consensus non obtineatur, perpendat serio incommoda quae ex talis puellae admissione in Ecclesiam provenire praevideantur, tum quoad periculum proximum perversionis eiusdem puellae, tum quoad grave damnum scholae ac missionis catholicae; et quatenus nulla aut spernenda incommoda praevideantur, eamdem admittat sine mora: quatenus vero gravia praevideantur incommoda futura, eiusdem admissionem ad formalem et publicam professionem fidei catholicae differat, nisi periculum mortis immineat; et interim curet eam hortari ut in bono proposito perseveret, atque Deum precetur ut obstacula omnia auferre dignetur; simulque curet ut in monasterio manere pergat; et tali modo suam educationem catholicam compleat et perficiat „ (Feria IV die 21 iulii 1880).

Ma che è da dire dei figli d'increduli che sono ancora nell'infanzia? Possono battezzarsi consenzienti o pur no i genitori?

Possono certamente nei seguenti casi, giusta S. Alfonso (L. VI, n. 127 seqq.), e la comune de' DD., e molte dichiarazioni della S. Sede (*Collectanea* cit. *passim*):

a) in articolo o anche in pericolo di morte;

b) quando il fanciullo o giustamente o ingiustamente si trovi allontanato dalla cura dei genitori, nè ci sia speranza di ritornarvi;

c) quando i genitori sieno schiavi di cristiani, e questi consentono;

d) quando anche un solo dei genitori consenta, benchè l'altro si opponga; come ancora quando, morto il padre, l'avo paterno consenta, benchè la madre non voglia.

In questi casi è lecito il battesimo degl'infanti, anche contro la volontà dei genitori. Però fa d'uopo di evitare il pericolo che il battezzato non si educhi viziatamente e non ricada nella incredulità. Ecco un decreto del S. Officio del 12 ott. 1600 (*Collectanea* cit. n. 540) che fa al proposito: " An filii mulierum christianarum et patris turcae... sint baptizandi, instante patre vel matre, cum pater progressu aetatis illos instruat in secta mahumetana, et filii timeant profiteri se esse christianos--Resp. Baptizentur. Moneatur Episcopus ut diligenter curam educationis habeat, et exprimat si certum sit quod omnes efficiantur turcæ, apostatent a fide et labantur in mahumetismum: si non adsit certitudo apostasiæ baptizentur; si adest certitudo, iterum proponatur. „ Quando però non ci sia certezza di tal ricaduta, non si può negare il battesimo, come più esplicitamente la stessa S. C. dichiarò il dì 17 sett. 1671 (*Collectanea* cit. n. 546): " 1. Si può dare il battesimo ai figliuoli dei turchi allorchè il padre rinnegato e la madre cristiana domandano il battesimo per il loro figliuolo, ma si dubita che il padre non voglia educarlo nella religione turca? — 2. Si può dare il battesimo ai figliuoli di padre turco e di madre cristiana, qualora questa voglia che il suo figlio sia battezzato, benchè non vi consenta il genitore? — Resp.: Ad 1. In casu proposito debere baptizari — Ad 2. Posse. „

Fuori i predetti casi se, dissenzienti i genitori increduli, possano i loro figli battezzarsi prima dell'uso di ragione, bisogna distinguere i figli d'infedeli, da quelli degli eretici e degli apostati.

In quanto ai primi, disputossi anticamente fra i tomisti ed i scotisti sul dovere e sulla liceità di conferire il battesimo, stando quelli per la negativa, e questi per l'affermativa. Oggidì nondimeno tutti

sunt necessaria necessitate medii, ut sunt praecipua mysteria Trinitatis et Incarnationis „ (Instruct. cit. Bened. XIV).

sono concordi nell'insegnare che non si può battezzare i figli d'infedeli nella loro infanzia senza il consenso dei genitori. Così Benedetto XIV nella cit. Costituz. *Postremo mense* del 28 febbr. 1747 e nell'altra *Probe*. Così la S. C. del S. Officio in moltissimi decreti (1). Così pure la comune de' TT. presso S. Alfonso *l. c.* Tutti ne desumono le ragioni dall'insegnamento di S. Tommaso il quale (2. 2. q. 10 a. 12) dopo aver detto: " Quod maximam habet auctoritatem Ecclesiae consuetudo, quæ semper est in omnibus aemulanda „—aggiunge: " Hoc autem Ecclesiae usus nunquam habuit, quod iudaeorum filii invitis parentibus baptizarentur „—Ed altrove (3 p. q. 68 a. 10): " Respondeo dicendum quod pueri infidelium filii aut habent usum rationis, aut non habent. Si nondum habent usum liberi arbitrii, secundum ius naturale, sunt sub cura parentum quamdiu ipsi sibi providere non possunt; unde etiam de pueris antiquorum dicitur quod salvabantur in fide parentum: et ideo contra iustitiam naturalem esset, si tales pueri invitis parentibus baptizarentur; sicut etiam si aliquis habens usum rationis baptizaretur invitus. Esset etiam periculosum taliter filios infidelium baptizare, quia de facili ad infidelitatem redirent, propter naturalem affectum ad parentes; et ideò non habet hoc Ecclesiae consuetudo, quod filii infidelium invitis parentibus baptizentur. „ — Tre sono dunque le ragioni onde l'Angelico dimostra illecito il battesimo de' figli d'infedeli, dissenzienti i genitori: 1.ª Perchè l'uso costante e antico della Chiesa così porta, e nell'amministrazione dei sacramenti siffatto uso è di grandissima autorità — 2.° Perchè gl'infanti sono sotto la cura e la potestà dei genitori, per diritto naturale, e non appartenendo questi alla Chiesa, perchè infedeli, la Chiesa non può far suoi quei loro figli che si trovano nell'infanzia — 3.° Perchè v'ha pericolo, e quasi certezza, che i figli d'infedeli così battezzati non saranno istruiti nella dottrina cristiana e ricadranno ben presto nella infedeltà.

Vuolsi dire lo stesso de' figliuoli degli eretici e degli apostati? È chiaro che no. Questi genitori non sono estranei alla Chiesa, ma, benchè ribelli, sono ancora suoi sudditi; e però la Chiesa ha diritto che i loro figliuoli, benchè senz'uso di ragione, siano aggregati ad essa per mezzo del santo battesimo. " Certum est, scrive S. Alfonso (*l. c.* n. 127) quod si parentes deficerent a fide ad infideles, bene possunt eorum proles, ipsis invitis, baptizari; quia sicut Ecclesia habet potestatem coercendi parentes ad fidem observandam, ita potest filios ab ipsis auferre. „ Così pure molti e gravi TT. antichi presso il medesimo S. Dottore; e così pure quasi tutti i TT. posteriori.

Il Gousset, ciò non ostante (Teol. Mor. Vol. II n. 81), opina " contro il sentimento comune che non si debbano battezzare i figli degli apostati e degli empii, senza il consenso espresso o presunto dei loro parenti. „ Ed ecco le ragioni che egli adduce: " La Chiesa ben può obbligare gli apostati a procurare il battesimo dei loro figli; imperochè cessando di essere fedeli alle sue prescrizioni, non hanno cessato di essere soggetti alla sua autorità. Ma ci sembra che non si debba confondere il diritto di giurisdizione che la Chiesa conserva sopra coloro dei suoi membri che sono ribelli e disertori, col diritto di

---

(1) Per saggio ne riportiamo qui solo i seguenti:

— " An filii infantes infidelium possint baptizari invitis parentibus? — E.mi, audito voto DD. Consultorum, dixerunt non licere, nisi in articulo mortis „ (18 febr. 1705).

— Ad postulatum Episcopi Quebec. de infantibus quos parentes ultro et sponte ad baptismum offerunt, responsum est: " Non licere si sint filii infidelium et in potestate eorum relinquendi, secluso tamen mortis periculo „ (3 maii 1703).

— " Non licere extra mortis periculum conferre baptismum (infantibus) ab utroque parente infideli oblatis, quoties iidem infantes post receptum baptisma sub potestate et educatione eorumdem infidelium genitorum sunt relinquendi „ (13 mar. 1770).

proprietà sopra la loro persona, e sopra la persona dei loro figli. Per diritto naturale questi appartengono ai loro padri ed alle loro madri prima di appartenere alla Chiesa, di cui non possono far parte che mediante il battesimo : il che ha fatto dire a S. Tommaso : " De jure naturali est " quod filius, antequam habeat usum ra- " tionis, sit sub cura patris. Unde con- " tra justitiam naturale esset, si puer, " antequam habeat usum rationis, a cura " parentum subtrahatur, vel de eo ali- " quid ordinetur invitis parentibus (P. " 3. q. 68. a. 10). „ D'altra parte, sarebbe imprudente il battezzare i figli degli apostati e degli empii in onta dei loro genitori, sì a motivo del pericolo di seduzione cui sarebbero esposti, come a motivo di gravi inconvenienti per la religione. „

Che deve dirsi di tale insegnamento ? La ragione desunta dal diritto naturale che hanno i genitori sui figli per verità non suffraga. Imperocchè a questo diritto implicitamente cede chiunque divien suddito della Chiesa per mezzo del S. Battesimo, obbligandosi a rimanere sempre suo figliuolo e consegnare alla Chiesa la prole che da lui nascerebbe. Se perciò egli vien meno alla data fede, la Chiesa ha sempre il diritto di costringerlo a sottomettersi, ed ha sempre il diritto di far sua col battesimo la figliuolanza di lui. S. Tommaso poi nel testo cit. non parla di figli di apostati o di eretici, ma d'infedeli, pei quali calza a meraviglia quella teorica.

Ma se non è da ammettere questa prima ragione del Gousset, la seconda addotta da lui, riguardante il pericolo di seduzione e di perversione, è giusta e convincente. Non giova infatti battezzare un infante che si prevede non poter conseguire la necessaria istruzione, e non poter vivere da cristiano. Per questo il battesimo non riuscirebbe che una profanazione, senz' alcun utile spirituale. Perciò riguardo ai figli di eretici o di apostati e ancora di tanti increduli dei nostri tempi, finchè sono in età infantile, da non poter conoscere nè desiderare il battesimo, non lo si deve loro amministrare quando si prevede che saranno educati negli errori e nella perversione dei genitori.

È questa la dottrina inculcata costantemente dalla S. Sede ai missionarii della Propaganda, e che fa d' uopo tener presente oggidì con ogni attenzione. Eccone alcuni documenti :

In riguardo ai figli di eretici, la Istruzione del S. Officio del 21 gennaio 1767 al Vicario Ap. di Siam (*Collectanea* cit. n. 566) reca : " Nemo non videt filios ex haereticis parentibus genitos, qui suorum genitorum curae ac educationi permittendi sunt, cum primum ad discretionis aetatem pervenerint, in quo suorum actuum compotes esse possint, paternis erroribus fore imbuendos ; et fidem catholicam, quam per sponsores in baptismo profiteri debent, sacrilege eiuraturos ad maiorem sui condemnationem et catholicae Ecclesiae, in qua regenerati sunt, graviorem contemptum. Hac itaque de causa non licet eos in infantili aetate extra mortis periculum baptizare, et ministri catholici contra fidelis dispensatoris officium peccant, qui eosdem ad suscipiendum baptismum admittunt. „

E più chiaramente la S. C. *de Propaganda Fide* il dì 3 genn. 1777 al n. IX (*Collect.* cit. n. 571) parlando *de baptismo haereticorum vel schismaticorum filiis ministrando*, dichiara : " Certum est quidem penes Ecclesiam jus esse baptizandi infantes filios haereticorum vel schismaticorum, ac praepedire ne parentum erroribus imbuantur : neque de hoc Ecclesiae iure ulla dubitatio moveri potest. Cardo proinde difficultatis in hoc vertitur quid agendum cum Ecclesia ius illud suum exequi non potest, nec periculum amovere quod infantibus illis imminet, dum sub cura et potestate manent parentum haereticorum vel schismaticorum. Hinc non immerito sacri ministri uti poterunt præstantium theologorum sententia qui censent " idem dicendum videri in eo casu de haeretico et de quo-

cumque alio infideli, si idem sit morale periculum. „ Ex quo concludunt ut minister catholicus licite baptismum praebeat " necessarium esse ut probabilem " spem concipiat, fore ut huismodi puer " baptizatus possit suo tempore in vera " fide instrui. Quod si nulla via possit " huiusmodi spem moralem habere, de- " beret certe potius a baptismo abstinere, " supponendo parvulum non esse in ex- " trema necessitate, in qua quilibet alius " baptizari potest. „

Finalmente la S. C. del S. Officio il 26 agosto 1885 (*Collect.* cit. n. 595) al dubbio: " Se da due coniugi protestanti, per mancanza di un proprio ministro, si presentasse al parroco o altro sacerdote cattolico un loro bambino da battezzare, dichiarando che non intendono punto con ciò obbligarsi di educarlo nella religione cattolica, potrà il parroco battezzarlo per assicurare intanto all' innocente bambino la eterna salute, prescindendo da quanto potrà avvenire in seguito, quando sia giunto all' età della discrezione? „ — rispose: " Negative, praeterquam in articulo mortis. „

In rispetto al battesimo dei figli apostati e di coloro che vivono da increduli, rechiamo le seguenti dichiarazioni:

La S. C. del S. Officio il 28 genn. 1637 (*Collect.* cit. n. 542) così parla " de filiis apostatarum a fide, qui petunt eorum filios baptizari: „ — " Baptismum posse conferri, dummodo adsit spes iusta et rationabilis separationis dictorum infantium a parentibus, ac transmissionis ad catholicos, et christianae educationis, de qua baptizaturus diligenter inquirat. „

La medesima S. C. il dì 29 nov. 1764 (*Collect.* cit. n. 564) al quesito: " An presbyteri catholici licite extra mortis periculum baptizare possint acatholicorum filios a patrinis catholicis oblatos, quibus tamen nulla affulgeat spes illos de catholica religione imbuendi „ — rispose: " Negative; sed minister catholicus caute se gerat in danda repulsa, ne patrini aut parentes pueri oblati scandalum patiantur. „

Dagli allegati documenti puossi dunque raccogliere:

a) Che la Chiesa ha tutto il diritto di battezzare i figli degli eretici e degli apostati, benchè infanti, e benchè vi si oppongano i genitori.

b) Che ha il diritto pure di toglierli dal dominio dei parenti per assicurare ad essi la istruzione e la educazione cristiana e cattolica.

c) Che quando ciò non si possa fare, nè v' ha speranza che i fanciulli siano preservati dal pericolo dell' eresia o dell' apostasia, non si può a questi amministrare il battesimo.

d) Che siffatta regola deve tenersi ancora nel caso che i genitori consentano al battesimo e che si presentino persone cattoliche per fare da patrini.

Al secondo—Ma se ad un fanciullo, ch'è ancora sotto la patria potestà, si amministri il battesimo, si incorre qualche pena comminata dalle leggi dello Stato?

Nella presente legislazione italiana non v' ha legge alcuna che proibisce l' amministrazione del battesimo senza il consenso dei genitori. — Solo se si volessero sottrarre i figli dalla patria potestà, non pure v' ha divieto (Cod. Civ. art. 220, 221), ma vi ha pene altresì, come p. e. quella sancita nell' art. 148 del nuovo codice penale del tenore seguente:

" Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di lucro sottrae una persona in età minore dei quindici anni, col consenso di essa, ai genitori o tutori, o a chi ne abbia la cura o la custodia anche temporanea, ovvero col consenso di essa indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad un anno.

" Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli anni dodici, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le pene stabilite negli articoli precedenti. „

Al terzo — Dal fin qui detto possiamo

ben derivare la soluzione del caso. Pandolfo malamente opera con ricusare del tutto il battesimo ai giovanetti Lucio, Livio e Giovenale. Egli mentre teme di ledere le leggi canoniche, le trasgredisce; giacchè, come s'è visto, è legge che agli adulti dai sette anni in poi, i quali chiedono il battesimo, si deve lor conferire, consentano o pur no i genitori increduli. Occorre nondimeno un conveniente apparecchio per tal sacramento, e la necessaria istruzione circa le cose di religione. Se poi veramente teme che i genitori increduli siano per recare scandali e gravi mali alla Chiesa, e che i figli dopo il battesimo abbiano ad apostatare dalla vera fede, in tal caso la prudenza esige che si pigli tempo, affinchè i genitori smettano l'opposizione, e cessino quei pericoli; ma fa mestieri che intanto Pandolfo non perda di vista quei giovanetti e li conforti sempre meglio alla perseveranza nel buon proposito, e finalmente li ammetta al lavacro del battesimo.

III.

In quali chiese può celebrarsi la messa di mezza notte nel Natale di N. S. G. C.

4.ª Cons. Liturgica.

In una certa Confraternita in C., si suol celebrare a Natale nella mezza notte la messa solenne. Il parroco vi si oppone, dicendo questo essere diritto della chiesa parrocchiale.

Si chiede:

1.° In quali chiese può celebrarsi la messa a mezza notte nel Natale di N. S. G. C.?

2.° Che è da dire della Confraternita di C.?

Al primo — L'unico codice liturgico che autorizza la celebrazione della messa nella notte del Natale di N. S. G. C. è il Messale. Fa d'uopo esaminare attentamente ciò ch'esso dispone, per conoscere in quali chiese possa celebrarsi la detta messa.

Nelle Rubriche generali del Messale al tit. XV *de hora celebrandi missam*, parlandosi dell'ora di celebrare la messa conventuale e solenne al n. 4 si prescrive: " Excipiuntur ab hoc ordine dicendi Missam conventualem, Missae in Nativitate Domini, quarum prima dicitur post mediam noctem, finito *Te Deum laudamus*, in matutino: secunda in aurora, dictis laudibus et prima: tertia vero in die post tertiam, vel ubi aliter ex dispensatione Apostolica disponatur. „

Da questa rubrica si raccoglie che le sole chiese chiamate strettamente a celebrare la Messa nella notte di Natale sono quelle che hanno l'obbligo della conventuale. Queste chiese sono le Cattedrali e le Collegiate e dove si compie la pubblica officiatura: " Haec dispositio temporis, dice il De Herdt *(S. Liturg. Prax.* T. III, n. 5), quo missae sunt celebrandae spectat tantum ad missas conventuales, seu ad ecclesias cathedrales aliasque, in quibus officium publice agitur. „

In siffatte chiese vuolsi stare strettamente al numero delle messe ed all'orario prescritto. Le messe cantate solennemente debbono esser tre, non bastando neppure due. Nella Cattedrale di Tivoli era consuetudine di omettersi la messa solenne dell'aurora; ma la S. C. al dubbio: " An, stante consuetudine Tiburtinae Cathedralis a Canonicis omitti possit in die Nativitatis Domini secunda missa, quae in aurora illius diei celebranda a rubricis Breviarii praescribitur? — rispose: " Negative „ (27 mar. 1824 *in Tiburtina* ad 1, n. 4603 V. l'erudita nota ivi aggiunta dal Gardellini) (1). Le tre messe poi devono cantarsi

(1) È bene qui soggiungere alcune osservazioni del dotto Gardellini *l. c.*: " Utique Caeremoniale Episcoporum de hac secunda missa non loquitur, et bene quidem. Nam discrimen ponendum est inter *Missas Pontificales* et *simpliciter conventuales*, inter *solemnissimas* et *minus solemnes*. Prima autem et tertia *solemnissimae* sunt, secunda vero *minus solemnis:* omnes sunt conventuales, quia cuncti chori servitio addicti ad eas convenire debent: sed *prima* pontificalis est ad libitum; *tertia* in praecepto,

in siffatte chiese all' ora prescritta: la prima, cioè, a mezzanotte; la seconda all' aurora; l' ultima dopo la recita dell' ora di terza. È vero che l' allegata rubrica del Messale finisce colle parole: *vel ubi aliter ex dispensatione Apostolica disponatur.* Ma queste parole, come le commenta il Gardellini *l. c.*, indicano che che se si vuol variare in ciò l' orario, fa d' uopo di una dispensa della S. Sede. Nè mancano esempii di tali dispense. Così il Vescovo di Gerona ottenne che " matutinum cum prima missa et laudibus dicatur summo mane, si adsit impedimentum canendi prope mediam noctem „ (3 apr. 1830 *in Gerunden.* n. 4656). Così pure al Capitolo di Tivoli fu fatta facoltà " ut secundum Sacrum solemne juxta rubricas in aurora persolvendum, protrahi possit ad unam alteramve horam post solis ortum „ (30 mar. 1824 *in Tiburtina* n. 4603). Or la eccezione conferma la regola in contrario.

Tornando alla messa di mezza notte, questa dev' esser cantata solennemente. Le messe lette sono del tutto escluse e vietate fino all' aurora, come sono vietate le comunioni in detto tempo notturno sì ai semplici fedeli, e sì alle sacre vergini dei chiostri. Moltissimi sono i decreti della S. C. dei Riti che ciò prescrivono (1), e che condannano qualsivoglia contraria consuetudine.

Se dunque nelle chiese cattedrali e nelle collegiate *si deve* cantare la messa di mezzanotte; non vi sono altre chiese, in cui questa messa *si può* cantare? — Certamente può cantarsi nelle chiese parrocchiali, e in quelle de' Regolari dell' uno e dell' altro sesso, in cui benchè non ci sia obbligo stretto della conventuale, pure la conventuale o per consuetudine ovvero per regola o statuto si suol cantare, almeno nelle principali solennità. In siffatte chiese però non corre l' obbligo stretto dell' orario come nelle Cattedrali e nelle Collegiate. Si ascolti il De Herdt *l. c.*: " Haec dispositio temporis, quo missae sunt celebrandae... non spectat ad ecclesias parochiales et ad alias in quibus officium publice non agitur. In his tamen ecclesiis missae solemnes eodem tempore laudabiliter celebrantur; lex enim non prohibet; ideoque horae statutae laudabiliter servantur: in pluribus tamen locis prima missa solemnis celebratur summo mane, scilicet hora quarta aut quinta, ad obviandum pluribus malis et excessibus, qui occasione missae in media nocte non committuntur. „

Che è da dirsi finalmente delle altre chiese minori, come quelle delle confraternite? Si può cantare in queste a mezza notte la messa di Natale? Per quanto sappiamo, non vi ha una esplicita legge che lo proibisca. Nondimeno, stando ai principii generali ed all' addotta rubrica del Messale romano, par che, generalmente parlando, ciò non sia lecito in dette chiese. Imperocchè tal messa di mezza notte non è che una eccezione alla legge generale di non celebrare prima dell' aurora, e vuol' essere interpretata non largamente. Ora il Messale, come s'è visto, ciò non consente che solo dove si celebra solennemente la conventuale; il che non ha luogo nelle chiese minori. — Abbiamo detto *generalmente parlando;* poichè dove la consuetudine porti o l' Autorità ecclesiastica consenta che anche in dette chiese si celebri solennemente la notte di Natale, in tal caso non ha dubbio che ciò possa compiersi lecitamente. Si avverta però che, dovendo siffatta Messa avere almeno l'apparenza di conventuale, vi si deve premettere la recita pubblica del Mat-

seseque ab ea dispensare nequit Episcopus, nisi legitimo impedimento detineatur; cum Caeremoniale jubeat, et praeceptiva dictione utatur: *omnino cantabit* (tertiam missam) *Episcopus in die...; secunda* vero Capitulo importat onus, sed non Episcopo, qui eamdem privatim celebrat. „

(1) Eccone solo citati alcuni: 20 apr. 1641 n. 1319 — 7 dec. 1641 n. 1360 — 31 mai. 1642 n. 1391 — 14 nov. 1676 n. 2806 — 22 nov. 1681 n. 2969 — 23 mar. 1686 n. 3105 — 3 dec. 1701 n. 3607 — 28 apr. 1703 n. 3648 — 18 sept. 1781 n. 4404.

tutino siccome prescrive il Messale al luogo citato. Si ponga mente a questo decreto della S. C. dei Riti. Fu esposta alla Sacra Congr.: " Quum in Ecclesia adiecta Collegio Novitiatus Clericorum Regularium S. Pauli Barnabitarum in Civitate Ianuen. in nocte Nativitatis Domini nec divina officia, nec solemnis Missa locum habeant, id grave admodum experiens hodiernus Collegii ipsius Superior, propriae et Novitiorum pietati satisfacturus superiori anno 1847 in hac ipsa sacratissima Nocte post Matutini recitationem Missam cum cantu celebravit in Novitiatus ipsius sacello, ratus id exequi posse vi privilegiorum Regularibus concessorum „— Al che la S. C. rispose: " Posse iuxta exposita „ (21 iul. 1848 *in Congr. Clericor. Reg. S. Pauli Barnab.*, n. 5139).

Al secondo — Venendo ora al nostro caso, è chiaro che se nella Confraternita di C. vi era consuetudine di cantarsi a mezzanotte la S. Messa del Natale, tal consuetudine, posto il tacito consenso dell' Autorità ecclesiastica, potea mantenersi; nè al parroco è consentito di opporsi, non entrando la detta messa nelle funzioni di diritto parrocchiale che si compiono in altra chiesa, siccome dichiarasi nel celebre Decreto *Urbis et Orbis* della S. C. de' Riti del 10 dic. 1703 (*Monitore Eccl.* Vol. I, pag. 460). In questo decreto però sta detto al n. 19: " An in eisdem ecclesiis (Confraternitatum) possit celebrari missa sive lecta sive cantata ante missam parochialem sive lectam sive cantatam — Resp. *Negative, nisi aliter Episcopus disponat.* „ Donde ricavasi che il parroco ha diritto (salva una contraria disposizione del Vescovo) che la messa parrocchiale non venga sturbata da altre messe che si volessero celebrare in altre chiese.

—

PROPOSTE

Per la 6.ª Cons. Morale.

Si disputa fra Liborio e Vittorino sul valore del decreto del S. Officio del 30 Giugno 1886 (*Mon. Eccl.* Vol. IV Par. II, pag. 174). Il primo dice che cotal decreto ha abolito del tutto l'assoluzione indiretta. Il secondo nega ricisamente.

Si chiede:

1.° Qual'è il valore del cit. decreto in rispetto alle antiche teoriche sull' assoluzione dai riservati?

2.° Che è da dire della disputa fra Liborio e Vittorino?

Per la 6.ª Cons. Canonica.

Nel Capitolo cattedrale di R. buon numero di canonici desidera l' abolizione di un' antica consuetudine che attribuisce agl'infermi, benchè non presenti, la partecipazione agli avventizii. Chiedono perciò che si aduni canonicamente il capitolo per deliberare. L' Arcidiacono, prima dignità, vi si oppone, e ricusa di convocare il detto capitolo.

Si chiede:

1.° A chi spetta convocare canonicamente il capitolo?

2.° Può abolirsi per deliberazione capitolare la consuetudine che gl'infermi partecipino agli avventizii — e, viceversa, può introdursi dove non vige?

3.° Che è da dire nel nostro caso dei canonici e dell' arcidiacono?

Per la 6.ª Cons. Liturgica.

Aristide ed Amilcare canonici di B. trovansi domiciliati ad N. a causa di studio. Ivi, pur recitando l' officio della propria chiesa, sia che celebrino in chiese di claustrali, sia che in chiese diocesane, quando non possono dire la messa che concorda col proprio officio, leggono sempre le messe delle chiese aliene, anche le proprie di esse, e quelle dei Beati.

Si chiede:

Che è da dire della condotta di Aristide e di Amilcare?

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione

BREVEMENTE RISOLUTI

—

(Cont. V. pag. 66—69 di q. Parte)

14.

Se il canonico giubilato perde la voce in capitolo o qualche altro dei suoi diritti anteriori.

D. Perde nessun diritto il canonico giubilato? Può aver voce più in capitolo? Può sostenere più qualche officio capitolare?

R. È mestieri innanzi tutto conoscere il concetto genuino della giubilazione

donde può dedursi la risposta ai detti quesiti.

La giubilazione non è una forma canonicale sancita dal diritto, ma è solo un indulto concesso dal Rom. Pontefice, col quale un canonico va esente dal servizio del coro, senza perdere le distribuzione fisse. Fa d'uopo adunque stare strettamente al tenore del detto indulto, il quale non contiene nessuna derogazione dei diritti anteriori, ma invece accresce un altro diritto, quello di non essere tenuto al coro e di godere le quotidiane distribuzioni.

Il canonico giubilato adunque, lungi dal perdere nessuno dei diritti antichi, ne aquista nuovi e rilevanti. Egli perciò ha sempre la voce in capitolo e può sostenere qualunque officio capitolare.

Se però non perde nessuno dei diritti antichi, è tenuto a compiere tutti gli antichi doveri, tranne quelli del servizio corale. Laonde anche dopo la giubilazione deve soddisfare gli obblighi che per avventura gravassero sulla sua prebenda, come quello delle messe pel fondatore o per altri, quello della cura delle anime e anche quello di speciali funzioni o prestazioni ecc. Così la S. C. del Conc. *in Constantien. Iubilationis* 4 mai. 1737; *in Montisfalisci Iubil.* 10 sept. 1753; *in Civitatis Castellanæ* 15 iul. 1820; *in Prænestina Præstationis vini* 1 apr. 1876.

15.

Se nelle feste abolite possa il parroco celebrare pro populo *in qualunque chiesa.*

D. L'obbligo della messa *pro populo* nel parroco è personale ed è reale, vale a dire dev'egli celebrare in tutte le feste di precetto pel bene del suo popolo nella propria chiesa parrocchiale. Ora nelle feste abolite, può celebrare in chiesa diversa? In altri termini, in siffatte feste abolite, se v'ha l'obbligo personale della messa *pro populo*, v'ha pur l'obbligo reale?

R. Il capo *Ut dominicis 2 de Parochiis et alienis parochianis* rigorosamente vuole che il parroco celebri ne' dì festivi nella propria chiesa parrocchiale e non in altra. Lo stesso ha definito più volte la S. C. del Conc. come *in Lucana* 15 sept. et 12 nov. 1629 ed *in Fanen.* 17 nov. 1629. E la S. Rota (Decis. 469 n. 67 p. 19 t. 2 rec.) sentenziò: " Parochi tenentur omnibus diebus festivis missam celebrare in propria ecclesia, non autem in alia, quacumque consuetudine in contrarium non obstante. „

La ragione poi di tale obbligo è in ciò che il parroco deve nei dì festivi dar comodo ai suoi filiani di assistere alla S. Messa e deve istruirlo colla predicazione della divina parola. Perciò la S. C. del Conc. il dì 14 dicembre 1872 definì: " Parochum die festo a sua parœcia legitime absentem satisfacere suæ obligationi missam applicando pro populo suo in loco ubi degit, dummodo ad necessariam populi commoditatem alius sacerdos in ecclesia parochiali celebrat et verbum Dei explicet „ (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 123).

Da tutto ciò può raccogliersi che nelle feste di precetto abolite non essendoci obbligo nè da parte dei fedeli di ascoltare la S. Messa, nè da parte del parroco di predicare la divina parola, non ci sia neppure obbligo per quest'ultimo di celebrare la messa *pro populo* nella propria chiesa, potendola celebrare dovunque gli piaccia. In questi giorni perciò di feste abolite l'obbligo della messa *pro populo* non sembra più reale, ma solo personale. Tranne però se trattisi di quelle feste abolite, in cui perdura la divozione dei fedeli di ascoltare la S. Messa, nelle quali feste non sembra cessato nei parroci l'obbligo di celebrare nella propria parrocchia.

16.

Circa gli emolumenti per le preci che si commettono dai fedeli.

D. In B. è usanza che nella festa del Santo Protettore si canti più volte nel giorno dal clero un lungo inno per commissione dei fedeli, i quali sogliono offrire perciò un piccolo stipendio. Affinchè il prefato inno si canti con più di posatezza e senza fretta, ed anche in vista della esiguità dell'offerta, l'anzidetto inno vorrebbesi modificare ed accorciare. Può farlo il Clero?

R. Non può farlo per due ragioni: 1.° perchè non il Clero, ma il Vescovo può approvare le preci da recitare o da cantare nelle chiese della propria Diocesi — 2.° perchè il clero non può recar mutazione sulle tasse ch'esige dai fedeli senza la venia del Vescovo, come il Vescovo non può cambiare le tasse della sua Curia senza il permesso della S. Sede.

E che il Vescovo solo abbia il diritto di approvare le preci extraliturgiche da recitarsi pubblicamente nelle chiese di sua diocesi, lo si dimostra dalla potestà e dall'obbligo conferitogli dal Tridentino di provvedere a tutto ciò che riguarda il culto di Dio: " Quaecumque in Dioecesi ad Dei cultum spectant, ab Ordinario diligenter curari, atque iis, ubi oportet, provideri aequum est „ (Sess. 21 cap. 8 *de ref.*). Perciò la S. C. dei Riti dichiarò essere del Vescovo l'esaminare e l'ap-

provare le nuove litanie da recitarsi in Chiesa nelle funzioni extraliturgiche (28 oct. 1882), come pure il permettere che dopo la Messa il sacerdote reciti qualche preghiera (31 aug. 1867 — V. *Mon. Ecclesiastico* Vol. VI, Par. II, pag. 212).

Che poi le tasse da esigere debbano approvarsi dall' Autorità diocesana è cosa risaputa. Benedetto XIV *de Syn. Dioec.* L. V, c. IX dimostra con molte autorità che spetta al Vescovo il determinare lo stipendio delle Messe, tenendo presenti le necessità del Clero. Ciò vale altresì per qualsivoglia altro stipendio o diritto che riguarda il clero, ovvero il parroco, sapendo di avarizia e di turpe mercimonio se si volesse da questi soli determinare.

Nel caso proposto poi non basta che il Vescovo approvi la modificazione dell'inno e dell' emolumento: fa d' uopo anche tenerne innanzi tempo informati i fedeli; giacchè questi, dando l' antico stipendio, hanno diritto alla recitazione dell' antico inno, intervenendo un quasi-contratto *do ut facias;* e però è necessario avvisarli delle mutazioni introdotte, affinchè essi sappiano quello che dovrà farsi dopo lo stipendio pagato (1).

17.

Se nella Comunione possano dividersi le particole, o se possa darsene più di una a ciascun fedele.

D. Cirillo, quando le particole sono in numero minore de' comunicandi, suol dividerle sempre; e per contrario quando sono in numero maggiore, suol darne più d'una a ciascun fedele, opinando di far così cosa utile e salutare per la maggior durata delle specie, e però della presenza reale di G. C. in colui che lo riceve. — Opera bene Cirillo?

R. Quanto al dividere le particole, ciò è consentito in caso di necessità. Ecco un decreto della S. C. dei Riti: " Utrum tuto sequi valeat regula Ritualis Parisiensis sic expressa: Si quando Communio danda est, inventus non fuerit sufficiens numerus hostiarum, poterunt aliquot hostiae dividi in plures particulas, quae singulis distribuantur; et quatenus non sit sequenda, utrum quibusdam saltem in circumstantiis temporis, locorum et personae sequi possit? — Resp.: Servetur consuetudo dividendi particulas si adsit necessitas „ (16 Mar. 1833 *in Vere-nen.* ad I n. 4558). — Non crediamo poi che si richiegga una necessità grave perchè ciò possa farsi. La divisione delle particole non è contraria alla istituzione eucaristica, in cui G. C. *fregit panem deditque discipulis suis.* Perciò quante volte i richiedenti dovessero rimanere senza comunione, o dovessero aspettare del tempo per comunicarsi, crediamo che possano in simili casi dividersi le particole.

Ma se ne può dare più di una a ciascun fedele? — La falsa devozione di alcuni di oggidì non è nuova. Fin dal secolo XVII solevansi dare ad un solo più particole, ovvero una particola di maggiore dimensione, opinando che in siffatta guisa maggior frutto si ricaverebbe da questo gran Sacramento. Ma la S. C. del Concilio giustamente condannò tale usanza, col decreto del 12 febbraio 1679, approvato da Innocenzo XI, il quale prescrive: " Episcopi, parochi seu confessarii insuper admoneant, nulli tradendas plures Eucharistiae formas seu particulas, neque grandiores, sed consuetas. „ Benedetto XIV il quale riporta questo decreto *(De Sacrif. Miss.* L. III, c. XX, n. 1) ne raccoglie: " Non licere ad falsam confovendam devotionem, uni vel plures particulas, vel maioris moduli hostiam praebere. „ V' ha dunque stretto obbligo di non dare a ciascun fedele più di una particola.

Il medesimo Benedetto XIV ne reca la ragione, con allegar le seguenti parole del Can. *Ubi pars* dist. 2. de Consecrat.: " Ubi pars est Corporis est et totum. Eadem ratio est in Corpore Domini quae in Manna, quod in eius figura praecessit, de quo dicitur: Qui plus collegerat non habuit amplius; neque qui minus paraverat, invenit minus. Non est omnino quantitas visibilis in hoc aestimanda mysterio, sed virtus sacramenti spiritualis. „ Lo stesso insegna l' Angelico in 3 p. q. 79 a. 7 ad 3.

Cirillo perciò opera male sì nel primo e sì nel secondo caso. Nel primo, giacchè non è lecito sempre dividere le particole, ma quando ci sia una giusta ragione. Nel secondo, essendo vietato dar più di una sola particola a ciascun comunicando.

Del resto, è bene qui ricordare l' avvertimento che dà intorno a ciò il chiarissimo Martinucci: " Particularum numerus congruere debet cum communicandorum numero, ne celebrans adigatur

(1) Benedetto XIV per le messe avventizie che non si possono celebrar tutte nella chiesa dove si commettono, suggerì di mettere in pubblico una tabella in cui si avvertono di ciò gli oblatori, i quali dando lo stipendio per le messe, danno pure il loro tacito consenso che qualche parte di esse siano celebrate altrove (Bened. XIV *Inst. Eccl.* 56).

eas consumere si supersint, vel frangere ac dividere si desint „ (*Manuale Sacrar. Caerem.* Vol. I, Lib. I, c. 11, n. 34 in nota).

18.

Se quando si recita un sol notturno dell' officio dei morti vi si debbano sempre aggiungere le lodi.

D. Simpliciano avendo letto nel Rituale: " Si faciendae sint exequiae in die 3°, 7°, et 30° et anniversario, dicatur officium defunctorum, vel saltem unum nocturnum cum laudibus „ — sostiene che anche le laudi sieno di precetto. Silvano al contrario opina che le laudi non sono di precetto, e che anzi il parroco può soddisfare colla sola messa funebre e coll' assoluzione in fine, quando l' officio dei morti non sia richiesto dai fedeli.—Chi ha ragione dei due parroci?

R. È vero che il Rituale al titolo *De officio faciendo in exequiis absente corpore defuncti, et in die tertio, septimo, trigesimo et anniversario,* dice: " Si faciendae sint exequiae absente corpore, eo die, quo bene visum fuerit, in Ecclesia dicatur officium mortuorum, cum tribus nocturnis et laudibus et antiphonis duplicatis, vel saltem unum nocturnum cum tribus lectionibus et laudibus et missa. „—Ma questa rubrica non sembra precettiva in quanto alle lodi, come non è in quanto all' intero officio. Lo proviamo dall' altra rubrica del medesimo Rituale al titolo *Exequiarum ordo* in cui sta detto: " Si vero ob rationabilem causam... praedictum officium mortuorum cum tribus nocturnis et laudibus dici non potest... dicatur saltem primum nocturnum cum laudibus, VEL ETIAM SINE LAUDIBUS maxime ubi eiusmodi viget consuetudo. „ Se adunque *praesente corpore* si può fare a meno delle lodi, potendo bastare un sol notturno, molto più se ne può fare a meno nell' anniversario e negli altri giorni, quando il cadavere non è presente.

E quando non è presente il cadavere, si può fare a meno anche dell' intero officio, celebrandosi la sola messa di requie coll' assoluzione al tumolo in fine. — Ciò può farsi indubbiamente quando il cadavere è presente, giusta la Rubrica del Rituale: " Quod si etiam ea fuerit temporis angustia, vel alia urgens necessitas, ut unum nocturnum cum laudibus dici non possit, aliæ prædictæ preces et suffragia nunquam omittantur. Missa vero.... non omittatur. „ — E se può farsi *corpore praesente*, molto più può farsi *corpore absente*. Si ascolti il Gardellini (nota ad n. 4536, 31 mai. 1817): " Non omnia anniversaria, vel ex consuetudine, vel ex testatorum dispositione, adnexum habent officium, et plura sunt, quae unica tantum missa solemniter cantata cum absolutione circa castrum doloris persolvuntur: hinc fit quod necesse non est officium addere, vel si addatur, non semper oportet illud integre persolvi. „

In quanto adunque all' officio *pro defunctis*, sì nel giorno della deposizione, come nel 3°, 7°, 30° ed anniversario, quando non se ne abbia un obbligo fondato, ovvero una particolare commissione, si può recitare interamente o in parte, con o senza le lodi, e si può anche omettere del tutto secondo la consuetudine dei varii luoghi.

CRONACA GOVERNATIVA

Spese di culto interrotte—Quando risulti che una spesa di culto sostenuta per molto tempo in passato ha subito interruzioni e variazioni frequenti, dal 1866 al 1892, cioè pel periodo di 26 anni non fu più stanziata senza reclamo del Parroco, manca quella continuità che può dar ragione alla domanda di ripristino della stessa nel bilancio comunale (Parere del Cons. di Stato, Sez. Int. 31 Ott. 1892: adottato—Comune di Grotte—*Manuale degli Amministr.* Anno 32, pag. 17).

Spese obbligatorie e facoltative per gli edifizii del culto—L' Art. 271 della Legge Comunale, ponendo a carico dei Comuni le spese di conservazione degli edifizii servienti al culto pubblico, ha implicitamente considerata come facoltativa ogni altra spesa destinata a nuove costruzioni, o al miglioramento degli edifizii attuali (Par. del Cons. di Stato: Sez. Int. 2 Dic. 1892, adottato—Com. di Campobasso — *Man. degli Ammin.*, l. c., pag. 17).

Opere pie di natura mista non concentrate — Non può essere concentrata nella Congregazione di Carità un' opera pia, quando i suoi beni appartengono ad altro ente, nè perciò può considerarsi autonoma; specialmente se l'erogazione delle sue rendite è anche diretta a beneficio dell'ente cui trovasi per disposizione del testatore unita, non essendo esso di sua natura soggetto a concentramento (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 11 ottob. 1892—Ricov. S. Casa degl' Incurabili di Napoli — *Man. degli Amm.* l. c. p. 19).

—Gli oneri della beneficenza e le elemosine gravanti lasciti e doni fatti a titolo di proprietà privata, anche a favore di un Comune, non sono soggetti per la legge 17 luglio 1890, al concentramento nella

Congregazione di carità, che deve restringersi alle istituzioni di beneficenza autonoma, erette in corpo morale (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 17 nov. 1892 — Ric. del Comune di Venezia—*Man. degli Amm.* l. c. p. 75).

—Il concentramento delle Opere pie nella Congregazione di Carità disposto dagli art. 54 e seg. della legge 17 lugl. 1890 è applicabile soltanto alle istituzioni già legalmente costituite, non alle disposizioni di privati, sia per atti tra vivi, sia per ultima volontà, le quali solo eventualmente potrebbero dar luogo alla costituzione di enti di beneficenza in base alla legge. Quindi devesi revocare, come contrario alla legge, il decreto col quale, affermandosi l'esistenza di un Opera pia, che legalmente ancora non esiste, fu ordinato il suo concentramento nella Congregazione di Carità (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato 7 Genn. 1893 — Opera pia Ottini di Prato Sesia—*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 75).

Convenzione contrattuale per spese di culto—Deve ritenersi tuttora efficace la convenzione stipulata nel 1750 sotto l'impero del dritto comune, da una Comunità coi rappresentanti di una Chiesa per la celebrazione di alcune funzioni religiose per il corrispettivo di una quantità di cera.

In tali estremi non può escludersi il concetto di un vero e proprio contratto (Cassaz. di Roma, Sez. un. 4 Giu. 1892— Comune di Pinerolo—*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 33).

Circa l'obbligo di mantenere gl'inabili al lavoro — Al mantenimento degli inabili al lavoro sono egualmente obbligate le Congregazioni di carità, le Opere pie elemosiniere e Confraternite in quanto abbiano fondo disponibile da erogarsi genericamente per la carità. Non può in difetto di tali fondi nell'esercizio corrente, farsi d'ufficio prelievi sui bilanci futuri (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 28 ott. 1892—Cic. Congregazione di carità di Modena—*Man. degli Ammin.* l. c. p. 34).

— L'Articolo 81 della Legge di P. S. 30 Giugno 1889 con dire che al mantenimento degl'individui inabili al lavoro concorreranno le Congregazioni di carità (ed altri Istituti) in proporzione dei loro averi, esprime il concetto che è alla condizione economica dell'istituto, quale si può desumere da uno stato medio di rendite, che si deve avere riguardo, e non alla situazione finanziaria di un solo anno, la quale per erogazioni già fatte può risultare insufficiente a far fronte al rimborso.

Quando risulti che le rendite della Congregazione, valutate al medio, costituiscono un fondo disponibile di L. 500, le quali, dedotte le spese di amministrazione, sarebbero genericamente destinate a scopo elemosiniero, ben oprò la Giunta Prov. che dichiarò poter stare nella capienza dell'istituto un contributo di Lire 301, perchè così tenne fermo concetto dell'art. 81 suddetto, e cioè che il contributo per una causa di assistenza pubblica legalmente accertata è dovuto dagli enti ivi designati per quanto le loro rendite non siano destinate a scopo di speciale beneficenza ed a spese strettamente necessarie al culto (Dec. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 27 sett. 1892 — Congr. di Carità di Albano Vercellese — *Man. degli Ammin.* l. c. p. 57).

— La spesa dei commissarii nominati direttamente dal Governo, o per esso dai Prefetti, a sensi dell'art. 3 del R. Decreto 12 Genn. 1890, per determinare la misura del concorso delle Confraternite nel mantenimento degl'inabili al lavoro, è a carico dello Stato. (Dec. 4 Sez. Cons. di Stato: 28 ott. 1892 — Congr. di Carità di Albano Vercellese — *Manuale degli Ammin.* p. 72).

Legati ai Seminarii d'indole ecclesiastica, o di beneficenza — Considerando i Seminarii quali istituzioni ecclesiastiche, non resta perciò solo escluso che possano essi da singolari fondatori venire gravati di oneri o prestazioni, a scopo diverso dal fine della loro giuridica esistenza. Invero, sebbene i Seminarii fossero dal Concilio di Trento istituiti solo per formare ministri nel divino servizio, tuttavia è consaputo che in progresso di tempo vi si accolsero anche Convittori a pagamento senza obbligo di ordinarsi, ed al solo scopo di ricevervi istruzione.

Se nello istituire un Seminario erede o legatario o donatario di una sostanza per l'accoglimento di giovani poveri, nei quali rifiorisca lo spirito del sacerdozio, il fondatore dichiara apertamente, o altrimenti manifesta intenzione tutta obbiettiva di procurare alla *Chiesa novello levita*, e non affatto soggettiva di beneficare un povero, non si può conchiudere aver egli costituita un'Opera pia nel senso amministrativo della cosa, senza cadere nella necessità di dichiarare istituto di beneficenza il Seminario per ciò che è nella essenza della sua istituzione: *pauperum filios praecipue eligi.*

Diverso è il caso, e dev'essere considerato di beneficenza quel lascito fatto ad un Seminario coll'obbligo di mantenere ed istruire un giovane povero per avviarlo ad una professione qualsiasi di

sua scelta (Parere del Cons. di Stato, Sez. int. 23 Dic. 1892, adottato. — Bologna, Seminario Arcivescovile. — *Manuale degli Amm.*, l. c. pag. 38).

Presunzione e titolo per le spese di culto. Competenza — La presunzione nascente dalla continuità di una prestazione di culto vale quando non esiste un titolo; in presenza di questo è da esaminarsi l'origine della prestazione stessa, che se facoltativa è a ritenersi siasi mantenuta tale. — Spetta all'Autorità amministrativa di decidere sulla obbligatorietà di una spesa, sia pure di culto, e non essendo espressamente dedotta l'incompetenza, non è il caso di rimettare la decisione alla Cassazione. Se il titolo originario di una spesa di culto si riscontra nella legislazione del tempo, modificata questa, qualora continui la prestazione, vige la supposizione di un obbligo di un Comune che non è venuto a cessare per effetto dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 (Decr. 4.ª Sez. Cons. di Stato 5, 15 e 22 Dic. 1892 — Comune di Lari, e di Valenzano — *Man. degli Amm.*, l. c., pag. 52).

Le Opere pie dotali e il concentramento — Le opere pie dotali indipendentemente dall'esame se siano comprese fra le istituzioni elemosiniere soggette per l'art. 54 della legge 17 luglio 1890 al concentramento nella Congregazione di Carità, vi sono però soggette per l'art. 56 di detta legge, quando ricorrono gli estremi del detto articolo, quando cioè si tratti di piccole fondazioni dotalizie (Decis. della 4.ª Sez. Cons. di Stato, 10 Novembre 1892 — Parr. della Chiesa di S.ª M.ª di Positano — *Man. degli Amministratori l. c.*, pag. 77).

Le istituzioni a pro di determinate persone o famiglie e il concentramento — Per l'art. 8 (2.° Capoverso) della legge 17 luglio 1890, la 4.ª Sezione è competente a giudicare anche del merito dell'ordinato concentramento di un opera pia nella Congregazione di Carità.

L'opera pia, i cui proventi siano destinati ai discendenti di determinate famiglie, e sussidiariamente alla pubblica beneficenza, o per la eventuale devoluzione alla beneficenza pubblica, non può sfuggire per l'art. 2, lett. B. della legge suddetta, alle disposizioni di essa, è però sottratta dal concentramento, di cui all'art. 54, fino a quando perduto il carattere di istituzione di famiglia, divenga esclusivamente una istituzione caritativa pubblica.

Tale fondazione nemmeno può essere concentrata per gli art. 56, e 57, perchè questi articoli investono solo le istituzioni di beneficenza che hanno carattere pubblico; e invece nella fondazione suddetta prevale il carattere privato (Decisione 4.ª Sez. Cons. di Stato, 24 Novembre 1892 — Opera pia Borsarelli c. Ministero Int. e Comune di Briglia — *Manuale degli Amministr., l. c.*, pag. 78).

Lasciti a parroci e il concentramento — I lasciti fatti ai parroci od alle parrocchie possono essere anche concentrati per l'art. 56 della legge 17 luglio 1890, nella Congregazione di Carità, quando concorrano le condizioni stabilite in esso articolo. È però il caso di esentare dal concentramento per l'art. 60 di detta legge il lascito preordinato alla costituzione di un beneficio semplice ecclesiastico per fornire ad un chierico povero i mezzi per avviarsi al sacerdozio (Decisione 4.ª Sez. di Stato: 17 Nov. 1892 — Mori contro M. Int. e Congr. di Carità di Castelgoffredo — *Manuale degli Amministr., l. c.*, pag. 78).

Legato per sacro patrimonio — Nel legato a favore di un chierico, da servire per costituirgli il patrimonio ecclesiastico, e con l'onere di un determinato numero di messe all'anno, si ha una disposizione sotto la condizione sospensiva che il chierico si ponga in grado di conseguire gli ordini sacri, e tale condizione non è contraria alla legge nel senso e per l'effetto dell'art. 849 del cod. civile.

Essa è pure vincolata alla condizione risolutiva che il chierico perseveri nello stato ecclesiastico e adempia il peso impostogli.

Quindi il chierico non può conseguire il legato, se non giustifica di aver tutti i requisiti per l'ammissione agli ordini.

E se per questi è necessario il patrimonio ecclesiastico, basta che giustifichi le altre condizioni, ed allora l'erede deve prestare il legato.

Ma per sua garanzia si ordina che la somma legata sia da lui investita in rendita dello Stato intestata al chierico col vincolo di patrimonio ecclesiastico, e coll'annotazione di riversibilità nel caso che il chierico non ricevesse poi gli ordini, ed abbandonasse lo stato ecclesiastico (Corte d'App. di Torino 16 sett. 1892 — Picco c. Ormea — *La Giurisprudenza* 1893 p. 240).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Maggio 1893)

Concistoro Segreto — La mattina del giorno 12 giugno 1893 la Santità di N. S. Leone PP. XIII nel Palazzo Aposto-

lico Vaticano ha tenuto Concistoro Segreto, nel quale, premessa un' Allocuzione, ha creato e pubblicato Cardinali di Santa Romana Chiesa.

DELL' ORDINE DE' PRETI

Monsignor Vittore Luciano Sulpizio Lécot, Arcivescovo di Bordeaux, nato in Montscout-Lizerolles, diocesi di Soissons, l' 8 gennaio 1831.

Monsignor Giuseppe Maria Granniello, dei Chierici Regolari di S. Paolo, Arcivescovo titolare di Cesarea del Ponto, Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nato in Napoli l' 8 febbraio 1834.

Monsignor Giuseppe Cristiano Ernesto Bourret, Vescovo di Rodez, nato in Labro, diocesi di Viviers, il 9 decembre 1827.

Monsignor Lorenzo Schlauch, Vescovo di Gran-Varadino, nato in Uj-Arad, diocesi di Csanad, il 27 marzo 1824.

Monsignor Giuseppe Sarto, Vescovo di Mantova, nato in Riese, diocesi di Treviso, il 2 giugno 1835.

Fatta poi la ozione alla vacante Sede Suburbicaria di Frascati, il Santo Padre si è degnato provvedere quanto appresso:

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Frascati, per l'E.mo e R.mo Sig. Card. Serafino Vannutelli, traslato dalla Chiesa Metropolitana di Bologna, dimesso il titolo di S. Girolamo degli Schiavoni.

Chiesa titolare Arcivescovile di Damiata, per Mons. Andrea Ajuti, Nunzio Apostolico di Baviera, traslato dalla Chiesa di Acrida.

Chiesa titolare Arcivescovile di Antiochia di Pisidia, per Mons. Enrico de' Marchesi de Rossi, promosso dalla Sede di Caserta.

Chiesa Metropolitana di Ferrara, per Mons. Egidio Mauri, dell' Ordine dei Predicatori, promosso dalle Sedi unite di Osimo e Cingoli.

Chiesa titolare Arcivescovile di Filippopoli, per Mons. Macario Sorini, promosso dalle Sedi unite di Fabriano e Matelica.

Chiesa Cattedrale di Montalcino, per Mons. Amilcare Tonietti, traslato dalla Sede di Massa di Carrara.

Chiesa Cattedrale di Iesi, per Mons. Aurelio Zonghi, traslato dalla Sede di San Severino.

Chiesa Cattedrale di Segni, per Mons. Costantino Costa, della Congregazione dei Passionisti, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Antipatride.

Chiesa Cattedrale di Lucera, per Mons. Giuseppe Consenti, della Congregazione del SS. Redentore, traslato dalla Sede di Nusco.

Chiesa Cattedrale di Caserta, per Mons. Gennaro Cosenza, traslato dalla Chiesa titolare di Dioclea.

Chiesa Cattedrale di Pozzuoli, per Mons. Michele Zezza Zapponeta, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Calidonia.

Chiesa Cattedrale di Nusco, per Monsignor Emilio Todisco-Grande, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Arcadiopoli.

Chiese Cattedrali unite di Terracina, Piperno e Sezze, pel R. D. Paolo Emilio Bergamaschi, di Pontecorvo, in Roma Canonico di S. Maria di Monte Santo, Minutante della S. Congregazione di Propaganda Fide, Dottore in filosofia, sacra teologia, ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di San Severino, pel R. D. Giosuè Bicchi, diocesano di Città di Castello, dottore in sacra teologia e in ambe le leggi, in Città di Castello Canonico Teologo della Cattedrale, Esaminatore pro-Sinodale e pro-Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Foggia, pel R. P. Carlo Mola, di Napoli, prete della Congregazione napoletana dell' Oratorio di S. Filippo Neri.

Chiesa Cattedrale di Anglona e Tursi, pel R. D. Serafino Angelini, diocesano dei Marsi, Arciprete Curato di Carsoli, Esaminatore pro-Sinodale, Convisitatore, e Rettore del Seminario di Pescina dei Marsi.

Chiese Cattedrali unite d' Isernia e Venafro, pel R. D. Nicola Merola, di Ascoli Satriano, ivi Canonico Cantore della Cattedrale, Esaminatore Sinodale e pro-Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Parma, per Monsignor Francesco Magàni di Pavia, dottore in Sagra teologia, Cameriere d' onore di Sua Santità, Socio delle Accademie di S. Tommaso di Pavia e di Parma, in Pavia Promotore fiscale della Curia Vescovile, Esaminatore Sinodale, Deputato del Seminario e Prevosto parroco di S. Francesco.

Chiesa Cattedrale di Ales e Terralba, pel R. D. Palmerio Garau, arcidiocesano di Cagliari, dottore in sacra teologia, Decano del Capitolo Metropolitano di Cagliari.

Chiesa Cattedrale di Ogliastra, pel R. D. Salvatore Depau, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, Arciprete della Cattedrale di Ogliastra e pro-Vicario Generale.

Chiesa titolare Vescovile di Canopo, pel R. D. Ferdinando Cieri, diocesano di Nusco, ivi Rettore e Direttore degli studii nel seminario, Canonico onorario della Cattedrale dei Marsi, Esaminatore prosinodale nelle diocesi di Nusco, dei Marsi, di Oppido e di Policastro, deputato

Coadiutore con futura successione di Monsignor Giuseppe Maria Cione, Vescovo di Policastro.

Chiesa titolare Vescovile di Arabisso, pel R. D. Guglielmo Stagno dei principi di Alcontres, di Messina, Canonico nella patria Metropolitana, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Signor Cardinal Giuseppe Guarino, Arcivescovo di Messina.

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 29 u. s. nella Sala del Concistoro il S. Padre ha ricevuto il pellegrinaggio Ruteno della Gallizia. Erano 150 persone di tutte le classi sociali con il Vescovo Mons. Sembratowicz, accompagnato dai suoi coadiutori. Il prelato lesse un indirizzo in lingua latina, cui S. S. rispose nella stessa iingua, mostrando la sua sollecitudine per quella nazione, e facendo voti affinchè la chiesa greca rientrasse nella Chiesa Cattolica romana.

Nello stesso giorno ricevè una deputazione del Circolo di S. Sebastiano, che gli presentò l'omaggio scientifico per le feste giubilari, ed un'altra della Società della Gioventù cattolica che gli offerì le medaglie di oro, di argento e di bronzo commemorative del 25° anniversario dalla fondazione di detta Società.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre ha nominato :

L' E.mo Card. Ignazio Persico Prefetto della S. Congregazione delle Indulgenze e Sacre Reliquie, in sostituzione del defunto Card. Sepiacci.

L' E.mo Card. Ruffo-Scilla membro della Commissione amministrativa dei beni della S. Sede.

L'E.mo Card. Mazzella Presidente della Pontificia Accademia Romana di S. Tommaso d' Aquino.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il dì 28 u. s. nel Seminario Vaticano ebbe luogo una splendida accademia di poesia e di musica per festeggiare il giubileo di S. S. Presedeva l'Emo Card. Vannutelli, e v'intervennero una rappresentanza della Corte Pontificia, molti illustri personaggi italiani ed esteri con diversi professori e dilettanti di musica.

— Il S. Padre ha deciso sanzionare il voto favorevole della S. C. dei Riti sui miracoli operati dai Venerabili Antonio Grassi e Giovanni di Avila, e si spera che la beatificazione di essi potrà farsi prima che finisca l' anno giubilare.

— La rosa di oro in quest'anno destinata alla Regina del Belgio, il giorno 2 sp. venne presentata con gran cerimoniale dal Nunzio Apostolico accompagnato dal Corpo Diplomatico alla prefata Regina in presenza di tutta la Corte.

— Il S. Padre ha approvata l' iniziativa presa dal Consiglio della Società della Gioventù Cattolica di offerire una medaglia di oro ai Consiglieri Provinciali di Bergamo che con eroica fermezza non vollero dare un voto contrario ai loro principii cattolici.

— Il 28 u. s. fu celebrata una bellissima festa a Valle di Pompei per la inaugurazione dell'Ospizio provvisorio pei figli dei carcerati. Vi furono inni, musiche e conferenze dei tre illustri avvocati Casoli di Modena, Tonioli di Pisa e Parlati di Napoli,con gran concorso di gente.

— A Castellaneta nelle Puglie quel Vescovo ricevè l'abiura di un tal Toccagnino di Mottola, il quale da parecchi anni seguiva le false dottrine dei così detti protestanti evangelici.

—

— L'ingresso in Gerusalemme del legato Pontificio, l' Emo Langenieux, riuscì meraviglioso e commovente : fu ricevuto dal Patriarca, da 50 Vescovi, dalle Autorità e dall' esercito turco, dal Console francese con tutto il personale, e dagli ufficiali della marina inglese. La festa dell'Ascensione fu celebrata dai pellegrini con una solenne adorazione del SS.mo Sacramento, ed il dì seguente vi fu una immensa *Via-Crucis* con due grandi Croci portate da sette Vescovi. Il 21 u. sp. fu chiuso il Congresso con un erudito discorso del Card. Legato, il quale collocò la prima pietra della nuova Chiesa di N. Signora di Francia, assistito da tutt'i vescovi presenti. Il Santo Padre con telegramma benedisse tutt'i Congressisti.

— Nella prima settimana di Maggio circa tremila pellegrini tedeschi e francesi arrivarono a Lourdes : e già parecchie guarigioni costatate dai medici si avverarono in presenza di quella grande moltitudine.

— Nella Diocesi di Ardagh nell' Irlanda è stata inaugurata la nuova Cattedrale di S. Michele. La cerimonia fu preseduta dall' Emo Card. Logue, Primate dell' Irlanda. Erano presenti 21 prelati, 200 sacerdoti e più di 2000 persone.

— Il Card. Vaugham ha consecrata ed aperta al culto una nuova chiesa cattolica nei sobborghi di Londra. Il grande e spazioso edifizio col terreno per edificarvi il presbitero e le scuole, è dono di un ricchissimo gentiluomo protestante.

— Diciotto missionarii della Congregazione dei Padri Bianchi della Francia sono partiti pel Zanzibar.

— A Riva nel Tirolo Tedesco un capitano dei Cacciatori abiurò l' ebraismo : ed a Meran la Baronessa Alessandra de Scleinitz, distinta scrittrice tedesca, abiurò l' eresia protestante nella Chiesa delle Dame inglesi.

— È morto Mons. Guglielmo Petre, Prelato domestico di S. S., uomo di altissimi meriti e di vasta dottrina : era il primo ecclesiastico che come *lord* faceva parte della Camera d' Inghilterra.

— Sono morti : Mons. Leuilleux, Arciv. di Chambery : Mons. Gonindard, Arcivescovo di Rennes ; e Mons. Carlo Giuseppe de Hefelè Vescovo di Rottembourg nel Wurtemberg.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se in Italia possano deputarsi per la stessa Diocesi due Vicarii generali aeque principales.

Romana Deputationis Vicarii generalis — 6 Magg. 1893 — *Per summaria precum* — Il Reggente della S. Penitenzieria si rivolse alla S. C. con chiedere la soluzione del seguente dubbio:

" Se in Italia possano nella stessa diocesi esser nominati due Vicarii generali *aeque principales*. „

La S. C., esaminatolo maturamente, il dì 6 maggio 1893 rescrisse: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Insegna il Santi *Praelect. lib. I tit. 28 n. 24* che quantunque non ci sia legge esplicita che proibisca di tenere più vicarii *aeque principales,* pur ciò non corrisponde alla intenzione del diritto. Anzi il Devoti apertamente dice la moltiplicità dei vicarii esser contraria alla mente del Tridentino che sempre parla di un sol vicario generale.

b) Il De Luca *De jurisd. disc. 22 et 24 et de benef. disc. 10 n. 7* insegna che " in una dioecesi unus tantum datur vicarius generalis, cui data sit universa iurisdictio in tota dioecesi. „ Nel trattato poi *De parochis, disc. 45 n. 6* lo stesso autore più chiaramente scrive che " per necesse unicus debeat esse vicarius generalis, neque in eadem dioecesi dentur duo vicarii generales. „

c) La S. C. de' VV. e RR. *in Almerien.* il dì 6 sett. 1748 (ap. Bizzarri *Collect.*) parla così di tal materia: " Non potendo i Vescovi, senza espresso indulto della S. Sede, deputare in una medesima diocesi due vicarii generali, non poteva ella, quando volea ritenere al servizio il vicario generale, destinare un pro-vicario generale che insieme col vicario esercitasse la giurisdizione. „

d) Nondimeno non mancano Autori che credono lecita la deputazione di più vicarii generali. Così il Ferraris *v. Vicar. gener.* dice che " Episcopus potest etiam binos vicarios generales aeque principales seu in solidum constituere, maxime si dioecesis sit multum ampla. „ — Così pure il Reiffenstuel *L. I, tit. 28, de off. Vic.*: " Episcopus potest etiam binos vicarios generales aeque principales seu in solidum constituere, ut expeditioni causarum facilius consulatur. „

e) Inoltre l' E.mo Prefetto della Sacra Congr. del Conc. il dì 14 luglio 1858 scriveva all' E.mo Card. Gousset: " Capitula cathedralia unum dumtaxat vicarium capitularem non autem dùos vel plures deputare debere, quemadmodum de Vicariis generalibus agere licitum est. „ — Così scrivevasi per la Francia, dove è risaputo esser consuetudine che si tengano più vicarii generali, la quale non è riprovata dalla S. Sede. Dice infatti il Santi *l. c.* " quod Romae expediuntur litterae apostolicae *Episcopo et Vicariis eiusdem in spiritualibus constitutis.* „

f) Perciò fa d'uopo in tal materia osservare la consuetudine dei luoghi: " Hodie solet, dice il De Angelis *Præl. l. I, tit. 28, n. 9,* ita a iuristis solvi haec quaestio, scilicet: ubi consuetudo jam viget, ius patitur ut plures vicarii in solidum constituantur; at ubi haec consuetudo non est, non permittitur introduci. „ E il Ferraris *l. c.*: " Ampliatur praedicta conclusio ut possit Episcopus constituere plures vicarios generales, si ita servetur de consuetudine. S. C. C. *in Lancianen.* 24 mar. 1599 et 21 febr. 1614. „

g) In quanto alla nostra Italia tal consuetudine non vige, secondo attesta il Devoti *Inst. Can. tom. I, tit. 3 sect. 9*: " In Italia unus constitui so-

let Vicarius, cui committitur administratio rerum spiritualium et simul contentiosa jurisdictio „. La quale pratica è stata autorevolmente sancita dalla risoluzione riferita innanzi.

II.

Se possa ottenersi la facoltà di celebrare tre messe.

S. Iosephi de Costarica Postulatum circa facultatem binandi — 6 Magg. 1893 — *Per summaria precum* — Nella relazione dello stato della Diocesi di S. Giuseppe di Costarica in America leggesi il seguente postulato:

" In aliquibus ex magnis parochiis quae habent 5 ad 18 millia habitantium seu animarum, et ubi unus tantum adest sacerdos, vel duo, attamen subinde alter est vel infirmus vel absens ex legitima causa, mihi videtur necessaria facultas trinam missam dicendi diebus dominicis et festivis de praecepto. „

A dimostrazione di tal necessità si allegava: " 1.° Pietas populi. 2.° Impossibilitas satisfaciendi pietati populi duabus missis tantum, casu quo unicus sacerdos binat. „

La S. C., disaminata la istanza, il 6 maggio 1893 rescrisse:

Pro gratia ut in praefatis paroeciis, ubi duo tantum adsint sacerdotes alteruter binare possit, ad decennium, excluso tamen quocumque in casu, ut quisque e sacerdotibus tertiam missam celebrare possit.

Corollarii.

a) La facoltà di binare non si dà che per una grande necessità del popolo: " Id nonnisi ex magna necessitate fieri debet et magna cautela „ dice il Fagnano *in Cap. In Ordinando de Sim.*

b) Benedetto XIV nella Costit. *Declarasti nobis,* dopo aver biasimato la troppa larghezza dei teologi morali (" theologos morales nimis indulgenter plures casus excogitasse „) commenda il canone del Sinodo di Nimes con dire: " Et potissimum verba observari debent *ubi non est nisi unus sacerdos;* nec non alia: *nec sunt in ecclesia duo sacerdotes.* „

c) Nondimeno la S. Sede ha concesso talvolta la facoltà di binare anche in circostanze meno difficili, in cui non si fosse trattato della sola pietà dei fedeli ma soprattutto dell' adempimento del precetto di ascoltare la messa nei dì festivi (V. Instruct. S. C. de Propag. Fide ad Episcopum Nicopolit. in Bulgaria anno 1832).

d) In questo caso però suol darsi solo la facoltà di celebrare due messe; non mai quella di celebrarne tre.

III.

Sulla dipendenza che deve avere dal parroco una confraternita eretta nella chiesa parrocchiale.

Andrien. Sacrarum functionum et jurium — 6 Maggio 1893 — La chiesa dell' Annunziata nella città di Andria accoglieva fin dal 1700 un collegio di sacerdoti che attendevano al culto divino ed alla salute delle anime; poscia, passato altrove il detto Collegio, vi fu istallata una Confraternita sotto il titolo della Immacolata Concezione; e finalmente nel 1857, per facoltà Pontificia, quella chiesa fu eretta in parrocchiale, pur rimanendovi l' antica confraternita.

Sorte talune controversie fra il parroco ed i confratelli, e non potute comporsi bonariamente, si fe' ricorso al Vescovo, il quale procedette in forma giuridica.

La Confraternita richiedeva come segue:

„ 1. Le funzioni che non sono di natura parrocchiale, invece proprie della Congrega giusta gli Statuti della medesima, o provenientile da immemorabile tradizione debbono essere eseguite dal Rettore della Congrega, o da chi ne fa le veci.—Tra queste funzioni la celebrazione delle messe de die 3ª, 7ª et 30ª dei proprii fratelli morti.

„ 2. È dritto della Congrega raccogliere elemosine di natura non parrocchiale dentro e fuori la Chiesa con dipendenza da autorità superiore a quella del parroco.

„ 3. Sia riconosciuto, dietro prove, che all'uopo si porteranno, proprietaria la Congrega delle fabbriche adiacenti alla chiesa parrocchiale, non

che del cappellone, le quali appartengono alla Congrega con il seguito dei conseguenti diritti ; come parimenti della statua di S. Sabino e di quell' argenteria, arredi sacri ed altro che appartenendo alla su lodata Congrega si posseggono dal rev.mo parroco.

„ 4. Ove non avvenisse collisione giusta e non affettata, la Congrega ha dritto di erigere il tumulo nei funebri dei fratelli e consorelle nella chiesa, nè è tenuta dare alla chiesa parrocchiale dell' Annunziata la cera, che essa Congrega mette intorno ad esso tumulo : nè il parroco, ma bensì altra autorità superiore ha dritto di entrare nell'ambiente sociale ed organico della Congrega. „

D'altra parte il Parroco, oppugnando le petizioni della Confraternita, affermava :

" 1. Che non le sole messe funebri *praesente corpore* ma quelle ancora del terzo, settimo, trigesimo ecc., di ciascun confratello defunto della Congrega debbano celebrarsi dal parroco.

" 2. Che la Congrega non ha diritto alcuno a raccogliere elemosine sia nella chiesa parrocchiale, che nel territorio parrocchiale, e se pur concessione le potesse venir fatta per qualche volta, non va esclusa l'ingerenza e supremazia del parroco, massime nel modo dell' uso a farsene dell'obolo raccolto.

" 3. Che quante volte la ripetuta Congrega erige il tumulo nei funebri dei confratelli e consorelle, la cera che vi si appone intorno a quello sia dichiarata di spettanza della chiesa. E poichè la usanza presa ultimamente dalla Congrega di erigere spesso spesso il detto tumulo è di non lieve incomodo alla chiesa parrocchiale, così si fa istanza che il tutto venga moderato e regolato con dei prudenti e savii provvedimenti ad ammettersi dall'autorità competente in contradizione delle parti.

" 4. Infine che tutti i locali adiacenti alla chiesa che si detengono dalla Congrega vengano dichiarati di pertinenza della chiesa stessa, cui in realtà si appartengono : e che la Congrega venga messa in quella cerchia privata e di esercizii di pietà che solo per dritto le competono. „

La Curia Vescovile di Andria, disaminate le ragioni d'ambe le parti, il dì 29 maggio 1891 pronunziò la sentenza, in cui fu stabilito :

" 1. Che il sacerdote approvato dall' Ordinario diocesano a rettore della Confraternita della Immacolata Concezione, che dichiariamo legalmente esistente nella chiesa ora parrocchiale della SS.ma Annunziata in Andria, può in essa chiesa celebrar le messe piane che sono a peso della indicata Congrega, ma per modo che non vada a capriccio per l' ora e per altro che potrebbe essere di vero imbarazzo all' officio del parroco, e che può anche, previo avviso al parroco e concordata l' ora con lui, cantare almeno nello altare della Congrega esistente in essa chiesa, cantare quelle messe che sono di antica obbligazione della medesima, perchè oneri di legati, o perchè inseparabili dall' essere stesso della Congrega, quali sarebbero le messe cantate per anniversarii per tutti i confratelli defunti, anniversarii già da gran tempo di uso per tutte le Confraternite.

" 2. Che le funzioni ecclesiastiche alle quali la Congrega contendente si trovava obbligata per regole o convenzioni direttamente o indirettamente approvate, o almeno da gran tempo riconosciute dall'autorità ecclesiastica, come certamente son da ritenersi le funzioni, che anche dopo l'uscita del Capitolo ricettizio dalla chiesa dell' Annunziata si facevano colla esposizione del Santissimo, sermone e solenne benedizione nei sabati di Quaresima, nel triduo solenne della titolare della Congrega, ossia dell' Immacolata Concezione, e nel dì della processione della Madonna da farsi per antica concessione per la città secondo norme da aversi volta per volta dall' Ordinario diocesano, funzioni di tal genere si eseguiranno per sacro e rituale ministero del sacerdote funzionante da rettore spirituale della Congrega stessa, ma *in dipendenza del parroco ;* e tale dipendenza in coteste così prefinite funzioni, per cui la Congrega ha già un diritto corrispondente ad obbligo di farle eseguire a suo nome in essa chiesa, importa non solo che il par-

roco ne abbia avviso, vi spieghi, se voglia, sorveglianza pel buon andamento, vi assista, se voglia, in posto di superiore della chiesa, ne mantenga il buon ordine e la compatibilità con le pratiche parrocchiali per l'ora e per altro, ma ancora che per esse siavi il permesso preso, o da lui parroco parziale per quello che può, o dal primo parroco della diocesi, qual'è il Vescovo il quale, fatte salve le pratiche e funzioni esclusivamente proprie dei parrochi suoi dipendenti, ha tutto il dritto d'investire in date misure e circostanze un sacerdote della facoltà di sermonare e funzionare solennemente ad altari in chiese anche parrocchiali, massime se trattasi di solenne esposizione del Santissimo per la quale anche i parrochi titolari delle varie parrocchie debbon prender venia dall'Ordinario.— Per altre sacre ecclesiastiche funzioni poi, di cui non consta chiaramente appartenere alla detta Congrega per regolare istituzione, posta in principale coll'intervento della competente autorità ecclesiastica, delle quali cioè non consti a pro della Congrega una qualche specie o equivalenza di titolo patronato perchè si facciano in essa chiesa, come sarebbero quelle che sono indicate in regole approvate da regio assenso, ma che di esse non consta essersi concesso dall'autorità ecclesiastica, che dopo esser partito da quella chiesa il proprio clero facciansi da sacerdoti rappresentanti della Congrega; per tali funzioni la dipendenza dal parroco importa che debba in tutto e per tutto dipendersi da lui circa il modo da eseguirsi ed il personale da impiegarsi nel sacro ministero; ancora perchè in esse regole si dà a vedere che tali funzioni non attribuite canonicamente ad un tal quale titolo di speciale pertinenza al rettore della Congrega sieno allo intutto regolate dal sacerdote allora capo della predetta chiesa, di cui ora è certamente capo il parroco.

" Venendo poi alle altre vertenze messe sotto il primo capo della lite contestata decidiamo 1° che sia inutile far questione sulla proprietà del cappellone contiguo all'oratorio dove i confratelli si adunano; ma che l'uso del medesimo restar deve comune alla congrega ed al parroco capo della chiesa, alla quale va annesso e della quale fa parte; come già era di comune uso quando in essa chiesa funzionava il capitolo ivi esistente; e con ciò rimane ingiunto al parroco di non occupare o imbarazzare l'ambito del detto cappellone, così che esso non resti debitamente libero per l'uso che ha dritto di averne la congrega per accesso, pratiche e funzioni proprie.

" Decidiamo 2° che in ordine alla statua e festività di S. Sabino resti fisso che la statua è sacra per la chiesa della SS.ma Annunziata come cosa postavi da principio alla pubblica venerazione, senza potersene vantar padronanza da alcuno: e che la festività in onore di tal santo facciasi di concerto tra parroco e congrega spiegandovi il parroco l'azione direttiva e principale ed intervenendo l'assistenza del rettore della congrega, sul che abbiamo preso norma ancora dallo strumento tra il capitolo dell'Annunziata e la congrega contendente, rogato per notar Francesco Paolo Cristiani nel 1787; istrumento che da essa congrega si è presentato come avente forza per lei.

" Passiamo al secondo capo della lite decidendo come segue per i varii punti ridotti sotto questo capo. — In ordine a pratiche e rito funerario non possiamo, nè vogliamo aggiunger altro alle molteplici decisioni emesse dalla Santa Sede, alle quali forza è che le parti litiganti si uniformino: solo dichiariamo che la chiesa della SS.ma Annunziata che ha dritto *tumulandi*, lo è soltanto perchè è parrocchiale; e ciò anche perchè la confraternita in essa esistente non ha presentato alcun documento per cui si dimostrasse aver essa avuto valido privilegio per ammettere a rituale *tumulazione* in suo nome.

" In ordine a questua, che pretende far la congrega istante, e della quale questua il parroco si afferma pomposamente padrone, senza badare alle limitazioni che possono apporre i superiori ecclesiastici, stando alle leggi della chiesa, da noi si decide che la congrega non ha alcun dritto di questuare nell'ambito della chiesa, cui sta annessa, e della quale stante la

regolare e formale erezione della parrocchia con la pienezza dei dritti al parroco, il rappresentante e funzionante in capo è il parroco stesso: avrebbe dovuto aversene uno speciale indulto apostolico; ma nel processo non si trova che un atto della Santa Sede, nel quale si parla delle elemosine che possonsi dalla congrega raccogliere per la città a scopo di festeggiare la Immacolata, e tale atto noi riconosciamo e vogliamo rispettato.

" In fatto di adiacenze ed edificii, considerato l' operato da monsignor vescovo Cosenza che consentiva destinarsi a botteghe due cappelle facienti parte della chiesa a scopo di provvedere ai bisogni e manutenzione della medesima; e considerato che la chiesa divenuta parrocchiale nel suo tutto e sue adiacenze è qualificata di parrocchialità, eccetto quello che per una specie di concesso padronato fu da gran tempo prima della istituzione della parrocchia dal potere ecclesiastico ritenuto come addetto ad uso anche delle pratiche e funzioni della congrega stessa, e su cui non portiamo alcuna innovazione o gravame ad esso sodalizio, resta deciso che sulle due predette e contrastate botteghe la congrega pretendente nè ha, nè può spiegare azione alcuna, rimanendo esse amministrate dal parroco a bene della chiesa, sino a nuovi ordini che potessero venir dal sommo gerarca.

" In quanto ad altri oggetti sacri e cose mobili, stante la complicazione ed elasticità di documenti presentati, la sentenza si rimanda a processo di altro giudizio che volesse farsene con procedura speciale e più netta.

" Come poi questa sentenza nel suo tutto cade a favore dell' una e dell' altra parte litigante, così le spese del giudizio andranno compensate tra i due contendenti, rimanendo al nostro cancelliere canonico Gerardo Magno liquidare il dovuto alla nostra Curia per processi, copie della presente e per altro. „

Se non che questa sentenza non arridendo nè all'una parte nè all' altra, da amendue fu mosso appello alla S. Sede. La S. C. del Conc. si propose a dirimere i seguenti dubbii:

I. *An sententia Curiae Episcopalis Andriensis diei 29 Maii 1891 sit confirmanda vel infirmanda in casu.*

Et quatenus negative ad primam partem et affirmative ad secundam;

II. *An functiones non paroeciales piae sodalitatis propriae, et praesertim celebratio Missarum pro defunctis confratribus diebus 3.ª 7.ª et 30ª, ad parochum seu potius ad rectorem Confraternitatis pertineant in casu.*

III. *An eadem Confraternitas eleemosynas intra ecclesiam et ambitum paroeciae dependenter ab Ordinario tantum colligere possit in casu.*

IV. *An et ad quem spectet proprietas aedium ecclesiae paroeciali continentium, et nominatum magnae capellae (cappellone), nec non statuae S. Sabini et sacrarum suppellectilium in casu.*

V. *An Confraternitas jus habeat erigendi tumulum in sodalium funeribus independenter a parocho, et quin cereos circum appositos ecclesiae paroeciali relinquere teneatur in casu.*

E dopo matura discussione, considerate le allegazioni d'ambe le parti, il dì 6 Maggio 1893 risolse:

Ad I. Sententiam esse confirmandam.

Ad II., III., IV. et V. Provisum in primo.

Donde si raccoglie che questa interessante decisione ha confermato quanto noi dimostrammo nel Vol. VII, Par. I, pag. 16 circa la dipendenza che deve dal parroco la confraternita eretta nella chiesa parrocchiale, e che qui riassumiamo:

a) Trattandosi di funzioni non prescritte dagli statuti della Confraternita debitamente approvati, il parroco può vietarle ovvero permetterle, con tutte le condizioni che a lui piacciano, non esclusa quella che le funzioni medesime si compiano non da altri che da sè.

b) Trattandosi di funzioni proprie della Confraternita, prescritte dai suoi statuti, approvati dal Vescovo, i quali chiamino il proprio cappellano o rettore ad eseguirle, il parroco non ha diritto di pretendere che spettino a sè.

c) Nondimeno, in tal caso il parroco potrà esigere che si chiegga la sua venia quanto all'orario ed alle al-

tre modalità secondarie; ma non avrà il diritto del *veto*.

Le ragioni di queste conclusioni furono addotte largamente da noi nel luogo citato.

IV.

Si communisce di censure il divieto di raccogliere applicazioni di Messe per commutarne lo stipendio in libri od in giornali (1).

Decretum — 25 Maii 1893 — Vigilanti studio convellendis eradicandisque abusibus missarum celebrationem spectantibus iugiter incubuit haec S. C., pluraque edidit decreta, quibus omne hac in re damnabile lucrum removeri voluit, piasque testantium voluntates et obstrictam benefactoribus fidem ad amussim servari religioseque custodiri mandavit.

Quapropter ad cohibendam pravam quorumdam licentiam qui ad ephemerides, libros aliasque merces facilius cum clero commutanda missarum ope utebantur, nonnulla constituit, eaque, Pio PP. IX fel. rec. approbante, edi et Ordinariis nota fieri curavit ut ab omnibus servarentur. Propositis namque inter alia sequentibus dubiis:

" I. an turpe mercimonium sapiat, " ideoque improbanda et poenis etiam " ecclesiasticis, si opus fuerit, coer- " cenda sit ab Episcopis eorum biblio- " polarum vel mercatorum agendi ratio, " qui adhibitis publicis invitamentis " et praemiis, vel alio quocumque modo " missarum eleemosynas colligunt, et " sacerdotibus, quibus eas celebrandas " committunt, non pecuniam sed libros " aliasve merces rependunt:

" II. an haec agendi ratio ideo co- " honestari valeat, vel quia, nulla facta " imminutione, tot Missae a memoratis " collectoribus celebrandae committun- " tur, quot collectis eleemosynis re- " spondeant, vel quia per eam pauper- " ribus sacerdotibus eleemosynis mis- " sarum carentibus subvenitur:

" III. an huiusmodi eleemosynarum " collectiones et erogationes tunc etiam " improbandae, et coercendae, ut supra, sint ab Episcopis, quando lucrum, quod ex mercium cum eleemosynis permutatione hauritur, non in proprium colligentium commodum, sed in piarum institutionum et bonorum operum usum vel incrementum impenditur:

" IV. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi atque etiam coercendi, ut supra, sint ii, qui acceptas a fidelibus vel locis piis eleemosynas missarum tradunt bibliopolis, mercatoribus, aliisque earum collectoribus, sive recipiant, sive non recipiant quidquam ab iisdem praemii nomine:

" V. an turpi mercimonio concurrant, ideoque improbandi et coercendi, ut supra, sint ii qui a dictis bibliopolis, et mercatoribus recipiunt pro missis celebrandis libros aliasve merces, harum pretio sive imminuto sive integro:

" VII. an liceat Episcopis sine speciali S. Sedis venia ex eleemosynis missarum, quas fideles celebrioribus Sanctuariis tradere solent, aliquid detrahere, ut eorum decori et ornamento consulatur, quando praesertim ea propriis reditibus careant: „

In peculiari conventu anni 1874 S. C. resolvit:

" Ad I. Affirmative.

" Ad II. Negative.

" Ad III. IV et V. Affirmative.

" Ad VII. Negative, nisi de consensu oblatorum. „

Sed cum postremis hisce annis constiterit, salutares huiusmodi dispositiones ignorantia aut malitia saepius neglectas fuisse, et abusus hac in re valde lateque invaluisse, E.mi Patres S. C. Tridentini interpretes ac vindices, rebus omnibus in duplici generali conventu mature perpensis, officii sui esse duxerunt, quod pridem decretum erat in memoriam plenamque observantiam denuo apud omnes revocare, et opportuna insuper sanctione munire.

Praesenti itaque decreto statuut ut in posterum si quis ex sacerdotali ordine contra enunciata decreta deliquerit, suspensioni a divinis S. Sedi re-

(1) Richiamiamo l' attenzione di tutt' i Parroci e di tutt'i Sacerdoti su questo interessantissimo Decreto, del quale ci riserbiamo di dare un apposito commento.

servatae et ipso facto incurrendae obnoxius sit: clericus autem sacerdotio nondum initiatus eidem suspensioni quoad susceptos ordines similiter subiaceat, et inhabilis praeterea fiat ad superiores ordines recipiendos: laici demum excommunicatione latae sententiae Episcopis reservata obstrigantur.

Praeterea cum experientia docuerit, mala quae deplorantur ex eo potissimum originem viresque ducere, quod in quorumdam privatorum manus maior missarum numerus congeritur quam iusta necessitas exigit, ideo iidem Emi Patres, inhaerentes dispositionibus a Romanis Pontificibus, ac praesertim ab Urbano VIII et Innocentio XIII in const. *Cum saepe contingat,* alias datis, sub gravi obedientiae praecepto decernunt ac mandant, ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati et administratores piarum causarum aut utcumque ad missarum onera implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuiuslibet anni missarum onera, quae reliqua sunt, et quibus nondum satisfecerint propriis Ordinarîs tradant iuxta modum ab iis definiendum. Ordinarîi autem acceptas missarum intentiones cum adnexo stipendio primum distribuent inter sacerdotes sibi subiectos qui eis indigere noverint: alias deinde aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis committent, aut etiam, si velint, sacerdotibus aliarum dioeceseon, dummodo sibi noti sint, omnique exceptione maiores, et legitima documenta edant inter praefixum congruum tempus quibus de exacta earumdem satisfactione constet.

Denique, revocatis quibuscumque indultis et privilegiis usque nunc concessis quae praesentis decreti dispositionibus utcumque adversentur, S. Congregatio curae et officio singulorum Ordinariorum committit, ut præsens decretum omnibus ecclesiasticis suae iurisdictioni subiectis, aliisque quorum ex praescriptis interest, notum sollicite faciant, ne quis in posterum ignorantiam allegare, aut ab huius decreti observantia se excusare quomodolibet possit: et insuper ut sive in sacra Visitatione sive extra sedulo vigilent, ne abusus hac in re iterum inolescant.

Facta autem de his omnibus relatione SSmo D.N. Leoni PP. XIII per infrascriptum S. Congregationis Praefectum, Sanctitas Sua hoc Emorum Patrum decretum ratum habuit confirmavit atque edi mandavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, die 25 Maii 1893.

ALOYSIUS *Card. E.pus Sabinensis Praefectus.*

L. SALVATI *Secretarius.*

—

Segreteria de' Brevi.

I.

Si confermano in perpetuo i privilegii concessi ai sacerdoti zelatori dell' opera della Santa Infanzia.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Humani generis Ecclesia parens cum de omnibus filiis suis aeque sit sollicita, et pari caritate singulos complectatur, tum praecipuo quodam misericordiae sensu respicere solet ad infantes pueros, qui ex parentibus orti Evangelicae lucis expertibus, rerumque omnium inopia plerumque vexatis, vel ab ipsis incunabulis in gravissimo et vitae et salutis aeternae discrimine versantur. Materna haec caritas non nova quidem neque inusitata est in Ecclesia, sed tradita est ei et quasi haereditate transmissa ab auctore Jesu Christo, qui mortalem dum vitam vixit pueros mirifice dilexit, et numquam passus est eos ab se prohiberi. Quapropter non mirum est si Romani Pontifices summopere diligere omnique studio semper fovere soliti sunt quaecumque ad juvandam puerulorum salutem sunt in Ecclesia sancte instituta. Haec inter jure meritoque peculiarem Pontificum benevolentiam sibi comparavit, eximiaque apud omnes opinione floret Societas, quae Parisiis ad incolumitatem et bonum, Sinensium praesertim, puerorum, coaluit, sacra Jesu Christi infantia nomine et auspicio felix. Hujus exordia cum Nos memoria repetimus, suavi quadam jucunditate et delectatione perfundimur. Quum enim faustis sed parvis exorta est initiis, Nos, qui apud augustum Belgarum Regem Apostolica

Legatione fungebamur, omni studio prosequuti sumus, omni, qua potuimus, ope juvimus ; salutare enim jam tum visum est Nobis opus, plenum humanitatis et caritatis. Nunc Apostolicae Dignitatis, Deo volente, ad fastigium evecti, Societatem sacrae Dei Infantiae et sociorum numero et recte factorum laude florentem veteri amore complectimur, et laetamur eam quinquagesimum natalem suum eodem hoc anno, quo Nos consecrationis Nostrae, celebrare. Quamobrem cum jam studium Nostrum in hac Societate provehenda anno tertio Pontificatus Nostri confirmaverimus, libet nunc in fausto hoc eventu perpetuum illi dilectionis Nostrae impertire testimonium. Propterea votis etiam obsecundantes dilecti Filii Nostri Vincentii S. R. E. Cardinalis Vannutelli universae istius Societatis Patroni nonnulla privilegia dictae Societati ad tempus alias concessa perpetua esse volumus. Itaque de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus et singulis Sacerdotibus in quibuslibet Societatis Consiliis, directoribus, praefectis seriei duodecim sociorum, et qui vel aere proprio consuetam duodecim sociorum eleemosynam persolverint, vel juxta Apostolicam concessionem diei XV Julii MDCCCLXXXV statuta pecuniae vi semel soluta, inter socios, perpetuos nuncupatos, cooptati fuerint, facultatem facimus de respectivi loci Ordinarii consensu (quem nisi quisque eorum obtinuerit hujus privilegii concessionem nullam esse volumus) in forma Ecclesiae consueta privatim benedicendi, extra Urbem, Cruces, Crucifixos, sancta Numismata, Coronas precatorias, et parvas Domini Nostri Jesu Christi, B.mae Virginis Mariae, Sanctorumque ahenas statuas cum applicatione omnium et singularum indulgentiarum, quae in elencho edito typis S. Congregationis de Propaganda Fide die XXIII Februarii MDCCCLXXVIII numerantur, et quod ad coronas precatorias attinet non excepta Indulgentiarum applicatione, quae a S. Birgitta nomen habent, dummodo ipsi sacerdotes ad sacramentales confessiones excipiendas sint rite approbati. Praeterea omnibus et singulis Sacerdotibus superius enumeratis, ut quandocumque sacrosanctum Missae sacrificium pro anima cujuscumque Christifidelis, quae Deo in charitate conjuncta ab hac luce migraverit ad quodlibet Altare celebrabit, Missae sacrificium hujusmodi ter tantum singulis hebdomadis animae seu animabus, pro qua seu pro quibus celebratum fuerit, perinde suffragetur ac si ad privilegiatum Altare fuisset celebratum auctoritate Apostolica indulgemus, dummodo tamen alio simili indulto non fruantur. Insuper eisdem Presbyteris supra dictis facultatem tribuimus, cujus vi ipsi, dummodo sint confessarii ab Ordinario approbati, nec non praevia ejusdem Ordinarii licentia (quae si desit hujus privilegii concessio nulla sit) consueto ritu benedicere et fidelibus imponere valeant scapularia Confraternitatum SS.mae Trinitatis, B. M. V. de Monte Carmelo, et Septem Dolorum, nec non Immac. Conceptionis ejusdem Deiparae Virginis cum communicatione privilegiorum et indulgentiarum, quibus adscripti memoratis sodalitatibus fruuntur et gaudent, sed eis tantum in locis in quibus non extent conventus Ordinum Religiosorum ad quos ex speciali privilegio Apostolicae Sedis pertinet praefata Scapularia benedicere et imponere. Tandem singulis Presbyteris, quos superius memoravimus, ut de respectivi Ordinarii consensu (quem nisi consequantur hoc indultum nullum decernimus) Christifidelibus in mortis articulo constitutis si vere poenitentes et confessi ac S. Communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint saltem contriti nomen Jesu ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, Benedictionem Apostolicam Nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis nomine cum plenaria omnium peccatorum suorum indulgentia et remissione impertire possint, servatis tamen ritu et formula a Benedicto XIV decessore Nostro praescriptis facultatem concedimus et indulgemus. In contrarium facientibus, etiam quoad Indulgentias ad instar, non obstantibus quibuscumque. Praesentibus valituris in perpe-

tuum. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus habeatur fides, quae haberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die III Februarii MDCCCXCIII. Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto.

S. *Card.* Vannutelli.

II.

Concedesi al Vescovo di Metz che chi non è uso confessarsi almeno due volte al mese, possa guadagnare le indulgenze confessandosi fra gli otto giorni che precedono la festa, cui le indulgenze sono annesse.

LEO PP. XIII

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Significari Nobis curavisti Diœcesim tuam Metensem Confessariorum penuria laborare teque idcirco alias impetrasse et obtinuisse Apostolicum Indultum, quo ii fideles tuæ Diœcesis qui sacramentalem Confessionem pie obire saltem bis in mense soleant, omnes et singulas Indulgentias pro quibus consequendis sacramentalis confessio tamquam injuncta conditio requiritur, lucrari possint absque actuali sacramentali confessione. Sed cum huic Confessariorum defectui mederi exoptes etiam pro iis e tuo grege fidelibus qui ad sacrum Pœnitentiæ tribunal saltem bis in mense accedere de more non solent, supplices Nobis preces adhibuisti, ut huic rei prospicere ut infra dignaremur. Nos pastoralis tuæ sollicitudinis quantum in Domino possumus obsecundare, et spirituali populi tibi commissi bono consulere volentes, tenore præsentium indulgemus, ut etiam ii fideles e tua Metensi Diœcesi, qui peccata saltem bis in mense confitendi piam consuetudinem non habeant, omnes et singulas plenarias Indulgentias singulis Ecclesiis publicisque Oratoriis Diœcesis tuæ impertitas lucrari queant, si intra octo dies immediate præcedentes festum cui indulgentia concessa est, sacramentalem confessionem peregerint, dummodo tamen cetera quæ ad eas consequendas præcepta sunt pietatis opera statis diebus rite præstiterint. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Præsentibus durante indulto, de quo superius mentio est, valituris.

Datum Romæ apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XXIII Decembris MDCCCXCII. Pontificatus Nostri anno Decimo quinto.

Pro Dno Card. Vannutelli,
Nicolaus Marini, *Subst.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Circa la facoltà di dar la benedizione Papale concessa ai Vescovi ed ai Curati che prendono parte ai pellegrinaggi in Vaticano nell'anno giubilare di S. S.

S. C. Ind. et S. Rel., exposcente DD. Radini-Tedeschi Praeside Commissionis Centralis pro Jubilaribus Sanctitatis Suae festis constitutae, declarat potestatem impertiendi papalem Benedictionem a Summo Pontifice factam, italicae peregrinationis occasione Sacerdotibus curam animarum habentibus, ad Rev.mos restringi Episcopos, Parochos, aliosque Presbyteros, auctoritate propria et ordinaria, curam animarum exercentes, dummodo in praefata peregrinatione partem acceperint.

Romae die 20 martii 1893.

Alexander *Archiep. Nicopolit. Secret.*

N. B.—Instante denuo praelaudato Commissionis jubilaris Praeside, SS. eamdem gratiam ad omnes sacerdotes cura animarum fungentes, propria et ordinaria, Urbemque peregrinantes durante anno jubilari, benigne extendere dignata est.

CONSULTAZIONE (1).

Circa l' uso delle rendite beneficiali.

5.ª Cons. Morale.

Publio, investito di un pingue beneficio, si accusa in confessione a Teodulo che delle rendite beneficiali ne ha speso parte per la famiglia, parte per un collegio educativo, e parte per una sua ricca biblioteca. Lo rimprovera Teodulo di tal fatto, e dichiara di non assolverlo se prima non restituisce ai poveri od a cause pie ciò che avvanzava dal suo stretto sostentamento.

Si chiede:

1.° Che cosa può ritenere per sè il beneficiato dalle rendite del beneficio?

2.° In che deve spendere il dippiù di quelle rendite?

3.° È obbligato a ciò per carità, ovvero per giustizia?

4.° Che dire di Publio e di Teodulo?

Al primo — Non parliamo qui dei beni patrimoniali, che un ecclesiastico può possedere non come chierico ma come cittadino; parliamo solo dei beni che costituiscono il peculio chiericale, e segnatamente dei frutti del beneficio.

È noto come dalla generalità dei TT. si ammette che nè le distribuzioni quotidiane o avventizie, nè i diritti di stola, nè lo stipendio delle messe, delle prediche e di altri officii, nè le pensioni ecclesiastiche, nè le rendite di cappellanie manuali (2) vanno compresi sotto il nome di frutti del béneficio; e però non v' ha dubbio che di tutti questi il chierico ha pieno dominio e può applicarli a se (Ligor. L. III, n. 490, 491; Gigas *de Pension.* q. 52; Azor. T. II, Lib. VII, c. 9, q. 10; Lugo *de Iust.* IV, 28; Sotus L. X, c. 4, n. 3; D'Annibale *Summ.* T. III, n. 85). La questione versa sopra le sole rendite veramente beneficiali di cui qui terremo discorso.

Che di queste rendite il beneficiato possa togliere per sè il solo sostentamento (benchè sia ben provvisto di sostanze patrimoniali) lo dimostrano moltissimi canoni antichi, di cui fa menzione Benedetto XIV *De Syn.* Lib. VII, cap. II, n. 5; e nei tempi posteriori il Tridentino *Sess. 25 c. 1. de ref.* Lo dimostrano parimenti tutti i Teologi e Canonisti, come l'Angelico 2. 2. q. 185 a. 7, S. Alfonso L. III, n. 4, Reiffenstuel L. III, Tit. 25, art. 2 etc.

Fa d' uopo intanto che si chiarisca il genuino concetto del sostentamento, affinchè si stabiliscano i confini cui non è lecito di oltrepassare.

Ecco come parla il Reiffenstuel *l. c.* n. 76: " Honesta et congrua clerici sustentatio ea est et dicitur quae, spectatis omnibus prudenter spectandis, puta personae, eiusque dignitatis et qualitatis, gradus, doctrinae etc. item temporis, regionis et consuetudinis locorum, nec excedit nec deficit in iis quae pro re domestica, oeconomia, famulatu, victu, vestitu etc. expendere ordinarie solent, et judicio prudentum ac proborum possunt aliae similis conditionis ac timoratae conscientiae. „ E conforta questo insegna-

---

(1) L' ampiezza con cui si è dovuto svolgere questa Cons., e il difetto di spazio ci costringono rimandare al seguente fascicolo le altre due Cons. canonica e liturgica.

Han risposto alle tre Consultazioni morale, canonica, e liturgica: Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.

Alle sole Consultazioni morale e canonica: Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia.

Alla sola Consultazione morale: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Cervone Sacerdote Francesco di Napoli.

Pei premii di tutte e tre le consultazioni morale canonica e liturgica la sorte ha favorito il Can. Teol. Intini Paolo di Cerignola.

(2) Circa le cappellanie perpetue e collative il ch. d' Annibale dice *(Summ.* T. III, n. 85) che può seguirsi pure la medesima regola " si vel institutae fuerint cum onere missarum per menses vel per hebdomadas. „

mento con molti testi di dritto, e coll'autorità di grande numero di DD. — Il sostentamento in somma comprende tutto quello ch'è necessario alla persona del beneficiato in quanto al tetto, al vitto, al vestito, alla servitù; e perciò stesso all'acquisto dei libri necessarii al suo officio; alle medicine ed ai medici pel tempo d'infermità; agli avvocati e patrocinatori in caso di contestazioni giudiziarie che riguardino la sua persona, o le rendite beneficiali; alle donazioni remuneratorie dei beneficii ricevuti; alla debita e moderata ospitalità; ed ancora ad un qualche onesto sollievo dalle occupazioni serie e continue del suo ministero. Circa la quantità di rendite da provvedere a siffatti bisogni vuolsi considerare in primo luogo il grado, la qualità, e la dottrina del beneficiato; poi le circostanze e le consuetudini di luoghi e di tempi, e finalmente, e molto più, il giudizio di uomini saggi e prudenti e l'uso degli altri di timorata coscienza. Sono questi i criterii generali per determinare ciò che si può applicare a se dalle rendite del beneficio. Diamo altri chiarimenti, sulla scorta de' DD.

In quanto al tetto, al vitto, al vestito, alla servitù, fa d'uopo tener presente ciò che prescrive il Tridentino *Sess. 26 de ref. c. l.*: " Non solum iubet (S. Synodus) ut Episcopi modesta suppellectili et mensa ac frugali victu contenti sint, verum etiam in reliquo vitae genere ac tota eius domo caveant ne quid appareat, quod a sancto hoc instituto sit alienum, quodque non simplicitatem, Dei zelum ac vanitatum contemptum praeseferat. „ E perchè niuno si persuada che queste norme sieno solo pei Vescovi e non già per gli altri beneficiati, subito il Concilio segue a dire: *l. c.* " Quae vero de Episcopis dicta sunt, eadem etiam in quibuscumque beneficia ecclesiastica tam regularia quam saecularia obtinentibus, pro gradus sui conditione observari decernit. „ Tutti i beneficiati adunque possono prendere dalle rendite beneficiali solo ciò ch'è necessario ad *una modesta suppellettile*, ad una *mensa frugale*, ad una vita che dimostri *semplicità*, zelo della gloria divina, *disprezzo delle vanità*. Tutt'altro che si consuma in lusso, in splendore, in superfluità è illecito e tolto dalla bocca dei poveri, i quali a ragione possono ripetere, secondo S. Bernardo *Ep. 42 ad Archiep. Sennonensem*, " nostrum est quod diffunditis, nobis crudeliter subtrahitur quod expenditis, nostris necessitatibus demitur quidquid accedit vanitatibus vestris „ (1).

Abbiamo detto però che vuolsi considerare il grado, la qualità e la dottrina del beneficiato. E in quanto al grado, ciò che si addice al Vescovo, massime di abiti e di servitù, non si addice ai beneficiati minori, i quali dovranno essere contenti di meno assai. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 77: " Cæteris paribus plus pro honesta sustentatione competere Episcopo, quam præposito vel decano; plus huic, quam canonico simplici; plus canonico cathedralis, quam ecclesiæ collegiatæ; plus parocho, quam simplici beneficiato non canonico. „ Così pure la Glossa *in can. fin. caus. 1 qu. 2 v. Meritum.*

In rispetto alla nobiltà della persona, si suol concedere più al nobile di sangue che al meno nobile, giusta la Glossa in c. *Conquerente*, 6, *de cler. non resid.*; e ciò non per deferenza a tal qualità meramente casuale, ma perchè ne ridondi lustro, autorità e decoro alla Chiesa. " Ratio est,

(1) Così pure il Conc. di Cartagine cap. 15 in Can. *Episcopus* 7, dist. 41: " Episcopus vilem supellectilem et mensam et victum pauperem habeat et dignitatis suae authoritatem fide et vitae meritis quaerat. „ — E al cap. 45 in Can. fin. ead. dist.: " Clericus professionem suam habitu et incessu probet, et ideo nec vestibus, nec calceamentis decorem quaerat. „ E S. Bernardo *Ep. 2 ad Fulconem canon. Lugdunen.*: „ Dignum est, qui altari servit, de altari etiam vivat. Conceditur ergo tibi ut si bene deservis, de altari vivas, non autem ut de altari luxurieris, ut de altari superbias. „

dice il Reiffenstuel citato n. 78, quia ita qualificati plus honoris et utilitatis conferunt Ecclesiæ, quam alii. *Sublimes* enim seu nobiles clerici sua nobilitate, excellentia, authoritate, honorem, splendorem et æstimationem non modicam tribuunt Ecclesiæ, indeque proportionato stipendio rationaliter et merito honorantur, ne alias Ecclesia, quod eidem turpe valde et indecorum foret, ob exiguitatem sustentationis, nonnisi viles, abiectas et plebejas personas pro suo ministerio habere cogatur. „

In rapporto alla dottrina, il diritto concede che i personaggi dotati di eminente istruzione attribuiscano a se un pò di più delle rendite beneficiali. Così il c. *De multa* 28 *de Praeb.* Così pure la Glossa in cap. *Conquerente de cler. non resid. v. sufficientia.* Il Layman Lib. IV, *tr. II, c. 2, n. 2* adduce a tal proposito anche il luogo dell' Apostolo *I Tim.* 5: " Qui bene praesunt presbyteri duplici honore (id est, munerum largitione, uti S. Hieron. in cap. 15 Matth. interpretatur) digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina. „ Tutto ciò però va detto, insegna il Reiffenstuel *l. c.*, dei letterati insigni, non dei mediocri, affinchè si provvegga all' utile ed allo splendore della chiesa, che non può conseguirsi se non da chi colle opere del suo ingegno e del suo zelo si elevi non poco al di sopra degli altri. E si tenga ancor presente l'avvertenza del cit. Layman: " Tametsi vero ipsis beneficiatis longe consultius atque securius sit facultatem hanc insumendorum redituum restringere potius quam laxare; nos tamen hic quam fieri potuit laxavimus ad confessariorum instructionem, et ut ne omnino damnent, si aliqua ratione excusare et absolvere possint. „

Su queste norme adunque, sopratutto sulla ragionevole consuetudine dei luoghi e sull'esempio delle persone di timorata coscienza, il beneficiato può determinare ciò che a se compete dalle rendite del beneficio per titolo di sostentamento.

Ma se egli si contenta di assai meno di quello a cui ha diritto, non può far suo ciò che risparmia? Generalmente possiamo rispondere di sì. Tutt'i DD. ammettono i beni *parsimoniali* potersi godere esclusivamente dai beneficiati. L'Angelico infatti insegna 2. 2. q. 185 a. 7: " De his autem quæ sunt specialiter suo usui (sc. clerici) deputata, videtur esse eadem ratio quæ est de propriis bonis „. Or se dalla parte che spetta al proprio uso e che si dà come compenso delle fatiche, voglia alcuno riserbar qualche cosa, non fa ingiuria a nessuno. Così la generalità de' TT. presso S. Alfonso L. III, n. 491, 3.—Però fa d' uopo che nella parsimonia non si trascenda nè per eccesso nè per difetto. Di qui viene che sono da biasimare quei beneficiati i quali mal provvedendo alla decenza del proprio stato, spinti dall'avarizia, si mostrano spilorci e taccagni; come sono da condannare quegli altri, i quali, pur vivendo con decoro, credono di poter accumulare per se col pretesto che potrebbero vivere con più agiatezza. Vedemmo innanzi la vita sobria, semplice, temperante che il Tridentino richiede negli stessi Vescovi, e molto più nei beneficiati minori (1).

Che dire poi delle industrie che il beneficiato voglia fare sulle sostanze del beneficio? può prenderne il lucro tutto per sè? I TT. (Ligor. l. c. n. 2 ed altri

(1) Il ch. Berardi in una elaborata soluzione di un caso affine al nostro (*Casus Consc.* ann. 1892 Cas. III) così scrive su tal proposito: " Beneficiati ordinarie volunt bene manducare, bene bibere, bene se vestire, et forsan curribus etiam et equis non parvi pretii uti; et nihilominus inter ipsos non deerunt qui bona parsimonialia accumulare posse existiment. Sed qua ratione? Quia (dicunt) adhuc possemus manducare melius, bibere melius, nos vestire melius etc.; quod, si non facimus, iam parsimoniam indebitam facimus, et sic quidquid hoc modo non expendimus, titulo bonorum parsimonialium nobis reservare possumus. Sed numquid hoc verum est? Numquid hoc est sensus qua bona parsimonialia comparari posse Theologi docent? Nequaquam. „

molti presso di lui) ammettono che i beni industriali, strettamente tali, si appartengano alla persona del beneficiato. Ma qui occorre fare delle osservazioni. Quando le industrie sono dovute dal beneficiato il quale ha l'obbligo di custodire e migliorare i fondi del beneficio, niente può ripetere per sè, salvo le sole spese quando le abbia erogate non dal superfluo delle rendite beneficiali, ma del proprio. Quando poi le industrie non sono dovute, allora può far suo il lucro, ma depurato da tutto quello in che concorsero i fondi del beneficio, p. e. con dar l'alimento alle bestie da soma o da macello, con produrre le materie prime del lavoro ecc. e purchè si sia provveduto bene ai poveri dalle rendite superflue, il che non dovrà essere impedito dalle industrie del beneficiato (V. Berardi *Casus consc.* an. 1892 cas. III).

Ma non potrebbe il beneficiato applicare a se delle sue rendite qualche cosa di più per ragione delle opere di zelo che egli esercita nella sua chiesa? — È certo che s'è parroco non può ripetere lo stipendio della predicazione in quaresima o nell'avvento ch'egli faccia di per sè, nella propria chiesa parrocchiale, essendo stato ciò proibito dalla S. C. del Conc. il dì 20 marzo 1621.—È certo parimenti che se le opere sono dovute, benchè possa farsi aiutare da altri a spese del beneficio, quando le fa da sè, non può pretendere emolumento. Solo quando si tratti di opere non dovute, che tornano veramente a vantaggio della chiesa e delle anime, può rivalersi di un qualche moderato compenso dalle rendite beneficiali, secondo l'insegnamento del De Lugo (*De Iust. et Iur.* C. L. IV, n. 65): " Sicut posset licite alterius operam similem in utilitatem suae ecclesiae remunerare, quia ille usus pius esset; sic potest applicare sibi pro tali labore tantam vel talem bonorum portionem „ (V. Berardi *l. c.*).

Che se il beneficiato prenda indebitamente per se le rendite beneficiali quale dovrà dirsi in ciò materia grave? S. Alfonso colla comune de' TT. (L. VI, n. 491,4)richiedono una quantità molto maggiore che nel furto. In determinare tal quantità non sono uniformi i DD: la sentenza però più vera, seguita dal Mazzotta, dal De Lugo, dal Croix con S. Alfonso *l. c.*, si è che basti la vigesima parte del superfluo; sicchè se dal sostentamento avvanzino L. 2,000, materia grave sarebbe la somma di L. 100.

Al secondo—Ma in che dovrà spendersi il superfluo al sostentamento? Tutti lo sanno: deve spendersi a cause pie, e sopratutto a poveri; " ita ut, dice il Reiffenstuel, *L. II, tit. 24, § III, n. 1,* toties peccent (beneficiati) quoties de præfatis bonis aliquid in causas profanas expendunt. „ I sacri canoni in mille luoghi; i Ss. Padri, i Teologi, i Canonisti unanimamente inculcano questo altissimo dovere che il Layman *lib. 4 tr. 2 c. 3 n. 2,* il Pirhing *de Testam.* n. 41, il Molina *disp.* 147 n. 31, il Reiffenstuel *l. c.* ed altri molti dicono di diritto divino, da non potersi derogare per qualsivoglia contraria consuetudine; sicchè il Vasquez ha potuto scrivere di quest' obbligo, *Opusc. de eleemos. c. 4 n. 12:* " Nullum legi, qui asseret jure tantum humano ad id teneri, cui per consuetudinem derogari possit, sed omnes asserunt ad hoc clericos teneri jure divino. „

Fa d'uopo intanto esaminare diligentemente che cosa debba intendersi per cause pie, e quali sieno i poveri da sovvenire. Ecco come insegna il Reiffenstuel, sull'autorità di moltissimi testi del diritto e di gravissimi DD. *l. c.* n. 65 " Nomine causarum piarum veniunt omnia loca ac instituta pia, qualia sunt ecclesiæ, monasteria, hospitalia, nosocomia, confraternitates etc. Item pauperes omnes, non tantum ii qui carent necessariis vitæ aut naturæ, sed etiam ii qui necessaria vitæ habentes, egent necessariis ad decentem sustentationem, iuxta qualitatem et conditionem sui status, quales esse possunt etiam nobiles, barones, comites, imo et principes qui non ob excessivam pompam et luxum, nec ob malam

dilapidationem, nec ob aliam culpam propriam, sed ex infortunio, vel casu aliquo, incendio, ruina, bello multitudine prolium etc. egent necessariis statui aut conditioni suæ. „

Sotto il nome adunque di cause pie vien compreso qualunque luogo od istituto diretto ad esercitare la pietà verso Dio o la carità verso il prossimo. Non è necessario che sia eretto per autorità della Chiesa, non prescrivendolo il diritto. Per poveri poi s'intendono non solo i miserabili che non hanno come vivere, ma i benestanti altresì, e i nobili e gli stessi principi che per qualche causa incolpabile non possono mantener la decenza del loro stato.

Benchè tutto ciò venga sotto il nome di cause pie e di poveri, pure il beneficiato è in obbligo di non profondere alla cieca il superfluo ad uno piuttosto che ad un altro, ma deve serbare l'ordine ragionevole della carità. Ed ecco le regole che assegnano i DD.

a) Quando ci sono poveri in grave o in estrema necessità, questi fa d'uopo soccorrere a preferenza; non potendosi posporli a cause pie, se non quando si sappia che i poveri sono altrimenti sovvenuti. Così il Reiffenstuel *l. c.* n. 67, il quale ciò desume dal can. *Aurum* 70 caus. 12 q. 2.

b) Molto meno il superfluo si può riserbare pel futuro, neanco per utili fondazioni, quando non si possa provvedere altrimenti alla necessità grave od estrema dei poverelli. Così l'Angelico 2. 2. q. 185 a. 7 a 4. Così pure S. Alfonso *l. c. qu. 4*, il quale, nel caso che il superfluo voglia riserbarsi pel futuro, oltre la condizione che non ci sia imminente necessità di poveri, vuole che si adoperi efficace cautela che i beni di chiesa non vengano tolti dagli eredi.

c) Fra gli stessi poveri sono da preferire i più bisognosi, e fra i più bisognosi, quei che sono più buoni e pii. Coloro che arrossiscono di mendicare sono sempre da preferire agli accattoni. Così il Reiffenstuel *l. c. n. 71*, il quale cita molti canoni, come il *can. Consideranda* 17 dist. 86; il *can. Non satis* 14 dist. 86; il *can. Caeterum* dist. 87; il can. 1. dist. 30.

d) Devono preferirsi i poveri del luogo agli estranei? Benchè ciò convenga soprammodo, pure non ve n'è obbligazione positiva, non avendola imposta il diritto. I canoni indistintamente prescrivono che la limosina si faccia tanto ai cittadini quanto agli esteri (V. c. *Sancimus* 31 caus. 12 q. 2). Così S. Alfonso *l. c.* con altri molti.

Fa d'uopo inoltre dividere il superfluo in modo che ad uno non sia dato con profusione e ad altri con ristrettezza; ma, per quanto è possibile, sia diviso fra i varii poveri secondo la necessità di ciascuno. Così ancora il Reiffenstuel *l. c.* n. 72, allegando il *can. Pulchra* 18 dist. 26 e il can. 15 dist. 86.

e) Fra tutte le cause pie sempre dee preferirsi la propria chiesa, massime quando questa abbia bisogno di riparazione, ovvero sia sprovvista di suppellettili. Ciò se non è obbligatorio, è almeno convenientissimo, come insegna il de Lugo *de Iust. et jure* disp. 4, sec. 3, n. 38 colla comune de' TT., e come ricavasi dal c. *Ut unusquisque* 3 *de pecul. cleric.*; dal c. *Cum in officiis* 7 *de testam.* etc.

Può darsi parte ai congiunti delle rendite superflue? Possono questi certo sovvenirsi, ed a preferenza degli altri, quando si trovano in povertà; e ciò non solo perchè la pietà così richiede, ma ancora perchè tornerebbe in disdoro della Chiesa la loro misera condizione. Perciò sotto il nome di vitto dovuto al beneficiato i TT. intendono il necessario a sostentar se e la famiglia, e nella famiglia vanno compresi i genitori, i fratelli, i nipoti e gli altri consanguinei. Anzi quando il beneficiato fosse assunto ad un'alta dignità come quella del Vescovado, potrebbe anche provvedere i suoi congiunti, almeno più prossimi, per modo che vivano con quella decenza che è propria del suo grado. Così S. Alfonso *l. c.* sull'autorità di molti TT.— Lo stesso S. Dottore però ricorda il monito del Concilio di Trento *Sess. 25 c. 1 de ref.* che dovrebbe tenersi presente da qualsivo-

glia beneficiato: " Omnino eis (Episcopis) interdicit ne ex redditibus Ecclesiae consanguineos familiaresve suos augere studeant, cum et Apostolorum canones prohibeant ne res ecclesiasticas quae Dei sunt consanguineis donent, sed, si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant; eas autem non distrahant, nec dissipent illorum causa; immo quam maxime potest eos S. Synodus monet, ut omnem humanum hunc erga fratres, nepotes propinquosque carnis affectum, unde multorum malorum in Ecclesiam seminarium extat, penitus deponat. „ E soggiunge; " Quae vero de Episcopis dicta sunt, eadem non solum in quibuscumque beneficia ecclesiastica tam saecularia quam regularia obtinentibus, pro gradus sui conditione observari, sed et ad S. R. E. Cardinales pertinere decernit. „

Un'altra quistione: Può il beneficiato legare per testamento i superflui del beneficio? Il diritto assolutamente lo vieta quand'anche voglia lasciarli a cause pie, ovvero a poveri, come si raccoglie dal *c. 1 c. quia nos, c. cum in officiis, c. relatum 2 de testam.* etc. Ed ecco la ragione che ne assegna il Layman *l. c.* n. 6: " Idque merito decretum est, ut beneficiati promptiores essent ad bona, quae ipsis supersunt in pias causas eroganda, scientes, nullam sibi facultatem superesse de iis post mortem suam disponendi. „ A morte perciò del beneficiato, le rendite superflue o cedono al successore o alla R. Camera dei Spogli: i consanguinei o gli eredi non possono in coscienza appropriarsene.

Al terzo — Veniamo ora ad esaminare se l'obbligo di dare a poveri od a cause pie il superfluo delle rendite beneficiali sia di giustizia o di carità: interessante quistione, da cui dipende il conoscere se ci sia obbligo di restituzione in caso d'inadempimento.

Vi ha due principali sentenze. La prima, dei più antichi DD. e TT. riconosce in ciò l'obbligo di giustizia, e lo desume dagli antichi canoni, come dal 37 dei così detti Apostolici (ap. Harduin. col. 18), il quale prescrive: " Omnium rerum ecclesiasticarum episcopus curam gerat et eas administret, tamquam Deo intuente. Non liceat autem ex eis aliquid sibi vindicare, vel propriis cognatis quae Dei sunt largiri. Sin autem sunt pauperes ut pauperibus suppeditet, sed non eorum praetextu vendat quæ sunt Ecclesiæ. „ Così pure moltissimi altri canoni raccolti da Graziano *caus. 1 qu. 1;* e così ancora quasi tutti gli antichi Padri della Chiesa, come può vedersi nel Thomassin *de vet. et. nov. Eccl. discipl.*, la cui sentenza suona come quella di S. Bernardo *in epist. 2. ad Fulcon. can. regul.* n. 11: " Quidquid praeter necessarium victum ac simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est. „ — Seguaci di questa opinione sono il Navarra, l'Azorio, il Comitolo, il Moneta, Natale Alessandro, il Genetto, il Continuatore del Tournely, il card. Capisucco presso Benedetto XIV *De Syn.* L. VII Cap. II, n. 6.

L'altra sentenza de' più recenti TT. non ammette in ciò l'obbligo di giustizia, ma o quello di carità che stringe i chierici più che gli altri, o di religione, ovvero di positivo precetto della Chiesa. Così, fra gli altri, il de Lugo, il Lessio, il Bannes, il Soto, il Silvio, il Molina, il Vasquez, il Fagnano, il Barbosa presso il cit. Benedetto XIV *l. c.* n. 7. Le ragioni di questi DD. sono due: La prima si è che quantunque la primitiva designazione dei beni della chiesa fosse secondo la descrivono gli antichi canoni, pur si sa, e non si può mettere in dubbio, che papa Simplicio, nell'anno 468 in circa, divise i detti beni in quattro parti, attribuendoli separatamente alla fabbrica della chiesa, al Vescovo, ai chierici ed ai poveri. Cotal divisione fu confermata da Gelasio e da Gregorio M. (V. c. 28, can. 12, 2. CC. 26, 27, 28 29, 30, 31 Eod.). La parte adunque attribuita al Vescovo ed ai chierici non porta seco l'obbligo di giustizia verso la chiesa ed i poveri. I beneficii sono in sostituzione di questa parte. — L'altra ragione consiste in ciò che il Tridentino *Sess. 23 c. 1* o

sess. 24 c. 12 de ref. nel comminare la pena contro i beneficiati assenti, e contro coloro che omettono la necessaria professione della fede, dice che questi non *faciunt fructus suos*. Or *facere fructus suos* vuol dire acquistar dominio sulle rendite, come si raccoglie dal *cap. un. de cler. non resid. in 6*, dove sta detto: " Qui vero aliter de distributionibus ipsis quidquam receperit.... rerum sic receptarum dominium non acquirat, nec faciat eas suas. „

S. Alfonso (L. III, n. 492), pur aderendo alla prima sentenza, dice questa seconda veramente e sodamente probabile, sopratutto per l'autorità di S. Tommaso che la favorisce (1).

Stante ciò, non si può costringere a restituire ai poveri chi applicò ad altri usi i frutti del beneficio.

Che dovrà dirsi di chi li riceve? In quanto a restituzione questi neppure può esservi astretto (V. Lehmkul T. I n. 902). Si dubita solo del peccato. Chi li abbia ricevuto in buona fede è certo che può essere assoluto da ogni colpa: chi con dubbia o mala fede, può rendersi colpevole giusta S. Alfonso *l. c.* come cooperatore del peccato del donante, e giusta il D'Annibale (T. III, n. 86) anche come occupatore della sostanza dei poveri o delle chiese. Ad ogni modo, quando sia chiaro che la donazione fu di tal fatta da rendere impotente il donatore di compiere l'obbligo suo verso i poveri e le cause pie, se non si può costringere il donatario a restituire almeno in maggior parte ai poveri, come vorrebbe S. Alfonso (*Homo Apost.* tr. X n. 7), sarà bene di almeno esortarvelo con calore.

Al quarto — È tempo ormai di risolvere il caso proposto. Publio ricco beneficiato si accusa di aver consumate le rendite del beneficio parte per la famiglia, parte per un collegio educativo e parte per una ricca biblioteca: qual giudizio della costui condotta? Fa d'uopo distinguere: se la famiglia era povera, poteva benissimo soccorrerla, *non ut ditesceret, sed ut minus egeret* secondo il dire di Bened. XIV *l. c.* Similmente se non vi erano poveri in grave o in estrema necessità, poteva pur soccorrere il collegio educativo, posto che ne sentiva il bisogno e in esso impartivasi una cristiana e pia educazione — e ancora poteva provvedere di buoni libri la sua biblioteca, se intendeva destinarla all'utile del clero o della gioventù studiosa. Ove poi la sua famiglia fosse niente bisognosa, e non mancavano poveri da sovvenire; ovvero il collegio educativo non era in istrettezza o non vi s'impartiva una educazione corretta, o se la biblioteca non veniva destinata a bene del pubblico, non poteva il nostro Publio deputare le rendite beneficiali all'uso indicato; e però ha fatto male e giustamente dee dichiararsene colpevole.

Teodulo fa bene ad ammonirlo di queste colpe, se davvero commesse; fa pur bene ad esortarlo a restituire ai poveri ed a cause pie ciò che loro doveva; fa male però in costringerlo alla restituzione colla minaccia di non assolverlo, essendo sodamente probabile la sentenza che lo disobbliga dal restituire.

—

(1) Il S. Dottore infatti *in Quodlib.* 6 art. 12 ad 3 così parla: " Aliter ergo dicendum est de illis ecclesiasticis bonis quae principaliter sunt attribuenda necessitatibus pauperum et ex consequenti necessitatibus ministrorum, sicut sunt bona hospitalium etc. et aliter de illis bonis quae principaliter sunt attributa usibus ministrorum, sicut sunt praebendae clericorum et alia huiusmodi. Nam de primis bonis peccatum committitur non solum ex abusu, sed etiam ex ipsa rerum conditione, dum aliquis in suos usus assumit quod est alterius: et ideo tenetur ad restitutionem tamquam defraudator rei alienae. In secundis vero non committitur peccatum nisi per abusum: sicut et de bonis patrimonialibus dictum est. Unde non tenetur quis ad restitutionem, sed solum ad poenitentiam peragendam. „

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti

—

(Cont. V. pag. 89—92 di q. Parte)

19.

Che cosa perdano i capitolari assenti negli anniversarii di legato; e se questi possano anticiparsi.

D. Nella Chiesa ricettizia di B. furono dal Governo sequestrati, fra gli altri beni, anche le rendite di un pio legato coll'obbligo di molti anniversarii. Si litigò presso i tribunali, e il Governo fu costretto a restituire gli arretrati in una ingente somma. Non potendosi tutti soddisfare gli anniversarii corrispondenti, perchè in numero grandissimo, si ottenne dalla S. Sede che se ne celebrassero cinque per mese durante un solo anno. Il Clero ne affrettò la celebrazione e se ne sbrigò in meno di un mese. Or Terenzio partecipante che con permesso dell'Ordinario trovavasi assente nel mese in cui gli anniversarii vennero soddisfatti chiede: Ha egli diritto benchè assente a qualche cosa degli emolumenti di questi anniversarii? Ha diritto a reclamare perchè i detti anniversarii furono indebitamente anticipati quando egli trovavasi assente?

R. I legati nelle Chiese ricettizie possono avere due destinazioni: in primo luogo possono far parte della massa ricettizia e costituire la dotazione della Chiesa; in secondo luogo possono rimanere semplici legati con darsene gli emolumenti in distribuzioni fisse. Nel primo caso, quando un partecipante si assenta colla debita venia, va soggetto alla puntatura, cioè perde le sole distribuzioni *inter praesentes* che non sogliono eccedere il terzo delle rendite; ha poi diritto agli altri due terzi.—Nel secondo caso invece, perde tutti gli emolumenti, consistendo tutti in distribuzioni. Solo il parroco nell'esercizio della cura, e gl'infermi e i giubilati, quando non osti la consuetudine e la volontà dei testatori, benchè assenti, non perdono le distribuzioni predette. (V. *Mon. Eccl.* Vol. I. p. 235).

In quanto poi ad anticipare la celebrazione degli anniversarii, laddove non sono fissati a giorni proprii, non crediamo ciò riprovevole in se; imperocchè non si froda nulla dei suffragii ai defunti, che anzi questi medesimi si affrettano.

Nel caso proposto, Terenzio era assente nel tempo della celebrazione degli anniversarii; e però se questo legato facea parte della massa, egli andrebbe soggetto alla sola puntatura colla perdita non maggiore del terzo; se poi se ne distribuivano gli emolumenti *inter præsentes*, di stretto diritto non gli competerebbe nulla.

Abbiamo detto *di stretto diritto;* imperocchè deve qui aver luogo anche l'equità, e questa vuole che a Terenzio sia usata qualche considerazione pei seguenti motivi: 1.° Perchè, confiscate le rendite dal Governo, questo legato potrebbe ora rappresentarle; e benchè i suoi emolumenti si diano tutti in distribuzioni, pure la S. C. del Conc. in simili casi ha soluto concederne due terze parti agli assenti colla debita venia (V. Pallottini v. *Distributiones passim*).—2.° Perchè si è ottenuta un'ampia riduzione di anniversarii dalla S. Sede, a vantaggio di tutto il Clero che l'ha chiesta: non è perciò secondo equità che il vistoso emolumento torni tutto a profitto di quei fortunati che si trovarono presenti alla celebrazione—3.° Molto più perchè di propria volontà ne anticiparono questi la soddisfazione con aggravio di Terenzio, che in quel tempo era assente. Per queste ragioni, Terenzio potrebbe benissimo supplicare la S. C. del Concilio che gli venga data qualche parte degli emolumenti di quel legato.

20.

Se basti la licenza del Vescovo per ammettere delle persone di servizio nei monasteri di clausura papale.

D. Nei monasteri di clausura papale, per ammettervi delle persone di servizio che vi dimorino abitualmente, basta la licenza del Vescovo; ovvero si richiede la venia Apostolica?

R. Nei monasteri di clausura papale il Vescovo, come delegato della S. Sede, ha facoltà di permetterne l'ingresso ad estranei nei soli casi di necessità. Si ascolti il Tridentino *Sess. 25 de reg. et monial. c. 5:* " Ingredi autem intra septa monasterii nemini liceat, cuiuscumque generis aut conditionis, sexus vel aetatis fuerit, sine Episcopi vel superioris licentia, in scriptis obtenta, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda. Dare autem tantum Episcopus vel Superior licentiam debet in casibus necessitatis. „ Donde si raccoglie che potendo il Vescovo dar licenza nei soli casi di necessità, vuol dire che può dar la licenza *ad actum*, non *ad habitum*. Può ancora il Vescovo, dice S. Alfonso L. VII, n. 223, commettere alla Badessa, al Con-

fessore o ad altri la facoltà di concedere questa licenza: " Bene tamen poterit praelatus generaliter committere abbatissae vel confessario aut alteri viro prudenti facultatem concedendi licentiam aliis ad ingrediendum. „ Ma ciò sempre per una determinata necessità, e finchè dura la necessità medesima.

Può dirsi così dell'ingresso di una serviente? Laddove si trattasse di una necessità passeggiera, p. e. di compiere qualche lavoro a cui non sono valide le monache; di assistere a qualche inferma in grave pericolo a cui le monache non sono atte, potrebbe il Vescovo concedere da sè la licenza, benchè fosse della durata di più giorni. Ma laddove il bisogno fosse duraturo per mesi e per anni, non crediamo che si estenda a tanto la potestà del Vescovo. Ciò si prova dal già esposto, e ancora da una dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. al Vescovo di Lima del dì 19 genn. 1751 *(Collectanea S. C. EE. et RR.* edit. Rom. 1885 pag. 373) del tenore seguente: " Amplitudini tuae munus erit sub gravibus poenis etiam censurarum interdicere ac prohibere admissionem famularum, quae non pro Communitate sed pro aliqua, seu aliquibus monialibus absque Sedis Apostolicae indulto omnino necessario, temere admitti intra claustra consueverunt „. Dove si dice necessario l'indulto apostolico per l'ammissione delle serve di suore private, non perchè non sia necessario anche per quelle della intera comunità, ma perchè ivi deploravasi solo quell'abuso. Del resto la pratica vigente oggidì presso la S. C. predetta di concedere siffatte licenze quante volte i Vescovi ne facciano domanda può togliere ogni dubbio. E noi sappiamo che, concorrendovi giuste ragioni, la S. C. suol dare ai Vescovi la facoltà di permettere l'ingresso delle inservienti nei monasteri di clausura papale o a tempo determinato p. e. *ad triennium*, o per un qualche numero di casi.

21.

Circa l' abiura che richiedesi in assolvere un eretico.

D. È necessario serbarsi la formola del Pontificale Romano per l'abiura di un protestante? Può considerarsi detta abiura fatta in pubblico, quando alla presenza di più testimoni vien fatta nella cappella del Seminario, o nell' oratorio del Vescovo?

R. L'abiura degli eretici che si convertono, regolarmente dovrebbe farsi innanzi al notaio ed a' testimoni, secondo molte dichiarazioni del S. Officio. Eccone una del 25 giugno 1715 *(Collectanea S. C. de Prop. Fide* n. 1682): " 1. An haeretici poenitentes de necessitate coram notario et testibus abiurare debeant — 2. Utrum ubi impune grassatur haeresis, non sufficiat eos abiurare coram poenitentiario in foro interiori — 3. An iurare debeant de necessitate quod a similibus abstinere velint — 4. Utrum propter periculum periurii non expediat remittere tale iuramentum — Resp. Ad 1. Affirmative. — Ad 2. Non sufficere si velint absolvi in foro externo: sufficere autem si tamen in foro interno absolvant, dummodo poenitentiarius sit delegatus ab Episcopo *(qui delegandi habeat facultatem)* iuxta formulam facultatis. — Ad 3. Affirmative. — Ad 4. Non expedire, nec licere. „ — Donde si raccoglie che nell' abiura deve intervenire il giuramento di non più consentire nei commessi errori e deve farsi, pel foro esterno, innanzi al notaio ed ai testimoni.

Nonpertanto quando ci fosse una giusta ragione, la S. C. di Propaganda ha soluto dispensare da tale formalità ed ha consentito che l'abiura si presti innanzi al Vescovo ed alquante persone, siccome dichiarò al Vescovo di Meatte *(Miden.)* d'Irlanda il dì 26 giu. 1790 (*Collect. cit.* n. 1683), e più esplicitamente al Vescovo di Limerick *(Limericien.)* pur dell'Irlanda il dì 8 apr. 1786 *(Collect. cit.* n. 1686) con queste parole: " Non est necesse ut qui a catholica fide defecerunt, ad eamque postmodum reverti cupiunt, publicam abiurationem praemittant, sed satis est ut privatim coram paucis abiurent, dummodo tamen promissa servent, ac revera abstineant communicare cum haereticis in spiritualibus aut quidquam facere quod haeresis protestativum sit. Idem sentiendum de iis qui haeresim, in qua usque ab initio educati fuere, privatim abjurent „.

Circa la formola poi per la detta abiura, questa non è quella prescritta da Pio IV ed inserita nel Pontificale, ma è la speciale da emettersi col rito indicato nell'apposita istruzione del S. Officio del dì 20 luglio 1859, che noi daremo in un prossimo fascicolo.

Dal fin qui detto ricavasi chiarissima la risposta al doppio quesito del nostro dubbio.

22.

Se basti che una Confraternita sia ascritta a qualche Terz' Ordine religioso perchè abbia la precedenza sulle altre.

D. La Confraternita del SS. Sacramento di F., ascritta al Terz' Ordine France-

scano, vuole avere la precedenza su tutte le altre Confraternite del luogo. Può?

R. Ogni Terz'Ordine Religioso, dal perchè riveste la natura di religione, dee precedere alle associazioni laicali. Ma perchè abbia questa precedenza, occorre che il Sodalizio proceda colle insegne proprie del terz'Ordine cui si appartiene, non già con veste di confraternita laicale. Così la S. C. dei Riti il dì 27 marzo 1893 *in Monopolitana:* " An in processionibus, etiam in solemnitate Corporis Christi, sodalitati Tertii Ordinis S. Dominici ius praecedentiae competat supra quascumque laicas confraternitates etiam a SS. Sacramento nuncupatas? — Resp. Affirmative, dummodo ea sodalitas gaudeat privilegiis Tertii Ordinis, *et collegialiter proprio habitu incedat.* — Vuolsi dunque l'abito proprio del Terz'Ordine per godere di questa precedenza.

Quando perciò la Confraternita va in processione colle divise di sodalizio laicale, tuttochè ascritta ad un qualche Terz'Ordine, non può precedere alle altre confraternite anteriormente erette. In questo senso dovrassi interpretare il seguente responso della S. C. del Concilio al Vescovo di Monopoli del 13 giu. 1892, che togliamo dagli *Analecta S. O. PP. Prædicatorum* An. I, p. 156: " Relatis in S. C. Concilii litteris tum Amplitudinis tuæ, tum Procuratoris generalis Ordinis Prædicatorum circa preces sodalitatis Sanctissimi Sacramenti loci vulgo *Fasano*, E.mi Patres rescripserunt: *Ex adscriptione confratrum SS. Rosarii ad tertium Ordinem S. Dominici, non sequitur sodalitium jus praecedentiae acquisivisse super aliis confraternitatibus.* „

La Confraternita dunque di F., nel nostro caso, se vuol precedere alle altre deve smettere il sacco dell'antico sodalizio, e deve assumere le divise del Terz'Ordine religioso al quale è ascritta. In caso opposto, deve contentarsi del posto antico.

23.

Circa la licenza dell' Ordinario per la erezione di un nuovo sodalizio di Terz' Ordine religioso.

D. In B. vi ha una congregazione del Terz'Ordine Francescano eretta da molti anni senza venia del Vescovo. Si chiede: è validamente eretta?

R. La S. C. delle indulgenze con decreto del dì 31 gennaio 1893 al quesito: " Utrum ad erigendam novam congregationem Tertii Ordinis, sive in Ecclesiis Regularium, sive non Regularium, necessario requiratur consensus Ordinarii loci? „ — rispose *Affirmative.* Donde si raccoglie che d'ora in poi *necessariamente* richiedesi il consenso dell'Ordinario perchè un Sodalizio di tal fatta possa fondarsi.

Vale ciò ancora pei sodalizii eretti anteriormente al cit. decreto? Vi ha chi opina che non valga, perchè le leggi della Chiesa non hanno effetto retroattivo. Perciò, secondo questa opinione, le congregazioni di Terziarii che già trovavansi erette prima del 31 genn. 1893 non han bisogno del consenso dell'Ordinario.

Ma con pace di chi così sente, la legge che richiede in ciò il consenso dell'Ordinario è più antica di quella data. Troviamo infatti nella *Collectanea* del Bizzarri edit. 1885 pag. 364 una dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. del dì 13 marzo 1744 che così suona: " An PP. Reformatis liceat erigere in eorum ecclesia dictum (Tertium) Ordinem absque licentia Ordinarii — R. *Negative.* „ E la ragione è manifesta. Se occorre la venia del Vescovo per la fondazione di un nuovo monastero di ordine religioso; molto più la si richiede per la erezione di un sodalizio del Terz'Ordine.

Ma se la erezione fu fatta senza tal permesso, dovrà dirsi nulla? Non crediamo; non essendovi alcuna clausola irritante nei predetti decreti. Il Vescovo però che non consentì, può benissimo sciogliere il sodalizio quando ne abbia delle giuste ragioni.

La Congregazione adunque del Terzo Ordine di B. fu illecitamente, ma validamente eretta. È però in facoltà del Vescovo di abolirla qualora non l'abbia già riconosciuta.

24.

Se anche i Minori Cappuccini hanno il privilegio che i sacerdoti forestieri possano celebrare le loro Messe.

D. A pag. 67 di q. Parte non furono mentovati i Minori Cappuccini nel novero di quelle famiglie francescane col privilegio che i sacerdoti forestieri possano celebrare nelle loro chiese le loro proprie Messe. Sono questi esclusi da tal privilegio?

R. Nel luogo cit. noi esaminammo il solo Rescritto di Pio VI del dì 5 sett. 1775, sul quale versava il dubbio proposto; e dicemmo che il detto documento riguarda i soli Osservanti, i Riformati e i Recolletti o Alcantarini, che dipendono dal Generale dei Minori Francescani, cui fu concesso il privilegio. Da ciò non vuolsi inferire che le altre famiglie francescane non godano di simile facoltà, che fu potuta conseguire per altri rescritti.

In quanto ai Minori Cappuccini vi ha il Breve del medesimo Pio VI del 15 luglio 1778 del seguente tenore, come si legge nel *Bullarium Capucc.* Vol. IX, p. 132:

" PIUS PP. VI.

" *Ad perpetuam rei memoriam.*

" Exponi Nobis nuper fecit dilectus filius Joannes Antonius a Florentia Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum eiusdem Ordinis Procurator quod cum plures sacerdotes tam saeculares quam regulares *in omnibus Ecclesiis ad Fratres* vel *Moniales Ordinis praefati spectantibus* sacrum facientes, Missali pro Ordine Capuccinorum nuncupatorum a Sancta Sede approbato et concesso uti possint ac valeant, auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus et indulgemus. Non obstantibus costitutionibus et ordinationibus Apostolicis etc.

" Datum Romae, apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die 15.ª Julii 1778. Pontificatus Nostri anno IV.

" *I. Card. de Comitibus.* „

Da questo documento si raccoglie che i Minori Cappuccini hanno il privilegio medesimo delle altre Famiglie Francescane pei sacerdoti forestieri che celebrano nelle loro chiese.

NOTA

Circa la facoltà di suddelegare che hanno gli economi curati.

A pag. 66 di q. P., al dubbio se gli economi curati possano delegare ad altri la cura nelle brevi assenze dalla parrocchia rispondemmo negativamente, quando la consuetudine del luogo o il permesso del Vescovo non lo autorizzino.

Fummo indotti a tal risposta dell'insegnamento del Sanchez *(De Matrim.* lib. III, Disp. 31 n. 3), classico in siffatta materia, che raffermava la sua opinione colla dottrina di S. Tommaso *(Quodlib.* 12 art. 33).— Simile opinione hanno abbracciato i più insigni Canonisti, come il Pirhing *Lib. I, tit. 28 de Off. Vicarii Sect. 1, § 2, n. 22;* il Layman *Theol. Mor. D. 5, t. 6, c. 10, n. 13;* il Reiffenstuel, *Lib. I Decr. tit. 28 de off. Vicarii* ecc.

Nello esporre però la dottrina de' prefati Autori, non avemmo presente un'autorevole dichiarazione della S. C. del Concilio del 9 maggio 1874, che noi stessi demmo nel nostro *Monitore* Vol. I, pag. 57. Essa è del tenore seguente: " An Oeconomus Curatus, vacante paroecia, ab Episcopo constitutus, in vim dispositionis Concilii Tridentini *Sess. 24 cap. 18,* possit alium sacerdotem delegare ad omnia vel ad aliquos tantum actus. — Resp.: *Affirmative ad primam partem, nisi obstet voluntas Ordinarii.* „ Questa dichiarazione dunque attribuisce all' Economo Curato la facoltà di delegare tutta la sua giurisdizione ad altri, purchè non osti la volontà dell' Ordinario.

Da ciò vuolsi raccogliere che, contro l' opinione de' Canonisti, nelle brevi assenze dalla parrocchia l' Economo Curato, quando il Vescovo non glielo abbia vietato, può ben delegare ad altri la cura.

—

BIBLIOGRAFIA

De Siena Pasquale—Paschalis de Siena sac. neap. in Lyceo Arch. neap. Theol. Mor. prof. Commentarius in Constit. *Apostolicæ Sedis* secundum illustriorum interpretum doctrinam et novissimas SS. Rom. Congreg. decisiones—Neapoli ex typ. Archiep., 1893—in 8.° gr. di pag. 254.

È un compiuto commentario della celebre Costit. *Apostolicæ Sedis,* che non vuol confondersi con altri. Infatti, oltre all' ampiezza e alla perspicuità della trattazione; oltre all' ordine e alla precisione che vi si ammirano, si trova in esso al suo posto tutto quello che fin qui si è disputato e si è ammesso degli altri commentatori, e dippiù tutte le dichiarazioni anche ultime della S. Sede, che non possono trovarsi nelle opere precedenti. Per queste ragioni il Commentario del De Siena dovrebbe andare per le mani di tutti, e noi lo raccomandiamo vivamente ai confessori ed a quanti dànno opera agli studii teologico-morali. — Costa L. 5 presso l' Autore in Napoli, vico Sedile Capuano, 10.

Perrella Gennaro—Theologiæ Generalis seu Fundamentalis Compendium tironibus accommodatum, auctore Ianuario Perella in Lyceo Arch. neap. Theol. Dogm. prof. et almi Theologor. Coll. magistro—Tomus I—Neapoli typ. R. Scientiar. Academiæ 1893 — in 8.° gr. di pag. 347.

Si desiderava un compendio di Teologia dommatica pieno sì, ma chiaro e adatto ai giovani ecclesiastici. Il prof. Perrella si è accinto all' opera e vi è riuscito

appieno ; perchè la forma è prettamente scolastica ; breve nel testo per non aggravare lo studente ; ricco di note per chi voglia addentrarsi nella scienza teologica. Contiene e sviluppa tutte le dottrine di S. Tommaso, ed ha quell' aria di modernità, in quanto riferisce e confuta tutte le sentenze degli odierni razionalisti specialmente della Germania.—Prezzo del I Vol. L. 5, vendibile in Napoli presso Alfonso Giuliano via Duomo, 87, e presso l' Autore, Marinella, 27.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Le Confraternite, enti riconosciuti — Nel novero degli enti morali, non più riconosciuti come tali, tassativamente designati dall'art. 1.° della legge 15 Agosto 1867, non sono comprese le Confraternite laicali, le quali continuarono ad essere legalmente riconosciute, capaci di diritti, ed aventi personalità giuridica per intentare e per sostenere azioni giudiziarie.

La nuova legge sulle Opere pie 17 Luglio 1890, n. 6972, contempla le istituzioni aventi per iscopo la pubblica beneficenza, e non si riferisce punto a quelle aventi solo per oggetto il culto (Corte di Appello di Genova, 7 Maggio 1892— Bellagamba e Bertolotto contro Brigiero. *Man. degli Amm.*, Anno 32, pag. 39).

I sussidii dotali e il Concentramento— Se le fondazioni per sussidio in doti non possono dirsi propriamente istituzioni elemosiniere per le quali ricorra l'applicazione dell'art. 54 della Legge 17 Luglio 1890, non è però escluso che possano essere comprese nella generica disposizione dell'articolo 56 della stessa legge, e che possano quindi,se ricorrono le condizioni di cui al detto articolo,essere concentrate nella Congregazione di carità , quando specialmente i sussidii per doti siano talmente esigui da non giustificare un'amministrazione autonoma, e quando le condizioni volute dal testatore pel conferimento dei sussidii dotali siano tali che, senza pregiudizio possano essere adempiute dalla Congregazione di Carità. (Decis. Cons. di Stato 7 Genn. 1893—Opera pia Cappella e patrimonio Fingh — Manuale degli Amministratori , Anno 32 , pag. 97).

Deve ritenersi istituzione pubblica di beneficenza quella che provvede al conferimento di piccole doti (L. 50 cadauna) alle ragazze povere della parrocchia, facendo la sola riserva, per una volta, a favore di determinate persone parenti del testatore. E siffatta istituzione è soggetta al concentramento nella Congregazione di Carità per l'art. 56 della legge 17 Luglio 1890, senza che a ciò facciano ostacolo gli art. 73 ed 89 di detta legge.—Non impedisce il concentramento la volontà del testatore, che deve piegarsi di fronte alla legge , e la facoltà di designazione dei beneficandi , che può essere sempre esercitata in conformità agli statuti. (Decis. Cons. di Stato, 3 febb. 1893—Parr. di Birasco per l'Opera pia Stefanini *l.c.*, pag. 157).

Le fondazioni dotali non possono dirsi vere e proprie istituzioni elemosiniere , alle quali sia applicabile l'art. 54 della legge 17 Luglio 1890 , che ne rende obbligatorio il concentramento nella Congregazione di Carità.—Però a tali fondazioni è applicabile l'art.56 della detta legge, e quindi, ricorrendo i casi di cui nel detto articolo, ne può essere ordinato il concentramento anche ai sensi dell'art. 57.—La 4.ª Sezione investita per l'art. 81 di detta legge, anche per l'esame in merito dei ricorsi contro i concentramenti ordinati dal Governo, ha diritto e dovere di esaminare anche la convenienza e la opportunità del decretato concentramento.—Uno dei fini del legislatore nel disporre il concentramento delle Opere pie è stato quello di rendere più facile ed economica l'amministrazione delle medesime. (Cons. di Stato, 9 Mar. 1893—Parroco e fabbricieri di Fombio— *l. c.*, pagina 197).

Se l'Economo Curato possa farsi rappresentare in commissione di beneficenza—Se il fondatore di una pia opera affidò la scelta delle ragazze povere dotande ad una Commissione composta dall'Arciprete, dal Giudice Conciliatore, e dal Sindaco, non può l'Economo curato della parrocchia, che in sede vacante avrebbe dovuto far le veci dell' Arciprete, farsi rappresentare da persona estranea nella Commissione, perchè gli ufficii pubblici non possono essere delegati da chi ne è investito se non nei casi e modi permessi dalla legge, e nella fattispecie dalle tavole statutarie.

È nulla l'assegnazione di doti fatte da una Commissione illegalmente costituita. (Cons. di Stato, Sez. int., 21 Sett. 1892— La Pergola e Comune di S. Buono—Man. degli Amm., *l. c.*, pag. 97).

Opere pie d' ignota origine con fondo giacente, trasformate — Se alcune opere pie d' ignota origine amministrate dalla Congregazione di Carità abbiano per

iscopo prestazioni per culto e contribuzioni al mantenimento di altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e trovasi avere un fondo di cassa inoperoso, è opportuno procedere alla loro fusione nell'ospedale, visti i bisogni di questo, e la possibilità di assicurare ugualmente con risparmio di spese di amministrazione l'adempimento degli oneri inerenti alle Opere pie soppresse, restando gli stessi a carico dell'Ospedale in base a relativa disposizione dello statuto. (Par. del Cons. di Stato, 20 Mag. 1892 — Ospedale ed Opere pie di S. Arsenio — Man. degli Amm., *l. c.* pag. 198).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1893)

Concistoro pubblico e segreto — La mattina del 15 Giugno 1893 la Santità di N. S. Papa Leone XIII nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto pubblico Concistoro, nel quale ha imposto colle solite formalità il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Angelo di Pietro, Benedetto Sanz y Forés, Guglielmo Renato Meignan, Benedetto Leone Thomas, Luigi Galimberti e Claudio Vaszary, creati e pubblicati nel Concistoro del 16 gennaio di quest'anno; e Giuseppe Maria Granniello, e Giuseppe Sarto, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto del 12 giugno u. s.

Durante questa cerimonia, il Signor Cav. Ilario Alibrandi, decano degli Avvocati Concistoriali, ha perorato per la prima volta la causa di beatificazione e canonizzazione della ven. Serva di Dio Giulia Billiart, fondatrice della Congregazione delle Suore di N. S. di Namur.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Di Pietro, Sanz y Forès, Meignan, Thomas, Galimberti, Vaszary, Granniello, e Sarto, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa patriarcale di Venezia, per l'Eminentissimo e R.mo Sig. Cardinale Giuseppe Sarto, promosso della Sede di Mantova.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sinnada, per Mons. Pietro Raffaele Gonzalez, promosso dalla Sede di Ibarra, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuseppe Ignazio Ordonez, Arcivescovo di Quito.

Chiesa Metropolitana di Lione, per Mons. Pietro Ettore Coullié, promosso dalla Sede di Orléans.

Chiesa Metropolitana di Cartagine, per Mons. Bartolomeo Clemente Combes, promosso dalla Sede di Costantina in Algeria.

Chiesa Metropolitana di Rennes, per Mons. Giuseppe Guglielmo Labouré, promosso dalla Sede di Le Mans.

Chiesa titolare Arcivescovile di Anazarbo, per Mons. Gioacchino Larrain Gandarillas, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Martiropoli.

Chiesa Metropolitana di Chambéry, per Mons. Francesco Hautin, promosso dalla Sede di Evreux.

Chiesa Cattedrale di Neosolio in Ungheria, per Mons. Carlo Rimely, di Strigonia, dottore in sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, Abbate del SS. Salvatore di Lekér, Cantore e Canonico della Collegiata Posoniense di S. Martino.

Chiesa Cattedrale di Osma, per Monsignor Vittoriano Guisasola y Menendez, di Oviedo, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in s. canoni, in Compostella Canonico Cantore della Metropolitana ed Esaminatore Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Chihuahua nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giuseppe di Gesù Ortiz, archidiocesano di Mechoacan, ivi Canonico della Metropolitana e Vicario generale.

Chiesa titolare Vescovile di Joppe, pel R. D. Giuseppe Francesco Van der Stappen, archidiocesano di Malines, ivi Canonico della Metropolitana, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo Signor Cardinale Pietro Lamberto Goossens, Arcivescovo di Malines.

Chiesa titolare Vescovile di Arsinoe, pel R. D. Giovanni Boneo, di Buenos-Ayres, dottore in sacra teologia, in patria Canonico della Metropolitana e Vicario generale, deputato Ausiliare di Monsignor Leone Federico Aneyros, Arcivescovo di Buenos-Ayres.

Chiesa titolare Vescovile di Tiberiopoli, pel R. D. Antonio Espinoza, di Buenos-Ayres, dottore in sacra teologia, in patria Canonico della Metropolitana, deputato altro Ausiliare di Mons. Leone Federico Aneyros, Arcivescovo di Buenos-Ayres.

Chiesa titolare Vescovile di Antedone, pel R. D. Guglielmo Giovanni Carter, di La Serena, dottore in filosofia, sacra teologia e leggi, Missionario Apostolico, Socio dell'Accademia teologica nell'Università del Chilì, e Canonico della Metropolitana di S. Giacomo del Chilì.

Monastero della B. V. M. di Maris-Stella e Priorato della B. V. M. di Au-

gia-Maggiore, pel R. P. Lorenzo, al secolo Antonio Vocher, diocesano di Bressanone, sacerdote professo dell' Ordine Cisterciense nello stesso Monastero.

Ha quindi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa di Dubuque, negli Stati Uniti d' America, recentemente elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Giovanni Hennessy, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ossirinco, per Mons. Giovanni Giuseppe Kain, promosso dalla Sede di Wheeling, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Pietro Riccardo Kenrick, Arcivescovo di S. Luigi nel Missouri.

Chiesa titolare Arcivescovile di Leontopoli, per Mons. Domenico Clemente Soulé, già Vescovo di S.t Dènis, deputato Amministratore Apostolico della diocesi di Guadalupa.

Chiesa Metropolitana di Colombo, per Mons. Andrea Teofilo Mélizan, degli Oblati di Maria Immacolata, promosso dalla Sede di Jaffna.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sebaste, per Mons. Placido Lodovico Chapelle, promosso dalla Chiesa di Arabisso, Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Battista Salpointe, Arcivescovo di Santafé negli Stati Uniti d' America.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi, per Mons. Giulio Tonti, promosso dalla Chiesa di Samo, Delegato Apostolico in San Domingo.

Chiesa Cattedrale in S. Giuseppe nel Missouri, per Mons. Maurizio Burke, traslato dalla Sede di Cheyenne.

Chiesa Cattedrale di Les Caies, in Haiti, pel R. D. Giovanni Maria Alessandro Morice, diocesano di Vannes, Canonico onorario della Metropolitana di Porto Principe, ed Amministratore delle diocesi di Porto Principe, Gonayves, e Les Caies.

Chiesa titolare Vescovile di Laranda, pel R. D. Patrizio Delany, del clero di Ballarat, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Daniele Murphy, Arcivescovo di Hobart nell' Australia.

Chiesa titolare Vescovile di Doliche, per Mons. Alberto Bitter, Vicario Apostolico di Svezia.

Chiesa titolare Vescovile di Mauricastro, pel R. P. Waltero Staal, della Compagnia di Gesù, arcidiocesano di Utrecht, deputato Vicario Apostolico di Batavia.

Chiesa titolare Vescovile di Amizone, pel R. P. Ignazio Ibaner, dei Predicatori, deputato Vicario Apostolico di Amoi in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Limira, pel R. D. Alessandro Cardot, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Paolo Ambrogio Bigandet, Vescovo titolare di Ramata, Vicario Apostolico della Birmania Meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Tripoli, pel R. D. Luigi Lasagna, dei Salesiani, diocesano di Casale, Superiore dei Missionarii della sua Congregazione nel Brasile.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Di Pietro, Sanz y Forès, Meignan, Thomas, Galimberti, Vaszary, Granniello e Sarto.

Quindi, si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Ferrara, Lione, Cartagine, Rennes, Chambéry, Dubuque, e Colombo.

Poscia, l' E.mo e R.mo Sig. Card. Sarto ha emesso nelle mani di Sua Santità il solito giuramento, ed ha fatto la postulazione del sacro Pallio per la Chiesa Patriarcale di Venezia.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello cardinalizio ai prefati Cardinali, e ha assegnato all' E.mo Di Pietro il titolo Presbiterale di Ss. Bonifacio ed Alessio; quello di S. Eusebio all' E.mo Sanz y Forès; quello della Ss. Trinità al Monte Pincio all' E.mo Meignan; quello di S. Maria Nuova e S. Francesca all' E.mo Thomas; quello dei Ss. Nereo ed Achilleo all' E.mo Galimberti; quello dei Ss. Silvestro e Martino ai Monti all'E.mo Vaszary; quello dei Ss. Quirico e Giulitta all' E.mo Granniello; e quello di S. Bernardo alle Terme all' E.mo Sarto.

La Santità di Nostro Signore, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnata assegnare agli E.mi e R.mi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico del 15 giugno u. s. le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Angelo di Pietro — Concilio, Vescovi e Regolari, Concistoriale, Affari Ecclesiastici Straordinarî.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Benedetto Sanz y Forès—Vescovi e Regolari, Riti, Indice, Indulgenze.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Guglielmo Renato Meignan — Studî, Concilio, Indice, Disciplina Regolare.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Benedetto Leone Thomas — Studî, Riti, Vescovi e Regolari, Ceremoniale.

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Luigi Galimberti — Propaganda, Affari Ecclesiastici Straordinarii, Concistoriale, Lauretana.

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Claudio Vaszary—Studî, Indice, Concilio, Riti.

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Giuseppe Maria Granniello — Vescovi e Regolari, Concilio, Indice, Ceremoniale.

All'E.mo e R.mo Signor Cardinale Giuseppe Sarto — Vescovi e Regolari, Studî, Indulgenze, Riti.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato la Santità di N. S. si è degnata di nominare:

— Segretario dei Brevi l'E.mo e R.mo signore Cardinale Luigi Serafini Vescovo di Sabina.

— Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio l'Emo e Rmo signor Cardinale Angelo Di Pietro.

— Prefetto della Sacra Congregazione degli Studii, l'E.mo Card. Camillo Mazzella, che ritiene *provvisoriamente* la Prefettura della Sacra Congregazione dell'Indice.

Parimenti con biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre si è degnato di nominare:

— Mons. Francesco Segna ad Assessore del S. Officio.

— Mons. Agostino Ciasca, Arcivescovo titolare di Larissa, a Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda.

— Mons. Felice Cavagnis a Pro-Segretario della Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici Straordinari.

— Mons. Luigi Veccia a Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda per gli Affari di Rito Orientale.

— Mons. Luigi Trombetta a Pro-Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

— Mons. Francesco Tarnassi a Sotto Segretario della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari.

— Mons. Don Giovanni Tacci, decano dell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, a Prelato Domestico di Sua Santità.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nella Sala del Concistoro negli ultimi giorni del decorso mese vi fu ricevimento di Prelati e Sacerdoti orientali di tutt'i Riti: circa cento persone. Un indirizzo fu letto da Mons. Haggiar, Vescovo di Sidone. Il S. Padre espresse il suo voto, affinchè tutt'i dissidenti rientrino nella Chiesa Cattolica.

— In una piccola Chiesa a Calvairate avvenne nei primi giorni dello sp. un furto sacrilego colla dispersione delle sacre specie Eucaristiche. Un pellegrinaggio di oltre duemila persone a riparare il grave oltraggio, indetto dal Comitato cattolico diocesano, si mosse da Milano domenica 9 sp. Gli anarchici con manifesti, con insulti e grida satanniche insultarono i pellegrini. Anche nell'atrio del Duomo di Milano, ove si venera una prodigiosa immagine di M. SS.ª i massoni per varii giorni hanno disturbato e vilipeso i devoti che andavano a pregare!

— Il Comm. De Rossi, illustre scienziato, gravemente infermo, trovasi a Castel Gandolfo, villa del S. Padre, che si piacque offerire a sua dimora per la salubrità di quell'aria.

— È morto l'insigne professore Francesco Rossi delle Scuole Pie.

— È morto parimenti, da tutti compianto, il R.mo P. Nicola Mauron, superiore generale dei Redentoristi.

— Sono ancora morti: Mons. Francesco Sabbia, Vescovo di Crema, e Mons. Giovanni M.ª Maioli, Vesc. di Urbania e S. Angelo in Vado.

—

— Il presidente della Repubblica Argentina ha fatto un messaggio al Congresso della Nazione. Parla dei doveri del Governo verso la Chiesa cattolica, i Vescovi ed il Clero, dell'impegno che si assume di erigere i nuovi Vescovadi con accordo della S. Sede, dell'incremento dei Seminarii, dell'aumento degli assegni al clero in una maniera edificante e commovente.

— Il Vescovo Monsign. Anzer, dirigente la missione cattolica tedesca a Sud-Ochantung, è stato nominato gran Mandarino dal Governo Cinese.

— Una nuova Chiesa Cattolica, dedicata a S. Sebastiano, fu inaugurata a Berlino il 26 u. s. La cerimonia fu compiuta dall'Emo Cardinale Kopp. Erano presenti 29 associazioni e numerosi cattolici.

— Il 29 u. s. nella Chiesa di Brompton a Londra ebbe luogo la solenne cerimonia della consecrazione dell'Inghilterra all'Immacolata ed a S. Pietro. La messa fu pontificalmente celebrata dall'Emo Card. Vaughan Arciv. di Westminster con accompagnamento di musica. Vi assistevano quindici Vescovi, cioè presso che tutto l'Episcopato inglese, i rappresentanti di tutti gli ordini religiosi e numeroso popolo, il quale commosso vivamente dopo un dotto discorso recitato dal P. Bridgett, redentorista, ripetè l'atto di consecrazione letto dal Cardinale che indossava la mitra di S. Tommaso Becket. La sera si ripetè la funzione per San Pietro. I vespri furono celebrati dall'Arciv. Mons. Clifford, ed uno stupendo discorso fu pronunziato dal prefato Card. Vaughan. In mezzo al numeroso popolo si notavano distinti personaggi: il duca di Norfolk, gli ambasciatori di alcune potenze, il lord Mayor, moltissimi nobili titolati e della prima aristocrazia, magistrati ed uffiziali. La stessa cerimonia della consecrazione fu eseguita in tutte le parrocchie di Londra e d'Inghilterra il giorno 2 luglio in mezzo ad un concorso sempre grandissimo di fedeli.

—Nella Cappella del Convento delle Dame del Sacro Cuore a Parigi la signorina Dot Lee, nipote del Generale Lee, appartenente ad una delle più illustri famiglie degli Stati Uniti, abiurò il protestantesimo, e fu battezzata da Mons. Morosini, segretario della Nunziatura.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Massa Donato

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Di un matrimonio celebrato col patto di perpetua castità.

Panormitana Matrimonii — 27 Maggio 1893—Emilia C. era una giovane quanto avvenente di aspetto, altrettanto pura e vergine di cuore. Fin da' primi anni fece voto a Dio di perpetua castità, e determinò di osservarlo esattamente fino alla morte.—Intanto da Calcutta nelle Indie, dov'ebbe i natali, recatasi a Napoli colla madre e le altre sorelle, ivi s'avvenne in un certo Luigi T. che avea domicilio in Città della Pieve. Questi, fin dal primo vederla, si accese di grande passione per lei, e non andò guari che la richiese di matrimonio. E poichè prevedeva che la disuguaglianza di condizione farebbe ostacolo al conseguimento delle sue brame, non esitò a fingersi nobile e ricco.

Emilia, sulle prime, non volendo venir meno al voto, ricusò. Poi, continuando le insistenze di lui, manifestò il voto fatto e la volontà decisiva di osservarlo. Ciò non smosse Luigi, il quale, lodandone la risoluzione, asserì amare ancor lui la castità ed averla costantemente osservata; e facendosi un largo segno di croce, giurò che non mai si sarebbe servito del suo diritto matrimoniale verso di Emilia. Questa, resa certa che non avrebbe incontrato ostacolo nell'adempimento del voto, nè pericolo alcuno nel suo stato verginale, con tale condizione consentì al matrimonio.

La madre, cui fu fatta richiesta da Luigi, domandò innanzi tutto i documenti sì della nobiltà e sì delle ricchezze asserite. Ma poichè l'una cosa e l'altra erano false, Luigi, affine di non perdere quella fortuna, tentò d'indurre la sposa ad una fuga. E vi riuscì, profittando della occasione che quella famiglia recossi a villeggiare nell'Isola di Capri. Inosservati, se ne fuggirono a Brindisi, e poscia a Corfù, dove fecero calde istanze a quell'Arcivescovo latino perchè volesse congiungerli in matrimonio. Questi, avutane delegazione dal Vescovo di Città della Pieve, li fe' sposare il 12 Settembre 1892 innanzi ad un suo sacerdote.

Celebrato il matrimonio, seguì il disinganno. Emilia ben presto conobbe che il suo Luigi non era nè ricco nè amante della castità. Di qui risse e contese incessanti, e pentimenti amarissimi in Emilia, la quale giunse fino ad attentare alla sua vita!

Ritornati in Italia, Luigi andò per suoi affari a Città della Pieve, Emilia si recò a Palermo, dove risedeva la madre. Subito Emilia mosse lite presso il tribunale civile per dissolvere il matrimonio, e in pari tempo avvanzò suppliche alla S. Sede per ottenere la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, allegando sopratutto la condizione apposta *servandae perpetuae castitatis* e la sua decisa volontà di mantenersi costantemente vergine. Nello stesso libello pregò che, considerandosi Luigi come un vago, la causa venisse trattata presso la Curia di Palermo.

La S. Sede commise all'Arcivescovo di Palermo la costruzione del processo, con facoltà di suddelegare; e compiuto questo secondo le norme canoniche, la causa venne trattata presso la S. C. col dubbio:

An consulendum sit SS.mo pro dispensatione super matrimonio rato et non consummato in casu.

E discussa maturamente la controversia, colle deduzioni dell'avvocato di Emilia e del patrono del vincolo, il dì 27 maggio 1893 fu risoluto:

Affirmative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Fu dimostrata lucidamente la inconsumazione del matrimonio, in primo luogo dall'attestazione giurata del marito che si opponeva *totis viribus* alla dissoluzione del vincolo; e quanto peso abbia questa deposizione lo dice il Cosci *De separat. thori* 13, c. 2, n. 134: " Confessio utriusque coniugis de inconsummatione matrimonii plurimi facienda est, praesertim si absit periculum fraudis vel collusionis. „

b) Fu dimostrata inoltre dalla ispezione della donna, la quale avvalora sempre più la deposizione dei coniugi. Così il Sanchez *De sacr. matr.* lib. 2 disp. 23 paragr. 2: " Si mulier erat virgo, et talis post aspectum appareat, licet domum sponsi traducta sit, creditur juramento coniugum de inconsummatione. „

c) Provata la inconsumazione, si fa luogo alla dispensa quando intervengono gravi cause. Nel caso intervenne soprattutto il patto della perpetua verginità, che induce un probabile dubbio di nullità. Imperocchè benchè l'unione maritale non sia di essenza nel matrimonio (altrimenti il matrimonio rato non sarebbe vero matrimonio), pure il diritto di chiedere il debito e l'obbligo di renderlo appartengono alla essenza di questo sacramento. Così l'Angelico 4 Sent. dist. 28 a. 1: " Consensus qui causat matrimonium, est consensus in mutuam potestatem habendam respectu carnalis copulae. „

d) Il che si conferma dal considerare che il matrimonio è ordinato principalmente a procrear figliuoli; e però *bonum prolis,* benchè *quanto alla esecuzione* non sia di essenza al matrimonio, pure appartiene ad essa quanto *all'obbligazione ed al diritto.* Ma il patto di serbare perpetua castità si oppone direttamente al bene della prole (D. Thomas 4 dist. 31 q. 1 art. 5; Sanchez lib. 2 disp. 29 part. 12).

e) È vero che contro questa teorica suole opporsi il matrimonio verginale di Maria SS. con S. Giuseppe; ma questa obbiezione viene sciolta magistralmente da S. Tommaso; il quale insegna *l. c.* " Beata Virgo antequam contraheret cum Josepho fuit certificata divinitus, quod Joseph in simile proposito erat, et ideo non se commisit periculo nubens, nec tamen propter hoc aliquid veritate deperiit, quia illud propositum *non fuit conditionaliter in consensu appositum,* talis enim conditio, cum sit contra bonum matrimonii, scilicet prolem procreandam, matrimonium tolleret. „ Dunque non il proposito di osservare la castità annulla il matrimonio, ma tal proposito apposto nel consenso come condizione.

f) Nè si dica che pel voto di castità si toglie nel matrimonio solamente l'uso, non il diritto alla copula. Imperocchè il contratto (come insegna lo Schmalzgrueber *Jus Eccl. de Matr.* par. 122) nel matrimonio, in forza della sua essenza, va ordinato a quell' uso. Si ascolti Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* lib. 13 Cap. 22: " Ea enim conventio in pactum expresse deducta, qua mulier a se abdicavit potestatem in corpus viri, et vir similiter potestatem in corpus mulieris est aperte contraria substantiae matrimonii. „

II.

Se possa dal Vescovo abrogarsi un' antica consuetudine che attribuisce al parroco il diritto ai funerali nelle chiese delle confraternite anche dei sudditi di altre parrocchie.

S. Severi Iuris Funerandi — 27 Magg. 1893 — Il Vescovo di San Severo, ad occasione di un litigio sorto fra un parroco ed una confraternita di quella città, per dirimere la quistione, ed insieme per togliere l'adito ad altre in avvenire, con sua sentenza del 10 marzo 1890 abrogò l'antica consuetudine che attribuiva ai parroci il diritto ai funerali nelle chiese delle confraternite, non solo dei sudditi proprii, ma sì ancora di quelli di aliene parrocchie

I parroci reclamarono, e il Vescovo, affinchè la quistione fosse sciolta con più autorevole giudizio, si rivolse alla S. C., proponendo il dubbio: " An antiqua et immemorabilis consuetudo, ut dicitur, qua parochus faciebat funera in publicis et separatis ecclesiis confraternitatum, intra suos fines positis, etiam super cadaveribus subditorum alterius parochi, esset tenenda, vel potius toleranda? „

La S. C., ammonite le parti per le deduzioni, il dì 27 maggio 1893 in pieni comizii disaminò la controversia. Ma al dubbio :

An decretum Episcopi diei 10 martii 1890 sustineatur in casu.

Decise :

Non sustineri.

Si raccolga :

a) Col celebre decreto *Urbis et Orbis* del 10 dic. 1703 la S. C. dei Riti dichiarò che i parroci hanno diritto ai funerali nelle chiese delle confraternite dei soli loro sudditi, non già dei sudditi di altre parrocchie ; pei funerali di costoro sono chiamati i rettori delle confraternite. Ciò fu confermato dalla medesima S. C. *in Casertana* 7 iul. 1877 e dalla S. C. del Conc. *in Hortana Iurium paroch.* 5 iul. 1738, *in Isclana, Iurium et privileg.* 5 dec. 1863 et 25 iun. 1864.

b) Nondimeno lo stesso cit. decreto *Urbis et Orbis* nel disporre il già detto e le altre cose ivi contenute, esclude le convenzioni e le consuetudini : " Salvis tamen conventionibus et consuetudinibus immemorabilibus vel saltem centenariis. „

c) È nota a tutti la forza della consuetudine, anche *contra jus.* La S. Rota *in Romana Oblationum* 26 ian. 1726 dice : " Etiam in actibus ecclesiæ præiudicium divinique cultus detrimentum inferentibus (consuetudinem) plenam amplissimamque inducere cuiuscumque melioris tituli ac proinde etiam Apostolici beneplaciti præsumptionem. „

d) Nel caso fu dimostrata la detta consuetudine con prove che la fanno risalire fino al 1584, e con varii giudicati di quella Curia. Onde giustamente la S. C. abolì il decreto del Vescovo.

III.

Se possa mantenersi la consuetudine di spartirsi le distribuzioni avventizie non solo fra i presenti, ma ancora fra gli assenti.

Gauidsien. Distributionum Capitularium— 27 Maggio 1893—Il Vescovo di Gozo (Malta) nella relazione della sua Chiesa fra i postulati espose : " Demum ab ista S. Congregatione postulo ut distributiones extraordinarias chorales in S. Ecclesia Cathedrali nonnisi inter præsentes dividantur, non obstante Brevi Pontificio, si quod extet. Usus enim eas etiam inter absentes dividendi causa est dissensionis, et quod anniversaria non fiant statutis diebus. „

La S. C. chiese più esatte notizie del Breve Pontificio ed ordinò che si fosse udito il Capitolo *in scriptis.* Il Capitolo mandò copia di un motu-proprio di Benedetto XIII con cui concedevasi a quei canonici che gli assenti per le vacanze conciliari partecipassero alle distribuzioni fisse. Eccepirono ancora la consuetudine immemorabile che attribuiva anche agli assenti le distribuzioni avventizie.

La S. C. tolse a risolvere il seguente dubbio :

An distributiones extraordinariæ chorales in Ecclesia Cathedrali Gaudiensi inter absentes dividi possint in casu.

E il dì 27 maggio 1893 rispose : *Negative.*

Corollarii :

a) Il Tridentino *Sess. 24 cap. 12 de ref.* decretò : " Distributiones vero qui statis horis interfuerint recipiunt ; reliqui quavis collusione aut remissione exclusa his careant juxta Bonifacii VIII decretum , quod incipit *Consuetudinem.* „ Poichè qui non si distingue, parlasi di ogni distribuzione sì ordinaria come straordinaria.

b) Se Bened. XIII col suo motu-proprio ha permesso nel caso che le distribuzioni ordinarie si dividano anche fra gli assenti, ciò non può estendersi anche alle distribuzioni straordinarie ed avventizie. I privilegii *tantum valent quantum sonant (Cap. 9 de priv. in 6)* ; ed hanno sempre implicita la condizione *salva justitia et jure tertii* (Cap. 12 de off. Ordinarii cap. 12 de privil.).

c) La consuetudine contraria a tal disposto non deve attendersi, avendola condannata il Tridentino, ed essendo causa di disordini, come il Vescovo di Gozo ha riferito nel caso (1).

(1) Ciò che si è detto degli assenti in genere, non deve dirsi degl' infermi, ai quali il diritto attribuisce la partecipazione alle distribuzioni fisse, e la consuetudine può anche abilitarli a partecipare alle avventizie. Vedi più innanzi, nei Casi e Dubbii.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Circa il diritto che hanno le Confraternite del Terz' Ordine Francescano di associare i cadavari dei congregati, di precedere alle altre Congregazioni e di dipendere dai proprii superiori monastici.

Sypontina, seu Confraternitatis Tertii Ordinis S. Francisci. — Nella città di Manfredonia fin dal 1884 fu fondata da un Religioso dei Minori Osservanti una Confraternita del Terz' Ordine Francescano. Fra questa e l' Arcivescovo sorsero dei litigii, richiedendo la Confraternita il diritto d' inalberare la croce ed uscire in processione soprattutto per associare i cadaveri dei confratelli, e ripugnando l' Ordinario per ben gravi ragioni. Dopo lunga serie di fatti disgustosi, si fe' ricorso all'autorità della S. Sede, perchè venissero determinati i diritti della prefata Confraternita circa l' associazione dei cadaveri, circa la precedenza sulle altre Congregazioni e circa la dipendenza non dall' Ordinario, ma dai proprii superiori monastici.

Furono adunque proposti a risolvere i dubbii seguenti:

I. Utrum et quomodo Confraternitas Tertii Ordinis saecularis S. Francisci erecta in civitate Manfredoniensi possit egredi extra ecclesiam ad associanda cadavera Confratrum, et crucem propriam prae se ferre in casu? Et quatenus affirmative;

II. Utrum praedicta Confraternitas habere possit praecedentiam prae ceteris confraternitatibus iam existentibus in casu?

III. Utrum et quomodo eadem Confraternitas dependere debeat a jurisdictione Archiepiscopi in casu?

E la S. C. definì:

Ad I. Affirmative, cum proprio vexillo, id est cruce, brachiis cancellatis et habitu Tertii Ordinis, pro adscriptis tantum, dummodo societas vocata fuerit ex dispositione defuncti, vel ab eius haerede, associationem ducente Parocho e domo defuncti ad ecclesiam regularem, vel ad coemeterium, quatenus in ecclesia regulari defunctus deponi non debeat.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Affirmative, exceptis iis quae ad disciplinam et directionem internam spectant, iuxta Decretum S. C. Indulg. diei 31 Ianuarii 1893; et ad mentem. Mens est: " Che il P. Generale dei Francescani ingiunga severamente a chi di ragione che la Congrega dei Francescani Terziarii di Manfredonia sia riordinata secondo le Costituzioni Pontificie; e faccia in modo che si mantenga inalterabile la concordia tra la Congregą e l' Ordinario. „

Si raccolga:

a) Il Terz' Ordine Francescano (come ogni altro Terz' Ordine secolare) deve considerarsi quale ordine religioso in quanto al diritto di esenzione nei funerali, ed a quello d' inalberare la croce. Il parroco interviene all' esequie; però fino alla chiesa tumulante. La S. C. de' VV. e RR. al quesito: " An et quomodo Confraternitas Tertii Ordinis defunctos confratres associare, divinum officium recitare et cadaver ad coemeterium deferre debeat „ — il dì 28 marzo 1887 *in Tricaricen.* rispose: " Affirmative in omnibus ad primam partem; ad secundam, servetur Rituale Romanum. „

b) Infatti oltre ad altri molti Sommi Pontefici che riconobbero il Terz' Ordine come vero ordine religioso, Benedetto XIII nella Costit. *Paternae Sedis* disse: " Quum Tertius Ordo non sit proprie dicta Confraternitas, sed verus et proprius Ordo a quacumque Confraternitate omnimode distinctus „ etc. — E Leone XIII nella Costit. *Misericors Dei Filius,* in cui moderò le regole de' Terziarii Francescani, dichiarò: " Quo facto nihil demptum de *Ordinis* natura putetur, quam omnino volumus immutatam atque integram permanere. „

c) Da ciò viene che, incedendo la confraternita del Terz' Ordine con proprio abito e sotto la propria croce, le compete la precedenza su tutte le altre congregazioni laicali. Così la S. C. de' Riti il dì 28 maggio 1886: " Ad tramitem Apostolicarum Constitutionum, nec non Declarationis S. C. Episcoporum et Regularium die 20 Septembris 1748 Tertiariis Franciscalibus coetum constituentibus, nempe *proprio*

habitu indutis ac sub cruce incedentibus ius inest praecedentiae super quascumque laicas sodalitates. „ — Così pure la medesima S. C. *in Lucerina* 2 iun. 1887 etc.

d) I Terziarii francescani dipendono, come ogni altro fedele, dall'Ordinario, salvo in quelle cose che spettano alla disciplina ed all'interna direzione dell'Ordine. Nella cit. Costit. Leonina *Misericors Dei Filius* è stabilito che " Visitatores ex primo Franciscali Ordine, vel ex Ordine tertio regulari legantur „. E la S. C. delle Indulg. il 31 Gennaio 1893 al dubbio: " Utrum Episcopus loci visitare possit Tertiariorum Congregationes etiam in Regularium ecclesiis? „ — rispose: " In iis quae ad disciplinam et directionem internam spectant, negative; in reliquis affirmative. „

—

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Si dirime la questione se le feste secondarie debbano preferirsi alle primarie dello stesso rito, ma di minore dignità personale.

Urbis et Orbis — 27 Iun. 1893 — Iamdudum apud viros sacrae liturgiae peritos qnaestio agebatur gravissimi sane momenti quoad praeeminentiam inter festa primaria et secundaria eiusdem ritus. Verum hac controversia nondum composita, identidem Sacra Rituum Congregatio peculiaribus in casibus responsa dedit, ac plura particularia edidit Decreta, quin umquam rem per generale Decretum definiret. Quum vero hisce postremis temporibus in eiusmodi quaestione maxima esset discrepantia ex multiplici atque opposita penes scriptores sacrae liturgiae Rubricarum interpretatione; necessarium duxit Apostolica Sedes unicam tandem normam statuere, quae ubique et ab omnibus, praesertim in ordine Divini Officii uniformiter redigendo, servaretur. Quocirca Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII commisit R. P. D. Augustino Caprara, S. Fidei Promotori, ut votum *ex officio* exararet, in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis discutiendum; posteaquam diversae ea de re a viris in Rubricarum scientia peritis habitae fuerunt sententiae, elucubrationibus multa eruditione exornatis.

Quibus omnibus praelo cusis, communicatisque una cum voto praefati S. Fidei Promotoris, in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis Coetu, subsignata die ad Vaticanum coadunato, a me infrascripto Cardinali, eidem Sacrae Congregationi Praefecto et Relatore, sequens Dubium propositum fuit, videlicet: *An festa secundaria Domini, B. Mariae Virg., Angelorum, Ss. Apostolorum, aliorumque Sanctorum praeferenda sint festis Primariis eiusdem ritus et classis, sed minoris personalis dignitatis, tam in occursu, quam in concursu, et in eorumdem repositione?*

Itaque E.mi ac R.mi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, mature perpensis rationibus tum a memoratis viris, tum a R. P. D. Promotore S. Fidei adductis, ita rescribendum censuerunt: *In voto R. P. D. Promotoris Fidei, nimirum: Festa Primaria, utpote solemniora, aliis secundariis in casu praeferenda esse tam in occursu quam in concursu, ad formam Rubricae X. de Translatione festorum n. 6. Quod si eadem festa transferri contingat, in illorum repositione servetur ordo praescriptus in memorata Rubrica n. 7.; et fiat catalogus festorum, quae uti Primaria, vel secundaria, retinenda sunt.*

Die 27 Junii 1893.

Demum his omnibus Sanctissimo eidem Domino Nostro relatis per me ipsum infrascriptum Cardinalem Praefectum, Sanctitas Sua sententiam eiusdem Sacrae Congregationis ratam habuit, et confirmavit, iussitque ita, et non aliter Rubricarum praescripta hac in re esse interpretanda: Rescripta, seu Decreta, tum generalia tum particularia, in contrarium facientia suprema auctoritate sua penitus abrogando. Die 2 Iulii, anno eodem.

CAIETANUS Card. ALOISI-MASELLA, *S. R. C. Praefectus.*

VINCENTIUS NUSSI, *S. R. C. Secr.*

II.

Si stabilisce alla terza Domenica dopo l' Epifania la nuova festa della Sacra Famiglia, con officio e messa proprii, da concedersi a' Vescovi che ne faranno domanda.

Decretum — 14 Iun. 1893 — Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII Consociationem a Sancta Familia, quae laetos atque uberes fructus iam in Ecclesia ferebat, per Litteras diei XIV Iunii superioris anni eo salutari consilio approbavit, ut familiae christianae arctiori pietatis nexu Sanctae eidem Familiae devincirentur, et Jesus, Maria ac Joseph familias sibi deditas tamquam rem propriam tuerentur ac foverent. Quo vero inter fideles cultus erga eamdem Sanctam Familiam in dies augeatur, plurimi amplissimi diversarum nationum Episcopi ipsi Sanctissimo Domino Nostro humillimis precibus supplicarunt, ut, quemadmodum iam in aliquibus locis obtinebat, Officium et Missam in honorem Sanctae Familiae Nazaraenae sibi, religiosisque Congregationibus petentibus concedere dignaretur.

Porro, quum in peculiari officio, iamdiu in quibusdam Dioecesibus adhibito, nonnulla immutare opus esset; visum fuit novum Officii et Missae schema conficere, quod reapse de speciali Apostolica Auctoritate concinnatum, et prouti in superiori exemplari prostat, per me infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum, una cum R. P. D. Augustino Caprara Sanctae Fidei Promotore diligenter revisum, a meipso Cardinali subsignata die eidem Sanctissimo Domino Nostro exhibitum fuit. Sanctitas vero Sua illud in omnibus approbare dignata est, benigneque indulsit, ut Festum ipsius Sanctae Familiae cum Officio ac Missa propriis a singulis Sacrorum Antistitibus pro Clero sibi commissae Dioeceseos, atque a religiosis Congregationibus petentibus, sub ritu Duplicis maioris Dominica III post Epiphaniam recoli valeat: simulque mandavit, ut in locis ubi huc usque Festum Sanctae Familiae celebratum est, illud praefatae Dominicae III post Epiphaniam affigatur, novumque Officium cum Missa antiquo in posterum substituatur: servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 Junii 1893.

Caietanus Card. Aloisi-Masella,
S. R. C. Praefectus.

Vincentius Nussi *Secr.*

III.

Si concede che la festa della S. Famiglia, benchè occorra nel 1894 nella Dom. di Settuagesima, pur si possa celebrare.

Decretum — 14 Iun. 1893 — Quum festum Sacrae Familiae, Dominicae III post Epiphaniam ab Apostolica Sede nuper affixum, insequenti anno in Dominicam incidat Septuagesimae; Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, referente me infrascripto Cardinali Sacrorum Rituum Congregationi Praefecto, ne illud ob Rubricarum observantiam, cum Fidelium moerore penitus omittatur, benigne indulgere dignatus est de speciali gratia, ut anno proximo die XXI. Ianuarii, Dominica licet Septuagesimae, recolatur festum ipsius Sanctae Familiae, ubi concessum est, cum commemoratione eiusdem Dominicae: servatis ceterum Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 14 Iunii 1893.

Caietanus Card. Aloisi-Masella,
S. R. C. Praefectus.

Vincentius Nussi *Secr.*

IV.

Circa la commem. di S. Gio. Battista nei suffragii in quelle chiese dove il detto Santo è titolare.

Vicariatus Apostolicus Carolinae Septentrionalis — 23 Iun. 1893 — R.mus D. Leo Haid O. S. B. Vicarius Apostolicus Carolinæ Septentrionalis in Fœderatis Americæ Provinciis, Sacræ Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: " In Ecclesiis quarum Patronus seu Titularis est Sanctus Ioannes Baptista, quanam oratione utendum est pro suffragio eiusdem in Laudibus et Vesperis, scilicet: Oratione de Nativitate an de Decollatione Præcursoris? „

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: Recitanda Oratio de festo Nativitatis, immutata voce *Nativitate* in vocem *Commemoratione*. Atque ita rescripsit et servari mandavit die 22 Iunii 1893.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella S. R. C. *Pr.*
Vincentius Nussi *Secretarius.*

V.

Se dove sogliono recitarsi altre preghiere dopo la messa, possano omettersi le preci dal Sommo Pontefice prescritte.

Portus Ludovici — 23 Iun. 1893 — R.mus D. Leo Meurin Archiepiscopus hodiernus Episcopus Portus Ludovici Sacræ Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: Quum in quibusdam Ecclesiis usus invaluerit recitandi, post Missas privatas quæ pro animabus in purgatorio detentis in Altari privilegiato celebrantur, plures preces indulgentiis ditatas, scilicet: De profundis, actus fidei, spei et caritatis, S. Cor Mariæ, ora pro nobis, et orationem pro defunctis, quæritur: utrum preces a Sanctissimo Domino Nostro Leone XIII post Missam privatam recitari præscriptæ in casu prædicto omitti possint: Et quatenus Negative, utrum memoratæ preces pro defunctis illis adiici valeant?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam. Atque ita rescripsit die 23 Iunii 1893.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella S. R. C. *Pr.*
Vincentus Nussi *Secretarius.*

(1) Ecco il tenore del citato decreto in Lincien: " Dubium XIV. An pro distribuenda SS. Communione Monialibus, quæ habent Chorum retro post altare, debeat aut possit Sacerdos post recitatum a Ministro vel ab ipsis Monialibus *Confiteor*, deponere Ciborium ad fenestellam Chori, et ibi, ad Moniales conversus dicere *Misereatur* etc. et *Ecce Agnus Dei* etc. vel potius debeat hæc omnia dicere ad altare versus populum de more, et dein per medium altaris descendere (quamvis fenestella sit in parte Epistolæ) ad Moniales sancto Christi Corpore reficiendas? Et an idem valeat etiam si Chorus non sit retro post altare, sed in aliqua parte laterali Presbyterii?

" Ad XIV Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam; ad tertiam, Provisum in prima. „

VI.

Se le Congregazioni Religiose destinate a servire le chiese diocesane, debbano conformarsi al calendario della Diocesi.

S. Cristophori de Havana—23 Iun. 1893 — R.mus D. Emmanuel Santander Frutos Episcopus S. Christophori de Havana Sacræ Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: " Ordines Religiosi, vulgo Congregationes nuncupati, qui remunerationem a Gubernio civili accipiunt ut Diœcesanis Ecclesiis inserviant, debentne sese conformare Calendario Diœcesano in Officio persolvendo? „ Sacra autem eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: Si Religiosi gaudeant proprio Calendario, Negative; secus, Affirmative. Atque ita rescripsit et declaravit die 23 Iunii 1893.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella S. R. C. *Pr.*
Vincentius Nussi *Secretarius.*

VII.

Circa il rito di amministrar la Comunione alle monache ed ai fedeli.

Firmana — 13 Iun. 1893 — E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Hamilcar Malagola Archiepiscopus Firmanus insequens Dubium pro opportuna declaratione Sacræ Rituum Congregationi proposuit, nimirum:

Ex Decreto *Lincien.* diei 4 Iunii 1892 ad XIV (1), Sacerdos pro distribuenda Communione Monialibus debet, si chorus retro post altare habeatur, post recitatum a ministro vel ab ipsis Monialibus *Confiteor*, deponere pyxidem ad funestellam chori, et ibi ad Monia-

les conversus dicere *Misereatur* etc. *Ecce Agnus Dei* etc. Verum Communio administrari potest Monialibus, tam extra quam intra Missam, et quandoque accidit, ut simul ministrari quoque debeat imservienti Missæ, vel etiam fidelibus. Praeterea in Communione extra Missam, non solum aliquae praescriptae sunt preces in Rituali Romano ante Communionem dicendae, sed nonnullae quoque, postquam Eucharistia admistrata fuerit, recitandae; et denique ipsa benedictio danda praescribitur post administratam Communionem. Cum autem ex eodem Decreto non satis constet, utrum haec omnia in quacumque Monialium Communione peragi semper ad chori fenestellam debeant, quando retro post altare situs est chorus; hinc ut in iisdem exequendis ritibus necessaria haberi possit uniformitas, quaeritur: An dispositio Decreti Lincien. intelligenda veniat *absolute,* an tantum *sub quibusdam limitibus?*

Porro Sacra Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, rescribendum censuit: *Negative ad primum, affirmative ad alterum, et ad mentem.* Mens autem est, ut Decretum in Lincien. ad Dub. XIV intelligi debeat de Communione ministranda tantum extra celebrationem Missae a Sacerdote stola et superpelliceo induto, et solis Monialibus, quando chorus vel retro post altare situs est, vel ab altari nimis distet.

Iis tantum in casibus, iisque rerum et locorum adiunctis, sive praecedentes sive sequentes preces in Rituali Romano praescriptae, ritusque reliqui ad fenestellam Monialium locum habeant; in aliis vero quibuscumque casibus servetur Rituale Romanum, et omnes praescripti ritus et orationes semper ab altari persolvantur. Atque ita servari mandavit die 13 Iunii 1893.

Cai. *Card.* Aloisi Masella, *Praef.*
Vinc. Nussi *Secrt.*

VIII.

Il titolo di Promotore della S. Fede *compete al solo Promotore di Roma.*

Decretum — 14 Jan. 1893 — In ordinariis Sacrae Rituum Congregationis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, inter cetera disquisitum fuit: utrum in Processibus, qui Ordinaria Auctoritate conficiuntur super Fama Sanctitatis, aut super cultu Dei Servorum, Promotori Fiscali Curiae, cui tantum competit, hoc officio ac nomine eisdem interesse, appellatio etiam Sanctae Fidei Promotoris tribui possit, et ipse in Actis ita etiam sese subscribere?

Sacra Congregatio inhaerens traditae hac de re a Benedicto XIV doctrinae, et constanti praxi Curiae Vicariatus Urbis, decrevit:

Significandum esse locorum Ordinariis, ut Promotores Fiscales in quibusvis Ordinariis Processibus ab hoc titulo in posterum sese omnino abstineant, utpote Sanctae Fidei Promotori de Urbe unice reservato. Die 14 Januarii 1893.

Cai. *Card.* Aloisi Masella, *Praef.*
Vinc. Nussi *Secr.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Circa lo scapolare di S. Giuseppe, e le indulgenze annessevi.

Beatissime Pater,

P. Bruno a Vintia, Procurator Generalis Ord. Min. Capuccinorum, ad pedes S. V. provolutus humillime exponit, qualiter S. V. in Audientia diei 18 Aprilis 1893 benigne dignata est concedere P. Ministro Generali pro tempore eiusdem Ordinis facultatem benedicendi atque utriusque sexus fidelibus imponendi Scapulare S. Joseph Sponsi B. M. Virginis, cum potestate ad huiusmodi Scapularis benedictionem et impositionem Sacerdotes sive saeculares sive regulares delegandi.

Ut autem Christifideles ad hanc piam devotionem magis ac magis excitentur, humilis Exponens efflagitat ut S. V. Christifidelibus devote gestantibus praefatum Scapulare S. Iosephi, easdem Indulgentias tribuere dignetur, quae concessae sunt piae Sodalitati a Sacro Scapulari S. Iosephi nuncupatae in Veronensi Dioecesi existenti canonice erectae.

Et Deus...

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no N.ro Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui Scapulare S. Josephi Sp. B. M. V. iuxta formam a S. R. C. recognitam et approbatam confectum et rite benedictum a Sacerdote debita facultate prædito susceperint, illudque devote gestaverint, Indulgentias uti sequitur benigne concessit; nempe: *Plenariam* 1.° eadem die, qua praefatum Scapulare induerint; in solemnitatibus D. N. I. C. id est: 2.° Nativitatis; 3.° Circumcisionis; 4.° Epiphaniae; 5.° Paschatis Resurrectionis; 6.° Ascensionis; pariterque diebus festis B. M. V. videlicet; 7.° Conceptionis; 8.° Nativitatis; 9.° Annuntiationis; 10.° Purificationis; 11.° Assumptionis; tandem in festivitatibus, 12.° S. Josephi (die 19 Martii) et 13.° Dominica III post Pascha, qua recolitur festum Patrocinii eiusdem S. Josephi; dummodo singulis praefatis diebus vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti respectivam Parochialem aut aliam quamcumque Ecclesiam vel publicum Oratorium a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi devote visitaverint et inibi ad mentem S. Sedis per aliquod temporis spatium pie oraverint. Tandem 14.° in mortis articulo si uti supra dispositi, vel saltem contriti SS.mum Jesus Nomen corde, si ore nequiverint, devote invocaverint. Item S. Congregatio iisdem Christifidelibus qui supradictam Ecclesiam vel Oratorium corde saltem contrito ac devote visitaverint diebus Stationum in Missali Romano descriptis, ibique ut supra oraverint, easdem Indulgentias Stationum Urbis in decreto huius S. C. die 9 Junii 1777 enunciatas, clementer elargita est; nec non Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam eisdem rite dispositis recitantibus orationem dominicam et angelicam salutationem cum *Gloria Patri* etc., addita devota invocatione: *Sancte Ioseph, ora pro nobis;* cum facultate omnes superius recensitas Indulgentias applicandi in suffragium fidelium defunctorum.

Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congr. die 8 Iunii 1893.

Fr. Ignatius *Card.* Persico *Praef.*
A. Archiep. Nicopol. *Secr.*

II.

Se chi trovasi ascritto a più Terz' Ordini Religiosi, possa sceglierne uno a piacimento.

Ordinis Min. Capuccinor.—21 Jun. 1893—

Fr. Eugenius a Senogallia Ord. Minorum Capuccinorum sequentia dubia huic S. Indulgentiarum Congregationi diluenda humiliter proponit:

I. An vim habeat retroactivam Decretum ab hac S. C. editum sub die 31 Januarii huius decurrentis anni 1893, quoad dubium 9^{um} in quo quaerebatur: " An fideles qui inter tertiarios unius Ordinis fuerint cooptati, cooptari etiam valeant inter tertiarios alterius Ordinis, puta S. Dominici, vel SS.mae Trinitatis etc., ita ut aliquis Christifidelis evadere simul possit tertiarius Franciscalis, S. Dominici, SS.mae Trinitatis, Ordinis Carmelitici et ita porro? „ cui responsum est " Negative „?

II. An vi praefati Decreti Christifideles qui ante idem Decretum pluribus Tertiis Ordinibus adscripti reperiebantur, gaudeant nunc libertate eligendi unum prae altero ex Tertiis Ordinibus, quibus iam sese mancipaverant?

Et S. Congregatio propositis dubiis respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative, iuxta cuiusvis Christifidelis devotionem.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 21 Iunii 1893.

Fr. Ignatius *Card.* Persico *Praef.*
A. Archiep. Nicopol. *Secr.*

—

Sacra Congregazione Ceremoniale.

Si attribuisce a' Patriarchi di rito Orientale ed Occidentale il titolo di Eccellenza Reverendissima.

Decretum — 3 Jun. 1893 —Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, audita relatione ab

infrascripto Sacrae Congregationis Cæremonialis Praefecto in Audientia diei 21 Aprilis vertentis anni Eidem Sanctitati Suae facta super titulo adhibendo in Epistolis, quae ad Patriarchas orientalis Ritus mittentur, benigne annuit, ut, iuxta votum ab Eminentissimis Viris eidem Congregationi praepositis in Comitiis generalibus pridie ad Vaticanum habitis expressum, in posterum praefatis Patriarchis titulus tribuatur Excellentiae Reverendissimae; idemque adhibeatur pro omnibus Patriarchis latini Ritus. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum ex Secretaria Sacrae Congregationis Caeremonialis die tertia Junii anni MDCCCXCIII.

R. Card. Monaco, S. Coll. Dec. *Praef.*
Caesar Archiep. Corinthius *Secr.*

—

Sacra Congregazione dell' Indice.

Decretum — 14 Iul. 1893 — La S. C. condanna e mette all' Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Mariano Raffaele. — *Gli Evangelii Sinottici — Realtà o invenzione? — Studii.* — Napoli, Tipografia della Regia Università, 1893.

Cadorna Carlo — *Religione — Diritto Libertà — Della condizione giuridica delle Associazioni e delle Autorità religiose negli Stati civili — Edizione postuma curata dal generale Cadorna — con cenni biografici del Senatore M. Tabarrini, Presidente del Consiglio di Stato.* Vol. 2 Ulrico Hoepli Editore-Libraio della Real Casa. Milano, 1893.

Amabile Luigi, già prof. ord. di Anatomia patologica nella R. Università di Napoli, già deputato al Parlamento Nazionale. — *Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli. Narrazione con molti documenti inediti.* Vol. 2. Città di Castello, S. Lapi, Tipografo-Editore, 1892.

Mantegazza Paolo. — *Fisiologia della donna.* — Vol. 2 Milano, Fratelli Treves Editori, 1893.

Negri Ada. — *Fatalità.* — Milano, Treves, 1893.

Guidotti Giovanni, Preside del R. Istituto tecnico di Palermo. — *I tre Papi, ossia La pace fra le Chiese cristiane.*—Palermo—Torino, Carlo Clausen, 1893.

Ferrière Emile. — *Les mythes de la Bible.* — Paris, Fèlix Alcan Editeur, 108, Boulevard Sainte Germain, 1893.

Mivart St. George. — " *Happiness in Hell* „ (Nineteenth Century) London December 1892, — et " *The Happiness in Hell* „ ibidem, Febb. 1893 — et *Last Words on the Happiness in Hell,* ibidem, Apr. 1893—*Decreto S. Off. Feria IV die 19 Iulii 1893.*

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Istruzione per la professione di fede e per l' assoluzione degli eretici.

Proposito dubio R. P. D. Episcopi Philadelphiae circa professionem fidei ac absolutionem haereticorum dum convertuntur, feria IV die 20 Julii 1859, Emi DD. decreverunt dandam esse instructionem prout sequitur.

In conversione haereticorum inquirendum est I. de validitate Baptismi in haeresi suscepti. Instituto igitur diligenti examine, si compertum fuerit aut nullum aut nulliter collatum fuisse, baptizandi erunt absolute. Si autem investigatione peracta adhuc probabile dubium de Baptismi validitate supersit, tunc sub conditione iteratur. Demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abiurationem seu professionem fidei. Triplex igitur in conciliandis haereticis distinguitur procedendi methodus:

1. Si Baptismus absolute conferatur, nulla requiritur abiuratio nec absolutio, eo quod omnia abluit Sacramentum regenerationis.

2. Si Baptismus sit sub conditione iterandus, hoc ordine procedendum erit:

a) Abiuratio seu fidei professio.

b) Baptismus conditionatus..

c) Confessio sacramentalis cum absolutione conditionata.

3. Quando denique validum indicatum fuerit baptisma, sola recipitur abiuratio seu fidei professio quum absolutio a censuris sequitur.

(Notandum vero abiurationem seu professionem fidei aliam esse ab ea quae

habetur in Bulla Pii IV. Nam a Suprema S. C. S. Officii praescripta fuit illa, quae adnectitur, pro conversione haereticorum). Si tamen nonnunquam eiusmodi neo-conversus valde desideret ut ritus in eius baptismo olim omissi, hac occasione suppleantur, sacerdos huic pio eius voto morem gerere utique liberum habet. Debet tamen in tali casu adhibere ordinem baptismi adultorum, et mutare mutanda ob baptismum iam valide susceptum.

Sacerdos superpelliceo et stola violacei coloris indutus sedet in cornu Epistolae, si SS. Sacramentum asservetur in tabernaculo, sin minus in medio altaris, et coram illo genuflectit neo-conversus, qui codicem Evangelii dextra manu tangens, emittit professionem fidei, prout inferius habetur: vel, si nesciat legere, sacerdos praelegit eidem tarde professionem, ut conversus eamdem intelligere, et cum sacerdote distinctis verbis pronuntiare possit.

Professione di fede

Io N. N. avendo avanti gli occhi miei i Sacrosanti Evangelii che tocco colle proprie mani, e sapendo che niuno può salvarsi fuori di quella Fede, che tiene, crede, predica, ed insegna la S. Cattolica, ed Apostolica Romana Chiesa, contro la quale mi dolgo di aver gravemente errato, perchè, nato fuori di essa Chiesa, ho avute e credute dottrine contrarie all'insegnamento della medesima.

Ora illuminato dalla divina grazia professo di credere che la S. Chiesa Cattolica Apostolica Romana è l'unica e vera Chiesa stabilita da Gesù Cristo su questa terra, a cui di tutto cuore mi sottometto. Credo tutti gli articoli che Essa mi propone a credere; riprovo e condanno tutto ciò che Essa riprova e condanna, e sono pronto ad osservare tutto ciò che Essa mi comanda, e specialmente professo di credere:

Uno solo Iddio in tre divine Persone distinte, ed eguali, cioè Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

La dottrina cattolica sull'Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, e la Unione Ipostatica delle due Nature, divina ed umana; la Divina Maternità di Maria Santissima unita alla di Lei integerrima Verginità ed immacolata Concezione.

La presenza vera, reale, e sostanziale del Corpo insieme coll'Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.

I sette Sacramenti istituiti da Gesù Cristo per la salute dell'uman genere, cioè Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, e Matrimonio.

Il Purgatorio, la risurrezione dei morti, la vita eterna.

Il primato non solo di onore, ma anche di giurisdizione del Romano Pontefice, successore di S. Pietro Principe degli Apostoli, e Vicario di Gesù Cristo.

Il culto de' Santi, e delle loro immagini.

L'autorità delle apostoliche, ed ecclesiastiche tradizioni, e delle Sacre Scritture, da non doversi interpretare, ed intendere, se non nel senso, che ha tenuto, e tiene la S. Madre Chiesa Cattolica.

Ed ogni altra cosa che dai SS. Canoni, e dai Concilii Ecumenici, specialmente dal sacrosanto Concilio Tridentino e dal Concilio Vaticano è stata definita e dichiarata.

Quindi con cuor sincero, e fede non finta detesto, ed abiuro ogni errore, eresia, e setta contraria alla dottrina della S. Cattolica, ed Apostolica Romana Chiesa. Così Dio mi aiuti e questi suoi santi Evangelii che tocco colle proprie mani.

Postea, neo-converso genuflexo manente, sacerdos sedens dicit psalmum Miserere, *sive psalmum* De profundis *cum* Gloria Patri *in fine. Quo finito, sacerdos stans dicit:*

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Pater noster. *secreto;*

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam).

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Domine, exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram, ut hunc famulum tuum (hanc famulam tuam) quem (quam) excommunicationis catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. ℟. Amen.

Deinde sacerdos sedet, et ad profitentem genuflexum versus, eum ab haeresi absolvit, dicens:

Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, absolvo te a vinculo excommunicationis quam (1) incurristi, et restituo te sacrosanctis Ecclesiae Sacramentis, communioni et unitati fidelium in nomine Patris et Fi✠lii et et Spiritus sancti. ℟. Amen.

Denique abiuranti aliquam poenitentiam salutarem iniungat, e. g. aliquas preces, visitare ecclesiam, aut similia.

II.

Se, e come, possa mantenersi una Confraternita dedicata al culto del Volto di N. S. G. C.

Beatissime Pater,

P. Caietanus Pizzighella e Congregatione Presbyterorum a sacris Stigmatibus D. N. I. C. Sacellum Ecclesiae Domus Matris Veronae existentis adnexum, de consensu Ordinarii accommodatum atque destinatum habuit (nulla tamen facta liturgica dedicatione) Cultui Vultus D. N. I. C. cuius Imago in unico Altari posita, magnam excitat venerationem.

Praeterea apud eamdem Ecclesiam erecta est de consensu eiusdem Ordinarii, Confraternitas, Arciconfraternitati Turonensi eiusdem S. Vultus affiliata cui iam fere quatuor millia hominum nomen dedere.

Nunc vero, cognitis, per publicas Ephemerides, decretis ab ista S. Congregatione S. O. statutis, quoad cultum S. Imagini Vultus D. N. I. C. exhibendum, orta est aliqua confusio et perturbatio, mirantibus non paucis ac dictitantibus ab hac devotione omnino cessandum esse, ut obsequium auctoritati S. Congregationis S. O. praestetur.

Quibus de causis idem Orator ut quieti suae et coeterorum Confraternitati adscriptorum consulat, humillime petit:

An cauto sub directione ac dependentia Ordinarii ne sit in Oratorio et in piis exercitiis publice peragendis aliquid quod sapiat cultum directum et specialem, omnibusque iuxta cultum Romae traditionalem conformatis, subsistere possit dictum Sacellum et Confraternitas cum Indulgentiis ei concessis.

Et Deus etc.

Fer. IV die 8 Martii 1893.

In Congregatione S. Romanae et Universalis Inquisitionis proposita suprascripta Instantia, E.mi ac R.mi D.ni Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum decreverunt: *Prout exponitur, adfirmative.*

Eadem vero die, Emus Cardinalis eiusdem S. Inquisitionis Secretarius, facultatibus a SS.mo D.no Nostro sibi tributis, E.morum Patrum resolutionem adprobare dignatus est.

I. Mancini S. R. et U. I. *Notar.*

CONSULTAZIONI (2).

I.

Quale debba dirsi parroco proprio degli sposi, e se basti in ciò il titolo colorato, ovvero l'errore comune.

5.ª Cons. Canonica.

Leandro e Berta celebrano il matrimonio innanzi al parroco Filalete, il quale,

(1) In dubio gravi aut levi utrum pœnitens in excommunicationem incurrerit per haeresim professam, sacerdos hic inserat vocabulum *forsan.*

(2) Demmo nel precedente fascicolo i nomi di coloro che risposero alle proposte delle presenti Consultazioni.

per simonia commessa nel ricevere il beneficio, nullamente l'ha conseguito.

Si chiede :

1.° Quale deve dirsi parroco *proprio* degli sposi ?

2.° Basta in ciò il titolo colorato, ovvero l'errore comune ?

3.° È valido il matrimonio fra Leandro e Berta ?

Al primo — Parroco *proprio* degli sposi è quello, nella cui giurisdizione o amendue gli sposi, o anche uno di questi ha il domicilio, ovvero il quasi - domicilio (Bened. XIV Const. *Paucis abhinc*).

Esaminiamo a parte questa definizione.

Sotto il nome di parroco s'intendono tutti coloro che attualmente esercitano la cura, e sono :

a) il parroco titolare, benchè non abbia ancor preso possesso, e la parrocchia sia vacante ;

b) il rettore o l'amministratore di una chiesa vacante ;

c) il pro-parroco, il vice-curato, il vicario ecc. che o dall' Ordinario o dal parroco abbiano piena ed assoluta potestà sulla parrocchia ;

d) il vicario del parroco assente , che abbia facoltà su tutta la cura delle anime;

e) il vicario del parroco presente , ma vecchio od infermo ;

f) il coadiutore del parroco.

Per contrario, non devono considerarsi come parroci abili ad assistere al matrimonio :

a) il cappellano di un seminario , di un collegio, di un conservatorio, di un carcere, di un ospedale ecc. ;

b) il parroco che senza il legittimo consenso del superiore ecclesiastico , si sia intruso nella cura ;

c) il parroco creduto tale , ma senza titolo ;

d) il vicario, il vice curato, il pro-parroco non deputati alla intera cura, ma a qualche parte di essa.

Di ciò parlano il Sanchez L. III. ; il Fagnano in cap. 2 *de cland. desp.;* Barbosa *de Off. et Pot. Parochi* P. II, Cap. XVI; Gasparri *De Matrim.* Vol. II, n. 907 seqq. etc.

Di quale degli sposi il parroco deve esser proprio ? Per la validità è indifferente che il matrimonio si contragga o innanzi al parroco dello sposo o a quello della sposa : " Ad validitatem matrimonii sufficere praesentiam solius parochi proprii sponsae quando matrimonium in parochia sponsae celebratur ; similiter sufficere praesentiam solius parochi sponsi , si modo matrimonium contrahitur in parochia ipsius sponsi. „ Così la S. C. del Conc. presso Bened. XIV Inst. 33 n. 5.— Per la liceità nondimeno e per la giusta consuetudine invalsa, il matrimonio deve celebrarsi innanzi al parroco della sposa. Qualunque giusta ragione però basterebbe a scusare da tal dovere, purchè più grave obbligazione non sia stata imposta da legge diocesana (V. Gasparri *l. c.* Lehmkul T. II, n. 774).

Veniamo a parlare del domicilio o del quasi - domicilio, necessario alla celebrazione del matrimonio. V'ha differenza tra il domicilio per gli ordini e il domicilio pel matrimonio. Pe' primi basta il domicilio di origine, e altresì dell'attuale dimora , purchè questa sia non minore di 10 anni (Const. *Speculatores* Innoc. XII). Pel matrimonio non basta il domicilio di origine, ma richiedesi quello dell'attuale dimora, per la quale occorre solo l'animo di starvi sempre (domicilio) o almeno la maggior parte dell'anno (quasi domicilio). Ecco una chiara istruzione del S. Officio : " Quapropter , si legitime constet vel alterutrum ex sponsis animum habere permanendi per maiorem anni partem, ex eo primum die, quo duo haec simul concurrunt, nimirum et huiusmodi animus et actualis habitatio , iudicandum est quasi domicilium acquisitum fuisse, et matrimonium quod proinde contrahatur esse validum. „—Da ciò risulta : 1.° che, posto l' animo di rimanere la maggior parte dell'anno, fin dal primo giorno della nuova dimora, innanzi al parroco di questa validamente può celebrarsi il matrimonio — 2.° che il matrimonio sarà va-

lidamente celebrato, quand' anche, contro la prima intenzione, subito dopo gli sposi partano da quel luogo — 3.° che, quando non si ha l' animo di rimanere nella nuova dimora la maggior parte dell' anno , il matrimonio sarà nullamente celebrato, benchè sieno trascorsi più mesi dall' arrivo in quel luogo.

E poichè trattasi qui di cosa occulta, qual'è la intenzione interna degli sposi, deve osservarsi la regola, confermata da Benedetto XIV, il dì 19 marzo 1758 nelle Lett. Apost. *Paucis abhinc*, *ad Archiep. Goanum*, che cioè si vegga se prima del matrimonio amendue o anche uno degli sposi abbiano dimorato almeno un mese nel luogo novello , nel quale caso può presumersi l' intenzione di rimanervi la maggior parte dell' anno. Si badi però che tale presunzione non è attendibile quando ci sieno prove che dimostrino una contraria intenzione (1). Tutto ciò ricavasi parimenti dalla cit. istruzione del S. Officio : " In re autem, essa dice, occulta et interna difficile est huiusmodi indicia habere quae iudicem securum faciant : inde est quod adhiberi maxime debet regula a summo Pontifice Benedicto XIV confirmata , ut inspiciatur utrum ante matrimonium spatio saltem unius mensis vel ambo vel alteruter in matrimonii loco habitaverint. Quod si factum fuisse deprehendatur, censendum est ex praesumptione iuris intentionem permanendi per maiorem anni partem extitisse , et quasi domicilium fuisse acquisitum, proindeque matrimonium esse validum. At si praesumptio haec iuris, quae ex menstrua habitatione oritur , contrariis elidatur probationibus, quibus certo ac liquido constet praedictum animum nullo pacto extitisse, tunc profecto contrarium proferri debere indicium manifestum est , quia praesumptio cedere debet veritati. „

Che deve dirsi dei pellegrini e dei vaghi ? Pellegrini sono coloro che, dimorando precariamente in un luogo, hanno altrove il domicilio o il quasi-domicilio ; vaghi sono quelli che non l' hanno in nessun luogo. I primi debbono sposare innanzi al parroco del loro domicilio o del quasi domicilio : se sposano innanzi al parroco del luogo della precaria dimora, il matrimonio è nullo, come più volte ha dichiarato la S. C. del Conc. (S. Alfonso L. VI n. 1086 ; Pallottini Collect. Decr. S. C. Conc. Vol. VIII V. *Matrimonium*, § XV).

Quanto ai vaghi, v'ha una doppia sentenza. Alcuni attribuiscono a qualunque parroco del mondo la facoltà di sposarli; altri l' attribuiscono solo al parroco del luogo dove precariamente si rattrovano. La prima sentenza è detta comune da S. Alfonso (*l. c.* n. 1089), e Barbosa (in Conc. Trid. 3 et 4) la dice definita dalla S. C. del Concilio. La seconda è seguita da gran parte de' TT. e Canonisti, soprattutto moderni, come d'Annibale V. III, n. 326 e V. I n. 86 ; Mansella I, IV, IV, n. 22 ; Lehmkul T. II, n. 976 ; Vecchiotti, T. III, § 106 ; Santi IV, III, n. 83, Gasparri T. II, n. 917. Stante ciò, se trattasi di matrimonio da celebrarsi , varrà la seconda sentenza ; se di matrimonio già celebrato, varrà la prima. In quanto ai vaghi, basta che uno solo degli sposi sia tale (D'Annibale L. III n. 457 nota 39).

Sono queste le norme generali che regolano siffatta materia. Occorre intanto considerare molti casi particolari, nei quali possono sorgere non lievi difficoltà.

a) Quando alcuno ha due domicilii, può sposare innanzi a quel parroco nella cui giurisdizione si ritrova ; purchè però in amendue i domicilii ei soglia egualmente dimorare, a giudizio dei prudenti (Ben. XIV Inst. 33, n. 6).

(1) Nell' America settentrionale vige un diritto diverso. Ivi basta la semplice dimora di un mese per acquistare il quasi-domicilio, valido alla celebrazione del matrimonio , senza bisogno d'indagare l'animo degli sposi. Così fu stabilito dal Concilio di Baltimora, e così fu confermato da Leone XIII il dì 12 maggio 1886.

b) Chi suol dimorare in villa, o per sollievo, o per affari, non s' intende avervi il quasi-domicilio, come insegna Bened. XIV l. c. n. 7, e come dichiarò la S. C. del Conc. il 1 dec. 1640 *in Abulen. ap. Ben. XIV l. c.*—Però giustamente osserva il Gasparri l. c. n. 932 che tal disposto si fonda sulla presunzione che per tali motivi non si stia a villeggiare la maggior parte dell'anno. Ove avvenga diversamente, anche in villa si ha il quasi-domicilio e il diritto di sposare col parroco di quel luogo. Così decise la S. C. del Conc. il dì 14 dic. 1889 *in Parisiensi Matrimonii.*

c) Il figlio e la figlia minorenne che sono sotto la patria potestà, possono sempre sposare innanzi al parroco del domicilio dei genitori ; e, se dimorano altrove la maggior parte dell'anno, possono anche sposare innanzi al parroco di questo luogo. Quando poi sono di età maggiore o emancipati, possono anche abbandonare il domicilio dei genitori (Gasparri *l. c.* n. 925).

d) In quanto ai chiusi in carcere, se vi si trovano solo in custodia, con la speranza di presto uscirne, devono sposare innanzi al parroco del proprio domicilio, non già innanzi a quello del carcere (S. C. C. 26 mai. 1707 *in Tarfensi* ap. Ben. XIV *Inst.* 33 n. 12). Se poi vi sono condannati oltre un semestre, devono sposare innanzi al parroco del carcere (Ben. XIV ibid.).

e) I convittori di collegii e di seminarii e l'educande di monasteri, gli esposti nei brefrotrofii, gl' infermi degli ospedali, se vi dimorano la maggior parte dell' anno, devono sposare non innanzi a coloro che sono preposti a rettori spirituali di questi luoghi, ma innanzi ai parroci, nella cui giurisdizione questi luoghi si ritrovano (D' Annibale T. III n. 457 nota 38 con molte autorità ivi cit.).

f) I pretori, i giudici, i medici e qualsivoglia altro impiegato i quali dimorano in un luogo la maggior parte dell' anno, possono sposare benissimo innanzi al parroco del luogo dove dimorano, come dichiarò la S. C. del Conc. ap. Garcias *de Benef.* Par. V, Cap. VII, n. 11.

g) I servi e le serve che si sono obbligati al servizio per più di un semestre possono sposare innanzi al parroco de' padroni, come pure innanzi a quello dei genitori, o dei fratelli se con questi aveano il domicilio (Bened. XIV *l. c.*).

h) I soldati di presidio, nel luogo dove riseggono, diconsi di avere il domicilio (*L. Municeps. ff. Ad municipalem*), e perciò possono sposare innanzi al parroco del detto luogo. Possono anche sposare innanzi al parroco dell'antico domicilio. Se non sono di presidio, ma di spedizione, innanzi al parroco dell' antico domicilio devono contrarre (Ben. XIV Inst. 88 n. 9). I cappellani militari, quando non hanno il privilegio di amministrare tutt'i sacramenti parrocchiali, non possono validamente assistere ai matrimonii dei militari (S. C. C. *Neapolitana Matrimonii* 29 aug. 1733).

Al secondo — Ma il parroco, perchè possa validamente assistere al matrimonio, dev' essere vero parroco ? Non basterà in ciò il titolo colorato o l'errore comune ?

Quando concorrono amendue queste condizioni : il titolo colorato e l'errore comune, il matrimonio, contratto innanzi ad un parroco non vero sarà valido. Si ascolti di Sanchez (Lib. III, Dispensa 22, n. 5): " Certissimum est gesta a iudice ordinario pertinentia ad forum externum, valida esse, si is iudex titulum habeat, communi errore existimatum legitimum et a legitimo superiore collatum. „ E dopo aver allegati molti testi di diritto, ne assegna la ragione : " Cuius decisionis ea est ratio quia sequerentur gravissima inconvenientia et scandala si detecto eo impedimento omnia gesta per eum, dum communis error durat, invalida esse ac si verus iudex non esset. „ Il titolo colorato vi sarà quando la parrocchia fu veramente conferita, ma per qualche vizio occulto o di simonia o di scomunica ecc. la

collazione fu nulla. L'errore comune poi dev'essere della generalità dei sudditi, non di pochi solamente, o del solo collatore. Quando adunque l'una e l'altra condizione si avveri, non v' ha dubbio della validità del matrimonio celebrato innanzi ad uno che non è vero parroco.

E vale ancora, dice il cit. Sanchez, quando chi celebra il matrimonio conosce il titolo colorato del parroco, purchè ciò sia nascosto alla generalità degli altri. E vale altresì quando il matrimonio si celebri innanzi ad un laico creduto sacerdote che dal parroco n'ebbe la delegazione (*l. c.* n. 61).

Ma se vi fosse il solo errore comune, non già il titolo colorato, p. e. se il parroco senza nessuna investitura si fosse intruso nella parrocchia, benchè dalla generalità fosse creduto parroco, varrebbero i matrimonii celebrati dinanzi a lui?

Il Sanchez insegna che no. " Si autem parochus, egli dice *l. c.*, qui licentiam dedit, intrusus erat, licet intrusio esset communiter incognita, matrimonium est nullum: quia ille intrusus omni prorsus caret iurisdictione, nec valide poterat assistere matrimonio. „ — Non mancano però autori i quali sostengono che anche senza titolo colorato, il solo errore comune basta a supplire la giurisdizione. Noi parlammo di tal quistione nel Vol. VII, Parte I, pag. 83, quando trattammo della giurisdizione del confessore per l' assoluzione; il che vuol dirsi ancora del parroco pel matrimonio; e vedemmo come siffatta sentenza debba dirsi sodamente probabile. Dal resto in tal caso, anche stante la contraversia, può valere il principio riflesso che nel dubbio la Chiesa supplisce la giurisdizione. Per la pratica ne piace il suggerimento del Gasparri *l. c.* n. 913: " Si agitur de matrimonio ineundo, non contrahatur coram tali parocho putativo; si de contracto, recurratur ad S. Sedem pro sanatione ad cautelam, et interim stetur pro matrimonii valore, donec S. Sedes aliud non declaraverit. „

Al terzo—Venendo ora a risolvere il nostro caso, diciamo che il matrimonio fra Leandro e Berta, celebrato innanzi a Filalete che simoniacamente fu investito del beneficio parrocchiale, è valido senz'alcun dubbio, concorrendovi il titolo colorato e l'errore comune.

II.

Circa le commemorazioni dello stesso oggetto, di cui si tratta nell' officio.

5.ª Cons. Liturgica.

Cornelio allorchè celebra il S. Sacrifizio, o canta l' officio divino col Santissimo esposto, si astiene dal fare la commemorazione del SS. Sacramento in tutte le feste di N. S. G. C. e in tutte le loro vigilie ed ottave, per la ragione che trattasi dello stesso oggetto e del medesimo mistero.

Si chiede:

1.° Qual'è la norma del tralasciarsi le commemorazioni quando occorrono o concorrono con altre del medesimo oggetto o del medesimo mistero?

2.° Quando, per tal ragione, deve tralasciarsi la commemorazione del SS. Sacramento esposto alla pubblica venerazione?

3.° Che dire della condotta di Cornelio?

Al primo—È norma liturgica generale che non debba farsi commemorazione del medesimo oggetto, che si è commemorato o celebrato nella stessa ora canonica o nella stessa messa; e ciò tanto nelle occorrenze, quanto nelle concorrenze. La Rubrica parla solo della concorrenza dell' officio della B. V. di nove lezioni con quello di S. Maria in Sabbato, e dice che in tal caso deve omettersi la commemorazione di quest'ultimo (Rubr. gen. Brev. Tit. VIII n. 3); ma i Rubricisti estendono questa regola a tutti i casi simili. Così il Gavanto T. II Sect. III cap. XII n. 24, Sect. V, Cap. XVIII n. 14. — il Guyeto L. III, c. 17, q. 13 — il Cavalieri T. II, Cap. 32, Decr. 1 — il De Herdt *S. Lit. Prax.* T. II, n. 258, 307 — L' A-Carpo *Bibl. Lit.* P. II, n. 83.

Di qui viene che sì nella messa, come nelle lodi ed ai vesperi, e altresì nei suffragii non devono commemorarsi quei santi o quei misteri di cui si celebra la festa, sia pure che si considerino sotto altri aspetti; si celebri p. e. l'invenzione, o la traslazione, o i titoli differenti del medesimo Santo (1).

Ciò procede senz'alcuna eccezione in tutte le feste dei Santi (2). Per le feste della B. V. v'ha il Guyeto, il quale (Lib. IV, c. 14, q. 4) vorrebbe escluderne il caso in cui qualche festa di Lei concorresse con qualche altra di un suo mistero o un particolare prodigio, che abbia antifone, versetti, ed orazione propria; in quella guisa onde si commemorano le ottave di Natale, di Epifania ecc. nelle Domeniche occorrenti fra le medesime ottave. — Ma con pace di questo dotto autore, noi diremo col Cavalieri *l. c.* che la sua opinione meramente privata non trova nessun appoggio nel diritto. Abbiamo invece decreti manifesti della S. C. dei Riti che persuadono il contrario, come quello del 3 sett. 1672, il quale vieta nella festa dell' Annunziazione la commemorazione dei Sette Dolori, benchè siano feste di misteri differenti, ed abbiano antifone e versetti e orazioni proprie. Nè suffraga l'esempio allegato; imperocchè quelle Domeniche, come tutte le altre, vanno principalmente dedicate alla SS. Trinità, il cui mistero non è sufficientemente significato in quelle ottave. Possiamo dunque conchiudere che occorrendo o concorrendo qualsivoglia festa della B. V. o di misteri, o di titoli, o di prodigii, si omette qualunque altra commemorazione di Lei, anche nei suffragii.

Che è da dire delle feste di N. S. G. C.? Non mancano autori che anche in queste, qualunque sieno, vogliono osservata la stessa regola (ap. Gavanto Sect. VII, cap. 7, n. 3). Ma l'uso comune vi si oppone; e questo porta che, trattandosi di misteri diversi che riguardano Dio o Gesù Cristo, non si ometta la commemorazione di questi. Si ascolti il Cavalieri, il quale ne reca da suo pari la ragione *l. c. n. 3:* " Cum obsistat communis usus, qui in omnibus Christi festis agit alterius commemorationem, cum quo concurrit, ut in festo SS. Nominis Iesu de praecedenti octava Epiphaniae, quoties cum hac concurrit, idcirco praefatam arbitror fallere regulam in solis festis Dei et Christi, eo quod cum ab ipsis respective ut auctore et intercessore bona nostra cuncta procedant, de iisdem nunquam a nobis satis agitur. „ Così pure il Da Carpo *l. c.* ed altri.

Abbiamo detto: *trattandosi di misteri diversi.* Imperocchè se ha luogo lo stesso mistero, sia pure sott'altro nome o sott'altra forma, va tolta ogni altra simile commemorazione, come vedremo nella soluzione del dubbio seguente.

Al secondo — Il SS. Sacramento dell'altare è memoriale della passione di N. S. G. C.; e però in tutte le feste in cui si celebrano officii di tal passione deve omettersi la commemorazione del Sacramento. Or misteri della passione non sono solamente quelli che si aggirano sopra la passione medesima e sopra la morte; ma quelli pure che riguardano gli strumenti di tal passione, il sangue preziosissimo, la sua redenzione, il suo cuore trafitto, la sua Croce. Tutte le fe-

(1) In concorrenze di rito eguale nei Vesperi, si farà *totum de praecedente, nihil de sequente.* In concorrenze di rito diverso, i vesperi saranno di quello che ha rito maggiore, e dell'altro *nihil* (V. De Herdt *l. c.* n. 307 dove si citano molti decreti della S. C. dei Riti).

(2) Si noti che intendiamo parlare di feste dello stesso Santo nominatamente, non già in confuso con altri Santi. Così non si tralascia la comm. di S.Giacomo della Marca, presso i Minori, nei primi vesperi di tutt'i Santi dell'Ordine (A Carpo *l. c.*); nè si tralascia l'ottava de'Ss. Apostoli Pietro e Paolo nella festa della Divisione de' Ss. Apostoli (S. R. C. 1 iun. 1876 in Ruremunden. ad 2, n. 5664).

ste adunque di siffatti misteri, dal perchè si riferiscono alla passione di N. S. di cui la Eucaristia è ricordo perenne, escludono la commemorazione del SS. Sacramento.

Ecco alcuni decreti della S. C. dei Riti:

In quanto agli officii della passione: " Utrum in concursu officii votivi SS. Sacramenti cum officio item votivo Passionis D. N. I. C. vesperae fieri debeant a capitulo sequentis cum praecedentis commemoratione; an potius integrae dicendae de SS. Sacramento absque passionis commemoratione? — Resp.: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam „ (11 ian. 1884 *in Urgellen.* ad 2. n. 5904). — Così pure il dì 24 nov. 1883 *Dubiorum* ad 4, n. 5896.

In quanto agli officii de' strumenti della passione: " An in vesperis festorum Dominicae passionis infra quadragesimam occurrentium, nempe Spineae Coronae, Lanceae et Clavorum etc. fieri debeat commemoratio SS. Eucharistiae Sacramenti, si de eo recitatum sit officium votivum feria praecedenti? — Resp.: Negative „ (18 iul. 1884 *in Nanneten*, ad 3, n. 5914).

In quanto all' officio del preziosissimo Sangue: " Estne facienda commemoratio SS. Sacramenti in festo Pretiosissimi Sanguinis, quoties coram eo (SS. Sacramento) exposito missa solemnis celebratur? — Resp. Negative „ (18 iul. 1884 in Ratisbonen. ad 1, n. 5919).

In quanto all' officio del SS. Redentore: " In concurrentia festi SS. Redemptoris cum officio votivo SS. Sacramenti debetne fieri commemoratio praedicti officii votivi in vesperis? — Resp.: Negative „ (29 dec. 1884 *in Lucionen.* ad 10, n. 5929).

In quanto all' officio della Croce: " Commemoratio de Cruce quae dicitur tempore paschali (loco suffragiorum de Sanctis) potestne recitari quando fit officium votivum de Passione? — Resp.: Negative „ (29 apr. 1887 ad Emeriten. ad 1 n. 5983).

In quanto all' officio del SS. Cuor di Gesù: " Num in concursu diei octavae SS. Corporis Christi cum primis vesperis Sacratissimi Cordis Iesu ritu duplici primae classis omitti debeat commemoratio SS. Corporis Christi? — Resp. affirmative „ (16 febr. 1856 in Alben. ad 3, n. 5224). Lo stesso fu decretato il 6 sett. 1834 *in Ostunen.*

I quali decreti, benchè non tutti dicano espressamente quello che noi sosteniamo, pure dànno ad intenderlo con chiarezza; giacchè dimostrano che le prefate feste hanno per oggetto il medesimo mistero della SS. Eucaristia ch' è quello di commemorare la passione di G. C. Donde si ricava che nelle dette feste non si dee commemorare il SS. Sacramento.

Si deve poi commemorare negli altri misteri di Gesù Cristo, come ad es. in quelli del Natale, della Epifania, del SS. Nome, della Circoncisione, della Trasfigurazione ecc.? Benchè tutti questi riguardino il medesimo Redentore che venne a spargere il sangue per noi, pur non significano direttamente il mistero della passione, giacchè hanno scopo diverso (1); onde in questi, come in tutti gli altri estranei a quello, non si deve omettere la commemorazione del SS. Sacramento. E però interrogata la S. C. dei Riti: " De iure licet addere commemorationem SS. Sacramenti in missis privatis in Ecclesiis ubi SS. Sacramentum remanet expositum; an ista commemoratio sit omnino omittenda in festis D. N. I. C., v. g. in missis de mysteriis Passionis in feriis VI in quadragesima, per octavam Paschatis, Ascensionis, Transfigurationis etc.? „ — rispose: " Commemorationem fieri posse iuxta alia decreta, dummodo missa non vertetur in eodem mysterio „ (7 iul. 1877

(1) Facciamo qui eco ancor noi al voto del dotto Cavalieri, *l. c.* n. 3 il quale bramerebbe compresi nella stessa regola liturgica tutt' i misteri di Dio e di Gesù Cristo, come sono compresi tutt' i misteri ed i titoli della B. V. Ma ciò dovrebbe decretarlo la S. Sede, non potendosi da privati tradurlo in atto.

in Soc. Presbyt. SS. Sacram. ad 1. n. 5702).

Al terzo — Dal fin qui detto risulta che, nel nostro caso, Cornelio, se fa bene a tralasciare la commemorazione del SS. Sacramento nelle feste della Passione ed in quelle che vi hanno attinenza, come sopra, non fa bene in ometterla nelle altre feste di N. S. G. C., trattandosi di misteri diversi.

—

PROPOSTE

Per la 7.ª Cons. Morale.

Cirillo ha ricevuto in dono da un Religioso suo fratello il quale dimora nel secolo, 100 lire. Se ne confessa con Balbino, con Rodrigo e con Basilio sacerdoti. Il primo lo rimanda inassoluto, riputandolo incorso nel caso riservato alla S. Sede. Il secondo è pronto ad assolverlo, purchè restituisca la somma al Religioso suo fratello. Il terzo lo assolve senza nulla imporgli, giudicando che il religioso nel secolo possa far dozioni, massime ai fratelli.

Si chiede:

1.° E riservato alla S. Sede, e come, il caso di chi riceve doni da Religiosi?

2.° Che deve dirsi se i Religiosi vivono nel secolo?

3.° Che deve giudicarsi di Cirillo, di Balbino, di Rodrigo e di Basilio?

Per la 7.ª Cons. Canonica.

Martino diacono trovavasi nella chiesa parrocchiale quando si presentò una levatrice per far battezzare un fanciullo; e poichè la levatrice avea fretta, e il parroco era assente, presumendone Martino il consenso, battezzò solennemente il neonato. Un altro giorno, trovandosi lo stesso Martino in una chiesa di Regolari, per delegazione del superiore monastico ch'era impedito, amministrò dall'altare la Comunione ai fedeli.— Ora temendo di aver fatto male e di aver colta la irregolarità, chiede:

1.° Può il diacono amministrare il Battesimo e la Comunione?

2.° Può incorrere perciò la irregolarità?

3.° Che dire del diacono Martino?

Per la 7.ª Cons. Liturgica.

Cirillo compie la esposizione delle Quarantore senza nessuna messa cantata nè per la esposizione, nè per la pace. Celebra solo delle messe lette durante l'esposizione, e talune anche di requie.

Si chiede:

1.° Si può e si deve celebrar sempre le dette messe cantate per le Quarantore e con qual rito?

2.° Si può celebrare qualsivoglia messa letta durante l'esposizione?

3.° Che è da dire di Cirillo?

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti

—

(Cont. V. pag. 113—116 di q. Parte)

25.

Se possano cedersi le rendite beneficiali per estinguere i debiti.

D. Martino canonico penitenziere della Cattedrale di P., trovandosi gravato di debiti, a fine di estinguerli, ha ceduto ai suoi creditori tutte o quasi tutte le rendite del proprio beneficio — Si chiede: 1.° Era ciò lecito? — 2.° È incorso in qualche censura?

R. Il Tridentino *Sess. 25 cap. 11 de ref.*, lamentando l'abuso di locare le rendite beneficiali in pregiudizio dei successori, dichiara irrite siffatte locazioni oltre la vita dell'investito. Benedetto XIV poi nella Costituz. *Universalis Ecclesiae* del 27 agosto 1741 vieta e colpisce di nullità le locazioni dei frutti beneficiali che si facciano per tutta la vita dell'investito o *ad longum tempus*, comminando la scomunica *(ferendae sententiae)* contro i trasgressori. *Ad longum tempus* deve intendersi *ultra triennium*.

Devesi tutto ciò applicare al fatto di Martino nel caso nostro? Ha questi *locato* i frutti del suo benefizio cedendoli ai suoi creditori? — Sarebbe stata vera locazione s'egli avesse ricevuto il danaro del creditore obbligandosi di cedere in soddisfazione le rendite beneficiali. Ma se, oberato di debiti, egli non cede il *diritto* di esigere le rendite medesime, ma le sole rendite versa in estinzione del debito, non sappiamo riconoscere in lui la vera locazione vietata da Benedetto XIV. Altro infatti è cedere il *diritto* di percepire le rendite, il che sa di alienazione; altro è cedere le rendite medesime, il che si appartiene all'amministrazione del beneficio: il primo è vietato; il secondo è lecito.

Ma s'egli abbia ceduto anche il diritto di percepire le rendite *ad longum tempus*, è incorso nella scomunica *nemini reservata contra alienantes?*

Nelle nostre *Consultazioni* p. 434 abbiamo trattato a lungo di tal materia, e abbiamo dimostrato che siffatte locazioni, anche *ad longum tempus*, non cadono sotto la sanzione dell'Estravagante *Ambitiosae*, la quale colpisce gli alienatori dei beni della Chiesa, non già delle rendite del proprio beneficio.

Rispondiamo adunque ai quesiti: Al 1.° Fa d'uopo distinguere: Se Martino

ha ceduto il *diritto* di percepire le sue rendite, affermativamente. Se versa le sole rendite in estinzione dei debiti, negativamente. — Al 2.° Negativamente.

26.

Se ai canonici onorarii spettino i funerali soliti de' canonici titolari.

D. Nella Cattedrale di B. è costume, sancito dagli statuti capitolari, che a morte di qualche Canonico si fanno funerali solenni dall'intero Capitolo, coll'associazione del cadavero. Devesi tutto ciò anche ai canonici onorarii?

R. Fa d'uopo distinguere innanzi tutto ancora qui i canonici statutarii dai meramente onorarii. I primi (canonicamente investiti di beneficii da'quali il Governo ha tolto le prebende) sono veri canonici ed hanno diritto a tutto ciò che gli statuti e la consuetudine attribuiscono ai canonici titolari, e però anche ai funerali dovuti a questi.

I canonici meramente onorarii poi non hanno diritto che al solo onore delle insegne e dello stallo, come non hanno nessun dovere, salvo quelli a cui liberamente si obbligarono nell'accettar quell'onore. Ecco come di essi parla il Bouix *(De Capitulis* Sect. II, Cap. XVI § 6): " Ius eorum reducitur ad stallum in choro occupandum, et gestandum nomen canonici cum insignibus canonicalibus in habitu. Vicissim autem, nec ad residentiam, nec ad ullum in choro servitium, nec ad assistentiam tenentur. „

Posto ciò, è chiaro che a morte loro il Capitolo non è tenuto prestare nessuno di quegli officii che la consuetudine o lo statuto attribuisce ai canonici titolari.

27.

Se agli infermi, anche cronici, spettino le distribuzioni avventizie.

D. Nel Capitolo di C. lo statuto capitolare reca: " Sono dovute le porzioni funerarie agli ammalati; „ e costantemente queste porzioni avventizie si sono attribuite agl'infermi di qualsivoglia malattia sia lunga e cronica, sia breve ed acuta. Or sorge un novello canonista il quale impugna la validità di tale statuto e di tale consuetudine, allegando il diritto ch'esclude gl'infermi, soprattutto di malattie croniche, dalle distribuzioni avventizie. Che deve dirsi dell'osservazione del canonista?

R. Gl'infermi, di regola generale, hanno diritto alle sole distribuzioni fisse, siano ordinarie siano straordinarie, quando però non si oppongono gli statuti e la volontà dei testatori. " Hi enim, dice il Vecchiotti (Vol. I, Lib. II, Cap. VIII, § 50) fictione iuris habentur uti praesentes, adeoque percipiunt pleno iure distributiones omnes quotidianas, sive ordinarias sive extraordinarias, et quæcumque emolumenta, quibus interessentes ratione servitii ac laboris potiuntur ex portionibus vacantium canonicatuum et ex amissionibus seu fallentiis, uti aiunt, canonicorum illegitime absentium. „ Così la S. C. del Conc. *in Savonen. Distributionum* 18 dec. 1745; *in Aquilana, Indulti* 26 iun. 1745; *in Asculana*, 20 nov. 1830 etc. (V. *Mon. Eccl.* Vol. I p. 236).

Se n'eccettuano le distribuzioni avventizie, le quali derivano dalle associazioni di cadaveri, da' funerali, dalle novene, dalle processioni e simili che si commettono, nelle occorrenze, dai fedeli. A queste non partecipano di dritto gl'infermi, essendo prestazioni da spartirsi fra i soli presenti in atto. La S. C. del Conc. più volte ha così definito, come *in Lucana* 30 ian. 1858 (*Mon. Eccl. l. c.*), e nelle altre decisioni del 20 dic. 1864, del 28 apr. 1866 e del 5 maggio 1866 (Vecchiotti *l. c.*).

Però vuolsi qui avvertire che se lo statuto capitolare o la consuetudine attribuiscono ai detti infermi, qualunque sieno, le distribuzioni anche avventizie, queste si debbono loro di pieno diritto. Si ascolti il prefato Vecchiotti, il quale dopo avere esposta la regola da noi cennata poco fa, ch'esclude gl'infermi dalle distribuzioni avventizie, soggiunge: *l. c.* " Haec est generalis juris regula, quae tamen statuto capitulari ac legitima consuetudine cohiberi potest. Unde fit ut in casibus peculiaribus in primis videndum est an iuris praescripto opponatur statutum vel consuetudo; quin imo sedulo attendendum est, an statuto concedendi canonicis distributiones cuiusque generis, adversetur consuetudo, quandoquidem in casu consuetudo vincit statutum, ut S. C. C. decrevit *in Tudertina* an. 1573. Vide decis. 28 Apr. 1860, 27 Ian. et 28 Febr. 1865. „

Nel caso adunque del Capitolo di C. poichè sì lo statuto capitolare e sì la consuetudine attribuiscono agl'infermi anche cronici il diritto alle distribuzioni avventizie dei funerali, è valido, è legittimo questo diritto, e non valgono a menomarlo le osservazioni del novello canonista (1).

(1) S'intende sempre degl'infermi che in buona salute erano assidui al coro; giac-

28.

Se il capitolo può abrogare lo statuto capitolare o la consuetudine, che attribuisce agl'infermi la partecipazione agli avventizii.

D. Può il Capitolo, con sua deliberazione, abrogare lo statuto capitolare o la consuetudine che attribuisce agl'infermi la partecipazione agli avventizii?

R. Ogni legge può validamente abrogarsi da quella medesima autorità che l'ha emanata. Gli statuti capitolari sono formati dal Capitolo e sanciti dal Vescovo. Se perciò Capitolo e Vescovo credono di abrogarne qualche parte per una giusta ragione, sono nel loro diritto; non però il Capitolo senza del Vescovo.

Per abrogare poi una consuetudine contraria alla legge, basta il volere della comunità, la quale cede al suo diritto; e una volta intrapresa una consuetudine contraria alla prima, non è più lecito ritornare a questa. " Etiam populus, sive alia communitas, dice il Reiffenstuel Lib. I Decr., Tit. IV, § VIII, n. 198, potest renunciare iuri per contrariam consuetudinem sibi competenti quoad exemptionem a lege communiter lata: atqui is, qui iuri suo semel renunciat, illud repetere non potest. „

In tal guisa dunque il Capitolo può abrogare lo statuto ovvero la consuetudine (contraria alla legge) di ammettere anche gl'infermi alla partecipazione degli avventizii.

Fa d'uopo però che in siffatta deliberazione tutti sieno concordi, trattandosi di cedere ad un diritto che ognuno possiede. È notissima infatti la regola: " Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet. „ Se v'ha perciò chi dissente, non si può sancire una norma generale, non bastando qui la maggioranza. Si può solo approvare il ritorno al diritto comune, ad esclusione di coloro che vi si oppongono.

29.

Quando cessi in un monastero la clausura papale.

B. Un monastero di monache con clausura papale è stato ceduto dal Demanio al Comune di M. — Le monache, ciò non ostante, continuano ad abitarlo, come in passato. Ora però due sole sono superstiti. Può dirsi cessata la clausura?

R. La clausura papale è un diritto insieme ed un dovere per una comunità religiosa. Or quando dicesi *estinta* una comunità? Argomentiamolo da quando dicesi estinta una collegiata.

Nella causa della S. C. del Conc. *Montisalti, residentiæ et onerum canonicalium* del dì 24 marzo 1888 (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 27) fu esposto che " quando vi sono almeno tre canonici, la collegiata non può dirsi estinta, giacchè tre bastano ad erigere e costituire una chiesa collegiata, bastando tre a formare una società (L. Neratius *ff. de verb. oblig. et cap. 1 de elect.* Rota *cor. Crispo decis. 277).* „ — Anzi, quand'anche un solo sia superstite di un qualche collegio, come fu ricordato nell'altra causa *Mantuana, privilegiorum seu iurium*, del dì 6 giugno 1888, il collegio non dovrà dirsi cessato; imperocchè presso quel solo *stat nomen et jus totius universitatis* (V. *Mon. Eccl.* l. c. p. 123).

Applicando questa teorica al nostro caso, dobbiamo ritenere che per istallarsi una nuova comunità religiosa, non devono essere meno di tre; ma perchè non possa dirsi estinta, basta ancora un solo membro. Finchè perciò in un monastero di clausura papale v'è anche una sola monaca professa, sia di voti solenni, sia di voti semplici (1), la clausura di stretto diritto non cessa. Abbiamo detto *di stretto diritto;* imperocchè se la prefata clausura non possa in tale circostanza osservarsi, può benissimo ottenersene la dispensa dalla S. Sede.

BIBLIOGRAFIA

Bonomelli Mons. Geremia—Nuovo Saggio di Omelie sulle Epistole e sui Vangeli *de Communi* di Mons. Geremia Bonomelli Vescovo di Cremona — Volumi due — Torino, tip. pont. ed arc. cav. Pietro Marietti 1893.

Dopo aver compiuto il primo corso di

---

chè non ha diritto alle distribuzioni l'infermo che nello stato di sanità soleva assentarsi da tal servizio (V. nostre *Consultazioni* Par. II, Cons. XIV, n. 3).

(1) Che i voti semplici possano stare colla clausura papale, venne dichiarato dalla S. C. de' VV. e RR. il dì 6 dicembre 1839 *in Policastren.* colle parole: " La clausura papale differisce dalla Vescovile in questo, che non è dispensabile dal Vescovo, e per conseguenza non è così connessa coi voti solenni che non si possa senza i medesimi prescrivere, essendo stato da S. Pio V. stabilito soltanto che non vi debbono essere voti solenni senza clausura papale, ma non viceversa; d'altronde la medesima in un modo più efficace provvede alla sicurezza delle Religiose e tende ad una maggiore perfezione. „

omelie sugli Evangeli di tutto l' anno, il chiarissimo Mons. Bonomelli , ne ha intrapreso un altro sulle Epistole e sui Vangeli *de Communi;* e questo ancora come il primo offre un ampio e dotto commento di quei testi biblici che la Chiesa ricorda nelle feste de' Santi e che contengono tesori di sapienza celeste. La opportunità e la vigoria dei pensieri, la profondità e precisione delle dottrine, e quello stile piano insieme e magistrale, che alletta ed illumina e commuove, sono pregi che tutti ravvisano in queste omelie del dottissimo Autore.

Ma noi vogliamo fare una menzione speciale della Prefazione del libro ch' è davvero stupenda e preziosissima. Si tratta in essa con rara competenza e largamente di quella forma di predicazione oggidì resa generale, che suolsi usare in qualsivoglia luogo ed in qualunque occorrenza, e ch' è divenuta quasi di moda: la forma cioè di *conferenze apologetiche*. Dopo averne attribuita l' origine alla Francia, non disconviene l' esimio Autore ch'essa è forma adatta ai nostri tempi, in cui la ragione, libera d' ogni freno, si vuol sostituire alla fede. Osserva però che se conviene a Parigi e nelle città maggiori dove gran parte del popolo ha scosso il giogo della religione, e non si cura di neanco battezzare i figliuoli, mal conviene in piccole borgate ed in città di provincie, dove la maggioranza è credente, e non è tale da comprendere tutte le sottigliezze di un lungo e intricato ragionamento. " Eccettuati , egli dice , forse alcuni pochissimi pieni di sè, privi di forti studi, o nutriti di studi affatto profani, inetti a ragionamenti in materia metafisica e religiosa, gli uditori al giorno d'oggi sono buoni cristiani, son pie donne, incapaci di afferrare la forza di argomenti sottili e difficili. Una dolorosa esperienza ci mostra che la classe ricca e istruita, atta a comprendere un forte e lungo ragionamento, e a seguire l' oratore sacro nelle sue argomentazioni, ha fatto pressochè tutta divorzio dalla chiesa, e si è imposta una cotal legge di non mettervi mai piede. Il voler dunque tenere *Conferenze* sopra argomenti elevati , in forma di ragionamento, dinanzi ad uditori impotenti a capirli, è un vero perditempo, e far cosa per lo meno inutile. „

Se non che egli si avanza a dire che non solo sono inutili, generalmente parlando, le *Conferenze* di oggidì, ma riescono anche per più capi nocive. Innanzi tutto perchè facilmente sono fraintese dal popolo, il quale potrà ben capire le difficoltà, ma non così di leggieri può intenderne le soluzioni. Il popolo minuto sopratutto è ignaro di quegli assalti onde oggidì si mette a prova la fede cattolica, e come non conviene turbare la felice ignoranza dei fanciulli in materia di turpitudini , così fa d' uopo che la fede tranquilla del popolo credente non venga messa a pericolo con discussioni inutili ed inconsulte.

Oltre a ciò è da avvertire che il fare *Conferenze* sode e veramente utili non è di tutti. Occorre gran corredo di scienze sacre e profane, gran dirittura di giudizio per bene svolgere siffatti argomenti, da lasciarne persuasi gli uditori e dissipare in essi ogni dubbio. " Eppure, egli deplora, noi vediamo che non c' è omai predicatore, il quale in una novena o in triduo non tenga le sue Conferenze sul taglio dei grandi oratori di Francia. È cosa che farebbe ridere se non facesse pietà, e non muovesse anche a sdegno. „

Ancora , la fede non poggia sulle ragioni umane , ma sull' autorità divina. Quando si parla a credenti non può mettersi in discussione la loro fede: ciò sarebbe un solleticare le passioni. Il predicatore è maestro che insegna in luogo di Dio ; non deve porsi a livello cogli uditori. Quegli stessi che si dicono increduli , e si sforzano di apparir tali , nel fondo del cuore credono non meno degli altri, e basta un soffio di grazia per ravvivarne la fede: " Maggiore umiltà di cuore, maggiore semplicità di dire, più viva preghiera e più fiducia in Dio, meno strepito e meno fasto di eloquenza e di scienza mondana, e ci sarà più agevole la conquista delle anime. „

Argomenti proprii a convertire, a santificare, sono i novissimi, le virtù morali, gli esempii di G. C. ; eppure questi argomenti per lo più vanno banditi dai pergami, anche nei corsi della quaresima e dell'Avvento, e ciò ch'è più a deplorare, negli stessi mesi mariani, un tempo così fecondi di salutari conversioni. Oggidì non vi ha che conferenze e sempre conferenze. Ma da ciò ne derivano due mali: l'ignoranza del popolo che non viene istruito dei suoi doveri , e la depravazione del gusto per la divina parola, il che fa sì che mal si ascoltino gli oratori non conferenzieri.

Dopo aver dimostrato luminosamente la necessità di trattare dal pergamo del decalogo non meno che del simbolo , e dopo di aver protestato di non essere avverso alle *Conferenze* come potrebbe sembrare, l'illustre Autore conchiude: " Colle mie osservazioni sulle *Conferenze* io intendo soltanto, se è possibile, di mettere in guardia il giovane clero contro l'abuso che se n'è fatto e si fa tuttogiorno. Vorrei

che le *Conferenze* fossero rare, ristrette alle grandi città; nelle città secondarie, di provincia, più rare ancora, ristrette alla cattedrale, a qualche chiesa, per speciali titoli distinta e dove suole usare la classe istruita, nei giorni di festa: in campagna poi, non mai, o al più tollerata qualcuna appena in certe grosse borgate, dove si manifesti il bisogno e vi sia istruzione sufficiente per intendere questa maniera di predicazione. „

Questi ed altri preziosi ammonimenti egli dà sull'uso delle *Conferenze*, che noi abbiamo qui compendiati per farne gustare un saggio ai nostri lettori. Esortiamo poi tutti di leggere nel fonte questa interessantissima disquisizione; e se il chiarissimo Autore volesse accogliere i nostri voti, noi lo pregheremmo a pubblicare separatamente quest'aurea prefazione, affinchè possa correre fra le mani del giovine clero e produrre più largamente quei frutti che l'Autore medesimo e i buoni, e gran parte dell' Episcopato desiderano.

I due Volumi di queste Omelie trovansi vendibili per L. 6 in Torino, Corso Vitt. Em. n. 104, presso il cav. Pietro Marietti, ed in Napoli, via del Duomo n. 87, presso Alfonso Giuliano.

CRONACA GOVERNATIVA

Se debbano concentrarsi le opere pie amministrate dal Parroco. Quali siano le Opere concentrabili — La giurisprudenza della 4.ª Sez. del Consiglio di Stato si estende anche al merito del provvedimento che ha ordinato il concentramento di una istituzione di beneficenza nella Congregazione locale di Carità.

È istituzione pubblica di beneficenza quella che ha essenzialmente per fine di prestare assistenza ai poveri anche se vi è prestabilito un metodo di amministrazione, e se è data la preferenza ai parenti del fondatore; occorrendo perchè tale istituzione possa essere sottratta alla nuova legge sulle opere pie, che sia esclusa in modo assoluto la possibilità di devoluzione in favore della beneficenza pubblica.

La parrocchia è un ente essenzialmente preordinato all' esercizio del culto, e non può considerarsi il ministero parrocchiale come una speciale forma di beneficenza nel senso ed agli effetti previsti nell'ultimo inciso dell'art. 54 della nuova legge sulle opere pie.

Quindi il fatto che il parroco sia amministratore di un' opera pia non basta a sottrarla al concentramento.

È contrario agli scopi che il legislatore si è prefisso il concentramento di una istituzione elemosiniera che esige separata amministrazione quando per tale concentramento non ne venga alcuna utilità nè all' Opera pia stessa, nè alla Congregazione locale di Carità. (Cons. di Stato 4ª Sez. 9 Dic. 1892—Opera pia Fermariello c. Ministro dell' Interno e Congr. di Carità di Napoli—Man. degli Ammin., anno 32 pag. 97).

Quando un sacerdote possa eleggersi a sopraintendente scolastico — Soltanto al Prefetto compete la facoltà di annullare la nomina dei Sopraintendenti scolastici e non al Consiglio Provinciale scolastico.

Il solo fatto che il Comune nella nomina del sopraintendente scolastico sia uscito dalla categoria dei padri di famiglia (ad es. scegliendo un sacerdote) non implica violazione di legge.

A ritenere la violazione di legge occorre sia provato in fatto che nel Comune esistano padri di famiglia idonei ad assumere quell' ufficio.

Non esiste incompatibilità di diritto nè di fatto fra le funzioni di Segretario comunale e quelle di Sopraintendente scolastico. (4ª Sez. Cons. di Stato, 29 Dic. 1892,—Comune di Darfo—Manuale degli Amm., l. c. pag. 117).

Significato del vocabolo povertà nelle opere pie—Sebbene l' art. 1 della legge 17 luglio 1890 definisca quali istituzioni di beneficenza quelle che abbiano in tutto od in parte il fine di prestare assistenza ai *poveri*, mentre l'art. 1° della legge 3 Agosto 1862 qualificava Opere pie gl' Istituti aventi in tutto o in parte il fine di soccorrere le *classi meno agiate*, tuttavia questa diversità di locuzione non importa che sia diverso il concetto cui nelle due leggi il legislatore si è ispirato: e quindi la qualifica di *classi meno agiate* è equipollente a quella di *poveri*. (Par. del Cons. di Stato, Sez. int. 10 Mar. 1893—Casalmaggiore ed Opera pia Molossi—Man. degli Ammin. l. c. pag. 137).

Le Confraternite e gli inabili al lavoro—Se un' associazione fu in origine costituita per promuovere il culto di Dio, ed animare vicendevolmente i fratelli alla pietà, ed ha poi assunto l' Amministrazione dei legati pii ricevuti da varii benefattori, essa riveste certamente il carattere di Confraternita, ch' è appunto un genere di associazione nel quale il fine è sempre misto di culto e di beneficenza.

Giusta l' art. 4° del Decreto 12 Genn. 1890 n. 6594 non è passibile di ricorso al Ministero la decisione della Giunta prov. amm. che sulla relazione del R. Commis-

sario stabilì le rendite disponibili della Confraternita.

Per l'art. 81 della legge di Pubblica Sicurezza si deve ritenere che devono essere applicati al mantenimento di ogni inabile al lavoro i risparmii delle sole istituzioni fondate a beneficio del luogo al quale desso appartiene (Par. del Cons. di Stato, 13 ott. 1892—Confraternita di S. Caterina di Siena—Man. degli Amm., l. c., pag. 155).

Opera pia educativa ed elemosiniera se concentrabile. Se il fine predominante d'una pia istituzione è l'istruzione e l'educazione delle fanciulle povere, non può scindersi dal suo patrimonio quella parte di rendita che è erogata in elemosine ai poveri, per far luogo al concentramento nella Congregazione di Carità (Decis. Cons. di Stato, 9 gennaio 1893—Marincola-Patrizi e Monticelli, Governatore del Ritiro Suor Benincasa—Man. degli Amm., *l. c.*, pag. 178).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1893)

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 18 u. s., alla presenza del S. Padre si tenne la Congregazione generale dei Sacri Riti per discutere su di un miracolo che dicesi operato da Dio per intercessione della Ven. Suor Maria Martinengo cappuccina.

Il 22 u. s. si tenne Congregazione particolare con intervento di tutt'i membri della S. C., e si trattò *super validitate processuum, et super non cultu* del Ven. P. Giovanni da Troira, Minore Osservante, martirizzato in Cina.

Il giorno 8 sp. vi fu una Congregazione preparatoria per discutere su due miracoli operati per la intercessione del Ven. P. Bernardino Realino della Compagnia di Gesù per la causa della sua beatificazione.

Il 22 sp. si è tenuta una Congregazione ordinaria, nella quale si è trattato: 1.° Sul culto non mai prestato al Ven. Gian Martino Moije, fondatore delle Suore della Provvidenza; 2.° Sulla validità e rilevanza del processo apostolico intorno alla fama di santità, virtù, e miracoli della Ven. Suor Teresa di S. Agostino, carmelitana scalza professa; 3.° sulla introduzione della causa del Servo di Dio P. Bartolomeo Canale, barnabita; 4.° Sul Catalogo delle feste che debbonsi ritenere come *Primarie*, e *Secondarie* in seguito all'ultimo decreto che definì questa importante quistione, agitata da oltre dieci anni dai liturgisti.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Mons. Agostino Boccafogli Sotto-Segretario della S. C. dei Vescovi e Regolari; il Rmo D. Luigi Avvocato Budiri Uditore, Mons. Filippo Giustini Sommista, ed i Rev. Padri Claudio Benedetti liguorino, Gioacchino di S. Simone Stok carmelitano, e Carlo Raffaelli, barnabita, Consultori della stessa Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Per opera del Circolo di S. Pietro in Roma si è costruito un nuovo dormitorio pei poveri presso Via Lungara con cento letti.

— Una povera donna di Milano pregava dinanzi un simulacro di Maria nella Metropolitana, a fine di ottenere la guarigione di un suo figliuolo che dovea amputarsi una gamba per grave malore. Ottenne la grazia, ed il figlio guarì senz'opera di chirurgi. Di qui avvenne che la gente a folla corse a venerare quell'immagine: ma gli anticlericali, urtati nei nervi, vanno ogni giorno ad insultare e deridere i devoti, i quali sempre più concorrono.

— Con decreto imperiale i PP. Francescani sono autorizzati a stabilire una casa in Essen.

— Il Conte Esterhazy, dottor laureato in legge nell'Università di Budapest, è entrato nella Compagnia di Gesù: comincia il suo noviziato in Innsbruck.

— Nella Sassonia il principe Massimiliano, cugino della Regina Margherita, che avea il grado di tenente degli Ulani, è entrato nel Convento di Eichstadt, e quanto prima riceverà gli ordini sacri.

— La guarnigione di cavalleria a Madrid nella gran festa di S. Giacomo patrono della Spagna, ha offerto un calice tutto di oro al nunzio Pontificio Mons. Cretoni, che assistè in forma pubblica alla messa solenne.

— Vi fu un conflitto tra i cattolici e gli indigeni a Miensang in Cina. La Chiesa cattolica fu distrutta, restando incolumi i missionarii.

— Dai presidenti ecclesiastici di diverse società cattoliche operaie di Germania è stato pubblicato uno schema di programma cattolico, che se venisse attuato verrebbe a sciogliere il problema della classe operaia, che tanto preoccupa la società odierna.

— L'Abate Garnier, pieno di energia di cuore e di eloquenza, il quale ha profondamente studiato la quistione sociale, è stato eletto in doppia candidatura a Parigi ed a Clignacourt, due centri difficilissimi per una candidatura cattolica. I suggerimenti del saggio regnante Pontefice fatti alla Francia cominciano a produrre i benefici effetti nella lotta elettorale.

— Il generale dei Francescani a Porto Said ricevè entusiastiche accoglienze da tutte le autorità e dal popolo.

— È morto Mons. Simon, Vic. Apostolico della Birmania.

— È morto Mons. Ordonez, Arcivescovo di Quito.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Massa Donato

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Catalogo delle Feste che debbono aversi come PRIMARIE *o* SECONDARIE.

Decretum Generale — 22 et 27 Aug. 1893 — Iuxta Decretum diei 2 Iulii nuper elapsi (1), quum a me infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, et Relatore in Ordinariis Comitiis, subsignata die ad Vaticanum coadunatis, proposita fuerit approbanda Catalogus Festorum, quae uti *primaria* vel *secundaria* retinenda sunt; E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, audito voce et scripto R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, ita rescribere rati sunt: AFFIRMATIVE; *evecto ad ritum Duplicis Maioris, in Kalendario universali, festo Dedicationis Basilicae Ss.mi Salvatoris, si Sanctissimo placuerit. Catalogus vero ita se habeat:*

FESTA PRIMARIA

IN CALENDARIO UNIVERSALI.

§. I. *Duplicia Primae Classis.*

Nativitas Domini.
Epiphania Domini.
Pascha Resurrectionis.
Ascensio Domini.
Pentecostes.
Festum Corporis Christi.
Assumptio, et Immaculata Conceptio B. M. V.
Nativitas S. Ioannis Baptistae.
Festum S. Ioseph Sponsi B. M. V.
Festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli.
Festum Omnium Sanctorum.
Dedicatio propriae Ecclesiae.
Patronus, vel Titulus Ecclesiae.
Patronus Principalis Regionis, vel Dioecesis, aut loci.

§. II. *Duplicia Secundae Classis.*

Circumcisio Domini.
Festum Ss.mae Trinitatis.
Purificatio B. Mariae V.
Annuntiatio B. Mariae V.
Visitatio B. Mariae V.
Nativitas B. Mariae V.
Dedicatio S. Michaelis Archangeli.
Natalitia Undecim Apostolorum.
Festa Evangelistarum.
Festum S. Stephani Protomartyris.
Festum Ss. Innocentium Martyrum.
Festum S. Laurentii Martyris.
Festum S. Annae, Matris B. M. V.
Festum S. Ioachim, Patris B. M. V.

§. III. *Duplicia Maiora per Annum.*

Transfiguratio Domini.
Dedicatio Basilicae Ss.mi Salvatoris.
Dedicatio S. Mariae ad Nives.
Festum Ss. Angelorum Custodum.
Dedicatio Basilicarum Ss. Petri et Pauli Apostolorum.
Festum S. Barnabae.
Festum S. Benedicti Abb.
Festum S. Dominici C.
Festum S. Francisci C.
Festum Patronorum minus Principalium.

§. IV. *Alia duplicia per Annum.*

Dies Natalitia, vel quasi Natalitia uniuscuiusque Sancti.

PRO ALIQUIBUS LOCIS.

S. Gabrielis Archangeli.
S. Raphaelis Archangeli.
Dies Natalitia, vel quasi Natalitia uniuscuiusque Sancti.
Commemoratio Sanctorum, quorum Corpora, vel Reliquiae in Ecclesiis Dioeceseos asservantur.

(1) Vedi il cit. decr. a pag. 125 di q. Parte.

FESTA SECUNDARIA

IN CALENDARIO UNIVERSALI.

§. I. *Duplicia Primae Classis.*

Sacratissimi Cordis Iesu.

§. II. *Duplicia Secundae Classis.*

Festum Ss.mi Nominis Iesu.
Festum Inventionis S. Crucis.
Festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C.
Solemnitas Ss.mi Rosarii B. M. V.
Festum Patrocinii S. Joseph.

§ III. *Duplicia Maiora.*

Exaltatio S. Crucis.
Duo festa Septem Dolorum B. M. V.
Commemoratio B. M. V. de Monte Carmelo.
Festum Ss.mi Nominis B. M. V.
Festum de Mercede B. M. V.
Praesentatio B. M. V.
Apparitio S. Michaelis Archangeli.
Decollatio S. Ioannis Baptistae.
Cathedra S. Petri Ap., utraque.
Festum eiusdem ad Vincula.
Conversio, et Commemoratio S. Pauli Apost.
Festum S. Ioannis ante portam Latinam.

PRO ALIQUIBUS LOCIS.

Officia Mysteriorum et Instrumentorum Passionis D. N. I. C.
Ss.mi Redemptoris.
Sanctae Familiae Iesu, Mariae, Ioseph.
Ss.mi Cordis Mariae.
Desponsationis, Maternitatis, Puritatis, Patrocinii B. M. V.
Translationis Almae Domus B. M. V.
Exspectationis Partus B. M. V.
B. M. V. Auxilium Christianorum.
Prodigiorum B. M. V.
Apparitionis B. M. V. Immaculatae.
Commemoratio Omnium Ss. Summorum Pontificum.

Item alia quaecumque festa sive Domini, sive B. M. V. sub aliquo peculiari titulo, sive Sanctorum, praeter eorumdem natalem diem, uti Inventionis Corporum, Translationis, Receptionis, Patrocinii, et hisce similia.

Die 22 Augusti 1893.

Facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII de his omnibus relatione per me ipsum infrascriptum Cardinalem Praefectum, Sanctitas Sua duplicem Catalogum, prouti superius exstat, approbavit ac vulgari praecepit; elevato ad ritum duplicem maiorem, una cum festo Dedicationis Basilicae Ss.mi Salvatoris, festo etiam Dedicationis Basilicarum Ss. Petri et Pauli Apostolorum. Die 27, iisdem mense et anno.

CAJETANUS *Card.* ALOISI-MASELLA,
S. R. C. Praefectus.

VINCENTIUS NUSSI, *S. R. C. Secr.*

II.

Di una certa nuova materia, consentita pei sacri paramenti (1).

Ceneten. — R.me Domine uti Frater, Minime latet Amplitudinem Tuam preces a D. Josepho Pasqualis istius Dioeceseos Ceneten. huic Sacræ Rituum Congregationi fuisse porrectas, ut quod-

(1) La materia pei sacri paramenti, di cui qui si tratta, è un genere di tessuti, non ha guari inventato da un tal Giuseppe Pasqualis della Diocesi di Ceneda. È formato di filamenti estratti dalla corteccia del gelso moro, i quali ben preparati e intessuti con seta, riescono un drappo per consistenza e per lucidezza ben meritevole di usarsi pei sacri paramenti.

Mons. Vescovo di Ceneda mandò varii saggi di questi tessuti alla S. C. de' Riti, la quale, prima di dare il suo suffragio, li sottomise all'esame di due insigni e periti personaggi, che sono il ch. Giuseppe Antonelli professore di scienze naturali nel liceo e nel ginnasio di S. Pietro in Vaticano, ed il Rev. P. Massimo d. C. d. G. fondatore e direttore di un accorsatissimo e splendido istituto educativo di Roma.

Dalla relazione che questi fecero alla S. C., dopo di aver compiuto con diligenza il detto esame, si raccoglie:

a) Che, quantunque in Italia era sconosciuta la virtù della pianta del gelso moro, di fornire acconcia materia di tessuti, pur nelle regioni orientali, specie del Giappone e della Cina, tal virtù si conosceva da tempo immemorabile, e tutti se ne valevano a confezionar vesti, tele e carte assai pregevoli.

b) Si ha dalla storia che sotto il regno di Errico IV, un certo Oliverio di Serres, nella Francia, ravvisò le fila nel gelso moro; e più recentemente un Giambattista Marasi potè ingegnarsi di formarne delle tele. Ora poi il ch. Guglielmo Scott, insieme a Domenico Pasqualis, padre e figlio, si applicarono di proposito a migliorare e perfezionare l'estrazione della parte tessile della detta pianta.

dam tessutum a se nuper confectum ex serico et mori fibris cuius plurima et variata specimina transmisit, pro sacris paramentis efficiendis licite adhiberi posset.

Sacra porro Congregatio ea de re peritorum sententiis exquisitis, in Ordinario Coetu ad Vaticanum die 15 vertentis mensis habito, eiusmodi precibus rescribere rata est:

Posse adhiberi, dummodo textum de quo agitur, numquam, nova adiecta materia, immutetur. Haec dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae significo, ut ipsa Domino Pasqualis faveat hoc rescriptum communicare, diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae — Uti Frater.

Romae, die 21 Aprilis 1893.

R.mo D.no uti Fratri
Sigismundo Brandolini Rota
Episcopo Ceneten.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella S. R. C. *Pr.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

c) È conosciuto che il gelso è della famiglia delle *Ortiche* e si divide in varie specie: fra noi se ne coltivano due sole, che sono i gelsi bianchi ed i gelsi mori. I tronchi di questa pianta sono vestiti di cortecce che risultano di molti strati piccoli e concentrici, i quali alla lor volta si compongono di elementi oblunghi ovvero *fibre,* e di canali o vasi più o meno estesi. Però sì questi come quelli sono così uniti fra loro e compatti, che sembrano una sola cosa; e solo con operazioni meccaniche e chimiche valgono a separarsi, espulso il glutine onde sono congiunti.

d) Queste fibre, affinchè possano giovare, debbono del tutto separarsi dalla detta materia. Fino ad ora, non essendosi ben conosciuta la natura di questa materia, tornarono inutili tutti gli sforzi di ben estrarre le fibre del gelso dal suo tronco e dai rami. Solo il prof. Pasqualis è giunto testè a ben ravvisare la natura di tal materia, ed è potuto riuscire, con operazioni chimiche di propria invenzione, ad ottenere le dette fibre atte alla tessitura.

e) Il prof. M. A. Savorgnan nell'ottimo suo libro: *Coltivazione ed industria delle piante tessili,* U. Hoepli, Milano 1891 altamente loda il metodo del prof. Pasqualis. L'illustre prof. G. Boccardo poi nella sua *Nuova Enciclopedia Italiana,* 6 ed. Torino 1880, trattando del gelso, ne fa rilevare la grande utilità. Le fibre di questa pianta, dice, sono flessibili, più lunghe e più tenere del legno, incolori e lucidi: dalla sua corteccia possono ottenersi dei filamenti che ben disposti possono adoperarsi a formare vesti, tele e tessuti, somigliantissimi alla seta.

f) Il prof. Antonelli, procedendo al commessogli esame, in primo luogo paragonò le dette fibre colle fila di seta, e costatò che se quelle non raggiungono perfettamente la tenacità di queste, prossimamente vi si accostano. Dipoi allungò e stirò quei tessuti, ed in niun modo si lacerarono; e, dopo averle lungamente fregate, non potè osservare in essi nessuna rottura di trama e nessuna ombra di lanugine che suol ravvisarsi in altre stoffe consimili. Finalmente, osservatili col microscopio, riconobbe in essi le fibre ed i vasi vegetali, che producono un colore sì lucido e bello da emulare molto la seta.

g) Laonde, sì per l'autorità de' cit. Autori, e sì per l'esperienza fatta sulle stoffe esibite, il detto prof. Antonelli porta opinione che questa e per la tenacità, e pel colore, intessute come sono con filamenti di seta e di gelso, possono benissimo agguagliarsi alla seta e tenere il luogo di questa.

i) La S. C. con rescrivere: *Posse adhiberi,* ha data formale permissione di usare di queste stoffe (di assai minor prezzo di quelle di pura seta) pei sacri paramenti, a differenza di quelle che alla seta portano unite altre materie come la lana, il lino o il cotone, delle quali rescrisse *posse tolerari* per le sole chiese povere (S. R. C. 23 mar. 1882 *in Gnesnen. et Posnanien.* n 5838).

III.

Circa la occorrenza delle feste trasferite di S. Giuseppe, della Natività di S. Giov. Batt. e dell' Annunziazione di M. V. con quelle di I. Classe e di doppio precetto.

Urbis et Orbis—27 Jun. et 2 Jul. 1893—Postquam anno superiore per Decretum *Urbis et Orbis* festum S. Joseph Confessoris, Sponsi Deiparae Virginis atque universalis Ecclesiae Patroni, ad ritum duplicem primae classis iampridem evectum, privilegio ditatum fuit translationis in feriam secundam subsequentem quoties illud in Dominicam Passionis inciderit, et in feriam quartam post Dominicam in Albis quando die decimanona Martii vel Dominica Palmarum, vel aliqua ex feriis Hebdomadae Maioris occurrerit; a nonnullis rei liturgicae peritis Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium propositum fuit, nimirum: *An Festum S. Ioseph, Sponsi B. M. V., quum transfertur in feriam II post Dominicam Passionis, vel ad feriam IV post*

Dominicam in Albis tamquam in sedem propriam, praeferri debeat tam in occurrentia quam in concurrentia festis primae classis etiam Patroni loci, Tituli et Dedicationis Ecclesiae in praefatis diebus occurrentibus? Hoc porro dubium quum a me infrascripto Cardinali Sacrae eidem Congregationi Praefecto in Ordinario Coetu, subsignata die ad Vaticanum coadunato, propositum fuerit; Emi ac Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, exquisito voto aliquorum e Rmis Patribus Consultoribus, re mature perpensa, ita rescribere rati sunt, videlicet: *Festum S. Ioseph in casu transferendum ad normam Decreti lati de festo Sanctissimi Cordis Iesu, nempe locum cedat tantummodo Duplicibus primae classis, ceu Dedicationis, ac Titularis Ecclesiae, locique Patroni, quando hæc sub duplici praecepto fiant: quibus in casibus, die immediate sequenti illud reponatur.*

Idem etiam statuit Sacra Congregatio pro simili incidentia quoad translationem festorum Nativitatis S. Ioannis Baptistae, et Annuntiationis B. Mariae Virginis: suppressis quibuscumque anterioribus decretis diversum, seu contrarium disponentibus. Die 27 Iunii 1893.

Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione per me infrascriptum Cardinalem Sacrae eidem Congregationi Praefectum, Sanctitas Sua sententiam Sacrae ipsius Congregationis in omnibus ratam habuit, et confirmavit. Die 2 Iulii, anno eodem.

✠ Cai. Card. Aloisi-Masella,
S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

IV.

Circa l' antif. del Magnificat *quando accade trasferirsi la festa dell'apparizione di N. S. di Lourdes.*

Lucionen.—11 Aug. 1893. — De mandato R.mi D.ni Episcopi Lucionen., hodiernus Kalendarii Dioecesani redactor Sacrae Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Quando Festum Apparitionis B. Mariae Virginis Immaculatae ultra diem undecimam februarii transferri contingat, uti proximo anno 1894 evenit propter occursum Dominicae primae quadragesimae, in secundis Vesperis Apparitionis ad *Magnificat* debetne usurpari antiphona " *Hodie gloriosa* „ quae propria videtur diei Apparitionis, 11 Februarii, an potius antiphona " *Ista est columba* „ ut in primis Vesperis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti substituti Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita proposito Dubio rescribere rata est, videlicet: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. Atque ita rescripsit die 11 Augusti 1893.

✠ Cai. Card. Aloisi-Masella,
S. R. C. Praef.
Vincentius Nussi, *Secretarius.*
Joannes Ponzi, *Substitutus.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Giaculatoria indulgenziata.

Beatissime Pater,

Antonius M[a] de Vaall, Rector Collegi Campi Sancti Teutonici de Urbe, ad pedes S. V. provolutus humiliter quae sequuntur exponit:

Ad debellandam armis orationis in Germania haeresim, multi fideles societatem inierunt ut a divina misericordia unitatem fidei a tribus sæculis miserrime laceratam impetrarent. Quæ pia devotio ut magis accendatur, Orator humillime petit ut Sanctitas Tua jaculatoriae brevi orationi, quae infra ponitur, Indulgentiam tercentum dierum, quoties devote recitatur, concedere dignetur.

Oratio autem sequentis est tenoris: *Domine Jesu, doce nos orare sicut Patrem orasti, ut omnes unum sint.*

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D.no Nostro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, omnibus, de quibus in precibus Christifidelibus corde saltem contrito devote recitantibus praefatam orationem, In-

dulgentiam *centum dierum* semel in die acquirendam benigne concessit. Præsenti in *perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione — Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 9 martii 1893.

Fr. A. Card. Sepiacci, *Praef.*

Alex. Archiep. Nicopol. *Secr.*

II.

Condizione perchè possa concedersi l'indulgenza della Porziuncola al Terz' Ordine Francescano.

Beatissime Pater,

Procurator Gen. O. M. Cap., ad pedes S. V. provolutus, a S. V. summis implorat precibus, quatenus concedere dignetur, quod in Ecclesiis seu Capellis quae sunt in vera proprietate Fraternitatum Tertii Ordinis saecularis S. P. Francisci Assisiensis, non solum ipsi Tertiarii sed et omnes fideles, servatis aliunde servandis, Indulgentiam de Portiuncula nuncupatam, perinde ac si quamlibet aliam Ecclesiam Franciscalem visitarent, lucrari possint et valeant.

Quam gratiam...

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, de speciali gratia pro hoc anno tantum benigne indulsit ut in omnibus praedictis Ecclesiis, quae in vera existunt proprietate Fraternitatum Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci Assisiensis, a primis Vesperis usque ad occasum solis diei 2ae Augusti lucrari valeant Indulgentiam de Portiuncula nuncupatam perinde ac si quamlibet Franciscalem Ecclesiam visitarent, ceteris servatis de jure servandis. In posterum vero eadem S. Congregatio mandavit, ut memoratae Ecclesiae ad hoc ut perfruantur privilegio Indulgentiae Portiunculae, singulae recurrant, exhibitis documentis comprobantibus eas esse in vera proprietate earumdem Fraternitatum Tertii Ordinis Saecularis Franciscalis. Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die 4 Junii 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

A. Archiep. Nicopolit., *Secret.*

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

Sanatoria pei matrimonii degli eretici di Malta, in cui non si è osservata la forma tridentina.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Episcopus Melitensis Sanctitati Vestrae humiliter exponit quod per decretum diei 12 Januarii 1890 (1) valida declarata sunt matrimonia quae in posterum celebrabuntur in insula Melitensi ab acatholicis inter se absque forma praescripta a Sacro Concilio Tridentino.

Cum vero in praelaudato decreto nulla explicita mentio facta sit matrimoniorum antea contractorum; ad removendum quodcumque dubium, et ad providendum tot matrimoniis absque dicta forma usque in illam diem ce-

(1) Ecco il tenore del cit. Decreto della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii:

Die 12 Ianuarii 1890

Ex Audientia SS.mi.

Ad dirimendas quascumque controversias circa validitatem matrimoniorum quae in insula Melitensi contrahuntur, Sanctissimus Dominus Noster Leo divina Providentia Papa XIII, referente me infrascripto Secretario S. Congregationis Negotiis extraordinariis praepositae, haec quae sequuntur, pro Apostolico suo munere statuit decernenda:

I. Matrimonia inita vel ineunda ab iis omnibus qui catholicam profitentur religionem, sive quod uterque contrahens sit catholicus, sive quod alter sit catholicus, alter heterodoxus, valida non esse, nisi celebrata fuerint juxta formam a S. Concilio Tridentino praescriptam in c. I *Tametsi, Sess. 24, de Reform. matr.*

II. Eos vero qui diversum a catholico cultum profitentur, valide contrahere posse matrimonium inter se, etiamsi formam Concilii Tridentini non servent, dummodo caeteroquin aliud non obstet canonicum dirimens impedimentum.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae e Secretaria ejusdem S. Congregationis, die, mense et anno praedictis.

Dominicus Arch. Thessalonicensis *Secretarius.*

lebratis, Sanctitatem Vestram enixe rogat Orator ut etiam illa valida declarare dignetur.

Feria V loco IV, diei 2 Iunii 1892.

In Congregatione Generali S. R. et Universalis Inquisitionis habita coram E.mis ac R.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei Generalibus Inquisitoribus proposita suprascripta instantia R. P. D. Archiepiscopi Episcopi Meliten. ac praehabito voto DD. Consultorum, iidem E.mi ac R.mi DD. dixerunt:

Attenta petitione R. P. D. Archiepiscopi Episcopi Meliten., supplicandum SS.mo ut declaret et decernat matrimonia haereticorum inter se, non servata Tridentini forma, in Insula Meliten. hactenus contracta, pro validis habenda esse, dummodo aliud non obstiterit canonicum impedimentum.

Feria VI, diei 3 Iunii 1892.

Facta de his relatione SS.mo D. N. D. Leoni PP. XIII in Audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, Sanctitas Sua benigne annuere dignata est pro gratia juxta Emorum Patrum suffragia.

I. Mancini S. R. et U. I. Not.

—

Segreteria di Stato di Sua Santità.

I.

Prima lettera all' E.mo Card. Simor Primate d' Ungheria intorno i matrimonii misti.

Eminentissime.....

Relatum fuit in Litteris Eminentiae Tuae, datis die 20 Maii mensis hujus anni, Episcopos Hungariae Budapestini convenisse, ut deliberarent de ratione agendi, qua uti debeant post notam epistolam circularem Ministri præpositi religiosis negotiis et publicae instructioni, ac Tibi curam demandasse ut ea super re instructiones opportunas posceres ab Apostolica Sede. Quae in iisdem litteris Eminentia Tua nomine Hungariae Episcopatus duas proponebat quaestiones:

I. An tolerari possit, ut parochi catholici pareant praecepto sibi imposito per eamdem epistolam circularem, ut denuncient ministris heterodoxis baptismos infantium, qui ex matrimoniis mixtis nascuntur?

II. An post eamdem epistolam circularem liceat Episcopis Hungariae uti facultate sibi a S. Sede concessa dispensandi ab impedimento mixtae religionis?

In re tam gravi Summus Pontifex mandavit ut praedicta dubia judicio subjicerentur peculiaris Congregationis Eminentissimorum Cardinalium, qui considerate perpensa utraque quaestione ad primam *negative* responderunt; quod ad alterum pertinet, item *negativum* dedere responsum, nisi hae duae simul conditiones existant. Prima in eo est, ut tam pars catholica quam acatholica formaliter omnes praestet cautiones, quae naturae, et divino jure in matrimoniis mixtis exiguntur.

Altera est, ut moraliter certi sint Episcopi de sponsionum sinceritate earumque implemento non obstantibus litteris circularibus a gubernio datis. Has Patrum Eminentissimorum responsiones Summus Pontifex probavit et ratas habuit.

Quapropter munus esse duxi eas diligenter significare Eminentiae Tuae, quam rogo obsequenter ut alios in Episcopatu fratres istius Regni de iis certiores faciat.

Ceterum peropportunum videtur, ut hae decisiones S. Sedis etiam Clero inferiori innotescant ope pastoralis epistolae communiter ab Episcopis datae, per quam clerus iste edoceatur dilucide et agnoscat quantopere abhorreant a principiis doctrinae catholicae circa coniugia mixta, cum lex lata anno 1867, tum epistola circularis nuper conscripta; cujus scopus et sententiae peculiariter forent explicandae.

Interim impensos animi mei sensus testatos facio Eminentiae Tuae cui manus humillime deosculor.

Eminentiae Tuae

Romae, die 7 Julii 1890.

Humillimus et addictissimus famulus verus,

M. *Card.* Rampolla

Eminentissimo et Reverendissimo Domino D. Cardinali Joanni Simor Archiepiscopo Strigoniensi.

II.

Seconda lettera all' E.mo Card. Simor Primate d' Ungheria intorno i matrimonii misti.

Eminentisime.....

Redditae mihi sunt suo quoque tempore litterae duae, quas exeunte Augusto mense et die quinta Septembris rescripsit mihi Eminentia Tua circa controversiam de mixtis matrimoniis, quam circularis epistola Comitis Csaki, Ministri negotiis religiosis praepositi, excitavit. Quum ex iis constiterit quo animo sit Gubernium istud et quid proposuerit ad quaestionem illam gravissimam expediendam, Summus Pontifex mandavit ut ea rursus examini peculiaris Congregationis Patrum Cardinalium subjiceretur. In hoc examine fieri non potuit quin recolerentur principia doctrinae Catholicae hac super re, ut appareret an cum iis conciliari possit aliqua ratione quod ab Hungarico Gubernio proponitur. Atqui, ut novit Eminentia Tua, Sancta Sedes, dum indulget ex causis gravissimis dispensationes ab impedimento mixtae religionis, necessarias quasdam conditiones exigit, per quas praesertim prospicitur, ut universa utriusque sexus proles ex hisce coniugiis procreanda in sanctitate Catholicae religionis educetur. De implendis autem iis conditionibus cautiones remitti seu dispensari numquam possunt, cum ipsa naturali ac divina lege fundentur. Quare cum agnitum esset in quadam regione necessitatem imponi, ut proles e mixtis conjugiis nata omnino educetur in religione schismatica, Sancta Sedes dispensationes denegavit. Ex his facile infertur eamdem Sanctam Sedem nec recipere nec tolerare posse quamcumque rationem propositam expediendae quaestionis de mixtis conjugiis, per quam satis cautum non sit de universa sobole ex iis nascitura in catholica religione educanda, et eos qui huic educationi impedimentum objicerent violaturos simul libertatem parentum et Ecclesiae jura.

Ex iis principiis fluit etiam, oportere omnino revocari vel immutari, quam primum temporum ratio sinat, notam legem latam anno 1868, utpote contrariam uni ex praecipuis conditionibus quas exigit Ecclesia, quum ad ineunda mixta conjugia dispensationes indulget. Idem plane dicendum de circulari epistola Ministri Csaki, quae non modo ad eam legem exequendam pertinet, sed etiam asperrimam imponit Clero Catholico obligationem denunciandi ministris heterodoxis baptismos infantium natorum ex mixtis connubiis, ne quis ex iis quos dicta lex haereticae communioni accenset, vitare possit quominus in haeresi educetur. Jamvero haec incommoda non avertit mutatio a Gubernio proposita; nam quamvis non nihil extenuet onus impositum ab epistola Comitis Csaki, non mutat tamen vim intimam et scopum ejus. Si quidem parochi sive ministris heterodoxis, sive civilibus magistratibus baptisma denuncient, semper operam conferunt ad assecutionem finis, quo spectat epistola circularis, hoc uno discrimine inducto, quod in prima hypothesi directe operam conferrent, in altera scilicet per interpositam personam.

Eapropter memoratum Concilium Cardinalium omnibus probe perpensis unanime in hac sententia fuit: " Non posse omnino S. Sedem annuere rationi expediendi dissidii, quam Eminentiae Tuae proposuit Comes de Szapary. „

Hanc autem sententiam Summus Pontifex probavit et sanxit.

At vero cum vehementer cupiat S. Sedes vitare (quoad ejus fieri possit) ne quis sit in isto regno conflictus religionis causa, pergratum Ei faceret Eminentia Tua, si, pro ea qua praestat prudentia, rationem aliquam rei expediendae reperiret, per quam sic possit dissidium componi ut utrique parti satisfiat, salvis Catholicae doctrinae principiis.

Forte illud esset inquirendum an tolerari possit, ut Clerus Catholicus in exitu cujusque anni transmittat civilibus magistatibus indices accurate confectos, quibus omnes nativitates, matrimonia et obitus recenseantur, dummodo tamen prudenter foveri possit fiducia gubernium non usurum iis documentis ad fines religioni adversos.

Ceterum S. Sedes non dubitat de conciliationis desiderio quo motum videtur Gubernium Hungaricum, et fore con-

fidit ut ipsum pro sua sapientia et studio tranquillitatis servandae efficacem det operam cum Eminentia Tua ut communi consensu quaestio dirimatur quae graviter conscientias Catholicorum perturbat.

Demum facere non possum quin Eminentiae Tuae significem molestum atque acerbum accidisse Summo Pontifici nuncium ejus rei quam Minister religiosis negotiis praepositus affirmavit, aliquot nempe Episcopos quatuor abhinc annis permisisse parochis dioecesium suarum ut testimonia baptismatum, de quibus quaestio est, transmitterent ministris heterodoxis, eosdemque ab ipso nobili viro rogatos antequam circularem epistolam mitteret, respondisse nihil obstare quominus a Parochis totius regni haec transmissio fieret. Vix est ut Te doceri oporteat hanc agendi rationem vehementer a S. Sede fuisse improbatam. Imo oportet ut Te certiorem faciam hanc mentem Sanctissimi Domini ut facultas Tibi sit patefaciendi opportune praedictis Praesulibus atque ipsimet Gubernio si forte ad aequitatem asserendam jussionis suae eorum utatur exemplo et auctoritate.

Interim sensus expromens plenissimae observantiae et venerationis, Eminentiae Tuae manus humillime deosculor.

Eminentiae Tuae,

Romae, die 26 Septembris 1890.

Humillimus et addictissimus famulus,

M. *Card.* Rampolla, M. P.

Eminentissimo et Reverendissimo Domino D. Card. Joanni Simor Archiepiscopo Strigoniensi.

—

Sacra Congregazione de Propaganda Fide.

Circa l' applicazione della Messa pro populo *quando il parroco, anche come missionario, amministra due parrocchie.*

Quebecen. — 26 Febr. 1875—I. Quando parochus (qui duabus praeest parochiis) celebrat eadem die in utraque parochia, teneturne ad applicationem utriusque missae pro populo?

II. Quando (idem) parochus celebrat per se in una, et per vicarium vel alium sacerdotem in altera, debetne utraque missa applicari pro populo?

III. Quando una parochia caret ecclesia, et populus eius ad alteram ecclesiam venit ut obligationi satisfaciat audiendi missam, teneturne parochus ad applicationem duarum missarum, si habeat vicarium vel alium sacerdotem, aut etiam bis celebret ipse?

IV. Aliquando evenit ut missa non celebretur in parochia minus principali, nisi bis aut semel in mense, aut etiam minus frequenter, teneturne parochus aliis Dominicis et festivis diebus duplicem missam applicare, si habeat sacerdotem aut ipse bis celebret in sua Ecclesia?

V. In hac regione saepe contingit ut quaedam territoria valde ampla, sed populum valde dispersum continentia, ab Episcopo limitibus circumscribantur ad tempus sub nomine *missionis*, non vero *parochiae*; eorum cura spiritualis aliquando committitur alicui presbytero qui ibidem residet cum titulo *missionarii*, et omnia munera perficit quae sunt parochi propria, decimas et oblationes percipit sicut verus parochus; teneturne ille presbyter ad celebrandum *pro populo* sicut parochus?

VI. Aliquando harum *missionum* cura spiritualis committitur alicui parocho vel missionario vicino qui ibi identidem celebrat per se vel per vicarium; teneturne ille parochus vel missionarius ad missam applicandam *pro populo* si habeat vicarium vel alium sacerdotem, vel bis ipse celebrat?

Resp. Ad I., II., III., IV. *Affirmative.*

Ad V. et. VI. *Negative,* et detur Decretum 18 augusti 1866 (1).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto della stessa S. C.:

" 1. An Vicarii Apostolici ac missionarii, qui quovis modo curam animarum in certo aliquo loco assumunt, omnes indistincte obligentur *ex iustitia* ad applicandam missam pro populo in diebus festis.

" 2. An vero de illis qui ex iustitia non obligantur, dici debeat *decere* ex charitate aut *teneri* ex charitate ad applicandam missam pro populo in diebus festivis.

" Resp.: Ad 1. *Negative,* dummodo non agatur de locis, in quibus sedes Episcopales ac paroeciae canonice erectae iam sint,

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad Patriarchos Primates Archiepiscopos Episcopos aliosque locorum Ordinarios pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes.

DE ROSARIO MARIALI

Venerabilibus Fratribus Patriarchis Primatibus Archiepiscopis et Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et communionem cum Apostolica Sede habentibus.

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres
Salutem et Apostolicam Benedictionem

Laetitiae sanctae, quam Nobis annus quinquagesimus ab episcopali consecratione feliciter plenus adduxit, pergrata nimirum ex eo fuit accessio, quod omnes per universitatem catholicarum gentium, non secus ac filios pater, consortes habuerimus, fidei et amoris significatione pulcherrima. In quo nova semper cum gratia agnoscimus et praedicamus Dei providentis consilium, et summe in Nosmetipsos benevolum et Ecclesiae suae haud leviter profuturum ; neque minus avet animus, eiusdem beneficii optimam apud Deum conciliatricem, Matrem eius augustam, salutare laudibus et efferre. Huius quippe eximia caritas, quam diuturno varioque aetatis spatio sensimus Ipsi multis modis praesentem, praesentior in dies ante oculos fulget, atque animum suavissime afficiens, fiduciâ non humana confirmat. Caelestis Reginae vox ipsa exaudiri videtur, Nos benigne tum erigentis in asperrimis Ecclesiae temporibus, tum consilii copiâ ad instituta communis salutis proposita adiuvantis, tum etiam admonentis ut pietatem omnemque virtutis cultum in christiano populo excitemus. Talibus respondere optatis iam pluries antehac iucundum Nobis sanctumque fuit. In fructibus autem qui hortationes Nostras, ipsa auspice, sunt consecuti, dignum est quod commemoremus, perampla religioni sacratissimi eius *Rosarii* allata esse incrementa; hanc in rem sodalitiis quoque piorum quâ auctis qua constitutis, scriptis docte opportuneque in vulgus editis, ipsis elegantiorum artium nobilissimis ornamentis inductis. — Nunc vero perinde ac si eamdem studiossimae Matris excipiamus vocem, qua urgeat, *Clama, ne cesses,* rursus de mariali Rosario vos alloqui libet, Venerabiles Fratres, appetente octobri; quem mensem esse ei devotum, acceptissimo eiusdem Rosarii ritu, censuimus, tributis sacrae indulgentiae praemiis. Oratio tamen Nostra non eo proxime spectabit ut addamus, vel laudem precationi ex se praestantissimae, vel fidelibus stimulos ad eam sanctiore usu colendam ; verum de nonnullis dicemus lectissimis bonis, quae inde hauriri possunt, temporum et hominum rationi maxime opportunis. Sic enim Nobis persuasissimum est, religionem Rosarii, si tam rite colatur, ut vim insitam virtutemque proferat suam, utilitates, non singulis modo, sed omni etiam reipublicae esse maximas parituram.

Nemo est quem fugiat, quantum Nos, pro supremi Apostolatus munere, ad civile bonum conferre studuerimus, ac porro parati simus, sic Deus adsit, conferre. Nam, qui imperio potiantur, eos saepe monuimus, ne perferant leges per easque agant, nisi ad normam aequissimam divinae Mentis ; cives autem, qui ceteris, sive ingenio, sive partis meritis, sive nobilitate fortunisque antecellant, crebro adhortati sumus ut, consiliis collatis et viribus, res maximas potissimasque civitatis tueantur et provehant. — Sed vero nimis multa sunt, quibus, ut modo est civilis consociatio, publicae disci-

atque ad eas Vicarii Apostolici et Missionarii missi sint ut legitimorum Pastorum vices gerant.

" Ad 2. Vitandam esse locutionem *teneri ex charitate ;* dicendum vero esse *decere ex charitate,* idque ut nulla proprie dictae obligationis significatio appareat. „

plinae vincula infirmentur, atque populi a iusta morum honestate persequenda abducantur. Iam Nobis tria praecipue videntur teterrima in communis boni perniciem: ea sunt, *modestae vitae et actuosae fastidium; horror patiendi; futurorum, quae speramus, oblivio.*

Querimur Nos, ipsique fatentur ultro ac dolent qui omnia revocant ad naturae lumen et utilitatem, vulnus humanae societati, idque vehemens, ex eo infligi, quod officia virtutesque negliguntur, quae genus vitae exornant tenue et commune. Hinc enimvero, in domestica consuetudine debitam naturâ obedientiam a liberis detrectari proterve, omnis impatientibus disciplinae, nisi si quae est voluptaria et mollis. Hinc opifices suis se artibus removere, defugere labores, nec sorte contentos, altiora suspicere, improvidam quamdam expetentes aequationem bonorum: similia multorum studia, ut, natali rure relicto, urbium rumores capiant effusasque illecebras. Hinc inter ordines civitatum aequilibritas nulla; nutare omnia, animos simultatibus invidiaque torqueri, ius conculcari palam, eos denique, qui spe sint falsi, per seditionem et turbas publicam tentare pacem, iisque obsistere quorum est illam tutari. — Contra haec curatio petatur a Rosario mariali, quod simul certo precum ordine constat et pia mysteriorum Christi Servatoris et Matris commentatione. Nempe *gaudiorum mysteria* probe et ad vulgus enarrentur, ac, veluti picturae quaedam imaginesque virtutum, in oculis hominum constituantur: perspiciet quisque, quam ampla inde quamque facilis, ad vitam honeste componendam, offeratur documentorum copia, mira animos suavitatem allicientium.— Obversatur Nazarethana domus, terrestre illud divinumque sanctimoniae domicilium. Quantum in ea quotidianae consuetudinis exemplar! quae societatis domesticae omnino perfecta species! Simplicitas ibi morum et candor; animorum perpetua consensio; nulla ordinis perturbatio; observantia mutua; amor denique, non ille fucatus et mendax, sed qui officiorum assiduitate integre vigens, vel oculos intuentium rapiat. Illic datur quidem studium ea parando quae suppeditent ad victum et cultum; id vero *in sudore vultus*, et ut ab eis, qui, parvo contenti, potius agant ut minus egeant, quam ut plus habeant. Super haec omnia, summa tranquillitas mentis, par animi laetitia; quae duo recte factorum conscientiam numquam non comitantur. — Quarum exempla virtutum, modestiae nimirum ac demissionis, laborum tolerantiae et in alios benevolentiae, diligentiae tenuium officiorum quae sunt in quotidiana vita, cetera demum exempla, simul atque concipiantur sensim profecto in eis optata consiliorum morumque mutatio eveniet. Tum sua cuique munera, nequaquam despecta erunt et molesta, sed grata potius et delectabilia: atque iucunditate quadam aspersam, enixius ad probe agendum conscientia officii valebit. Ex eo mores in omnes partes mitescent; domestica convictio in amore et deliciis erit; usus cum ceteris plus multo habebit sincerae observantiae et caritatis. Quae quidem, ex homine singulari, si late in familias, in civitates, in universum qnempiam populum traducantur, ut ad haec instituta moderentur vitam; quanta inde reipublicae emolumenta sint obventura, apertum est.

Alterum, sane funestissimum, in quo deplorando nimii nunquam simus, eo quia latius in dies deteriusque inficiat animos, illud est, recusare dolorem, adversa et dura acriter propulsare. Pars enim hominum maxima tranquillam animorum libertatem non iam sic habent, ut oportet, tamquam praemium iis propositum qui virtutis fungantur munere, ad pericula ad labores invicti: sed commentitiam quamdam civitatis perfectionem cogitant, in qua, omni ingrata re submota, cumulata sit delectationum huius vitae complexio. Porro ex tam acri effrenataque beate vivendi libidine proclive est ut ingenia labefactentur; quae, si non penitus

excidunt, at enervantur tamen, ut vitae malis abiecte cedant miserabiliterque succumbant.—In hoc etiam discrimine, plurimum quidem opis ad spiritus roborandos (tanta exempli auctoritas est) ex mariali Rosario expectari licet; si *dolentia*, quae vocantur, *mysteria*, vel a primis puerorum aetatulis, ac deinceps assidue, tacita suavique contemplatione versentur. Videmus per ea Christum, *auctorem et consummatorem Fidei* nostrae, *coepisse facere et docere;* ut quae genus nostrum de laborum dolorumque perpessione docuisset, eorum in ipso exempla peteremus, et ita quidem ut, quaecumque difficiliora perpessu sunt, ea sibi ipse toleranda magna voluntate susceperit. Maestitia videmus confectum, usque eo ut sanguine totis artubus, veluti sudore, manaret. Videmus vinculis, latronum more, constrictum; iudicium pessimorum subeuntem, diris contumeliis, falsis criminibus impetitum. Videmus flagellis caesum; spinis coronatum; suffixum cruci; indignum habitum qui diu viveret, dignum qui succlamante turba periret. Ad haec, Parentis sanctissimae aegritudinem reputamus, cuius *animam doloris gladius*, non attigit modo, sed *pertransivit*, ut mater dolorum compellaretur et esset.—Virtutis tantae specimina qui crebra cogitatione non modo oculis, contempletur, quantum ille profecto calebit animo ad imitandum! Esto ei quidem *maledicta tellus et spinas germinet ac tribulos*, mens aerumnis prematur, morbis urgeatur corpus; nullum erit, sive hominum invidiâ, sive irâ daemonum, invectum malum, nullus publicae privataeque calamitatis casus, quae non ille evincat tolerando. Hinc illud recte, *Facere et pati fortia christianum est;* christianus etenim, quicumque habeatur merito, Christum patientem non subsequi nequaquam potest. Patientiam autem dicimus, non inanem animi ostentationem ad dolorem obdurescentis, quae quorumdam fuit veterum philosophorum; sed quae, exemplum ab illo transferens *qui proposito sibi gaudio, sustinuit crucem, confusione contempta* (1), ab ipsoque opportuna gratiae exposcens auxilia, perpeti aspera nihil renuat atque etiam gestiat, perpessionemque, quantacumque ea fuerit, in lucris ponat. Habuit catholicum nomen, ac sane habet, doctrinae huius discipulos praeclarissimos, complures ubique ex omni ordine viros et feminas, qui, per vestigia Christi Domini, iniurias acerbitatesque omnes pro virtute et religione subirent, illud Didymi, re magis quam dicto, usurpantes: *Eamus et nos, et moriamur cum eo* (2). — Quae insignis constantiae facta etiam atque etiam multiplicentur splendide, unde praesidium civitati, Ecclesiae virtus augescat et gloria!

Tertium malorum caput, cui quaerenda est medicina, in hominibus maxime apparet aetatis nostrae. Homines enim superiorum temporum, si quidem terrestria, vel vitiosius, adamabant, fere tamen non penitus aspernabantur caelestia: ipsi ethnicorum prudentiores, hanc nobis vitam hospitium esse, non domum, commorandi diversorium, non habitandi, datum docuerunt. Qui nunc vero sunt homines, etsi christiana lege instituti, fluxa praesentis aevi bona plerique sic consectantur, ut potiorem patriam in aevi sempiterni beatitate, non memoria solum elabi, sed extinctam prorsus ac deletam per summum dedecus velint; frustra commonente Paullo: *Non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus* (3). Cuius rei explorantibus causas, illud in primis occurrit, quod multis persuasum sit, cogitatione futurorum caritatem dirimi patriae terrestris reique publicae prosperitatem convelli quo nihil profecto odiosius, ineptius nihil. Etenim non ea sperandarum natura est rerum, quae mentes hominum sibi sic vindicent, ut eas a cura omnino avertant praesentium bonorum; quando et Christus regnum Dei edixit quaerendum,

(1) Hebr. XII, 2.
(2) Ioann. XI, 16.
(3) Hebr. XIII, 14.

primum id quidem, at non ut cetera praeteriremus. Nam usura praesentium rerum, quaeque inde honestae habentur delectationes, si virtutibus vel augentis vel remunerandis adiumento sunt ; item , si splendor et cultus terrenae civitatis, ex quo mortalium consociatio magnifice illustratur, splendorem, et cultum imitatus civitatis caelestis ; nihil est quod rationis participes dedeceat , nihil quod consiliis adversetur divinis. Auctor est enim naturae Deus idemque gratiae ; non ut altera alteri officiat atque inter se digladientur, sed ut amico quodam foedere coeant, ut nempe, utraque duce, immortalem illam beatitatem, ad quam mortales nati sumus, faciliore veluti via, aliquando contingamus.—At vero homines voluptarii, sese unice amantes, qui cogitationes suas omnes in res caducas humiliter abiiciunt, ut se tollere altius nequeant, ii, potius quam a bonis quibus fruantur aspectabilibus aeterna appetant, ipsum plane amittunt aeternitatis aspectum, ad conditionem prolapsi indignissimam. Neque enim divinum Numen graviore ulla poena multare hominem possit, quam quum illum blandimenta voluptatum, bonorum sempiternorum immemorem, omni vita consectari permiserit.—A quo tamen periculo ille profecto aberit qui, pietate Rosarii usus, quae in illo proponuntur *a gloria mysteria*, attenta repetet frequentique memoria. Mysteria etenim ea sunt, in quibus clarissimum christianis mentibus praefertur lumen ad suspicienda bona, quae, etsi obtutum oculorum effugiunt, sed certa tenemus fide praeparasse Deum *diligentibus se*. Docemur inde, mortem, non interitum esse omnia tollentem atque delentem, sed migrationem commutationemque vitae. Docemur , omnibus in caelum cursum patere ; quumque illo Christum cernimus remeantem, reminiscimur felix eius promissum : *Vado parare vobis locum.* Docemur, fore tempus, quum *absterget Deus omnem lacrimam ab oculis nostris*, et *neque luctus*, *neque clamor*, *neque dolor erit ultra ;* sed *semper cum Domino erimus, similes* Dei , *quoniam videbimus eum sicuti est ; poti torrente voluptatis eius* , *Sanctorum cives* , in magnae Reginae et Matris beatissima communione. — Haec autem considerantem animum inflammari necesse est, atque tum illud iterare Viri sanctissimi : *Quam sordet tellus, dum caelum aspicio !* tum eo uti solatio, quod *momentaneum et leve tribulationis nostrae aeternum gloriae pondus operatur in nobis.* Enimvero una haec est ratio praesentis temporis cum aeterno, terrestris civitatis cum caelesti apte iungendae ; hac una educuntur fortes animi et excelsi. Qui quidem, si magno numero censeantur, dignitas et amplitudo stabit civitatis ; florebunt quae vera, quae bona, quae pulchra sunt, ad normam illam expressa quae omnis veritatis, bonitatis, pulcritudinis summum principium et fons perennis.

Iam videant omnes, quod principio posuimus, quarum sit utilitatum fecunda marialis Rosarii virtus, et quam mirifice possit ad temporum sananda mala, ad gravissima civitatis damna prohibenda. — Istam vero virtutem, ut facile cognitu est, illi praecipue uberiusque percepturi erunt qui cooptati in sacra Rosarii Sodalitia, peculiari et inter se fraterna coniunctione et erga sanctissimam Virginem obsequio prae ceteris commendantur. Haec enim Sodalitia, auctoritate romanorum Pontificum comprobata, ab eisque donata privilegiis et muneribus indulgentiae, suo palam ordine ac magisterio reguntur, conventus statis habent temporibus, praesidiis optimis instruuntur quibus sancte vigeant et ad commoda etiam societatis humanae conducant. Haec sunt veluti agmina et acies, praelia Christi per sacratissima eius mysteria pugnantes, auspice et duce Regina caelesti : quorum illa supplicationibus, ritibus, pompis quam adsit propitia, praeclare omni tempore patuit, magnifice ad Echinadas. — Magno igitur studio in talibus Sodalitiis condendis,

amplificandis, moderandis par est contendere et eniti, non unos inquimus alumnos Dominici Patris, quamquam illi ex disciplina sua debent summopere, sed quotquot praeterea sunt animarum curatores, in sacris praesertim aedibus ubi illa iam habentur legitime instituta. Atque etiam Nobis maxime in votis est, ut qui sacras expeditiones ad Christi doctrinam, vel inter barbaras gentes invehendam vel apud excultas confirmandam obeunt, hac item in re elaborent. — Ipsis omnibus hortatoribus, minime dubitamus, quin multi e Christifidelibus animo alacres futuri sint, qui tum eidem Sodalitati dent nomen, tum eximie studeant bona intima, quae exposuimus, assequi, illa nimirum quibus ratio et quodammodo res Rosarii continetur. Ab exemplo autem Sodalium maior quaedam reverentia et pietas erga ipsum Rosarii cultum ad ceteros manabit fideles: qui ita excitati, ampliores impendent curas ut, quod Nobis desideratissimum est, eorumdem salutarium bonorum copiam abunde participent.

Haec Nobis igitur praelucet spes, hac ducimur atque in tantis reipublicae damnis valde recreamur: quae ut plena succedat, ipsa exorata efficiat Rosarii inventrix et magistra, Dei et hominum Mater, Maria. Fore autem vestrâ omnium opera, Venerabiles Fratres, confidimus, ut documenta et vota Nostra ad familiarum prosperitatem, ad pacem populorum et omne bonum eveniat. — Interea divinorum munerum auspicem ac benevolentiae Nostrae testem, vobis singulis et clero populoque vestro Apostolicam benedictionem paramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die VIII septembris anno MDCCCXCIII, pontificatus Nostri sextodecimo.

LEO PP. XIII.

—

INTORNO AL DECRETO

Della S. C. del Conc. Vigilanti studio *del 25 maggio 1893 sull'abuso di vender libri per Messe.*

Promettemmo di dare un apposito commento del Decreto della S. C. del Concilio *Vigilanti studio* del 25 maggio 1893, da noi riportato a pag. 102 di q. Parte, affinchè sia inteso nei suoi giusti limiti, e, stanti le gravi sanzioni ond'è communito, non rechi turbamento alle coscienze timorate. Ne abbiamo ricevute da più luoghi calorose istanze. — Lo esamineremo diligentemente in ciascuna sua parte.

" Vigilanti studio convellendis eradicandisque abusibus missarum celebrationem spectantibus iugiter incubuit haec S. C., pluraque edidit decreta, quibus omne hac in re damnabile lucrum removeri voluit, piasque testantium voluntates et obstrictam benefactoribus fidem adamussim servari religioseque custodiri mandavit. „

In questa introduzione si dichiara lo scopo del decreto, che vuolsi tenere bene presente. Lo scopo è di rimuovere gli abusi introdotti nel permutare lo stipendio delle messe in libri, cosa lecita in sè, ma per gli abusi, renduta condannevole. E questi abusi riduconsi a due soprattutto: 1.° al lucro ingiusto che da ciò suolsi ricavare; 2.° alla poca fedeltà con cui si osservano le volontà dei testatori nei legati e dei benefattori nelle messe manuali.

" Quapropter ad cohibendam pravam quorumdam licentiam qui ad ephemerides, libros aliasque merces facilius cum clero commutanda missarum ope utebantur, nonnulla constituit, eaque, Pio PP. IX fel. rec. approbante, edi et Ordinariis nota fieri curavit ut ab omnibus servarentur. Propositis namque sequentibus dubiis: „

I prefati abusi erano perpetrati da coloro che si servivano di messe nel vendere a sacerdoti giornali, libri ed altre merci; giacchè spesso si davano stipendii monchi, spesso le merci si elevavano

di prezzo, spesso i sacerdoti non erano fedeli nel celebrare le messe nel tempo e nel modo prescritto dai committenti. Di qui la necessità di estirpare questi abusi: donde il decreto della S. C. del Conc. del 25 luglio 1874 confermato da Pio IX del tenore seguente:

" I. An turpe mercimonium sapiat, " ideoque improbanda et poenis etiam " ecclesiasticis, si opus fuerit, coercenda " sit ab Episcopis eorum bibliopolarum, " vel mercatorum agendi ratio, qui, adhi- " bitis publicis invitamentis et praemiis, " vel alio quocumque modo missarum " eleemosynas colligunt et sacerdotibus " quibus eas celebrandas committunt, " non pecuniam, sed libros aliasve mer- " ces rependunt?—R. Ad I. *Affirmative.* „

Qui si parla di *librai* e di *mercanti*, e non di altri; perciò non vanno inclusi nè gli autori dei libri che vogliono spacciare da sè le opere del loro ingegno; nè gli amministratori di giornali buoni, che non sono nè librai nè mercanti, tranne quando i detti amministratori si occupino pure di vendere libri altrui, nel quale caso esercitano la mercatura. — I librari dunque ed i mercanti non possono raccogliere messe con pubblici inviti e con premii e nè con qualsivoglia altro mezzo, affine di commutarne lo stipendio in libri od in altre merci. Sono proibite perciò le collezioni di messe fatte o con avvisi a stampa, o con circolari manoscritte, o con commessi viaggiatori o in altri modi. Notisi quel *colligunt;* il che significa fare incetta, far richiesta generalmente in più luoghi. Non crediamo che sia compreso nel divieto il solo *domandare* con debiti modi ad una o a poche persone delle messe (il che differisce molto dal *raccogliere)* e molto meno l'accettarle se vengano spontaneamente offerte da altri. Qui stiamo *in odiosis*, e fa d'uopo di stretta interpretazione. Altro è *petere*, o *acceptare;* altro *colligere*.

" II. An haec agendi ratio ideo coho- " nestari valeat, vel quia, nulla facta " imminutione, tot missae a memoratis " collectoribus celebrandae committun- " tur, quot collectis eleemosynis missa- " rum carentibus subvenitur — R. ad II. " *Negative.* „

Erano pretesti per coonestare l'illecito commercio delle messe: 1.° il commettere senza nessun lucro sulle limosine tanto numero di messe quanto se n'è imposto dagli oblatori — e 2.° il sovvenire in tal modo a sacerdoti poveri, privi di siffatte limosine. Qui si dichiara che queste ragioni non valgono a render lecita quella usanza. E infatti, anche osservate esattamente le dette due condizioni, non si preclude ogni adito ad abusi in materia sì dilicata. L'abuso può sempre commettersi o elevando il prezzo delle merci, o non adempiendo con esattezza l'obbligo contratto, o non soddisfacendo nei luoghi e nel tempo prescritti. Ma, senza ciò, è certo cosa del tutto sconveniente il fare incetta di messe per fine di negozio.

" III. An huiusmodi eleemosynarum " collectiones et erogationes tunc etiam " improbandae et coercendae ut supra " sint ab Episcopis, quando lucrum, quod " ex mercium cum eleemosynis permu- " tatione hauritur, non in proprium col- " ligentium commodum, sed in piarum " institutionum et bonorum operum u- " sum vel incrementum impenditur. — " R. Ad III. *Affirmative.* „

Ciò che qui si suppone, torna evidentemente ingiusto e condannevole. Si suppone infatti lucro sulle limosine delle messe, in quanto le merci che si offrono in loro vece valgono meno di quelle. Questo lucro è ingiusto; giacchè lo stipendio si dà dall'offerente tutto in beneficio del sacerdote che celebra, e nessun altro può mai profittarne. È condannevole, e fu infatti severamente proibito da Innocenzo XIII nella Costit. *Cum saepe contingat* (V. *Mon. Eccl.* vol. I. p. 443).

" IV. An turpi mercimonio concurrant, " ideoque improbandi atque etiam coer- " cendi, ut supra sunt ii, qui acceptas " a fidelibus vel locis piis eleemosynas " missarum tradunt bibliopolis, merca- " toribus aliisque earum collectoribus, " sive recipiant, sive non recipiant quid- " quam ab iisdem praemii nomine. — R. " ad IV. *Affirmative.* „

Posta la illiceità di raccogliere messe a

fine di negozio, ne viene per legittima conseguenza la illiceità di dar messe a cotali collettori. Si noti però che non tutti quei che dànno messe a costoro sono colpiti di questo divieto, ma coloro solamente *qui acceptas a fidelibus vel locis piis eleemosinas missarum tradunt*, cioè chi riceve messe dai fedeli e dai luoghi pii e le versa ai collettori. In altri termini sono colpiti i sensali di codesti collettori, non già i pii fedeli che vogliano commettere le messe, o gli amministratori dei luoghi pii che vogliano soddisfare.

" V. An turpi mercimonio concurrant, " ideoque improbandi et coercendi, ut su- " pra, sint ii qui a dictis bibliopolis et " mercatoribus recipiunt pro missis ce- " lebrandis libros aliasve merces, harum " pretio sive imminuto sive integro.— " R. Affirmative. „

Anche chi riceve per celebrazioni di messe libri od altre cose concorre al turpe mercimonio ed è meritevole di punizione. E non solo se questi è sacerdote, ma ancora se laico, il quale faccia celebrare ad altri le messe; non distinguendosi qui la qualità della persona. Vuolsi però avvertire che il divieto e la punizione corrono per le messe che si ricevono dai soli *librai* e *mercanti*, non già da altri, volendosi proscrivere il solo turpe mercimonio che può aver luogo in siffatte persone.

" VII. An liceat Episcopis, sine spe- " ciali S. Sedis venia, ex eleemosynis mis- " sarum, quas fideles celebrioribus San- " ctuariis tradere solent, aliquid detra- " here, ut eorum decori et ornamento " consulatur, quando praesertim ea pro- " priis reditibus careant.—R. Negative, " nisi de consensu oblatorum. „

Abbiamo detto innanzi che lo stipendio delle messe s'intende dato dai pii fedeli unicamente a benefizio del sacerdote che le celebra, per titolo di sostentamento: non può invertirsi perciò a nessun altro uso, senza la venia Apostolica. Solo quando ci sia il chiaro e libero consenso degli oblatori, può applicarsene qualche parte ad usi pii.

" Sed cum postremis hisce annis con- " stiterit, salutares huiusmodi disposi- " tiones ignorantia aut malitia saepius " neglectas fuisse, et abusus hac in re " valde lateque invaluisse, E.mi Patres " S. C. Tridentini interpretes ac vindices, " rebus omnibus in duplici generali con- " ventu mature perpensis, officii sui esse " duxerunt, quod pridem decretum erat " in memoriam plenamque observantiam " denuo apud omnes revocare, et oppor- " tuna insuper sanctione munire. „

Qui si dichiara tutta la consistenza del presente decreto penale. Con questo altro non si fa che *quod pridem decretum erat in memoriam plenamque observantiam denuo apud omnes revocare et opportuna insuper sanctione munire*. Si ricorda, cioè, e si conferma il sopra riferito decreto della S. C. del Concilio del 25 luglio 1874, e lo si communisce di pene. Niente adunque si aggiunge, niente si toglie o si muta al predetto decreto; ma poichè o per ignoranza o per malizia mal si è fin qui osservato, perciò se ne procura e se ne inculca la conoscenza e l'adempimento, colla comminazione delle seguenti pene.

" Praesenti itaque decreto statuunt ut " in posterum, si quis ex sacerdotali or- " dine contra enunciata decreta delique- " rit, suspensioni a divinis S. Sedi re- " servatae et ipso facto incurrendae ob- " noxius sit: clericus autem sacerdotio " nondum initiatus eidem suspensioni " quoad susceptos ordines similiter sub- " iaceat, et inhabilis praeterea fiat ad " superiores ordines recipiendos: laici " demum excommunicatione latae sen- " tentiae Episcopis reservata obstringan- " tur. „

È questa la grave sanzione onde il decreto sopra riportato del 25 luglio 1874 vien qui communito. Pei sacerdoti v'ha la sospensione *a divinis*. Pei chierici non ancor sacerdoti, la sospensione dagli ordini già ricevuti e l'inabilità di riceverne altri. Pei laici, la scomunica. Tutte queste censure sono *latae sententiae*, e però s'incorrono *ipso facto*. Le prime due, pei sacerdoti e pei chierici, sono riservate alla S. Sede. La terza pei laici, è riservata al Vescovo, ed entra nei casi così detti *Nobis*. Posteriori tutte alla Costit. *Apostolicae Sedis*, vogliono aggiungersi alle censure comminate da questa.

Stante la gravità delle dette censure, fa d' uopo considerare attentamente i casi in cui possono incorrersi. Conformemente a quanto abbiamo sopra esaminato, sembra chiaro che s' incorrano :

a) dai librai e dai mercanti i quali studiosamente raccolgono messe per commetterle a sacerdoti loro clienti in soddisfazione del prezzo dei libri o delle altre merci loro vendute ;

b) da coloro che, ricevute limosine di messe da' fedeli, ovvero dagli amministratori di luoghi pii, le versano a librai od a mercanti, o ad altri che ne fanno incetta per fine di commercio ;

c) dai sacerdoti che ricevono dai librari o dai mercanti libri od altre merci per messe da celebrare.

Sembra parimente chiaro che le dette pene non s' incorrano :

a) da coloro che non sono nè librai nè mercanti, che vogliano dare a sacerdoti libri proprii o di altri, o qualsivoglia altra cosa, per celebrazioni di messe ;

b) dai medesimi librai o dagli stessi mercanti, che non fanno collezioni di messe con pubblici inviti o con premii o con altri mezzi ;

c) dai pii fedeli o dagli amministratori di luoghi pii che dànno direttamente le limosine delle loro messe a librai od a mercanti ;

d) dai sacerdoti i quali ricevono libri o merci per messe non da librai o da mercanti, ma da altre persone ; ovvero le ricevono da librai o da mercanti che non ne fecero incetta con inviti pubblici, con premii o con altri mezzi.

Questi corollarii discendono logicamente dalle parole stesse del decreto, interpretato colle debite regole canoniche.

Che è da dire intanto delle associazioni a giornali od a periodici ? vanno ancora queste incluse nel divieto, e però anche nella censura ?

È fuori dubbio che sì, quando i detti periodici sono amministrati da librai o da mercanti, i quali fanno incetta di messe con pubblici inviti, con premii o con altri mezzi.

Ma quando i loro amministratori non sono nè librai nè mercanti, o quando non si facciano collezioni di messe con pubblici inviti, con premii, o con altri mezzi sconvenienti, le dette associazioni non potranno dirsi incluse nel divieto, e molto meno nelle censure.

Di ciò abbiamo una dichiarazione autentica della S. C. del Concilio, posteriore al detto decreto del 25 luglio 1874 del tenore seguente: " An et quomodo improbandi sint moderatores vel administratores diariorum religiosorum, qui sacerdotibus missas celebrandas committunt, retento ex earum eleemosinis pretio diariis ipsis respondente in casu ? „ E la S. C. il dì 24 aprile 1875 rescrisse : " Negative, dummodo nil detrahatur fundatorum vel oblatorum voluntati circa stipendii quantitatem, locum ac tempus celebrationis missarum , exclusa quacumque studiosa collectione missarum, et docto cui de iure de secuta missarum celebratione, facto verbo cum Sanctissimo „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. 1, p. 478 ; *Consultazioni*, p. 240).

Si noti che questa dichiarazione non ha perduto nessun valore dal presente decreto del 25 maggio 1893, il quale altro non fa, come s' è visto, che confermare con sanzioni penali quel primo decreto del 25 luglio 1874. Neanco può dirsi che sia stata quella abrogata come privilegio dei giornalisti (abrogandosi qui ogni privilegio ed indulto contrario a questo decreto) ; imperocchè il rescritto del 24 aprile 1875 non contiene privilegio nè indulto, ma una mera dichiarazione dell' anteriore decreto del 25 luglio 1874, la quale dichiarazione risulta conforme al tenore stesso di quel decreto. Deve perciò dirsi norma autentica che ha vigore anche di presente, e può seguirsi con sicura coscienza.

Si deve dunque tenere per fermo che può diffondersi anche oggi, senza pericolo nè di colpa nè di pena, la buona stampa periodica per applicazioni di messe, purchè si osservino le seguenti condizioni :

1.° Che niente si detragga dalla volontà dei fondatori o degli oblatori circa la quantità dello stipendio (1).

2.° Che le messe siano celebrate nel tempo e nel luogo stabilito.

3.° Che non si facciano studiose collezioni di messe con avvisi a stampa, con premii o con altri mezzi (2).

4.° Che si abbia l' attestato della seguita celebrazione, da presentarsi a chi di diritto (3).

" Praeterea cum experientia docuerit " mala quae deplorantur ex eo potissi- " mum originem viresque ducere, quod " in quorumdam privatorum manus " maior missarum numerus congeritur " quam iusta necessitas exigit, ideo ii- " dem E.mi Patres, inhaerentes disposi- " tionibus a Romanis Pontificibus, ac " praesertim ab Urbano VIII et Inno- " centio XIII in Const. *Cum saepe con- " tingat*, alias datis, sub gravi obedien- " tiae praecepto decernunt ac mandant, " ut in posterum omnes et singuli ubique " locorum beneficiati et administratores " piarum causarum aut utcumque ad " missarum onera implenda obligati, sive " ecclesiastici sive laici, in fine cuiusli- " bet anni missarum onera quae reliqua " sunt, et quibus nondum satisfecerint, " propriis Ordinariis tradant iuxta mo- " dum ab iis definiendum. Ordinarii a- " tem acceptas missarum intentiones " cum adnexo stipendio primum distri- " buent inter sacerdotes sibi subiectos " qui eis indigere noverint : alias deinde " aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis com- " mittent; aut etiam, si velint, sacer- " dotibus aliarum dioeceseon, dummodo " sibi noti sint, omnique exceptione ma- " iores, et legitima documenta edant in- " ter praefixum congruum tempus, qui- " bus de exacta earumque satisfactione " constet. „

È questa una nuova disposizione del presente decreto, non contenuta in quello del 25 luglio 1874 qui confermato e communito di censure. La nuova disposizione è solo sotto precetto, senza interminazione di pene ; ma è sotto *grave* precetto di obbedienza.

Impone adunque ai beneficiati, agli amministratori di pii legati ed a tutti coloro che in qualunque modo siano obbligati all'adempimento del peso di messe, siano ecclesiastici, siano laici, che, se al termine di ciascun anno, non si trovino di aver soddisfatto a tutto l'obbligo che loro incombe, le rimanenti messe debbano affidarle ai proprii Ordinarii secondo il modo che questi definiranno. Gli Ordinarii poi dovranno distribuire le intenzioni col relativo stipendio delle dette messe in primo luogo a quei sacerdoti diocesani che ne abbiano bisogno : il resto poi dovranno commetterlo o alla S. Sede, o ad altri Ordinarii, ovvero anche a sacerdoti di altre Diocesi, purchè noti ad essi, e maggiori di ogni eccezione, e purchè rilascino legittimi attestati nel tempo loro prefisso, dello esatto adempimento.

Si noti :

1° Sono obbligati a questo precetto non solo i beneficiati, non solo gli am-

(1) Notisi che non si dice : *purchè niente si detragga dallo stipendio ; ma purchè niente si detragga dalla volontà degli oblatori circa la quantità dello stipendio ;* il che vuole dire che se l' oblatore o il fondatore ha voluto chiaramente considerare per speciali ragioni o di amicizia o di gratitudine o di pietà la persona del committente con stipendio più elevato, il committente può in tal caso far celebrare la messa con stipendio comune (V. *Consultazioni* a p. 239).

(2) Abbiamo detto innanzi che la *studiosa collezione* di messe ha luogo quando se ne faccia incetta o con pubblici inviti a stampa o con richieste generali in molti luoghi ; non ha luogo perciò o quando si facciano celebrare messe proprie, o quando se ne ricevano da altri senza richiesta, o anche quando se ne faccia domanda ad una o a poche persone, non potendo in questo caso verificarsi la vera *collezione* delle messe qui proscritta.

(3) L' attestato della eseguita celebrazione è necessario, quand' anco non lo si richiegga dal committente. Non basta infatti mandar solamente l' avviso delle messe da celebrare : può avvenire che l' avviso non giunga al suo destino ; può darsi che il sacerdote dimentichi di soddisfare ; può accadere che ne sia impedito o da malattia o da morte— eppur si tratta di grave obbligazione, da doversi adempire se omessa.

ministratori di luoghi pii, ma tutti coloro che hanno obbligo di messe da adempiere. Perciò vi vanno inclusi gli eredi che per testamento debbono far celebrare messe o annuali o in una volta sola; vi vanno inclusi coloro che debbono farne celebrare per voto; ovvero chi ne abbia avuto da altri commissione.

2.° Costoro nel decorso dell'anno possono adempire gli oneri, o per se o per altri, secondo loro piace. Possono commettere le messe a sacerdoti o della diocesi o forestieri. Possono anche darle per giornali o per libri, o per altre merci, purchè osservino le condizioni spiegate innanzi.

3.° Passato l'anno, e non avendo tutto adempito, perdono il diritto di procurar da sè l'adempimento delle messe residuali. Debbono commetterle ai rispettivi Ordinarii.

4.° Gli Ordinarii debbono distribuirle a' sacerdoti della propria diocesi che ne abbiano bisogno; e tal distribuzione è di obbligo di giustizia, giacchè in virtù di questo Decreto i sacerdoti diocesani vi hanno acquistato diritto. Laddove i diocesani non ne abbiano bisogno, è in facoltà del Vescovo o di mandarle alla S. Sede, ovvero di commetterle a sacerdoti di altre diocesi; ma in quest'ultimo caso deve scegliere sacerdoti che siano da lui conosciuti maggiori di ogni eccezione, dai quali dovrà esigere l'attestato della soddisfazione nel tempo loro prefisso.

5.° L'anno che si concede a coloro che hanno l'obbligo di far celebrare le messe, come dovrà intendersi? Non crediamo che sia l'anno naturale, da gennaio a dicembre; dovrà essere piuttosto l'anno che comincia dal giorno in cui matura l'obbligo della celebrazione. Altrimenti, maturando p. e. quest'obbligo in dicembre, non ci sarebbe tempo per soddisfare da sè.

6.° Quest'anno poi non va indicato nel senso che qualsivoglia messa, anche manuale, possa farsi celebrare fra lo spazio di un anno. Si sa che il S. Sacrifizio deve celebrarsi nei giorni stabiliti dal committente; e quando non v'ha determinazione di giorni, deve celebrarsi fra due mesi, quando è per vivi e fra un mese quando è per defunti. La indicazione dell'anno perciò è *ad sollicitandam obligationem.*

7.° Fra quanto tempo gli Ordinarii debbono commettere la celebrazione delle messe loro affidate? Debbono commetterle subito; giacchè ogni obbligo di messe sì beneficiali, sì manuali, non può differirsi, generalmente parlando, più oltre di un anno. Or avendo trascurato quest'obbligo chi era chiamato di adempirlo, passato l'anno, lo si deve adempire al più presto possibile.

" Denique revocatis quibuscumque indultis et privilegiis usque nunc concessis, quae praesentis decreti dispositionibus utcumque adversentur, S. Congregatio curae et officio singulorum Ordinariorum committit, ut praesens decretum omnibus ecclesiasticis suae iurisdictioni subiectis, aliisque quorum ex praescriptis interest, notum sollicite faciant, ne quis in posterum ignorantiam allegare, aut ab huius decreti observantia se excusare quomodolibet possit: et insuper ut sive in sacra Visitatione sive extra sedulo vigilent ne abusus hac in re iterum inolescant. "

Sono rivocati tutti gl'indulti ed i privilegii particolari, contrarii a questo Decreto. — Deve dirsi contrario al Decreto l'indulto che alcuno suole ottenere dalla S. C. del Concilio di differire la celebrazione delle messe a sè affidate a quattro, ovvero a sei mesi? È chiaro che no. Il Decreto esercita la sua forza dopo un anno da che non siasi adempito l'obbligo delle messe; queste perciò possono bene soddisfarsi fra quattro o sei mesi.

I Vescovi poi hanno l'obbligo di notificare al più presto il presente Decreto agli ecclesiastici a sè soggetti, ed agli altri cui possa interessare. — Devono notificare il Decreto ma rettamente interpretato, non avendo potestà il Vescovo di restringere il senso delle disposizioni pontificie, nè di allargarlo. — Devono notificarlo non solo agli ecclesiastici, ma agli altri cui possa interessare. Questi altri sono i librai ed i mercanti che sogliono far collezioni di messe; gli amministratori di giornali che

sogliono raccogliere con avvisi a stampa, e poi tutti coloro che hanno messe da soddisfare sì beneficiali come manuali, specie gli amministratori di Santuarii e di luoghi pii: tutti questi dovranno essere informati del Decreto, perchè conoscano ed intendano le nuove disposizioni della S. Sede, benchè ancor basti la cognizione che ne abbiano da giornali fededegni perchè vi siano obbligati.

" Facta autem de his omnibus relatione " SS.mo D. N. Leoni PP. XIII per infra- " scriptum S. Congregationis Præfectum, " Sanctitas Sua hoc E.morum Patrum de- " cretum ratum habuit, confirmavit, at- " que edi mandavit, contrariis quibus- " cumque non obstantibus.

" Datum Romae, die 25 Maii 1893. „

Stante la sanzione e la conferma del S. Padre, questo Decreto può con tutta verità dirsi emanato dal Sommo Pontefice, e però è legge che obbliga tutta quanta la Chiesa.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 139—141 di q. Parte)

30.

Se la dispensa matrimoniale, delegata all' Ordinario, possa da questo suddelegarsi ad altri.

D. La S. Penitenzieria concesse ad un Vicario generale la facoltà di dispensare dall'impedimento di pubblica onestà colle parole: " Proprio oratorum Ordinario facultatem concedit cum oratoribus Apostolica auctoritate in utroque foro misericorditer et gratis dispensandi. „ Il Vicario delegò l'esecuzione di questo rescritto al parroco degli sposi.—Fu valida la dispensa?

R. È regola in diritto che *delegatus non potest subdelegare*. Però quando la delegazione si abbia dal Principe, la si può commettere ad altri. Così il Cap. *Cum causam*, 62, *de appellat.*: " Cum nonnisi delegatus a Principe causam alii valeat delegare. „ Così pure il C. *Si pro debilitate*, 3, e il c. *Pastoralis*, 28 *de off. et pot. Judicis deleg.*—Benchè non ogni causa il delegato dal principe può suddelegare. Se può infatti suddelegare le cause giurisdizionali, non può suddelegare quelle che importano un puro ministero, come l'esecuzione di qualche dispensa. Così vuole il c. *Quoniam*, 43, *de offic. deleg.* il quale prescrive: " Caeterum (salva Legatorum Sedis Apostolicae auctoritate) nulli cui commissum fuerit praedicare Crucem, excommunicare vel absolvere aliquos, dispensare cum irregularibus vel injungere poenitentias, liceat haec de caetero aliis demandare, quia non sibi iurisdictio, sed certum ministerium potius committitur in hac parte. „ (V. Ferraris v. *Delegatus* n. 16, 13, 23).

Applicando questa teorica al caso proposto, diciamo che il Vescovo, nelle dispense matrimoniali che gli vengono commesse dal Principe supremo della Chiesa, può suddelegare solo la parte giurisdizionale, non mai la parte ministeriale. La parte giurisdizionale consiste nell'esame per la verifica delle cause allegate; la parte ministeriale consiste nell'esecuzione della dispensa. Quella si può suddelegare; questa non mai. Si ascolti lo Zitelli *De Dispens. Matrim.* Par. II, Cap. V, Art. I, n. 11, pag. 76. " Committitur delegato ministerium dispensandi, seu dispensationem impetratam exequendi. Praeterea eidem iurisdictio confertur veritatem precum verificandi. Si preces veritate niti reperiat, dispensare debet iuxta mandati formam ac tenorem. Quae quidem iurisdictio ad preces verificandas a delegato subdelegari potest; non vero ipsa dispensatio seu dispensationis executio, quae est nudum ministerium, soli delegato commissum. „

Dal fin qui detto discende che il Vicario generale, nel nostro caso, non poteva commettere l'esecuzione della dispensa al parroco; e però il matrimonio fu nullamente celebrato. Deve riparare con eseguire da sè la dispensa pontificia, e con la nuova celebrazione del matrimonio.

31.

Se i congiunti di una religiosa che viene a morte possano appropriarsi il mobile appartenente ad essa.

D. In L. viene a morte una religiosa di voti solenni, dimorante nel chiostro. I congiunti, dal perchè il chiostro scarseggia di religiose ed è prossimo a chiudersi, richiedono ed ottengono dalla superiora tutto quello che si apparteneva alla religiosa defunta.—È lecito tutto ciò?

R. È regola canonica che tutto quanto si appartiene ad una religiosa di voti

solenni, non è della religiosa, ma della Comunità: " Quidquid monachus acquirit pro communitate acquirit. „ — Di qui viene che una religiosa di tal fatta, senza il permesso del Vescovo, se trattasi di somma piccola (non più di L. 50), o della S. Sede, se trattasi di somma rilevante, non può dare ad altri ciò che è di sua spettanza, e neanco può rinunziare a favore di altri ciò che le viene o per donazione, o per testamento; ma tutto va di pieno diritto alla Comunità.

Nel caso proposto, nè i congiunti della religiosa defunta potevano appropriasi il mobile di questa; nè la Superiora poteva concederlo, purchè non si fosse trattato di materia parva. — Nè vale il dire che il convento era prossimo a chiudersi; giacchè ciò non disobbliga dalle leggi della Chiesa e non rende lecito quello ch'è illecito. Chiuso che sarà il convento, il mobile delle religiose defunte e quant'altro appartiene alla Comunità, deve andare in mano del Vescovo, il quale, giusta le istruzioni, deve conservarlo a disposizione della S. Sede, per addirsi ad opere pie o di culto o di beneficenza.

Ma vi ha pene per chi si appropria il mobile di una suora, e per la Superiora che lo concede?

Il Tridentino *Sess. 22 cap. 11 de ref.* colpisce di scomunica generalmente riservata alla S. Sede tutti coloro che usurpano *bona, census, fructus, emolumenta* che appartengano a chiese od a luoghi pii, come sono i monasteri; e punisce ancora della medesima pena ed anche maggiore il chierico il quale concorre a quella frode con consentire. Or chi si appropria del mobile di una suora defunta, si avvale della legge laica che ha disconosciuti i vincoli canonici ed ha reso i diritti civili alle religiose che liberamente e per voto solenne vi aveano rinunziato. Egli è perciò in tutto il rigore del termine un usurpatore, e non può sfuggire la scomunica del Tridentino, nè l'obbligo di restituire alla Comunità il mal tolto.

Ma che è da dire della Superiora? Il Tridentino punisce i *chierici* consenzienti all'usurpazione, non altre persone; e qui fa d'uopo di stretta interpretazione, perchè siamo *in odiosis*. La superiora perciò che consente a tale indebita appropiazione e la favorisce, pecca senza dubbio gravissimamente, ma non cade nella censura. Se poi consente mal volentieri perchè le si fanno minacce di far valere la legge civile, in tal caso, premessa la debita protesta, non commette colpa col condiscendere.

Ciò, in vista solo dell'usurpazione che si commette. Imperocchè se ci sia giusta ragione di concedere ad altri il mobile di una religiosa defunta, la Superiora che, secondo le regole della casa, amministra i beni mobili non preziosi, sta nel suo diritto, e però non commette peccato. Pei soli beni immobili e pei mobili preziosi, fa mestieri in tal caso del beneplacito Apostolico, sotto pena di scomunica *nemini reservata*, giusta la Extrav. *Ambitiosae* (V. Bouix de Jure Regular. Vol. II Sect. V Subect. III, Cap. II).

32.

Circa la designazione del patrino nella Cresima, per la cognazione spirituale.

D. Giulio, designato da' genitori di Cajo a tenerlo da patrino nella Cresima, è impedito di presentarsi; e però commette in iscritto a Procolo di far le sue veci. Mentre il Vescovo è già per amministrare il Sacramento, Procolo colla carta di procura presentasi al pro-parroco. Questi, credendo che ciò non si possa fare senza l'intesa del parroco, dice a Procolo: sii tu il vero patrino di Cajo. Procolo consente, e così Cajo vien cresimato. — Chi sarà qui il vero patrino Giulio, ovvero Procolo?

R. Che uno possa far da patrino per procura, è cosa risaputissima. " Secundum iura, dice il Ferraris a tal proposito (v. Baptismus Art. VII, n. 17), potest quis medio procuratore quod per seipsum, „ citando la reg. 76 *de Reg. juris* in 6: " Qui facit per alium, perinde est ac si faciat per se ipsum. „ È però, insegna lo stesso scrittore, sull'autorità di molti decreti della S. C. del Concilio, che in tal caso non è il procuratore che contrae la cognazione, ma il mandante.

Ma chi è che ha il diritto di designare validamente il patrino? Alcuni opinano che questa facoltà sia nei genitori e sia pure nel parroco; sicchè il parroco possa pure validamente (benchè illecitamente) mutare la persona del patrino, deputata dai genitori. È questa l'opinione di Tamburino e di La Croix, non contraddetta da S. Alfonso L. VI, n. 146. Ma la comune de' TT. concordemente insegnano che per la validità i patrini devono essere designati dai genitori; e il parroco allora solamente può deputarli, quando i genitori non l'abbiano fatto. Si ascolti il Ferraris *l. c.* n. 13: " Patrinos designare spectat ad parentes, non autem ad parochum; unde si alii a parocho et alii a parentibus sint designati, contrahunt cognationem solum designati a parentibus. Colligitur aperte ex Conc. Trid. Sess. 24 de ref. matr. c. 2 his ver-

bis: " Parochus antequam ad baptismum " conficiendum accedat, diligenter ab his " ad quos spectabit sciscitetur quem vel " quos elegerint ut baptizatum de sacro " fonte suscipiant,et eum vel eos tantum " ad illum suscipiendum admittat, et in " libro eorum nomina describat „ ; ubi clare demonstrat, primo electionem patrinorum non ad parochum pertinere, dum ipse debet inquirere quinam sint electi; secundo, alios omnes ab electis a parentibus excludendos. „

Ciò posto, nel nostro caso abbiamo che i genitori han deputato Giulio, non Procolo, a patrino di Cajo loro figlio. Abbiamo pure che Giulio ha legittimamente commesso a Procolo di rappresentarlo, come procuratore, a quell' atto. La delegazione di Procolo era valida,quand'anco non ci fosse la venia del parroco. È vero che il pro-parroco, ignaro di tal procedura, credendo necessario il consenso del parroco, ha detto a Procolo di sostener le parti di patrino. Ma si vuol riflettere: 1.° che la sentenza più comune e più vera de'TT. non riconosce valida la mutazione che faccia il parroco della persona del patrino designata dai genitori;—2.° che nel caso non era il parroco che faceva tal mutazione, ma il pro-parroco, il quale non ne aveva mandato alcuno dal parroco;—3.° che la mutazione poggiava sopra un falso supposto, sulla credenza, cioè, che la procura non fosse valida. Per tutte queste ragioni par chiaro che non Procolo ma Giulio sia il vero patrino di Cajo.

Nè si dica che Procolo si presentò al Vescovo non come procuratore di Giulio, ma come vero patrino; imperocchè egli non ne aveva avuto il mandato nè dai genitori di Giulio, e neanco dal parroco o dal Vescovo: aveva avuto solo da Giulio le lettere di procura, da lui accettate; e però qualunque fosse la sua intenzione in tenere il fanciullo, era sempre valida la procura e non altri che Giulio rimase vero patrino di Cajo.

Ciò non ostante, volendo ancor prendere in considerazione il parere dei pochi TT. che dicono valida la designazione del patrino fatta dal parroco; e volendo pur ravvisare nel pro-parroco, il rappresentante del parroco in tutte le parti della cura, siamo di credere che per cautela oltre il nome di Giulio come patrino, s'inserisca pure il nome di Procolo nel libro de' Cresimati come patrino dubbiamente eletto, affinchè nel caso di matrimonio si ottenga la dispensa dal dubbio impedimento di cognazione spirituale.

33.

Se possano far da patrini della Cresima i religiosi secolarizzati, le Suore di voti semplici, i preti secolari.

D. Possono far da patrini della Cresima i religiosi secolarizzati, le Suore di voti semplici ed i preti secolari?

R. È certo che i Religiosi di voti solenni, così maschi, come femmine, hanno espresso divieto dal diritto di esercitare l'officio di patrino." Non licet abbati vel monacho de baptismo suscipere filios vel commatres habere „ Così il Cap. *Non licet*, 103, *de Consecr.* dist. 4. Così pure molti altri canoni del diritto e di Concilii; onde il Ferraris ha detto (v. Baptismus art. VII n. 42): " Et idcirco hoc munus solet interdici omnibus regularibus in fere cunctis conciliis provincialibus et synodis dioecesanis. „ E però il Rituale Romano, pubblicato d'ordine di Paolo V,prescrisse come legge: " Praeterea ad hoc etiam munus admitti non debent monachi vel sanctimoniales, neque alii cuiusvis ordinis regularis a saeculo segregati. „

Or che deve dirsi de' religiosi secolarizzati?—Fa d'uopo vedere se sono secolarizzati *ad tempus*, ovvero in perpetuo. I secolarizzati in perpetuo cessano di essere regolari, non dipendendo più dall' Ordine, nè avendo più obbligo di regola; rimane ad essi solo il dovere di adempiere i voti *quoad substantialia*. Questi perciò sono svincolati dalla proibizione fatta dai Canoni ai claustrali di esercitar l' officio di patrino.—Non così gli altri secolarizzati *ad tempus*, i quali non cessano di essere religiosi, e possono anche tornare al chiostro. A costoro non è dato di assumere l' officio di patrino che li obbligherebbe ad aver cura sempre nel secolo di chi sarebbe affidato alla loro sollecitudine.

Le Suore di voti semplici sono anche incluse in questo divieto? Non v'ha dubbio che sì. Il Rituale lo estende non solo ai monaci ed alle monache, ma a tutti quei regolari che sono segregati dal secolo. Se adunque le suore di voti semplici vivono in case proprie del loro istituto, non possono essere esenti da tal divieto. Però, in caso di necessità, cotali Suore potrebbero venire adibite a quest' officio. Ecco un decreto della S. C. de' Riti: " Interdum accidit quod desint patrini pro Baptismo solemni vel Confirmatione, sed tantummodo præsto sint moniales (Sorores Charitatis). Quaeritur num in huiusmodi casu expediat conferre ea sacramenta sine patrinis, vel potius ut moniales adhibeantur ut matrinæ in utroque sacramento pro fœminis?—Resp.: Negative ad primam par-

tem; affirmative ad secundam „ (15 febr. 1887 in Praef. Ap. Bengalae Centr.).

Quanto ai preti secolari, non v'ha proibizione generale nel diritto. Nondimeno in moltissimi concilii provinciali ed in gran parte dei sinodi diocesani si vieta che gli ecclesiastici assumano l'officio di patrino. Segnatamente S. Carlo Borromeo consacrò tal divieto nel II Sinodo di Milano, e in una istruzione circa il battesimo prescrisse: " Nec vero monachos regulares, clericosque saeculares sacris initiatos ad infantem de baptismo suscipiendum adhiberi sinet (parochus) „. Ciò che dicesi del patrino del battesimo, va detto pure per quello della cresima.

——

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma.

Circa l' aumento di pensione ai Religiosi—I religiosi ai quali sia stata corrisposta per molti anni la pensione, e i quali chiedono che per la morte di alcuni di loro questa venga aumentata per essersi verificata la condizione prevista dall' art. 11 del decreto 17 febbraio 1861, sollevano con ciò una quistione che ha per oggetto l' esecuzione perfetta d' una obbligazione riconosciuta dall'Amministrazione del fondo pel Culto pendente ancora la condizione: quistione di cui è competente a giudicare il Tribunale territoriale adito.

Gli aumenti del terzo e del sesto previsti dagli art. 10 e 11, decreto 17 febbraio 1861, corrispondendo a due condizioni di fatto tra loro opposte, la vita dei religiosi nel chiostro e la vita nel secolo, sono tra di loro incompatibili, l' accettazione del primo dei detti aumenti implicando rinunzia al secondo; sottoponendosi dai religiosi, colla loro scelta, il fondo pel Culto al peso di una obbligazione alternativa, che diviene semplice per la scelta accordata al creditore.

Quando l'abbandono del chiostro sia stato volontario, ai religiosi non spetta che il diritto incondizionato all' aumento del sesto; se sia stato coattivo, compete il diritto di scegliere. (Sez. civ. 30 Aprile 1891—Fondo pel Culto, Falabella ed altri—La Corte Suprema di Roma, Anno XVI, pag. 473).

Tasse sugli Episcopii — Gli Episcopii cattolici sono soggetti così alla tassa di manomorta come a quella di concorso—(Sez. civ. 31 Dic. 1891—Vescovo di Vigevano e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 476).

Legato di messe a parenti poveri—Il legato di messe a favore di parenti poveri è un'opera pia a scopo di culto colpita dalla legge eversiva dell' asce ecclesiastico.

Quando un legato di messe formi parte d' una istituzione o fondazione fidecommissaria a beneficio di poveri, la sola parte dello stesso destinata alla distribuzione a parenti poveri può essere ritenuta dagli amministratori della eredità fedecommissaria, fino al cessare della vita dei vitalizarii; lo che il demanio può fare nel prendere possesso dei beni della fondazione passando annualmente ai fedecommissarii la parte destinata alla beneficenza per essere da questi amministrata e distribuita. (Sez. civ. 1 Dic. 1891—Panzera Pilo con altri e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 477).

Tasse sulle opere pie — Non può la stessa opera pia essere colpita in tutte le sue rendite dal simultaneo onere della quota di annuo concorso e dei ratizzi o contributi verso la provincia, se non nella ipotesi che l' ente sia di natura mista, assuma finalità diverse; gravando in tal caso ciascuna delle due tasse su quella parte delle rendite dell' ente destinata a quelle finalità a cui l' una e l' altra tassa corrisponde. (Sez. civ. 15 lug. 1891—Sacro Monte di Gravina e Prefetto di Bari—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 480).

Età della professione monastica per gli effetti civili—Il Concordato concluso tra la Santa Sede ed il Re di Napoli nel 1818 non derogò alla prammatica del 4 Luglio 1789; la quale nel determinare l'età per la professione monastica agli effetti puramenti civili, dettava in sostanza una norma di capacità, esigendo per quell'atto sì importante nelle conseguenze le condizioni reputate necessarie per gli altri atti della vita civile.

La prammatica del 4 Luglio 1789 prescriveva che prima degli anni 21 compiuti non si potesse far professione monastica, esclusa pel modo generale con cui è concepita qualsiasi limitazione, e sia conseguentemente applicabile tanto a quegli ordini in cui si emettessero voti solenni, quanto a quelli in cui si emettessero voti semplici—(Sez. civ. 23 lug. 1892—Fondo Culto e Maresca—La Corte Supr. di Roma, pag. 220 Anno XVII).

Legato a corporazioni soppresse—Non può dirsi che un legato di messe sia stato disposto per l'espletamento di culto privato, quando il luogo destinato per la celebrazione della messa non sia una cappella privata, esistente *intra muros* di un edificio privato, ma una chiesa aperta al culto pubblico. (Sez. civ. 8 luglio 1892—Fondo pel Culto e Addobbati—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 239).

Se le distribuzioni nelle Cattedrali sono soppresse — Nella soppressione dei canonicati eccedenti il numero di dodici nelle Chiese Cattedrali ha diritto il demanio di prendere possesso anche della massa destinata alle distribuzioni corali, quando non esiste a tale scopo un fondo speciale e distinto, ma formano i beni una massa unica amministrata dal Capitolo unitamente alle rendite, con destinazione d'una parte di tutte le rendite stesse per distribuzioni corali. (Sez. civ. 16 Dic. 1892—Capitolo Cattedrale di Gerace e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 251).

Onori Civili alle autorità Ecclesiastiche — In seguito a recenti disposizioni ministeriali, a datare dal 1.° agosto 1893 sono state stabilite le seguenti regole tra le varie cariche e dignità a corte e nelle pubbliche funzioni.

I cardinali precedono i Cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata.

Gli arcivescovi precedono immediatamente i senatori ed i deputati.

I vescovi vanno prima dei prefetti e dopo i luogotenenti generali ed ammiragli.

Relativamente poi agli onori a bordo di una regia nave, le autorità ecclesiastiche che vi si recano in forma ufficiale e nella località di loro giurisdizione, sono ricevute cogli onori del picchetto, della banda e delle trombe nella misura seguente:

I cardinali con quelli dovuti al grado di ammiraglio—Gli arcivescovi con quelli dovuti al grado di viceammiraglio — I vescovi con quelli dovuti al grado di contrammiraglio — Inoltre pei cardinali gli ufficiali sono riuniti vicino alla scala di imbarco della nave, e l'equipaggio è schierato sul ponte. In occasione di prima visita sono salutati allo sbarco, i cardinali con 19 tiri di cannone, gli arcivescovi con 17, ed i vescovi con 15 tiri.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1893)

Enciclica del Papa all'Episcopato Ungherese—In data del 2 settembre 1893, il S. Padre ha diretto all'Episcopato Ungherese una memoranda Enciclica, di cui diamo qui un breve sunto, dolenti di non poterla inserire per esteso.

Questo importante documento che rivela sempre più l'alta sapienza di Leone XIII nel trattare le questioni tutte che riguardano il trionfo della Chiesa e la perfetta conoscenza della opportunità, ricorda anzitutto la costante pietà degli Ungheresi e le prove di benevolenza che ad essi hanno costantemente prodigato i Papi. Ricorda la storia dell'Ungheria e mostra come essa abbia bisogno di autorevoli consigli, specialmente nei momenti difficili che attraversa ora quella nobile nazione. E sono i Vescovi che devono guidare il Clero ed il laicato nel difficile cammino.

Il Santo Padre lamenta le leggi contro la Chiesa, ricorda i pericoli dei matrimoni misti.

Raccomanda di spiegare una fervorosa difesa dei diritti della Chiesa, specialmente da parte di coloro che esercitano autorità od influenza; di consolidare l'unione dei cattolici mediante Congressi annui, presieduti da Vescovi, di eleggere deputati zelanti per gli interessi religiosi; dimostra la necessità di eleggere deputati cattolici.

Bisogna combattere coi libri e coi giornali, curare l'educazione della gioventù, specialmente nei Seminari. Bisogna anche invigilare, mediante ispettori diocesani, affinchè l'istruzione religiosa si dia dai parroci nelle scuole elementari, e sia coltivata nelle scuole superiori, curando inoltre l'ottima educazione del Clero, perchè dia poscia esempi salutari, d'interessarsi per il rifiorimento delle Confraternite, che secondino la sua azione.

Esorta i Vescovi a continuare il sistema di conferire insieme per intendersi su quanto credono utile alla tutela della religione.

Nomine Pontificie— Con biglietti della Segreteria di Stato il S.Padre ha nominato:

L'E.mo Card. Granniello fra i Porporati la S. R. U. Inquisizione;

L'E.mo Card. Ricci Paracciani, Protettore del Sodalizio della Dottrina Cristiana di Santa Monica in Firenze;

L'E.mo Card. Mocenni, Protettore dell'Arciconfraternita della Divina Provvidenza in Londra;

L'E.mo Card. Macchi, Protettore delle Suore Inglesi della Piccola Compagnia di Maria;

L'E.mo Card. Persico, Protettore delle Suore della Croce in Ingenbohl.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre nella Festa di S. Gioacchino ha ricevuto gli omaggi del S. Collegio e della sua Corte. In tale ricorrenza ha elargito per mezzo del suo Elemosiniere Lire 12 mila ai

poveri, tremila a diversi pii istituti, e 5 mila ai sacerdoti bisognosi. La Elemosineria Apostolica da Pasqua finora per sussidii e letti a povere famiglie ha dato L. 17,831. Sicchè nello scorcio degli ultimi tre mesi le beneficenze del S. Padre per la città di Roma raggiungono la cospicua somma di Lire 38,431.

— Ai 26 u. s. si è tenuto il Quinto Congresso regionale Lombardo, sotto la Presidenza dell'Emo Card. Sarto, Patriarca di Venezia. Intervennero i Vescovi di Pavia, di Parma, di Lodi e di Crema, Mons. Mantegazza, rappresentante l'Arcivescovo di Milano, e Mons. Di Nekere, Arcivescovo di Mitilene. Del laicato vi era l'avvocato comm. Paganuzzi, il prof. Rezzara, il dott. Meda, l'avvoc. Baroni, e molti altri ragguardevoli personaggi. Si trattò dell'idea che dev' essere nei Congressi, e nell'azione cattolica; sulla stampa, e sulle camere di lavoro, e si conchiuse con inviare un telegramma al Santo Padre.

— Un sacerdote di Mondovì, a nome D. Teobaldo Oderda ha disposto per l'Ospedale di S. Francesco, sito in detta città, una somma di L. 150 mila.

— Tre sacerdoti e cinque suore della Società cattolica istruttiva, presieduta dal Padre Jordan, dalla casa Madre di Borgo Vecchio in Roma sono partiti per la Repubblica dell'Equatore.

— In Roma, nell'Ospizio dei Convertendi, nelle mani di Mons. Sallua fece l'abiura un giovanetto di anni 9 con due sorelle l'una di anni 12 e l'altra di 14, i quali erano stati raccolti in un istituto protestante: dopo l'abiura il fanciullo ricevè la cresima e le sorelle la prima comunione.

— Le Società cattoliche operaie Veronesi han celebrato una seconda festa federale. Diciassette furono i Sodalizii presenti, col comitato diocesano ed il Circolo della Gioventù cattolica italiana. Mons. Vicario Generale celebrò la messa e pronunziò uno stupendo discorso. Intervennero molti illustri personaggi e fu letto un telegramma del Santo Padre. Si chiuse col canto del *Tedeum* e colla benedizione del Santissimo.

—

— Il consueto pellegrinaggio nazionale di quest'anno a Lourdes fu straordinario. V'intervennero 5 mila persone da Parigi e dalle altre provincie oltre 60 mila con 925 ammalati: nel 22 u. s. tredici infermi erano miracolosamente guariti, e quattro si guarirono nel passar la processione del Sacramento: al 24 detto erano 28 gl'infermi sanati, ed uno dei 50 medici delle verifiche, un giovane inglese protestante, si convertì: si segnalarono in seguito altre prodigiose guarigioni.

— Il 27 u. s. si è tenuto un Congresso Cattolico a Wurzburg. Si lesse una lettera del Papa che approvava il Congresso. Vi fu l'intervento del Borgomastro con parecchie migliaia di persone della Germania, della Francia e dell'Olanda. Era preseduto dal Conte di Galen: e si trattò sulla stampa, sulle scuole superiori, sull'arte cristiana e sugli Ordini Religiosi. Stupendi discorsi ed applauditissimi si tennero sul pericolo sociale dei tempi attuali, sull'insegnamento materialista nelle scuole, sulla carità fra' cattolici, e sul diritto di giustizia che hanno i religiosi di far vita comune nelle case da essi fondate; e si conchiuse con far caloroso appello ai cattolici tedeschi per reclamare l'indipendenza territoriale della S. Sede, e con associarsi al pellegrinaggio internazionale a Lourdes in ringraziamento a Dio ed a Maria per la conservazione della salute del Santo Padre.

— A West Grinstead, villaggio dell'Inghilterra, è stata coronata dal Capitolo Vaticano una vetusta e venerata immagine di M.ª SS.ª della Consolazione in un tempio magnifico, intorno a cui sorge un Orfanotrofio per ambo i sessi, diretto da Terziarie francescane. I Vescovi di Portsmouth, e di Emmaus assistevano il Vescovo di Southwark, deputato dal Capitolo Vaticano alla incoronazione. Accorsero da Londra e da molte città e diocesi d'Inghilterra, ed anche dalla Francia, dall'Italia, dall'Austria dall'Olanda e dalla Germania, cattolici e protestanti, clero secolare e regolare, e quasi tutte le nazioni mandarono adesioni e rappresentanze. Il P. Sidney Smith, gesuita, recitò un importante discorso, e nella sera il Vesc. di Emmaus una commovente orazione nell'aperta campagna, non potendo contenere la Chiesa l'immenso uditorio, che quasi lacrimando assisteva alla sacra cerimonia.

— Il governo germanico ha autorizzato l'Ordine dei Francescani a stabilire una casa in Essen. Si preparano ai religiosi entusiastiche accoglienze da quelle popolazioni, lietissime per tale avvenimento.

— La Principessa Luigia Schwarzemberg, figlia del Principe Adolfo, ha professato i voti religiosi nel chiostro delle Benedettine a Smichow (Boemia).

— L'Imperatore d'Austria ha donato alle Suore del Terz' Ordine di S. Francesco a Mayerling tutte le tenute che appartenevano al Principe ereditario Rodolfo. Tale fondazione complessivamente vale un milione.

— Trecento sacerdoti francesi in pellegrinaggio ad Issodun hanno indirizzato al Santo Padre l'omaggio della loro adesione a tutt' i suoi insegnamenti.

— La spedizione antischiavista nel Congo va compiendosi con molto successo; e tra breve si spera di distruggere l'abbominevole caccia degli schiavi in quella regione.

— Mons. Pace, Arciv. di Malta, ha fatto pervenire al Vaticano copia della protesta colla quale deplora il progetto presentato al governo locale dell'Isola per sottrarre all'Autorità ecclesiastica le Opere di beneficenza destinate a doti per matrimonii. Tali dritti ecclesiastici trovavansi riconosciuti già dall'autorità civile.

—Sono morti: Mons. Arturo Saverio Ducellier, Arcivesc. di Besançon in Francia; Mons. Emanuele Gomez, Arciv. di Burgos nella Spagna; Mons. Reynolds, Arciv. di Adelaide, missionario nell'Australia; Mons. Baudri, Vesc. di Aretusa, e coadiutore dell'Arcivescovo di Colonia, e Mons. Mac-Mahon, Vesc. di Hartford negli Stati Uniti.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa le lettere testimoniali degli ordinandi che furono addetti al servizio militare.

Firmana. Postulatum quoad litteras testimoniales ordinandorum — 9 Sett. 1893 — *Per summaria precum*—L' E.mo Card. Arcivescovo di Fermo, nella relazione dello stato di sua Diocesi, fra i postulati, espose alla S. C. come segue:

" Alterum dubium respicit necessitatem litterarum testimonialium in sacris ordinibus conferendis iis clericis qui militare servitium complere coacti sunt, et, durante militia, hac illac vagare debuerunt. Equidem scio in Constitutione S. M. Pii IX. — *Apostolicae sedis* — statutum esse " sus- " pensionem per annum ab ordinum " administratione ipso iure incurrunt " ordinantes..... subditum proprium " qui alibi tanto tempore moratus sit, " ut canonicum impedimentum con- " trahere ibi potuerit, absque Ordi- " nario eius loci literis testimoniali- " bus. „—Verum haec iuris dispositio adeo generalis (quae ceteroquin haberi potest tamquam extensio obligationis impositae ab Innocentio XII in sua Constitutione—*Speculatores*—) non videtur omne dubium excludere pro re de qua agitur, nempe pro commoratione omnino precaria, eiusdemque naturae ac commoratio vagorum quibus in iure militares comparantur. Accedit quod Congregatio S. Universalis Inquisitionis (cui a SSmo Domino munus fuit commissum ad examen revocandi legem militaris delectus relate ad clericorum promotionem ad sacros ordines) cupiens faciliorem reddere, quantum possibile est, eorumdem clericorum promotionem, regulas dedit sub die 18 Septembris 1875 quas observare debent Episcopi Italiae in his casibus; neque innuit inter has regulas necessitatem litterarum testimonialium, praescribens tamen habitualem et continuam inspectionem et vigilantiam super moribus clericorum militarium ope informationum ab Ordinariis locorum, ubi degunt clerici, quibus Ordinariis speciali modo sunt iidem clerici a proprio Episcopo commendati. Haec autem habitualis et continua inspectio, una cum particularibus informationibus Ordinariorum, sicuti efficacior est, ad cognoscendam vitae et agendi rationem clericorum, ipsis testimonialibus litteris a Curiis ecclesiasticis expeditis, ita loco ipsarum litterarum testimonialium habenda esse videtur.

" Praeterea illa iuris dispositio quæ continetur in Const. — *Apostolicae sedis*—eiusdem naturae esse videtur ac altera quae respicit libertatem status probandam ab iis, qui matrimonio iungi velint. Iamvero pro militaribus, cum praesumatur impossibilitas afferendi documenta status libertati ex iis omnibus locis ubi aliquo tempore remorati sunt, indulgetur ut status libertas iuramento suppletorio demonstrari possit. A pari dicendum videtur pro clericis qui militiae servitium compleverunt; imo fortasse ne iuramentum quidem hac in re necessario exigendum, eo quod pro matrimonio contrahendo verus processus requiritur qui pro ordinatione nullibi praescribitur. Ceterum grave onus iniiceretur clericis his, si a quovis Ordinario intra cuius iurisdictionem, etiam tantum per semestre, morati sunt, litteras testimoniales exquirere ipsi deberent. Verum in re tanti momenti EE. VV. iudicium cognoscere exopto. „

La S. C., preso in esame questo interessante postulato, il dì 9 settembre 1893 risolse come appresso:

Litteras testimoniales esse necessarias, quoties promovendus moratus fuerit in aliqua dioecesi, saltem per trimestre.

Eccone le precipue ragioni:

a) Le Costituzioni *Speculatores* d'Innocenzo XII ed *Apostolicae Sedis* di Pio IX sono tuttodì in pieno vigore. Esse impongono ai Vescovi di non ordinare quei chierici che han dimorato altrove tanto tempo, da poter contrarre qualche impedimento, senza le lettere testimoniali de' Vescovi di quei luoghi. Non v'ha ragione di escludere i chierici militari da questa legge.

b) È vero che i militari possono talvolta agguagliarsi ai vaghi; ma non sempre. Quando dimorano un notevole spazio di tempo in un luogo, hanno ancor essi bisogno, pel matrimonio, della fede di stato libero.

c) L'informazione secreta imposta ai Vescovi dalla Istruzione del S. Officio del 16 Settembre 1875 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 77) non può supplire la testimoniale voluta da Innocenzo XII. Oltrechè infatti quella è una informazione secreta e privata, e questa un pubblico e giuridico documento, può darsi benissimo che per circostanze particolari di luoghi e di persone non possa aver luogo in tutto o in parte la vigilanza dei Vescovi sui chierici ascritti alla milizia.

d) Perciò nella Istruzione della S. C. della Disciplina Regolare del dì 27 novembre 1892 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII Par. II, p. 243), in cui si dànno le norme pei religiosi costretti alla milizia, nel n. 5 sta detto: " Saranno per tutti (che devono ammettersi alla professione ed agli ordini sacri) necessarie le lettere testimoniali degli Ordinarii diocesani, nel cui territorio abbiano dimorato almeno tre mesi. „

e) Finalmente non si vuol troppo insistere sulla parità fra i militari che chiedono il matrimonio e i chierici che aspirano agli ordini. Pei primi basta solamente la prova di stato libero; pei secondi richiedesi oltre a ciò la prova pure d'immunità dagli altri canonici impedimenti.

II.

Se sia in vigore oggidì l'obbligo nei beneficiati di pagare la mezza annata per la fabbrica della Chiesa.

Nolana Solutionis—9 Sett. 1893 — *Per Summaria precum*—Il Vescovo di Nola si rivolse alla S. C. chiedendo come segue:

„ Per la Bolla — *Pius et misericors* — di Benedetto XIII è ingiunto, che da qualsiasi beneficio semplice, non provveduto dalla S. Sede, si debba prelevare la mezza annata, e così pei beneficii curati, se il beneficio oltrepassi i 100 scudi romani. Ora nella sua Diocesi i Canonici della Cattedrale e della Collegiata non mai l'hanno pagata, e da più anni non più si usa fare detto pagamento, anche dagli altri beneficiati, nè sarebbero essi disposti a farlo. Di più, avuto riguardo e al caro dei viveri, che è due volte quello al tempo della Bolla citata, e alla considerevole somma che ora si paga per tassa di successione e pel R. *Placet*, ed ancora, che pei beneficii parrocchiali bisogna quasi sempre obbligare che si accetti la cura d'anime, non può negarsi che le condizioni sono mutate; benchè peraltro detto pagamento riuscirebbe opportunissimo, dovendosi provvedere alla costruzione del Duomo, non bastando la somma assegnata dal Governo.

„ Poste le quali cose, egli umilmente chiede per sua quiete di coscienza:

„ 1° Stando la clausula sublata della Bolla e il Decreto irritante, se debba obbligare *in genere* tutti i nuovi beneficiati al pagamento della mezz'annata, compresi anche quelli che non l'hanno pagata negli ultimi dieci anni.

„ 2° Se dovendo detrarsi i pesi del beneficio, secondo la Bolla, possa depurarsi anche della tassa di successione e di ciò che pagasi pel R. *Placet*.

„ 3° Se pei beneficiati curati, atteso il caro dei viveri, possa obbligarli soltanto quando la rendita del beneficio, netta dai pesi annuali, oltrepassi i 200 scudi romani, cioè L. 900. „ (sic).

La S. C., considerata con ogni accuratezza la istanza, il dì 9 settembre 1893, rescrisse:

Attentis peculiaribus temporum re-

rumque adiunctis , iisque perdurantibus, nihil esse innovandum.

E giustamente, imperocchè:

a) Benedetto XIII nella cit. Bolla così dice:

„ Decernimus, praecipimus et mandamus, per totam Italiam et Insulas adiacentes, ut in posterum provisi de canonicatibus et beneficiis,tam residentialibus non curatis, computatis etiam incertis, non excedentibus valorem annum scutatorum centum monetae romanae, quam non residentialibus et simplicibus sitis extra ecclesias collegiatas, teneantur solvere et respective deponere mediam annatam pro fabrica ecclesiae cathedralis; provisi vero de canonicatibus et beneficiis tam residentialibus non curatis, computatis etiam incertis, non excedentibus valorem annuum scutatorum centum monetae praefatae, quam non residentialibus et simplicibus sitis in ecclesiis collegiatis , vel ad illas translatis, itidem teneantur solvere et respective deponere mediam annatam pro fabrica ecclesiae collegiatae. „ Le quali cose prescrive il Pontefice per tutt' i beneficii " dummodo collationis, institutionis et provisionis Sanctae Sedis minime existant. „

b) Nondimeno fa d'uopo considerare che tal disposizione è andata in desuetudine quasi da per tutto in Italia, nè la Chiesa ha mai reclamato. È poi principio inconcusso che la consuetudine legittimamente introdotta, la quale non possa dirsi corruttela di legge o di costumi, ha seco la presunzione del miglior titolo , anche del beneplacito Apostolico.

c) Nè mancano cause giustissime di tal consuetudine e del silenzio della Chiesa intorno a quella ; e sono la notevole diminuzione delle rendite, e le considerevoli gravezze fiscali, come ancora l'aumento non lieve del prezzo di quanto è necessario al sostentamento. Perciò la S. C. de' VV. e RR., avuto riguardo alle dette cause, con decreto del 28 gennaio 1871 , in rispetto alle pensioni sancì: " Ut praefatis redditibus imminutis , vel amissis , habita proportione , imminui etiam pro rata debeant, vel cessare pensiones. „

d) Inoltre Benedetto XIII nella cit. costituz. aggiunge: " Volumus autem quod huic nostrae Constitutioni minime subiecta existant beneficia dioecesium et collegiatarum , in quibus reperitur opus, seu peculiare patrimonium fabricae sufficienter instructum , aut onus seu obligatio reparandi, restaurandi et conservandi ecclesias residet penes communitates locorum, vel adsunt dictarum ecclesiarum patroni. „

e) Or può dirsi che per le Chiese del Napolitano esiste già un particolare patrimonio, formato dalla cessione dei spogli e di qualsivoglia diritto della Camera Apostolica, fatta da Innocenzo XII nella Bolla *Inscrutabili* del 1644, e confermato poscia dal successore Benedetto XIII, a favore della fabbrica delle Chiese medesime. Siffatto patrimonio era prima amministrato dalle Commissioni Diocesane ; ora l' ha invaso il R. Economato de' beneficii vacanti, dal quale benchè stentatamente, pur si può ottenere qualche sussidio per la fabbrica della Chiesa.

III.

Se possa ottenersi l' indulto di non perdere le distribuzioni quotidiane nel tempo delle vacanze conciliari.

Oxomen. Distributionum Capitularium — 9 Sett. 1893 — *Per summaria precum* — Il Capitolo Cattedrale di Osma nelle Spagne avea nelle sue costituzioni, e per antichissima consuetudine, che i capitolari nelle vacanze conciliari potessero godere le distribuzioni quotidiane come se fossero presenti al coro. Al Vescovo ciò non arrise. Obbligò il Capitolo a perdere le distribuzioni nelle dette vacanze ed a ricorrere alla S. Sede per la sanatoria sul passato.

Il Capitolo si rivolse alla S. C., chiedendo non solo la detta sanatoria, ma sì ancora che venisse confermato con indulto Apostolico il disposto del loro statuto, o in tutto, o in parte. — E la S. C., chiesto ed avuto il favorevole parere di quella Curia, il dì 4 febbraio 1893 rescrisse: " Attentis etc. pro gratia sanationis quoad praeteritum ; quo vero ad futurum pro gratia percipiendi distributiones tantum durante medietate temporis vacationis,

arbitrio et conscientia Ordinarii, per decennium. „

Non contento di ciò il detto Capitolo, tornò di nuovo a supplicare la S. Sede perchè la grazia di poter godere le distribuzioni fosse estesa a tutto il tempo delle vacanze. La petizione fu appoggiata da caloroso suffragio del Vicario Capitolare.

La S. C. però, discussa in pieni comizii la istanza, il dì 9 settembre la rigettò con rescrivere:

Gaudeant impetratis.

E con ragione; imperocchè:

a) Il Tridentino nel prescrivere (Sess. 21 Cap. 3 e Sess. 24 Cap. 12 *de ref.*) che gli assenti dal coro siano privi delle distribuzioni, esclusa qualsivoglia collusione o condonazione, aggiunge: " non obstantibus statutis et consuetudinibus. „

b) Perciò le costituzioni capitolari non hanno in ciò valore di sorta, sì perchè l'inferiore non può derogare alla legge del superiore; e sì perchè siffatti statuti espressamente furono tolti dal Tridentino Sess. 24 cap. 12 *de ref.* — Così Pignatelli Cons. 115 n. 4 t. 9.; Reiffenstuel L. III, tit. 4, n. 175; la S. C. del Conc. 20 mar. 1830 *in Ipporegien.*; 20 Sept. 1879 *in Ravennanten.* etc.

c) Neanco si può fare appello alla consuetudine, la quale viene chiaramente esclusa dal Tridentino, giusta la clausola soprallegata. La qual clausola, quanto valga massime dopo la Costit. di Pio IV *Principis Apost.*, a condannare ogni contraria consuetudine non solo precedente al Tridentino, ma ancora susseguente, non è chi nol sappia (De Luca *De Can. et Cap.* disc. 33; S. C. C. 14 iun. 1670 *in Pisauren.* etc.).

—

Sacra Congregazione de' Riti.

Circa l' assistenza alla messa privata del Vescovo, e la messa solenne con assistenza del Vescovo. — Circa il canto dei responsorii, del Miserere *e del* Passio *nella Settimana S. — Se sia lecito coprire di velo le immagini di G. C. e di M. V., defunti, nelle processioni, e coprire di rami e di fiori il tumulo nelle chiese pei funerali — Circa la messa votiva* pro re gravi *; il nome del titolare, nell' oraz.* A cunctis; *il trasferimento della solennità di una festa, l'esequie dei fanciulli, l'ornamento del camice, il calendario di un religioso addetto per curato.*

Goana — 16 Jun. 1893 — Ill.mus ac R.mus D.nus Antonius Sebastianus Valente hodiernus Patriarcha Indiarum Orientalium atque Archiepiscopus Goanus, Sacrorum Rituum Congregationi insequentia Dubia, pro opportuna solutione subiecit, nimirum:

Dubium I. An stantes, aut genuflexi esse debeant Canonici initio Missae privatae Episcopi et ad benedictionem, cum eidem Missae assistunt? Insuper in dicta assistentia an uti possint insignibus canonicalibus, an tantum superpelliceo, vel etiam rochetto, si eius privilegio fruantur?

Dubium II. Potestne tolerari quod in Officio Feriae IV, V, et VI Maioris Hebdomadae cantus Lamentationum, Responsoriorum et Psalmi *Miserere* fiat simul cum sono organi aut aliorum instrumentorum, et quod perdurante expositione Sanctissimi Sacramenti, concinantur versiculi (mottetti) pariter cum sono organi aut aliorum instrumentorum musicalium, sive horis vespertinis Feriae V, sive de mane Feriae VI eiusdem Maioris Hebdomadae?

Dubium III. In cantu Evangelii Passionis D. N. I. C. per Maiorem Hebdomadam potestne admitti:

a) usus trium pluteorum sive legivorum et totidem librorum?

b) quod cantores habeant faciem conversam ad Celebrantem?

c) quod unus cantorum sit in ambone et alii duo in separato quoque altari?

d) Cum Celebrans defectu ministrorum debeat esse unus ex cantoribus Evangelii Passionis, debetne se collocare a cornu Evangelii, an vero a cornu Epistolae?

Dubium IV. In aliquibus Goanae Archidioeceseos Ecclesiis celebratur festum Transitus Beatae Mariae Virginis a die 13 ad diem 14 Augusti, per processionem qua defertur imago ipsius Deiparae in feretro deposita ac si de-

mortua iaceret, ibique relinquitur usque ad primas Vesperas diei Assumptionis, tunc imago erecta sistitur ac si viva esset. Licet ne huiusmodi usus cum hisce ritibus tolerare?

Dubium V. Potestne tolerari ut velo seu pallio contegatur imago D. N. I. C. in processione Feriae VI Maioris Hebdomadae quod generatim in Goana Archidioecesi locum obtinet, quemadmodum etiam in processione super memorata Transitus B. M. V. fieri solet?

Dubium VI. Prohibendus ne erit usus contegendi ramis et floribus tumulos, qui eriguntur in Ecclesiis occasione funeralium?

Dubium VII. In Seminario Racholensi quotannis celebratur cum magno pompae apparatu dies qua fit initium scholarum. Quaeritur utrum huiusmodi solemnitas praebeat sufficiens motivum celebrandi, uti fit, Missam votivam solemnem de Spiritu Sancto? Et quatenus affirmative, poterit ne Ordinarius indulgere veniam, ut in perpetuum haec Missa celebretur?

Dubium VIII. Quum Ecclesia praefati Seminarii Titularem habeat S. Ignatium de Loyola, debet ne eiusdem Sancti nomen commemorari in oratione " A cunctis „ in Missis quae celebrantur in Oratorio interiori Seminarii, loco nominis Sancti Patroni loci?

Dubium IX. Potestne Ordinarius locorum transferre propter quodvis etiam leve motivum festivitates quoad solemnitatem extrinsecam, et permittere quod in die proprio Festi solummodo Missa diei cantetur absque alia pompa in eadem Ecclesia, ubi celebranda erit festivitas in aliam diem translata?

Dubium X. Debet ne aboleri, an servari potest communis praxis existens in Archidioecesi Goana, quamvis ea sit contraria praescripto Ritualis, quod nempe in mandandis sepulturae clericis vel pueris, Parochus, loco praecedendi sequatur feretrum, saltem quando hoc defertur a clericis?

Dubium XI. Utrum Episcopo adsistente in throno Missae celebratae ab aliquo qui habeat dignitatem in Capitulo, possit hic sedere ad hymnum " Gloria „ et ad " Credo „ contra thronum Episcopi in sella instructa brachiis et fulcimento pro humeris?

Dubium XII. Utrum Canonicis Missam celebrantibus solemnioribus diebus, cum vel sine adsistentia Episcopi, liceat uti alba ornata fimbriis seu reticulo a cingulo deorsum?

Dubium XIII. Utrum quando Ordinarius committit administrationem alicuius Parochialis Ecclesiae Sacerdoti Regulari, debeat hic sequi in celebratione Missae Kalendarium Dioecesanum, an proprium Ordinis; et quatenus affirmative pro Kalendario proprio Ordinis, utrum Sacerdotes saeculares in eadem Ecclesia celebrantes debeant Dioecesanum Kalendarium sequi, etiamsi id importet differentiam quoad colorem paramentorum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus mature perpensis, ita propositis dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Stare debent tantum ad benedictionem, et adhibeant solummodo rochettum cum superpelliceo.

Ad II. Negative quoad Lamentationes, Responsoria et Psalmum " *Miserere* „ nec non ad reliquas liturgicas partes: in versiculis autem coram Sanctissimo Sacramento tolerari posse, attenta antiqua consuetudine.

Ad III. Affirmative ad 1. partem: Negative ad 2 et 3: ad 4 Affirmative ad primam quaestionem, et detur Decretum in Tridentina 14 Martii 1893 ad 4: (1) Negative ad secundam.

Ad IV, V, VI. Tolerari posse.

Ad VII. Ad primam partem decernendum ab Episcopo: ad 2 Negative.

Ad VIII. In Oratorio privato Seminarii Racholensis, in oratione " *A cunctis* „ exprimendum est nomen Sancti Titularis Ecclesiae eiusdem Seminarii.

Ad IX. Negative.

Ad X. Servetur Rituale Romanum Tit. 6, c. 3. n. 1.

---

(1) Il cit. decr. *in Tridentina* del 12 mar. 1836 (non 14 marzo) ad 2 (non ad 4) segnato al n. 4777 del Gardellini suona così: " 2. An iis Ecclesiis, in quibus ob sacerdotum defectum celebrans in Hebdomada maiori decantare cogitur partem Passionis, illam decantare debeat in cornu Evangelii? — Resp. ad 2. *Affirmative.* „

Ad XI. Obstant Decreta.

Ad XII. Tolerari posse.

Ad XIII. ad 1. partem detur Decretum in Tuden. 23 Maii 1846 ad 5 (1): ad 2. partem, Dilata.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die 16 Iunii 1893.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella S. R. C. *Praefectus.*

Vincentius Nussi, *Secret.*

Ioannes *Can.* Ponzi, *Subst.*

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Circa le cause matrimoniali sui matrimonii misti.

Ill.me et R.me Domine.

Litteris die 18 Decembris 1891 ad SS.mum D. N. Leonem XIII datis, Amplitudo Tua una cum tuis suffraganeis post descripta gravissima incommoda quae ex causis matrimonialibus, in quibus declaranda nullitate matrimoniorum mixtae religionis civiliter tantum initorum agitur, in dies proveniant, poposcit :

I. Quis sit Ordinarius coram quo processus hujusmodi instituendus sit?

II. Qua summaria ratione idem processus instrui valeat praeter normas in benedictina constitutione praestitutas?

Re diligenter discussa in Congregatione generali f. v loco iv diei 30 mensis proxime elapsi, E.mi D.ni Cardinales una mecum Inquisitores Generales respondendum censuerunt :

Ad I : *Conjuges in causis mixtarum nuptiarum subsunt episcopo, in cujus dioecesi pars catholica domicilium habet; et quando ambo sunt catholici, quia pars haeretica in Ecclesiae sinum reversa est, subsunt episcopo, in cujus dioecesi domicilium habet maritus.*

Ad II : *Supplicandum SS.mo pro gratia, ad quinquennium, dummodo nunquam deficiat matrimonii defensor qui munere suo fungatur ad tramites juris, et extrajudicialibus saltem actis atque omni alio quo fieri poterit modo suppleatur, ita ut nunquam desint clarae concludentesque probationes.*

Tibi vero ac suffraganeis tuis per Te significandum mandarunt E.mi Patres, ne cessetis deterrere fideles a promiscuis connubiis civiliter ineundis uti graviter illicitis ; ut doceatis simul opportune, gravius etiam illicita esse illa, quae coram acatholico ministro contrahuntur : et praesumptionem stare non pro nullitate, imo vero pro validitate utrorumque matrimoniorum, et in casibus difficilioribus recurrendum ad S. Sedem. Quae quidem omnia cum a SS.mo Patre adprobata fuerint, ea cum Amplitudine Tua communicare properò ; ac Deum rogo, ut Te diu sospitem servet incolumemque.

Amplitudinis Tuae

Addictissimus in Domino,

R. Card. Monaco.

Romae, die 2 Julii 1892.

D.no Archiepiscopo Colonien.

II.

Si proibisce il titolo : Sacro Cuor di Gesù Penitente.

Parisien. — *Fer. IV, 15 Julii 1893.* — E.mi ac Rev.mi DD. PP. Inquisitores Generales decreverunt : S. R. Un. Inquisitio jampridem, nempe decreto feriae IV, 13 Jan. 1875, generatim consuluit ne insueti cultus tituli promoverentur, speciatim vero de titulo Poenitentis D. N. J. C. tributo. Quum igitur ad supremae hujus Congregationis notitiam pervenerit, quod vocant— *Opus S. Cordis Jesu Poenitentis,* — atque ejus auctores fautoresque, licet pluries a Summo Pontifice damnati, non desistunt sacrilega audacia confingere atque in publicum edere visiones ac revelationes Cordis Jesu Poenitentis,

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : " Regulares, utpote electi a suis coenobiis in in tota Hispania, et hanc ob causam tamquam parochi, vel vicarii variis ecclesiis praefecti, pro officio recitando, missaque celebranda an possint, vel debeant recitare officium et missam celebrare iuxta Kalendarium Dioecesis, in qua ecclesiis deserviunt, vel iuxta regulare Kalendarium ad quem per professionem religiosam pertinent? — Resp. " Teneri in casu ad officium Ordinis, " sed in diebus festis missam pro populo " celebrandam ut in Kalendario Dioecesis. „

S. R. U. I., re mature perpensa, omnino prohibet et damnat titulos : *Cor Jesu Poenitens, — Cor Jesu poenitens pro nobis, — Jesus poenitens, — Jesus poenitens pro nobis.* — Praecipit vero Ordinariis locorum, ubi Societates sub hujusmodi titulis sunt erectae, ut, damnato titulo alium substituant in Ecclesia probatum, neque eas consistere patiantur, nisi omnia ad juris regulas exacta fuerint. Postremo, omnibus in mentem revocat decretum feriae IV, 13 Jan. 1875, quod hic transcribitur:— Fer. IV, 13 Jan. 1875. SS.mus D. N. Pius, Div. Prov. PP. IX, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita... mandavit... monendos esse... scriptores, qui ingenia sua acuunt super... argumentis, quae novitatem sapiunt ac, sub pietatis specie, insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant, ac perpendant periculum quod subest pertrahendi fideles in errorem etiam circa Fidei dogmata, et ansam praebendi Religionis osoribus ad detrahendum puritati Fidei, doctrinae catholicae ac verae pietati.

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Rito di benedire e d'imporre lo scapolare di S. Giuseppe.

Suscepturus Scapulare genuflectat, et Sacerdos, stola alba indutus, capite detecto, dicat :

℣. Adjutorum nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit cœlum et terram.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Domine Jesu Christe, qui custodiæ Sancti Joseph, Sponsi Immaculatæ Genitricis tuæ Mariæ, committi voluisti, hoc vestimenti genus ad Ecclesiæ tuæ fidelium tutamen institutum bene † dicere digneris : ut hic famulus tuus *(vel* hæc famula tua) sub ejusdem Sancti Joseph protectione pie et tute tibi servire valeat. Qui vivis...

Postea Sacerdos Scapulare aspergi aqua benedicta, illudque deinde imponit, dicens :

Accipe, frater *(vel* soror), Scapulare Sancti Joseph, Sponsi Beatæ Mariæ Virginis, ut, eo protectore et custode, contra diaboli nequitias defensus *(vel* defensa), ad vitam pervenias sempiternam. Per Christum Dominum nostrum.

Deinde, flexis genibus, trina vice una cum adscripto dicat vernaculo idiomate :

Sancte Joseph , Protector noster , ora pro nobis.

II.

Circa l' approvazione dello scapolare di S. Giuseppe.

Ordinis Minor. S. Francisci Capuccinor. — Ex quo cultus fidelium erga Sanctum Ioseph Deiparæ Sponsum et Catholicæ Ecclesiæ Patronum in sacra liturgia auctus fuit, pius usus benenedicendi et deferendi Scapulare in ejus honorem, annuentibus et opitulantibus sacrorum Antistitibus, invaluit præsertim in Galliis atque Helvetiorum et Belgarum regionibus. Quum vero ad illius propagationem Alumni Ordinis Minorum Sancti Francisci Capulatorum in memoratis regionibus jugi studio adlaboraverint ; hinc Rmus Pater Fr. Bruno a Vintia, Procurator ac Definitor Generalis totius Ordinis, ab Apostolica Sede humillimis datis precibus efflagitavit ut Rmo P. Ministro Generali pro tempore Ordinis ipsius tribueretur facultas benedicendi atque utriusque sexus fidelibus imponendi prædictum Scapulare, cum potestate ad hujusmodi Scapularis benedictionem et impositionem Sacerdotes sive sæculares sive regulares delegandi.

Quibus precibus ab Emo et Rmo Domino Cardinali Raphaele Monaco La Valletta Episcopo Ostiensi et Veliternensi, Causæ Ponente, in Ordinario Sacrorum Rituum Congregationis Cœtu subsignata die ad Vaticanum coadunato relatis, Emi et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus præpositi, omnibus maturo examine perpensis, ac audito voce et scripto R. P. D. Augu-

stino Caprara, Sanctæ Fidei Promotore, rescribendum censuerunt :

Pro gratia, si Sanctissimo placuerit: verum sub conditione ut color et forma præfati Scapularis sit eadem ac illa quæ jam obtinet in Diœcesi Veronensi, et pro benedictione et impositione ejusdem Scapularis adhibeatur formula huic Decreto prævia. Die 15 Aprilis 1893.

Facta postmodum de his per me infrascriptum Cardinalem Sacræ Rituum Congregationi Præfectum SSmo Domino Nostro Leoni Papæ XIII relatione, Sanctitas Sua rescriptum Sacræ ipsius Congregationis ratum habuit et confirmavit, die 18 iisdem mense et anno.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S. R. C. Praefectus.*

Vinc. Nussi, *Secret.*

—

Vicariato di Roma.

Circa l' Associazione della Sacra Famiglia.

I.

Rme Domine,

Emus Card. Parocchi, Archiconfrat. S. Familiæ Præses, per me infrascriptum propositis dubiis respondet :

I. An requiratur in singulis parœciis erectio canonica ab Episcopo ad instar Confraternitatum proprie dictarum ? — Resp. *Negative ; fit per diploma quod Emus Præses mittet.*

II. An requiratur declaratio authentica, per diploma in scriptis vel alio modo ab Episcopo vel moderatore de erectione consociatonis in singulis parœciis ? — Resp. *Negative; sed moderator servet quæ in Regulis habentur* (III, *b*) (1).

III. An pro lucrandis Indulgentiis requiratur ut a singulis parochiis ob-obtineatur pagina aggregationis a Card. Præside subscripta, uti innuere videntur regulæ, § II, *a*), ad modum aggregationis Confraternitatum proprie dictarum ? — Resp. *Affirmative et ad mentem. Mens vero est, ut Episcopus, uno accepto ab Emo Præside diplomate, reliqua ipse curabit imprimi ad normam illius, et singulis familiis consociatis tradet.*

IV. An festum S. Familiæ, associationis primarium, die Domenica infra Oct. Epiph., etiam iis in dicœcesibus recoli debeat, in quibus ea die fit in Choro solemnitas Epiphaniæ ?—Resp. *Affirmative ; sed Episcopus aliam festitatem seligere potest pro sua prudentia.*

Romæ, ex Ædibus Vicariatus, die 7 Aprilis 1893.

Raphael Chimenti, *Pro-Se. Con. S. Fam.*

Rmo Dno Karst, vic. gen. Diœc. Met.

II.

Dub. I. An sufficiat ut parochus solum nomen patris vel capitis familiæ in tabulas Consociationis Sacræ Familiæ referat, vel singula familiæ membra inscribere debeat ? — Resp. *Negative ad primam partem, affirmatine ad secundam.*

Dub. II. An parochus pro inscriptione familiarum alterum sacerdotem delegare possit ?—Resp. *Nil vetat quominus parochus in familiarum inscriptione sacerdotem adhibeat adjutorem.*

Dub. III. An sufficiat ut familiæ in sociorum numerum adscisci cupientes hoc suum desiderium per litteras vel interpositas personas parocho intiment, vel omnino requiratur ut caput familiæ vel ejusdem membrum quoddam coram parocho eum in finem personaliter compareat ? Resp. — *Omnino decet ut caput familiæ se personaliter sistat apud parochum.*

—

CONSULTAZIONE (2).

Disciplina vigente della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati quando non se ne abbia la facoltà nè ordinaria nè delegata.

6.ª Cons. Morale.

Si disputa fra Liborio e Vittorino sul

(1) V. *Mon. Eccl.* q. Parte p. 36.

(2) La ristrettezza dello spazio e l'ampiezza della Consultazione non ci consentono inserire qui le altre.

valore del Decreto del S. Officio del 30 Giugno 1886 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 174). Il primo dice che cotal decreto ha abolito del tutto l'assoluzione indiretta. Il secondo nega ricisamente.

Si chiede:

1.° Qual è il valore del cit. decreto in rispetto alle antiche teorie sull'assoluzione dai riservati?

2.° Che è da dire della disputa fra Liborio e Vittorino?

Al primo — Affine di ben rispondere al quesito, fa d'uopo innanzi tutto ricordare la disciplina antica della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati in chi non ne ha facoltà ordinaria nè delegata.

È risaputo adunque che un semplice confessore ha dai canoni la facoltà sui riservati: 1.° in articolo di morte; 2.° quando ci sia vera impotenza di presentarsi al superiore.

In riguardo al primo caso, ecco come dichiara il Tridentino (Sess. 14 c. 7): " In eadem Ecclesia Dei semper custoditum fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes sacerdotes quoslibet poenitentes a quibuslibet peccatis et censuris absolvere possunt. „ Lo stosso dice il Rituale Romano (De Sacram. Poenit. § 11): " Si vero quis confiteatur, in *periculo* mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus peccatis, et censuris, quantumvis reservatis; cessat enim tunc omnis reservatio: sed prius, si potest, cui debet satisfaciat. „—Dai quali testi vuolsi raccogliere:

a) Che qualunque sacerdote, anche non facoltato alle confessioni, in articolo di morte può assolvere da tutt'i peccati riservati sì con censura e sì senza censura.

b) Che tal facoltà vale non solo per l'articolo di morte, ma ancora pel pericolo (come in una guerra imminente, in una operazione pericolosa ecc.) commemorandolo chiaramente il Rituale cit.

c) Che un semplice sacerdote assolve validamente quand'anche sia presente il facoltato alle confessioni e ai riservati (V. Bucceroni *Comment. de Casib. reserv.* n. 36 Comm. *de Censuris* n. 83; Ballerini in Gury, n. 551 etc.). Oggidì questa opinione per lo passato contraddetta (1), trova appoggio nella recente dichiarazione del S. Officio del 29 luglio 1891 (V. Collectanea S. C. de Prop. Fide 1893; Append. n. 2169) ch'è come segue:

" Non sunt inquietandi qui tenent validam esse absolutionem in articulo mortis concessam a sacerdote non adprobato etiam quando facile advocari seu adesse potuisset sacerdos adprobatus; et qui tenent validam esse absolutionem in eodem articulo mortis concessam a peccatis reservatis sive cum censura per sacerdotem non habentem jurisdictionem in reservata, etiamsi advocari seu adesse facile potuisset sacerdos habens praedictam iurisdictionem. „

d) Che un semplice sacerdote assolve il moribondo non indirettamente, ma direttamente dai casi riservati anche con censura. — Ha l'obbligo il penitente di presentarsi al superiore se risana? Pei riservati senza censura non ha questo obbligo. Pei riservati con censura l'obbligo certo è pei soli riservati al Papa di speciale menzione giusta la Costituz. *Apostolicae Sedis*. Per questi v'ha la pena della reincidenza se o direttamente o per mezzo del confessore il risanato non ricorre alla S. Sede (S. C. S. Officii 19 aug. 1891 et 13 jan. 1892 *Monit. Eccl.* Vol. VII. Par. II. pag. 221 e 222). — Pei riservati al Vescovo e per gli altri al Papa di generale menzione, se non sono espressamente riservati sotto questa pena, ovvero se non sono già notorii o dedotti al foro contenzioso, quest' obbligo non corre (V. Bucceroni *Comm. De Censur.* n. 83).

In rispetto poi al caso d'impedimento di presentarsi al superiore, v'ha nelle Decretali parecchie concessioni. Così nel

(1) Anche noi eravamo dell'avviso opposto (V. *Consultazioni* P. I Cons. XXXIV pag. 145.)

c. *Nuper*, 29, *De Sent. Excom.* sta detto: " Verum si difficile sit ex aliqua iusta causa quod ad ipsum excommunicatorem absolvendus accedat, concedimus indulgendo, ut, praestita iuxta formam Ecclesiae cautione, quod excommunicatoris mandato parebit, a suo absolvatur Episcopo vel proprio sacerdote. „ Così pure nel *c. De cetero*, 11 *eiusd. tit.*; nel *c. Quamvis*, 58 *eiusd. tit.* etc. — Donde si raccoglie che quando sia difficile per qualche causa di recarsi al Papa, il penitente può essere assoluto o dal Vescovo o dal proprio confessore (1). Come deve ciò intendersi? Può essere assoluto dal proprio confessore quando non possa andare dal Vescovo; ovvero può essere assoluto dal primo quando possa anche rivolgersi al secondo? In altri termini quella congiunzione VEL *a proprio sacerdote* è in senso *surrogativo*, ovvero *disgiuntivo?* Nel primo senso la interpreta S. Alfonso (L. VII. n. 92) colla comune de' TT.—Ma il Roncaglia dice sodamente probabile la sentenza opposta che riconosce nella detta congiunzione il senso disgiuntivo Tr. 19 c. 3 qu. 3. Così pure il Suarez *De Poenit.* D. 3 S. 3 n. 8, il Reiffenstuel L. V. tit. 7 n. 395, 396, e recentemente il ch. Bucceroni *Comm. De Cens.* n. 64 con altri molti da questo citati — Il dotto d'Annibale T. I. n. 349 nota 34 ed. 3 non ardisce aderire pienamente a questi ultimi, stante che il diritto canonico nel caso d'impotenza rimette costantemente i censurati all' Ordinario: ma neppure osa del tutto contraddire, stanti le parole del canone cit.; e però dice che non è da inquietare chi abbia in tal caso ricevuta l'assoluzione da un semplice confessore.

Ma in questo caso l' assoluzione sarà diretta, ovvero indiretta? Anche qui v'ha quistione fra i TT. La comune de' DD. con S. Alfonso L. VI. n. 585, col Layman De Poen. c. 12 n. 10, col Suarez D. 31, s. 3, n. 3, col Bonacina P. 5, § 3, n. 5 e con altri molti (presso S. Alfonso *l. c.*) insegnano che fa d'uopo distinguere l'assoluzione delle censure da quella dei peccati.

L' assoluzione dalle censure, nel caso del detto impedimento, va data sempre direttamente. E la ragione è chiara e facilissima: perchè il diritto lo concede, abilitandone i Vescovi ed i semplici confessori, ai quali in siffatto caso conferisce la giurisdizione, com s' è visto nell' allegato C. *Nuper*, 29 *Sent. Excomm.* ed è sancito in altri molti, citati da S. Alfonso L. VII. n. 84. — Ciò corre non solo per le censure riservate al Papa, ma sì ancora per quelle riservate al Vescovo e dal Vescovo. Vi ha pari ragione, e pari disposizione di dritto. Il capo *Eos qui*, 22, *de Sent. Excomm.* in 6.° generalmente stabilisce: " Eos qui a sententia canonis vel hominis, cum ad illum, a quo alias de iure fuerant absolvendi, nequeunt propter imminentis mortis articulum, aut aliud impedimentum legitimum, pro absolutionis beneficio habere recursum, ab alio absolvantur. „ Dove non si distingue fra le censure papali e le vescovili. Di questa opinione sono il Roncaglia Tr. 4, 2, 1 C. 6 9. 5 lo Sporer *de Poenit.* n. 750; il Diana T. I Resol. 18 et 19 ed altri molti presso costui; come pure il Ballerini in Gury T. II, n. 275; il d' Annibale T. III, n. 341, il Bucceroni *Comm. de Censur.* n. 67.

L' assoluzione poi dai peccati riservati nel nostro caso (salvo se il riservante non ne abbia espressamente eccettuato il caso d' impedimento di ricorrere al superiore) deve darsi sempre indiretta, e però non può darsi dall' inferiore quando in confessione non ci siano peccati non riservati, almeno altre volte assoluti.

(1) Fa d' uopo adunque che concorrano due condizioni perchè ciò possa aver luogo: 1.° che ci sia una giusta causa; 2.° che ci sia impedimento di presentarsi al Superiore. — Giusta causa può essere il bisogno di presto comunicarsi per evitare un grave scandalo, o la nota d' infamia; come pure la necessità di adempiere il precetto dell'annua confessione, e di evitare il pericolo di rimaner lungo tempo in grave colpa (Ligor. L. VI, n. 585; L. VII, n. 86.)

La ragione si è che l'inferiore non ha giurisdizione su' riservati, e non ne ha neppure in tal caso dal diritto, e però nullamente gli assolverebbe. Ei perciò non può rimettere che peccati non riservati; ma poichè urge un grave bisogno di assoluzione e non v'ha tempo di avere il Superiore, in tal caso è scusato il penitente dall'integrità materiale. E però dicono i TT. che i peccati riservati possono anche omettersi in tal confessione, purchè la loro manifestazione non sia necessaria al confessore per formare un giusto giudizio, e purchè questi non interroghi (S. Alph. L. VI n. 265 qu. 1 et n. 585 dub. 3.).

Vi ha nondimeno altri TT. che riconoscono in questo caso la potestà diretta nei confessori di assolvere da cotali peccati con riserva. Di tale opinione, detta probabile dal Suarez *de Poenit.* D. 31 S. 3 n. 8, sono il Castropalao, il Dicastillo, il Diana, il Marin ed altri presso il ch. Bucceroni *l. c.* n. 55 seqq. il quale ne riporta per esteso la sentenza.

La ragione potissima su cui questi poggiano tale opinione, si è che dee presumersi in quel fragente la giurisdizione della Chiesa, la quale vuole che la riserva dei casi torni in edificazione, non in distruzione. Un'altra ragione la desumono dalla natura stessa dell'assoluzione, la quale riconciliando il peccatore con Dio, toglie non solo i peccati non riservati, ma ancora i riservati. Una terza la ricavano dal diritto il quale generalmente conferisce anche ai semplici sacerdoti la facoltà sui riservati al Papa nel caso d'impedimento, come nel C. *Nuper*, 29 *de Sent. Excomm.* da noi sopra allegato.

Queste ragioni per verità non suffragano. Quanto alla prima, la giurisdizione deve presumersi dove sia in pericolo la salvezza eterna del penitente; ma nel nostro caso non è in pericolo, potendo supplire l'assoluzione indiretta. — In ordine all'altra ragione, osserviamo che benchè sia vero che l'assoluzione toglie ancora i peccati non riservati; rimane però sempre l'obbligo di sottomettere alle chiavi, cioè alla legittima giurisdizione della Chiesa, i peccati non assoluti direttamente. — Circa l'ultima ragione ricavata dal diritto, diciamo che questo parla di censure, non di soli peccati, come si rileva dal titolo stesso ch'è *De sententia excommunicationis.*

L'assoluto poi siffattamente dai riservati ha sempre l'obbligo di presentarsi al superiore, cessato l'impedimento? Anche qui è mestieri distinguere l'assoluto dai peccati e l'assoluto dalle censure con riserva, cioè l'assoluto dai casi riservati al Vescovo che sono per ragione del peccato, e l'assoluto dai riservati al Papa che sono per ragione della censura.

L'assoluto da' peccati con riserva, dal perchè l'assoluzione fu indiretta, cessato l'impedimento, ha sempre l'obbligo di presentarsi al superiore per averne l'assoluzione diretta. E ciò vale per qualsivoglia impedimento, ancorchè preveggasi diuturno, o perpetuo (V. S. Alph. L. VI n. 585 Dub. 1.).

L'assoluto poi dalle censure riservate ha pur egli l'obbligo di presentarsi al superiore, cessato l'impedimento; ma quest'obbligo non è per ragione della riserva ch'è stata già tolta, ma perchè il diritto così vuole, e lo vuole sotto pena di ricadere nella medesima censura: e però il confessore non può assolverlo se prima non prometta con giuramento di far ciò. Così il c. *De caetero de sent. excomm.*, così pure il c. *Eos qui de sent. excomm. in 6*, ecc. e la comune de' TT. presso Sant'Alfonso Lib. VII n. 86. — I TT. n'eccettuano coloro che sono perpetuamente impediti di andare a Roma, e sono: i figli di famiglia, i regolari, i vecchi sessagenarii, i servi, i poveri, i carcerati a vita, gl'infermi di lunga e grave malattia, coloro che hanno da alimentare la famiglia o da esercitare un pubblico officio che non possono tralasciare senza pubblico danno; le donne qualunque sieno; gl'impuberi, benchè chiedano l'assoluzione dopo la pubertà; chiunque sia impedito di viaggiare senza danno spirituale o proprio o dei congiunti. Costo-

ro, in forza delle antiche Decretali (1), possono essere subito assolti dalle censure papali senz'obbligo di presentarsi al Superiore.

Ciò per diritto antico. Oggidì è in vigore la Costituz. *Apostolicae Sedis*, la quale ha limitate le censure dei canoni a quelle sole in essa commemorate. In quanto all'obbligo di presentarsi al superiore essa non lo impone che nell'assoluzione in articolo di morte e pei soli casi riservati specialmente al Papa, se il moribondo abbia a risanare; e l'impone sotto la pena della reincidenza, siccome fu dichiarato dal S. Officio il 19 agosto 1891 e il 13 genn. 1892. Il d'Annibale crede doversi ciò estendere anche ai casi d'impedimento di ricorrere al Papa, ma pei soli riservati di speciale menzione (Comm. in Const. *Apost. Sedis* n. 225). Noi per verità non sappiamo vedere la ragione di questa estensione, sembrando piuttosto che tale obbligo, tranne il solo caso commemorato dell'articolo di morte, sia cessato del tutto dopo la detta Costituzione.

Ecco adunque ciò che doveasi ritenere circa l'assoluzione dai riservati, in chi non ne ha la facoltà nè ordinaria nè delegata, prima del Decreto del S. Officio del 23 giugno 1886. Siffatto decreto ha non poco immutata la disciplina della Chiesa intorno a tal materia. Noi, dopo averlo ricordato, procureremo di esaminarlo accuratamente e di notare i punti dell'antica disciplina da esso riformati.

Il cit. decreto è del tenore seguente:

" I. Utrum tuto teneri possit sententia docens ad Episcopum, aut ad quemlibet sacerdotem approbatum devolvi absolutionem casuum et censurarum, etiam speciali modo Papae reservatorum, quando poenitens versatur in impossibilitate adeundi S. Sedem?

" II. Quatenus negative, utrum recurrendum sit saltem per litteras ad Emum S. Poenitentiariae Praefectum pro omnibus casibus Papae reservatis, nisi Episcopus habeat speciale indultum, praeterquam in articulo mortis ad obtinendam absolvendi facultatem?

" *Feria IV die 23 Iunii 1886.*

" E.mi ac R.mi Patres Cardinales in rebus fidei generales inquisitores, suprascriptis dubiis mature perpensis, respondendum esse censuerunt:

" Ad I. *Attenta praxi S. Poenitentiariae, praesertim ab edita Constitutione Apostolica sac. mem. Pii PP. IX, quae incipit:* Apostolicae Sedis, *Negative.*

" Ad II. *Affirmative;* at in casibus vere urgentioribus, in quibus absolutio differri nequeat, absque periculo gravis scandali vel infamiae, super quo Confessariorum conscientia oneratur, dari posse absolutionem, iniunctis de iure iniungendis, a censuris etiam speciali modo Summo Pontifici reservatis, sub poena tamen reincidentiae in easdem censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam, et per medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem. Facto verbo cum SS.mo.

" *Feria IV die 30 Iunii 1886.*

" SS.mus resolutionem E.morum PP. approbavit et confirmavit. „

Si è disputato intorno al valore di questo Decreto, che riforma considerevolmente la disciplina della Chiesa circa l'assoluzione dai riservati. Alcuni vollero disconoscergli l'autorità di una legge, non presentando le forme canoniche proprie di essa. Altri lo credettero una vera legge nuova, contenendo materia dottrinale la quale, purchè approvata dal Rom. Pontefice, in qualunque forma emanata, contiene la forza di obbligare. — A noi piace molto l'assennata osservazione del ch. Bucceroni (*Comm. in Censur.* n. 72), il quale riconosce in questo decreto non già una legge nuova, ma una interpretazione autentica di legge antica. L'antica legge infatti permetteva all'inferiore di assolvere dai riservati nel caso d'im-

(1) Ciò si raccoglie da' Capi *Super eo*, 1; *Monachi*, 2; *Mulieres*, 6; *Ea noscitur*, 13; *Cum illorum*, 32; *De monialibus*, 33; *Pueris*, 60; *Quamvis*, 58; *De Sent. Excomm.*

pedimento di ricorrere al superiore. Con questo decreto ciò si conferma ; però si aggiunge che, stanti le mutate condizioni dei tempi , e la grande facilità così di viaggiare come di scriver lettere, siffatto impedimento deve restringersi ora molto più che per l' addietro , e vale quando neppure per lettere si possa ricorrere al Superiore. " Decretum hoc , dice il cit. A. *l. c.* nova quaedam lex non est, sed legis et iuris praeexistentis interpretatio. Hinc facili negotio apparet totus eius iuridicus valor. Et sane decretum hoc edicit id quod antiquo iure iam erat statutum, quod nempe, stante impedimento, inferior confessarius absolveret. Verum immutatis iam circumstantiis omnibus societatis et commercii difficultatis itinerum et transmissionis epistolarum, Sacra Congregatio *declarat*, impedimentum nunc accedendi ad Summum Pontificem , ita ut inferior confessarius absolvere possit a censuris Romano Pontifici reservatis non adesse, nisi quando quis non tantum non possit personaliter Romam venire , sed neque ob temporis angustias possit saltem per epistolam absolutionem petere. „ Essendo perciò una semplice dichiarazione di antica legge, non meritava le forme canoniche e la promulgazione proprie di una legge nuova.

Benchè però debba considerarsi questo decreto come semplice interpretazione o dichiarazione di legge antica , pur contenendo riforme non lievi di quella legge , ha dato luogo ad altri dubbii che vennero poscia autenticamente risoluti. Eccone i principali:

Fu chiesto : " Decreti responsio ad I. quae sic se habet : " Attenta praxi S. Poenitentiariae, praesertim ab edita Constitutione Apostolica S. M. Pii IX quae incipit *Apostolicae Sedis*, " *negative* „—non videtur respicere casus specialiter reservatos Sum. Pontifici sine censura ; siquidem de his non agitur in Constitut. *Apostolicae Sedis*. Numquid ergo integra manet vetus doctrina Theologorum dicentium de his absolvere posse episcopos, vel eorum delegatos, vel, ut vult Castropalao , simplicem sacerdotem , quando poenitens Romam nequit petere , quin scribere necesse sit? „—E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 ad I. rispose : " *Negative.* „

Fu chiesto : " Certe hodie integra viget facultas a Tridentino concessa Episcopis absolvendi a simpliciter reservatis occultis, sed quaeritur utrum tale decretum attingat casus simpliciter reservatos eodem modo ac specialiter reservatos Sum. Pontifici ? „ — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 ad V rescrisse : " *Affirmative, nisi casus sint occulti.* „

Fu chiesto : " Quando missionario occurrit poenitens censuris innodatus et transiens obiter, ita ut missionarius non possit iterum poenitentem videre, numquid sufficit, posito casu urgentiori absolutionis, exigere a poenitente promissionem scribendi, tacito si vult nomine ad S. Poenitentiariam intra mensem, et standi illius mandatis, quin confessarius ipse scribat ? — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 ad VI definì : " *Affirmative.* „

Fu chiesto : " Utrum tuta conscientia doceatur et in praxim deducatur, ut quidam volunt, propter hodiernum periculum ne aperiantur epistolae a potestate civili, non requiri ut epistola ad Summum Pontificem dirigatur in casibus urgentioribus, vel quando adiri nequit Papam ? — E la S. C. del S. Officio il dì 7 novembre 1888 ad VII rispose : " *Negative, cum in precibus nomina et cognomina sint supprimenda.* „

Fu chiesto : " An Decretum S. Officii (23-30 Iunii 1886) obliget ita ut praxis ante hoc decretum servata non sit deinceps toleranda ? „ — E la S. C. del S. Officio il dì 30 marzo 1892 ad V con approvazione di S. Santità, rescrisse : " *Decretum diei 23 iunii 1886 omnino obligare, praximque contrariam tolerandam non esse.* „

Fu chiesto : " Utrum responsum ad I. valeat etiam pro casu quando poenitens fuerit *perpetuo* impeditus personaliter

Romam proficisci? „ — E la S. C. del S. Officio il dì 17 giugno 1891 ad I, con approvazione di S. Santità, rispose: " *Affirmative.* „

Fu chiesto: " Utrum in responso ad II. clausula *sub poena tamen reincidentiae in easdam censuras* etc. referatur solummodo ad absolutionem a censuris et casibus *speciali* modo S. P. reservatis, an etiam ad absolutionem a censuris et casibus simpliciter Papae reservatis? „ — E la S. C. del S. Officio il dì 17 giugno 1891 ad II, con approvazione di S. Santità, rispose: " *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* „

Fu chiesto: " An absolutio in casibus urgentioribus, virtute decreti praelaudati data, directa sit vel indirecta? „ — E la S. C. del S. Officio il dì 30 marzo 1892 ad VI, con approvazione di S. Santità, risolse: " *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.* „

Possiamo ora bene intendere ciò che prescrive questo decreto; possiamo ben determinare il suo valore estensivo; possiamo finalmente bene indicare i varii punti nei quali esso riforma la legge antica.

E in primo luogo, ecco ciò che prescrive questo decreto: Allorquando alcuno versi nella impossibilità di recarsi personalmente alla S. Sede, non può venire assoluto nè dal Vescovo nè dal proprio confessore, dai casi e dalle censure riservate alla S. Sede sì generalmente, sì specialmente; ma, stante la pratica della S. Penitenzieria (massime dopo la Costituz. *Apostolicae Sedis* di Pio IX) deve ricorrere almeno per lettere all'Emo Prefetto della detta S. Penitenzieria per qualsivoglia caso riservato, affine di ottener la facoltà di esserne assoluto, (salvo nell'articolo di morte) se pur il Vescovo non ne abbia qualche speciale indulto. — Nei casi poi di maggiore urgenza, in cui non può differirsi l'assoluzione senza pericolo di grave scandalo o infamia, su di che va onerata la coscienza dei confessori, l'assoluzione può darsi, adempite sempre le ingiunzioni del diritto, da qualsivoglia censura benchè riservata al Papa in modo speciale, però sotto la pena della reincidenza nelle stesse censure, se, almeno fra lo spazio di un mese, per lettere e per mezzo del confessore, l'assoluto non ricorra alla S. Sede.

Per bene intendere queste cose, fa d'uopo esaminarle accuratamente in ogni parte.

Allorquando uno versi nella impossibilità. Qui si parla di qualsivoglia impossibilità o fisica o morale o breve o lunga o anche perpetua. Nessuna impossibilità di viaggiare personalmente impedisce di spedir lettere.

Non può venire assoluto nè dal Vescovo. S'intende dai casi dai quali il Vescovo non può assolvere, come sono quelli non compresi nel Capo *Liceat,* o in altra facoltà particolare.

Dai casi e dalle censure. Vuol dire che vanno inclusi in questa disposizione non solo i casi con censura, ma pur quelli senza censura riservati alla S. Sede, come fu dichiarato dal S. Officio.

Riservati alla S. Sede. Perciò non vanno inclusi i casi riservati al Vescovo, o dal Vescovo.

Stante la pratica della S. Penitenzieria. Quantunque il diritto antico abilitasse i Vescovi o i confessori ad assolvere dai casi papali gl'impediti di recarsi a Roma, pur era comune la pratica di scrivere in simili casi alla S. Penitenzieria per ottenerne la facoltà. Questa pratica per lo addietro facoltativa ora si sancisce per legge.

Ma deve ricorrere almeno per lettere. Lo scriver lettere non è precettivo che solo quando non si possa o non si voglia usare i mezzi giuridici, quali sono quelli di andare a Roma o per se o per mezzo di procuratore: perciò dicesi *almeno.*

All'E.mo Prefetto della S. Penitenzieria. All'E.mo Card. Penitenziere Maggiore si scrive sempre tacendo il nome del penitente, sì perchè non si dee violare il sigillo sacramentale, sì pel pericolo che la lettera possa venire aperta da altri.

Salvo nell' articolo di morte. In questo caso il diritto concede a tutt'i sacerdoti

la facoltà di assolvere direttamente da qualsivoglia peccato o censura con riserva. Oggidì pei soli riservati specialmente al Papa vi ha l'obbligo di presentarsi nel caso di guarigione o per se o per mezzo di procuratore o per lettere alla S. Sede, ovvero a chi ha la facoltà di assolvere da questi casi, sotto pena della reincidenza nella medesima censura.

Se pur il Vescovo non ne abbia qualche speciale indulto. I Vescovi sogliono avere le facoltà sui riservati al Papa contenute nella pagella *ad quinquennium*, delegabili anche abitualmente ad altri sacerdoti di lor fiducia (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III. pag. 72).

Nei casi poi di maggiore urgenza. Devono essere questi tali casi da non potersi differire l'assoluzione fino a che possa giungere la risposta dalla S. Penitenzieria.

Senza pericolo di grave scandalo o infamia. Sono queste le due sole ragioni ammesse perchè si possa qui subito assolvere. Ma il pericolo dev'esser vero, e lo scandalo, ovvero l'infamia da temere, devono essere gravi. Non basta perciò il timore di qualche riprensione, di qualche perdita, di qualche infermità, quando ciò non si prevegga accompagnato da grave scandalo o da grave infamia.

L' assoluzione può darsi. L'assoluzione che qui può darsi è diretta, non indiretta, conferendosene in questo caso in virtù del presente decreto, ed anche degli antichi, ai confessori la facoltà (S. Off. 30 mar. 1892).

Adempite sempre le ingiunzioni del diritto. Soprattutto quella di soddisfarsi alla parte lesa, dalla quale non può mai prescindersi. È ancor necessario esigere la promessa giurata di presentarsi al superiore secondo gli antichi canoni? Non è punto necessario: 1.° perchè ciò non si prescrive; 2.° perchè resta al confessore l'obbligo di scrivere alla S. Penitenzieria fra un mese: il penitente non deve dare che il consenso e le spese postali.

Da qualsivoglia censura benchè riservata al Papa in modo speciale. Qui si fa solo menzione di *censure*, ma può assolversi pure in tal caso da due peccati riservati al Papa senza censura (S. Off. 7 novem-1888). Non v'ha eccezione di sorta; perciò può assolversi anche dall'eresia, per lo passato eccettuata sempre.

Sotto la pena della reincidenza. La reincidenza è per tutt'i casi riservati al Papa, sì di generale, sì di speciale menzione (S. Off. 17 iun. 1891). Vale poi per le censure che si possono comminare di nuovo; non pei peccati senza censura che assoluti una volta non rivivono più. Per questi non v'ha la reincidenza, ma il grave precetto della Chiesa; sicchè non presentandosi al Superiore il penitente, commette peccato contro l'obbedienza alla Chiesa, non contro le virtù che violò cadendo nelle colpe riservate.

Almeno fra lo spazio di un mese. Fra un mese si deve solo ricorrere alla S. Penitenzieria; non già ottenersene la risposta. Sicchè può scriversi a Roma fino all'ultimo giorno del mese. Il mese dee cominciare dal giorno dell'assoluzione.—Che dovrà dirsi di un penitente il quale prega il confessore a scrivere fra un mese, e questi trascuri? il penitente è scusato dal ricadere nella censura; ma il confessore pecca gravemente, non adempiendo l'obbligo assunto, e imposto a lui dal presente decreto.

Per lettere. Si può ricorrere anche per procuratore? Crediamo di sì. Il più infatti include il meno nella stessa specie. Molto più poi potrà il penitente stesso presentarsi alla S. Sede.

E per mezzo del confessore. Quando il confessore non possa occuparsi di ciò per qualche grave ragione; p. e. se deve subito partire dal luogo dove risiede il penitente, questi può di per sè scrivere alla S. Penitenzieria (S. Off. 7 nov. 1888), la quale suol rimettere la risposta al confessore che il penitente vorrà eleggere. Si noti che il confessore, quando può, *deve* assumersi lui quest'incarico; può solo ripetere dal penitente le spese postali.

L' assoluto non ricorra alla S. Sede. Il

ricorso non è per aver l'assoluzione dalle censure, da cui già il penitente fu assoluto; ma per averne moniti salutari, e più per adempire il precetto della Chiesa.

Si può qui chiedere: Invece di ricorrere per lettere alla S. Sede, non si può in tal caso ricorrere a chi ha dalla S. Sede la facoltà sui riservati? Crediamo di sì, purchè ne ottenga una nuova assoluzione. E lo desumiamo da ciò che fu dichiarato per l'obbligo di presentarsi al Superiore quando uno fu assolto da riservati al Papa in articolo di morte. Ecco due autentiche dichiarazioni del S. Officio.

" I. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, a Bulla *Apostolicae Sedis* imposita, sit sub poena reincidentiae vel non?—II. An obligatio standi mandatis Ecclesiae in sensu Bullae *Apostolicae Sedis*, idem sonet ac obligatio se sistendi coram S. Pontifice, vel an ab illa debeat distingui?—Resp.: " Ad I. Affirmative ad primam; negative ad secundam partem.— " Ad II. Obligationem *standi mandatis ecclesiae* importare onus, sive per se, sive " per confessarium, recurrendi ad S. Pontificem, eiusque mandatis obediendi, " vel novam absolutionem petendi ab " habente facultatem absolvendi a censuris S. Pontifici speciali modo reservatis „ (19 Aug. 1891 cum adprobatione S. P.).

" I. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint poenitentes absoluti a censuris Summo Pontifici reservatis, idem sonet ac obligatio se sistendi coram Summo Pontifice?—II. Et quatenus negative, in quo consistat obligatio standi mandatis Ecclesiae?—III. An obligatio standi mandatis Ecclesiae sit sub poena reincidentiae? — Resp.: " Ad I. " Obligationem standi mandatis Ecclesiae importare onus sive per se sive per " confessarium ad S. Pontificem recurrendi eiusque mandatis obediendi, vel novam absolutionem petendi ab habente " facultatem absolvendi a censuris S. Pontifici speciali modo reservatis — Ad II. " Provisum in praecedenti—Ad III. Affirmative „ (30 mar. 1892 cum adprobatione S. P. — V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. II pag. 221 e 222).

Il caso di presentarsi al superiore chi si è liberato dall'urgenza del pericolo di morte, è somigliantissimo all'altro di presentarsi al superiore chi si è liberato dall'urgenza del pericolo di grave scandalo o d'infamia. Amendue hanno l'obbligo di ricorrere al S. Pontefice e di obbedire ai suoi comandi. In amendue quest'obbligo è sotto la pena della reincidenza. Amendue possono soddisfare il detto obbligo per se o per mezzo del confessore. Or come pel primo v'ha la facoltà di presentarsi o al Papa ovvero a chi ne abbia ricevuta la giurisdizione sui riservati; così sembra chiaro doversi dire del secondo. Imperocchè, giusta la nota regola di dritto, *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio*.—Si noti però che al Papa basta ricorrere semplicemente senza bisogno di ricevere novella assoluzione; al delegato inferiore fa d'uopo ricorrere con ricevere una nuova assoluzione. La quale nuova assoluzione non è perchè la prima ricevuta dall'inferiore non sia stata valida; ma per assicurare viemeglio il perdono della Chiesa, ed anche perchè l'inferiore ha solo facoltà di assolvere il penitente dalle censure, non già di ammetterlo semplicemente per ubdire ai suoi comandi.

Diciamo ora qualche cosa del valore estensivo di questo decreto del S. Uffizio che stiamo esaminando, affinchè se ne conosca con più precisione la portata.

È certo ch'esso non si estende all'articolo di morte, stando questo eccettuato nel medesimo decreto: " praeterquam in mortis articulo. „ L'assoluzione perciò che si dà in articolo di morte differisce da quella che si dà nel caso di urgenza: 1° perchè quella può impartirsi da qualsivoglia sacerdote; questa può darsi dai soli facoltati alle confessioni.—2° Quella può darsi con imporre al penitente di presentarsi al Superiore se risana nei *soli casi specialmente riservati* alla S. Sede; questa può darsi con imporre al peni-

tente di presentarsi nel tratto successivo al Superiore *in tutt'i casi riservati* al Papa con censura o senza censura.—3° Per quella, l'obbligo di presentarsi al Superiore è quando il penitente sarà risanato, senz'altra indicazione di tempo; per questa l'obbligo di presentarsi al Superiore è fra lo spazio di un mese.

È certo in secondo luogo che questo Decreto del S. Officio non si estende alle facoltà che hanno i Vescovi pel capo *Liceat* del Tridentino; e ciò fu definito dal S. Officio il dì 7 nov. 1888, come s'è visto innanzi. — È risaputo poi che, in forza della Costituz. *Apostolicae Sedis*, questa facoltà vescovile è pei soli riservati al Papa in modo generale e solo trattandosi di delitti occulti. — Or qui si può chiedere: Un semplice confessore può assolvere da questi casi occulti e generalmente riservati al Papa colle norme antiche, perchè su di essi il Vescovo ha giurisdizione in forza del capo *Liceat?* Crediamo che non possa, se pur il Vescovo non gliene abbia delegata espressa facoltà. Imperocchè la legge contenuta nel Decreto in esame è generale e comprende tutt'i casi riservati alla S. Sede; non v'ha ragione perciò di sottrarne quelli sui quali il Vescovo ha speciale facoltà. Perciò nel caso di sola impotenza o lunga o perpetua il semplice confessore non può assolvere da coteste censure, come poteva prima; ma deve assolvere solo ne' casi urgenti quando si temano gravi scandali o infamia.

È certo in terzo luogo che questo Decreto non si estende alle speciali facoltà che hanno i Vescovi o gli altri confessori direttamente dalla S. Sede. Pei Vescovi, se ne fa parola nel Decreto stesso: " Nisi Episcopus habeat speciale indultum. „ Ma ciò che si dice del Vescovo deve dirsi pure di qualsivoglia confessore, militando la medesima ragione. Chi ha dunque la consueta pagella dalla S. Penitenzieria o le facoltà suddelegate dal Vescovo, può avvalersene liberamente sì nei casi di urgenza, come negli altri tutti.

Ma questo Decreto si estende pure ai casi riservati ai Vescovi o dai Vescovi?— Qui v'ha un po' di dubbio, chi voglia insistere sulla nota regola: " Ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio. „— Ma, ben ponderata la cosa, svanirà ogni dubbio nel senso negativo.

Il Decreto infatti non deve estendersi ai casi vescovili: 1.° Perchè qui siamo *in odiosis*, e fa d'uopo di stretta interpretazione. 2.° Perchè nel Decreto si fa menzione solo de' casi e delle censure riservate alla S. Sede, senza punto accennare a quelli riservati al Vescovo. — 3.° Perchè il Decreto è poggiato sulla pratica speciale della S. Penitenzieria, massime dopo la emanazione della Bolla *Apostolicæ Sedis;* non ha che fare perciò colle leggi delle curie vescovili. — 4.° Perchè così lo interpretano il D'Annibale (*Summ.* T. I n. 348 nota 40 ed. 3ª); il Bucceroni (*Comm. De Cens.* n. 80) ecc.

Vediamo in ultimo in che questo Decreto ha riformato le norme antiche, affinchè sempre meglio se ne determini il valore, e possa farsi maggior luce per la pratica.

Prima in tale assoluzione distinguevasi l'impedimento breve di recarsi al Papa dal lungo e dal perpetuo: ora non ha più luogo questa distinzione.

Prima l'impedito di andare a Roma per lungo tempo o in perpetuo poteva assolversi o dal Vescovo o anche dal semplice confessore: ora non si può assolvere che solo quando l'assoluzione sia urgente per evitare il pericolo di gravi scandali e d'infamia.

Prima era dubbio se in tal caso poteva assolvere il semplice confessore quando il penitente poteva recarsi al Vescovo: ora è certo che qualsivoglia confessore può sempre assolvere quando il caso urge come s'è detto innanzi.

Prima non era necessario scriver lettere alla S. Sede perchè venisse assoluto il penitente nella impotenza di recarsi a Roma: ora è sempre necessario scriver lettere alla S. Penitenzieria.

Prima nel caso d'impotenza di andare a Roma potevasi far capo certamente dal Vescovo anche nei casi non contemplati

nel capo *Liceat:* ora non basta più ricorrere al Vescovo, ma fa d'uopo rivolgersi alla S. Sede.

Prima agl'impediti in perpetuo, come i figli di famiglia, i servi, gl'infermi ecc, potevasi dar l'assoluzione senza null'altro imporre: ora fa d'uopo anche per questi scrivere fra un mese alla S. Penitenzieria sotto la pena della reincidenza.

Prima richiedevasi la promessa col giuramento che il penitente presenterebbesi al superiore dopo cessata la impotenza: ora il giuramento non si richiede più.

Ma che è da dire dell'assoluzione indiretta? Si è portata riforma su questo punto?—Posto che il Decreto non si estende ai riservati al Vescovo, pare che altra riforma non siasi avuta in ciò dal Decreto medesimo che solo in rispetto ai due peccati riservati alla S. Sede senza censura, i quali non più si assolvono indirettamente da un semplice confessore, come pel passato, ma direttamente, avendosene ora, in virtù del Decreto, la facoltà. Gli altri casi poi di censura riservata al Papa erano in tale occorrenza anche prima assoluti direttamente, concedendolo il diritto; e però vi era la reincidenza quando il penitente non si fosse presentato al Superiore. Se ricadevano, segno era che l'assoluzione li avea tolti dalla censura.

Al secondo — Dalle cose fin quì disputate, discende chiarissima la soluzione del nostro caso. Liborio e Vittorino contendono fra loro sul valore del nostro Decreto: il primo opina essersi da questo abolita del tutto l'assoluzione indiretta; il secondo crede il contrario. È chiaro che ha ragione Vittorino e non Liborio; giacchè il Decreto se ha abolita l'assoluzione indiretta dei due soli casi riservati alla S. Sede senza censura, non ha abolita l'assoluzione indiretta che può darsi pei casi riservati al Vescovo almeno senza censura.

—

(1) Volevamo riserbare questo argomento ad una larga consultazione; ma perchè ci si fa premura per la soluzione del caso, lo trattiamo qui brevemente, riserbandoci di tornarvi sopra in altra occorrenza.

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 163—166 di q. Parte)

34.

Se il sacro patrimonio possa costituirsi sopra beni mobili; e se, perduto in tutto o in parte, ci sia obbligo di supplirlo (1).

D. Tizio venne promosso ai sacri ordini a titolo di pensione patrimoniale ecclesiastica di L. 260 annue, costituitagli con pubblico istrumento da Cajo, ed ipotecata sopra i beni di costui. Avvenne che, fallito Cajo, ed espropriati i suoi beni, a Tizio, in concorrenza con altri creditori, non è toccato che il vitalizio di sole L. 126. — Si chiede: 1.° È obbligato Tizio di supplire il dippiù del patrimonio? — 2.° Nel caso affermativo, può supplirlo, e come, in valori di rendita pubblica?

R. Esaminiamo prima il 2.° quesito. Il Tridentino (Sess. 21 cap. 2 de ref.) nel prescrivere la costituzione dei sacri patrimonii come titoli secondarii per l'ordinazione, vuol solamente che siano tali *quae ad vitam sustentandam satis sint*, nulla determinando su quali beni debbano costituirsi. Nondimeno i Dottori unanimemente insegnano che i sacri patrimonii debbano poggiare sopra beni stabili (Ligor. L. VI, n. 817) e la S. C. del Concilio il dì 9 nov. 1670 escluse dai patrimonii i beni mobili (mandrie di animali) come si legge presso Bened. XIV (Inst. XXVI num. 8).

Però è certo che i patrimonii possono costituirsi sopra censi ipotecati. Ciò è stato definito più volte dalla S. C. del Concilio, come *in Nullius* 21 iun. 1629 e 2 mar. 1861 *Sacri Patrimonii* (Acta S. Sedis Vol. I, p. 345). Lo stesso insegna Benedetto XIV l. c. n. 12 colle parole: " Si fundus desit, in aliquo censu, vel perpetuis censibus patrimonium constitui facile indulgebimus, modo fiant intra limites qui a S. Pio V in suo decreto praescribuntur; tunc enim census inter bona stabilia numerantur. „

In generale si può ritenere che basta una rendita stabile e sicura per la costituzione del sacro patrimonio, siccome fu determinato per le provincie napoletane nel

Concordato del 1741 (1); stabile perchè non varii, sicura perchè non venga meno. — Per lo addietro la legge garentiva il vincolo di sacro patrimonio apposto a titoli nominativi di rendita pubblica. Ora non più; e però in talune Curie s'è introdotto l'uso che i titoli di rendita nominativi si depositino presso le Curie medesime con dichiarazione di non più ripeterle per tutta la vita fino a che non siesi ottenuto qualche altro titolo ecclesiastico. — Quest'uso sembra da ammettersi, giacchè se, giusta l'insegnamento di S. Alfonso l. c. n. 817 può una comunità religiosa assumere l'obbligo di pagare la rendita patrimoniale ad un chierico, molto più può assumerlo la Curia di un Vescovo.

Ma se vien meno il patrimonio già costituito in tutto o in parte, vi ha l'obbligo di supplirlo? È ciò che domandavasi in 1.° luogo. Diciamo prima quello ch'è certo; poi quello ch'è controverso.

È certo 1.° che se vien meno il patrimonio o incolpevolmente o colpevolmente (per alienazione volontaria) non si colgono più censure, le quali sono apposte solo per garentire l'atto della costituzione di un vero e stabile patrimonio. Però, oltre alla grave colpa che si commette nell'alienazione volontaria, l'alienazione stessa per diritto canonico è nulla. Così la S. C. del Conc. (6 mar. 1638 ap. Bened. XIV Inst. 26 n. 28): " Eum qui de facto alienavit patrimonium ad cuius titulum fuerat ordinatus, nulla facta mentione quod ad illius titulum promotus fuisset, in censuras non incidisse, sed alienationem, ut proponitur factam, esse ipso iure nullam „ — Così pure la stessa S. C. il dì 8 luglio 1877 (*Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 298), e i DD. generalmente, come Bened. XIV l. c.; Garcias *De Benef.* Par. II, cap. 5; Bonacina Par. V, n. 125 etc.

È certo 2.° che se vien meno il patrimonio dopo l'ordine del suddiaconato, non si può ascendere ad ordini superiori senza la costituzione di un nuovo patrimonio. Così S. Alfonso, sull'autorità di più TT., (L. IV, n. 813): " Si titulus quo suscepit subdiaconatum casu pereat, non potest is ad superiorem ordinem ascendere sine novo titulo. „

Ma se il patrimonio venisse meno dopo il sacerdozio, ci sarebbe obbligo di sostituirlo con un altro?

Vi ha chi opina negativamente. Lo Scavini è di questa opinione, il quale scrive (Tom. III n. 560 edit. XIV): " At si casu perierit titulus, at non amplius ad alium ordinem sit ascensurus ordinatus, qui aliunde certo ac firmiter habeat unde honeste vivere possit, videtur non esse inquietandus „. Così pure il Dal Vecchio (Tom. II n. 825—7).

Questa opinione per vero sembra solida a bastanza, giacchè il Tridentino stesso *(l. c.)* ha stabilito che può ammettersi la rinunzia al beneficio al cui titolo si è ricevuta l'ordinazione, purchè costi che l'ordinato può vivere altronde comodamente, senza imporre l'obbligo della sostituzione di altro titolo: " Neque ea resignatio, dice il Concilio, admittatur, nisi constito quod aliunde vivere commode possit. „ Così tutti gli Autori che trattano di questa materia. Quello che il Tridentino ha prescritto pel beneficio, perchè non può valere pel patrimonio?

Nondimeno v'ha una istruzione della S. C. di Propaganda Fide da cui dovrebbesi raccogliere tutt'altrimenti. La diamo qui testuale, come si legge nel *Collectanea* pubblicato quest'anno dalla Tip. di Propaganda al n. 1179 pag. 402 art. 11. Tratta del titolo della Missione, col diritto cioè di riceversi gli alimenti dalle missioni medesime:

" Quemadmodum alii tituli, ita etiam hic, de quo agitur, iuxta canonicas sanctiones amitti potest, atque ab Ordinariis auferri, de consensu tamen S. Congregationis, cuius est sic ordinatos praestiti iuramenti vinculo ex solvere. Quod si amisso titulo generatim, aut etiam titulo Missionis, alter ei non substituatur, sacerdos haud propterea remanet suspensus; sed Ordinarii tenentur compellere ordinatos ad alterius tituli subrogationem, prout sacris canonibus consultum est. Id Sacra haec Congregatio in generalibus comitiis diei 1 Septembris 1856 declaravit. „

Qui pare doversi intendere di quei titoli che possono venir meno *juxta canonicas sanctiones;* cioè di quelli la cui perdita è stata prevista dai canoni, ed è stata ovviata con positive disposizioni. Così sarebbe quella del patrimonio sacro quando si alienasse, e si è disposto che ciò non abbia luogo, se non quando l'ordinato consegua un beneficio, ovvero una pensione. Così sarebbe pure la perdita del titolo di povertà pei religiosi secolarizzati, pei quali è prescritto il sacro patrimonio. Di altri casi in cui nella perdita del titolo, i sacri canoni prescrivano la sostituzione del patrimonio, noi non sappiamo; e neanco ne sanno Benedetto XIV, il Garcia, il Reiffenstuel, S. Alfonso e tutti gli

(1) Eccone le parole: " Il patrimonio, per evitare qualunque frode o inganno, non potrà costituirsi da ora innanzi che unicamente sopra beni stabili, e sopra annue rendite fisse. „

altri Autori che trattano di ciò, in gran parte da noi diligentemente consultati. Perciò in questa istruzione o si deve restringere il senso come s'è spiegato da noi, ovvero lo si deve applicare al solo caso della perdita del titolo della missione. — Del resto, qualunque sia il significato della detta istruzione, dovrà questa riguardare i soli missionarii di Propaganda, pei quali fu emanata.

Dopo tutto ciò si potrà conchiudere non vi essere alcuna legge canonica la quale obblighi il sacerdote che abbia perduto in tutto o in parte il suo patrimonio, a costituirsene un altro; nè alcuna legge che obblighi il Vescovo ad imporre al detto sacerdote obbligo siffatto.

Rispondendo adunque ai quesiti del caso proposto, al 1° diciamo che Tizio non pare obbligato di supplire il dippiù del patrimonio — al 2° che se Tizio *ad cautelam* voglia supplirlo, può depositare in Curia i valori di rendita che formano quel dippiù, rendendoli nominativi, e dichiarando di non più ripeterli vita sua durante, contento della sola rendita.

35.

Se valga l' indulgenza dell' altare privilegiato, quando la Messa si applica a più persone.

D. Si può applicare a qualche defunto l' indulgenza dell' altare privilegiato, quando la messa si applica non solo al detto defunto ma ancora ad altri? E se questi altri fossero viventi?

R. L'indulgenza dell'altare privilegiato può applicarsi ad un solo defunto e non a più. Ciò fu definito dalla S. C. delle Indulgenze il dì 29 febbraio 1864: " Utrum privilegium altaris sive proprie dictum, sive personale, applicari possit pluribus defunctorum animabus in cujuscumque diei missa (servatis servandis) sicuti expresse, sed speciatim declaratum fuit a Sacra Congregatione die 19 Maii 1761 pro missa in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum die 2 Novembris? — Resp. *Negative.* „ È dunque fuori dubbio che l'indulgenza dell' altare privilegiato può applicarsi ad un solo defunto.

Nondimeno altra è l' applicazione della indulgenza, altra l'applicazione della messa. Quella non vuolsi confondere con questa. Quando l' indulgenza devesi applicare all' anima per cui s'è celebrata la messa, non è necessario che la messa si applichi solo a quella: può applicarsi anche ad altre, siccome si raccoglie da una dichiarazione della medesima S. Congregazione delle Indulgenze del dì 19 giugno 1880 approvata dal S. Padre. Fu chiesto: "2° Num apud Trappenses in missa, quae quotidie celebratur pro pluribus (fratribus scilicet, propinquis et benefactoribus) indulgentia altaris ad unum ex iis limitetur? — 3.° Num privilegium inutile evaserit ex eo quod uni ex iis determinatae animae non consueverit applicari? „ E la S. C. rispose: " Ad 2^um^ *Affirmative*—Ad 3^um^ *Negative.* „ Di qui viene, come avvertimmo altrove (Vol. II, P. II, p. 114 in nota), che se l'indulgenza dell' altare devesi applicare ad un solo defunto, non ne segue che la messa deve pure applicarsi a quello solamente. Può invece applicarsi a più defunti, designandosene un solo cui s' intenda che giovi l' indulgenza. Questa designazione è necessaria; e quando non si faccia, e la Messa si applichi a più defunti, a nessuno gioverà l' indulgenza. Può farsi però colla intenzione che l' indulgenza valga a quello che sia più bisognoso, ovvero a chi sia il più vicino o il più lontano ad uscire dal Purgatorio, o anche a chi meglio piaccia al Signore.

Ma se la messa si applica non solo al defunto cui deve giovar l' indulgenza, ma ad altri pure, fra questi altri non vi possono essere dei vivi? Non esitiamo a rispondere affermativamente. Imperocchè se l' applicazione della messa è del tutto distinta da quella della indulgenza, e se la indulgenza si applica tutta a quel solo defunto, per cui pure si celebra il S. Sacrifizio, non v' ha ragione di vietare che gli altri ai quali, insieme a quel primo si applica il frutto medio del Sacrifizio, possano esser viventi; purchè però il rito della messa sia *pro defunctis* quando lo consentono le rubriche, siccom' è disposto per gli altari privilegiati.

Anzi, quando anche la messa si applichi tutta ad altri, benchè vivi, la sola indulgenza dell' altare può applicarsi a qualche defunto; e ciò fu dichiarato dalla medesima S. C. il dì 31 genn. 1848 (1). Se

(1) Ecco testuale questo importante rescritto:

Tolosan. Viceparochus S. Exsuperii, dioecesis Tolosanae, humiliter proponit casum infrascriptum:

An quando requiritur Sacrificium Missae pro indulgentia lucranda, Missa possit offerri pro uno et indulgentia applicari pro altero?

Sac. Congregatio habita in Palatio Apost. Quirinali die 31 ianuarii 1848 respondendum esse censuit:

Communicetur oratori votum consultoris.
Jacobus Gallo Secret.

Votum Consultoris—Hanc eamdem quæstionem enucleandam sibi proponit doctissimus P. Ioannes Cavalieri (Tom. II pag. 198 edit, Borgomen, 1748), scilicet an indulgen-

n' eccettua però quando nell' indulto di concessione ci siano le parole : *qui pro defuncto missam in tali altari dixerit, liberat animam etc.* In tal caso fa d' uopo applicar l' indulgenza a quello per cui s' è applicata la messa. Se poi nell' indulto manca il *pro defuncto*, l'indulgenza può applicarsi anche ad altri.—Se n' eccettua pure l' altro caso, quando chi commette la celebrazione della messa, vuole che sia celebrata in altare con privilegio: non si può allora dividere l' applicazione della messa da quella della indulgenza.— Fuori di questi due casi sta fermo il principio che l' applicazione della messa è divisibile da quella della indulgenza ; per modo che può benissimo applicarsi la messa ad uno od a più, e l' indulgenza ad un altro.

36.

Se per un solo defunto possano celebrarsi più messe lo stesso giorno in altare privilegiato.

D. Può applicarsi l' indulgenza dell' altare privilegiato ad un solo defunto tante volte quante volte si celebri nello stesso giorno la S. Messa per lui nel detto altare ? —La ragione del dubbio è in ciò che l' indulgenza del prefato altare è diretta a liberare del tutto un' anima dal Purgatorio.

R. Un dubbio simile fu rivolto testè alla S. C. delle Indulgenze colle parole : " Nello stesso giorno può applicarsi per un defunto l' indulgenza dell' altare *tante volte quante* sono le Messe che per esso defunto si celebrano in altare privilegiato ? — La S. C. il dì 19 Agosto 1893 *in S. Severi* rispose : " Communicetur Oratori decretum in una S. Flori in Gallia sub die 28 Iulii 1840 (Edit. Ratisb. pag. 250). „

Ecco intanto il tenore del cit. decreto *in S. Flori* :

" Utrum per indulgentiam altari privilegiato adnexam intelligenda sit indulgentia plenaria animam statim liberans ab omnibus purgatorii poenis, an vero tantum indulgentia quaedam secundum divinae misericordiae beneplacitum applicanda ?—S. C. die 28 iulii 1840 respondit : " Per indulgentiam altari privile- " giato adnexam, si spectetur mens con- " cedentis, et usus clavium potestatis, " intelligendam esse indulgentiam ple- " nariam, quae animam statim liberet " ab omnibus purgatorii poenis ; si vero " spectetur applicationis effectus, intel- " ligendam esse indulgentiam cuius men- " sura divinae misericordiae beneplacito " et acceptationi respondet. „

Donde vuolsi raccogliere che l' indulgenza dell' altare privilegiato sarebbe sufficiente a liberare subito un' anima dal purgatorio. Però la Chiesa non avendo diretta giurisdizione sulle dette anime siccome l' ha sopra quelle de' viventi, non concede tale indulgenza se non per modo di suffragio, offrendo cioè a Dio tale misura di meriti dal tesoro ch' ella possiede, da liberar quell' anima, cui vogliasi applicare, col suffragio, ovvero col voto, che Dio l' accetti nella sua misericordia. L' accettazione in tutto o in parte, o anche la non accettazione, sta nel beneplacito divino.

Da tutto ciò si ricava che non solo non è vietato applicare più volte ad un solo defunto anche lo stesso giorno l' indulgenza dell' altare privilegiato, ma ciò gli giova non poco, come giova replicare più e più volte al Sovrano le istanze per ottenere una grazia.

37.

Se, quando s' è perduto il documento pontificio dell' altare privilegiato, basti la iscrizione in legno od in marmo per attestarlo.

D. Basta la iscrizione in legno od in marmo, posto accanto ad un altare privilegiato, per attestare il privilegio , quando siasi smarrito il documento pon-

---

tia et Sacrificium dividi queant ? Respondet: " Decisio pendet ex verbis indulti. Si enim " cantat : *qui pro defuncto Missam in tali* " *altari dixerit, liberat animam eius etc.,* " Sacrificium et indulgentia non possunt " dividi, sed utrumque pro eodem defuncto " est applicandum ; si autem tò *pro defunctis* in indulto desit, applicatio solius in- " dulgentiae sufficit ad liberandam animam, " et sacrificium cuilibet poterit applicari... " si tamen fundator, aut stipem erogans im- " ponat onus celebrandi in altari privile- " giato, tunc praedicta divisibilitas locum " non habet : per impositionem quippe talis " oneris censetur etiam voluisse applica- " tionem indulgentiae. Secus est si sacerdos " onus habeat sacrificandi, sed non in altari " privilegiato ; tunc quidem adimplet obli- " gationem suam per applicationem sacri- " ficii, et liber est quoad applicationem in- " dulgentiae. Secus est si sacerdos onus " habet sacrificandi, sed non in altari pri- " vilegiato ; tunc quidem adimplet obliga- " tionem suam per applicationem Sacrificii " et liber est quoad applicationem indulgen- " tiae, dommodo tamen celebret in altari, " cuius privilegium non exquirat etiam ap- " plicationem missae. „ Quae solutio et mihi arridet.

tificio ?

R. Per ben rispondere al dubbio, è bene tener presente il decreto che segue:

" **Gallipolitana**—Quamvis constanti traditione totius civitatis Gallipolitanae pro certo habeatur, altare S. Mariae de Populo situm in Ecclesia Cathedrali privilegio quotidiano perpetuo esse insignitum, attamen nullum aliud authenticum hujusce concessionis documentum reperiri potuit, nisi quod in visitationibus per Episcopos peractis altare illud perpetuo privilegiatum descriptum fuerit, et pia legata quamplurima saepius relicta fuerint in eodem altari utpote privilegiato persolvenda, quae non satis rem extra dubitationis aleam ponere nonnullis visa sunt. Ut itaque animarum purgantium suffragiis et fidelium eleemosynas offerentium pietati Canonici et Clerus memoratae Ecclesiae tutius consulerent, preces huic S. Congregationi porrexerunt, ut nova Brevis expeditione supra relatum privilegium quotidianum confirmetur.

" Quaeritur igitur: *An assertum privilegium perpetuum in altari S. Mariae de Populo confirmari debeat?*

" Sac. Congregatio die 18 Decembris 1714 respondit: *Pro confirmatione, et quatenus opus sit, pro nova concessione altaris privilegiati quotidiani perpetui.* „

Da questo rescritto può raccogliersi che non basta per accertare il privilegio dell'altare qualunque altra pruova diversa dal documento pontificio. Tutti sanno quale giuridico valore attribuiscasi agli atti di S. Visita, ed ancora agli antichi legati ; eppure questi non furono giudicati bastevoli della S. C. ad attestare la certezza del privilegio. Molto meno dunque basterà ad attestarlo la iscrizione o in pietra o in legno, che per frode potè apporsi accanto gli altari. In tal caso sarà cosa prudente, per assicurare la indulgenza, chiedere alla S. Sede la conferma ; ovvero, *ad cautelam*, la nuova concessione.

38.

Se il pro-parroco, assente il parroco, in Chiesa Collegiata possa usare la stola nelle associazioni funebri quando interviene il Capitolo.

D. In T. vi ha un Capitolo Collegiato con cura. Dovendosi fare un'associazione funebre, e trovandosi assente il curato canonico di quel Capitolo, il Decano di esso prese la stola. Ma ecco farglisi innanzi un sostituto del parroco, e reclamando il diritto di costui, volle per sè la stola. — A chi spettava la stola in questo caso ?

R. La stola, nelle associazioni funebri, è diritto indiscutibile del parroco, o sia egli titolare, o sia vicario curato. Così la S. C. dei Riti il dì 7 giugno 1890 *(Mon. Eccl.* Vol. VI Par. II, p. 243).

Però quando interviene un capitolo maggiore, come quello di Cattedrale o di Collegiata, il parroco colla stola (ov'egli non sia la 1.ª Dignità del Capitolo) non potrà far parte del Capitolo medesimo, ma dovrà prender posto dopo il Clero ; altrimenti la stola non spetta a lui, ma alla 1.ª Dignità del Capitolo. Ciò fu espressamente definito dalla S. C. de' Riti il dì 24 novembre 1691 *(Mon. Eccl.* Vol. VII Par. I, p. 234).

Ma se non il parroco intervenga all'associazione funebre, sibbene un sostituto di esso, o pro-parroco amovibile *ad nutum*, in tal caso la stola spetterà unicamente alla 1.ª Dignità del Capitolo, senza che il pro-parroco possa arrogarsene il diritto, ancorchè voglia recarla fuori del Capitolo. Ecco come insegna il Pallottini sull'autorità della S. C. del Concilio (*Collectio Resolut. S. C. Conc.* Tom. XIV v. *Parochus* § III, n. 41, pag. 520): " Coadiutores autem amovibiles Praepositi, exercentes curam animarum in Ecclesia Collegiata, absente Praeposito, non possunt pluviale et stolam deferre nec canonicos in eadem ecclesia intitulatos praecedere *S. C. C. in Lauden. die 12 novembris 1639 16 Decretorum pag. 270.* „

Donde si raccoglie quanto malamente abbia operato il sostituto del parroco, nel nostro caso, il quale volle per sè la stola che spettava alla 1.ª Dignità o al Decano del Capitolo.

CRONACA GOVERNATIVA

Pareri del Consiglio di Stato.

Opera pia, in favore di privati, concentrabile — Quando in un istituto diretto a favore di determinate persone (discendenti in linea retta del testatore) è previsto il caso della mancanza delle stesse, stabilendosi che allora le rendite devono devolversi alla generalità (mantenimento di un chierico povero della parrocchia in seminario), non può sorgere ostacolo al concentramento di tale fondazione nella Congregazione di carità, non essendo ad essa applicabile lo art. 2. lett. B. della legge 17 Luglio 1890, poichè la devoluzione a favore della pubblica beneficenza non solo è prevista, ma regolata (Sez. int. 27 Lug. 1892 — Istituzione Valenti in Alzano Maggiore—Manuale degli Amministratori, Anno 32, pag. 219).

Le opere pie dotali, quand'anco affidate al Vescovo, sono concentrabili— Le istituzioni private di beneficenza vengono a cadere sotto la legge 7 Luglio 1890 quante volte si verifichi la condizione contemplata dal testatore, cioè che in caso di estinzione delle famiglie beneficate, si debbano devolvere a favore della beneficenza pubblica le rendite dell'ente.

È soggetta a concentramento l'istituzione destinata a soccorrere donzelle povere e vergognose, dando ad esse in caso di matrimonio una tenue dote. Quando anche tale istituzione non voglia considerarsi come elemosiniera, entra tuttavia, se il suo reddito è inferiore alle L. 5000, sempre fra quelle da concentrarsi per l'art. 56 della legge suddetta.

Le opere pie dotali non sono eccettuate dal concentramento, solo perchè sono soggette alla revisione degli statuti.

Non è ragione di escludere dal concentramento l'avere il testatore affidato l'esecuzione della beneficenza al parroco ed al Vescovo, e la natura della povertà da soccorrersi (e cioè la vergognosa, ovvero quella che cerca di nascondersi) non essendo espressa una esplicita volontà del testatore per richiedere una speciale amministrazione. (Sez. 2 Marzo 1893 — Pio Legato Ferrero, Min. Int. e Cong. di Carità di Valdieri — Manuale degli Amm., l. c., pag. 236).

Opera pia, con primario scopo di culto, non concentrabile—Non può essere concentrata nella Congregazione di Carità una istituzione destinata specialmente a scopo di culto, essendovi la beneficenza rappresentata solo in via accessoria ed eventuale (1) (Sez. 23 Mar. 1893—Opera pia Maggi in Cremona—Manuale sud.° l. c., pag. 257).

Opera pia di culto e di beneficenza, concentrabile in parte. — Trattandosi di una fondazione di culto comprendente in minima parte la beneficenza, riesce eccessivo il concentramento dell'intero patrimonio della fondazione nella Congregazione di carità, dovendo il concentramento limitarsi alla sola parte destinata alla beneficenza.

Erogate per lunga consuetudine in un determinato modo le rendite di un legato misto di culto e di beneficenza, senza che siano mai sorte opposizioni, non si può porre in discussione, fondandosi sulle tavole di fondazione, la quota spettante al culto e quella spettante alla beneficenza (31 Ott. e 28 Nov. 1892 — Legato Bonfadini e Cong. di carità — Man. detto, l. c. pag. 258).

Legati a chiese parrocchiali, in parte concentrabili — I lasciti fatti a chiese parrocchiali con obbligo di erogarne le rendite sia in via principale, come in via subordinata, sono pure soggetti al concentramento per la parte concernente la pubblica beneficenza, non ostando che si tratti di lasciti che fanno carico ad enti ecclesiastici conservati (21 Sett. 1892 — Istituzione Pozzi a favore delle Chiese di Zappello, e di Bolzane — Man.d.°, l. c., pag. 300).

Legati a parroci, concentrabili in tutto — Quando in un legato di atto di beneficenza è prevalente lo scopo elemosiniero, deve interamente concentrarsi nella Congregazione di Carità, con l'obbligo alla stessa di corrispondere al Parroco *pro tempore* la somma destinata al culto (24 Mag. 1893 — Legato Bellesio in Fabbrico — Manuale sud.°, l. c., pag. 300).

Opera pia, affidata a speciale amministrazione, concentrabile — Non vale ad impedire il concentramento di un'opera pia elemosiniera nella Congregazione di Carità la eccezione che le tavole di fondazione di tale Opera pia ne affidano la gestione ad una speciale amministrazione; poichè il Governo si è avvalso di una facoltà consentitagli nell'interesse stesso della beneficenza dalla legge 17 luglio 1890 la quale nell'Art. 103 ha considerato come non apposti e di niun effetto i divieti delle tavole di fondazione diretti ad impedire le riforme amministrative prevedute nel Capo VI della legge stessa, fra le quali sono annoverati i concentramenti delle

(1) È molto importante questa decisione.— Il Legato Maggi riguardava: 1°. La istituzione di una coadiutoria parrocchiale a benefizio della Chiesa di Pieve S. Giovanni; 2.° L'assegnazione di una retribuzione annua al Parroco *pro-tempore* di detta Chiesa per la direzione che il testatore gli affidava dell'Associazione delle *Figlie di Maria*, da lui fondata nella Chiesa stessa; 3.° L'erogazione delle residue rendite della sostanza legata in doti da distribuirsi fra le zitelle ascritte alla stessa Associazione delle *Figlie di Maria*.

La Sezione ritenne che la prima e principale di queste Istituzioni era evidentemente ed esclusivamente di culto, a beneficio di un ente ecclesiastico conservato, qual è la Chiesa parrocchiale; che la seconda era parimente un lascito a scopo di culto; che la terza costituisce bensì una istituzione di beneficenza, limitata però alle donzelle iscritte nel sodalizio delle *Figlie di Maria*, ed è una disposizione di carattere *accessorio ed eventuale*, la quale quindi non può trarre a sè le altre due, e farle considerare come costituenti in complesso un'unica istituzione di beneficenza soggetta alla legge 17 luglio 1890.

istituzioni elemosiniere (Sez. un. 25 Mar. 1893 — Commissaria Paganelli in Forisole — Man. anzid.°, l. c., pag. 300).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1893)

Pellegrinaggio in Vaticano dell'Apostolato della Preghiera — Il giorno 11 sp. nella Galleria delle Carte geografiche in Vaticano 700 ascritti all'Apostolato della Preghiera furono ricevuti dal S. Padre. Il Rev. P. Vitale barnabita, superiore di detta Associazione per l'Italia, lesse un affettuoso indirizzo, nel quale disse che ad occasione del Giubileo episcopale di S. S. i molti milioni di ascritti per tutto il mondo offrirono al Cuore di Gesù messe, comunioni, rosarii ed ogni genere di opere buone. Il Santo Padre rispose encomiando l'Apostolato, che promuove la divozione al Cuore di Gesù, ch'è l'antitesi dell'egoismo, vizio principale dell'epoca nostra; e conchiuse implorando la divina misericordia nel mondo cristiano, e specialmente per l'Italia, ricca d'immense glorie, sperando che il Signore accolga le comuni preghiere, e prepari alle Nazioni cristiane ed all'Italia giorni migliori.

Il Congresso delle Religioni — Nello scorso mese a Chicago fu tenuto un Congresso, unico nella storia del mondo. Intervennero più di quattromila persone che rappresentavano tutte le religioni. I cattolici erano splendidamente rappresentati dal Cardinale Gibbons e dall'Arcivescovo della Nuova Zelanda, i quali parlarono in mezzo alla commozione ed all'entusiasmo degli uditori. Il Dottor Harris, ministro dell'istruzione pubblica degli Stati Uniti, sostenne con rigoroso discorso l'esistenza di Dio. La trattazione del tema: La Religione e la civiltà, che fu dimostrata colla scorta dei monumenti d'ogni popolo, fu svolta con dottrina ed ordine ammirevole.

NOTIZIE COMPENDIATE

— A Torino la Signora Zalivani, donna pia e benefica, ha lasciato il suo ragguardevole patrimonio per la fondazione di un Istituto per donne, che da condizione agiata fossero ridotte in povertà.

— Nella casa dei Convertendi in piazza Scossacavalli a Roma si ricevè l'abiura dal protestantesimo di due coniugi uniti in matrimonio da 17 anni, di una loro figlia maritata, e di un amico di famiglia. Nel Santuario di Valle di Pompei un'altra abiura ebbe luogo, con grande edificazione, di una giovinetta svizzera che si sposò con un devoto di quel santuario.

— Sono partiti da Napoli quattro missionarii cappuccini della Toscana per l'Indostan (Indie Orientali); e da Milano cinque alunni del Seminario di S. Calocero e due Suore di Carità per recarsi nella Cina, nel Bengala e nelle Indie.

—

— Il governo Germanico ha autorizzato l'Ordine Religioso svizzero, designato col nome di Suore di Carità Santa Croce d'Ingelbohl, a ristabilirsi nell'antico dominio di Hegen, presso Costanza: anche le suore già espulse da Warden ritorneranno negli antichi loro stabilimenti di educazione.

— Negli ultimi giorni dell'u. s. si è tenuto un Congresso cattolico a Portsmout in Inghilterra. Il Card. Vaughan lesse un magnifico discorso sulla soluzione del problema sociale.

— È stata consacrata da Mons. Vescovo di Almeria la prima nuova chiesa cattolica edificata nell'Africa in Beira, colonia portoghese. La mano di opera per la costruzione fu prestata dai soldati sotto la direzione del loro luogotenente Kruss-Gomes.

— A Losanna nella Svizzera si è tenuto un Congresso internazionale contro le letture immorali, e si è proposto di costituire un comitato permanente di vigilanza.

— Il Gran Consiglio del Cantone di Zurigo ha proibito il lavoro nelle fabbriche non solo nelle domeniche, ma ancora nel primo giorno dell'anno, nel Venerdì santo, nei lunedì di Pasqua e di Pentecoste, nell'Ascensione e nei due giorni di Natale.

— Il Gran Sultano, con decreto inviato al Vicario Apostolico di Macedonia, concede estesissimi privilegi ai Vescovi ed al Clero cattolico.

— È stata inaugurata una statua a Pio IX sulla punta più alta di una montagna a Cuimarais in Francia.

— Il presidente della Repubblica francese ha decorato con medaglia d'oro quattro Suore, che si erano sacrificate per l'assistenza agl'infermi.

— Nella Casa madre di La Tour in diocesi di Rennes è morta la Madre Maria Agostina, fondatrice delle " Piccole Suore dei poveri. „

— A Rouen in Francia furono espulse brutalmente le Suore dall'Asilo Infantile, che aveano fondato esse medesime, e dall'Ospizio Galliard ove prodigavano tante cure alle povere vecchie ricoverate. Ora è avvenuto che tutte le vecchie ricoverate hanno seguite le suore in un locale loro dato dalla carità di una signora, e di duecentocinquanta fanciulli appena tredici rimasero nello Asilo.

— I Missionarii Salesiani hanno felicemente costruita la prima loro chiesa in Inghilterra dedicata al S. Cuor di Gesù. Sorge nel poverissimo e popoloso sobborgo di Battersea con 20,000 anime e 2,000 cattolici. Il dì 14 sp. Mons. Butt Vescovo diocesano la consacrò coll'intervento di D. Rua successore di D. Bosco, di Mons. Cagliero e di molti cooperatori Salesiani ivi recatisi dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio e dall'Olanda. È un nuovo passo che la Fede cattolica fa nell'Inghilterra.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Se i Sacerdoti dell'Oratorio di S. Filippo Neri possano eleggere ed essere eletti deputati pel Seminario.

Auximana. Quoad deputatos Seminarii—15 Luglio 1893—*Per summaria precum*—Il Vescovo di Osimo si rivolse alla S. C. scrivendo come segue:

" Quum eligendus sit a clero urbano deputatus pro œconomica administratione Seminarii, dubitari cœpit an Patres Oratorii, seu S. Philippi filii, cooptari valeant inter electores et eligendos. Mihi contraria est opinio; quam tamen imponere nolo huic clero, qui libenter eligeret ad hoc munus optimum Patrem Oratorii. Proinde dubium submitto E.morum Patrum iudicio „.

La S. C., esaminato il dubbio con ogni accuratezza, il dì 15 luglio 1893 rescrisse: *Negative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino *cap. I8 Sess. 23* vuole che il Vescovo tratti dell'amministrazione del Seminario " cum consilio duorum de Capitulo..... itemque duorum de Clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius vero ad clerum pertineat „. Or la voce *clerus*, giusta l'uso comunemente invalso, indica solo i sacerdoti secolari, ad esclusione dei regolari.

b) I Preti dell'Oratorio sono sacerdoti secolari stretti solo dal vincolo di mutua carità, senz'altro legame di voti o di giuramenti, e sotto la quasi piena dipendenza dall'Ordinario, come si raccoglie dalla Costit. *Copiosus* di Gregorio XIII, e dalle regole dell'istituto, confermate da Paolo V colla Costit. *Christifidelium.*

c) Nondimeno vuolsi considerare che tal Congregazione ha molte cose comuni cogl'istituti regolari. Essa infatti ha il superiore locale che viene eletto ed a cui si obbedisce, senz'alcuna dipendenza dal Vescovo. I suoi alunni si chiamano *Padri*, come gli alunni di ogni altr' Ordine religioso. Ha taluni privilegii proprii degli altri istituti regolari. Le sue case sono esenti dalla giurisdizione del parroco.

d) Segnatamente poi si ha dalle sue regole che i Preti dell' Oratorio non possono immischiarsi nell'amministrazione di collegii, di seminarii, di congregazioni e di università. " Ne quis (ivi si legge al cap. VIII n. 19) ab Instituto Congregationis nostrae proprio posset abduci, statutum est ne nostrorum aliquis se obliget, aut dedat confessionibus audiendis, moribus reformandis rebusque earum gerendis. Idem dicimus de Seminariis, Collegiis, Societatibus aut aliis Universitatibus, rebusque earum quomodolibet tractandis. „

Per tutte queste ragioni giustamente fu deciso come sopra.

—

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Circa la nomina del confessore ordinario delle Monache; e se possa esser nominato a tale officio un sacerdote regolare.

Pisana. Ordinis Monialium Visitationis Jurium—17 Mar. 1893—La superiora del monastero della Visitazione di S. Maria in Pisa riferì alla S. C. che nell'anno 1886, venuto meno il confessore ordinario, il Vescovo vi deputò provvisoriamente il p. Luca Baldi de' Minori Osservanti, fino a che non si fosse potuto avere un ecclesiastico idoneo. Il confessore regolare vi stette ben tre anni e mezzo; poi dovette allontanarsene, stantechè la sua famiglia monastica fu obbligata di abbandonare la parte della città dove trovavasi il ma-

nastero. Mentre le monache chiedevano il medesimo p. Baldi, segnatamente perchè aveano edificato presso al monastero un ospizio, in cui potea benissimo dimorare la famiglia dei Minori Osservanti, il Vescovo mandò loro due sacerdoti secolari come confessori, protestando di non poter concedere il p. Baldi, perchè le costituzioni del loro Istituto non consentivano che un regolare fosse il confessore ordinario.

Aggiunse la medesima Superiora che, morto il can. Casarosa il dì 7 marzo 1892, il monastero perdette il padre spirituale (diverso, giusta le costituzioni, dal confessore ordinario). Le Religiose, a raffermare il loro diritto, dalle costituzioni consentito, di eleggere il padre spirituale, proposero tre canonici al Vescovo, affinchè ne scegliesse uno a quell'officio. Il Vescovo propose invece il Vicario Generale. Poi, conoscendo che questi malamente sarebbe ricevuto, stabilì di proprio arbitrio il can. Ghisi a padre spirituale. Ma neppur questi piacque alle Monache, sapendolo amico del Vicario generale, ed esecutore perciò dei suoi desiderii e dei suoi pregiudizii.

Ciò premesso, furono proposti i seguenti dubbii.

I. An Religiosis Salesianis Pisarum manutenendus confessarius ordinarius pater Lucas Baldi, saltem donec reperiatur confessarius eisdem gratus.

II. An R. P. D. Archiepiscopus Pisarum teneatur approbare patrem spiritualem a Religiosis Salesianis electum juxta Constitutiones et consuetudines proprias Ordinis Salesiani.

III. An Vicario generali Bascherini prohiberi possit excipere confessiones illarum Religiosarum, a quibus exposceretur.

E la S. C., dopo matura discussione, il dì 17 marzo 1893 rispose:

Ad I., II., et III. Negative, et scribatur Archiepiscopo ad mentem. Mens est: Non expedire quod Vicarius generalis excipiat confessiones Religiosarum in via ordinaria, ne aliae exemplum capiant ad petendos confessarios particulares; quod esset contra normas juris communis.

Corollarii:

a) I Regolari, generalmente parlando, non possono deputarsi a confessori ordinarii delle Monache: " Nequeunt, generali regula, Ordinarii locorum pro confessariis Ordinariis Monialium, Episcopo immediate subjectarum, designare Regulares sine venia S. Congregationis. „

b) La pratica della medesima S. C. de' VV. e RR. conferma questa regola. Quando infatti mancano i confessori secolari, i Vescovi sogliono conseguire l'indulto di stabilir nei Monasteri confessori regolari, come *in Oritan.* nov. 1721, *in Urbinaten.* 5 sept. 1727, *in una Venetiarum* 12 mai. 1617.

c) Lo stesso sacerdote non può essere confessore di Monache in più monasteri. Così la S. C. de' VV. e RR. 4 mar. 1597: " Abusus declaratur quod confessarius monialium sit constitutus ad vitam vel plurium monasteriorum. „

d) Per ciascun monastero poi deve esserci un sol confessore, giusta il disposto di Benedetto XIV nella Costituz. *Pastoralis curæ:* " Unus tantum confessarius pro quolibet monasterio deputandus. „—Perciò non è da approvare che si adoperino confessori particolari in via ordinaria; siccome vuolsi concedere libertà di ricorrere straordinariamente nei veri bisogni ad altri confessori secondo la dichiarazione del decreto *Quemadmodum* del 17 dicem. 1890 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 6).

e) Quando le costituzioni di un istituto religioso, debitamente approvate, non attribuiscono chiaramente alla comunità il diritto di eleggere il confessore, questo diritto è del Vescovo, il quale dovrà stabilirvi quel sacerdote che a lui sembra più idoneo.

f) Nel caso fu dimostrato che le Costituzioni dell'Ordine della Visitazione vogliono che le suore stiano sotto la giurisdizione del Vescovo, dal quale debbono solamente chiedere il Padre spirituale ed il confessore.

II.

Circa la dipendenza che debbono all' Ordinario gl' Istituti di voti semplici.

Lucionen. Iurisdictionis — 2 Giu. 1893 — Il Vescovo di Luçon, ad occasione della

visita *ad Ss. Limina*, riferì che nella sua Diocesi trovasi la casa madre della Congregazione delle *Figlie della Sapienza*, fondata nel 1753 dal B. Ludovico Grignon di Montfort, fondatore parimenti della Congregazione de'Missionarii Mariani, l'una e l'altra congregazione di voti semplici. Or il superiore generale di questi missionarii pretendeva di estendere la sua giurisdizione pur sopra le Figlie della Sapienza, dirigendole indipendentemente dall'Ordinario, convocando i loro capitoli, presedendo ed invigilando sulla loro disciplina e sull'amministrazione. Di che il Vescovo predetto chiedeva che fosse definito autorevolmente sotto qual giurisdizione dovesse stare la Congregazione delle Figlie della Sapienza.

Furon proposti perciò i seguenti dubbii:

I. An et quomodo Filiabus de la Sagesse *conservari debeat Superior generalis cum iurisdictione super universa Congregatione in casu.*

II. An ad hoc munus sit deputandus Superior Generalis Patrum Societatis Marianae electus iuxta regulas huius Instituti in casu.

E dopo maturo dibattimento, il dì 2 giugno 1893 fu risoluto:

Salva in omnibus manente, iuxta canonicas sanctiones, auctoritate et iurisdictione Ordinariorum super singulis domibus Filiarum de la Sagesse, *et salva potestate Superiorissae generalis, nihil immutandum quoad facultatem Superiori generali Societatis Mariae tributam praesidendi capitulum generale dictarum Sororum, invigilandi et promovendi in singulis domibus Constitutionum observantiam, et sub debita Ordinariorum dependentia ponendi eos actus, qui ad Congregationis bonum et incrementum conducere possunt.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Gl'istituti di voti semplici sono sotto la dipendenza dell'Ordinario, salvo in quelle cose che le regole, debitamente approvate, attribuiscono ai superiori dell'istituto.

b) Perciò insegna il Card. Bizzarri nel suo *Collectanea* che la S. Sede non è così facile ad approvare istituti di voti semplici con Superiori generali che abbiano giurisdizione sulle case fondate in più Diocesi, appunto per non ledere la giurisdizione degli Ordinarii.

c) Nel caso, le regole della Congregazione delle Figlie *de la Sagesse* non erano definitivamente approvate dalla S. Sede; erano però approvate da più Vescovi e proposte e discusse nella congregazione generale delle dette Suore. Or le regole prescrivono che il Superiore generale dei Maristi sia pur superiore delle Figlie *de la Sagesse*, così avendo disposto il beato lor Fondatore.

d) I Vescovi dei luoghi dove trovavansi le dette Suore han riconosciuta sempre la giurisdizione che il Superiore generale spiegava sopra amendue le Congregazioni di missionarii e di suore.

e) Per tutte queste ragioni, la Sacra Congregazione ha legittimato il diritto del prefato Superior generale sulle suore *de la Sagesse* di presedere al capitolo generale, di vigilare e di promuovere l'osservanza delle costituzioni nelle singole case, e di porre sotto la debita dipendenza degli Ordinarii quegli atti che possano contribuire al bene ed all'incremento della Congregazione. In tutto il resto non vuole menomata la giurisdizione vescovile.

III.

Circa la proprietà di un luogo pio fondato per elemosine.

Oranen. Proprietatis et expulsionis — 2 Giu. 1893 — Il prete Giuseppe Catà, oriundo dalla Diocesi di Barcellona nelle Spagne, nel 1873 andò in Africa, e fu stabilito dal Vescovo di Orano (in Algeria) vicario curato della parrocchia di Karguentah, dov'era una colonia di spagnuoli.

Nel 1876 il detto prete pensò di stabilire in quel luogo un asilo per dare alimento ed educazione alle figlie di quei suoi connazionali. Ma da solo non potendo sopperire alle spese, fece appello alla pubblica carità.

Il Vescovo, approvando il progetto, permise con atto della sua Curia che in quella Chiesa si collocasse una cassetta, e che si chiedessero limosine al clero della Diocesi ed alle anime pie.

Finalmente una deputazione di nobili signore presedette all'opera. Con questi aiuti il prete Catà potè comprare un fondo e costrurre l'edifizio che intitolò a se nei pubblici atti.

Però molto ancora vi bisognava perchè l'opera conseguisse il compimento. Laonde la Curia permise al sac. Catà di viaggiare per le Spagne, affine di raccogliere elemosine, munendolo di apposite commendatizie a' Vescovi ed a' cleri. L'effetto superò le speranze. Il Catà se ne ritornò con cospiscue somme; onde tutto potè compiere e perfezionare.

L'asilo così fondato, con apposite condizioni venne affidato alle religiose spagnuole di S. Teresa. Il Vescovo nel 1885 con solenne rito stabilì le dette religiose nel possesso e nella direzione dell'asilo; e nel 1886 approvò la loro società col nome di *Compania di sancta Teresa de Jesus*.

Le cose cominciate bene, furono in breve turbate dal vento della discordia. Il prete Catà, persuaso esser lui l'unico e vero padrone dell'asilo, prese a dettar leggi alle Suore circa l'ammissione delle fanciulle ed il governo del pio luogo. Ma non essendo obbedito, chiamò, contro il volere di quelle Suore e della Curia Vescovile, quattro giovani da lui dette *Africaniste* a dirigere l'Asilo, intimando alle Teresiane di sloggiar subito di là, con minaccia di ricorrere alla potestà civile.

Il Vescovo, meravigliato di ciò, si adoperò di richiamare a miglior senno il Catà. Ma inutilmente. Questi anzi minacciò di tradurre in giudizio le Teresiane se non gli avessero pagato un preteso debito e non gli avessero restituite le limosine dei fedeli erogate per la costruzione dell'asilo. Il Vescovo gli notificò la incorsa censura *nemini reservata,* per aver gravato d'ipoteca quel pio luogo, e l'altra riservata *speciali modo* dalla Costit. *Apostolicae Sedis* per aver citato ai tribunali laici le religiose di S. Teresa. Lo sollecitò poi ad astenersi dalla celebrazione della Messa fino a che non si fosse fatto assolvere dalle censure, non avesse rivocato il mandato di esplusione delle religiose e non avesse rimosso dall'asilo le quattro *Africaniste*.

Ma il prete, invece di rivocare il mandato, comandò al suo procuratore di tradurre innanzi al tribunale laico le predette figlie di S. Teresa, affine di essere espulse dall'asilo, anche colla forza. Onde il Vicario generale ammonì quel prete di essere incorso per questo fatto nella scomunica comminata dalla Costit. *Apostolicae Sedis* contro " cogentes sive directe, sive indirecte judices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, praeter canonicas dispositiones, „ e nell'altra della medesima Costit. contro " impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae. „

Intanto il tribunale laico ingiunse alle Religiose di allontanarsi dall'asilo fra tre mesi; e non essendo partite dopo il detto tempo, furono espulse colla forza.

Dopo di ciò il prete Catà notificò al Vescovo che si soggetterebbe al giudizio della S. Sede.

La causa fu trattata in S. C. il dì 2 giugno 1893 coi seguenti dubii:

I. An, et quomodo, ad presbyterum Catà pertineat proprietas, aut simplex administratio asyli in casu?

II. An, et quomodo, substineatur expulsio sororum s. Teresiae ab asylo; et an presbyter Catà easdem expellendo incurrerit ecclesiasticas censuras in casu?

III. An idem ipse teneatur removere a directione asyli Africanistas, *sic nuncupatas?*

E dopo accurato esame fu definito:

Ad I. et II. Negative in omnibus et amplius.

Ad III. Affirmative et amplius, et ad mentem. Mens est: quod Catà suspensus manet a divinis 1. donec plene exequatur praesentem resolutionem; 2. donec veniam petat ab Episcopo, et convenienter scandalum datum reparet; 3. donec sese committat Episcopo, ut titulus civilis asyli transferatur in alias personas, si et quatenus Episcopus opportunum censeat.

Si raccolga:

a) Le opere fatte con limosine dei fedeli sono per legge ecclesiastiaca sotto la dipendenza del Vescovo, giacchè questi, come delegato della S. Sede, è l'esecutore di tutte le pie disposi-

zioni così per testamento come tra vivi, e però ha diritto di visitare ogni pio luogo e di vegliare perchè tutto si faccia conforme alle dette disposizioni. Così il Tridentino *Sess. 22 cap. 8:* " Episcopi tamquam Sedis Apostolicae delegati, in casibus a iure conceptis, omnium piarum dispositionum, tam in ultima voluntate, quam inter vivos, sint executores; habeant ius visitandi hospitalia, collegia quaecumque.... et pia loca quomodocumque nuncupentur... ac omnia quae ad Dei cultum aut animarum salutem, seu pauperes substentandos instituta sunt, ipsi ex officio suo iuxta sacrorum canonum statuta cognoscant et sequantur. „

b) Da ciò viene che un'opera fondata con limosine di fedeli non si appartiene per nulla a colui che l'ha promossa, ma è sottoposta alla giurisdizione del Vescovo.

c) La S. C., nel caso, al II dubbio, in cui si chiedeva se potesse sostenersi la espulsione delle Teresiane, e se il prete Catà fosse incorso per tale espulsione nelle censure, la risposta è stata: *Negative in omnibus.* Donde si raccoglie che se il prete Catà non poteva avvalersi della forza pubblica per espellere le Teresiane, non per questo è incorso nelle censure della Costituz. *Apostolicae Sedis.* È ciò è conforme a quanto noi stessi dimostrammo nelle nostre *Consultazioni* P. II, Cons. IV, § II, n. 3.

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Si vietano edizioni dell'Indice dei libri proibiti diverse dalla Romana.

Ill.me ac R.me Domine,

Antecessor Amplitudinis Tuae datis die 2 mensis Augusti 1887 ad Summum Pontificem litteris, tum proprio, cum suffraganeorum nomine, nonnulla dubia proponebat circa Indicem hispanum librorum prohibitorum, ejusque regularum valorem.

Praehabitis iis omnibus quae ad dubia enodanda scitu utilia videbantur, E.mi D.ni Cardinales una mecum Generales Inquisitores in Congregatione Generali feriae IV die 17 mensis currentis, SS.mo D.no Nostro approbante, respondendum mandarunt:

Standum unice Indici Romano librorum prohibitorum ejusque regulis, et prohibendas esse novas Indicis hispani editiones.

Haec dum Amplitudini Tuae communico, Deum adprecor ut Te diu sospitem servet.

Romae die 22 Augusti 1893.

Amplitudinis Tuae addictissimus in Domino.

R. Card. Monaco.

Ill.mo ac Rev.mo D.no
Archiepiscopo Vallisoletan.

II.

Circa i matrimonii degl' infedeli coi cristiani.

Vicar. Apost. Natal. — 16 Jul. 1886 — I. Quaeritur utrum dispensatio a vinculo matrimonii quae dari solet ab Ecclesia (positis ponendis) post baptismum unius partis, possit applicari in casu in quo, post baptismum susceptum unius, duae partes non cessarunt habere connexionem, et consummarunt matrimonium sicuti ante baptismum?

II. Matrimonium valide contractum ante baptismum inter duos infideles potestne dissolvi quando, post baptismum unius, pars infidelis promittit quidem se non iniquietare mulierem baptizatam in professione christianitatis, sed ille recusat dimittere alias uxores illegitimas, vel non vult promittere se servaturum leges Evangelii circa monogamiam?

III. In casu praecedenti, si matrimonium dissolvi potest, mulier baptizata teneturne recurrere ad dispensationem pro dissolutione matrimonii?

IV. Mulier baptizata potestne recurrere ad dispensationem quando praenoscit quod, facta dissolutione matrimonii, educatio prolis susceptae penitus erit in potestate viri eius infidelis?

V. Si dispensatio dari non potest, mulier legitima quae fit christiana, post conversionem potestne cohabitare cum marito infideli qui simul in eadem domo retinet uxores alias illegitimas?

VI. Puella christiana (obtenta di-

spensatione disparitatis cultus) potestne legitime contrahere matrimonium cum infideli qui non promittit se a polygamia abstinere in futurum?

VII. Bertha adhuc infidelis contrahit matrimonium cum infideli statim ac pervenit ad annos pubertatis, et post duos annos reliquit virum suum, nulla suscepta prole, et ambo currunt ad alias nuptias, imo vir accipit plurimas uxores et fit polygamus. Sed nunc mulier aetate provecta, audito missionario, vult baptizari; potest illa mulier dispensari a vinculo matrimonii contracti cum primo marito, non postulato consensu eius, et sic remanere cum secundo marito cum quo illa suscepit prolem?

VIII. Apud quosdam infideles detestabilis viget consuetudo iuxta quam vir post commissum adulterium cum uxore alterius, administrat remedium uxori adulterae, cuius effectus erit inferre mortem super legitimum maritum eo ipso quod postea habiturus sit connexionem cum uxore sua. Unde postulatur utrum vir legitimus qui nolit cohabitare cum uxore sua post adulterium commissum, si convertitur ad fidem, poterit dispensari a vinculo matrimonii sui contracti in infidelitate, et ducere alteram uxorem, etiamsi infidelis uxor adultera vellet et ipsa baptizari?

R. E.mi ac R.mi PP. ad singula postulata responderunt iuxta sequentem modum, hisce tamen praenotatis: *Primo:* Suprascripta postulata intelligi de privilegio a Christo Domino in favorem fidei concesso, et per Apostolum Paulum 1 ad Corinth. VII 12 seqq. promulgato. *Secundo:* Hoc privilegium divinum in eo consistere, quod stante matrimonio legitime in infidelitate contracto, et consummato, si coniugum alter christianam fidem amplectitur, renuente altero in sua infidelitate obdurato cohabitare cum converso, aut cohabitare quidem volente, sed non sine contumelia Creatoris, hoc est non sine periculo subversionis coniugis fidelis, vel non sine execratione SS.mi Nominis Christi, et christianae religionis despicentia: tunc integrum fit converso transire ad alia vota, postquam infidelis interpellatus, aut absolute recusaverit cum eo cohabitare, aut animum sibi esse ostenderit cum illo quidem cohabitandi, sed non sine Creatoris contumelia. *Tertio:* Iuxta idem divinum privilegium coniugem conversum ad fidem, in ipso conversionis puncto non intelligi solutum a vinculo matrimonii cum infideli adhuc superstite contracti, sed tunc, si coniux infidelis renuat, acquirere ius transeundi ad alias nuptias cum tamen coniuge fideli. Ceterum tunc solum coniugii vinculum dissolvi quando coniux conversus transit cum effectu ad alias nuptias. Hinc:

Ad I. Si quando evenerit ut, stante duorum infidelium matrimonio, alter coniugum ad fidem conversus baptismum susceperit, atque cum infideli coniuge pacifice, et sine contumelia Creatoris cohabitaverit, si postmodum infidelis (quin tamen pars fidelis rationabile motivum dederit discedendi) nedum converti recusaverit, sed insuper, fracta fide de pacifica cohabitatione, aut odio religionis discesserit, aut sine contumelia Creatoris cohabitare noluerit, vel fidelem ad peccatum mortale, aut ad infidelitatem trahere tentaverit, integrum erit coniugi fideli ad alia vota transire.

Ad II. Si agatur de uxore pagana alicuius pagani concubinarii, quae convertitur, tunc facta interpellatione, si renuat converti aut cohabitare absque iniuria Creatoris, ac proinde desinere a concubinatu, (qui sine iniuria Creatoris certe haberi nequit) poterit uti privilegio in favorem fidei concesso.

Ad III. Quando coniux infidelis interpellatus, aut absolute recusaverit cum coniuge ad fidem converso cohabitare, aut animum sibi ostenderit cum illo quidem cohabitandi, sed non sine Creatoris contumelia, vel absque eo quod se a concubinatu abstinere perpetuo velit, tunc coniux conversus, praehabito superioris ecclesiastici iudicio, separari debet ab infideli, et poterit, si velit, uti privilegio seu divina dispensatione in favorem fidei concessa, et sic ad alia vota transire cum persona fideli.

Ad IV. Si coniugi converso impossibile prorsus sit filios e potestate alterius coniugis in infidelitate obdura-

ti subducere: nec fas sit, praemissa iuridica et formali interpellatione, cum eo cohabitare, vel quia ille non vult, vel non sine contumelia Creatoris vult cohabitare praehabito iudicio superioris ecclesiastici, integrum erit ad alia vota transire; firma tamen manente obligatione, qua semper tenetur curare, si quo modo poterit, catholicam filiorum educationem.

Ad V. Provisum in praecedentibus.

Ad VI. Negative; et in similibus casibus missionarii qui ex concessione Apostolica pollent facultate dispensandi super disparitate cultus, caveant ne dispensationem concedant, nisi remoto polygamiae periculo.

Ad VII. Quum agatur, uti supponitur, de matrimonio legitimo in infidelitate contracto, mulier separetur a secundo viro omnino et cum effectu; et si ob gravissimas causas, et realem impotentiam separari nequeat quoad habitationem, separetur saltem quoad torum, et consuetudinem, nullum amplius habens cum eodem viro tactum, aut carnale commercium. Deinde de more instruatur, ei praecipue notificando quod suscepto baptismo non dispensatur ab obligatione, quam habet redeundi ad primum maritum; et quatenus post debitam instructionem constet eam moveri ad accipiendum baptismum ex vero religionis motivo, admittatur statim ad baptismum, eoque collato, interpelletur omnino primus vir, et interrogetur utrum converti velit, aut sine contumelia Creatoris cum ea vitam traducturus sit; et, si id renuat, qua de causa in illam adverso animo sit; et de omnibus resultantibus R. P. D. Vicarius Apostolicus S. Congregationem certiorem faciat.

Quod si vero, summarie saltem et extraiudicialiter, constet coniugem in infidelitate relictum adeo esse absentem, ut moneri legitime non possit, aut monitum infra tempus in monitione praefixum suam voluntatem non significasse; vel si adire quidem possit coniux infidelis, sed de comparte iam facta christiana interpellari nequeat sine evidenti gravis damni ei vel christianis inferendi periculo, et quin huiusmodi damna cum necessaria circumspectione et cautela removeri possint, haec omnia Apostolicae Sedi renunciabit Vicarius Apostolicus, expressis nominibus, et expositis gravissimis causis pro obtinenda dispensatione super impedimento dirimente disparitatis cultus, si praetensus secundus vir adhuc in infidelitate persistat, et narratis omnibus rerum, personarum et facti adiunctis, ut in re tam gravis momenti procedi tuto possit.

Ad VIII. Matrimonium etiam in infidelitate contractum naturâ suâ est indissolubile, et tum solum quoad vinculum dissolvi potest virtute privilegii in favorem fidei a Christo Domino concessi, et per Apostolum Paulum promulgati, quando coniugum alter christianam fidem amplectitur, et alter nedum a fide amplectenda omnino renuit, sed nec vult pacifice cum coniuge converso cohabitare absque iniuria Creatoris; ideoque non esse locum dissolutioni quoad vinculum matrimonii legitime contracti in infidelitate, quando ambo coniuges baptismum susceperunt, vel suscipere intendunt. — SSmus confirmavit.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

Qual rito debbano usare i sacerdoti ambrosiani nelle chiese di rito romano.

Mediolanen.—23 Iun. 1892.—De mandato R.mi D.ni Archiepiscopi Mediolanen. hodiernus ipsius Pro-Vicarius Generalis in Spiritualibus S. R. C. sequens dubium pro opportuna declaratione humillime subiecit; nimirum:

An Sacerdotes Ritus Ambrosiani, Cappellani iurispatronatus Ducalis Familiae de Vicecomitibus ad minores Cappellas in Monialium Visitationis publica urbana ecclesia a S. Sophia nuncupata ritus romani, celebrantes iuxta Ambrosiani Kalendarii praescriptum, proprio colore, praecipuis tantum quibusdam pro ipsis Monialibus solemnioribus festis exceptis, uti possint?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature

perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Affirmative, ac detur Decretum in una Mediolanen. diei 16 decembris 1828* (1), *dummodo diebus solemnioribus se conformet quoad colorem et Missam kalendario Ecclesiae, in qua Sacrum faciunt.*— Atque ita rescripsit, die 23 iunii 1892.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella S. R. C. *Praefectus.*
Vincentius Nussi, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Proroga di alcune indulgenze per la festa, l'ottava ed il mese di S. Francesco d' Assisi.

Beatissime Pater,

Hodiernus Minister Generalis totius Ordinis Minorum S. Francisci Assiensis, ad pedes S. V. humiliter provolutus, exponit quod per litteras Apostolicas d. d. 11 Junii 1883 S. V. dignata est tribuere omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus confessis ac S. Communione refectis, qui quamlibet Ecclesiam seu publicum Sacellum die festo S. Francisci vel uno ex septem diebus continuis immediate subsequentibus, cujusque fidelium arbitrio sibi eligendo, singulis annis, devote visitaverint, ibique oraverint ad mentem S. V. plenariam Indulgentiam ad decennium.

Item per praefatas Litteras Christifidelibus corde saltem contritis, quoties ipsi vel novemdialibus supplicationibus, vel piis exercitiis per mensem in honorem S. Francisci celebrandis adfuerint, tercentum dierum Indulgentia pariter tributa est ad decennium.

Quum vero hujus concessionis tempus hoc anno sit desiturum, humilis Orator praefatas Indulgentias in perpetuum implorat.

Quam gratiam etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS.mo D. N. Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro prorogatione praefatarum Indulgentiarum *ad aliud decennium* a data praesentium computandum, servata in reliquis forma et tenore primaevae concessionis. Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 18 Septembris 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

II.

Indulgenza per una giaculatoria a S. Michele Arcangelo.

Beatissimo Padre,

Il P. Laprost Superiore dell' Abbazia di Pontigny Diocesi di Sens in

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Permulta sunt missarum onera, quae incumbunt Ecclesiae Coenobii S. Mariae Ara Coeli nuncupatae, Ordinis Fratrum S. Joannis de Deo, civitatis Mediolanen., quae satisfieri necesse est per saeculares sacerdotes, quoniam penes ipsos fratres solus reperitur aedituus, quorum multi ritum sequuntur ambrosianum, proptereaque cum eiusdem Ecclesiae calendario convenire nequeunt. Verum cum satis superque constet quae in una Varsavien. diei 7 maii 1746 ab hac S. R. C. sancita fuere; hinc R. P. Hieronymus Cagliani recensiti Ordinis sacerdos professus eidem S. C. sequens proposuit dubium enodandum, nimirum:

" An praedicti sacerdotes saeculares, sive ritum ambrosianum, sive romanum sequantur, supradictum in Varsavien. servare teneantur; et quatenus affirmative, an missam de communi legere debeant si in proprio ritu officium de eodem Sancto non reciteni, vel potius missam valeant recitare votivam?

" Resp.: In casu a sacerdotibus ritus romani servetur decretum in Varsavien. diei 7 maii 1746, nec licere sese conformare Ecclesiae, si in ea celebretur missa votiva, et ipsi celebraverunt officium sub ritu duplici; a sacerdotibus vero ritus ambrosiani servandus ipsorum ritus „.

Il cit. decreto *in Varsavien.* è come segue: " An sacerdotes, qui recitant officium de festo duplici, confluentes ad ecclesias regularium, sive aliorum ubi dicitur officium de semiduplici, possint ibi dicere missas privatas defunctorum? Item recitantes officium de Martyre, et celebrantes in ecclesia, ubi fit de Confessore, utrum debeant se conformare in colore illis ecclesiis, etiamsi nulla ibi sit solemnitas? Resp.: Negative quoad primam partem; affirmative quoad secundam. „

Francia, prostrato al bacio del S. Piede, implora la grazia che siano accordati *cento* giorni d'indulgenza, da lucrarsi una volta al giorno da tutti i fedeli d'ambo i sessi che con cuore contrito e divotamente reciteranno l'antifona:

" Sancte Michaël Archangele, defende nos in praelio, ut non pereamus in tremendo iudicio. „

SSmus D. N. Leo Pp. XIII in Audientia habita die 19 Augusti 1893 ab infrascripto Secretario S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 19 Augusti 1893.

Aloysius *Card.* Serafini, *Praef.*
Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

III.

Circa la proibizione di appartenere a più Terzi Ordini religiosi.

Cuneensis — 1 Septembr. 1893 — Sacerdos N. N. huic S. Congregationi Indulgentiarum exponit se Tertio jam Ordini Saeculari S. Francisci Assiensis adscriptum cooptari etiam voluisse inter Sodales Tertiarios Servorum Beatae Mariae Virginis, immo petiit, eamque obtinuit facultatem admittendi Christifideles in eumdem Tertium Ordinem Servorum B. M. V., antequam ab hac S. Congre.ne ederetur Decretum datum sub die 31 Januarii hujus decurrentis anni. Verum quum sub die 1.ª Iunii nuper elapsi eadem S. Cong.tio Decretum supramemoratum vim habere retroactivam edixerit, simulque certum sit ideo Oratori collatam fuisse facultatem cooptandi fideles in 3.um Ordinem Servorum B. M. V. eo quod hujus Tertii Ordinis Sodalis evaserat, hinc sequentium dubiorum solutionem ab hac S. Cong.ne humiliter expostulat:

1. An legitime admiserit Christifideles in praefatum 3.um Ordinem Servorum B. M. V. eorumque professiones valide exceperit ante promulgationem Decreti d. d. 21 Iunii 1893?

Et quatenus negative:

2. An actus supradicti sint renovandi per Sacerdotem legitima fretum potestate, vel potius sanandi?

S. Congregatio propositis dubiis respondendum censuit:

Ad 1. *Affirmative* ante promulgationem Decreti; *Negative* post promulgationem, nisi expresse renunciaverit se velle pertinere ad Tertium Ordinem Franciscalem et elegerit, prout ipsi datur, permanere inter sodales tertiarios Servorum B. M. Virginis.

Ad 2. Provisum in primo.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Cong.nis die 1 Septembris 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
A. Archiep. Nicopol. *Secr.*

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE (1)

(Cont. V. Vol. VII, P. I, p. 151-154)

CAPO V.

Doveri.

Sommario — 176 Argomento di questo Capo.

176. Dopo di avere, nei precedenti capi, esposto ciò che s'attiene al noviziato ed alla professione degli alunni d'Istituti di voti semplici, fa d'uopo che ora n'esaminiamo i doveri. — Questi doveri possono sorgere dai voti, dalla professione e dalle regole di ciascun istituto; di che ci occuperemo nei seguenti articoli.

Articolo I.

Doveri che sorgono dal voto semplice di povertà.

Sommario — 177. Chi dispone senza licenza del dominio radicale dispone nullamente? — 178. Di quali beni il religioso non ha l'amministraz., l'uso o l'usufrutto? — 179. Può averli con permesso? — 180. E come ottenerlo? — 181. E per qual causa? — 182. Può ricevere qualche cosa o può darla senza

(1) Ripigliamo questa trattazione più volte interrotta; e per soddisfare al desiderio di molti, procureremo di menarla a termine senz'altra notevole interruzione.

permesso? — 183. E se abusa del permesso? — 184. Ha obbligo di restituire? — 185. Quale è in ciò parvità di materia? — 186. Si uniscono a formare materia grave molte piccole violazioni del voto di povertà? — 187. Può il religioso avere un qualche peculio permanente di suo uso privato?

177. Disputammo altrove sulla natura del voto semplice di povertà. Vedemmo come, in virtù di questo voto, il religioso ha solo il dominio radicale dei suoi beni, ma non già l'amministrazione, l'uso o l'usufrutto. In forza del dominio radicale, può fare atti fra vivi e per testamento, ma col permesso del superiore. Se ciò facesse senza il debito permesso, l'atto sarebbe certamente illecito: sarebbe anche nullo?

Il Suarez esamina la quistione sugli scolastici della Compagnia di Gesù, i quali non hanno che voti semplici. Dice che ci sono ragioni a favore e contrarie. Da una parte sta che siffatti religiosi, avendo il dominio radicale, sono padroni dei loro beni, e possono disporne, senza che alcun diritto valga ad irritare i loro atti. Dall'altra fa d'uopo considerare che la lor volontà non è *sui iuris*, ma soggetta a quella del superiore; e però quantunque abbiano il dominio, non hanno però la volontà sufficiente a trasferirlo. Laonde, librate accuratamente fra loro queste contrarie ragioni, l'esimio Dottore opina che cotali atti sieno validi in se, ma però infermi ed irritabili per volontà del superiore: " Nihilominus, son sue parole, ego existimo huiusmodi alienationes vel dispositiones ab his religiosis factas de propriis bonis sine licentia superioris, non esse nullas ipso facto, sed validas: infirmas tamen et irritabiles per voluntatem superioris „ (*De Relig.* Tom. IV, tract. 10, l. 4, c. 6, n. 12).

Il Bouix che riferisce questa dottrina del Suarez, così l'applica a tutti gl'istituti di voti semplici: " Si vera sit haec Suaresii doctrina, extendenda est ad religiosos et moniales omnes earum congregationum, in quibus reperitur cum votis simplicibus status religiosi essentia „ (*De Iur. Regul.* T. II, Sect. V Cap. I art. IX, § V, qu. 5.ª).

Ma è vera del tutto e certa siffatta dottrina? Noi ne dubitiamo. Imperocchè quando si ha il dominio di una cosa e la facoltà di trasferirlo, posto pure che la volontà sia vincolata da voto, l'alienazione in pregiudizio del voto non dovrà dirsi atto rescindibile in quanto al valore, giacchè non v'ha nessun vizio in ciò contro il diritto e la giustizia; v'ha solo in contrario il vincolo del voto, e questo è vincolo solo di religione. Operandosi adunque contro di questo vincolo si pecca contro la religione, non già contro il diritto o la giustizia. L'atto adunque dovrà dirsi certamente illecito, ma pur certamente valido. In simil modo ragionano i TT. in un caso affine. Quando chi per voto s'è obbligato di non far voti senza la licenza del confessore, tutti insegnano che emettendo un qualche voto senza la detta licenza, il voto è illecito ma valido (Ligor. L. III. n. 210).

178. Il religioso di voti semplici non ha l'amministrazione, nè l'uso, nè l'usufrutto dei suoi beni, nè di altri, giacchè pel voto di povertà si è spropriato di codeste cose. Di quali beni qui si parla? Si parla certamente di quei beni temporali che sono stimabili di prezzo. Non vanno perciò inclusi in tal categoria i beni spirituali dell'onore, della fama e simili, e neanco il diritto di eleggere, di presentare e di conferire un qualche beneficio regolare (Ligor. L. IV, n. 14).

Si disputa se i manoscritti siano beni stimabili di prezzo e interdetti ai religiosi. S. Alfonso *l. c.*, colla comune de' DD., opina che no, per la ragione che i manoscritti essendo parto d'ingegno (benchè scritti da altri) sono un certo che di spirituale che appartiene alla scienza, non compresa sotto il voto di povertà; ed anche perchè così porta la generale consuetudine. Clemente VIII, secondo riferisce Sporer (T. III. *de Statu regul.* p. 97 n. 149), espressamente dichiarò che i religiosi possono a loro arbitrio alienare i manoscritti anche senza licenza.

Quello che si è detto dei manoscritti, i Salmaticesi dicono delle reliquie che neanco sono stimabili di prezzo (De Iust. et Iur. tr. 12 c. 2 p. 12 § 4 n. 194); ed è ciò approvato da S. Alfonso *l. c.*

Che è da dire de'dipinti? Pei religiosi di voti solenni S. Alfonso insegna *l. c.* che se i quadri si lavorano per conservarsi, sono del convento. Se per non conservarsi, fa d'uopo suddistinguere: Que' che si fanno dai conversi (che vengono ricevuti per esercitare quell'arte) vanno anche a vantaggio del monastero; quei che si fanno dai coristi, pure a vantaggio del monastero quando da questo ricevono i colori e la tela; quando poi li ricevono da altri, possono donarli a loro piacimento anche senza permesso, essendo opere d'ingegno. — Ciò va detto altresì pei religiosi di voti semplici, giacchè anche questi hanno l'obbligo di applicare alla comunità tutto quello che lucrano di propria industria (V. sopra n. 150).

I TT. escludono anche i beneficiati regolari dal voto di povertà intorno all'amministrazione, all'uso ed all'usufrutto dei beni del beneficio. Ecco la ragione che ne assegna il Lessio (L. II, cap. 4, n. 26): " Ratio est quia religiosi per votum paupertatis non renuntiant bonis spiritualibus nec iuribus praedictis (beneficialibus) aut honoribus qui pro talibus debentur, sed tantum temporalibus. „ (V. Ballerini *Op. Theol.* Tr. IX, n. 105; Ligor. *l. c.* n. 16; Bouix *l. c.*).

179. Benchè il religioso non abbia nè l'uso nè l'usufrutto nè l'amministrazione di qualsiasi bene temporale; può nondimeno col permesso del superiore accettare qualche cosa, usarne, ovvero donarla o in altro modo alienarla. In ciò convengono tutt'i Dottori. Imperocchè quando interviene il consenso del superiore non può dirsi propria la cosa che si amministra, ma la si tiene come proprietà di altri ed a nome e per autorità del superiore. Fino a qual valore il superiore può concedere tal facoltà? Nessuno de' TT., per quanto sappiamo, ha definito questo punto. Dovendo ricorrere ai principii generali del diritto, sembra a noi che in ciò possano invocarsi due regole comuni. La prima è che tutto quello che acquista o tiene il religioso non è proprio di sè, ma della comunità. L'altra è che il superiore può disporre di tutt'i beni mobili della casa, tranne dei preziosi e di quelli *quae servando servari possunt* (Bouix *l. c.* P. 5, sect. 5 subs. 2. c. 6.). Se dunque tutto quello che può acquistare un religioso appartiene alla comunità; e se il superiore ha diritto di disporre dei beni mobili della comunità medesima, potrà ben concedere, in questi limiti, per giuste ragioni, che siffatti beni e si acquistino e si amministrino da qualsivoglia suddito. Pei beni immobili, e pei mobili preziosi tutti sanno che occorre la licenza della S. Sede, sotto pena di scomunica *latae sententiae nemini reservata*, in forza della Estrav. *Ambitiosae* e della Costituz. *Apostolicae Sedis*, e pei Regolari in ispecie in forza del decreto di Urbano VIII del 1624 (ap. Ferraris v. *Regulares* art. 1, n. 38), salva la potestà fatta ai Vescovi dal cap. *Terrulas* di permettere l'alienazione de' prefati beni fino alla somma di L. 250, o come altri vogliono, con più ragione, di L. 500. (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII P. II, p. 141.). Ciò va detto sì per gli Ordini di voti solenni, come per quelli di voti semplici.

180. Ma come dovrà ottenersi cotal permesso? — Il permesso giusta i TT., può essere o espresso o tacito o presunto. *Espresso* se si dà realmente nei casi per cui si richiede; *tacito* se il superiore sa che il suddito riceve, ritiene o spende e, potendo facilmente, non proibisce; *presunto*, se il suddito è persuaso che, chiedendo il permesso al superiore, l'otterrebbe certamente.

Circa il permesso espresso, non v'ha nessun dubbio che valga quando si espone la verità e trattasi di cosa che non eccede la potestà del superiore. — Il permesso *tacito* è valido ancora, purchè il superiore non sia costretto di tacere, per evitare più gravi disordini (Ligor. l. c. n. 18 *Nec obstat* 2): vale altresì quando ci sia nella casa consuetudine di ricevere o di

spendere qualche cosa senza licenza (Ligor. l. c. n. 17). — Sul permesso presunto v'ha quistioni molte ed animate fra i TT. come può vedersi in S. Alfonso l. c. n. 18. Questi però è di opinione che anche siffatto permesso può valere in coscienza quando ci sia una giusta ragione e non si possa avere subito il superiore. Che se il superiore può interrogarsi e non lo s'interroga, purchè si crede che darebbe consenso, si pecca solo venialmente, giacchè in tal caso non si opera a nome proprio ma col consenso del superiore prudentemente interpretato, benchè debbasi presumere che ciò dispiaccia al superiore. Affinchè poi la cosa ricevuta o donata si possa ritenere validamente, è necessario che se ne ottenga la espressa ratifica dal superiore.

181. Non solo intanto per la liceità, ma sì pure per la validità, è necessario che ci sia una giusta causa, affinchè il superiore possa dare il suo permesso. La ragione si è che il superiore non è il padrone dei beni della comunità, ma n'è solo amministratore, il quale deve compiere l'officio suo ragionevolmente. Perciò dicono molti TT. che se permettesse sciupo di rendite in cose vane, superflue o illecite, o non convenienti allo stato religioso, il permesso sarebbe gravemente illecito e nullo; benchè non manchino di coloro che lo dicono illecito, non già nullo. S. Alfonso che esamina con accuratezza la controversia (*l. c.* n. 29), sta coi primi, quantunque non osa riprovare l'opinione dei secondi per la grande autorità di essi.—Stante ciò, dopo il fatto, non può il penitente obbligarsi alla restituzione o al risarcimento dei danni.

182. Or fa d'uopo vedere se i religiosi possano ricevere o dare talvolta qualche cosa senza il permesso dei superiori. I TT. muovono varii quesiti dei quali è bene fare qui cenno, essendo comuni così ai religiosi di voti solenni come a quelli di voti semplici.

a) Possono i religiosi permutare oggetti senza permesso? La permuta importa trasferimento di proprietà, e però è vietata a chi tiene il voto di povertà. Nondimeno, trattandosi di permute fra cose di egual valore e della stessa specie, sarebbe ciò solo materia leggiera (S. Alfonso l. c. — Gury l. c. n. 125).

b) Possono dar cose o danaro di loro uso ad imprestito senza licenza? Neanco ciò è consentito ai religiosi pel voto di povertà, contenendosi nell'imprestito l'esercizio domenicale. Però quando non ci sia dubbio sulla sicurezza della restituzione, sarebbe pur qui parvità di materia (Diana Tom. VII tr. 5 resp. 14 — Ligor. l. c.).

c) Chi ha licenza di dare e di ricevere, può in forza di questa licenza vendere e comprare? Può se ha l'una e l'altra licenza, di dare, cioè, e di ricevere, giacchè la compravendita è un contratto per cui si dà e si riceve. Non può, se ha licenza o solo di dare o solo di ricevere, per la medesima ragione (Lugo n. 159 ap. Gury l. c. n. 128).

d) La facoltà di dare e di ricevere che abbia un religioso si estende pure agli altri religiosi di ricevere da lui o di dare a lui? Per sè non si estende; imperocchè la facoltà predetta contiene implicita la condizione di esercitarla con persone capaci. Nondimeno si vuol seguire l'uso del monastero e la intenzione del superiore (Lugo n. 163, 164. Gury l. c. n. 129).

e) Può il religioso, vivendo più parcamente, donare ad altri senza permesso ciò che risparmia dal vitto o dal vestito? Si distingua: se il monastero gli dà una certa quantità o misura pel suo sostentamento senz'altro, e senza imporgli l'obbligo di renderne conto, può; in caso opposto, non può (Ligor. l. c. n. 23).

f) È lecito ad un religioso amministare senza permesso le cose di un estraneo? Se tale amministrazione non fruttasse emolumento di sorta, sarebbe in sè lecita. Potrebbe però essere illecita qualora venisse a recare ostacolo al voto di obbedienza o al rigore della disciplina (Suarez ap. Lugo n. 155).

g) Può il religioso ricevere, senza permesso, beni da estranei per distribuirli ad altri? Può, se non fa ciò a nome proprio, non esercitando nessun dominio; non può, se lo fa di proprio nome, per l'opposta ragione (Suarez l. c. tr. 7 l. nn. 15, 16; Gury l. c. n. 132).

h) Può il religioso senza permesso ricevere presso di sè un deposito di altri? Non può se assume obbligo espresso o tacito d'indennizzare il depositante nel caso di perdita. Può (qualora non osti l'obbedienza o la regola), se non assume obbligo di sorta (Lugo n. 219; Sanchez L. VI, c. 14 n. 35).

i) Il religioso che ha il permesso di spendere moneta ad usi leciti, può giocarne qualche parte? Se il giuoco è onesto e non disdicevole al suo stato, può. Ma raro è che il giuoco non disdica al religioso (Lugo n.144; Gury l. c. n. 134).

l) E se tal religioso riporta lucro nel giuoco, può questo lucro esporre ad altro giuoco? Non può, assolutamente parlando, giacchè il lucro non è suo, ma della comunità. Nondimeno potrebbe, a domanda del perditore, così richiedendo l'umanità e l'urbanità (Lugo n. 145; Gury l. c. n. 135).

m) Ma se questo religioso senza licenza giocasse e vincesse, potrebbe far suo il lucro della vincita? Non potrebbe, giacchè il contratto non fu tra eguali, non avendo il religioso dominio sul danaro esposto al giuoco, e però non era valido l'obbligo assunto da lui: dovrebbe restituire il lucro al perditore. Nè varrebbe un permesso postumo del superiore, giacchè il contratto del giuoco fu nullo di per sè. (Lugo n. 146; Gury l. c. n. 136).

n) Può il religioso ricusare senza permesso ciò che gli si offre da un estraneo? Se trattasi di semplice dono, può ricusarlo, e può anche chiedere che si dia a qualche altro, non esercitando in ciò dominio, nè ledendo i diritti di nessuno. Se poi trattasi di cosa dovuta, come di stipendio di predicazione, o di scuola, non può ricusarla senza permesso, non essendo sua ma della comunità (Lugo n. 166; Ligor. l. c. n. 20).

o) Ma se accetta un semplice dono senza permesso, a chi si appartiene questo dono? Sembrerebbe che dovesse rimanere nel dominio del donante. Nondimeno, potendo tornare utile alla comunità, deesi presumere il consenso tacito del superiore, il quale per altro può rivocarlo quando crede (Lugo n. 152; Gury l. c. n. 138).

p) Può un religioso far limosine senza permesso? Per se non può, non essendo suo ciò che possiede. Può solo nella estrema necessità di qualche povero in cui prevale il diritto del povero al sostentamento. Può altresì per consenso o tacito o presunto del superiore, segnatamente trattandosi di limosine moderate e di grave necessità del prossimo, massime poi se il religioso vive fuori del chiostro (Ligor. l. c. n. 23; Gury l. c. n. 139).

q) Può, senza permesso, far donazioni rimuneratorie? Può donare agli amici ed ai consanguinei cose di poco conto, in segno di gratitudine o di debita amicizia, o per conciliare l'altrui rispetto ed amore alla religione. Per cose maggiori, occorre il permesso. (Salmant. Tr. 13 c. 1. punct. 3. n. 31; Ligor. l. c. n. 23).

183. Il religioso che abusa del permesso o l'estende dove non fu conceduto, pecca contro il voto di povertà. Perciò chi con permesso tiene qualche cosa per uso proprio, non può invertirlo ad altri usi, e deve custodirlo perchè non perisca. Il De Lugo scrive (n. 169): " Peccare contra paupertatis votum eum qui in rebus, quibus uti potest, non adhibet ad eas servandas diligentiam, quam communiter homines adhibere solent, ut si vestes, quae ad annum durarent, sua lata culpa intra sex menses consumantur; ita ut conventus ad novos sumptus faciendos obligetur; idem dici potest de libris, de charta, oleo et similibus, in quibus maiorem curam debet religiosus habere, quam si esset eorum dominus, cum solum habeat usum facti, et non possit pro libito ea consumere.„—Pecca parimenti chi nasconde qualche cosa,

sottraendola alla libera disposizione del superiore. E peccano i procuratori, gli economi, gli amministratori se spendono più di quello che permettono la regola dell'istituto, la volontà dei superiori, o l'approvata consuetudine (Laymann L. IV, Tr. V, C. VII n. 8 et 9).

184. Ma se fu nullo un dono fatto da religioso senza permesso, v'ha l'obbligo di restituire? e chi ha quest'obbligo?— Che vi sia obbligo di restituzione, quando nullamente si dona, è cosa certa e chiarissima. Il religioso che dà senza permesso, dà cosa non sua, ma della comunità; alla comunità perciò deve ritornare la cosa donata, quando il superiore non sani colla sua venia, e per giuste ragioni, la fatta donazione.--Deve restituire in primo luogo chi ha conseguita la cosa; il quale se l'ha ricevuta in buona fede, deve dare la cosa stessa, o, questa distrutta, *id in quo factus est ditior;* se l'ha ricevuta in mala fede, deve indennizzare la comunità della perdita fatta.—In mancanza del donatario, deve risarcire il donante, del quale così parla il De Lugo (n. 166): " Tenebitur ipse religiosus aliquando restituere, tunc scilicet quando conventus ea de causa damnum passus est. Et tunc debet quidem damnum resarcire, convertendo in utilitatem conventus tantundem ex iis bonis, de quibus ipse licite posset ad alios usus disponere, vel subtrahendo sibi de cibo et vino, aut excusando alias expensas, quas licite posset ex monasterii bonis facere. Aliquando vero ipse non tenetur restituere, quando scilicet id quod donavit erat ex iis, quae ipse in alios usus convertere poterat, nec ideo monasterium aliquod damnum sentit. „— Aggiunge lo stesso Autore che il superiore può condonare il debito, purchè intervenga una giusta causa, la quale può essere di minor momento di quella che sarebbesi richiesta per concedere dal principio la licenza (Ap. Gury l. c. n. 152). S. Alfonso (l. c. n. 26) dice probabile coi Salmaticesi ib. n. 83 la sentenza che assolve il religioso impotente dal privarsi delle cose necessarie concessegli per uso proprio, non presumendosi che il superiore voglia obbligare un suddito con tanto incomodo.

185. Circa la quantità di tal materia per dirsi grave, e per indurre l'obbligo di restituzione, non convengono i TT. Alcuni l'agguagliano a quella del furto fra estranei; altri a quella del furto dei figli di famiglia. S. Alfonso (l. c. n. 24) che riferisce le varie opinioni, sta coi primi, la cui sentenza dice più probabile. La ragione ch'egli ne arreca è in ciò che i figli di famiglia sono gli eredi delle sostanze paterne; i religiosi nulla ereditano dei beni del monastero — e inoltre nei furti dei figli si guarda al bene materiale della casa; nei furti dei religiosi si attende al bene spirituale dell'istituto — e finalmente i figli sono capaci di possedere; i religiosi ne sono del tutto incapaci.

Ma se questa sentenza è più probabile, secondo il giudizio del S.Dottore, la seconda non merita almeno la qualifica di soda probabilità? È interessante questa ricerca, trattandosi di peccato che porta l'obbligo di restituzione, e non si può a questa costringere il penitente quando sia veramente probabile la opinione che lo favorisce.

I TT. che sostengono la seconda sentenza non sono pochi nè di poco conto, come può vedersi presso il La Croix L. 4. n. 133, l'Holzman n. 595, l'Elbel P. 633 n. 646 etc. Questi dicono che il religioso il quale ruba alla comunità in materia comunemente grave, se il furto non torna in grave danno del monastero, peccherà contro il voto di povertà, non però contro la giustizia, onde non potrà essere costretto alla restituzione. Certo, il monastero può bene rassomigliarsi ad una famiglia, i cui beni se appartengono alla comunità in genere, sono perchè giovino a ciascuno in ispecie. È vero che il voto priva i membri della casa di disporre a loro talento di qualsivoglia cosa, ma tal privazione, derivando unicamente dal voto, pare che non debba rivestire altr'obbligo se non quello di religione, il quale non si vuol confondere coll'obbligo di giustizia commutativa. A noi

sembra ben chiara e ponderosa questa ragione, da meritare alla sentenza di cui si parla il grado almeno di vera probabilità.

Del resto S. Alfonso medesimo coi TT. della prima sentenza dicono che per la gravità della materia sui furti dei religiosi richiedesi assai dippiù quando la cosa si dona al religioso dello stesso convento; e più ancora quando si riceve qualche cosa da estranei per darsi ad altri. Gury (l. c. n. 124) opina che in ciò debba starsi piuttosto al consiglio dei prudenti, alle regole degl'istituti ed alle consuetudini dei luoghi.

186. Come i piccoli furti si uniscono a formare grave materia, si uniscono così pure le piccole violazioni del voto di povertà? Alcuni negano; altri affermano (ap. S. Ligor. n. 25). S. Alfonso dice più vera la opinione di questi ultimi. Nondimeno i primi hanno pure delle buone ragioni, che, come dice il Pellizzari, rendono almeno probabile la lor sentenza. Il Gury saviamente distingue (l. c. n. 141): Quando le dette violazioni non recano detrimento alla comunità, come nelle cose che spettano all'uso proprio, non si uniscono in materia grave. Quando recano detrimento, come nello spendere il danaro senza permesso in vantaggio privato, allora possono riunirsi a formare materia grave coll'obbligo di restituzione. Tutti però convengono che in tal caso richiedesi assai di più per formare la detta materia grave.

187. Può il religioso avere un qualche peculio permanente a suo uso privato?— È certo che non può, senza dipendenza del superiore stante il voto di povertà. Posto il detto permesso, i TT. disputano fra loro sulla liceità di tal peculio. Checchè sia dei tempi precedenti al Tridentino, questo Concilio stabilì (Sess. 25 c. 2 de regul.): " Nemini igitur regularium tam virorum quam mulierum, liceat bona immobilia vel mobilia, cuiuscumque qualitatis fuerint, etiam quovis modo ab eis acquisita, tamquam propria, aut etiam nomine conventus, possidere vel tenere: sed statim ea superiori tradantur conventuique incorporentur. Nec deinceps liceat superioribus bona stabilia alicui regulari concedere, etiam ad usumfructum, vel usum, administrationem, aut commendam. Administratio autem bonorum monasteriorum seu conventuum ad solos officiales eorumdem, ad nutum superioris amovibiles, pertineat. Mobilium vero usum ita superiores permittant ut eorum supellex statui paupertatis, quam professi sunt, conveniat, nihilque superflui in ea sit; nihil etiam, quod sit necessarium eis denegetur. Quod si quis aliter quidquam tenere deprehensus aut convictus fuerit, is biennio activa et passiva voce privatus sit, atque etiam juxta suae et ordinis constitutiones puniatur. „—Il Tridentino adunque prescrisse la perfetta vita comune in tutti gli ordini religiosi, proibendo a ciascuno di tenere presso di sè come proprio, anche a nome del convento, qualunque bene o mobile o immobile, e facendo precetto ai superiori di non permettere nulla ai sudditi, tranne solo ciò che fosse necessario al loro uso, e tenendo presente la condizione di povertà da essi professata. Comunì il decreto colla pena di privazione della voce attiva e passiva per un biennio e con altre pene, ma tutte *ferendae sententiae*.

Ci ha Dottori i quali, non ostante questo decreto, pur credono lecito il peculio privato, colla debita licenza, dicendo che le parole *aut etiam nomine conventus*, non escludono il permesso del superiore. Ma S. Alfonso (l. c. n. 15) giustamente osserva che le riferite parole devono intendersi tutt'altrimenti, come si raccoglie dal contesto e dal complesso delle disposizioni tridentine; e però in forza di queste va del tutto vietato ai superiori di permettere privati peculii.

Nondimeno la consuetudine quasi generale in tutte le religioni, dice lo stesso S. Dottore, autorizza oggidì quello che fu proibito dal Tridentino. Egli adunque insegna che ora è lecito a ciascun religioso, col consenso del superiore, avere un qualche peculio permanente, affine di

provvedere ai proprii usi necessarii ed onesti, purchè sia pronto a smetterlo ad ogni comando del superiore, quando questi voglia provvedere da sè alle necessità di lui. Non avrebbe poi quest'obbligo quando non a tutt'i bisogni provvedesse la comunità; e ciò in forza pure del Tridentino medesimo, il quale prescrisse *l. c.* che " nihil quod sit necessarium eis denegetur. „

Siffatto peculio può consistere non solo in beni mobili, ma sì pure in immobili. In compruova di che parecchi TT. (ap. Ligor. 1. c.) allegano il Breve di Benedetto XIII del 1724 che comincia *Postulat humilitati nostrae*, nel quale parlando questo Pontefice dei Religiosi promossi a qualche dignità, dispone: " ut omnia bona mobilia SEU IMMOBILIA cuiuscumque generis quae eos tempore suae promotionis penes se vel alios habere contigerit, exceptis dumtaxat scriptis propriis etc. superiori locali resignare teneantur. „ Dove benchè il Pontefice non approvi espressamente il peculio di beni sì mobili come immobili, pur suppone tutto ciò come lecito e come in uso nei tempi suoi. — Allegano pure un Breve di Clemente VIII del 1602, in cui non ostante che questo Pontefice avesse prima disposto, nessuna altra novizia potersi ammettere alla professione se non colla legge della perfetta vita comune, pur mosso dalle rimostranze che gli si fecero, in altro decreto dichiarò: " Moniales vero quae in posterum admittentur in iis monasteriis, in quibus subventiones retinentur, nullatenus invite cogantur ad vitam communem. „ Donde si può raccogliere che la vita comune non appartiene all'essenza del voto di povertà, e che il peculio per consuetudine può bene permettersi. — Allegano finalmente il breve d'Innocenzo XII del 1691, con cui si approvarono di nuovo le costituzioni dell'Ordine di S. Maria della Mercede, già innanzi approvate da altri nove Pontefici. Or le dette costituzioni richieggono la venia del superiore perchè i religiosi possano avere peculio ed altre cose e possano avvalersene per uso proprio. Ecco perciò come anche direttamente la S. Sede ha approvato nel detto istituto quello che si oppone alla vita comune.

S. Alfonso che insegna tutto ciò, conchiude con queste sentenziose parole (1. c. n. 15): " Caeterum, ut proferam quid ego sentiam, licet praefatam sententiam (che autorizza il peculio, stante la consuetudine) probabilem censeam, imo probabiliorem, ratione consuetudinis universaliter introductae; attamen in praxi omnes praelati tamquam certum sibi persuadeant quod si usum peculii in monasteriis de novo introducant, vix nomen paupertatis ibi supererit, et ex hoc innumera mala quoad observantiam supervenient. Quapropter, etiamsi ipsi a peccato gravi excusari possunt, usum peculii concedendo, respectu voti paupertatis, non tamen excusabuntur ob regulae relaxationem, cui hac concessione proculdubio operam dabunt. „—Aggiunge appresso: " Non posse regulares vitam communem recusare si superiores illam exigere velint... Ratio, quia licet vitam communem non servare non sit contra votum paupertatis, est tamen contra votum vitam communem respuere, quia est habere bona independenter a voluntate superiorum. „

Tutto ciò come vale per gli ordini di voti solenni, vale altresì per gl'istituti di voti semplici? Questi ultimi di recente fondazione, non ammettono, per ordinario, nelle loro regole, che la perfetta vita comune, la quale vuolsi osservare con esattezza, non valendo la consuetudine che s'invoca pei primi. Varrà nondimeno per quei religiosi di voti semplici che si trovano in monasteri di voti solenni, pei quali il voto di povertà in quanto all'amministrazione, all'uso ed all'usufrutto dei beni, induce gli stessi obblighi che pei professi di voti solenni.

———

CONSULTAZIONI.

A chi spetti il diritto di convocare il Capitolo; se il Capitolo possa abolire la consuetudine che gl' infermi partecipino agli avventizii, e se possa introdurla dove non vige.

6.ª Cons. Canonica.

Nel Capitolo cattedrale di R. buon numero di canonici desidera l'abolizione di un'antica consuetudine che attribuisce agl'infermi, benchè non presenti, la partecipazione agli avventizii. Chiedono perciò che si aduni canonicamente il Capitolo per deliberare. L'Arcidiacono, prima dignità, vi si oppone, e ricusa di convocare il detto capitolo.

Si chiede:

1.° A chi spetta convocare canonicamente il Capitolo?

2.° Può abolirsi per deliberazione capitolare la consuetudine che gl'infermi partecipino agli avventizii — e, viceversa, può introdursi dove non vige?

3.° Che è da dire nel nostro caso dei canonici e dell'arcidiacono?

Al primo — Circa la canonica convocazione del Capitolo, così dispone il Tridentino *Sess. 25 cap. 6 de ref.*: " Qui si aliquid canonicis ad deliberandum proponant, nec de re ad suum vel suorum commodum spectante agatur, Episcopi ipsi capitulum convocent, vota exquirant, et iuxta ea concludant. Absente vero Episcopo, omnino hoc ab iis de capitulo, ad quos hoc de iure, vel consuetudine spectat, perficiatur; nec ad id Vicarius Episcopi admittatur. Ceteris autem in rebus Capituli jurisdictio et potestas, si qua eis competit, et bonorum administratio salva et intacta omnino relinquatur. „

Dal quale testo si ricava che il Vescovo in primo luogo ha diritto di convocare il Capitolo. Non però può convocarlo sempre e per ogni cosa. Il Concilio n'esclude le cose che spettano agl'interessi di lui e dei suoi, come ad es. all'amministrazione dei suoi beni: *nec de re ad suum vel suorum commodum spectante.* Nondimeno anche intorno a ciò, dice il Barbosa *de Canon.* C. 25 n. 9, il Vescovo può convocare il capitolo e proporre, ma dovrà subito uscire dall'aula capitolare, affinchè si possa discutere e deliberare con libertà.

Il Vescovo può convocare certamente il Capitolo: 1.° per ciò che egli deve compiere col consenso o col consiglio del Capitolo — 2.° per ciò che riguarda cumulativamente il Vescovo ed il Capitolo — 3.° per ciò che s'attiene alla dignità episcopale (Scarfanton. tom. 2, pag. 109; De Herdt Prax. Capitul. Cap. 32 § 4 n. 1). — E può convocarlo anche senza intesa del capo del capitolo medesimo o di chi vanta il diritto di convocarlo (S. C. C. 13 nov. 1649 *in Pharen.* ap. Scarfanton. L. 4 tit. 1).

Per tutt'altro, specie per le faccende capitolari, il Vescovo nè può convocare il Capitolo, nè ha diritto d'intervenirvi. Che non possa convocare il Capitolo, vien sancito dal Tridentino *l.c.* quando dichiara integra la giurisdizione del Capitolo nelle altre cose. Che non abbia diritto d'intervenirvi, lo insegna il Bouix (De Capit. Par. III, Cap. I, § 3) colle parole: " Episcopus jus habet interessendi capitulis ab ipso convocatis; in aliis autem quae canonici convocant pro negotiis capitularibus, non tenentur Episcopum admittere. „ Nondimeno quando lo statuto o la consuetudine gli attribuisca questo diritto, potrà bene esercitarlo, benchè gli sia vietato di dare il voto (Scarfant. *l. c.* n. 32 et 33). — Se il Vescovo è ancor canonico, deve intervenire come semplice canonico, senza che possa convocare il capitolo, ricevere i voti e fare altre cose simili, le quali appartengono al capo del Capitolo medesimo (Ferraris v. *Capitulum* art. 1, n. 26).

Nei casi in cui vien dato al Vescovo di convocare il Capitolo, spetta a lui la presidenza e le altre cose onorifiche, al dir dello Scarfantoni *l. c.*: " Dum vero Episcopus intervenit in Capitulo, in sequelam facultatis convocandi, debetur eidem praesidentia, tam in sessione quam in caeteris, veluti tenere campanulam,

moderari horologium, vota recipere ac negotia proponere, cum Episcopo ubique primus honor debeatur. „

Quando il Vescovo è impedito nei predetti casi, e nel generale quand' occorre di radunare il Capitolo, è chiamato a convocarlo il preside o la prima dignità del Capitolo medesimo: se altri vi s'ingerisca, le risoluzioni non hanno valore (Cap. *Cum nobis*, 9, de elect. ; De Luca De Canon. disc. 27 n. 8; Scarfant. decis. S. Rotae R. in 1. p. n. 28 n. 1; De Herdt *l. c.*). Anche la S. C. dei Riti definì che, dopo la morte del Vescovo, quando ancora non è eletto il Vicario capitolare, spetta alla prima dignità di radunare il capitolo (S. R. C. 26 aug. 1713 *in Majoricen.* ad 6).

Quando sia impedito o assente il preside o la prima dignità, il diritto di convocare il Capitolo si devolve gradatamente alle altre dignità, ovvero ai canonici (S. R. C. 26 aug. *in Majoricen.* ad 6; De Herdt *l. c.;* Bouix *l. c.*).

Se però altri per consuetudine abbia tal diritto, può questo mantenersi e valere anche in forza del Tridentino cit. il quale lo attribuisce *iis ad quos de jure vel consuetudine spectat.*

Chi è chiamato a radunare il Capitolo, non può convocarlo a suo piacimento, nè a quell' ora che torna comoda a lui. Può farlo solo per cose di qualche rilievo e nel tempo e nei giorni consueti ; cioè quante volte sembra richiederlo il servizio della chiesa. Nè può tralasciare di convocarlo quando ne vien premurato da' canonici, giusta una dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. (6 oct. 1617 ap. Gavantum *Man. Episc.* v. *Capitulum* n. 6). Anzi lo Scarfantoni aggiunge (L. 4, tit. 1, n. 47) che deve ciò fare quand'anche l'istanza si faccia da un sol canonico, e trattisi di qualche affare di non lieve conto, come ad es. della elezione del vicario capitolare, del consenso o del consiglio da dare al Vescovo, della ricezione dei canonici, della collazione degli officii, della reddizione dei conti e simili (De Herdt *l. c.* § 3 n. II). — Che se egli si ricusi di convocare il capitolo quando ci sia una giusta ragione, allora la maggior parte del Capitolo può costringervelo ; ed ov'egli si ostini a non volere, allora, fatta la debita rimostranza al capo medesimo, il diritto di convocazione passa a chi gli viene appresso. Così definì la S. Ruota *in Gerundinensi* 14 iun. 1702 *coram Priolo,* al riferire del Card. Petra (Comm. in Const. 1 S. Leonis Magni, sect. 2 n. 47 t. 1; V. Bouix De Capit. Par. I, sect. IV, Cap. III. n. III).

Per la convocazione del Capitolo si richiede la venia del Vescovo ? V'ha disputa fra i DD. — È certo che si richiede quando la consuetudine così porta, o quando intervenga qualche grave e ragionevole causa, in cui fa d' uopo sospendere o proibire la detta convocazione. Così lo Scarfantoni t. II, p. 108 n. 14 edit. Lucae 1723, sull' autorità di una risoluzione della S. C. del Conc. *in Milevitana* del 2 luglio 1707 e della comune de' DD. — Oltre questi due casi, lo stesso Autore insegna che il Capitolo può convocarsi da sè per discutere sopra i suoi affari senza bisogno di licenza veruna. Ecco le sue parole *l. c.* " Habent autem capitula cathedralium, sive collegiatarum ius sese congregandi absque alicujus licentia, ac negotia capitularia expediendi. „ E conforta questa sua dottrina con molte autorità, segnatamente con quella della S. C. del Conc. *in Brundusina* 17 ian. 1684, la quale così scrisse all' Arcivescovo di quella Chiesa: " La Sacra Congregazione ha risoluto, che il Capitolo sia libero di congregarsi quando vuole;... onde non si puote obbligare a domandar licenza. „ Così pure la stessa S. C. definì il 9 maggio 1637 : " Congregatio Concilii censuit posse canonicos convocare capitulum absque Episcopo sine illius licentia, nisi agatur de rebus mensae Episcopalis. „

Quando la consuetudine richiede per la convocazione del Capitolo la venia del Vescovo, non può questi costringere i canonici a rivelargli l' oggetto della proposta (S. C. EE. et RR. *in Andrien.* 25 febr. 1703), benchè possa costringerli anche

con pene ad esibirgli copia degli atti e delle risoluzioni (S. C. EE. et RR. 6 mar. et 22 apr. 1596; S. Rota Rom. decis. XXV ap. Scarfant. Lucubr. can. p. I animad. 42).

Il Vicario generale può convocare il capitolo? Assolutamente non potrebbe, giusta il cit. Tridentino: *Nec ad id Vicarius Episcopi admittatur.* Alcuni, come il Ferraris v. *Capitulum* art. I, p. 15 et 16, il Fagnano in 2 p. V Decret. c. *Cum ex jniuncto* n. 27,ecc. vogliono che in questo luogo il Tridentino parli dei capitoli esenti, e però per gli altri non esenti dicono che il Vescovo può comunicare al Vicario il suo diritto sulla convocazione del Capitolo. Altri invece, come lo Scarfantoni lib. IV tit. 1 animad. 37-39, il Bouix l. c. p. III c. 1. § III, n. 9, ecc., opinano che il Vescovo non possa dare al Vicario tale assoluta delegazione in forza del detto Tridentino, il quale non distingue fra capitolo esente e non esente. Tutti però convengono che il Vicario può convocare il capitolo in questi casi: 1.° quando ci sia consuetudine—2.° quando si tratti di cose in cui si richiede il consenso o il consiglio del capitolo — 3.° in qualche grave caso di tumulti o di scandali può il Vicario intervenire per sedarli (De Herdt l. c. C. 32 § 4 n. V; Bouix l. c.).

Al secondo — Or è da vedere se possa abolirsi per deliberazione capitolare la consuetudine che gl' infermi partecipino agli avventizii — e, viceversa, se tal consuetudine possa introdursi dove non vige.

Innanzi tutto è bene chiarire la natura di tal consuetudine. Una consuetudine può essere o *secundum jus*, o *præter jus*, o *contra jus*: *secundum jus*, se non si allontana dal diritto, ma lo conferma e lo spiega; *praeter jus*, se induce qualche cosa non prescritta dalla legge; *contra jus*, se ha per oggetto cosa vietata dalla legge. Fa d' uopo vedere che prescriva il diritto in ordine al partecipare dei canonici infermi agli avventizii, per conoscere a quale di quelle categorie si appartenga cotal consuetudine.

Il diritto adunque vuole che ai canonici infermi, purchè furono assidui al coro nello stato di sanità, e purchè non osti la volontà del testatore o del committente, si debbano le distribuzioni quotidiane e le straordinarie fisse, derivate da anniversarii o da legati costanti. Quanto alle distribuzioni straordinarie incerte, o avventizie, queste sono dei soli presenti quando la consuetudine o lo statuto non le aggiudichi anche agli assenti infermi. Ecco alcuni dei molti documenti che possono allegarsi in comprova:

a) " An canonico Stradae, cui ex causa infirmitatis fuit concessum indultum vacandi a choro aliisque divinis officiis, illud etiam suffragari valeat pro laudemiis, quindenniis, capitulis actibusque capitularibus, anniversariis, festivitatibus, processionibus, ac pro quibusvis functionibus in ecclesia peragendis,ita ut lucrari debeat omnia emolumenta cuiusvis generis et speciei communia nuncupata, ac etiam vitualia et candelas „ — Resp.: " Affirmative, etiam quoad laudemia, exceptis anniversariis aliisque obventionibus non fixis, et in quibus diversimode fuerit a testatoribus dispositum „ (S. C. C. 5 mai. 1703 *in Romana* Lib. Decret. 53 pag. 186).

b) " An idem (iubilatus) participare debeat de emolumentorum adventitiis anniversariorum, associationum cadaverum si functionibus non intersit in casu „— Resp.: " Affirmative ad primam partem, dummodo non obstet voluntas testatoris vel dantis; ad secundam partem, negative „ (S. C. C. 1 apr. 4719 in Aquipendien.).

c) " III. An canonico jubilato, licet non intervenienti, debeatur portio emolumentorum provenientium ex associatione cadaverum, et ex respectivis funeralibus in casu.

" V. An debeatur portio emolumentorum provenientium ab anniversariis incertis et extraordinariis in casu.

" VI. An debeatur portio emolumentorum provenientium ex missis cantatis adventitiis, quae, occasione festorum ad benefactorum petitionem, celebrantur a capitulo in ecclesiis civitatis et territorii in casu.

" S. C. C. die 30 ian. 1858 *in Lucana* respondit: " Ad III. Negative in omnibus— Ad V. et VI. Negative „.

d) " An oratores (e propria sede inique et violenter expulsi ab Italiae demagogis, ad quam sine carceris aut vitae discrimine redire non poterant) absentiae tempore lucrentur distributiones obvenientes ex mortuorum associationibus, anniversariis, processionibus, missis votivis, aliisque adventitiis functionibus in casu. — Resp.: Affirmative quoad omnes obventiones fixas tantum, in quibus non obstet specialis testatoris vel dantis dispositio durante necessitate absentiae „ (S. C. C. 8 iul. 1865 ap. *Acta S. Sedis* Vol. II, pag. 410).

e) " An et quomodo et quaenam distributiones debeantur Archipresbytero parocho in exercitium officiorum parochialium incumbenti, ita ut locus sit redintegrationi etiam emolumentorum quae eidem denegata sunt in casu. — Resp.: Quoad distributiones et emolumenta provenientia ex anniversariis fixis, affirmative, onerata conscientia archipresbyteri; quoad reliqua dentur resolutiones dubiorum III., V. et VI. *in Lucana;* et iuxta normas datas, esse locum redintegrationi „ (S. C. EE. et RR. 1 mar. 1861 ap. *Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 288).

Da queste risoluzioni chiaro apparisce come per diritto comune l'infermo, il giubilato, il parroco nell'esercizio della cura e in generale tutti coloro che, assenti, hanno diritto alle distribuzioni fisse, non partecipano alle distribuzioni avventizie. Ecco la ragione che ne assegna il De Herdt (Praxis Canon. Cap. XXX § 7): " Haec enim emolumenta, quae a peculiaribus piorum hominum legatis vel largitionibus promanant, non alia mente data censentur, quam ut ab iis solis percipiantur, qui reipsa functionum celebrationi intersunt, et miserentis Dei auxilium implorant. „

Or tornando alla consuetudine del nostro caso, in forza della quale gl'infermi partecipano agli avventizii, questa deve dirsi *contra jus;* e però va regolata con tutte le norme che a tale consuetudine si appartengono.

Allorchè dunque una consuetudine *contra jus* voglia eliminarsi, ciò è lecito sempre, purchè ci sia il consenso di tutti coloro che usufruiscono della detta consuetudine. " Etiam populus, sive alia communitas potest renunciare juri per contrariam consuetudinem sibi competenti quoad exemptionem a lege communiter lata. „ Così il Reiffenstuel (Lib. I Decret., Tit. IV, § VIII n. 198); il quale subito aggiunge che rinunziato che si è una volta alla consuetudine contraria al diritto, non è più lecito di ritornarvi: " Atqui is, qui iuri suo semel renunciat, illud repetere non potest. „

Ma è lecito altresì d'introdurre una consuetudine contraria al diritto dove non vige? La consuetudine *contra jus*, come insegnano tutt'i TT., non può valere se non quando sia passato il tempo necessario a prescrivere, e sia ragionevole (Ferraris v. *Consuetudo* n. 15); e inoltre quando nel detto tempo in buona fede s'ignorava la ordinazione della legge (Ferraris l. c. n. 30). Di qui viene che quando tale ordinazione non s'ignora, e non sia trascorso il tempo necessario a prescrivere, coloro che introducono la consuetudine sono trasgressori della legge e peccano contro di essa.

Poste le quali nozioni, diciamo che la consuetudine di partecipare gli assenti alle distribuzioni avventizie può sempre togliersi, con consenso unanime dell'intero capitolo. Abbiamo detto *col consenso unanime dell' intero capitolo*, stante la regola: " Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. „ — Nondimeno se può togliersi dov'è in vigore, non può introdursi dove non vige. Nè vale il dire che tal pratica è lecita dove lo statuto lo consente; e però come lo statuto è formato

dal suffragio del capitolo, così lo stesso suffragio può modificarlo. Imperocchè è risaputo che il Capitolo non può formare leggi contrarie comechessia al diritto comune: " Notum est, scrive il Pallottini (Collectio Resol. S. C. C. Tom. VI, v. Cap. § VIII n. 65), Capitulum non posse statuta condere quae vel communi juri contraria sint, vel tertium laedunt, „ citando molti DD. Or, essendo la detta usanza contraria al diritto comune, non può intraprendersi da un capitolo, neanche con nuovo statuto. Dove dunque siffatta usanza vige in forza di statuto, dovrà dirsi che lo statuto o fu formato sopra consuetudini legittimamente prescritte, ovvero che intervenne la venia Apostolica.

Al terzo — Venendo alla soluzione del caso proposto, diciamo che l'Arcidiacono, premurato da buona parte del Capitolo di radunarlo in comizii, non può ricusarsi. Se si ricusa, la maggior parte del Capitolo, dopo avernelo richiesto formalmente, potrà rivolgersi per la convocazione a chi gli viene appresso, e così convocato potrà bene procedere alla deliberazione di abolire la consuetudine che attribuisce agl'infermi le distribuzioni avventizie. Occorre però in tal caso il suffragio di tutti, se pur non si voglia escludere dal ritorno al diritto comune coloro che vi si oppongono.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 186—190 di q. Parte)

39.

Se basti nelle dispense matrimoniali che i decreti di esecuzione si dieno firmati dal delegato al cancelliere, prima che siano stati da quello verificati i processetti.

D. Nella Curia di B. s'è da più anni adottato il sistema di rilasciare al cancelliere i decreti di esecuzione delle dispense pontificie, prefirmati dal Pro-Vicario generale, colla intenzione espressa di avere effetto quando il cancelliere, verificato che i processetti matrimoniali si trovano in piena regola, li spedisce nei singoli casi. — Chiedesi: 1° È lecita, è valida la dispensa pontificia così eseguita? 2° Nel caso negativo, in qual modo potranno rivalidarsi le dispense così per lo addietro concedute?

R. Nessuno de' trattatisti di tal materia, per quanto sappiamo, ha contemplato questo caso, il quale può facilissimamente avvenire. Fa d'uopo perciò risolverlo coi principii generali.

E prima di tutto è necessario ben chiarire l'uso della Curia di B. — I decreti prefirmati dal Vicario generale si rilasciano in bianco al cancelliere, affinchè questi, verificati i processetti, li stenda nei singoli casi, o se stampati, vi metta i nomi e le altre circostanze? Ovvero sono prefirmati dal Vicario dopo che i decreti medesimi sono stati già distesi e riempiti e da lui esaminati, da avere effetto solo quando il cancelliere avrà verificato i processetti? Ognun vede la diversità di questo doppio caso.

Esaminiamo il secondo. È principio comunemente ammesso, come cennammo altrove (q. P. p. 163), che nell'esecuzione delle dispense matrimoniali vuolsi distinguere la parte giurisdizionale, da quella ministeriale. La prima consiste nella verifica delle cause della dispensa, e può suddelegarsi ad altri; la seconda riguarda la dispensa medesima, ovvero la esecuzione della dispensa, e questa non può suddelegarsi, ma deve compiersi dal solo delegato a ciò dalla S. Sede. Si ascolti il Sanchez (De Matr. L. VIII, disp. 27, n. 43): " Sentio posse Vicarium receptionem testium ac informationem committere, non ipsam dispensationem. Ducor, quia ubi nudum ministerium, una cum iurisdictione aliqua committitur a principe, non potest quidem nudum subdelegari ministerium, bene tunc jurisdictio illa. „

Posto ciò, il Vicario può ben commettere al cancelliere, o ad altri, la verifica delle cause per la dispensa, e crediamo possa pure commettere la verifica del processetto, per la medesima ragione. Dovrebbe solo il Vicario eseguire la dispensa, posto che sia in piena regola il processetto. Ma sembra che possa ben valere la dispensa scritta e firmata e consegnata al cancelliere, da avere effetto quando siasi verificato il piccolo processo. In tal caso la dispensa diverrebbe condizionata. Or tutti sanno che le dispense condizionate sono valide e sono lecite.

Diversamente dovrà giudicarsi del primo caso. Quando tutto si rimette al cancelliere e non per ciascun caso, l'esecuzione della dispensa non è in ispecie, ma in genere; e tal dispensa generica può assai bene agguagliarsi alla delegazione. Quando infatti si dànno molti moduli in bianco firmati, perchè il cancelliere nelle occorrenze vi apponga i nomi e vi descriva le altre circostanze, è come se a lui si commettesse l'incarico di dispensare nei singoli casi: ciò che va proibito al delegato dalla S. Sede. Molto più poi se il delegato rilascia pure al Cancelliere l'incarico di ricevere e di leggere il rescritto apostolico o il breve originale della dispensa. Ecco come insegna lo Zitelli sull'autorità di un decreto della S. C. del Concilio *(De Dispensat. Matr.* Par. II, cap. 6 n. 4): "Executor quicumque deputetur, nulla pollet jurisdictione, nec potest exequi apostolicas litteras antequam exemplar ipsarum originale exhibitum ei fuerit; quod si illud forte perierit, alterum authenticum earumdem exemplar impetrandum erit. Quare si dispensaret ante exhibitas litteras, etiamsi sciret eas fuisse ab oratoribus obtentas et in curia expeditas, invalida foret dispensatio. *Sac. Congr. Conc. die 12 jan. 1606.* „

Ma se in siffatto modo s'è proceduto nella Curia di B. e però le dispense furono eseguite nullamente, come si dovrà riparare? V'ha il rimedio, ed è facile assai: ottenere dalla S. Penitenzieria la dispense in radice per tutti i matrimonii nullamente celebrati, come sappiamo che han fatto talune Curie, in cui sonosi avverati sconci simiglianti.

40.

Se il canonico, chiamato al servizio militare, lucra le distribuzioni.

D. Il chierico N., alla età di 20 anni, per non compiere il lungo servizio militare, chiese ed ottenne, collo sborso di L. 1200, di fare più tardi l'anno del volontariato. Divenuto sacerdote e poi canonico, a 26 anni, è costretto di partire per la milizia. Prima però di allontanarsi dal suo capitolo chiede che non gli si neghino per l'anno predetto le distribuzioni quotidiane, giacchè *justa et rationabilis corporis necessitas* gl'impedisce il servizio corale. Alcuni del capitolo gli si oppongono per questi motivi: 1° Perchè il servizio militare non è cosa ingiusta, come ad es. una ingiusta prigionia—2° Perchè egli parte ora di propria volontà, non avendo voluto militare nella età di 20 anni—3° Perchè il suo caso può agguagliarsi al capitolare il quale, *obbligato* dal Vescovo di essere professore o rettore del Seminario, nondimeno perde le distribuzioni.—Che è da dire di questa controversia?

R. È verissimo che nel Lib. III del Sesto delle Decretali tit. III *de cler. non resid. cap. un.* fra le cause onde attribuisconsi agli assenti le distribuzioni, v'ha pure *justa et rationabilis corporis necessitas.* Questa causa importa, secondo S. Alfonso (L. IV n. 130) e la comune dei DD., "timor cujuscumque gravis damni in vita, honore et bonis. „ Dicesi però *justa et rationabilis corporis necessitas,* per escludere la ingiusta e la irragionevole, come sarebbe una prigionia meritata per qualche delitto; giacchè la sola prigionia immeritata verrebbe giudicata giusta e ragionevole necessità di corpo (De Herd *Prax. Capit.* Cap. 30 § 8 n. III).

Or che dovrà dirsi del servizio militare? Dovrà in esso riconoscersi questa causa? A noi sembra senza dubbio che sì. Se in siffatta causa va incluso il timore di qualunque grave danno nella vita, nell'onore e nei beni, non deve temere questi danni chi non voglia sobbarcarsi al servizio militare? Sarebbe subito dichiarato renitente, e soggetto a tutte quelle pene gravissime che le leggi civili comminano contro di questi. Il capitolare adunque, chiamato alla milizia, di tutta ragione può assentarsi dalla residenza e dal servizio del coro senza perdere le distribuzioni ordinarie e quotidiane e neppure le straordinarie e fisse, tranne solo quelle avventizie, se pur la consuetudine non le aggiudichi agli assenti per tal ragione.

Nè vale il dire che il servizio militare non è cosa ingiusta, come ad es. una ingiusta prigionia. Imperocchè noi rispondiamo in primo luogo che cotal servizio nei chierici, molto più nei sacerdoti e nei capitolari, è canonicamente ingiustissimo, perchè opposto al sacro diritto d'immunità. Ma, oltre a ciò, messo pure che sia giusto, non è certo per colpa del capitolare, come sarebbe una ingiusta prigionia; e l'assenza perciò non cessa di essere giusta e ragionevole.

Neanco vale il dire che il canonico N. parte ora di propria volontà, non avendo voluto militare nella età di 20 anni. Se ciò avesse fatto per capriccio, potrebbe l'assenza qualificarsi d'ingiusta e d'irragionevole. Ma egli n'ebbe delle giuste ragioni, specie quelle di non interrompere il corso degli studii e di conformarsi alla istruzione del S. Officio del dì 9 sett. 1875 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 77) che consiglia ai chierici l'anno del volontariato.

Neppure il suo caso può agguagliarsi a quello del capitolare, il quale, obbligato dal Vescovo ad essere professore o rettore dal Seminario, nondimeno perde le distribuzioni. — Se questi perde le distribuzioni, n'è ad usura indennizzato dal Vescovo medesimo collo stipendio che gli assegna. E però giustamente le perde; imperocchè, " juxta sanctiones juris canonici et laudabilem S. C. Concilii stylum, nullum beneficiatum a choro absentem ratione muneris sibi commissi quotidianas distributiones lucrari, ubi pro dicto munere aliquod percipit stipendium „ insegna il de Herdt cit. 1. c. n. I.— Non così colui ch'è chiamato alla milizia dove, se nato civilmente, dovrà di suo danaro procurarsi quei trattamenti a cui egli è adusato.

Per tutte queste ragioni adunque chiaro apparisce che il canonico N. e qualsiasi altro, chiamato alla milizia, non perde le distribuzioni durante tutto il tempo del servizio militare.

41.

Se un deputato pel Seminario del clero della città, può essere del territorio.

D. Ci si scrive: " Mons. Vescovo mi ha nominato a far parte della commissione amministrativa del Seminario. Devo rivestire la qualità di uno dei due preti rappresentanti il Clero diocesano. Io però non sono della città, come esige il Concilio: *de Clero civitatis;* sono invece di una campagna distante dalla città tre in quattro chilometri. Perciò mi nasce il dubbio se questa mia nomina sia valida. „

R. Il dubbio è fondato; giacchè il Tridentino veramente prescrive che nella deputazione amministrativa pel Seminario si contengano due del Clero della città vescovile: " Episcopi cum consilio duorum de Capitulo, quorum alter ab Episcopo, alter ab ipso Capitulo eligatur, itemque duorum DE CLERO CIVITATIS, quorum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius vero ad Clerum pertineat etc. „ (Sess. 23 cap. 18 *de ref.*). — Ma se qualcuno fosse non della città, ma del territorio, non sarebbe valida la sua elezione a deputato?

Questo dubbio non è mosso nè risoluto, per quanto sappiamo, da nessuno dei Canonisti che tratta di tal materia. Solo il Pallottini cita un decreto della S. C. del Concilio, che può risolvere tal quistione. Ecco le sue parole (*Collectio* Resol. S. C. C. Tom. XVI v. *Seminarium* § II, n. 14): " Est autem valida deputatio duorum de Clero juxta Capit. 18 Sess. 23 de reform., si supradicti duo sint, alter de clero Civitatis, alter de clero territorii *in Civitatis Castelli die 22 augusti 1643 in lib. 17 Decretorum pag. 219.* „

In forza dunque di questa dichiarazione è ancor valida la elezione dei due deputati del Clero, quand'anche uno solo sia della Città, e l'altro del territorio.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1893)

Cause di beatificazioni — Il 12 sp. nell'appartamento Pontificio del Vaticano, alla presenza di Sua Santità, si è riunita la S. Congregazione dei Riti per la solenne lettura dei decreti che approvano i miracoli dei Ven. Servi di Dio Antonio Grassi dell'Oratorio, e Giovanni d'Avila detto il Maestro. Han preso parte alla cerimonia l'Emo Masella Prefetto della Sacra Congregazione, gli Ufficiali della stessa, i Ponenti ed i Postulatori delle Cause medesime.

Pellegrinaggio al Vaticano — Il 14 e 15 sp. giunsero a Roma più di 4000 pellegrini della Lombardia e della Venezia, i quali, il giorno 16, con una larga rappresentanza delle scuole cattoliche di Roma e dei Collegii ecclesiastici e secolari, furono ricevuti solennemente in udienza, ed ammessi ad assistere alla messa di S. S. nella Basilica Vaticana. Ed il Santo Padre alle ore 9 in portantina disceso nella Cappella del Sacramento ov'era il Capitolo ed il Seminario, e adorato il SSmo, si recò al lato dei Ss. Processo e Martiniano, ed ivi nell'altare appositamente eretto, celebrò la messa. Era assistito dai Monsignori Cassetta, Pifferi, e Riggi, e circondato dalla sua nobile Corte, e da tutt'i Componenti del Comitato esecutivo delle feste giubilari, nonchè dagli Emi Cardinali e Vescovi presenti a Roma. Durante la messa i cappellani cantori, sotto la direzione del Maestro Meluzzi, intercalarono mottetti e salmi, come praticarono nella messa di ringraziamento, celebrata da Mons. Zecchini. Stavano presenti, in posti riservati, la Granduchessa di Russia colla figlia e col suo seguito; come pure gli ambasciatori di Russia, di Austria, di Spagna, di Portogallo e di Francia, accreditati presso la S. Sede — Quindi Sua Santità, seduta sul trono, ascoltò l'indirizzo di Monsignor Spingardi direttore del Pellegrinaggio, al quale rispose con un affettuoso ed appropriato discorso, letto da Mons. Marini, Sostituto dei Brevi; ed infine indossata la Stola Pontificia, impartì in forma solenne l'Apostolica Benedizione.

L' E.mo Card. Carlo Laurenzi.

Un' altra perdita gravissima ha fatto il Sacro Collegio il dì 2 sp., in persona dell' E.mo Cardinale Carlo Laurenzi!

Erasi alquanto riavuto da una lunga e penosa infermità, ed avea solennizzato a Perugia, con viva letizia di quei concittadini, il suo giubileo sacerdotale, quando, reduce in Roma, dopo un' ultima visita al S. Padre, fu colto da violenta apoplessia che lo spense in pochi giorni!

Tutt' i buoni deplorarono profondamente siffatta perdita, e più di tutti il Santo Padre che lo avea tenuto a fianco per lo spazio di ben 50 anni, e si era valso della fedele e sapiente opera sua nel governo prima della Diocesi di Perugia e poi della Chiesa universale.

L' E.mo Laurenzi era nato a Perugia il 12 gennaio 1821, e fu Vicario generale in quella Diocesi dell' E.mo Card. Pecci. Elevato questi sul soglio di Pietro, volle con sè il Laurenzi prima come suo Uditore, poscia come Assessore del S. Officio; nelle quali cariche rese alla S. Sede servigii interessantissimi col suo zelo, colla sua prudenza, colla sua dottrina profonda, soprattutto nelle scienze giuridiche. Creato membro del Sacro Collegio, e riserbato in petto nel Concistoro del 13 dicembre 1880, venne pubblicato in quello del 10 novembre 1884 Cardinale del titolo di S. Anastasia.

Fu Segretario de'Memoriali, e poi Prefetto della S. Congr. de' Riti, ma dovè rinunziare per grave malattia. Fe' parte delle più interessanti Congregazioni, dell' Inquisizione, de' Vescovi e Regolari, del Concilio, di Propaganda, degli Studii, de' Sacri Riti, degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.

Noi che, fin dai primordii del nostro periodico, avemmo sempre da lui conforto validissimo, e che dobbiamo ai suoi caldi incoraggiamenti l' aver potuto continuare in questa difficile palestra, desolati per tanta perdita, deponiamo un mesto fiore sulla sua tomba, pregando pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

NOTIZIE COMPENDIATE

— In seguito ad una recentissima convenzione, conchiusa tra la Francia e la S. Sede, la Tunisia sarà per l' avvenire sottratta all' amministrazione della Propaganda e sottomessa alla giurisdizione immediata del Papa.

— Il S. Padre per mezzo della Congregazione di Propaganda ha inviato generosi soccorsi alla cristianità di Thien-Si, danneggiata dalla carestia.

— La stessa S. S. ha mandato al Principe di Montenegro un magnifico messale antico slavo elegantemente rilegato con lettera e decorazione dell' Ordine di Pio IX di prima classe. Tutto fu consegnato solennemente dall' Arciv. di Antivari in presenza di tutta la Corte e dignitarii dello Stato, in conferma degli accordi tra la S. Sede, ed il Montenegro.

— Solenni funerali si celebrarono a S. Luigi dei Francesi a Roma pel compianto Maresciallo Mac-Mahon. V' intervenne l' ambasciatore e gli addetti agli stabilimenti francesi e delle colonie, molti signori dell' aristocrazia e numeroso popolo. La messa fu pontificata da Mons. Combes, primate di Africa, assistito dal Rettore, dal Cappellano e dagli alunni del Seminario francese con sceltissima musica.

— A Sampierdarena nell' Ospedale un operaio che avea dato il suo nome ad una setta evangelica, fece l' abiura dei suoi errori con grandissima edificazione degli astanti. A Saltocchio nel Lucchese una giovane addetta al servizio del Marchese Scarampi di Torino abiurò gli errori della setta luterana nelle mani di Mons. Arciv. Ghilardi, il quale le amministrò i Sacramenti del Battesimo, della Cresima e della Eucaristia.

— Nella Diocesi di Colle Val d' Elsa, sotto la presidenza di Mons. Toti si è formato un Comitato per soccorsi agli operai disoccupati. Il Sommo Pontefice, approvando quest' opera, ha mandato a tale scopo lire 500.

— Una bellissima lettera ha spedita il S. Padre ai Vescovi Portoghesi in risposta ad un indirizzo inviatogli a proposito dell' intervento pontificio presso i cattolici francesi, nel quale hanno asserito che il Papa ha diritto di additare alle nazioni cattoliche la via che devono percorrere anche nell' ordine civile per corrispondere ai disegni della Provvidenza.

— Sono morti: l' illustre e dottissimo P. Secondo Franco d. C. d. G. autore di molte opere oratorie, apologetiche ed ascetiche pregevolissime, ed il P. Guglielmotti, domenicano, sommo nella scienza tecnica e storica della marineria, compianto da tutti d'ogni credenza e colore.

— È morto il venerando Arcivescovo di Milano Mons. Luigi Nazari Calabiana, pur esso compianto generalmente, ai cui funerali presero parte tutt' i funzionarii dello Stato ed ancora un principe reale, rappresentante il Re.

— Nella Basilica del Sacro Cuore a Parigi ad occasione della venuta della squadra russa fu cantato il Tedeum dal Cardinale Arcivescovo, e lo stesso praticarono diversi Vescovi della Francia in omaggio del sentimento religioso che nella Russia si osserva in tutte le case, nelle chiese e nelle caserme militari.

— Nella cappella dei Padri Barnabiti a Parigi si celebra una messa mensile solenne per impetrare da Dio il ritorno all' unità cattolica della Chiesa greco-russa.

— Il Principe Ferdinando de Croy, dell' antica e potente famiglia tanto illustre nella storia di Francia e del Belgio, il 5 sp. in Bruxelles ha celebrata la sua prima messa.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa il diritto di compiere le ordinazioni in seminario posto nei confini di aliena diocesi.

Nanneten. et Capitis Haitiani Dubii quoad ordinationes — 15 Luglio 1893 — Il Vescovo di Capo Haitiano, insieme Amministratore di Porto di Spagna, espose come segue alla S. C.:

" Seminarium maius provinciae Haïtianae situm est in Dioecesi Nannetensi (Nantes). Omnes autem seminaristae sunt subditi alicuius ex Episcopis Haïtianae ditionis. Usquemodo ordinationes in ecclesia Seminarii factae sunt tum ab uno tum ab alio Episcopo nomine Episcoporum Haïti, aliquando etiam ab uno ex Episcopis Haïtianis, ex licentia Episcopi Nannetensis semel data, et litteris dimissorialibus ad Episcopum ordinantem datis, non autem ad Episcopum Nannetensem. Testimonia etiam ordinationis ab eodem Episcopo ordinante subscripta sunt, nulla facta relatione delegationis Episcopi Nannetensis. „

Posto ciò, chiedeva:

" 1.° Utrum ritineri possit talis agendi modus. Quatenus negative;

" 2.° Nunquid Episcopi Nannetensis solius sit sive per se sive per alium ordinationes facere in praedicto seminario, datis sibi ab Ordinariis Ordinandorum litteris dimissorialibus.

" 3.° Cuius sit subscribere testimonia ordinationis.

" 4.° Cuius nomine legi debeat interdictum ante ordinationem. „

La S. C. maturamente discusse il caso coi dubbii:

I. An praxis usque adhuc servata in ordinatione clericorum Seminarii Haïtiani intra limites Dioecesis Nannetensis existentis, retineri possit in casu. — Et quatenus negative;

II. An tantum Episcopi Nannetensis sit ordinationes in praefato Seminario peragere, dimissoriales litteras Ordinariis alumnorum recipere, ferre interdictum ante ordinationem et collatorum ordinum testimonia subscribere in casu.

Ed il dì 13 luglio 1893 rescrisse:

Ad I. Consulendum SS.mo pro confirmatione praxis, ita tamen ut ordinandi ad alium Episcopum dimitti non debeant quoties Episcopus Nannetensis ordinationes habeat.

Ad II. Provisum in primo.

Donde può raccogliersi:

a) La facoltà di conferire gli ordini compete al Vescovo proprio; ma da potersi esercitare solamente nei confini della propria diocesi.

b) Il Vescovo può conferire gli ordini ad un chierico alieno, colle dimissorie del suo Ordinario; ma " Episcopus qui eas (dimissoriales litteras) recepit, debet cavere uti ibi conferat, ubi datur ei pontificalium usus „ (De Camillis *Inst. Iur. Can.* t. 2, pag. 105 edit. Paris n. 1868).

c) La pratica di Roma e di quasi tutt' i luoghi si è che quante volte un Vescovo conferisce gli ordini in aliena diocesi, ciò fa non pure con venia, ma sì ancora in vece e nel nome del Vescovo diocesano.

d) In forza del cap. *Novit* e della *l. Omnes 2 ff. de off. procons.*, fuori del proprio territorio non è dato a nessuno di esercitare la giurisdizione contenziosa, per non recare ingiuria al giudice ordinario del luogo.

e) Perciò chi fulmina una censura dev' essere nel proprio territorio; la censura fulminata fuori di questo, benchè contro un proprio suddito, non vale. Così Abbas *in cap. Novit 7 n. 3 de off. leg.;* così pure Schmalzgrueber Par. IV t. 39 n. 24 etc.

II.

Chiedesi d' invertire, a benefizio della Cattedrale e del Seminario, il capitale di un annuo legato di messe.

Albinganen. Commutationis voluntatis — 15 Luglio 1893 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Albenga espose alla S. Sede che la sua Cattedrale era oberata di debiti a causa dei necessarii restauri dopo la rovina del terremoto. Anche il seminario trovavasi in grandi strettezze, da dover licenziare alunni di ottime speranze che si educavano gratuitamente. Intanto presso la Curia conservavasi un fondo di 14,000 lire, le cui rendite erano destinate a messe, da celebrarsi *ubique*. Questo capitale s' era formato forse dai residui di antichi legati, ovvero per contribuzioni di pie persone. Chiedeva perciò la facoltà di erogare la predetta somma in sollievo della Cattedrale e del Seminario, condonati gli oneri quasi interamente.

Il dì 8 aprile 1893 la S. C. rescrisse: " Attentis etc. pro gratia ad quinquennium erogandi favore Seminarii reditum dumtaxat enunciatae summae, imposita singulis, qui beneficium exinde consecuturi sint, obligatione pias preces recitandi pro benefactoribus et aliquot missas pro eisdem celebrandi postquam ad sacerdotium fuerint promoti, iuxta prudens Episcopi iudicium, supplendo etc. „

Il Vescovo, mosso ulteriormente dalle urgenti e più gravi necessità della Cattedrale e del Seminario, s' avanzò a chiedere grazia più ampia, non solo circa il reddito, ma sì ancora circa il capitale di quel legato.

Ma la S. C., esaminata con accuratezza la istanza, il dì 15 luglio 1893 rispose:

Prout proponitur, negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) La commutazione di volontà, specie riguardante la riduzione di messe, come odiosa, non viene approvata dai Ss. Canoni (Can. *Ultima voluntas* caus. 13.ª q. 2 l. 2 Cod. de sacr. eccl.; Clement. *Quae contingit de religios. dom.;* Conc. Trid. sess. 22, c. 6 *de ref.* Reiffenstuel III, 26 n. 804).

b) Allorchè trattasi di invertire non solo il reddito, ma altresì il capitale, occorrono gravissime e chiarissime necessità perchè la S. C. emetta il favorevole suffragio. Nel caso, trattavasi del Seminario, il quale potevasi assai più avvantaggiare dal reddito che dal capitale; e della Cattedrale, ai cui restauri, quando mancano fondi proprii, sono chiamati il Vescovo, i canonici, i partecipanti, e finalmente il clero ed il popolo (Reiffenst. III, 18, n. 28; Pirhing III, 48 n. 19; Sperellius in dec. 68 n. 20).

III.

Circa la dispensa dall' irregolarità per la perdita di tre diti della mano sinistra.

Ord. Minorum S. Francisci — 15 Luglio 1893 — *Per summaria precum* — Il sac. Alfonso da Serino de' Minori di S. Francesco espose alla S. Sede di aver già ottenuta la dispensa Apostolica per l'amputazione sofferta del dito medio ed indice della mano sinistra. Ora essendosi dovuto sottoporre all' amputazione ancora del dito pollice della stessa mano, avea bisogno di nuova dispensa per celebrare la S. Messa.

La S. C., considerato attentamente il caso, il dì 15 luglio 1893 rescrisse:

Pro gratia, praevio experimento faciendo coram magistro caeremoniarum respectivae Ecclesiae Cathedralis.

Corollarii:

a) La mancanza di uno o di più diti della mano costituisce irregolarità, giusta il *cap. ult. De corpore vitiatis,* ed il *cap.* 2 *De clerico aegrotante.* Così pure molte decisioni della S. C.

b) La S. C. suole usare maggior benignità verso coloro che dopo il sacerdozio sono colpiti di tale infortunio, affinchè all' afflitto non si aggiunga afflizione; anzichè verso coloro che non ancora hanno ricevuto i sacri ordini, i quali possono applicarsi ad altro stato e ad altre professioni.

c) Così la S. C. *in Mutinen.* 24 mai. 1734 dispensò un sacerdote che avea monchi tre diti, il pollice, l' indice ed il medio. Ed *in Geruntina* 26 apr. 1788 dispensò un altro ch' era privo di tutt'i diti della mano sinistra.

—

S. Congregaz. Suprema del S. Officio.

Intorno alle prove di stato libero pel matrimonio (1).

I. Se il Vescovo sia obbligato di accertare la libertà degli sposi, che contraggono matrimonio nella sua diocesi prima delle pubblicazioni col processo dei testimoni, ancorchè essi abbiano sempre avuto domicilio nella diocesi stessa?

Resp. Generatim loquendo, affirmative.

II. Qual maggiore ampiezza di significato si possa dare alla denominazione di vaghi, e se sia lecito al Vescovo ammettere al giuramento, in luogo delle testimoniali delle curie e del processo sui testimoni pei matrimonii da celebrarsi nella propria diocesi, quelle persone che non essendo veramente vaghi furono contuttociò in parecchi luoghi diversi, e dichiarano di non poter somministrare testimoni alle curie per le fedi di stato libero; ed in generale se si possano trattare come i vaghi in quanto non se ne possono ottenere le richieste testimoniali di libertà, ammettendoli al giuramento in riguardo a quei luoghi dai quali non si possono le testimoniali ottenere?

Resp. Affirmative, durante indulto admittendi ad iuramentum suppletorium, et servatis omnibus clausulis in eodem indulto contentis, et dummodo mora in unoquoque vagationis loco non excesserit annum.

III. Se la testimoniale dello stato libero deve sempre esser fatta, oltrechè sull'esame de' testimoni, anche sulle pubblicazioni?

Resp. Regulariter loquendo, affirmative, quando mora contrahentium non fuit continua per plures annos in loco in quo contrahitur matrimonium.

IV. Se la parte dell'istruzione *Si contrahentes sint vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fidem Ordinariorum suorum esse liberos etc.* rimanga senza vigore per la facoltà che la S. Sede concede per ammettere al giuramento suppletorio i vaghi ed i militi, e se per gli uni e per gli altri tuttavia oltre il giuramento suppletorio si esigano le pubblicazioni nei luoghi, in cui vagarono od esercitarono la milizia?

Resp. Indultum admittendi ad iuramentum suppletorium locum dumtaxat habere quando libertas status aliter legitime probari non potest.

V. Se, quando mancano i testimoni, o essendo quelli difettosi nella conoscenza delle persone, cosicchè non valgano a rispondere alle interrogazioni prescritte dal sopraccitato decreto, ed in particolare a quelle che sono espresse sotto i nn. 9 e 13, come accade ordinariamente, possa il Vescovo permettere il matrimonio contentandosi delle pubblicazioni in quei luoghi, nei quali si possono far eseguire, ed in mancanza anche di queste o totali o parziali, se possa ammettersi al giuramento ed assumer questo come prova totale di libertà, o come parziale per riguardo ai paesi, in cui non si possono fare le pubblicazioni, nè il processo dei testimoni?

Resp. Urgendum observantiam instructionis s. m. Clementis X sub feria V 21 augusti 1670 cum adnexis declarationibus datis fer. IV 24 febr. 1847 et instandum ut parochi diligenter inquirant a contrahentibus testes fide dignos in respectivis locis examinandos. Si tamen id difficulter admodum fieri possit, admitti poterunt in curia loci ubi contrahitur matrimonium testes fide digni, qui status libertatem tempore vagationis concludenter probent: et si Ordinario opportunum videatur admitti etiam potest sponsus ad iuramentum suppletorium, constito tamen ipsum esse fide dignum. In casibus vero particularibus et difficilioribus r. p. D. Episcopus recurrat ad S. Congregationem. Quod si matrimonium adeo urgeat, ut tempus recurrendi non adsit, Episcopus curet concludentes probationes su-

(1) Richiamiamo l'attenzione su questo interessante documento che rileviamo dal *Synodus Dioec. Ostien. et Velitern.* celebrato nell'ottobre 1892 dall'E.mo Card. Monaco La-Valletta Segretario della Suprema, e che dichiara sempre meglio la celebre istruzione di Clemente X del 21 agosto 1670 e le relative dichiarazioni del 24 febbr. 1847 da noi date nel Vol. II, Par. III, pag. 163 e seg.

per status libertate prout expediens iudicaverit aliter colligere.

Romae, die 11 Ianuarii 1865.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

Sulla necessità del ministro nella messa bassa.

Cadurcen. — 4 Aug. 1893 — R. D. Vicarius Generalis Rmi Dni Episcopi Cadurcen. Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum: Ob temporum nequitiam saepe contingit ut nonnisi difficillime habeatur minister qui missae inserviat, ita ut Sacerdoti sacro abstinendum sit, nisi ministerio mulieris utatur. Quum vero dubitetur utrum hoc in casu vera adsit necessitas de qua in Decreto Sacrae Rituum Congregationis diei 26 Augusti 1836 (1), hinc quaeritur: An urgens dici possit necessitas in casu quo sacerdos sacrosanctum Missae Sacrificium celebrare non potest, quod minime necessarium est, neque ad sacramentum pro infirmo conficiendum, nec ad praeceptum implendum?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita proposito dubio rescribendum censuit: *Negative.*

Atque ita rescripsit ac declaravit, die 4 Augusti 1893.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S. R. C. Praefectus.*

Vinc. Nussi, *Secret.*

—

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulgenza annessa ad una preghiera per la conversione degl' Israeliti.

Beatissimo Padre,

Le religiose di N. S. di Sion in Smirne, prostrate al bacio del S. Piede, implorano umilmente dalla S. V. una qualche indulgenza per tutti i fedeli che reciteranno l'annessa preghiera, diretta ad ottenere la conversione degl' Israeliti.

" Preghiera

" Dio di bontà, padre delle misericordie, vi supplichiamo pel Cuore immacolato di Maria e per l'intercessione dei Patriarchi e de' santi Apostoli, di rivolgere uno sguardo di compassione agli avanzi d'Israele, affinchè pervengano alla conoscenza di Gesù Cristo, nostro unico Salvatore, e partecipino alle grazie preziose della Redenzione.

" Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. Amen. „

SS. D. N. Leo Pp. XIII in Audentia habita die 15 Iulii 1893 ab infrascripto Secretario S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, universis Christi fidelibus, praefatam Orationem corde saltem contrito ac devote recitantibus, Indulgentiam *centum dierum,* defunctis quoque applicabilem, semel in die acquirendam, benigne concessit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Con.gnis die 15 Iulii 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*

Alexander Archiep. Nicopolit. *Secr.*

—

Sacra Penitenzieria Apostolica

Circa le intenzioni delle messe che si offrono a più sacerdoti.

Beatissime Pater,

N... N..., ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, ab aliquo poenitente in dignitate constituto interrogatus circa modum adimplendi onera missarum adventitiarum in usu a multis annis apud quamdam ecclesiam, rem totam exponere Sanctitati Vestrae et ab Ea solutionem duorum dubiorum expostulare praesumit.

In eo sanctuario, quo affluunt peregrinantes, quinque sunt Capellani; quibus multa stipendia offeruntur missa-

(1) Die 26 Augusti 1836. Cum quaesitum fuisset: Potestne sacerdos, omnibus prius sibi commode dispositis, quae ad Sacrificium occurrere possunt, ne mulieres inserviant altari, uti ministerio mulieris tantum pro responsis? S. R. C. respondit: *Affirmative, urgente necessitate.*

rum ad diversas intentiones, nempe pro defunctis, aut pro vivis, seu pro gratia speciali obtinenda, aut denique in talis Sancti aut Sanctae honorem.

Ostiarius, vir bonus, nec non fide dignus, eleemosynas recipit, numerum stipendiorum fideliter notat, sed de intentionibus minime curat, sub praetextu quod Deus illas novit. In fine cujusque mensis Capellanorum Superiori remittuntur omnia stipendia.

Capellani, ex conventione praehabita, quotidie ad intentionem Superioris celebrant; quatuor tamen per mensem diebus, quos ipsi pro lubitu eligunt, ad intentionem propriam celebrare censentur, quin certiorem faciant Superiorem.

Missas autem pro diebus determinatis petitas cum maxima fidelitate scribit Ostiarius, jussitque Superior ut tres aut quatuor missas pro quadam die fixa ad summum acceptet. Sic ratiocinatur Superior ille: " Quatuor mei Capellani quotidie missam celebrant ad intentionem meam, exceptis quatuor diebus in mense; ergo meam addendo missam, quinque missas, juris rigore, pro eodem die promittere possem. „

" Aliunde, ad satisfaciendum quibusdam fundationibus, quisque Capellanus bis celebrare debet singulis mensibus; sed hoc neminem perturbat. Celebrant omnes ad intentionem Superioris; id eis sufficit. Insuper, ex usu, quater in mense sacrosanctum sacrificium offertur pro benefactoribus; sed pro hac applicatione nullus Capellanus designatur, nulla affigitur dies.

Quotiescumque permittit rubrica, toties missam de *Requiem* legunt Capellani; attamen missam de Spiritu Sancto vel de Beata aliquando recitant, semper ad intentionem Superioris: hinc pro certo tenendum est missam pro vivis postulatam, vel votivam in honorem alicujus Sancti, in nigris celebrari.

Modo sequenti, sub fine mensis, sic numerantur a Superiore onera missarum, quibus satisfactum esse censetur. Ponamus mensem dierum triginta:

Capellanus A	celebravit...	20	missas.
Capellanus B	„	20	„
Capellanus C	„	20	„
Capellanus D	„	20	„
Capellanus E	„	20	„
	Totum:	100	missas.

Numerantur tantum viginti missae, quia detrahuntur, ut dictum est supra: 1° quatuor intentiones liberae; 2° duæ pro fundationibus; 3° quatuor ad applicationem cujusque Capellani. Hinc, si per mensem Ostiarius 500 missas acceperit celebrandas, restant 400 missae quas celebrandas committit Superior variis sacerdotibus, quin de intentionibus eis manifestandis curet.

Demum, juxta usum, unusquisque Capellanus, decedente confratre olim Sanctuarii Capellano, unam missam celebrare debet ad animam ejus sublevandam. Quem obitum discens Superior, notitiam omnibus Capellanis dat praesentibus, in memoriam eorum revocando missam cras celebrari debere pro defuncto. Quoad Capellanos absentes, Superior eis nihil dicit, sed intentionem suam format ut missa uniuscujusque gaudeat defunctus, atque elapso mense eam deducit. Addendum denique in intentione Superioris esse, quod missae quarum majora sunt stipendia ante alios celebrentur.

Jamvero Oratori non videtur eo modo intentio celebrantis sufficienter determinata, quod exinde patet quod singulis diebus mensis nullus Capellanus potest dicere quam missam applicet; nec ipse Superior id dicere valet, quum nesciat qua hora quisque Capellanus celebret, neque an pro benefactoribus, aut ad intentionem sibi relictam, hac die, vel antea, vel postea celebrare intendat.

Insuper ex hoc modo procedendi sequitur missam pro vivo postulatam in paramentis nigris quandoque celebrari, itemque missam in honorem B. Mariae Virginis, vel alicujus Sancti. Item, quando moritur ex-confrater, missa statim adnumeratur tamquam dicenda, et saepe celebrata censetur quum aliquis Capellanus, extra locum habitationis communis occupatus, nondum scit mortem advenisse, vel ad intentionem sibi relictam celebrare voluit.

Hinc quaeritur:

Utrum modus adimplendi onera missarum supra expositus sit validus?

Et quatenus affirmative:

An licitus? Et Deus...

Datum N..., die 27 mensis Novembris 1892. N... N...

Sacra Poenitentiaria, re mature perpensa, ad praemissa rescribit :

Dummodo missis integre satisfiat intra tempus ab ecclesiastica praxi praefinitum, nec missae retardentur quae ad certam diem vel pro urgenti causa offeruntur, Orator acquiescat.

Datum Romae, in sacra Poenitentiaria, die 7 Decembris 1892.

R. Card. Monaco, *P. M.*
R. Celli, *S. P. Sub.tus.*

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII

LITTERAE ENCYCLICAE

Ad Patriarchas Primates Archiepiscopos Episcopos Universos catholici Orbis gratiam et communionem cum Apostolica Sede habentes.

DE STUDIIS SCRIPTURAE SACRAE.

Venerabilibus Fratribus Patriarchis Primatibus Archiepiscopis et Episcopis universis catholici orbis gratiam et communionem cum apostolica sede habentibus.

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres
salutem et Apostolicam Benedictionem.

Providentissimus Deus, qui humanum genus, admirabili caritatis consilio, ad consortium naturae divinae principio evexit, dein a communi labe exitioque eductum, in pristinam dignitatem restituit, hoc eidem propterea contulit singulare praesidium, ut arcana divinitatis, sapientiae, misericordiae suae supernaturali via patefaceret. Licet enim in divina revelatione res quoque comprehendantur quae humanae rationi inaccessae non sunt, ideo hominibus revelatae, *ut ab omnibus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint, non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua ordinavit hominem ad finem supernaturalem* (1). Quae *supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem,* continetur tum *in sine scripto traditionibus,* tum etiam *in libris scriptis,* qui appellantur sacri et canonici, eo quod *Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt* (2). Hoc sane de utriusque Testamenti libris perpetuo tenuit palamque professa est Ecclesia : eaque cognita sunt gravissima veterum documenta, quibus enuntiatur, Deum, prius per prophetas, deinde per seipsum, postea per apostolos locutum, etiam Scripturam condidisse, quae canonica nominatur (3), eamdemque esse oracula et eloquia divina (4) litteras esse, humano generi longe a patria peregrinanti a Patre caelesti datas et per auctores sacros transmissas (5). Iam, tanta quum sit praestantia et dignitas Scripturarum, ut Deo ipso auctore confectae, altissima eiusdem mysteria, consilia, opera complectantur, illud consequitur, eam quoque partem sacrae theologiae, quae in eisdem divinis Libris tuendis interpretandisque versatur, excellentiae et utilitatis esse quam maximae.— Nos igitur, quemadmodum alia quaedam disciplinarum genera, quippe quae ad incrementa divinae gloriae humanaeque salutis valere plurimum posse viderentur, crebris epistolis et cohortationibus provehenda, non sine fructu, Deo adiutore, curavimus, ita nobilissimum hoc sacrarum Litterarum studium excitare et commendare, atque etiam ad temporum necessitates congruentius dirigere iamdiu apud Nos cogitamus. Movemur nempe ac prope impellimur sollicitudine Apostolici muneris, non modo ut hunc praeclarum catholicae revelationis fontem tutius atque uberius ad utilitatem dominici gregis patere velimus, verum etiam ut eumdem ne patiamur ulla in parte violari, ab iis qui in Scripturam sanctam, sive

(1) Conc. Vat. *sess.* III *cap.* II *de revel.*
(2) *Ibid.*
(3) S. Aug. *de civ. Dei* XI, 3.
(4) S. Clem. Rom. I ad Cor. 45; S. Polycarp. ad Phil. 7; S. Iren. *c. haer.* II, 28 2.
(5) S. Chrys. *in Gen. hom.* 2, 2; S. Aug. *in Ps.* XXX, *serm.* 2, 1; S. Greg. M. ad Theop. *ep.* IV, 31.

impio ausu invehuntur aperte, sive nova quaedam fallaciter imprudenterve moliuntur. — Non sumus equidem nescii, Venerabiles Fratres, haud paucos esse e catholicis, viros ingenio doctrinisque abundantes, qui ferantur alacres ad divinorum Librorum vel defensionem agendam vel cognitionem et intelligentiam parandam ampliorem. At vero, qui eorum operam atque fructus merito collaudamus, facere tamen non possumus quin ceteros etiam, quorum sollertia et doctrina et pietas optime hac in re pollicentur, ad eamdem sancti propositi laudem vehementer hortemur. Optamus nimirum et cupimus, ut plures patrocinium divinarum Litterarum rite suscipiant teneantque constanter; utque illi potissime, quos divina gratia in sacrum ordinem vocavit, maiorem in dies diligentiam industriamque iisdem legendis, meditandis, explanandis, quod aequissimum est, impendant.

Hoc enimvero studium cur tantopere commendandum videatur, praeter ipsius praestantiam atque obsequium verbo Dei debitum, praecipua causa inest in multiplici utilitatum genere, quas inde novimus manaturas, sponsore certissimo Spiritu Sancto: *Omnis Scriptura divinitus inspirata, utilis est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in iustitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus* (1). Tali sane consilio Scripturas a Deo esse datas hominibus, exempla ostendunt Christi Domini et Apostolorum. Ipse enim qui " miraculis conciliavit auctoritatem, auctoritate meruit fidem, fide contraxit multitudinem (2), „ ad sacras Litteras, in divinae suae legationis munere, appellare consuevit: nam per occasionem ex ipsis etiam sese a Deo missum Deumque declarat; ex ipsis argumenta petit ad discipulos erudiendos, ad doctrinam confirmandam suam; earumdem testimonia et a calumniis vindicat obtrectantium, et Sadducaeis ac Pharisaeis ad coarguendum opponit, in ipsumque Satanam, impudentius sollicitantem, retorquet; easdemque sub ipsum vitae exitum usurpavit, explanavitque discipulis redivivus, usque dum ad Patris gloriam ascendit. — Eius autem voce praeceptisque Apostoli conformati, tametsi dabat ipse *signa et prodigia fieri per manus eorum* (3), magnam tamen efficacitatem ex divinis traxerunt Libris, ut christianam sapientiam late gentibus persuaderent, ut Iudaeorum pervicaciam frangerent, ut haereses comprimerent erumpentes. Id apertum ex ipsorum concionibus, in primis Beati Petri, quas, in argumentum firmissimum praescriptionis novae, dictis veteris Testamenti fere contexuerunt; idque ipsum patet ex Matthaei et Ioannis Evangeliis atque ex Catholicis, quae vocantur, epistolis; luculentissime vero ex eius testimonio qui " ad pedes Gamalielis Legem Moysi et Prophetas se didicisse gloriatur, ut armatus spiritualibus telis postea diceret confidenter, *Arma militiae nostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo* (4). „ — Per exempla igitur Christi Domini et Apostolorum omnes intelligant, tirones praesertim militiae sacrae, quanti faciendae sint divinae Litterae, et quo ipsi studio qua religione ad idem veluti armamentarium accedere debeant. Nam catholicae veritatis doctrinam qui habeant apud doctos vel indoctos tractandam, nulla uspiam de Deo, summo et perfectissimo bono, deque operibus gloriam caritatemque ipsius prodentibus, suppetet eis vel cumulatior copia vel amplior praedicatio. De Servatore autem hamani generis nihil uberius expressiusve quam ea, quae in universo habentur Bibliorum contextu; recteque affirmavit Hieronymus, " ignorationem Scripturarum esse ignorationem Christi „ (5): ab illis nimirum extat, veluti viva et spirans, imago eius, ex qua levatio malorum, cohortatio virtutum, amoris divini invitatio mirifice prorsus diffunditur. Ad Ecclesiam vero

(1) II Tim. III, 16-17.
(2) S. Aug. *de util. cred.* XIV, 23.
(3) Act. XIV, 3.
(4) S. Hier. *de studio Script.* ad Paulin. *ep.* LIII, 3.
(5) *In Is. Prol.*

quod attinet, institutio, natura, munera, charismata eius tam crebra ibidem mentione occurrunt, tam multa pro ea tamque firma prompta sunt argumenta, idem ut Hieronymus verissime edixerit: " Qui sacrarum Scripturarum testimoniis roboratus est, is est propugnaculum Ecclesiae „ (1). Quod si de vitae morumque conformatione et disciplina quaeratur, larga indidem et optima subsidia habituri sunt viri apostolici: plena sanctitatis praescripta, suavitate et vi condita hortamenta, exempla in omni virtutum genere insignia; gravissima accedit, ipsius Dei nomine et verbis, praemiorum in aeternitatem promissio, denunciatio poenarum.

Atque haec propria et singularis Scripturarum virtus, a divino afflatu Spiritus Sancti profecta, ea est quae oratori sacro auctoritatem addit, apostolicam praebet dicendi libertatem, nervosam victricemque tribuit eloquentiam. Quisquis enim divini verbi spiritum et robur eloquendo refert, ille *non loquitur in sermone tantum, sed et in virtute et in Spiritu Sancto et plenitudine multa* (2). Quamobrem ii dicendi sunt praepostere improvideque facere, qui ita conciones de religione habent et praecepta divina enuntiant, nihil ut fere afferant nisi humanæ scientiæ et prudentiae verba, suis magis argumentis quam divinis innixi. Istorum scilicet orationem, quantumvis nitentem luminibus, languescere et frigescere necesse est, utpote quae igne careat sermonis Dei (3), eamdemque longe abesse ab illa, qua divinus sermo pollet virtute: *Vivus est enim sermo Dei efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animae ac spiritus* (4). Quamquam, hoc etiam prudentioribus assentiendum est, inesse in sacris Litteris mire variam et uberem magnisque dignam rebus eloquentiam: id quod Augustinus pervidit diserteque arguit (5), atque res ipsa confirmat praestantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assiduae Bibliorum consuetudini piaeque meditationi se praecipue debere, grati Deo affirmarunt.

Quae omnia Ss. Patres cognitione et usu quum exploratissima haberent, nunquam cessarunt in divinis Litteris earumque fructibus collaudandis. Eas enimvero crebris locis appellant vel thesaurum locupletissimum doctrinarum caelestium (6), vel perennes fontes salutis (7), vel ita proponunt quasi prata fertilia et amoenissimos hortos, in quibus grex dominicus admirabili modo reficiatur et delectetur (8). Apte cadunt illa S. Hieronymi ad Nepotianum clericum: " Divinas Scripturas saepius lege, imo numquam de manibus tuis sacra lectio deponatur; disce quod doceas.... sermo presbyteri Scripturarum lectione conditus sit „ (9); convenitque sententia S. Gregorii Magni, quo nemo sapientius pastorum, Ecclesiae descripsit munera: " Necesse est, inquit, ut qui ad officium praedicationis excubant, a sacrae lectionis studio non recedant „(10).— Hic tamen libet Augustinum admonentem inducere, " Verbi Dei inanem esse forinsecus praedicatorem, qui sit non intus auditor „(11), eumque ipsum Gregorium sacris concionatoribus praecipientem, " ut in divinis sermonibus, priusquam aliis eos proferant, semetipsos requirant, ne insequentes aliorum facta se deserant „ (12). Sed hoc iam, ab exemplo et documento Christi, qui *coepit facere et docere*, vox apostolica late praemonuerat, non unum allocuta Timotheum, sed omnem clericorum ordinem, eo mandato: *Attende tibi et doctrinae, insta in illis: hoc enim faciens, et teipsum salvum facies,*

(1) *In Is.* LIV, 12.
(2) I Thess. I, 5.
(3) Ierem. XXIII, 29.
(4) Hebr. IV, 12.
(5) *De doctr. chr.* IV, 6, 7,
(6) S. Chrys. *in Gen. hom.* 21, 2; *hom.* 60, 3; S. Aug. *de discipl. chr.* 2.
(7) S. Athan. *ep. fest.* 39.
(8) S. Aug. *serm.* 26, 24; S. Ambr. *in Ps.* CXVIII, *serm.* 19, 2.
(9) S. Hier. *de vit. cleric.* ad Nepot.
(10) S. Greg. M., *Regul. past.* II, 11 *(al.* 22*)*; *Moral.* XVIII, 26 (*al.* 14.)
(11) S. Aug. *serm.* 179,1.
(12) S. Greg. M., *Regul. past.* III,24 (*al.* 48).

et eos qui te audiunt (1). Salutis profecto perfectionisque et propriae et alienae eximia in sacris Litteris praesto sunt adiumenta, copiosius in Psalmis celebrata; iis tamen, qui ad divina eloquia, non solum mentem afferant docilem atque attentam, sed integrae quoque piaeque habitum voluntatis. Neque enim eorum ratio librorum similis atque communium putanda est; sed, quoniam sunt ab ipso Spiritu Sancto dictati, resque gravissimas continent multisque partibus reconditas et difficiliores, ad illas propterea intelligendas exponendasque semper eiusdem Spiritus " indigemus adventu „ (2), hoc est lumine et gratia eius; quae sane, ut divini Psaltae frequenter instat auctoritas, humili sunt precatione imploranda, sanctimonia vitae custodienda.

Praeclare igitur ex his providentia excellit Ecclesiae, *ne caelestis ille sacrorum Librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa liberalitate hominibus tradidit neglectus iaceret* (3), optimis semper et institutis et legibus cavit. Ipsa enim constituit, non solum magnam eorum partem ab omnibus suis ministris in quotidiano sacrae psalmodiae officio legendam esse et mente pia considerandam, sed eorumdem expositionem et interpretationem in ecclesiis cathedralibus, in monasteriis, in conventibus aliorum regularium, in quibus studia commode vigere possint, per idoneos viros esse tradendam; diebus autem saltem dominicis et festis solemnibus fideles salutaribus Evangelii verbis pasci, restricte iussit (4). Item prudentiae debetur diligentiaeque Ecclesiae cultus ille Scripturae sacrae per aetatem omnem vividus et plurimae ferax utilitatis.—In quo, etiam ad firmanda documenta hortationesque Nostras, iuvat commemorare quemadmodum a religionis christianae initiis, quotquot sanctitate vitae rerumque divinarum scientia floruerunt, ii sacris in Litteris multi semper assiduique fuerint. Proximos Apostolorum discipulos, in quibus, Clementem Romanum, Ignatium Antiochenum, Polycarpum, tum Apologetas, nominatim Iustinum et Irenaeum, videmus epistolis et libris suis, sive ad tutelam sive ad commentationem pertineret catholicorum dogmatum, e divinis maxime Litteris fidem, robur, gratiam omnem pietatis arcessere. Scholis autem catecheticis ac theologicis in multis sedibus episcoporum exortis, Alexandrina et Antiochena celeberrimis, quae in eis habebatur institutio, non alia prope re, nisi lectione, explicatione, defensione divini verbi scripti continebatur. Inde plerique prodierunt Patres et scriptores, quorum operosis studiis egregiisque libris consecuta tria circiter saecula ita abundarunt, ut aetas biblicae exegeseos aurea iure ea sit appellata. — Inter orientales principem locum tenet Origenes, celeritate ingenii et laborum constantia admirabilis, cuius ex plurimis scriptis et immenso Hexaplorum opere deinceps fere omnes hauserunt. Adnumerandi plures, qui huius disciplinae fines amplificarunt: ita, inter excellentiores tulit Alexandria Clementem, Cyrillum; Palaestina Eusebium, Cyrillum alterum; Cappadocia Basilium Magnum, utrumque Gregorium, Nazianzenum et Nyssenum; Antiochia Ioannem illum Chrysostomum, in quo huius peritia doctrinae cum summa eloquentia certavit. Neque id praeclare minus apud occidentales. In multis qui se admodum probavere, clara Tertulliani et Cypriani nomina, Hilarii et Ambrosii, Leonis et Gregorii Magnorum; clarissima Augustini et Hieronymi: quorum alter mire acutus extitit in perspicienda divini verbi sententia, uberrimusque in ea deducenda ad auxilia catholicae veritatis, alter a singulari Bibliorum scientia magnisque ad eorum usum laboribus, nomine Doctoris maximi praeconio Ecclesia est honestatus.—Ex eo tempore ad undecimum usque saeculum, quamquam huiusmodi contentio studio-

(1) I Tim. IV, 16.
(2) S. Hier. in *Mic.* 1,10.
(3) Conc. Trid. *sess.* V, *decret. de reform. 1.*
(4) *Ibid.* 1-2.

rum non pari atque antea ardore ac fructu viguit, viguit operâ praesertim hominum sacri ordinis. Curaverunt enim, aut quae veteres in hac re fructuosiora reliquissent deligere, eaque apte digesta de suisque aucta pervulgare, ut ab Isidoro Hispalensi, Beda, Alcuino factum est in primis; aut sacros codices illustrare glossis, ut Valafridus Strabo et Anselmus Laudunensis,aut eorumdem integritati novis curis consulere,ut PetrusDamianus et Lanfrancus fecerunt.—Saeculo autem duodecimo allegoricam Scripturae enarrationem bona cum laude plerique tractarunt: in eo genere S.Bernardus ceteris facile antecessit,cuius etiam sermones nihil prope nisi divinas Litteras sapiunt. —Sed nova et laetiora incrementa ex disciplina accessere *Scholasticorum*.Qui, etsi in germanam versionis latinae lectionem studuerunt inquirere, confectaque ab ipsis *Correctoria biblica* id plane testantur, plus tamen studii industriaeque, in interpretatione et explanatione collocaverunt. Composite enim dilucideque, nihil ut melius antea, sacrorum verborum sensus varii distincti ; cuiusque pondus in re theologica perpensum; definitae librorum partes, argumenta partium; investigata scriptorum proposita ; explicata sententiarum inter ipsas necessitudo et connexio: quibus ex rebus nemo unus non videt quantum sit luminis obscurioribus locis admotum. Ipsorum praeterea de Scripturis lectam doctrinae copiam admodum produnt, tum de theologia libri, tum in easdem commentaria; quo etiam nomine Thomas Aquinas inter eos habuit palmam.—Postquam vero Clemens V decessor Noster Athenaeum in Urbe et celeberrimas quasque studiorum Universitates litterarum orientalium magisteriis auxit, exquisitius homines nostri in nativo Bibliorum codice et in exemplari latino elaborare coeperunt. Revecta deinde ad nos eruditione Graecorum, multoque magis arte nova libraria feliciter inventa, cultus Scripturae sanctae latissime accrevit. Mirandum est enim quam brevi aetatis spatio multiplicata praelo sacra exemplaria, *vulgata* praecipue,catholicum orbem quasi compleverint: adeo per id ipsum tempus, contra quam Ecclesiae hostes calumniantur, in honore et amore erant divina volumina.—Neque praetereundum est, quantus doctorum virorum numerus, maxime ex religiosis familiis, a Viennensi Concilio ad Tridentinum, in rei biblicae bonum provenerit: qui et novis usi subsidiis et variae eruditionis ingeniique sui segetem conferentes, non modo auxerunt congestas maiorum opes, sed quasi munierunt viam ad praestantiam subsecuti saeculi, quod ab eodem Tridentino effluxit, quum nobilissima Patrum aetas propemodum rediisse visa est. Nec enim quisquam ignorat, Nobisque est memoratu iucundum, decessores Nostros, a Pio IV ad Clementem VIII, auctores fuisse ut insignes illae editiones adornarentur versionum veterum, Vulgatae et Alexandrinae ; quae deinde, Sixti V eiusdemque Clementis iussu et auctoritate, emissae, in communi usu versantur. Per eadem autem tempora, notum est quum versiones alias Bibliorum antiquas, tum polyglottas Antuerpiensem et Parisiensem, diligentissime esse editas, sincerae investigandae sententiae peraptas: nec ullum esse utriusque Testamenti librum, qui non plus uno nactus sit bonum explanatorem, neque graviorem ullam de iisdem rebus quaestionem, quae non multorum ingenia fecundissime exercuerit: quos inter non pauci, iique studiosiores Ss. Patrum, nomen sibi fecere eximium. Neque, ex illa demum aetate, desiderata est nostrorum sollertia; quum clari subinde viri de iisdem studiis bene sint meriti, sacrasque Litteras contra *rationalismi* commenta, ex philologia et finitimis disciplinis detorta, simili argumentorum genere vindicarint. — Haec omnia qui probe ut oportet considerent, dabunt profecto, Ecclesiam, nec ullo unquam providentiae modo defuisse, quo divinae Scripturae fontes in filios suos salutariter derivaret, atque illud praesidium, in quo divinitus ad eiusdem tutelam decusque locata est, re-

tinuisse perpetuo omnique studiorum ope exornasse, ut nullis externorum hominum incitamentis eguerit, egeat.

(continua)

—

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO V.

Doveri.

Articolo I.

(Cont. V. q. P. p. 201-208)

Doveri che sorgono dal voto semplice di castità.

Sommario — 188. Argomento dell'articolo — 189. Mezzo potissimo per custodire la castità: la clausura — 190. È questa pei soli istituti di voti solenni; ovvero altresì per quelli di voti semplici? — 191. Vi sono soggette le professe di voti semplici nei monasteri di voti solenni? — 192. Clausura degli uomini, 1.ª parte: proibizione che non si esca senza licenza — 193. Clausura degli uomini, 2.ª parte: proibizione che non vi entrino le donne; quali donne? — 194. Dove queste non debbono entrare? — 195. Pene contro i violatori di questa clausura — 196. Clausura delle donne, 1.ª parte: proibizione alle donne di uscirne; quali donne? — 197. Donde non devono uscire? — 198. Se in ciò si ammette parvità di materia — 199. In quali casi possono uscire? — 200. Clausura delle donne, 2.ª parte: proibizione che altri entri nella clausura — 201. Se può entrarvi il Vescovo — 202. Se, il confessore — 203. Chi e come può dare il permesso perchè altri vi entri — 204. Per quale necessità può darlo? — 205. Come e quando può darsi al medico ed agli altri officiali ed inservienti? — 206. Proibizione che gli esterni frequentino le grate delle monache — 207. Proibizione speciale pei Regolari — 208. Pene contro i violatori di questa clausura — 209. Circa la clausura episcopale.

188. Dal voto semplice di castità, non altrimenti che dal voto solenne, sorge il dovere di serbare illesa questa virtù angelica. Donde si raccoglie che, peccandosi contro di essa, in qualunque guisa, il peccato è doppio, di lussuria insieme e di sacrilegio, cioè uno contro la temperanza, un altro contro la religione. Così tutt'i TT. (Ligor. L. IV, n. 37). Circa i molti e svariati modi con cui si offende la castità, trattasi a lungo, come si disse altrove, in Teologia morale, e non è qui luogo di occuparcene. Vediamo solo il mezzo prescritto dalla Chiesa per custodirla negl'istituti religiosi.

189. Il mezzo potissimo per custodire in religione il giglio della castità è l'alta siepe della clausura. Questa altra è per gli uomini, altra per le donne. Ma prima fa d'uopo investigare se la clausura è solo per gl'istituti di voti solenni, ovvero altresì per quelli di voti semplici.

190. La clausura, di per se, non è essenzialmente necessaria al voto di castità, nè semplice, e neppur solenne. Lo insegna apertamente il Suarez: " Constat... non esse de intrinseca necessitate status religiosi specialis clausura. „ E ne assegna la ragione: " Sine tali lege vel voto, potest servari castitas et regula religiosa, vel modus vivendi, secundum consilia evangelica „ (*De Relig.* t. 4, tr. 8, l. 1, c. 8. n. 1).

Nondimeno la Chiesa richiede rigorosamente la clausura nelle fondazioni di voti solenni, massime dopo le Bolle di S. Pio V *Regularium personarum* e *Circa pastoralis*, e nella Italia soprattutto non ha fatta eccezione giammai di questa legge, come raramente ha fatto altrove. Si ascolti il Card. De Luca (De Regul. p. 1 suppl. lib. 16 part. 4, n. 13): " Nunquam Apostolica Sedes, praesertim intra Italiam, erectionem novi monasterii, vel continuationem antiqui sine ista rigorosa clausura permisit; atque si aliqua ultra montes dignoscitur permissio, illa nimirum rara est. „

Ma richiedesi parimenti la clausura per le fondazioni di voti semplici? Egli è certo che per siffatte fondazioni la clausura non si richiede generalmente. Nondimeno può e suole talvolta imporsi dal Vescovo, e ancora dal Rom. Pontefice, siccome risulta dal Rescritto dalla S. C. de' VV. e RR. del tenore seguente (ap.

Bizzarri, *Collectanea*, pag. 88. ed. di Propag. 1885):

" Polycastren. *Clausurae papalis cum votis simplicibus* — R. P. D. Episcopus Policastrensis fundavit (1) dotavitque, accedente Apostolica venia, Religiosarum monasterium a quibus vota simplicia emittebantur et regulae observantur a S. Alphonso de Liguori conditae. Sanctimoniales sunt numero viginti, et fervidae in observantiae regularis studio. Coenobium moenibus altissimis praecintum loco amoenissimum est neque destitutum commoditatibus et sufficientibus redditibus, qui imo magis magisque augeri debebant ex accessione dotium, quas puellae conferre debuissent. Monasterio hortus inhaeret satis amplus et vastus.

" His positis, Episcopus, etiam nomine Religiosarum, implorabat ut firma remanente simplicium votorum professione, papalis clausura institueretur.

" En autem quod in apposito folio legitur: " Questa S. Congregazione nel" l' adunanza generale del 22 prossimo " febbraio ad una simile istanza della Su" periora delle Salesiane di Reggio in Ca" labria rescrisse: *firma remanente pro*" *fessione votorum simplicium, annuendum* " *esse pro gratia impositionis clausurae* " *papalis.* „ — Tale risoluzione poi fu ap" provata dalla S. di N. S. Difatti egli " è certo che i Vescovi possono imporre " la clausura vescovile nei monasteri do" ve si emettono i voti semplici, per cu" stodire quelle sacre vergini e per im" pedire gl' inconvenienti che ne potreb" bero nascere dal libero accesso.

" La clausura papale differisce in que" sto che non è dispensabile dal Vescovo, " e per conseguenza non è così connessa " coi voti solenni che non si possa senza " i medesimi prescrivere, essendo stato " da S. Pio V stabilito soltanto che non " vi debbono essere voti solenni senza " clausura papale, ma non viceversa; " d' altronde la medesima in un modo " più efficace provvede alla sicurezza " delle Religiose e tende ad una mag" giore perfezione.

" Non può per altro negarsi che dessa " induce un vincolo assai forte, e che " comunemente non è in uso nei mona" steri di voti semplici. „

" Itaque in plenario auditorio diei 6 decembris 1839, una cum allata Ravennatensi proposita haec consultatio cum dubio:

" *Se e come abbia ad annuirsi alle preci di Mons. Vescovo di Policastro?* — E.mi Patres rescribendum censuerunt:

" *Affirmative ut in Rhegiensi, accedente censensu omnium monialium vocalium per vota secreta.* „

Dal quale documento si può raccogliere:

a) Che dopo le Costit. di S. Pio V la S. Sede non concede fondazioni di voti solenni senza la clausura.

b) Che per le fondazioni di voti semplici, la clausura comunemente non è in uso.

c) Che nondimeno anche alle fondazioni di voti semplici può imporsi la clausura sì vescovile come papale.

d) Che siffatta clausura in modo più efficace provvede alla sicurezza delle religiose e tende ad una maggiore perfezione.

e) Che la clausura papale differisce dalla vescovile in ciò che la prima non è dispensabile dal Vescovo, la seconda, sì.

191. Dal fin qui detto discende ancora che le professe di voti semplici nei monasteri di voti solenni sono soggette alla legge della clausura, non meno di quelle che professarono solennemente. Imperocchè, posto il principio che la clausura non è incompatibile colla professione di voti semplici, laddove questa professione si emetta in un luogo di clausura, s' incorre l' obbligo della medesima clausura.

192. Poichè dunque ancor gl' istituti di voti semplici possono venir sottoposti alla clausura, fa d' uopo ricordare breve-

(1) Questo monastero fu fondato da Mons. Laudisio Vescovo di Policastro in Vibonati, luogo di sua Diocesi.

mente ciò che s'attiene a questa legge.

193. La clausura degli uomini comprende due cose: 1.° la proibizione che non si esca dalla casa senza licenza; 2.° la proibizione che non si ammettano donne ne' recinti della casa.

La prima parte deriva dalla natura stessa della cosa, non potendosi ben governare una comunità senza che il superiore sappia chi è fuori e chi sta dentro. Deriva inoltre dall'uso e dalla consuetudine generalmente invalsa di chiedere licenza al superiore quando accade di uscire. Deriva finalmente dalla positiva legge della Chiesa. Clemente VIII infatti nella Costit. *Nullus* prescrive: " Nullus a conventu egredi audeat, nisi ex causa et cum socio licentiaque singulis vicibus impretrata a superiore: qui non aliter eam concedat, nisi causa probata sociumque exituro adiungat, non petentis rogatu, sed arbitrio suo, neque eundem saepius. Licentiae vero generales nulli concedantur. „

Siffatta legge, secondo i DD., obbliga *sub gravi*, benchè le regole dell'istituto non inducano tale obbligo; non derivando quest'obbligo dalle sole regole, ma, come s'è visto, dal diritto naturale e comune (Suarez, de Relig. tr. 8 l. 1 c. 6 n. 8.). Ammette però parvità di materia. E per ordinario peccherebbesi leggermente quando si uscisse una o due volte in un giorno non per fine pravo, nè contro speciale e grave divieto, nè pernottando altrove con pericolo di scandalo, nè in altri simili casi (Suarez, l. c. S. Alph. l. IV n. 37.) — L'obbligo poi di uscire col compagno è andato quasi generalmente in disuso, come insegna il Ballerini (Op. Theol. Mor. Vol. IV, tr. IX, n. 158): " Observatio autem legis quoad socium, apud plures religiosos, sensim sine sensu in desuetudinem abiit: quia non semper fieri potest absque difficultate non modica: nunc vero dispersis religiosis, est frequentissime moraliter impossibile. „

193. La seconda parte della clausura degli uomini riguarda, come s'è accennato, la proibizione che le donne non entrino nelle case dei religiosi. Ciò si raccoglie dalla Costit. di S. Pio V *Regularium personarum* del 1566 e *Decet Romanum* del 1570; e inoltre dalla Costit. *Ubi gratiae* di Gregorio XIII, e dall'altra *Regularis disciplinae* di Benedetto XIV. — Di quali donne qui si parla?

Non si parla delle Imperatrici e delle Regine, le quali non furono comprese nella proibizione di S. Pio V, e neanco, per parità di ragioni, delle Duchesse o Contesse, le quali abbiano la suprema giurisdizione (Ferraris v. *Conventus* art. 3. n. 21). — Anche le fondatrici e le benefattrici insigni, e le consanguinee e le affini di coloro che hanno il dominio temporale della regione, possono ottener venia dalla S. Sede di entrare nei monasteri da esse fondati, o beneficati, o posti nei limiti di quel dominio: così dichiarò Benedetto XIV *l. c.* — E col permesso del superiore, dice S. Alfonso (L. VII n. 231), possono entrarvi le donne necessarie alla cura di qualche religioso infermo.

Tranne adunque le prefate donne, tutte le altre sono incluse nel divieto, benchè impubere (checchè altri ne dicano); imperocchè avendo il Tridentino (Sess. 25 c. 5 *de regul.*) proibito alle femmine *di qualunque età* l'ingresso nella clausura delle donne, per eguale, anzi maggior ragione, deve intendersi ciò proibito per la clausura degli uomini (Sanchez L. 6, c. 17, n. 4).

194. Ma che s'intende per clausura degli uomini? — Ecco come insegna il Ferraris (v. *Conventus* art. 3 n. 9): " Nomine clausurae conventuum, in quam est feminis interdictus ingressus, intelligitur totum illud spatium, quod intra septa monasterii seu conventus continetur; idest claustra, cellae, officinae, coenaculum, dormitorium, infirmaria, coquina et huiusmodi. „ Entrano ancora nella clausura i giardini e gli orti, se trovansi congiunti al monastero e non ne sono separati da mura (Ferraris l. c. n. 9). Così ancora le sagrestie che hanno l'ingresso solo dal chiostro: quelle che l'hanno dal chiostro insieme e dalla chiesa, benchè a rigor di

dritto dovrebbero considerarsi di clausura, pur, dice il Ferraris l. c. n. 14, " praxis fere ubique videtur in contrarium. „ — Dove avvenga che qualche muro abbia a rovinare, non è lecito introdursi le donne oltre di esso: così fu più volte deciso dalla S. C. giusta il Ferraris l. c. n. 29.

195. V'ha pene contro i violatori di questa clausura? Nella Costituz. *Apostolicae Sedis*, fra le censure semplicemente riservate al Papa, si legge la seguente: " Mulieres violantes Regularium virorum clausuram et superiores aliique eas admittentes. „ Nel diritto antico il religioso che ammetteva donne in clausura punivasi altresì colla sospensione *a divinis*, colla privazione degli officii, e colla inabilità per questi. Siffatte pene sembrano abolite dalla cit. Cost. *Apostolicae Sedis*, non essendo di quelle sancite *pro interno regimine cuiuscumque ordinis* che la Costit. predetta di Pio IX volle conservate. Del resto, le dette pene valgono pei soli Ordini religiosi di voti solenni, parlandosi ivi solo *de Regularibus* — e solo dei veri conventi nello stato normale; non già di quelle provvisorie abitazioni che i Regolari, discacciati dai chiostri, si son potuti procurare (V. Ballerini l. c. n. 160).

196. Più stretta è la clausura delle donne. Bonifacio VIII la impose pel primo, colla decretale *Periculoso* c. 1 *de Statu Regularium* in 6. Il Tridentino Sess. 25 c. 5 *de Regul.* la confermò e la ripose in vigore, essendosi un po'rilassata. S. Pio V colla Costit. *Circa pastoralis* viepiù la rafforzò; finalmente Gregorio XIII colla Costit. *Deo sacris* vi diè l'ultima sanzione.

La clausura delle donne differisce in ciò da quella degli uomini, che questi non possono uscire senza licenza, quelle non possono uscire neanco con licenza. E inoltre nei conventi di questi non possono entrar donne; nei conventi di quelle non possono entrare nè uomini nè donne.

Dalla clausura di donne adunque nessuna delle professe può uscire senza dispensa della S. Sede. Abbiamo detto *nessuna delle professe;* giacchè queste sole sono tenute a siffatta legge. Perciò nè l'educande, nè le convittrici, nè le inservienti che vi furono ammesse con venia pontificia, han bisogno di tal dispensa per uscire.

197. La clausura delle donne si estende, come quella degli uomini, a tutte le parti interne del monastero, come altresì agli orti, ai giardini, alle selve, che vi sieno annessi. Così Lucidi *de Visit. SS. LL* de 5.° Cap. art. II n. 43, il quale conferma tal dottrina coll'autorità di molti autori e della stessa S. C. — I tetti devono considerarsi fuori di clausura, e però da non potervisi accedere senza violarla. Ciò venne definito dalla S. C. de' VV. e RR. *in Comen.* 18 sept. 1609 ed *in Lucien.* 16 sept. dello stesso anno, in cui si diè facoltà di assolvere dalle censure con debite penitenze talune monache ascese in buona fede sui tetti per seccare al sole paste dolci, e per vedere le processioni. Si vietò inoltre con severità di ascendervi ulteriormente per qualsivoglia causa (Lucidi l. c.) — Allorchè due monasteri sono contigui, una suora che ardisse penetrare nell'ambito dell'altro monastero, violerebbe doppiamente la clausura e cadrebbe in doppia scomunica, una per essere uscita dalla propria clausura, un'altra per essere entrata nella clausura altrui. Così la S. C. de' VV. e RR. *in Panormitana* 21 aug. et 14 sept. 1699 (ap. Lucidi l. c. n. 44).

198. I TT. non ammettono nella violazione di questa clausura parvità di materia. E però S. Alfonso dice essere più probabile che una suora cada in censura con metter fuori anche un sol piede, benchè subito lo ritiri, quantunque sarebbe ragionevolmente da scusare se non uscisse con tutto il corpo fuor di clausura (L. VII, n. 229 in fin.) — Similmente cadrebbe in censura se si sospendesse fuori di una finestra; se ascendesse un albero da superare col corpo il muro della clausura; se si collocasse nella ruota girando fino alla parte esterna; se uscisse nel parlatorio, o nella chiesa, o nelle stanze delle persone di servizio (Ferraris v. *Moniales* art. 3 n. 12 seqq).

199. In tre soli casi una monaca può uscire dal chiostro senza venia pontificia; e sono, giusta la Bolla *Decori* di S. Pio V: *magni incendii, vel infirmitatis leprae, aut epidemiae.* Fa d'uopo chiarire questi casi.

Magni incendii — S'intende d'incendio indomabile e pericoloso. Può estendersi, giusta i TT., tal facoltà ad altri casi simili, come ad una guerra imminente, alla inondazione di qualche fiume, alla rovina dell'edifizio ecc. (Ligor. L. VII, n. 229).

Infirmitatis leprae — V'ha, come insegna Bened. XIV (*De Syn.* L. XIII, c. XII), una doppia lebbra: una " quae contactu et consuetudine propagetur aliasque inficiat; l'altra " quae aegrotanti tantum adhaereat ipsumque solum afflictet. „ Or la prima solamente, al dir di questo grande Pontefice, basta perchè le monache possano uscir di clausura.

Epidemiae — Checchè altri ne dicano, qui non s'intende solo di peste, ma di qualunque altra malattia gravemente contagiosa, come il tifo, il vajuolo, il cholera, la febbre gialla ecc. Così S. Alfonso l. c., Benedetto XIV l. c. n. 31, e la stessa S. C. de' VV. e RR. *in Avenionen.* 20 sept. 1720 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 204).

In questi casi adunque è lecito alle monache uscir dalla clausura. Però il detto Pontefice S. Pio V nella cit. Costit. *Decori* prescrisse alcune condizioni perchè possano avvalersi di tal facoltà. E sono: 1.° che possibilmente ci sia il permesso almeno del Vescovo e del Superiore monastico se il monastero gli sia soggetto. — 2.° Che la claustrale possa star fuori solo il tempo necessario, e torni poi subito in monastero. — Uno o due giorni di ritardo sarebbe materia leggiera.

Oltre i detti casi, oggidì è certo che i Vescovi non possono per qualsivoglia ragione abilitare le monache di clausura papale ad uscire dal chiostro. E però, checchè prima disputavasi fra i DD., la S. C. de' VV. e RR. ha più volte proibito che i Vescovi possano trasferire di propria autorità la religiosa da un monastero ad un altro pure dello stess'Ordine, e quand'anche la si debba costituire badessa del nuovo monastero, o debba fondarlo; o che voglia andare in casa di più stretta osservanza, o che debba uscire e raccogliere limosine, ecc. Così la detta S. C. il dì 16 luglio 1884 (*Mon. Eccl.* l. c.) ed in altri molti casi riferiti dal Bizzarri *Collect.* pag. 208, 320. 423 e 458 ed. 1885.

200. Passiamo ora a dir di ciò che s'attiene al divieto che altri entri nella clausura. Questo divieto fu posto da Bonifacio VIII cap. *Periculoso* 1 *de Statu regul.* in 6; e fu confermato dal Tridentino *sess. 25 c. 5 de Regul.*, da S. Pio V nella Costit. *Circa pastoralis*, da Gregorio XIII nella Costit. *Ubi gratiae*, da Paolo V nella Costit. *Monialium statui.* — Abbraccia ogni classe di persone, uomini e donne, di qualsivoglia età o condizione, non esclusi i fondatori e le fondatrici, e neanco i Vescovi ed i Cardinali nei luoghi di non propria giurisdizione (Ferraris v. *Moniales* n. 60 seq, ; Bouix *De Jure Reg.* T. II, Par. VI, c, 8, § III).

Se n'eccettuano solo gl'imperatori, i re, le imperatrici e le regine ed i loro figliuoli. I duchi ed i principi non sarebbero esclusi, ma la pratica generalmente invalsa sembra contraria (Ferraris ibid. n. 54).

201. Il Vescovo può entrare nella clausura delle Monache di sua Diocesi, non già sempre che gli piace, ma nei soli casi di necessità, p. e. quando si tratta di osservare qualche parte dell'edifizio da costruire o da restaurare. Sopratutto può entrare per la S. Visita locale, accompagnato ancora *a paucis iisque senioribus ac religiosis viris* (Greg. XIII in const. *Dubiis*). Il Ferraris dice non potere il Vescovo menare con se più di otto persone (l. c. n. 64 seq.). — Non può il Vescovo entrarvi per l'esame di qualche monaca, o per la elezione della Badessa, e per la vestizione o la professione e la consacrazione di qualche monacanda (Lucidi l. c. n. 51 seq.).

202. Il confessore, durante il tempo della sua gestione, può entrare in clausura per amministrare i sacramenti della penitenza, dell' Eucaristia e della estrema unzione alle persone inferme che non possono accedere al confessionale. E ciò non solo in pericolo di morte, ma quante volte si desiderino i Ss. Sacramenti. Il confessore deve entrare vestito di cotta e di stola e dimorarvi il solo tempo necessario, nè può accedere ad altro luogo del monastero. Deve ascoltare la confessione colla porta aperta, donde deve esser visto, benchè non udito, dalle accompagnatrici. Per l' assistenza di moribonde, può anche pernottare in clausura (1). Il confessore, s' è religioso, deve entrare con un compagno (Ligor. VII, 227).

203. Nessun' altra persona può entrare in clausura, senza di speciale permesso, e senza necessità. — Chi potrà dare il permesso? Il Vescovo, *auctoritate propria*, se trattasi di monastero a se soggetto; *delegata*, se di monastero immediatamente soggetto alla S. Sede (Trid. sess. 25, c. 5). Così pure gli altri Prelati *nullius* che hanno autorità quasi episcopale, ed ancora il Vicario Capitolare *sede vacante* (Sanchez Dec. l. 6 c. 15 n. 30). — Il Vicario generale, senza speciale mandato del Vescovo, può darla solo pei monasteri soggetti all' Ordinario (Ligor. l. c. n. 224). — Pei monasteri soggetti ai Regolari, la licenza può darsi e dal Vescovo e dal Superiore monastico (Tridentin. *l. c.*).

Il Vescovo può delegare tal facoltà all' Abbadessa, o al confessore, ovvero ad altra persona prudente (Ligor. l. c.).

Il Tridentino *Sess. 25 c. 5 de Ref.* vuole che la licenza debba darsi in iscritto. Non mancano però TT. che dicono ciò richiedersi pel foro esterno, bastando anche l' orale pel foro interno. S. Alfonso, l. c. n. 223, dice non improbabile tale sentenza.

204. Quale necessità occorre perchè possa darsi il permesso? Innanzi tutto la necessità dev' essere per parte del monastero, non già di estranei, se pur il diritto naturale e divino non persuadano altrimenti. La necessità poi non deve intendersi in senso stretto, ma largo, bastando qualunque causa ragionevole o *probabilmente* giusta, non già *dubbiamente* giusta (Ligor. l. c. n. 225).

In caso di necessità urgente, come di morte, d' incendio, di violenza e simili, non v' ha bisogno di licenza alcuna, giacchè la legge umana non obbliga in tanto pericolo. Perciò qualunque sacerdote in caso di morte improvvisa può entrare subito nel chiostro, presumendo il permesso vuoi dal Vescovo vuoi dal Papa (Ligor. l. c.).

205. Il medico e gli altri officiali ed inservienti la Comunità devono avere il permesso almeno abituale, da rinnovarsi ogni trimestre, giusta un decreto della S. C. del 27 mar. 1588. Fa d' uopo però che non se ne avvalgano, se non in caso di necessità, quando, cioè, non si può fare a meno di essi. Devono essere accompagnati da due anziane e andar diritto al luogo del bisogno, senza divagare altrove, senza dimorarvi oltre il tempo necessario. Chi, finita la incumbenza, si trattenesse in clausura lungamente, benchè non coglierebbe la censura, peccherebbe però mortalmente (Ligor. l. c. n. 226, 228).

206. Intorno alla clausura delle donne, fa d' uopo anche notare la proibizione del dritto che frequentino le loro grate chierici o laici senza giusta causa. È il c. *Monasteria de vita et honest. clericor.* del Concilio Lateranese del 1179 che lo vieta: " Monasteria monialium si quisque clericus sine manifesta et rationabili causa frequentare praesumpserit,

(1) S. Alfonso *l. c.* aggiunge così: " Praeterea sentit de Alex. quod confessarius, postquam confessionem monialis infirmae audierit, bene potest aliquod novum aedificium monasterii benedicere, et etiam deferre cuidam aliae infirmae quandam insignem reliquiam; sic etiam, ait, posse ob aliquam iustam causam immorari in monasterio ad breve tempus ad intuendas officinas et ad tractandum aliquod temporale negotium. „

per Episcopum arceatur; et si non destiterit, ab officio ecclesiastico reddatur immunis; si laici, excommunicationi subdantur. „ Qui si condanna la frequenza alle grate senza manifesta e ragionevole causa. Più rigido è il cap. *Periculoso unic. de statu regul.* in 6 di Bonifacio VIII in cui si vieta qualsivoglia accesso ai monasteri senza giusta causa e senza debito permesso: " Nullique aliquatenus inhonestae personae, *nec etiam honestae*, nisi rationabilis causa existat, ac de illius ad quem pertinuerit speciali licentia ingressus vel accessus pateat ad easdem. „ Questa disposizione fu confermata dal Tridentino sess. 25, cap. 5 *de Regul.* e da S. Pio V nella Costit. *Circa Pastoralis officii.*

Donde i TT. deducono che può commettersi grave colpa con solo accedere al monastero e parlare con qualche suora senza giusta causa e senza permesso del Vescovo, quando ciò si faccia più di una o due volte (ap. Ferraris v. *Moniales* art. IV n. 1 seq.) (1). Anzi può il Vescovo ciò proibire sotto pena di scomunica, come ha definito la S. C. del Conc. il dì 26 giugno 1627 *in Viterbien.* e quella de' VV. e RR. il 10 maggio 1663 *in Urbinaten.* ed il 10 luglio 1699 *in Civ. Castelli.*

Si eccettuano da questo divieto: 1° i congiunti in primo e secondo grado—2° i poveri che chiedono limosina—3° i servi e le serve che, per comando dei padroni, recano donativi (Ferraris l. c. n. 8, 37, 38).

207. Pei regolari vi ha speciali e più rigorose disposizioni. Sisto V con decreto del 15 maggio 1590 comminò pene severissime contro qualunque religioso accedesse alle grate delle monache senza licenza della S. Sede. Urbano VIII, con decreto del 18 novembre 1623, permise che non più di quattro volte l'anno il Vescovo possa permettere la visita di un religioso alle sole monache a lui congiunte in primo e secondo grado di consanguineità, ed alla presenza del confessore e delle ascoltatrici e con altre molte condizioni. Questi decreti, riportati dal Ferraris l. c. n. 12 segg., sono citati da tutt' i Canonisti e Teologi antichi e recenti, i quali dicono esser questa la disciplina anche odierna della Chiesa. Così il Bouix l. c., il Lucidi l. c., il Bizzarri Collect. p. 485, il Marc *Inst. Alph.* t. 2 n. 2164, il Gury *Comp.* t. 2 n. 992, il d' Annibale *Summula* T. III. n. 228 etc.

Vero è che la consuetudine invalsa in ogni luogo, non esclusa la stessa Roma, che i regolari visitino le monache come i secolari, col semplice permesso del Vescovo, facea dubitare che tal disciplina fosse oggidì in vigore. Ed ecco che S. Alfonso (forse non osservato dai più) risolve il dubbio da suo pari. Egli adunque dice l. c. n. 232 *Sed postquam*, che dopo di aver allegati quei decreti, gli capitò sott'occhi un rescritto della S. C. del 26 nov. 1682, in cui fu definito peccarsi mortalmente dai regolari quando accedono alle grate delle monache senza permesso del Vescovo; e che lo stesso leggesi nella Bolla *Gravissimo* del 31 ottobre 1749 di Benedetto XIV. E soggiunse: " His autem positis, videntur hodie regulares (quidquid alia decreta prius statuerint, QUAE IN DESUETUDINEM ABIERUNT) licite posse accedere toties quoties ad colloquendum cum monialibus ex licentia Episcopi. „—Adunque, potendo seguirsi *inoffenso pede* (come dichiarò la S. Penitenzieria) la dottrina del S. Dottore, i Decreti di Sisto V e di Urbano VIII, concernenti il particolare divieto ai Regolari di accedere alle grate delle claustrali, possono considerarsi oggidì abrogati dalla contraria e generale consuetudine, ed i Regolari col solo permesso del Vescovo, e per giusta ragione, possono visitare le Monache, anche loro non congiunte in primo o secondo grado di consangineità.

208. Circa le pene, onde va communita

(1) Il D'Annibale (Summ. T. III, n. 228) dice che l'accedere alle grate " citra Ordinarii prohibitionem (et sine manifesta et rationabili causa) verius est leve; at postquam is vetuerit, clerici suspensione, saeculares excommunicatione coerceri possunt. Ceterum ad moderandos rigores huiusmodi plurimum valet consuetudo. „

la legge della clausura, benchè nel diritto se ne trovino molte e svariate, pure oggidì vuolsi stare, quanto alle censure *latae sententiae*, all'unico codice penale ch'è la Costituz. *Apostolicae Sedis*. Ecco ciò che questa contiene su tal riguardo, fra le scomuniche generalmente riservate al Papa: " Violantes clausuram monia- " lium cuiuscumque generis aut condi- " tionis, sexus vel aetatis fuerint, in " earum monasteria absque legitima li- " centia ingrediendo; pariterque eos in- " troducentes vel admittentes; itemque " moniales ab illa exeuntes extra casus " ac formam a S. Pio V in Const. *Decori* " praescriptam. „ Non entrano in questa censura le Religiose di voti semplici, qualunque sieno, ancorchè dimorino nei monasteri di voti solenni (S. C. EE. et RR. 1 aug. 1839 ap. Bucceroni *Comm. Const. Apost. Sed.* in h. l.). — Per la stessa ragione, neppur vi entrano i conventi e le case di monache o suore di voti semplici, benchè con clausura, quando non sia espressamente dichiarato nella concessione della clausura di volerla soggetta alle sanzioni generali del diritto.—Non entrano neppure i Vescovi o i Superiori regolari, che s'introducano in clausura senza giusta causa, non potendosi dire ch'essi vanno senza permesso (Bucceroni l. c.)—*Introducentes* sono quelle che positivamente cooperano all'ingresso, " intus mittendo seu ingredi volentes manum aperiendo. „—*Admittentes* sono coloro che ricevono senz'alcuna opposizione i violatori della clausura, avendone il dovere, come le superiori e le portinaie (Bucceroni l. c.).Queste sono le cose speciali da notarsi circa la censura. Pel resto, la s'incorre in tutt'i casi esaminati innanzi, sia di luoghi, sia di persone.

209. Fin qui abbiamo parlato della clausura papale, onde il diritto vuol custodita la castità delle sacre vergini. V'ha pure per certi monasteri o conservatorii la clausura episcopale. Ma non essendoci per questa norme comuni di diritto, quando l'Ordinario non voglia applicarvi le leggi della clausura papale (dispensabile sempre dal Vescovo), può prescrivervi quelle regole che a lui meglio sembrano opportune (Ballerini l. c. in fin.).

—

LA CONFRATERNITA DEL ROSARIO

Nessuno ignora con quanto impegno il provvidenziale Pontefice Leone XIII procuri di promuovere la pratica saluberrima del S. Rosario in mezzo al popolo cristiano. Può dirsi che non volge anno senza che, o con mirabili Encicliche, o con decreti delle Sacre Congregazioni, non inculchi sempre più tal prece efficacissima, donde Egli spera il trionfo della S. Chiesa.

Ma il mezzo principale, onde può caldeggiarsi la pratica del S. Rosario, è la Confraternita canonicamente stabilita. Il S. Padre l'ha spesso raccomandata nelle sue Encicliche, come quella che conduce mirabilmente allo scopo di raccogliere frutti abbondanti da questa pratica. " Istam vero virtutem, così nella Enciclica *Laetitiae sanctae* del dì 8 settembre del corrente anno, ut facile cognitu est, illi praecipue uberiusque percepturi erunt qui cooptati in sacra Rosarii Sodalitia, peculiari et inter se fraterna conjunctione et erga sanctissimam Virginem obsequio prae ceteris commendantur. „ E ne assegna le ragioni: " Haec enim Sodalitia, auctoritate Romanorum Pontificum comprobata, ab eisque donata privilegiis et muneribus indulgentiae, suo palam ordine et magisterio reguntur, conventus statis habent temporibus, praesidiis optimis instruuntur, quibus sancte vigeant et ad commoda etiam societatis humanae conducant. „ Perciò vuole che si adoperi grande impegno a stabilire codeste confraternite dove non sono, ed a ravvivarle e dilatarle dove si trovano erette. Nel che fa caldo appello non solo allo zelo dei figli del gran Patriarca di Gusman, che son chiamati a ciò di officio, ma a quello altresì di tutti i parroci affinchè non privino i lor filiani di questo potentissimo aiuto. Anzi desidera

che siffatti sodalizii sorgano per fino in mezzo alle genti barbare e remote, dond'Egli aspetta vantaggi incalcolabili alla fede ; e però esorta i missionarii a curare con impegno un'opera tanto salutare.

Bramando ancor noi concorrere, secondo le nostre forze, alla propagazione di questa mirabile istituzione, vogliamo ricordare ai Revv. Parroci che le maggiori indulgenze ed i privilegii più singolari concessi dai Romani Pontefici per la recitazione del S. Rosario, non si guadagnano che dove trovasi eretta la confraternita. Siffatte concessioni possono leggersi nel nostro *Monitore* al Vol. IV, Parte II, pag. 200 e segg. dove abbiamo dato il sommario autentico delle dette indulgenze. Trascurare perciò la confraternita del Rosario, è privare i fedeli di grazie preziosissime e di potenti stimoli di onorare la SS. Vergine ed a meritare l'alta sua protezione.

Crediamo qui ben fatto di aggiungere alcune pratiche norme per facilitare la erezione delle dette confraternite, che desumiamo dal Vol. I degli *Acta S. Sedis pro Societate SS. Rosarii* Cap. I, Lugduni 1890 : dove si citano i fonti da cui furono ricavate.

a) Il solo Maestro Generale dell' Ordine dei Predicatori, o per se, o per mezzo di delegati, può erigere le Confraternite del SS. Rosario.

b) Per tale erezione occorre altresì il consenso dell' Ordinario, dato in qualunque modo, anche segnato in calce del diploma del Maestro Generale. Nè il Vicario Capitolare nè il Vicario Generale possono dare siffatto consenso ; quest'ultimo può darlo solo per speciale delegazione del Vescovo.

c) Nella domanda al Maestro Generale fa d'uopo indicare il nome della città o del luogo e della diocesi — il titolo della Chiesa dove dovrà erigersi la confraternita — il nome e il cognome del rettore della chiesa che richiede il diploma — l'indirizzo postale per la spedizione del diploma.

d) La confraternita può erigersi in qualunque chiesa o pubblico oratorio destinati al culto, segnatamente nelle chiese parrocchiali ; tranne solo le chiese dei monasteri delle Monache o dei conservatorii di donne, o di alunnati di donzelle, per le quali occorre una dispensa speciale della S. Sede.

e) Senza speciale dispensa apostolica, la confraternita non può erigersi in due chiese del medesimo luogo, benchè di grande città. La dispensa deve ottenersi, colle commendatizie del Vescovo, dalla S. C. delle Indulgenze.

f) Per la erezione di una confraternita bastano sole tre persone che vi si ascrivano. Dopo la erezione benchè rimanga un solo confratello, è ciò sufficiente a tenerla in piedi ed a non perdere le grazie ed i privilegii.

g) La erezione della confraternita d'ordinario si commette ad un Religioso domenicano : " media praedicatione alicujus Patris eiusdem Ordinis per suum superiorem destinandi. „ — Quando manchi qualche domenicano, si commette anche ad altro sacerdote ; però sempre *mediante praedicatione ;* vale a dire che nell'atto della erezione deve tenere al popolo un sermone sulle eccellenze del SS. Rosario.

Ecco le principali norme per la erezione di una confraternita del Rosario. Ognun vede con quanta facilità possa fondarsi un sodalizio tanto utile e prezioso. Sappiamo che la tassa stabilita per Diploma, stampe ecc. non oltrepassa le otto lire. Del resto chiunque voglia occuparsi di ciò, potrà rivolgersi al Rev. P. Direttore del *Rosario Memorie Domenicane* (1) in Roma, via Piè di Marmo, 12 — e questi risponderà a tutte le domande con premura e con esattezza.

—

(1) Raccomandiamo vivamente questo eletto periodico il quale, rivolto a promuovere le confraternite del SS. Rosario, ha letture piene di dottrina e di erudizione, e dettate da insigni Autori con tal chiarezza, con tal garbo, che allettano soprammodo e lo rendono molto interessante. Esce in fascicoli bimensuali e non costa che sole annue L. 5.

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 213—215 di q. Parte)

42.

Se un religioso itinerante che confessa ad un sacerdote secolare peccati riservati nel suo Ordine, abbia obbligo di presentarsi al superiore.

D. È cosa risaputa che un religioso itinerante che non ha un socio del suo Ordine, a cui fare la sua confessione, può confessarsi a qualunque sacerdote anche secolare. Ma se questo religioso avesse dei peccati riservati nel suo Ordine, dovrà, ritornato al Convento, presentarsi al suo Superiore, o a chi per esso, affinchè possa ricevere direttamente l'assoluzione dai riservati medesimi?

R. Questo privilegio fu concesso dai RR. Pontefici a molti Ordini religiosi, segnatamente da Innocenzo VII all'Ordine de' Predicatori colla Costit. *Provenit* del 15 ott. 1404 e da Sisto IV all'Ordine de' Minori colla Costit. *Supplicari Nobis* del dì 11 agosto 1479. Tutti poi gli Ordini regolari ne usufruiscono per la comunicazione scambievole de' privilegii.

In virtù del detto privilegio i regolari che sono in viaggio, o trovansi fuori convento a dimorare altrove, se non hanno confessori dell'Ordine, possono confessarsi con qualsivoglia sacerdote anche non approvato alle confessioni (Ferraris v. *Approbatio pro confessionibus excipiendis* art. 2 n. 9). — Ma se hanno casi riservati, possono essere assoluti, e come?

Considerando la cosa in sè, parrebbe che possano venire assoluti anche dai riservati, senz'altr'obbligo. Imperocchè la riserva *afficit locum*, e trovandosi essi in luogo dove quei peccati non sono riservati, potrebbero riceverne direttamente l'assoluzione.

Pur nondimeno fa d'uopo riflettere ch'essi, come religiosi esenti e fuori del territorio di qualsivoglia Ordinario, non potrebbero confessarsi con sacerdoti secolari; e però se nel caso di viaggio hanno facoltà di ricorrere a questi per le confessioni, l'hanno in forza di speciale privilegio. Da ciò viene che i confessori secolari a cui ricorrono, fanno le veci dei confessori monastici, e però se possono assolvere dai riservati all'Ordine, non essendoci superiore pei medesimi, riman sempre l'obbligo al penitente di presentarsi al superiore, quando sarà ritornato al suo convento. Si ascolti il Ferraris l. c. n. 14: " Tenentur autem tales religiosi, si habeant casus reservatos, se postmodum sistere superiori suo, aut alteri religioso facultatem habenti, ut ei confiteantur et a casibus reservatis directe absolvantur. „

43.

Circa il rito per la professione dei voti semplici.

D. Colomba, volendosi consacrare a Dio in seno della famiglia, assume, con permesso del Vescovo, l'abito delle Clarisse e fa il voto semplice di verginità. Siffatta consacrazione intanto brama di compierla col rito del Pontificale Romano, *de Benedictione et consecratione virginum*. Il Vescovo consente, e la funzione vien fatta senza messa nel suo oratorio privato, secondo il predetto rito, *mutatis mutandis*, per adattarlo alla monaca di casa. — Si chiede: 1.° Con qual rito si compie la professione de' voti semplici? — 2.° Che è da dire del rito compiuto nel nostro caso?

R. Per la professione delle vergini di voti solenni vi ha una doppia funzione: una con cui si emettono i voti; un'altra con cui la monaca solennemente si consacra a Dio. La prima si fa col rito prescritto dalle regole di ciascun monastero; la seconda con quello contenuto nel Pontificale Romano *de Benedictione et consecratione virginum*. Quest'ultima deve compiersi dal Vescovo.

Per la professione poi delle vergini di voti semplici ha luogo solamente la prima funzione. Questa, quando i voti semplici si emettono in monasteri di voti solenni, si fa col rito medesimo della professione dei voti solenni, aggiuntevi le condizioni prescritte dalla S. Sede. Quando si emettono negl'Istituti di voti semplici, la funzione si compie secondo il prescritto delle regole; e se niente le regole prescrivono intorno a ciò, si fa in qualsivoglia modo, purchè si emettano i voti di povertà, di castità, di obbedienza. D'ordinario i voti semplici si proferiscono in tempo della S. Messa o prima della Messa; intorno alla qual cosa è bene tener presente che la S. C. dei Riti ha dichiarato essere più conveniente che i voti si emettano fuori della messa, e che nella messa può tollerarsi che la formola della rinnovazione dei voti si pronunzii ad alta voce da una sola religiosa e venga dalle altre mentalmente ratificata: " Quaenam sit admissa approbata ratio recipiendi emissionem aut renovationem votorum? —

Resp.: " Convenientius extra missam; et tantum in missa tolerari, quatenus formula renovationis votorum elata voce pronuncietur ab una ex monialibus, ratihabita mentaliter a ceteris „ (S. R. C. 10 ian. 1879 *in Americae Septentr.* n. 5859). E prima la stessa S. C. avea definito che, standovi l'approvazione del Vescovo, od una legittima consuetudine, la detta professione possa pronunziarsi ad alta voce da ciascuna suora prima della SS. Comunione: " Utrum sacerdos permittere possit ut moniales in quadam anni solemnitate priusquam sacram Communionem intra missam recipiant, alta voce professionem votorum suorum renovent? — Resp: Affirmative, dummodo accedat Ordinarii approbatio vel adsit consuetudo „ (S. R. C. 12 sept. 1857 *in Molinen.* n. 5251).

Ma ch'è da dire del rito compiuto nella consacrazione di Colomba? — Malamente s'è operato, con usare il rito del Pontificale Romano. Questo è solo e tutto per la consacrazione delle monache di voti solenni e deve compiersi nel tempo della messa pontificale, come le sacre ordinazioni de' chierici. Or come malamente si farebbe in eseguire il rito della sacra ordinazione non per quegli ordini a cui è destinato, nè durante la messa pontificale, così malamente si è fatto nel caso proposto in consacrare una vergine di voti semplici e fuori il tempo della S. Messa.

44.

Se il canonico, il quale sia temporaneamente dispensato dal servizio del coro, abbia nondimeno l' obbligo della Conventuale.

D. Un canonico della Cattedrale di M. ottenne dalla S. Sede, previo il consenso del Capitolo, la grazia di poter " vacare a servitio chori ad tempus et a residentia abesse, et nihilominus fructus omnes et distributiones quotidianas suae praebendae percipere valeat, perinde ac si choro et divinis officiis personaliter interesset, amissis iis distributionibus, quae inter praesentes dividi solent. „ — Or si chiede: l'indultario *ad tempus* è tenuto alla messa conventuale di turno?

R. Il servizio del coro consiste in due cose soprattutto, nella recitazione dell'officio divino, e nella messa conventuale, da applicarsi *pro benefactoribus*. Anzi, come insegna Bened. XIV, e in molti luoghi la S. C. del Conc., la conventuale è parte e compimento dell'officio divino ed è compresa sotto il nome di Officio corale, (Inst. 107 § 2; Pallottini v. Canonici § II). Chi adunque va dispensato dal servizio del coro, va dispensato parimenti dalla Conventuale.

È dichiarato infatti che i canonici infermi non sono obbligati a farsi sostituire da altri alla conventuale: " An canonici aegrotantes teneantur per alium missam conventualem et evangelium canere? — Resp. Negative „ (S. C. C. *in Calaritana Onerum* 17 sept. 1831 ap. Pallottini v. Canonici § II, n. 265).

È dichiarato similmente che neanco i canonici giubilati sono tenuti alla conventuale nè per sè, nè per altri. " An canonicus jubilatus teneatur celebrare vel per se ipsum vel per alium missam conventualem per turnum eamque applicare pro benefactoribus? — Resp. Negative „ (S. C. C. *in Senen. Celebr. et Appl. Miss. Conv.* 12 mai. 1759 ap. Lucidi *de Visit. SS. LL.* Vol. III pag. 168 n. 23-V. Acta S. S. Vol. VI p. 427).

A più forte ragione adunque chi è dispensato temporaneamente dal servizio del coro, non è tenuto alla Conventuale. Abbiamo detto *a più forte ragione;* imperocchè l'infermo ed il giubilato non perdono le distribuzioni; il dispensato a tempo le perde. Or tutti sanno che dalle distribuzioni quotidiane va prelevato lo stipendio per la conventuale, siccome dichiarò Bened. XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744 e la S. C. del Conc. 18 mar. 1719 *in Ferrarien.* et 22 aug. 1874 *in Vallen.* ap. Acta S. S. Vol. VIII p. 104. Perdendo adunque l'assente le distribuzioni, rilascia perciò stesso la sua parte di stipendio per la messa conventuale, che potrà ben dirsi da altri che percepiscono la sua quota di distribuzioni. Perciò il Pallottini ha insegnato generalmente: " Legitime absens non tenetur subrogare alium ad missas conventuales canendas, etsi consuetudo immemorabilis extet, qua canonici qualibet ex causa absentes alium sacerdotem, qui missas cantet, proprio aere subrogare adstringantur „ (*Collectio Resolut. S. C. C.* v. *Canonici* § II, n. 262). E conforta questo suo insegnamento colla seguente risoluzione della S. C. del Concilio, che riguarda un caso simile a quello qui proposto:

Il sac. Brunone Milone, canonico della Cattedr. di Segni, essendo stato ascritto fra i cantori cappellani della Cappella Pontificia, ottenne il dì 20 febbr. 1823 dalla S. C. l'indulto " abessendi a choro durante munere, omissis etc. „ I canonici, poggiati sopra una immemorabile consuetudine, chiedevano che il canonico Milone, durante l'assenza, si facesse surrogare da altri nell'obbligo delle Conven-

tuali e ancora delle avventizie, benchè fosse costretto a perdere le distribuzioni. Non arridendo ciò al canonico, si fe' ricorso alla S. C., coi dubbii: " I. An canonicus Bruno teneatur per alium canere missas adventitias et conventuales in casu. — Et quatenus affirmative; II. An ad eum spectet ius percipiendi emolumenta pro missis adventitiis in casu. „ — E la S. C. rispose: " Ad I. Negative. — Ad II. Provisum in primo. „ (S. C. C. *in Signina, Indulti* 22 iul. 1826 ap. Pallottini *l. c.* n. 263, 264).

Da tutto ciò si raccoglie che, nel caso, il can. della Cattedr. di M., durante la sua legittima assenza, non è tenuto per nulla al peso della conventuale.

45.

Se debba celebrarsi la messa votiva pro sponsis, quando anche non se ne percepisca lo stipendio.

D. In R. è costume che il parroco non percepisce stipendio per le messe *pro sponsis*. Non credendosi obbligato a celebrare siffatte messe votive nei matrimonii, il parroco Sigeberto celebra sempre la messa corrente, anche nei giorni in cui va consentita la messa *pro sponsis* colla sola commemorazione per gli sposi. Fa bene?

R. Il De Herdt (*Sacr. Lit. Prax.* Vol. III, n. 280) dice su tal proposito che quando il parroco riceve lo stipendio, deve senz'altro celebrare la messa votiva *pro sponsis*, sempre che la Rubrica consente la detta messa. Ma se non percepisce stipendio, non sembra obbligato a celebrare la prefata messa neanco quando la liturgia la permette, potendo dire o la messa del giorno, ovvero qualche altra votiva colla commemorazione delle nozze, almeno quando ne abbia una ragionevole causa. Ecco le sue parole: " Si (sacerdos) eleemosynam non acceperit, non videtur obligatus ad missam votivam pro sponso et sponsa celebrandam, cum enim juxta rubricas Missalis et decreta citata in diebus, in quibus missa votiva pro sponsis prohibetur, missa diei dicenda sit, sequitur missam votivam pro sponsis non absolute necessariam esse ad benedictionem nuptiarum; adeoque sacerdotem, habita saltem causa rationabili, posse dicere aliam missam sive diei, sive votivam cum commemoratione nuptiarum, etiam in diebus, quibus missa pro sponsis permittitur. „ — E segue a dire che causa ragionevole di ciò potrebbe essere l'obbligo che abbia il sacerdote di celebrare in tal giorno una messa votiva, e basterebbe forse, soggiunge, anche il non ricevere lo stipendio, giacchè in tal caso non sarebbe obbligato alla messa *pro sponsis* per ragione dello stipendio, e neanco per ragione del benedire il matrimonio, il che si può fare anche in altra messa, come quando le rubriche vietano la votiva *pro sponsis*: " Causa rationabilis erit, si sacerdos sit obligatus ad celebrandam aliam missam votivam, et forte etiam sufficiens, quandocumque sacerdos eleemosynam a sponsis non acceperit, quia tunc non obligatur ratione stipendii, nec ratione benedictionis nuptiarum, quae, ut dictum est, aeque valide in alia missa fieri potest. „

Ma con pace di tanto scrittore, d'altra parte vuolsi considerare che il Rituale Romano prescrive: " Si benedicendae sint nuptiae, parochus missam pro sponso et sponsa ut in Missali Rom. celebret. „ E le Rubriche del Messale: " Si benedictio nuptiarum facienda sit... dicatur missa votiva. „ Anche la S. C. de' Riti ha prescritto lo stesso il dì 23 giugno 1853 ad 1: " Missa in nuptiis semper debet esse votiva pro sponso et sponsa ut in Missali, praeterquam in festis de præcepto et dupl. 1.ae et 2.ae classis. „ La Chiesa dunque vuole che la benedizione agli sposi diasi nella messa votiva *pro sponsis*, e non in altra messa, salvo solo nelle feste di precetto e nei doppii di 1.ª e 2.ª classe — Nè vale il dire che non si riceve lo stipendio; imperocchè ciò potrebb'esser valida ragione per applicare ad altri il frutto medio del Sacrifizio, non per variare il rito prescritto a benedire le nozze. Tutto al più potrebbesi ciò tollerare, secondo a noi sembra, quando il sacerdote avesse obbligo in quel giorno di una speciale messa votiva che non potesse differire ad altro giorno. In tal caso celebrerebbe la messa di obbligo, facendo la sola commemorazione degli sposi, come nei doppii di 1.ª e 2.ª classe. Nei giorni poi di rito doppio, e in quelli di rito semidoppio in cui non ha obbligo di messe votive, non potrà omettere la messa *pro sponsis*, che, non ricevendone stipendio dagli sposi, pur potrà ad altri applicare.

46.

Sulla durata degli Esaminatori sinodali.

D. Nella Diocesi di B. fu celebrato il Sinodo diocesano da più anni; e degli esaminatori ivi nominati ne avvanzano soli cinque. Può il Vescovo servirsene pei concorsi alle parrocchie?

R. Il Tridentino prescrive (*Sess. 24 c. 18 de ref.*): " Examinatores autem *singulis annis* in Dioecesana Synodo ab Episcopo vel eius Vicario ad minus sex proponantur. „ Il Concilio dunque vuole che

in ciascun anno si propongano almeno sei esaminatori nel Sinodo. Benedetto XIV (*De Syn. Dioec.* L. IV, c. 7, n. 3) dice essere stato deciso dalla S. C. potersene creare fino a venti. Durante l'anno dalla celebrazione del Sinodo, in cui sono stati approvati, se vengano a mancare o per morte, o per partenza in luoghi lontani, e si riducano a meno del numero di sei, voluti dal Tridentino, il Vescovo può surrogarne altri fino al detto numero di sei, coll'approvazione del Capitolo, da durare in officio detti surrogati, non più oltre il prefato anno. Così decretò Clemente VIII al riferir del Garcia e del Fagnano (ap. Bened. XIV l. c. n. 7).

Ma dopo spirato il detto anno, e non celebrandosi altro sinodo, che cosa dovrà farsi per gli esaminatori? Ecco ciò che scrive Benedetto XIV l. c. n. 8. " Quoad alios porro non subrogatos, sed in ultima Synodo electos, hoc censuit sacra Congregatio Concilii: quamdiu sex illorum superstites sunt, omnes perseverant in munere, et Episcopus in concursibus ad Ecclesias parochiales illis uti poterit: sed, si vel unus ex illis decesserit, ita ut ex electis in Synodo, sex non remaneant, omnium officium expirat, et nullus adhiberi poterit in concursibus ad parochiales; neque, post annum, datum est Episcopo in demortui locum quemquam sufficere. „ Se adunque dopo l'anno dalla celebrazione del Sinodo restano almeno sei esaminatori nel Sinodo eletti, questi possono benissimo continuare il loro officio ed assistere ai concorsi delle parrocchie. Quando poi fossero ridotti a meno di sei, decadono tutti *ipso iure* dall'officio e non possono più validamente assistere ai detti concorsi.

Lo stesso insegna il Monacelli (*Form. Leg.* Vol. I, V, form. III, n. 21), il quale riferisce in compruova un decreto della S. C. del Conc. *in una Imolen.* 10 dic. 1695: " An examinatores synodales deputati per Episcopum in synodo anni 1693 donec ex eisdem sex superstites fuerint, et nova synodus celebretur exercere possunt?— Resp. Affirmative. „

Ove poi non sopravvanzino almeno sei esaminatori eletti nel Sinodo, fa d'uopo impetrare dalla S. C. del Conc. la facoltà di nominarne altri col consenso del Capitolo Cattedrale, secondo il cit. Benedetto XIV l. c. n. 9, altrimenti nè si potranno tenere concorsi di parrocchie, nè queste conferirsi validamente.

Donde si raccoglie che nel caso proposto della Dioc. di B., essendo il numero degli esaminatore ridotto a cinque, sono tutti decaduti dall'officio, ed è mestieri che il Vescovo proceda alla nuova nomina per rescritto Pontificio e col consenso del Capitolo.

47.

In quali necessità le Monache possano avvalersi del confessore straordinario.

D. Giovanni, uno de' confessori straordinarii del Monistero di B., nominati dal Vescovo dopo il Decreto *Quemadmodum* del 17 dic. 1890, vien chiamato non di radò al confessionale delle Suore, perchè essendosi esse confessate, pochi giorni innanzi, al confessore ordinario, non vogliono rinnovargli l'incomodo, o perchè lo conoscono occupato a quell'ora ad ascoltare le confessioni del popolo, ovvero perchè, desiderando far la comunione nella ricorrenza di novene, di tridui e di festività, possono avere più facilmente il confessore straordinario. Giovanni conosce i motivi, onde è chiamato in luogo del confessore ordinario, e prestasi a confessare. — Domandasi: È lecito ciò alle suore ed a Giovanni?

R. La S. C. de' VV. e RR. col Decreto *Quemadmodum* cit. (*Mon. Eccl.* Vol. VII Par. I, p. 6) proibì ai prelati ed ai superiori di monache di negare il confessore straordinario *quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur:* or come deve intendersi quell' *adigantur?* Basta qualunque causa anche leggera? La stessa S. C. con dichiarazione del 1 febbr. 1892 ad 4. rescrisse: " Moneat Ordinarius moniales et sorores de quibus agitur, dispositionem articuli IV Decreti *Quemadmodum* exceptionem tantum legi communi constituere pro casibus dumtaxat verae et absolutae necessitatis, quoties ad id adigantur, firmo remanente quod a S. Concilio Tridentino et a Constit. s. m. Benedicti XIV incipien. *Pastolis curae* praescriptum habetur „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 220). Dunque non basta qualunque ragione, ma si richiedono cause di *vera* e di *assoluta* necessità per domandare lecitamente lo straordinario. Quando mancano siffatte cause, lo straordinario non si può domandare senza peccato. Imperocchè Benedetto XIV nella Costit. *Pastoralis officii* vuole che, per quanto è possibile, uno solo sia il confessore di ciascuna comunità; e questa legge anche la S. C. de'VV. e RR. vuole osservata, come anche rilevasi dalla recente causa *Pisana* del 17 mar. 1893 (V. q. P. pag. 193).

E non solo la monaca non può chiedere il confessore straordinario quando non ne abbia vera ed assoluta necessità, ma nè il Vescovo può permetterlo quando ciò sappia, nè il confessore può andare da lei. Ecco l'esplicite dichiarazioni del-

la S. C. nel cit. Decreto 1 febbr. 1892:

" II. Confessarii adjuncti, si quando cognoscunt non esse probabilem causam ad ipsos recurrendi, an *teneantur in conscientia* ad declinandam confessionum sororum auditionem ? — Resp. : *Affirmative.*

" III. Si quaedam (imo, quod peius est, major pars illorum) constanter ad aliquem e confessariis adiunctis recurrant, debetne Episcopus silere, vel potius intervenire, aliquo modo procurando ut salva sit sancita Bulla Pastoralis maxima: *Generaliter statutum* esse dignoscitur, ut pro singulis monialium monasteriis unus dumtaxat confessarius deputatur ? — Resp.: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* „

Or saranno cause di *vera* ed *assoluta* necessità le ragioni esposte nel caso ? Chi non ne vede la leggerezza ? Il non rinnovare l'incomodo al confessore ordinario ; il non distrarlo dalle confessioni degli altri ; il non perdere la comunione in qualche triduo o novenario, non sono certo cause giuste e valide di chiamare altro confessore. La comunione, quando non ce ne sia una grave necessità, può farsi in altro giorno, e intanto può aspettarsi che giunga il tempo quando si può andare all' ordinario, senza bisogno di trasgredire le disposizioni della Chiesa. Quando poi si creda *assolutamente necessaria* la Comunione (come nelle gravi infermità, ovvero per resistere a forti e pericolose tentazioni), in tal caso devesi chiamare prima, generalmente parlando, il Confessore Ordinario, e non potendo questi subito accorrere, si potrà far capo allo straordinario. Le suore adunque non possono invitare, nel caso esposto, senza colpa, il confessore Giovanni ; nè questi, conoscendone certamente il motivo, può accedere al loro confessionale ; e neanco la Superiora, ovvero il Vescovo, possono ciò permettere.

CRONACA RELIGIOSA
(31 Dicembre 1893)

Pellegrinaggio al Vaticano — Il 19 u. s. un gruppo di pellegrini Istriani, accompagnati da Mons. Flapp, Vescovo di Parenzo, e dal Parroco D. Paolo Deperis, furono ricevuti dal Santo Padre, ed ammessi nella Sua Cappella privata, ove ascoltarono la messa e riceverono la santa Comunione dalla Santità Sua. Dopo la messa nella sala del Trono una rappresentanza dell' Associazione della S. Famiglia fu presentata al Santo Padre da Mons. Van den Branden, Vescovo tit. di Eritrea, e suffraganeo del Vescovo di Sabina. La deputazione era composta di persone di tutt'i paesi, nei quali sono più di 400 mila ascritti.

Congresso Eucaristico di Valenza — Il 21 u. s. fu solennemente aperto il Congresso Eucaristico a Valenza nelle Spagne. Sotto la presidenza del Cardinale Arciv. di Siviglia vi assistevano due Arcivescovi, diciotto Vescovi, e circa tre mila persone. Si discusse sull' adorazione quotidiana e sulla santificazione delle feste ; sulla libertà assoluta di amministrare i sacramenti nelle caserme, e negli ospedali ; della repressione della bestemmia, e delle pene esemplari da infliggersi ai ladri sacrilegi ; sulla letteratura e sui musei eucaristici. Fu chiuso con solenne processione dalla Chiesa di S.ª Croce alla Cattedrale. Il Cardinale, i Vescovi e gli Arcivescovi presenti, col Nunzio Apostolico e le deputazioni di 63 città e numeroso popolo, presero parte a questa splendida manifestazione di fede.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il Santo Padre ha mandato un breve onorifico ai Vescovi Piemontesi di risposta all'indirizzo da essi inviatogli dopo la conferenza tenuta a Vercelli. Si congratula dei savii insegnamenti dati a' Cleri ; e della concordia onde mirano a contener nel dovere i fedeli ed a premunirli contro i nemici della fede.

— Si sta promovendo l' erezione di una Chiesa a Patrasso, sulle sponde del Golfo di Lepanto. L' Emo Card. Parocchi, considerando l'importanza dell' Opera, poichè seimila e cinquecento cattolici di quel paese non hanno che una piccola Cappella, ha accettato la Presidenza, ed ha costruito l' organico per detta Opera. Il Santo Padre l' ha approvata e benedetta.

— Una commovente funzione fu celebrata nel Santuario di D. Bosco a Valdocco : l' addio a 50 missionarii tra sacerdoti, suore e laici che partivano in due squadre, l' una per recarsi all' America del Nord, l' altra per l' America del Sud.

—

— A Notre-Dame a Parigi nel 12 u. s., in riparazione all' esecrando culto reso alla Dea Ragione nel 1793, ricorrendone il centenario, si celebrò una solennissima funzione. Intervenne il Cardinale Arcivescovo e molti Vescovi francesi : vi furono canti, preghiere, ed una devota processione delle Sante Reliquie tra la commozione di molte migliaia di persone presenti alla sacra cerimonia.

— Nell' Accademia francese furono tributati meritati elogii all' Abate Colombier, il quale, emulando la carità ardente di S. Vincenzo dei Paoli, ha potuto senza mezzi ed in poco tempo fondare in Albi un grandioso orfanatrofio che può accogliere ben 80 fanciulli, e fornire allo stabilimento discreti fondi rustici ed opificii.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Intorno alla facoltà che hanno i Vescovi dell' oratorio personale.

Nicoteren. et Tropien. Dubii super oratorio Episcopi—16 Dic. 1893—Il Vescovo di Nicotera e Tropea si rivolse alla S. C., proponendo il dubbio che segue:

An Episcopus, dum extra suam dioecesim degit, tempore a Sacris Canonibus concesso, sive in domo propriae familiae, sive in extranea domo, vel in publico contubernio, gaudeat quoad missam, iisdem iuribus, quibus in oratorio sui Episcopii, ita ut quilibet sacerdos celebrare queat et christifideles praecepto de audiendo sacro diebus festis satisfaciant?

E la S. C., maturamente discusso il dubbio, il dì 16 dicembre 1893 rescrisse:

Detur Decretum S. Rituum Congregationis diei 22 augusti 1818.

Ecco intanto il tenore di questo Decreto, come si ha dal Gardellini Vol. III, p. 108 ed. 3.ª:

« **Dubia De Episcopis Titularibus** - Quum non una eademque sit auctorum omnino sententia de privilegiis, quibus Episcopi, Titulares praesertim, gaudeant, relate ad missae celebrationem, dum in propria vel aliena dioecesi paragantur; ad quascumque eliminandas dubitationes sequentia dubia in ordinario conventu Sac. Rit. diei 22 augusti labentis, E.mis et R.mis Patribus enucleanda proposita sunt, nimirum:

" I. Se un Vescovo Titolare possa, senza uno speciale rescritto, erigere l'altare ovunque egli voglia, ancorchè nella casa di sua abitazione esista già una cappella per uso dei suoi parenti?

" II. Se possa, oltre la sua messa, far celebrare altre messe?

" III. Se detta messa o messe vagliano in adempimento del precetto anche ai suoi parenti seco abitanti, ed alle persone non solo addette al suo servizio, ancorchè non necessarie nell'atto della messa, ma anche di servizio ai detti suoi parenti seco abitanti?

" IV. Se possa celebrare, e far celebrare nei giorni soliti eccettuarsi nell' Apostolico indulto?

" V. Se, nel caso che i suoi parenti i quali già godono dell'oratorio privato, avessero fatta celebrare la messa, possa il Vescovo far celebrare un'altra messa, oltre la sua?

" Sacra eadem Rituum Congregatio respondendum censuit:

" Ad I. Affirmative. Verum consulendum Sanctissimo pro extensione privilegii, videlicet, quod Episcopi in casibus a iure permissis hospitantes domi, vel parentum, vel extraneorum, qui gaudent indulto oratorii domestici, possint et valeant in eodem celebrare vel celebrare facere, loco et vice arae portatilis, quam tantum extra propriam dioecesim indulget Bonifacius VIII cap. *Quoniam Episcopi* De Privilegiis in 6., servata in reliquis forma decreti s. m. Clementis XI, iuxta tamen posteriores declarationes s. m. Innocentii XIII, et Concilii Romani sub Benedicto XIII cap. XV, n. 3 (1).

(1) Ecco il tenore de' citati decreti. Clemente XI con decreto del 15 dicembre 1703 stabilì: " Episcopis, et his maioribus Praelatis, etiam Cardinalatus dignitate fulgentibus, neque sub praetextu privilegii clausi in corpore iuris, neque alio quoque titulo, nullo modo licere extra domum propriae habitationis in domibus laicis, etiam in propria dioecesi, quod fortius intelligitur in aliena, erigere altare, ibique sacrosanctum missae sacrificium celebrare sive celebrari facere. „

Benedetto XIII poi nel Concilio Romano tit. XV, c. 3, prescrisse: " Declaramus tamen, quod cum in praedicto decreto (Clementis XI) statuatur, non licere Episcopis extra domum propriae habitationis in domibus laicis erigere altare, ibique sacrosanctum missae sacrificium celebrare, sive celebrari facere, huiusmodi prohibitio intelligenda non sit

" Ad II. Negative; verum consulendum Sanctissimo pro extensione privilegiorum quoad unicam missam quam, propria celebrata, solent Episcopi audire.

" Ad III. Affirmative quoad familiares dumtaxat eidem Episcopo actu necessarios; Negative quoad reliquos.

" Ad IV. Affirmative.

" Ad V. Iam provisum in primo atque secundo.—Die 22 Augusti 1818. „

" Facta autem relatione de praemissis SS.mo Domino Nostro Pio VII Pont. Max., Sanctitas Sua Sacrae Congregat. responsa adprobavit, confirmavit, et extensionem privilegii, ut in responsione ad primum et secundum ex propositis dubiis indulsit, contrariis non obstantibus. Die 25 eiusdem mensis et anni. „

Si raccolga:

a) Bonifacio VIII nel Cap. XII *De Privil.* in 6 concesse ai Vescovi " ut altare possint habere viaticum et in eo celebrare ac facere celebrare ubicumque absque interdicti transgressione illis permittitur celebrare vel audire divina. „

b) Nè il Tridentino Sess. 22, nè Paolo V col decreto del 1615, nel prescrivere ciò che s' attiene alla celebrazione della messa, han derogato nulla alla concessione di Bonifacio VIII. " Imo, dice il Monacelli (*Form. Leg.* Par. II p. 38 ed. Rom. 1844) habet oratorium illud privilegium oratorii publici: nam interessentes, etiamsi extranei sint quando Episcopi inibi celebrant, tam in dioecesi, quam extra, satisfaciunt praecepto Ecclesiae de audienda missa diebus festis. „

c) Ciò è stato definito più volte dalla S. C. del Concilio. Il dì 22 sett. 1640 fu chiesto: " I. An ex decreto s. m. Pauli V *de privatis oratoriis* sit in aliquo derogatum privilegio Episcopis concesso in *Cap. fin. de priv.* in 6— II. An interessentes, etiamsi extranei, quando Episcopus celebrare facit in huiusmodi privatis oratoriis, tam in dioecesi quam extra, satisfaciant praecepto Ecclesiae de audienda missa. „ E la S. C. rispose: " Ad I. Privilegio Episcoporum ut supra concesso in cap. *fin. de priv.* in 6 non fuisse derogatum a S. C. Tridentino, nec a decreto s. m. Pauli V super oratoriis privatis.— Ad II. Omnes interessentes satisfacere praecepto missae diebus festis. „—Così pure la stessa S. C. 17 aug. 1630 in *Prov. Lombardiae* lib. 14 Decr. pag. 318; 6 aug. 1616 in *Matheranen.* lib. 37, pag. 147.

d) Checchè ne dicessero in contrario alcuni autori, in vista di tutte le dette autorità e decisioni, si era fin qui generalmente creduto che i Vescovi, anche fuori diocesi, in qualunque luogo dimorassero, potessero celebrar la messa nella casa di loro dimora in qualsivoglia giorno, e farla pur celebrare a qualche altro; e le lor messe potessero valere in soddisfazione del precetto a tutti coloro che le avessero ascoltate.

c) Dietro l' istanza del Vescovo di Nicotera e Tropea, la S. C. ha creduto di applicare ai Vescovi residenziali le risoluzioni della S. C. dei Riti date soprattutto pei Vescovi titolari. In virtù delle quali il Vescovo può celebrare nella casa dove abita in qualunque luogo, anche di secolari, ed in qualunque giorno, anche solennissimo; può ivi far celebrare la messa ad un altro sacerdote perch' egli possa ascoltarla; se non che queste messe non valgono in soddisfazione del precetto a tutti quelli che le ascoltano, ma a coloro solamente fra i familiari che sono al Vescovo necessarii durante la messa.

II.

Circa il continuo e lodevole servizio di 40 anni per l' indulto di giubilazione.

Pinnen. Indulti Jubilationis — 16 Dic. 1893 — *Per summaria precum* — Il sac. Pietro Leopardi arcidiacono della Cattedrale di Penne, avvanzò al S. Padre la seguente supplica: — " Che essendo ormai quarantacinque anni che serve

---

de domibus etiam laicis, in quibus ipsi Episcopi forte occasione visitationis, vel itineris hospitio excipiantur, et nec etiam quando Episcopi in casibus a iure permissis, vel de speciali Sedis Apostolicae licentia, absentes a domo propriae ordinariae habitationis moram idcirco faciant in aliena domo per modum similis habitationis; his etiam casibus licita iis erit erectio altaris ad effectum praedictae celebrationis. „ N. d. R.

la chiesa cattedrale, per essere stato immesso nel possesso canonico ai 2 giugno 1848; attesa la sua grave età (anni 70), e stanco per le fatiche sostenute per la Chiesa e per la diocesi, ha bisogno di riposo; si fa perciò a supplicare la S. V. perchè voglia degnarsi accordargli la giubilazione. „

La S. C. rimise all'Ordinario la istanza " pro informatione et voto, ut audito Capitulo, inspectisque libris fallentiarum, referret de continuo ac laudabili servitio chorali ab oratore praestito per annos quadraginta; de numero canonicorum habilium, qui actu choro inserviunt, et de detrimento quod ex petita concessione eiusdem chori servitio sit obventurum. „

Il Capitolo rispose al triplice quesito come appresso:

" *Ad primum*, che il servizio corale cui attese il signor arcidiacono Leopardi, detratte le fallenze annuali, ammonti ad anni 28, mesi 8 e giorni 8, giusta il presentato resoconto dai canonici puntatori.

" *Ad secundum*, cioè pel numero dei canonici abili, *qui actu inserviunt*, risponde che il numero dei canonici abili al coro nell'ala cui appartiene il sig. Arcidiacono, questo compreso, sia di cinque, eccezione fatta del sig. can. primicerio Ridolfo, giubilato ed inabile.

" *Ad tertium*, cioè pel danno che ne risentirebbe il servizio corale dalla chiesta giubilazione, risponde che, attese le condizione di cagionevole salute del sig. Arcidiacono, non che l'età avanzata dello stesso, nessun detrimento possa derivare al coro dalla chiesta concessione. „

Il can. Leopardi da parte sua fece considerare che dalle fallenze, che si fecero ascendere ad anni 12, non furono detratti i due anni che per causa di studio, e per conseguire la laurea in Teologia, dimorò a Napoli; che non furono detratte le vacanze conciliari godute in quel capitolo dal 1848 al 1860; che non fu detratto il tempo in cui esercitò gli officii di vicario capitolare in quella diocesi, e di vicario generale di parecchi Vescovi, e neanco quello in cui dovè applicarsi al processo apostolico per la causa di beatificazione del Ven. Nunzio Sulprizio. Conchiuse con chiedere, che nella non augurata ipotesi che non gli si dovesse concedere la giubilazione, gli si concedesse almeno l'indulto *abessendi a choro causa infirmitatis*, senza perdere le distribuzioni.

Il Vescovo raccomandò caldamente la istanza, facendo alti elogii del supplicante, ed attestando la costui cagionevole salute.

La S. C., dopo matura discussione, il dì 16 dicembre 1893 rescrisse:

Episcopo cum facultatibus, ut, quatenus addito ulteriori servitio ultra quadragesimum annum, deductisque fallentiis de jure deducendis, constet de continuo et laudabili servitio quadraginta annorum, indultum jubilationis largiatur; secus indultum abessendi a choro propter infirmitatem.

Corollarii:

a) È risaputissimo che i canoni non parlano di giubilazione. Tuttavia la si suol concedere *ex benignitate Ecclesiae* a coloro che per 40 anni abbiano prestato al coro *assiduo* e *lodevole* servizio (Garcias *de Benef.* par. 3, c. 2, n. 134; Bened. XIV *Syn. Dioec.* lib. 13, c. 19, n. 13 etc.).

b) Si è però rigorosi in questo servizio *assiduo* e *lodevole*. Imperocchè quantunque la giubilazione sia per un rispetto materia favorevole, contenendo un premio meritato per lungo lavoro, e perciò stesso ridondando a bene della Chiesa: nondimeno per un altro rispetto è anche odiosa, perchè per essa vien diminuito il servizio della Chiesa; onde allorchè il servizio medesimo non fosse potuto altrimenti ottenersi pieno e continuo, la S. C. ha soluto negare siffatto indulto, come in *Placentina Jubil.* 28 iul. 1787; *in Constantien. Jubil.* 4 mai. 1737.

c) E giustamente; imperocchè tale indulto non è per giustizia, ma solo per grazia e per equità, siccome si dimostra *in Feltren.* 11 ian. 1721.

d) Il tempo speso altrove per causa di studii non va computato fra quello necessario per la giubilazione, benchè l'assenza sia coonestata da indulto pontificio, come fu definito dalla S. C. del Conc. *in dubiis Iubilat.* 17 dec. 1718 ad 1.

e) Neanco va computato il tempo

dell'officio di Vicario generale, giacchè chi si assenta dal coro per l'esercizio di tal carica perde le distribuzioni, giusta la decisione della S. C. *in Bitecten.* 18 dec. 1627.

f) Per contrario, va computato benissimo, per la giubilazione, il tempo delle vacanze conciliari; come va computato, in compenso delle omissioni precedenti, il tempo del servizio prorogato oltre gli anni 40 (S. C. C. *in Signina* 4 febr. et 11 mar. 1786, *in Placentina* 18 mar. 1809).

g) Neanco deve escludersi per la giubilazione il tempo speso ne'processi di beatificazioni, sì ordinarii e sì apostolici, giacchè, come fu definito dalla S. C. de' Riti il 27 febb. 1887, i canonici che per tal motivo si assentano dal coro " habeantur tamquam praesentes in choro, mutato officio; et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia. „

h) Non è raro il caso che, negata dalla S. C. la grazia della giubilazione, concedasi l'indulto di assentarsi dal coro, come *in Firmana Iubil.* 13 sept. 1862.

i) Nel caso la S. C. escluse il tempo dell'assenza per causa di studii, e dell'officio di Vicario generale; ammise però quello delle vacanze conciliari, quello per la causa di beatificazione, e quello prorogato oltre i 40 anni di effettivo servizio.

III.

Circa la facoltà di binare.

Marsorum Iterationis Sacri—16 Dic. 1893. *Per summaria precum* — Il preposito parroco di Celano, in Dioc. de' Marsi, espose alla S. Sede che in una chiesa di quel luogo, nel restaurarsi, apparvero due immagini di Santi Martiri dipinte a fresco, le quali destarono l'entusiasmo di tutti quei luoghi vicini per le molte grazie prodigiose ottenute, come dimostrano i moltissimi oggetti per voti e donativi anche preziosi ivi recati. Or essendo reclamata da tutti la messa in quella chiesa nei dì festivi, e non trovandosi in quel luogo sacerdoti che la celebrassero, giacchè tutti occupati nelle altre chiese, chiedeva che a lui fosse conceduta la facoltà di celebrare una seconda messa per quel bisogno.

Il Vescovo, interrogato, riferì che Celano è luogo di 8 mila anime con dieci soli sacerdoti, oltre due inabili; e però raccomandava la istanza, attestando la grande utilità di quella seconda messa.

Però la S. C., ponderata la istanza, e non ravvisando nel caso quella necessità ch'è richiesta per l' iterazione della S. Messa, il dì 16 dicembre 1893 rescrisse :

Negative.

IV.

Circa le prestazioni solite pagarsi ai Vescovi, circa il luogo dove il Vescovo può convocare il Capitolo; circa la laurea dottorale prescritta nelle bolle pontificie (1).

Beatissimo Padre

Il Vescovo di Nola, prostrato ai piedi della Santità Vostra, espone i seguenti dubbii :

I. Il Capitolo Cattedrale di Nola *ab immemorabili* fu solito offrire al Vescovo al termine di ogni anno ducati 20, cioè 14 propriamente al Vescovo e 5 alla servitù. Infatti nei libri capitolari, che ora rimangono, si osserva essersi ciò praticato dal 1678 a tutto il 1889, eccettuati gli anni decorsi dal 1803 al 1822, nel qual tempo dagli stessi libri trovasi offerta la sola somma di ducati 6 alla servitù, e per quella del Vescovo trovasi scritto, *rilasciata.* Morto poi Mons. Formisano nel 1890, il Capitolo unito deliberò di non dare più in avvenire questa secolare offerta, e di fatto al termine dell' anno stette a quanto avea deciso. Ora il Vescovo di Nola desidera sapere sè *tuta conscientia* possa non prender conto di questa nuova

(1) Riproduciamo questo interessante documento, giacchè quando lo demmo nel preced. Volume, ci fu esibito con un notevole errore alla risposta del dubbio III, relativa all'obbligo della laurea dottorale. Lo diamo qui corretto, come ci è stato comunicate da fonte autentica.

pratica del Capitolo, oppure debba obbligarlo al pagamento.

II. Può il Vescovo convocare il Capitolo nel Palazzo Vescovile, come afferma il Lucidi, ed è dichiarato nelle aggiunzioni al Ferraris, contrariamente a quello che ritiene qualche membro del Capitolo di Nola?

III. La prescrizione che tuttora suole mettersi nelle Bolle Pontificie di fornirsi di laurea per la prima Dignità del Capitolo *intra annum*, deve ritenersi un obbligo stretto; ovvero, come avverte il Monacelli, è una semplice formola di diritto, che non obbliga nel presente ordine di cose, poichè per innanzi alla prima Dignità si dava giurisdizione e cura di anime, mentre oggi è rimasta semplice onorificenza? Non dissimile dalla dottrina del Monacelli pare sia quella del Tridentino, e le decisioni di cotesta S. Congr. del 20 Giugno 1571 *Aquipendien.* e 9 Agosto 1776 *Senogallien.*

IV. Può egli seguire la pratica di tutt'i Vescovi del Napoletano almeno, di dare il permesso *ad actum* di far celebrare alcune volte la messa in casa, come in occasione di morte *praesente corpore*, o d'infermità per l'amministrazione dell'Eucaristia, pratica tenutasi sempre, ed anche dai Vicarii Capitolari?

Crede poi bene di aggiungere, in quanto al 1° quesito, che il Capitolo, non tenendo conto della centenaria prescrizione a favore del Vescovo, in appoggio del suo operato, dice essere tale offerta una cosa tutta spontanea, e quindi non obbligatoria.

" Die 13 iunii 1891, Sacra Congregatio Concilii respondit:

" Ad I. Episcopus Capitulo praefi-
" gat congruum terminum, intra quem
" aut praestationem solvat, aut argu-
" menta coram S. Congregatione de-
" ducat, quibus ius suum ad eam de-
" negandam innititur (1).

" Ad II. Si agatur de negotiis, pro
" quibus expediendis Episcopus ius
" habet convocandi capitulum, affir-
" mative.

" Ad III. Detur responsum ut *in*
" *Nuscana* diei 14 Iulii 1884; idest:
" Lauream doctoralem pro dignitatibus
" omni cura et iurisdictione carenti-
" bus de iure non requiri.

" Ad IV. Dilata.

" Ita reperitur in positione cui ti-
" tulus Nolanus Episcopus Dubia, exi-
" sten. in Secretaria praefatae S. Con-
" gregationis, in fasciculo positionum
" diei 30 maii 1891. In quorum fi-
" dem etc.

" Datum Romae ex praedicta Se-
" cretaria die 22 iunii 1891.

" *C. de Lai Subsecretarius.*

(1) Questa causa fu discussa dalla S. C. il dì 6 aprile 1892 come vedemmo nel Vol. VII, Par. II, pag. 73.

—

Sacra Congregazione de' Riti.

Si proibiscono le commemorazioni centenarie del dì della nascita dei Santi, tranne che della sola B. V. e di S. Gio. Battista.

Decretum generale. — 19 et 21 Dec. 1893—Postremis hisce temporibus mos invalescere coepit ut centenaria commemoratio diei natalis aliquorum Caelitum persolemni pompa recoleretur. Hinc a Sacra Rituum Congregatione petitum fuit declarari: Utrum temporalis nativitas alicuius Sancti vel Beati, excepta illa Deiparae Virginis nec non S. Joannis Baptistae, celebrari possit liturgico ritu vel alio sacrae solemnitatis modo?

Huiusmodi Dubium quum in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, a me infrascripto Cardinale Praefecto propositum fuerit, E.mi et R.mi Patres ita rescribere censuerunt:

Negative, etiamsi celebratio fieret die obitus vel alio quocumque die memoriae eiusdem Sancti vel Beati adsignato. Die 19 Decembris 1893.

Facta autem de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per meipsum infrascriptum Cardinalem Praefectum relatione, Sanctitas Sua sententiam Sacrae eiusdem Congregationis adprobavit, eamque per praesens Decretum evulgari mandavit, ut ab omnibus et ubivis religiosissime servetur. Die 21 iisdem mense et anno.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S. R. C. Praefectus.*

Vinc. Nussi, *Secret.*

Segreteria de' Brevi.

Si concede l' indulgenza plenaria toties quoties pel dì della festa della B. V. del Carmine.

LEO PP. XIII.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Quod magis fidelium erga B.mam Virginem Karmelitidem devotio augescat et pietas, unde eorum animis uberrimi et salutiferi fructus derivare possunt, piae postulationi Dilecti Filii Aloisii Mariae Galli Summi Moderatoris Ordinis B. M. V. de Monte Carmelo Veteris Observantiae benigne inclinati, peculiari privilegio Carmelitanas Ecclesias locupletare statuimus. Quapropter de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui quamlibet ex Ecclesiis vel quodlibet ex publicis Oratoriis sive Fratrum sive Monialium universi Ordinis Karmelitidis tum Calceatorum tum Excalceatorum ubique locorum existentibus die decimasexta mensis Iulii cuiusque anni, qua festivitas Deiparae Virginis de Monte Carmelo celebratur, a primis Vesperis usque ad occasum solis diei hujusmodi devote visitaverint, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoties id egerint, toties plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam etiam animabus christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, misericorditer in Domino concedimus. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris Die XVI Maii MDCCCXCII.

Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto.

S. *Card.* VANNUTELLI.

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Se nel recitare il S. Rosario possa compiersi qualche occupazione esteriore.

Vicarius Generalis Dioecesis Gandavensis huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exponit quod in Collectione Authentica Decretorum ejusdem S. C. auctoritate SS. D. N. Leonis Papae XIII edita anno 1883, Decretum extat sub num. 384 hujus tenoris: " Or- " dinis Praedicatorum. Porrectis pre- " cibus a P. Procuratore Ord. Praed. " huic S. C. Indulgentiis Sacrisque " Reliquiis praepositae, EE. PP. in " generalibus Comitiis apud Vaticanas " Aedes, die 11 Dec. 1857 habitis, pro- " positum fuit dubium dirimendum: " *An,* scilicet, *consulendum sit SS.mo* " *ut concedere dignetur ut omnes u-* " *triusque sexus Christifideles rosa-* " *rium vel tertiam ejusdem partem in* " *communi recitantes lucrentur Indul-* " *gentias a f. r. Benedicto Papa XIII* " *concessas, licet manu non teneant* " *Rosarium benedictum, ac sufficere* " *ut una tantum persona, quaecumque* " *ea sit ex communitate, illud in manu* " *teneat, eoque in recitatione de more* " *utatur?* Qui audito prius consulto- " ris voto, ac rebus mature discussis, " responderunt: *Affirmative.* Facta ita- " que per me S. C. Secretarium SS. " D. N. Pio Papae IX relatione fideli " in Aud. diei 22 Ian. 1858, Sancti- " tas Sua precibus eiusdem P. Procu- " rat. Gen.lis inclinata, nec non vo- " tum S. Congregationis approbans, " benigne annuit, addita tamen expres-

" sa conditione, quod fideles omnes, " ceteris curis semotis, se componant " pro oratione facienda una cum per- " sona quae tenet coronam, ut rosa- " rii indulgentias lucrari queant. „

Iamvero non una est sententia de sensu illorum verborum " *ceteris curis semotis se componant* etc. „ ; alii enim ita verba illa interpretantur, ut qui rosarium recitant a quacumque etiam externa occupatione se abstinere teneantur ; alii vero ita intelligunt ut fideles se tantum ab iis occupationibus abstineant, quae actualem attentionem circa mysteria meditanda impediunt.

Iam quaeritur ab hac S. Congregatione quid sit in casu sentiendum?

Porro S. C., re mature perpensa, respondendum censuit:

Fidelibus ab iis tantum occupationibus exterioribus esse abstinendum, quae internam attentionem impediunt ad devotam rosarii recitationem pro lucrandis indulgentiis praescriptam.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 13 Novembris 1893.

Fr. Ignatius Card. Persico, *Praef.*
† A. Archiep. Nicopolitan. *Secr.*

—

Sacra Penitenzieria Apostolica

Intorno i Sacerdoti che nella Spagna assistono coll' olio santo allo spettacolo dei tori.

E.me Domine,

Supposita consuetudine, quae in Hispania viget, tauros scilicet in circo agitandi, sciens orator aliquibus in locis sacerdotem in circum mitti, secum habentem S. Oleum, ut, si necessitas exposcat, Extr. Unctionem indigenti ministret, infrascriptus (1) humiliter quaerit:

1.° Potest Praelatus consentire quod sacerdos spectaculo assistat, secum habens S. Oleum?

2.° Posito quod indecens appareat, in loco adeo profano rem tam sanctam haberi, posset in alio loco proximo S. Oleum, ad cautelam, asservari?

3.° Potest tolerari quod sacerdos, vi etiam consuetudinis, circo adsit?

Resp. — Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis, respondet: Ad 1. Negative. Ad 2. Tolerari posse ut in loco propinquo sacro, vel saltem honesto et decenti S. Oleum asservetur; cauto ne ex S. Olei praesentia ipse lusus approbari vel promoveri videatur, neque ex condicto fiat. Ad 3. Negative.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 19 Septembris 1893.

N. Averardi, *S. P. Reg.*
A. C. Martini, *S. P. Secr.ius.*

—

Vicariato di Roma.

Circa l' Associazione della Sacra Famiglia.

E.mus Card. Parocchi Piae Associationis a S. Familia Praeses, per me infrascriptum responso dimittit nonnulla Dubia proposita a R.mo DD. F. Cadène, Directore Ephemeridis *Analecta Ecclesiastica.*

I. Ad Dubium III. n. 1, relatum in Eph. *Analecta Ecclesiastica* p. 413 (2): " An pro lucrandis Indulgentiis requiratur ut a singulis parochis obtineatur pagina aggregationis a Card. Præside subscripta uti innuere videntur Regulae (II *a*) ad modum aggregationis Confraternitatum proprie dictarum? „ — Responsum est " *Affirmative et ad mentem.* Mens vero est, ut Episcopus, uno accepto ab Emo Præside diplomate, reliqua ipse curabit imprimi ad normam illius, et singulis familiis consociatis tradet. „ — Nunc autem quaeritur utrum haec responsio sit *imperativa,* vel *directiva* tantum? — Resp. *Directiva tantum et ad mentum.* Mens vero est quod nullomodo indigeant episcopi nec parochi talibus diplomatibus (quae frequentiora fuerunt requisita) quum in Brevi *Neminem fugit* res aprime definiantur. Unde responsio mere *directiva* fuit, ad unitatem scilicet a Summo Pontifice commendatam magis magisque servandam.

II. Ad 2. Dubium in eadem Ephemeride relatum p. 413 — : " An sufficiat ut parochus solum nomen patris

(1) Illmus ac Rmus DD. Episcopus Civitatensis, vulgo Ciudad Rodrigo.

(2) V. *Monit. Eccl.* q. Parte pag. 176.

vel capitis familiae in tabulas Consociationis S. Familiae referat vel singula familiae membra inscribere debeat? „ — Responsum est *Negative* ad 1. partem, *affirmative* ad 2. — Nunc quaeritur quid sit intelligendum per *singula familiae membra?* — Resp. Intelligi debet pro *numero totali* membrorum, non autem pro *singulis eorumdem nominibus*.

III. Utrum negligente vel invito patrefamilias, possit mater vel aliqua ex praecipuis familiae personis, v. gr. avus, familiam adscribere P. A.?—Resp. *Affirmative*.

IV. Utrum possint *filiifamilias, servi, milites*, sese adscribere P. A. seorsim a propria familia? — Resp. *Negative et ad mentem*. Mens vero est ut singuli cum suis simul adscribantur, quibus negligentibus vel recusantibus, poterunt seorsim sese adscribere.

V. Utrum aliquis possit sese *valide* adscribere in aliena paroecia? — Resp. *Negative*. Nec proinde potest parochus *valide alienos* adscribere, et qui taliter fuerunt adscripti, debent denuo in propria paroecia adscribi.

VI. An saltem possit parochus adscribere suos propinquos usque ad quartum consanguinitatis gradum, qui alibi domicilium habent? — Resp. *Negative*.

VII. Potestne saltem Director Diœcesanus independenter a parochis indiscriminatim Dioecesanos adscribere? — Resp. *Negative*, quia ex Brevi Apostolico, adscriptio *solis* parochis committitur.

VIII. Sufficitne quasi-domicilium pro valida adscriptione? — Resp. *Affirmative*.

IX. An parochi vel Directores Diœcesani, in Rituali Romano possint apponere formulas et orationes adsignatas pro Consecratione et renovatione Consecrationis?— Resp. *Negative*, usquedum S. Rituum Congr. ipsa per se provideat.

X. Utrum in tabulis (imagines) vel statuis S. Familiam repraesentantibus possint exhiberi ante pectus Corda D. Infantis, B. M. V. et S. Josephi? — Resp. *Non expedire* quoad Corda D. Infantis et B. Matris. Quoad S. Josephum, *non licere*.

Romae, ex Aedibus Vicariatus, die 12 Decembris 1893.

RAPHAEL CHIMENTI, *Pro-Secr. Conf. S. Fam.*

PAGELLA DI AGGREGAZIONE

ALLA PIA ASSOCIAZIONE UNIVERSALE DELLE FAMIGLIE CONSACRATE ALLA S. FAMIGLIA DI NAZARET.

Diocesi di
Parrocchia di
La famiglia è stata aggregata alla Pia Associazione universale della S. Famiglia il giorno del mese di anno 189

Il Parroco

Nomi dei membri della famiglia aggregati.

. . . . . .

Sunto dello Statuto della Pia Associazione.

Scopo della Pia Associzione si è che le famiglie cristiane si consacrino alla Sacra Famiglia di Nazaret e la propongano alla propria venerazione ed esempio, onorandola davanti la sua immagine con preghiera quotidiana, e modellando la vita sulle sublimi virtù, delle quali essa diede l'esempio ad ogni classe sociale e particolarmente all'operaia.

La consacrazione delle famiglie si farà secondo la formola approvata e prescritta dal Sommo Pontefice Leone XIII. Essa può farsi in particolare da ciascuna famiglia, ovvero da più famiglie riunite nella Chiesa parrocchiale presso il suo parroco o suo delegato.

L'immagine della Sacra Famiglia di Nazaret dovrà trovarsi in ciascuna delle famiglie ascritte ed i membri di esse almeno una volta al giorno, e possibilmente la sera, pregheranno in comune innanzi la medesima. Si raccomanda a tal uopo in modo particolare la formola di preghiera approvata dal Regnante Sommo Pontefice, ed altresì l'uso frequente delle tre giaculatorie (1).

Gesù, Giuseppe, Maria, vi dono il cuore e l'anima mia.
Gesù, Giuseppe, Maria, assistetemi nell'ultima agonia.
Gesù, Giuseppe, Maria, spiri in pace con Voi l'anima mia.

Formola di consacrazione delle famiglie cristiane alla Sacra Famiglia.

O Gesù Redentore nostro amabilissi-

(1) Indulgenza *toties quoties* di 300 giorni per le tre unite e di 100 giorni per ciascuna. Pio Papa VII, 23 Aprile 1807

mo, che, venuto ad illuminare il mondo colla dottrina e coll' esempio , la maggior parte della vostra vita mortale voleste passare umile e soggetto a Maria ed a Giuseppe nella povera casa di Nazaret, santificando quella Famiglia, che doveva essere l'esemplare di tutte le famiglie cristiane , accogliete benigno la nostra che ora a Voi si dedica e consacra. Voi proteggetela, voi custoditela, e stabilite in essa il santo timor vostro, la pace e la concordia della cristiana carità, affinchè, uniformandosi al divino modello della vostra famiglia, possa conseguire tutta intera, nessuno escluso, l'eterna beatitudine.

Maria, Madre amorosa di Gesù e Madre nostra, colla vostra pietosa intercessione rendete accetta a Gesù questa umile offerta, ed otteneteci le sue grazie e benedizioni.

O Giuseppe, custode santissimo di Gesù e di Maria, sovveniteci colle vostre preghiere in ogni spirituale e temporale necessità; sicchè possiamo con Maria e con Voi eternamente benedire il divino nostro Redentore Gesù.

Orazione da recitarsi quotidianamente innanzi all' Immagine della Sacra Famiglia.

O Gesù amorosissimo, che con le ineffabili virtù e con gli esempi della vostra vita domestica santificaste la famiglia da Voi eletta qui in terra, guardate pietoso la nostra che, prostrata innanzi a Voi , v'invoca propizio. Ricordatevi che è famiglia vostra , perchè a Voi specialmente dedicata e consacrata. Assistetela benigno, difendetela da ogni pericolo, soccorretela nelle sue necessità, e datele grazia di mantenersi costante nella imitazione della vostra S. Famiglia affinchè, fedelmente servendovi ed amandovi in terra, possa poi benedirvi eternamente in Paradiso.

Maria, Madre dolcissima, all'intercessione vostra noi ricorriamo, sicuri che il divin Figliuolo esaudirà le vostre preghiere.

E voi pure, o glorioso Patriarca San Giuseppe, sovveniteci colla vostra potente mediazione, ed offrite per le mani di Maria i nostri voti a Gesù.

300 giorni d' indulgenza da lucrarsi una volta al giorno da quelli che si consacrarono alla S. Famiglia con la formola pubblicata dalla Sacra Congregazione dei Riti. (Leone PP. XIII)

Indulgenze plenarie

Tutti gli ascritti che confessati e comunicati visiteranno la Chiesa parrocchiale od un pubblico Oratorio e per alcuno spazio di tempo pregheranno secondo la mente del Sommo Pontefice , potranno lucrare l' indulgenza plenaria nei seguenti giorni:

1. Il dì dell' Ascrizione : usando la formola di consecrazione approvata dalla S. C. dei Riti, riportata qui sopra.

2. Il dì in cui si terrà l' annuale adunanza per rinnovare la consacrazione.

3. Nella Natività, Circoncisione, Epifania, Risurrezione ed Ascensione del Signore. — Nelle feste della Concezione, Natività, Annunziazione, Purificazione ed Assunzione di Maria. — Nelle feste di S. Giuseppe, 19 marzo , del Patrocinio del medesimo — dello sposalizio di Maria Ssma.

4. Nella festa titolare di tutta l'Associazione.

5. Un giorno di ciascun mese a scelta degli ascritti, purchè in tutti i giorni del mese abbiano insieme colla propria famiglia pregato avanti l'immagine della S. Famiglia.

6. In punto di morte se contriti col cuore, non potendo col labbro, pronunziino il nome di Gesù.

Parziali

Tutti gli ascritti che col cuore contrito visiteranno la propria parrocchia o alcun'altra chiesa ; ed ivi pregheranno per i bisogni di S. Chiesa possono lucrare:

1. L'indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene nelle feste della Visitazione, Presentazione e del Patrocinio di Maria Ssma. — Quando recitino nella propria famiglia la preghiera stabilita con cuore contrito avanti l' immagine della S. Famiglia.—Quante volte intervengono alle adunanze dell'Associazione.

2. L'indulgenza di 300 giorni tutte le volte che con cuore contrito recitino in qualsiasi lingua la preghiera — O amorosissimo Gesù, ecc.—avanti l'immagine della S. Famiglia: ovvero se infermi, od impediti di recitarla, dicano 5 *Pater, Ave e Gloria.*

3. Una volta al giorno recitando in qualsiasi idioma—Gesù, Maria, Giuseppe, illuminateci, soccorreteci, salvateci, così sia — potranno lucrare 200 giorni d'indulgenza.

4. Di cento giorni quando si adoprino a fare ascrivere altri alla pia Associazione.

6. Di sessanta giorni: 1 assistendo alla Messa e ai divini Officii nella propria parrocchia dove è stabilita l'Associazione ; 2 o recitando 5 *Pater* ed *Ave* per le anime degli ascritti defunti ; 3 o

nel comporre i dissidi nelle famiglie o procurandone la pace ; 4 o richiamando alla virtù alcuna famiglia errante; o istruendo nella legge cristiana la gioventù; 6 o facendo qualunque buona opera a vantaggio dell'Associazione.

Tutte le dette indulgenze plenarie e parziali sono applicabili ai Defunti.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII

LITTERAE ENCYCLICAE

Ad Patriarchas Primates Archiepiscopos et Episcopos Universos catholici Orbis gratiam et communionem cum Apostolica Sede habentes.

DE STUDIIS SCRIPTURAE SACRAE.

(Cont. ; v. p. 222-227 di q. P.)

Iam postulat a Nobis instituti consilii ratio, ut quae his de studiis recte ordinandis videantur optima, ea vobiscum communicemus, Venerabiles Fratres. Sed principio quale adversetur et instet hominum genus, quibus vel artibus vel armis confidant, interest utique hoc loco recognoscere. — Scilicet, ut antea cum iis praecipue res fuit qui privato iudicio freti, divinis traditionibus et magisterio Ecclesiae repudiatis, Scripturam statuerant unicum revelationis fontem supremumque iudicem fidei ; ita nunc est cum Rationalistis, qui eorum quasi filii et heredes, item sententia innixi sua, vel has ipsas a patribus acceptas christianae fidei reliquias prorsus abiecerunt. Divinam enim vel revelationem vel inspirationem vel Scripturam sacram, omnino ullam negant, neque alia prorsus ea esse dictitant, nisi hominum artificia et commenta : illas nimirum, non veras gestarum rerum narrationes, sed aut ineptas fabulas aut historias mendaces ; ea, non vaticinia et oracula, sed aut confictas post eventus praedictiones aut ex naturali vi praesensiones ; ea, non veri nominis miracula virtutisque divinae ostenta, sed admirabilia quaedam, nequaquam naturae viribus maiora, aut praestigias et mythos quosdam : evangelia et scripta apostolica aliis plane auctoribus tribuenda. — Huiusmodi portenta errorum, quibus sacrosanctam divinorum Librorum veritatem putant convelli, tamquam decretoria pronuntiata novae cuiusdam *scientiae liberae*, obtrudunt : quae tamen adeo incerta ipsimet habent, ut eisdem in rebus crebrius immutent et suppleant. Quum vero tam impie de Deo, de Christo, de Evangelio et reliqua Scriptura sentiant et praedicent, non desunt ex iis qui theologi et christiani et evangelici haberi velint, et honestissimo nomine obtendant insolentis ingenii temeritatem. His addunt sese consiliorum participes adiutoresque e ceteris disciplinis non pauci, quos eadem revelatarum rerum intolerantia ad oppugnationem Bibliorum similiter trahit. Satis autem deplorare non possumus, quam latius in dies acriusque haec oppugnatio geratur. Geritur in eruditos et graves homines, quamquam illi non ita difficulter sibi possunt cavere ; at maxime contra indoctorum vulgus omni consilio et arte infensi hostes nituntur. Libris, libellis, diariis exitiale virus infundunt ; id concionibus, id sermonibus insinuant ; omnia iam pervasere, et multas tenent, abstractas ab Ecclesiae tutela, adolescentium scholas, ubi credulas mollesque mentes ad contemptionem Scripturae, per ludibrium etiam et scurriles iocos, depravant misere. — Ista sunt, Venerabiles Fratres, quae commune pastorale studium permoveant, incendant ; ita ut huic novae *falsi nominis scientiae* (1) antiqua illa et vera opponatur, quam a Christo per Apostolos accepit Ecclesia, atque in dimicatione tanta idonei defensores Scripturae sacrae exurgant.

Itaque ea prima sit cura, ut in sacris Seminariis vel Academiis sic omnino tradantur divinae Litterae, quemadmodum et ipsius gravitas disciplinae et temporum necessitas admonent. Cuius rei causâ, nihil profecto debet esse antiquius

---

(1) I Tim. VI, 20.

magistrorum delectione prudenti: ad hoc enim munus non homines quidem de multis, sed tales assumi oportet, quos magnus amor et diuturna consuetudo Bibliorum, atque opportunus doctrinae ornatus commendabiles faciat, pares officio. Neque minus prospiciendum mature est, horum postea locum qui sint excepturi. Iuverit idcirco, ubi commodum sit, ex alumnis optimae spei, theologiae spatium laudate emensis, nonnullos divinis Libris totos addici, facta eisdem plenioris cuiusdam studii aliquamdiu facultate. Ita delecti institutique doctores, commissum munus adeant fidenter: in quo ut versentur optime et consentaneos fructus educant, aliqua ipsis documenta paulo explicatius impertire placet. — Ergo ingeniis tironum in ipso studii limine sic prospiciant, ut iudicium in eis, aptum pariter Libris divinis tuendis atque arripiendae ex ipsis sententiae, conforment sedulo et excolant. Huc pertinet tractatus *de introductione*, ut loquuntur, *biblica*, ex quo alumnus commodam habet opem ad integritatem auctoritatemque Bibliorum convincendam, ad legitimum in illis sensum investigandum et assequendum, ad occupanda captiosa et radicitus evellenda. Quae quanti momenti sit disposite scienterque, comite et adiutrice theologia, esse initio disputata, vix attinet dicere, quum tota continenter tractatio Scripturae reliqua hisce vel fundamentis nitatur vel luminibus clarescat. — Exinde in fructuosiorem huius doctrinae partem, quae de interpretatione est, perstudiose incumbet praeceptoris opera; unde sit auditoribus, quo dein modo divini verbi divitias in profectum religionis et pietatis convertant. Intelligimus equidem enarrari in scholis Scripturas omnes, nec per amplitudinem rei, nec per tempus licere. Verumtamen, quoniam certa opus est via interpretationis utiliter expediendae, utrumque magister prudens devitet incommodum, vel eorum qui de singulis libris cursim delibandum praebent, vel eorum qui in certa unius parte immoderatius consistunt. Si enim in plerisque scholis adeo non poterit obtineri, quod in Academiis maioribus, ut unus aut alter liber continuatione quadam et ubertate exponatur, at magnopere efficiendum est, ut librorum partes ad interpretandum selectae tractationem habeant convenienter plenam: quo veluti specimine allecti discipuli et edocti, cetera ipsi perlegant adamentque in omni vita. Is porro, retinens instituta maiorum, exemplar in hoc sumet versionem vulgatam; quam Concilium Tridentinum *in publicis lectionibus, disputationibus, praedicationibus et expositionibus pro authentica* habendam decrevit (1), atque etiam commendat quotidiana Ecclesiae consuetudo. Neque tamen non sua habenda erit ratio reliquarum versionum, quas christiana laudavit usurpavitque antiquitas, maxime codicum primigeniorum. Quamvis enim, ad summam rei quod spectat, ex dictionibus Vulgatæ hebraea et graeca bene eluceat sententia, attamen si quid ambigue, si quid minus accurate inibi elatum sit, " inspectio praecedentis linguae, „ suasore Augustino, proficiet (2). Iamvero per se liquet, quam multum navitatis ad haec adhiberi oporteat, quum demum sit " commentatoris officium, non quid ipse velit, sed quid sentiat ille quem interpretetur, exponere (3). „ — Post expensam, ubi opus sit, omni industria lectionem, tum locus erit scrutandae et proponendæ sententiæ. Primum autem consilium est, ut probata communiter interpretandi praescripta tanto experrectiore observentur cura quanto morosior ab adversariis urget contentio. Propterea cum studio perpendendi quid ipsa verba valeant, quid consecutio rerum velit, quid locorum similitudo aut talia cetera, externa quoque appositae eruditionis illustratio societur: cauto tamen, ne istiusmodi quaestionibus plus temporis tribuatur et operae quam pernoscendis divinis Libris, neve corro-

(1) *Sess.* IV, *decr. de edit. et usu sacr. libror.*
(2) *De doctr. chr.* III, 4.
(3) S. Hier. ad Pammach.

gata multiplex rerum cognitio mentibus iuvenum plus incommodi afferat quam adiumenti. — Ex hoc, tutus erit gradus ad usum divinae Scripturae in re theologica. Quo in genere animadvertisse oportet, ad ceteras difficultatis causas, quae in quibusvis antiquorum libris intelligendis fere occurrunt, proprias aliquas in Libris sacris accedere. Eorum enim verbis, auctore Spiritu Sancto, res multae subiiciuntur quae humanae vim aciemque rationis longissime vincunt, divina scilicet mysteria et quae cum illis continentur alia multa ; idque nonnunquam ampliore quadam et reconditiore sententia, quam exprimere littera et hermeneuticae leges indicare videantur : alios praeterea sensus, vel ad dogmata illustranda vel ad commendanda praecepta vitae, ipse litteralis sensus profecto adsciscit. Quamobrem diffitendum non est religiosa quadam obscuritate sacros Libros involvi, ut ad eos, nisi aliquo viae duce, nemo ingredi possit (1) : Deo quidem sic providente (quae vulgata est opinio Ss. Patrum), ut homines maiore cum desiderio et studio illos perscrutarentur, resque inde operose perceptas mentibus animisque altius infigerent ; intelligerentque praecipue, Scripturas Deum tradidisse Ecclesiae, qua scilicet duce et magistra in legendis tractandisque eloquiis suis certissima uterentur. Ubi enim charismata Domini posita sint, ibi discendam esse veritatem, atque ab illis, apud quos sit successio apostolica, Scripturas nullo cum periculo exponi, iam sanctus docuit Irenaeus (2) : cuius quidem ceterorumque Patrum doctrinam Synodus Vaticana amplexa est, quando Tridentinum decretum de divini verbi scripti interpretatione renovans, *hanc illius mentem esse declaravit, ut in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum ; atque ideo nemini licere contra hunc sensum aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam sacram interpretari* (3).—Qua plena sapientiae lege nequaquam Ecclesia pervestigationem scientiae biblicae retardat aut coërcet ; sed eam potius ab errore integram praestat, plurimumque ad veram adiuvat progressionem. Nam privato cuique doctori magnus patet campus, in quo, tutis vestigiis, sua interpretandi industria praeclare certet Ecclesiaeque utiliter. In locis quidem divinae Scripturae qui expositionem certam et definitam adhuc desiderant, effici ita potest, ex suavi Dei providentis consilio, ut, quasi praeparato studio, iudicium Ecclesiae maturetur; in locis vero iam definitis potest privatus doctor aeque prodesse, si eos vel enucleatius apud fidelium plebem et ingeniosius apud doctos edisserat, vel insignius evincat ab adversariis. Quapropter praecipuum sanctumque sit catholico interpreti, ut illa Scripturae testimonia, quorum sensus authentice declaratus est, aut per sacros auctores, Spiritu Sancto afflante, uti multis in locis novi Testamenti, aut per Ecclesiam, eodem Sancto adsistente Spiritu, *sive solemni iudicio, sive ordinario et universali magisterio* (4), eâdem ipse ratione interpretetur ; atque ex adiumentis disciplinae suae convincat, eam solam interpretationem, ad sanae hermeneuticae leges, posse recte probari. In ceteris analogia fidei sequenda est, et doctrina catholica, qualis ex auctoritate Ecclesiae accepta, tamquam summa norma est adhibenda: nam, quum et sacrorum Librorum et doctrinae apud Ecclesiam depositae idem sit auctor Deus, profecto fieri nequit, ut sensus ex illis, qui ab hac quoquo modo discrepet, legitima interpretatione eruatur. Ex quo apparet, eam in-

(1) S. Hier. ad Paulin. *de studio Script. ep.* LIII, 4.

(2) *C. haer.* IV, 26, 3.

(3) *Sess.* III, *cap.* II, *de revel.* : *cf.* Conc. Trid. *sess.* IV, *decr. de edit. et usu sacr. libror.*

(4) Conc. Vat. *sess.* III, *cap.* III, *de fide.*

terpretationem ut ineptam et falsam reiiciendam, quae, vel inspiratos auctores inter se quodammodo pugnantes faciat, vel doctrinae Ecclesiae adversetur. — Huius igitur disciplinae magister hac etiam laude floreat oportet, ut omnem theologiam egregie teneat, atque in commentariis versatus sit Ss. Patrum Doctorumque et interpretum optimorum. Id sane inculcat Hieronymus (1), multumque Augustinus, qui, iusta cum querela, " si unaquaeque disciplina, inquit, quamquam vilis et facilis, ut percipi possit, doctorem aut magistrum requirit, quid temerariae superbiae plenius, quam divinorum sacramentorum libros ab interpretibus suis nolle cognoscere (2) !. „ Id ipsum sensere et exemplo confirmavere ceteri Patres, qui " divinarum Scripturarum intelligentiam, non ex propria praesumptione, sed ex maiorum scriptis et auctoritate sequebantur, quos et ipsos ex apostolica successione intelligendi regulam suscepisse constabat „ (3). — Iamvero Ss. Patrum, quibus " post Apostolos, sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedificatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit „ (4), summa auctoritas est, quotiescumque testimonium aliquod biblicum, ut ad fidei pertinens morumve doctrinam, uno eodemque modo explicant omnes : nam ex ipsa eorum consensione, ita ab Apostolis secundum catholicam fidem traditum esse nitide eminet. Eorumdem vero Patrum sententia tunc etiam magni aestimanda est, quum hisce de rebus munere doctorum quasi privatim funguntur ; quippe quos, non modo scientia revelatae doctrinae et multarum notitia rerum, ad apostolicos libros cognoscendos utilium, valde commendet, verum Deus ipse, viros sanctimonia vitae et veritatis studio insignes, amplioribus luminis sui praesidiis adiuverit. Quare interpres suum esse noverit, eorum et vestigia reverenter persequi et laboribus frui intelligenti delectu. — Neque ideo tamen viam sibi putet obstructam, quo minus, ubi iusta causa adfuerit, inquirendo et exponendo vel ultra procedat, modo praeceptioni illi, ab Augustino sapienter propositae, religiose obsequatur, videlicet a litterali et veluti obvio sensu minime discedendum, nisi qua eum vel ratio tenere prohibeat vel necessitas cogat dimittere (5) : quae praeceptio eo tenenda est firmius, quo magis, in tanta novitatum cupidine et opinionum licentia, periculum imminet aberrandi. Caveat idem ne illa negligat quae ab eisdem Patribus ad allegoricam similemve sententiam translata sunt, maxime quum ex litterali descendant et multorum auctoritate fulciantur. Talem enim interpretandi rationem ab Apostolis Ecclesia accepit, suoque ipsa exemplo, ut e re patet liturgica, comprobavit ; non quod Patres ex ea contenderent dogmata fidei per se demonstrare, sed quia bene frugiferam virtuti et pietati alendae nossent experti. — Ceterorum interpretum catholicorum est minor quidem auctoritas, attamen, quoniam Bibliorum studia continuum quemdam progressum in Ecclesia habuerunt, istorum pariter commentariis suus tribuendus est honor, ex quibus multa opportune peti liceat ad refellenda contraria, ad difficiliora enodanda. At vero id nimium dedecet, ut quis, egregiis operibus, quae nostri abunde reliquerunt, ignoratis aut despectis, heterodoxorum libros praeoptet, ab eisque cum praesenti sanae doctrinae periculo et non raro cum detrimento fidei, explicationem locorum quaerat, in quibus catholici ingenia et labores suos iamdudum optimeque collocarint. Licet enim heterodoxorum studiis, prudenter adhibitis, iuvari interdum possit interpres catholicus, meminerit tamen, crebris quoque veterum documentis (6), incorruptum sacrarum Litterarum sensum

(1) *Ibid.* 6, 7.
(2) Ad Honorat. *de utilit. cred.* XVII, 35.
(3) Rufin. *Hist. eccl.* II, 9.
(4) S. Aug. c. Julian. II, 10, 37.
(5) *De Gen. ad litt.* l. VIII, c. 7, 13.

(6) Cfr. Clem. Alex. *Strom.* VII, 16; Orig. *de princ.* IV, 8; *in Levit. hom.* 4, 8; Tertull. *de praeser.* 15, *seqq.*; S. Hilar. Pict. *in Matth.* 13, 1.

extra Ecclesiam neutiquam reperiri, neque ab eis tradi posse, qui, verae fidei expertes, Scripturae, non medullam attingunt, sed corticem rodunt (1).

Illud autem maxime optabile est et necessarium, ut eiusdem divinae Scripturae usus in universam theologiae influat disciplinam eiusque prope sit anima: ita nimirum omni aetate Patres atque praeclarissimi quique theologi professi sunt et re praestiterunt. Nam quae obiectum sunt fidei vel ab eo consequuntur, ex divinis potissimè Litteris studuerunt asserere et stabilire; atque ex ipsis, sicut pariter ex divina traditione, nova haereticorum commenta refutare, catholicorum dogmatum rationem, intelligentiam, vincula exquirere. Neque id cuiquam fuerit mirum qui reputet, tam insignem locum inter revelationis fontes divinis Libris deberi, ut, nisi eorum studio usuque assiduo, nequeat theologia rite et pro dignitate tractari. Tametsi enim rectum est iuvenes in Academiis et scholis ita praecipue exerceri ut intellectum et scientiam dogmatum assequantur, ab articulis fidei argumentatione instituta ad alia ex illis, secundum normas probatae solidaeque philosophiae, concludenda; gravi tamen eruditoque theologo minime negligenda est ipsa demonstratio dogmatum ex Bibliorum auctoritatibus ducta: " Non enim accipit (theologia) sua principia ab aliis scientiis, sed immediate a Deo per revelationem. Et ideo non accipit ab aliis scientiis, tamquam a superioribus, sed utitur eis tamquam inferioribus et ancillis. „ Quae sacrae doctrinae tradendae ratio praeceptorem commendatoremque habet theologorum principem, Aquinatem (2): qui praeterea, ex hac bene perspecta christianae theologiae indole, docuit quemadmodum possit theologus sua ipsa principia, si qui ea forte impugnent, tueri: " Argumentando quidem, si adversarius aliquid concedat eorum, quae per divinam revelationem habentur; sicut per auctoritates sacrae Scripturae disputamus contra haereticos, et per unum articulum contra negantes alium. Si vero adversarius nihil credat eorum quae divinitus revelantur, non remanet amplius via ad probandum articulos fidei per rationes, sed ad solvendum rationes, si quas inducit contra fidem (3). „ — Providendum igitur, ut ad studia biblica convenienter instructi munitique aggrediantur iuvenes; ne iustam frustrentur spem, neu, quod deterius est, erroris discrimen incaute subeant, Rationalistarum capti fallaciis apparataeque specie eruditionis. Erunt autem optime comparati, si, quâ Nosmetipsi monstravimus et praescripsimus via, philosophiae et theologiae institutionem, eodem S. Thoma duce, religiose coluerint penitusque perceperint. Ita recte incedent, quum in re biblica, tum in ea theologiae parte quam *positivam* nominant, in utraque laetissime progressuri. *(continua)*

(1) S. Greg. M. *Moral.* XX, 9 (al. 11).
(2) *Summ. theol.* p. I, q. I, a. 5 ad 2.
(3) *Ibid.* a. 8.

—

CONSULTAZIONI.

Se possano in chiesa aliena celebrarsi le Messe proprie dei Santi e dei Beati, concesse alla detta chiesa.

6.ª Cons. Liturgica.

Aristide ed Amilcare, canonici di B. trovansi domiciliati a N. per causa di studii. Ivi pur recitando l' officio della propria chiesa, sia che celebrino in chiese di claustrali, sia che in chiese diocesane, quando non possono dire la messa che concorda col proprio officio, leggono sempre le messe delle chiese aliene, anche le proprie di esse, e quelle dei Beati.

Si chiede:

Che è da dire della condotta di Aristide e di Amilcare?

È legge costante della S. C. dei Riti che le messe proprie non inserite nel corpo del Messale romano (4), concesse a

(4) Diciamo nel *corpo del Messale romano*; giacchè le messe *pro aliquibus locis* delle appendici non possono celebrarsi che nei luoghi dove sono concesse (S. R. C. 2 apr. 1707 *in Florentina* n. 8765).

qualche chiesa, o a qualche Ordine regolare, non si possono celebrare da sacerdoti non ascritti alle dette chiese o non appartenenti ai detti Ordini regolari. Così il decreto generale *super cultu Beatis non canonizatis praestando* del dì 27 sett. 1659 ad 6, n. 2003: " Missae quae fuerunt indultae certis personis, nempe presbyteris regularibus, vel saecularibus alicuius loci, vel monasterii, seu presbyteris alicuius ecclesiae servitio praecipue addictis, a confluentibus sacerdotibus, quavis dignitate, etiam cardinalatus, insignitis, minime celebrentur. „ — Così pure l'altro decreto generale del 13 febbr. 1666 ad 4 n. 2363: " Missae adprobatae pro certis Regularibus non possunt ab aliis dici, nec in eorum Regularium ecclesiis. „

I cappellani delle monache hanno la facoltà di celebrare le messe, di cui le monache recitano l' officio; però se non sono religiosi del medesimo ordine, debbono avvalersi del messale romano, e se in questo non si trova la messa, debbono leggerla dal comune. " Cappellani monialium possunt celebrare missam de sancto de quo moniales recitant officium, sed cum missali romano de communi, si intra missale romanum non est de eo missa propria. „ Così il cit. decreto generale 16 febb. 1666 ad 5.—Anzi quand'anche si tratti di messe comuni tanto al messale romano quanto al messale dell'Ordine, i confessori ed i cappellani delle monache non debbono usare che il messale romano (S.R.C. 24 mart.1696, *in Imolen.* n.3383).— Il che va detto " pro omnibus et singulis qui ex debito tenentur celebrare in Ecclesia ipsarum monialium „ come definì la S. R. C. il dì 11 febbr. 1702 *in Tarvisina* ad 3, n. 3617; e più esplicitamente col decreto generale del dì 20 nov. 1717, n. 3904 confermato dal S. Padre il dì 1 dic. del detto anno: " Licere in posterum tum confessario, tum cappellanis tantum quarumcumque monialium servitio addictis, missas Sanctorum, de quibus ipsae recitant officium, celebrare, sed cum missali romano, et de communi, non vero missas proprias eorumdem Sanctorum variis Ordinibus a S. C. concessis. „

Quanto ai Beati poi, di questi può celebrarsi la messa solo nelle chiese dov'è consentita e dai soli addetti a quelle chiese; cosicchè un sacerdote che recita l'officio di un Beato, non può celebrarne la messa in chiesa aliena, benchè il colore dei paramenti convenga con quello della chiesa (S. R. C. 7 sept. 1816 ad 17 n. 4526); tranne se celebra in oratorio privato, in cui la messa deve concordare coll'officio (S. R. C. 16 apr. 1853 ad 14, 5183). Così pure, quando nella chiesa corre la messa di un Beato e il celebrante recita l'officio di un altro Beato, non può questi dir messa in quella chiesa (S. R. C. 11 iun. 1801 ad 3, n. 3588; 17 iul. 1876 ad 4, n. 5672); salvo che la messa sia necessaria in detta chiesa, nel quale caso il celebrante dirà la messa della medesima chiesa (S. R. C. 13 apr. 1867, 5377).

Sono queste le norme generali circa le messe proprie di aliena chiesa. Derogazioni di dette norme possono essere particolari indulti che si sieno conseguiti dalla S. Sede. Or quest' indulti devono interpretarsi strettamente, non potendosi estendersi ad altri, fuorchè ai mentovati negl' indulti medesimi: " Attendendum privilegium, prout sonat; quod si concedatur soli Ordini, non extenditur ad exteros „ (S. R. C. 28 dec. 1682 *in Faventina* ad 7 n. 3005).—Ma quando si ha l'indulto che i sacerdoti forestieri possano celebrare le messe dei Santi o dei Beati concedute ad una data chiesa, o ad un dato Ordine regolare, come deve ciò intendersi? La S. C. de' Riti, in più luoghi, nel concedere il detto indulto ad Ordini Regolari, ha imposta la condizione che i sacerdoti forestieri, celebrando nelle loro chiese, devono avvalersi del messale romano e secondo le sue rubriche. Così il dì 22 maggio 1683 *in Montis Regalis* n. 3023 fu conceduto che dove si usava l'officio benedettino, i sacerdoti forastieri potessero celebrare le messe di quella chiesa, però " cum missali romano, et juxta

illius rubricas quoad sacerdotes qui non debent, neque tenentur uti missali monastico. „ Il che non dice che non si possano ivi celebrare le messe proprie dell'Ordine, e che devono celebrarsi secondo il comune del Messale romano ; ma che per queste, tranne il proprio dell'introito, dell'orazione, dell'epistola, dell'evangelo ecc., in tutto il resto delle rubriche deve seguirsi il messale romano e non già quello dell'Ordine, se questo differisce nelle rubriche dal romano. In tal modo rispose l'E.mo Cardinal Bona il dì 27 agosto 1672 ad un simile dubbio : " Per eam clausolam excludi solum ii Ordines monialium, qui alio ritu et missali diverso a Romano utuntur, quia sacra Congregatio non intellexit concedere usum alterius missalis quam romani „ (Vedi il decreto della S. C. dei Riti 28 dic. 1682 ad 7 *in Faventina* n. 3005).

Or noi sappiamo che non pochi Ordini regolari hanno conseguito siffatto indulto sì per le chiese dei Religiosi come per quelle delle Monache loro soggette. Così l'Ordine Eremitano di S. Agostino con Rescritto del 18 giugno 1773; così quello dei Francescani con altro Rescritto del 5 sett. 1775; così quello dei Cappuccini con Breve del 15 luglio 1778 (V. *Mon. Eccl.* q. p. 67 e 115), nelle cui chiese qualsivoglia sacerdote forestiero può conformarsi in tutto al Messale dell'Ordine, ch'è secondo le rubriche del Messale romano.

Vuolsi pure considerare che, d'ordinario, nelle Beatificazioni dei Santi, quando si approvano le messe proprie per qualche Ordine Religioso, vi si aggiunge la clausola: " Et quatenus ad missas attinet etiam ab omnibus presbyteris ad ecclesias in quibus festum peragetur confluentibus celebrentur. „ Benedetto XIV (*De Serv. Dei Beatif. et Beat. Canoniz.* L. IV, P. II, C. II, n. 5.) ne adduce non pochi esempii, dicendo essersi così conceduto nelle Beatificazioni dei Ss. Luigi Gonzaga, Francesco Borgia, Gaetano Tieni, Giovanni di Dio, Francesco Solano, Turribio, Giov. Francesco Regis, Vincenzo de'Paoli, Fedele da Sigmaringa ecc. e generalmente insegna l. c. " Quia vero congruum non videtur, ut sacerdotes exteri confluentes ad ecclesiam, in qua missa in honorem Beati celebratur, aliam celebrant missam, hac de causa consuetudo inolevit ut in ipso beatificationis Brevi in quo celebratio missae conceditur, celebratio ipsa extendatur ad sacerdotes exteros, qui ad ecclesiam confluunt. „ La consuetudine, di cui qui parla l'immortale Pontefice, alcuni la fanno rimontare fino a Benedetto XI che morì nel 1305; altri a secoli più remoti. In una simile quistione agitatasi presso l'Accademia romana di S. Liturgia, nel 1887, dopo di essersi riferite le parole di alcune Bolle recenti di Beatificazioni che conteneano quest'indulto, si aggiunse : " Relatae Bullae sint ceterarum exempla, post Benedictum XI emanatas ; omnes enim eodem sensu se exprimunt atque iisdem fere verbis. Ad alias quod attinet anterioris aetatis, a praestantissimis in materia certiores facti sumus, eamdem esse mentem S. R. C. ut scilicet eodem modo intelligantur „ (V. *Ephemerid. Liturg.* Anno. II, 205).

Quale conchiusione dovrà tirarsi da ciò ? Sarà dunque lecito a tutt'i Sacerdoti forestieri celebrare le messe proprie concedute alle chiese dov'essi celebrano ? Benedetto XIV *l. c.* insegna doversi in ciò stare strettamente all'indulto e vedere quando e per quali sacerdoti sia stato conceduto, e questi soli e non altri possono avvalersene: " Quod si in aliqua Regularium ecclesia festum duplex celebretur in honorem alicuius Sancti, et Regularibus ipsis concessa sit a Sede Apostolica missa particularis non inserta in missale romanum, ceteri sacerdotes in indulto non comprehensi eademque die accedentes ad ipsam Regularium ecclesiam eam missam particularem celebrare non possunt. „ — Tutto al più, egli soggiunge, ad evitare la detta sconvenienza, i sacerdoti non indultati potranno sì celebrare la messa del Santo che si festeggia di speciale concessione in qual-

che chiesa, non però secondo il proprio delle dette messe, ma secondo il comune del messale Romano, citando per ciò due risoluzioni della S. C. de' Riti, che non si trovano nella Raccolta Gardelliniana. Ecco le sue parole *l. c.*: " Attamen ad evitandam supradictam incongruentiam missam quidem de Sancto celebrare possunt, sed de communi et desumptam ex missali romano, juxta resolutiones Sacrae Congregationis Rituum die 19 novembris 1622 et die 9 junii 1668, quarum verba sunt haec: *Qui celebrat missam in aliqua ecclesia Regularium aut etiam Monialium, in qua fit de festo duplici habente missam propriam, quae non sit concessa omnibus, missam quidem dicat de festo, sed cum missali romano.* „

L'Accademia Romana però nella cit. risoluzione, opina che stando alle concessioni che sogliono esprimersi nelle bolle di tutte le beatificazioni, stando anche all'uso invalso a Roma e quasi in tutt'i luoghi, devesi raccogliere che i decreti della S. C. dei Riti che proibiscono ai Sacerdoti forestieri di celebrare le messe proprie delle varie chiese, costituiscono il diritto consueto ed ordinario; il quale diritto è stato modificato dalle concessioni generalmente date nell'approvare le messe dei nuovi Beatificati; e però qualsivoglia sacerdote accorre alle chiese dei Regolari dove si festeggiano quei Beati, può celebrare quelle messe con tutta sicurezza: " Ergo concludendum certo est, sacerdotes quoscumque sive saeculares sive regulares, merito se posse conformare Bullis Pontificum de Beatificatione; proindeque in alienam Regularium Ecclesiam confluentes tuto posse celebrare missam propriam illorum, in relativis diebus festis „ (l. c. p. 206). Ciò che qui si è detto delle chiese dei Regolari corre altresì per qualunque altra chiesa abbia ottenuto quell'indulto. E crediamo possa correre non solo per le messe dei Beati, ma sì ancora per quelle dei Santi; giacchè se l'indulto fu dato per un Beato, molto più deve intendersi concesso quando questi passi ad essere canonizzato. — Laddove poi l'indulto della messa propria sì di un Beato, come di un Santo fu concesso all'intera città, o alla diocesi o al regno, in tal caso non v'ha dubbio che qualunque sacerdote forestiero possa celebrare la detta messa, essendochè allora l'indulto, più che personale, deve considerarsi locale, e però da usufruirsi da tutti coloro che si ritrovano in quei luoghi. Così il Quarti P. I, tit. 14, d. 2. Così pure il De Herdt l. c. n. 95, il quale insegna: " Si pro tota civitate, dioecesi vel regno missa quaedam propria concessa sit; haec ab aliis in eodem loco celebrari potest: quia privilegium in casu potius locum quam personas afficit, censetur concessum pro omnibus celebrantibus in illo loco, et quilibet potest se conformare legibus et consuetudinibus loci. „

Passando ora alla soluzione del caso, possiamo dire che la condotta dei canonici Aristide ed Amilcare dimoranti in Napoli da forestieri, con celebrare le messe proprie delle chiese dove si presentano, stanti le generali concessioni della S. Sede, e stante pure la consuetudine generalmente invalsa, purchè si attengono al messale romano quanto alle rubriche, non sono per nulla meritevoli di rimprovero.

—

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 236—240 di q. Parte)

48.

Se, e come, possano acquistarsi beni che mette in vendita la Congregazione di Carità.

D. In questi ultimi anni, avendo il Demanio Italiano incamerati i beni amministrati delle Congregazioni di carità, li mette in vendita per investirne il prodotto sul Debito pubblico a favore dell'ente cui si appartenevano. V'ha proibizione e censure per l'acquisto di siffatti beni,

come per quelli ecclesiastici ? In che modo possono acquistarsi codesti beni ?

R. Che v' abbia proibizione di acquistare siffatti beni, non è dubbio, essendochè questi appartengono tutti ad opere pie, fondate e dotate da benefattori. Or le pie volontà dei testatori vogliono adempirsi con esattezza, essendo ciò prescritto sì dal giure naturale e sì dal civile e canonico (L. *Verbis* 120 ff. *De Verbor. signif.* et Novella 22 c. 2 — Decretal. c. 4 *de Testam.).* Il solo Rom. Pontefice, per la pienezza della potestà concessagli da Gesù Cristo, ha diritto di mutare, con giusto motivo, siffatte volontà, le quali, riguardando la carità o la pietà che hanno per oggetto non uomini, ma Dio, possono essere modificate solo dal rappresentante di Dio (Fargne *De jur.patr.* P. V, can. 11, caus. 4 n. 2 ; Conc. Trid. Sess. 22 c. 6 de ref.). Quando dunque non interviene la facoltà del Rom. Pontefice, non è lecito a chicchessia fare acquisto di quei beni, i cui legittimi padroni destinavanli ad usi pii.

Ma s' incorre censura da chi li acquista senza venia Apostolica ?—Fa d' uopo distinguere. Se trattasi di beni di quei luoghi pii che furono fondati con autorità pontificia o vescovile, s'incorre senza dubbio, giacchè il Tridentino (Sess. 22 cap. 11 *De ref.*) punisce di scomunica geralmente riservata al Papa tutti coloro che addicono a sè, anche da altri usurpati, " alicujus Ecclesiae, MONTIUM PIETATIS ALIORUMQUE PIORUM LOCORUM bona. „— Se poi trattasi di beni appartenenti ad opere pie meramente laicali, fondate solo per autorità governativa, secondo l' opinione più accreditata, non v'ha censura per chi se ne appropria o le acquista senza venia Apostolica (V. *Mon. Eccl.* Vol.VI, P. I, pag. 20).

In che modo intanto possono acquistarsi codesti beni ? Abbiamo detto che occorre sempre la venia Pontificia, sia che appartengano a luoghi pii ecclesiastici, sia che a luoghi pii laicali. Il Sommo Pontefice non suol concedere la venia senza una giusta utilità del pio luogo. Oggidì poi che i Vescovi hanno la facoltà di ammettere alla Composizione i compratori di beni ecclesiastici e sacri, fino al valore di lire trentamila, l' hanno ancora pei compratori di beni appartenenti ai luoghi pii ?

Cotal facoltà riguarda solo *bona immobilia aut jura Ecclesiae erepta sine eiusdem Ecclesiae venia.* Potranno dirsi beni di Chiesa i beni dei luoghi pii ? A prima fronte sembra che sì, qualora i detti luoghi siano stati fondati dall' autorità ecclesiastica. Imperocchè in tal caso codesti luoghi assumono la natura di luoghi ecclesiastici, così considerandoli i Sacri Canoni. Infatti il Tridentino circa le usurpazioni, e la Costituzione *Ambitiosae* circa le alienazioni, li agguaglia per tutto a' beni sacri, involgendo nella stessa pena coloro che od usurpano o alienano i beni di Chiesa e di luoghi pii. Dippiù codesti luoghi godono quasi gli stessi privilegii delle chiese ; anzi gli ospedali, ed i ricoveri di mendicità, e per egual ragione tutte le pie fondazioni destinate al soccorso dei miserabili, hanno in diritto qualche considerazione maggiore delle stesse chiese. Si ascolti il Monacelli (Form. Leg. Vol. II, Tit. XIII, For. VII, n. 12): " Causa hospitalis favorabilior est quam causa alicuius ecclesiae,quia illa respicit bonum pauperum, et miserabilium personarum, pro quibus bona ecclesiae alienantur... ideoque si (hospitale) sit fundatum auctoritate Episcopi, habet privilegium ecclesiarum, etiamsi non habeat ecclesiam annexam, excepta immunitate. „ Agguagliandosi adunque dal diritto i beni di luoghi pii canonicamente fondati, a quelli di chiese, par che la medesima facoltà che autorizza i Vescovi alle composizioni sui secondi, estendasi pure alle composizioni sui primi. Da ciò potrebbesi raccogliere che i beni dei luoghi pii canonicamente fondati , agguagliandosi dal diritto ai beni ecclesiastici, possano pure venir compresi nella facoltà concessa ai Vescovi per le composizioni. — Se non che vuolsi considerare che qui trattasi d' indulto e di privilegio che devesi intepretare strettamente, senza potersi estendere a casi quivi non espressi.

Più chiara si rende la soluzione del quesito—pei beni appartenenti a luoghi pii laicali non eretti dall' autorità ecclesiastica. Per questi non v' ha nessuna ragione di agguagliarli ai beni di Chiesa; e però non v' ha ragione d' includerli nella facoltà generale concessa ai Vescovi *circa compositiones.* La S. Sede nelle facoltà ultime sulle Congregazioni di carità (che per lo più amministrano beni meramente laicali) concede ai Vescovi : " Permittendi iisdem administratoribus Congregationis Charitatis alienationem bonorum etiam immobilium, quando casus omnino urgeat, quin tamen releventur emptores qui sine Ecclesiae venia ea acquisituri sint „ (V. *Consultaz.* Append. p. 662). La lor facoltà dunque neanco qui si estende ai compratori, pei quali fa d' uopo di speciale autorizzazione ; e così pure se trattasi di licitare codesti beni posti in vendita dal demanio.

49.

Se il Vescovo possa permettere che si conservi il Santissimo negli Oratorii degli Ospedali e dei Ricoveri di mendicità.

D. In B. il Vescovo ha fondato un ricovero di mendicità, la cui direzione è affidata ad un istituto di Suore. Può il Vescovo permettere che ivi si conservi il Santissimo?

R. Il Santissimo può e deve conservarsi nelle sole chiese cattedrali e parrocchiali, soprattutto per le comunioni degl' infermi. Si ascolti il Card. Petra (Ad Constit. Urbani IV sect. un. n. 15 Tom. III): " Certum est posse tantum conservari (Eucharistiam) regulariter et absque benedictione Apostolica in ecclesiis parochialibus, quia asservatio fit ad opus praecipue morientium. „

Può conservarsi altresì la SS. Eucaristia nelle chiese dei regolari ed in quelle delle monache di clausura. Così lo stesso Card. Petra *l. c.*: " In ecclesiis regularibus etiam permittitur asservatio huius Sacramenti, quia vere in ipsis consideratur necessitas ministrandi illud infirmis... ita etiam quoad moniales viventes in clausura; ita tamen ut debeant retinere illud extra claustra et septa. „

Può ancora conservarsi dove sempre s'è conservata per antica consuetudine, la quale faccia presumere il beneplacito Apostolico, siccome insegna Benedetto XIV (Const. *Quamvis iusto* 30 apr. 1749): " Eucharistia in ecclesiis quae parochiales non sunt retineri non potest absque praesidio indulti Apostolici, vel immemorabilis consuetudinis, quae huiusmodi indulti praesumptionem indicit. „

È vietato di conservarla, senza indulto Apostolico, nelle chiese collegiate non parrocchiali (S. C. Conc. 7 sept. 1652); molto più nelle chiese delle confraternite (S. Rit. Congr. decr. gen. 1703 ad 26; Pallottini, tom. XVI v. *Sacram Euchar.* n. 23; Lucidi Tom. I, n. 91) (1). È vietato parimenti di ritenerla senza venia pontificia nelle chiese dei conservatorii di donne non soggette a clausura, come più volte ha definito la S. C. de' Vescovi e Regolari (20 dec. 1626; 26 nov. 1708; 19 aug. 1702; 2 iul. 1707 presso il Ferraris v. *Eucharistia*, n. 47 deve ampiamente ciò si dimostra).

Sarà pure vietato di conservare il Santissimo negli ospedali senza venia Pontificia? Il card. Petra lo afferma l. c. n. 38: " Nec non quoad hospitalia requiri dictam dispensationem Apostolicam dixit de Luca „. Il Bouix però è di opinione che possa ivi tenersi abitualmente l'Eucaristia colla sola venia del Vescovo, dovendosi considerare gli oratorii degli ospedali come chiese quasi parrocchiali: " Cum in hospitalibus frequentissime contingat, etiam de nocte, ut ministrari infirmis debeat sacrum Viaticum, dicendum potius videtur in oratorio seu in ecclesia hospitalis retineri posse sacram Eucharistiam de sola licentia Episcopi, et talem Ecclesiam esse quasi parochialem „ (De Episc. Vol. II, Par. V, Cap. XIII § III n. 3). Lo stesso dice lo Scavini (Vol. III, n. 241 ed. 14): " Potest Episcopus dare indultum pro continua retentione Eucharistiae in ecclesia hospitalis, quae suum habet sacerdotem, salvis iuribus parochialibus. *S. Concilii C.* 7 febr. 1756. „ Questo decreto però non si trova nella raccolta del Pallottini, nè presso altri Autori. Il Pallottini (Vol. X, v. *Hospitale* § III n. 33) ha come appresso: " Sacra Congregatio declaravit posse in hospitalibus ministrari sacramenta pauperibus infirmis, iisque decedentibus sepulturae tradi, iuxta Clem. *Quia contingit*, innovatam per S. Concilium Tridentinum, dummodo sacerdotes sacramenta ministrantes sint approbati ab Episcopo *in Hydruntina lib. 3 Decretorum pag. 36 a tergo.* „ Forse questo insegnamento ha dato luogo a giudicare che la S. C. abbia consentito potersi negli ospedali colla sola venia del Vescovo ritenere la SS. Eucaristia.

Ma che è da dire dei collegii, dei seminarii, ed in genere di tutti i luoghi dove stanno insieme molti convittori? Anche alle costoro chiese il Bouix non crede potersi negare il diritto di custodire il Santissimo col solo permesso del Vescovo l. c. n. 34: " Idem (che degli ospedali) dicendum videtur quoad ecclesias seu oratoria collegiorum, in quibus sunt convictores. Hinc, verbi gratia, in ecclesia seu oratorio parvi aut magni seminarii retineri posse videtur sacra Eucharistia absque indulto Pontificio. Decisum a S. Congregatione locum esse erectioni oratorii in collegiis ut sacramenta convictoribus ministrari valeant (vide apud Ferraris v. *Oratorium*,

(1) Cotal divieto è per la conservazione abituale della SS. Eucaristia; giacchè per breve tempo può il Vescovo permetterla, siccome fu dichiarato dalla S. C. Conc. *in Cassanen.* 12 Aug. 1747: " An in confratrum ecclesia de sola licentia Episcopi et per tempora ab ipso praefinita liceat publicae venerationi exponere SS. Sacramentum, illudque in tabernaculo retinere?—Resp. Affirmative, et Episcopus prudenter concedat „ (ap. Pallottini Vol. XVI v. *Sacram Euchar.* n. 24). Così pure la S. C. dei Riti.

n. 93). Id autem supponit posse etiam asservari Sacram Eucharistiam ad viaticum ministrandum. „ Questa opinione però non sappiamo qual grado di probabilità possa avere, essendo del tutto singolare di questo Autore, per altro ragguardevolissimo. Nessun Dottore infatti, nessun canonista, che sappiamo, vi ha mai aderito: tutti insegnano che nelle chiese non parrocchiali, per la custodia del Santissimo, occorre la venia della S. Sede. Lo stesso Bouix, nel numero seguente del luogo cit., riconosce la nenessità di tal venia per le chiese dei conservatorii: qual differenza corre fra queste e quelle dei collegii? Nè vale insistere sul cit. decreto riferito dal Ferraris, non riguardando questo la custodia della SS. Eucaristia, ma la sola erezione dell' oratorio, il quale tutti sanno essere in facoltà del Vescovo permettere nei Seminarii per la celebrazione della messa e per la comunione degli alunni, potendo questa benissimo amministrarsi durante la messa.

Sappiamo, del resto, essere generale consuetudine di tenersi il Santissimo nelle chiese dei Collegii e de' Seminarii, come ancora nelle cappelle delle carceri, dei ricoveri di mendicità, degli ospizii dei trovatelli ecc. Laddove la consuetudine sia vera e immemorabile, o almeno centenaria, potrà valere certamente, come s' è detto innanzi. Ma potrà valere per le nuove fondazioni? A vista del concorde insegnamento dei Canonisti e delle molte risoluzioni della S. C. del Conc. (ap. Pallottini l. c. benchè con date molto antiche) (1) non osiamo rispondere affermativamente, e consiglieremo che in simili casi se ne chiegga l' indulto dalla S. Sede.

Venendo ora al caso proposto, se nel fondare il Vescovo di B. il ricovero di mendicità, lo affidò a Suore che hanno il privilegio Apostolico di tenere il Santissimo nei loro oratorii, può questo benissimo consentirsi. In caso opposto, sarà bene di chiedere il beneplacito della S. Sede, non sembrandoci sodamente probabile l' opinione che attribuisce al Vescovo la facoltà di permettere la conservazione del Santissimo in somiglianti istituti.

(1) " Non est enim permittendum (insegna il Pallottini l. c. n. 16) ut SS. Eucharistiae Sacramentum asservetur in Ecclesiis non parochialibus absque Sedis Apostolicae beneplacito S.C.C. *in Caiacen.* die 21 ian. 1630; *Iustinopolitana* die 21 mai. 1634; *in Lunen. Sarzanen.* 19 aug. 1690; *in Bononien.* 17 nov 1691; *in Acheruntina* 3 mar. 1668; *in Syracusana* 13 nov. 1638. „ E ciò, " licet agatur, segue a dire il cit. A. n. 21, de ecclesiis ruralibus, ad quas ipsi parochi ad celebrandum diebus festis accederent, et de aliis capellis et ecclesiis intra fines parochiae, ut S. Congregatio decrevit in *Acheruntina* 3 mar. 1668, *in Nonantulana* 13 ian. 1685, *in Bononien.* 1689. „

50.

Se il Capitolo Cattedrale ha diritto di regolare le processioni delle chiese minori quando esso interviene.

D. In L. essendosi ottenuta l' acqua dopo lunghi mesi di arsura e dopo molte preghiere a Maria SS., venne in mente ai parroci di fare una processione più solenne del consueto in rendimento di grazia, nel dì sacro alla Vergine del Rosario. Proposero perciò al Vescovo che s' invitassero tutt' i Capitoli del luogo, non escluso il Cattedrale, e tutte le Confraternite; e che la processione percorresse altre vie ancora, oltre le solite degli anni precedenti. Il Vescovo condiscese. Non però così il Capitolo Cattedrale, il quale credendo leso il suo diritto, annuì colla condizione che la processione dovesse percorrere le solite vie e che tutto dovesse regolarsi col suo beneplacito.—Si chiede: Che è da dire di questa condotta del Capitolo di R.?

R. Il diritto sulle processioni è tutto e solo del Vescovo, e nessun altro può avervi ingerenza. " Ius indicendi processiones publicas et privatas, et etiam (cum causa) prohibendi, est privativum Episcopi. „ Così il Monacelli (Form. Leg. Tom. I., Tit. V. Form. VII, n. 22), allegando l' autorità del Barbosa e documenti pontificii; e soggiunge che quand' anco si tratti di trasferire ad altro giorno le processioni solite farsi dai parroci o dal capitolo cattedrale, occorre l' approvazione del Vescovo, siccome fu deciso dalla S. C. dei Riti il dì 3 sett. 1695 ed il 21 luglio 1696 *in Hispalen.* ed il 21 genn. 1696 *in Asten.*

Il medesimo autore insegna che tutti i sacerdoti secolari o regolari, anco beneficiati, sono in obbligo di intervenire alle processioni, quando sieno indette dal Vescovo per una pubblica causa: l.c. n. 23 " Processionibus generalibus indictis pro causa, bono vel honore publico, tam clerici saeculares beneficia vel officia ecclesiastica obtinentes, quam regulares invitati omnes interesse tenentur et adesse compelluntur iuris remediis. „ Communisce questa sua dottrina di molte autorità del diritto e dei canonisti.

E più particolarmente indica le ragioni onde il Vescovo può prescrivere le pro-

cessioni, cui tutti sono in obbligo di intervenire l. c. n. 24: " Praeter autem processiones universales Ecclesiae, nempe Rogationum et Corporis Christi, referuntur ad causam bonorum et honorem publicum aliae quae fiunt, et indicuntur pro gratiarum actione de re gravi, pro pace inter catholicos principes, vel victoria impetranda contra infideles, pro electione novi Pontificis Ecclesiae diu viduatae pastore, ad placandum Deum occasione pestis, famis, belli, sterilitatis, terraemotus et similium, ut tradunt Pax Iordan. *lucubr. tom. 2. lib. 11, tit. 2 tom. 4.* Passerin. *de statu hom. tom. 3. qu. 189 n. 99 in fin.* „

Quanto al modo di far le processioni, tutto pure dipende dall'arbitrio del Vescovo, come dichiarò più volte la S. C. dei Riti presso il Ferraris v. *Processiones* n. 4 segg. il quale così dice: " Processiones publicas indicere dirigere et ordinare spectat ad Episcopum privative quoad alios. Sic saepe decrevit sacra Congr. Rituum. Et hoc, *si avverta*, non obstante quod capitulum vel alii sint per longum tempus in possessione indicendi publicas processiones, vel praescribendi quomodo et a quo sint dirigendae. S. C. C. 16 febr. 1619—Et non obstante etiam immemorabili consuetudine. S. R. C. *in Camerecensi* 24 aug. 1619 „ (Id. ibid.). Dunque non ostante qualunque antica o immemorabile consuetudine, non già il Capitolo cattedrale, ma il Vescovo, ha diritto di ordinare non solo le processioni da farsi, ma il modo altresì onde si debbono fare.

E però al Vescovo spetta stabilire le ore (S. R. C. 17 iun. 1606 *in Urbevetana* ap. Ferraris l. c. n. 9). Al Vescovo designare le vie, le quali possono pure appartenere ad altre parrocchie (S. C. C. 6 luglio 1889 *in Cassanen.* ap. *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. I, pag. 123). E ciò indipendentemente da qualsivoglia Capitolo anche cattedrale (S. C. C. 28 apr. 1888 *in Tranen.* ap. *Mon. Ecc.* Vol. V, P. II, p. 74).

Da quanto fin quì abbiamo esposto, si dimostra la irragionevolezza delle pretensioni del Capitolo Cattedrale di L, e come il Vescovo avea tutto il diritto di ordinare quella processione straordinaria in ringraziamento alla Vergine del beneficio ottenuto e di prescriverne l'ora e le vie da percorrere; ed il Capitolo Cattedrale, come tutte le altre corporazioni del luogo, avea l'obbligo d'intervenire e di soggettarsi a quelle prescrizioni.

51.

Circa il Vescovo da nominarsi nel Canone.

D. Il Vescovo titolare G. trovasi a dimorare nella Diocesi di B. Qual Vescovo egli è tenuto nominare nel Canone, sè stesso, ovvero il Vescovo del luogo?

R. Il *Canon Missae Pontificalis* ha una rubrica la quale, rettamente interpretata, può dar la soluzione del dubbio proposto. Al luogo adunque del Canone et *me indigno servo tuo* dice così: " Si vero celebrans non fuerit Episcopus, omissis illis verbis, eorum loco dicat *Et Antistito nostro N.* „ Dunque solo chi è inferiore al Vescovo deve nominare il Vescovo del luogo. Quando perciò chi celebra è Vescovo, o residenziale, o titolare, deve nominare sè stesso dovunque egli trovisi a celebrare.

È questo l'insegnamento del Merato (ad Gavant. Tom. I, Par. II, tit. VIII n. V): " Si celebrans sit Episcopus, Archiepiscopus vel Patriarcha, omissis praedictis verbis (*et Antistite nostro*), dicit eorum loco, *Et me indigno servo tuo.* Sed hic notandum occurrit, quod non solum Episcopi et superiores Praelati, sed etiam Cardinales propter dignitatis eminentiam, ubicumque celebrent, orant pro se ipsis, non pro loci Episcopo in quo celebrant. „ E ne adduce la ragione l.c.: " Episcopi non orant pro aliis Episcopis quia non sunt ipsis superiores. „

I Vescovi titolari adunque, dal perchè non sono in dignità inferiori ai Vescovi residenziali, non hanno l'obbligo di nominarli nel Canone, dovendo ivi nominare sè stessi, *pro me indigno servo tuo.*

52.

Da chi debba cantarsi l'Epistola nella messa cantata senza ministri e senza chierici.

D. Nelle Messe cantate senza ministri, quando manchino dei chierici vestiti con cotta, da chi dovrà cantarsi l'Epistola?

R. La Rubrica del Messale, Tit. VI n. 8, prescrive che, cantandosi dal sacerdote la messa senza ministri, l'epistola si canti da qualche lettore vestito di cotta. Or quando manchi qualsivoglia lettore o chierico che possa ciò fare, da chi l'epistola dovrà cantarsi?

Un caso simile fu proposto alla S. C. coi seguenti dubbii:

" *Dubium I.* Sufficitne ut in casu legatur tantum Epistola ab ipso celebrante, vel ab eodem debet cantari?

" *Dubium II.* In ecclesiis Monialium potest ab aliqua Moniali epistola cantari in choro?

" *Dubium III.* Omittendus omnino est cantus epistolae ?

E la S. C. rescrisse: " Scribatur E.mo Patriarchae Lisbonensi ad mentem. Et mens est: Quod quum missa cantetur sine ministris, et nullus sit clericus inserviens, qui superpelliceo indutus epistolam decantet juxta Rubricas, satius erit quod ipsa epistola legatur sine cantu ab ipso celebrante: nunquam vero in ecclesiis monialium decantetur ab una ex iis „ (23 apr. 1875 *in Lisbonen.* n. 5604).

Donde si raccoglie che quando non ci sono ministri e manca un qualche chierico che con cotta canti l'epistola, si può fare a meno di questo canto, bastando che l'epistola venga letta dal celebrante.

BIBLIOGRAFIA

BERARDI EMILIO — Praxis Confessariorum; seu Universae Theologiae Moralis et Pastoralis tractatus theoricus-praeticus, auctore Aemilio Berardi Faventinae Dioeceseos parocho professore Theol. Mor. in seminario et examinatore pro-synodali — Editio secunda ab Auctore emendata et valde aucta — Bononiae ex typ. pont. Mareggiani, 1890-93 — Due grossi voll. in 8° gr. di pag. 746, 788.

Salutiamo con vivo compiacimento la seconda edizione di quest'opera esimia che può recare vantaggio immenso ai parroci, ai confessori, ai cultori tutti della Teologia morale e pastorale. Non è questa una semplice ristampa della prima edizione, già pur tanto lodata e ricercata; ma è un'opera quasi da nuovo rimaneggiata e rifatta, con aggiunzioni notevolissime; e con metodo assai logico e chiaro. È il frutto di accurato e profondo studio e di ponderato giudizio, con che il chiarissimo Autore ha emendata l'opera sua e l'ha messa in bell'ordine, togliendone il ridondante ed il superfluo; e però vi si trova un tesoro di dottrina e di sapienza pratica impareggiabile, onde il parroco ed il confessore hanno dinanzi con mirabile chiarezza gli avvedimenti che devono tener presenti per bene adempiere le loro parti, massime quelli che riguardano i tempi difficili che traversiamo e che recano non lieve inciampo nei sacri ministeri. Nè questa opera è inutile ai dotti ed ai professori di Teologia morale e canonica; giacchè la profondità e la erudizione onde sono trattate le quistioni più difficili e più proprie dei giorni nostri, la rendono interessantissima a chiunque voglia non superficialmente svolgere queste materie. I due grossi e ponderosi volumi costano L. 25 per l'Italia e L. 26 per l'estero; ma chi li chiegga direttamente all'Autore in *Faenza* nell'Emilia, potrà ottenere un notevole ribasso. Facciamo voti che tutt'i nostri lettori vogliano procurarseli.

DE SIENA PASQUALE—Theologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bellacosa jam Episcopum Cavensem et Sarnensem; nunc a Paschale De Siena in Lyceo Archiep. Neapolit. professore Theol. Mor. notis et additamentis ac recentioribus Rom. Pontificum Constitutionibus et Ss. Congregationum decretis, nec non casuum reservatorum Dioec. Neap. explanatione locupletata — Editio tertia expolita et aucta — Neapoli ex typ. Michaelis d'Auria, 1894. — in 8.° gr. di pag. 420.

Siamo lieti di annunziare la terza ristampa di quest'opera opportunissima, di cui le due precedenti edizioni, spacciate in breve tempo, sono prove indiscutibili del suo gran merito. E il merito è in ciò che ai rudimenti chiari, ordinati, facilissimi del Bellacosa il De Siena aggiunge tante note e sì precise e svariate, da renderli un manuale compiuto di Teologia morale non solo per quelli che si apparecchiano agli esami od ai concorsi, ma per chiunque e voglia ben studiare codesta disciplina, e voglia bene amministrare il sacramento della penitenza. Notevoli sono le materie che riguardano i nostri tempi, e che vanno trattate dall'Autore con più ampio svolgimento. Questa terza edizione poi si avvantaggia sulle altre, perchè racchiude quanto di novità si è accresciuto al patrimonio della scienza negli ultimi tempi, non solo circa gli atti recentissimi della S. Sede, ma sì ancora circa le quistioni moderne dibattute dai DD. Vi ha perciò in questa edizione note e giunte e trattazioni che non si trovano nelle precedenti. Si affrettino ad acquistarla tutti coloro che dànno opera a tali studii. Costa L. 4.50 presso l'Autore in Napoli, vico Sedil Capuano, 10.

ALBUM — Pel venticinquesimo anniversario della prima messa del P. Bonaventura, successore del P. Lodovico da Casoria — XX Decembre 1868 — XX Decembre 1893.

Abbiamo sott'occhi questo elegantissi-

mo *Album* che raccoglie i voti e gli augurii pel primo giubileo del Sacerdozio del Rev. P. Bonaventura, già primo figliuolo, ed ora degnissimo successore del celebre P. Lodovico da Casoria. Vi si leggono lettere, componimenti, indirizzi di cospicui personaggi, in cima ai quali l'Em.mo Card. Rampolla che reca le benedizioni del S. Padre. Assai belle e commoventi sono le manifestazioni di ossequio e di amore che gli rivolgono tutti i Frati Bigi e le Suore Elisabettine, e gli alunni che ricevono da essi educazione ed istruzione. — Facciamo eco ancor noi alla gioia di tanti che apprezzano ed ammirano le opere stupende di cui P. Bonaventura è strenuo propagatore, coi più caldi voti a Dio che lo conservi per lunghi anni felici all'amore dei suoi figli, al decoro della S. Chiesa, ed al bene della umanità sofferente!

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1894)

Omaggio de' Romani al S. Padre — La Federazione Piana e le numerose associazioni cattoliche di Roma il dì 17 dicembre ult., vollero presentare le loro congratulazioni al S. Padre pel suo giubileo episcopale. In numero di circa 12 mila, si raccolsero nella Basilica Vaticana, dove al Sommo Pontefice piacque celebrare la S. Messa in un altare eretto nel braccio de' Ss. Processo e Martiniano, e udirne un'altra di un Suo cappellano segreto. Dopo la messa, circondato da molti Emi Cardinali e Prelati, il Papa si assise in trono ed ascoltò un nobile e filiale indirizzo letto dal principe Don Francesco Massimo presidente della Federazione Piana; al quale il S. Padre disse brevi e sentenziose parole, e poscia fè leggere a Mons. Radini-Tedeschi un magnifico discorso in cui si trattò delle benemerenze di Roma papale sulla vera civiltà di tutte le nazioni. Data la benedizione su quella numerosa adunanza, eruppero dai cuori di tutti vive e fragorose acclamazioni al provvidenziale Pontefice.

Il Sacro Collegio al S. Padre — Il dì 23 dicembre ult. il Sacro Collegio dei Cardinali espress al S. Padre i suoi omaggi ed augurii pel S. Natale. Ad un devoto e affettuoso indirizzo letto dall'Emo Card. Decano Monaco La-Valletta, il Sommo Pontefice, levatosi in piedi, rispose con uno stupendo discorso, in cui dimostrò che la pace, tanto da tutti desiderata, può conseguirsi benissimo per mezzo del Papa, poichè la pace, figlia della giustizia vive di fede; ed il Pontefice Romano è custode della fede ed è vindice della giustizia. " Date libero il passo, ei soggiunse, a questo apostolato che tiene la sua missione dall'alto; accogliete senza sospetti la parola che vi reca; fate che possa ella penetrare nella libera coscienza del cittadino, nella compagine della famiglia, nel reggimento degli Stati, e vedrete fiorir di leggieri la tranquillità dell'ordine, aspirazione massima e bisogno supremo dei popoli. „

Atti della S. C. de' Riti — Il dì 19 dicembre ult. radunatasi la S. C. de' Riti nel Palazzo Apostolico Vaticano, oltre a varii altri dubbii proposti, discusse i seguenti:

1. Validità e rilevanza del Processo Apostolico sopra la fama della santità di vita, delle virtù e dei miracoli in genere della Ven.Suor Teresa di S.Agostino Carmelitana Scalza in Parigi;

2. Della Venerabile Giulia Billiart Fondatrice delle Suore di Maria in Namur;

3. Conferma di culto che da tempo immemorabile si presta ai Servi di Dio Alferio, Leone, Pietro e Costabile, Abati dell'Ordine Benedettino;

4. Revisione degli scritti della Serva di Dio Suor Maria Diodata Pisani, Monaca Benedettina in Malta;

5. Concessione ed approvazione dello Scapolare ad onore di Maria SSma del Buon Consiglio.

Nomine Pontificie — Con separati biglietti della Segreteria di Stato la Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di nominare l'Emo e Rmo Sig. Cardinale Vincenzo Vannutelli a Protettore del terz'Ordine Regolare di S. Francesco, e l'Emo e Rmo Sig. Cardinale Lucido Maria Parocchi a Protettore delle Ancelle del SS. Sacramento e della Carità in Madrid.

Con altro biglietto della Segreteria suddetta Sua Santità degnavasi annoverare fra i Consultori della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari il Rmo D. Ildebrando de Hemptinne Primate dell'Ordine di S. Benedetto, Abate di S. Anselmo *de Urbe*.

Programma per la chiusa delle feste giubilari — La Commissione Centrale esecutiva per la chiusa delle feste del giubileo di S. S., propone le seguenti cose:

1. Nel dì 11. febbr. 1894, messa solenne col canto del *Te Deum* nel Santuario di Lourdes, e l'offerta di una lampada come voto dei cattolici che avranno preso parte al *pellegrinaggio spirituale*.

2. Nei giorni 16, 17 e 18 febbr. 1894, un triduo di ringraziamento nella chiesa del Gesù di Roma.

3. Nella domenica 18 febbr. d., la distribuzione in Roma di 20 mila boni di pane; e si propone che si faccia in ogni luogo qualche cosa simile.

4. In un giorno fra il 16 ed il 19 febbr. ricevimento in Vaticano dei pellegrini, segnatamente di coloro che saranno stati al Congresso di Napoli, che si celebrerà dagli 11 ai 15 febbr.

5. Il dì 19 febbr. canto solennissimo del *Te Deum* in S. Pietro al Vaticano.

6. Si propone che tutt'i Sacerdoti applichino il dì 19 febbr. la S. Messa per il trionfo del Papa e per la libertà della Chiesa; ed i fedeli facciano a tale scopo la S. Comunione e mandino una qualsiasi offerta per l'Obolo di S. Pietro.

La Commissione esecutiva presenterà a S. S., insieme alle offerte ricevute, un albo dei Sacerdoti e dei fedeli che avranno preso parte a tale dimostrazione di figliale pietà, ed invierà a tutti gli asserenti un grazioso ricordo dell'anno giubilare. — Le offerte s'indirizzino al Sig. Presidente della Commissione pel Giubileo di S. S., Torre Argentina 76, Roma.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre, ad occasione del Natale e del Capodanno, ha ricevuto l'omaggio non solo del Collegio de' Cardinali e della Sua nobile Corte, ma quello pure del corpo Diplomatico accreditato presso la S. Sede, e di altri personaggi e dignitarii. Ha fatto distribuire lire 16, 000 in beneficenza: tredicimila in soccorso di famiglie povere, e tremila in sussidio a preti bisognosi.

— Il dì 11 u. s. a Napoli, nell'ospedale dei Pellegrini su doppia lastra di un finestrone al 3° piano apparve dipinta la immagine della SS. Vergine Immacolata. Fu un accorrere continuo di napoletani e di forestieri ad ammirare il fatto inesplicabile. L'Autorità ecclesiastica ordinò prima rigoroso esame di uomini periti, e poscia fe' togliere e chiudere in cassa quelle lastre misteriosamente dipinte.

— Il comitato parrocchiale di S. Eustachio in Roma, come omaggio al Papa pel suo giubileo episcopale, volle celebrare il dì 14 dic. ult. solenni esequie ai genitori di Lui nella chiesa delle Stimmate dove la famiglia Peccì ha la sua cappella gentilizie, e dove trovasi sepolta la madre del Sommo Pontefice. La funzione riuscì solennissima e molto gradita al S. Padre, il quale dettò una elegante iscrizione che fu posta sull'arco della detta cappella.

— È morto il p. Francesco Berardinelli d. C. d. G. uno dei religiosi più esemplari e dei più valorosi scrittori contemporanei. Avea diretto lunghi anni la *Civiltà Cattolica*.

— È morto pure Mons. Gio. Maria Teloni missionario apostolico ed autore di moltissime operette ascetiche.

— Nel campo militare di Melilla nella Spagna fu celebrata una messa solenne all'aria aperta il dì della Immacolata a cui presero parte 25 mila soldati.

— I PP. Gesuiti a Shan-Ghai nella Cina hanno stabilito un osservatorio astronomico; han costruito un organo con canne di bambù di un suono dolcissimo e quasi sovrumano; han fondato un giornale religioso in lingua chinese col titolo *Sacro Cuor di Gesù*.

— Nella Russia infierisce la persecuzione contro i cattolici. A Koraze, villaggio del governo di Kowno, dal perchè quella popolazione non volle chiudere la chiesa, giusta gli ordini, per aspettar la risposta di un'umile supplica da essi inviata allo Czar, fu spietatamente flagellata da 300 casacchi che ne fecero strage, colla morte di molti.

— I missionarii morti gloriosamente nel 1892 sono 3 Arcivescovi, 4 Vescovi e 142 sacerdoti. Di questi, la più parte francesi ed italiani.

— Si è convertita al cattolicisno la famiglia dei conti Von Bylandt che appartiene alla prima nobiltà dei Paesi Bassi. Altri nobili personaggi di Aia si sono pure convertiti. In Inghilterra tre colti pastori di ritualisti sono entrati nella Chiesa cattolica.

— Il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha approvato la decisione dei consigli Comunali di affidare le Chiese esistenti nei loro comuni ai cattolici romani, mentre prima erano state occupate dai vecchi cattolici.

— A S. Iean de Bizas, presso Montpellier, Mons. Cagliero benedisse la prima pietra di un orfanotrofio salesiano. Da Montpellier, dalle città e dai villaggi vicini accorsero ben tremila persone.

— È stato approvato dal Reischtag germanico in prima lettura il progetto di legge, presentato dal Centro, pel ritorno in Germania dei Gesuiti.

— La Signorina Gabriella Dupont, nipote del Signor Carnot, presidente della Repubblica francese, ha ricevuto l'abito religioso dalle mani del Vescovo di Limoges nel Convento di Nostra Signora di S. Leonardo nell'Alta Vienne.

— L'episcopato Ungherese, riunitosi al palazzo primiziale a Buda-Pest sotto la presidenza dei Cardinali Vaszary e Schlauch, ha firmato una lettera pastorale collettiva, riguardante la lotta religiosa che sta per ingaggiarsi in Ungheria pel matrimonio, ed ha deliberato di riunirsi in un congresso cattolico generale nel mese di Gennaio.

— Nella Provincia di Houph è stata aggredita la missione francese: i missionarii si sono salvati. Molti settarii cinesi vanno raccogliendo firmè per una petizione all'Imperatore, affichè gli stranieri siano distrutti. Il corpo diplomatico ha indirizzata a Pechino una nota per segnalare la posizione.

— Gli antischiavisti nel Congo hanno ottenuta una splendida vittoria contro gli arabi: sicchè tutto il territorio dell'Alto Congo da est a sud si trova libero.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa la pubblicazione imposta da Gregorio XIII nella rinunzia dei benefizii.

Firmana Postulatum circa resignationem beneficiorum — 20 Genn. 1894—*Per summaria precum* — Nella relazione sullo stato della Chiesa arcivescovile di Fermo del 1892, leggesi il seguente *postulato :*

" Ex Constitutione Gregorii XIII. *Humano vix iudicio* praescribitur quod resignationes beneficiorum (quae fiant in Ordinariorum manibus) intra tres menses publicatio fieri debeat modo et forma in eadem Constitutione praestita, nempe tum in Ecclesia Cathedrali, tum in Ecclesia Beneficii, *dum frequens populus ad missarum solemnia convenerit.* Finis huius praescriptionis ceu notant Canonistae, est ut auferantur fraudes et gravia incommoda vitentur quae ex occultis beneficiorum resignationibus oriri possunt; et praesertim ne resignantes remaneant in beneficiis exercentes actus iurisdictionis invalidos vel fructus indebite percipientes.

" Iamvero dubium exoritur an huiusmodi publicatio, eo modo peracta quem sub *nullitatis poena* citata Constitutio praescribit, necessaria sit etiam in beneficiorum parochialium provisione, quorum resignatio et collatio, saltem in mea Archidioecesi, satis evulgatur et publica fit, quin servetur ille modus supra expressus, imo forsan multo melius et efficacius, quam in Constitutione Gregoriana statuitur, evulgatur.

" Vacante namque parochiali Ecclesia, etiam per renunciationem, fit concursus nedum mediante expeditione edictorum quae affiguntur ad valvas tum Ecclesiae metropolitanae tum ecclesiae vacantis, sed ope literae encyclicae typis editae ad omnia oppida Archidioeceseos mittendae, in qua vacatio ecclesiae et causa vacationis exprimitur. Expedita autem infra mensem, a renunciationis acceptatae die computandum, Bulla novae provisionis, haec quando neoparochus possessionem adipiscitur publice legenda est a Cancellario in Ecclesia antequam ritus possessionis compleatur. Et quoniam nunc gubernium differt ad plures menses *regium placet,* facile accidit ut haec neoparochi possessio nedum ad tres sed ad sex menses differatur. Stante igitur hac evulgatione, finis Constitutionis Gregorianae certo obtinetur, licet non servetur adamussim modus in ipsa statutus.

" Quod si publicatio foret intra Missarum solemnia in Metropolitana (ad quam utpote haud commodi accessus paucissimi conveniunt), publicatio solis fere deserviret Capitularibus.—Verum cum de validitate collationis ecclesiarum agatur, cumque clausulae Gregorianae Constitutionis severissimae sint, peto humiliter ab EE. VV. an exposita praxis retineri posset; et quatenus modus publicationibus a Gregorio praescriptus etiam pro beneficiis parochialibus *sub nullitatis poena* taxative servandus sit, ac ideo invalidae dicendae sint collationes hactenus factae, et quatenus ita sit, oro obtestorque EE. VV. ut dignentur easdem sanare. „

La S. C. preso ad esame ciò che qui va esposto, il dì 20 gennaio 1894 rescrisse :

Pro gratia sanationis iuxta petita quoad praeteritum, facto verbo cum SS.mo ad cautelam; quod vero ad futurum, servetur rescriptum Constitutionis " Humano vix judicio. „

Giova tener presenti le considerazioni fatte d' officio :

a) I Sommi Pontefici furono sempre solleciti ad impedire che la rinunzia dei beneficii non avesse sembianza di successione ereditaria, e non si compisse con altre frodi simoniache. In ispecie la Regola 35.ª della Cancelleria, la Costit. *Sanctissimus* di San Pio V, e soprattutto la Costit. *Humano vix judicio* di Gregorio XIII de '13 genn. 1583, confermata dalla Costit. *Ecclesiastica* di Benedetto XIV del 15 giu. 1746, prescrivono che la collazione di un benefizio rinunziato non si faccia senza una solenne pubblicazione, sotto pena di nullità.

b) Gregorio XIII nella cit. Costituzione determinò in ispecie il modo della prescritta pubblicazione, stabilendo che la si debba fare nella Cattedrale e nella Chiesa (o nelle chiese) del beneficio quando il popolo vi si trovi radunato in gran numero per la messa solenne. Che se la chiesa del beneficio è rurale, fa d'uopo che non solo nella Cattedrale si compia la pubblicazione, ma sì pure nella chiesa parrocchiale nei cui limiti quella si rattrova. La detta pubblicazione deve farsi in pubblico, innanzi a tutti, esibendo le lettere Apostoliche e pronunziando con chiara ed intelligibile voce la rinunzia o la cessione già fatta, la qualità ed il titolo del beneficio rinunziato, i nomi ed i cognomi del rinunziante o del cedente, e di colui in favore del quale la rinunzia fu fatta.

c) Il detto Pontefice nel luogo cit. così communisce siffatte disposizioni: " Caeterum modus et forma hic tradita semper et ubique debeat observari, nec alia vel aequipollens ulla modo admitti in omnibus huiusmodi resignationibus cessionibus et retrocessionibus de quibuscumque ecclesiis.... Quod si quicquam praedictorum omnium omissum fuerit, dictis terminis, ut cuicumque praescripti sunt, elapsis, omnes dispositiones et gratiae resignatorum et cessorum beneficiorum ac iurium huiusmodi, cum omnibus inde secutis sive de pacificis, sive de litigiosis, sint irritae et inanes, nullaque alia gratia super huiusmodi beneficio sive jure cessio, iis quibus concessa fuerit, suffragetur, sed ipsi tales inhabiles et incapaces sint ad huiusmodi beneficia sic resignata et cessa, quandocumque obtinenda, illaque sive iura ab ipsa statim prima resignatione vel cessione etiam si illae, alias nullae et invalidae essent vacavisse et vacare conseantur eo ipso, nec resignantibus seu cedentibus si postea in sua possessione remaneant, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessiones, etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura sic a principio vacantia a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant et concedi. „

d) Si noti che nell'allegata disposizione viene esclusa del tutto qualsivoglia forma *equipollente*, non dovendosi ammettere che la sola forma prescritta. Lo scopo poi della cit. Costituzione di Gregorio XIII fu di determinare in ispecie il modo della pubblicazione prescritta in modo indeterminato dai Predecessori; e però siffatto modo vuolsi osservare tassativamente per la *validità*, siccome dichiarano innumerevoli decisioni della S. Rota Romana.

e) Si noti pure che il detto Pontefice nella cit. Costit. nominatamente toglie il beneficio dell'annale e triennale possesso cui concedono le Regole della Cancelleria.

f) Ma non si può dire, siffatta Costit. non essere stata da contraria consuetudine abrogata? — Parisio Flaminio, il quale pubblicò i celebri commenti di questa bolla, nel suo trattato *De resignatione beneficiorum*, prova nel lib. II, qu. 9, che questa legge fu promulgata in Roma con intenzione, secondo lo stile della Curia, che fosse promulgata in tutto l'Orbe. Nega poi che possa dirsi non ricevuta dall'uso, mostrandone la rigorosa osservanza in ogni luogo.

g) Nondimeno il Reiffenstuel *tit. 9 lib. I*, col Garcia *de Benef. Par. IV, Cap. 3, n. 289*, sostiene che la costituzione gregoriana non sia stata per ogni dove ricevuta dall'uso. Lo stesso asserisce lo Schmlzgueber *tit. 9 lib. I;* ed il Santi *in eod. tit.* non riprova questa opinione. Del resto, quando potesse provarsi tal contraria consuetu-

dine, non sarebbe da rigettare come una corruttela, massime oggidì, per le mutate condizioni dei tempi. E ciò anche nella considerazione che Gregorio XIII non abrogò che la sola prescrizione annale e triennale delle Regole della Cancelleria, non già quella che si eccepisce per contraria consuetudine.

h) Trattandosi di legge irritante, giova tener presente, la dottrina del chiariss. d'Annibale, il quale (*Summula Th. Mor. Par. I, Prolog. Ter. III, Cap. II, n. 213),* trattando della forma e delle solennità degli atti nelle leggi irritanti, ha come appresso: " Porro haec omnia sunt introducta ad fraudes apprime removendas, et leges huiusmodi fraudis praesumptione nituntur. Quaestio igitur, ni fallor, haec est, utra sit haec praesumptio; facti an periculi; nam plures (quasi facti), si fraus revera defuit, ratum putant quod actum est; plures alii (quasi periculi) irritum semper. Sententia utraque gravis; quocirca alii possessori favendum putant quoad iudex fori exterioris sententiam dixerit; et iure prorsus. „

i) Nel caso perciò non è ben chiaro se le provviste fatte nel modo esposto dall'Arcivescovo di Fermo, senza la forma prescritta da Gregorio XIII, possano dirsi invalide. Laonde giustamente la S. C. ha concessa la sanatoria del passato *ad cautelam*, ed ha prescritto che per l'avvenire si osservi esattamente quella forma.

II.

Se il Vescovo possa permettere la celebrazione del battesimo nelle case private.

Castrimaris Postulatum quoad baptismi administrationem — 20 Genn. 1894 — *Per summaria precum.* — Il Vescovo di Castellammare nella relazione dello stato della sua Diocesi, fra i postulati, scrisse:

" Ho trovato in diocesi, com'è anche in Napoli, che spesso per sufficienti ragioni, o per distinzione di famiglie si concedeva l'amministrazione del battesimo nelle case, compiendo tutt'i riti come si fa in chiesa. Io col consiglio del curato della Cattedrale ho richiamato la cosa alla norma del Rituale che lo permette solo se vi è pericolo della salute del bambino, ed allora fo dare in casa solo l'acqua, rimettendo gli altri riti a quando il bambino potrà venire in chiesa. Questo però malamente si soffre, fa cattiva impressione stante la consuetudine contraria, specialmente per chi viene da Napoli; e credo che comunemente non si esegue dalle famiglie quando i bambini stanno bene. Domando che debbo fare; mi sostengo così, o permetto eccezioni, anche quanto agli altri riti da compiersi nelle case? „

La S. C. disaminato accuratamente il dubbio, il dì 20 gennaio 1894 rescrisse:

Servetur Rituale Romanum; salvis axceptionibus, quas ex rationabilibus causis Episcopus concedere pro suo prudenti arbitrio censuerit.

Si raccolga:

a) Dalla Estrav. *Clement. unic. h. t.* vien proibito che il battesimo si amministri nelle case private, anzichè nelle chiese dove trovansi eretti i fonti battesimali: il che va vietato quando anche dopo i fanciulli si rechino al sacro fonte per celebrare le cerimonie ed i riti consueti.

b) Due sole eccezioni si fanno a tal divieto; la prima è pei figli de' Re o dei grandi principi che, dietro domanda, possono venir battezzati nelle proprie case, ossia negli oratorii domestici, coll'acqua però tolta dal sacro fonte. L'altra eccezione si è quando i fanciulli non possano senza pericolo menarsi in chiesa: il quale pericolo, come spiegasi dalla Glossa *hui. cap.*, può riguardare non pure i neonati, ma coloro altresì che debbono portarli alla chiesa (Ritual. Rom. *De Bapt.* cap. 8 § 3; D'Annibale *Summ. Th. Mor.* lib. 3, n. 137; De Angelis *Praelect. Iur. can.* lib. 3, tit. 42, n. 3).

c) Sotto il nome poi di principi, non vengono, giusta il sentire de' DD., i semplici titolati, ma solo quei *grandi principi,* che possono agguagliarsi ai re (Riganti in *Reg. Cancell.* 42 n. 117; Suarez Dist. 31 sect. 2; Rituale Rom. *l. c.;* S. Alphons. de Lig. Th. Mor. L. VI, n. 118).

d) La consuetudine contraria però

può mitigare il rigore della legge; imperocchè la consuetudine stessa può aver forza di legge (Voet in Comm. ad Pandect. tit. 1, n. 30; Lib. 3. de praescript. in 6.°); e, giusta i DD., fa presumere il miglior titolo del mondo, e suppone il beneplacito Apostolico (Urban. VIII Const. *Romanus Pontifex;* Barbosa *de Potestat. Episcop.* All. 25 n. 72; Rota *in Romana Oblationum* 25 ian. 1729; S. C. C. *in Avenionen. Capellaniae* 16 sept. 1780.)

e) La consuetudine di permettere talvolta il battesimo nelle case dei privati può essere oggidì coonestata da buone ragioni. " Siquidem (son parole del Segretario della S. C.) hisce funestis temporibus, fide deficiente, damnum bono spirituali puerorum obvenire posset, prout si eorum baptismum nimis procrastinaretur; cui accedit etiam, attenta praesertim locorum adiacentium consuetudine, contemptus Præsulis jus-

[illegible] periculum. "

f) Perciò sapientemente la S. C. nel caso ha rescritto che il Vescovo generalmente parlando deve stare al Rituale, intorno al luogo del battesimo; può però fare delle eccezioni quando intervengano delle giuste cause.

III.

Se nelle cappelle gentilizie de' campi santi possa dal Vescovo permettersi la celebrazione della S. Messa.

Platien. Dubii Oratorii — 20 Genn. 1894 *Per summaria precum* — Il Vescovo di Piazza in Sicilia espose alla S. C. quanto oppresso:

" Giuseppe Accardi e famiglia del comune di Mazzarino, mia diocesi, avendo alzato in quel cimitero vicino alla sepoltura gentilizia che si hanno, un oratorio, mi hanno chiesto di permettere loro che vi si celebrasse la s. messa.

" Simigliante dimanda mi è venuta da parte di altri, alle quali non ho creduto provvedere, sia perchè mi è sembrato che non avessero tutte le condizioni degli oratorî pubblici, sia pure perchè generalmente i cimiteri, nei quali sono gli oratorî in parola, per effetto delle attuali leggi, o per l'incuria dei municipî, non sono costruiti colle debite divisioni e nella forma voluta dai sacri canoni, e van sepolti insieme cattolici, acattolici e impenitenti.

" Tuttavia gl'interessati insistono fortemente, e tanto più perchè altrove, come affermano, comunque città distintissime, negli oratorî annessi alle sepolture gentilizie si celebrano delle s. messe.

" Ho creduto però rivolgermi alla bontà dell'E. V. Rev.ma:

" 1.° Per illuminarmi se si sia al caso di ritenere quale oratorio pubblico quello che si alza in un cimitero, ritenendo questo quale locale addetto al pubblico; e se nell'affermativa, senza ricercare altre condizioni, oltre quelle prescritte dal rito per l'altare ecc., vi si possa permettere la celebrazione della s. messa.

" 2.° Nella negativa, se in linea di grazia si potesse ciò ottenere dal S. Padre, raccomando i ricorrenti alla benignità dell'E. V. Rev.ma per essere accontentati nel loro pio desiderio, sommettendo in pari tempo che ciò venga accordato colla spedizione di rescritto per evitare la forte tassa di un Breve apostolico. "

La S. C., presi ad esami i quesiti, il dì 20 gennaio 1894, rescrisse:

Ad I. Negative in omnibus.

Ad II. Consulendum SS.mo favore Iosephi Accaroli eiusque familiae ut ad triennium, constito de decentia Oratorii ad tramites Sacrorum Canonum, indultum concedat pro sacri celebratione in anniversario defunctorum familiae tantum, dummodo non cadat in die festo de praecepto, et per Breve.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino *(Sess. 22 in decr. de celebr. Miss.)* tolse ai Vescovi la facoltà di permettere la celebrazione della messa nei privati oratorii. Il qual divieto fu poscia confermato dal decreto generale della S. C. del Conc. emanato d'ordine di Paolo V il dì 10 marzo 1615.

b) Oratorii privati poi si considerano tutti quelli che non hanno la porta aperta al pubblico, e non sia libero a tutti di accedervi. " Oratoria publica, dice il Monacelli (Form. t. 2 n. 32), idest quae sunt de licentia Episcopi erecta in loco publico... liberque accessus e via pu-

blica cunctis pateat. „ Così pure il Ferraris v. *Oratorium* n. 101. — Il d' Annibale reputa pubblico l'oratorio quando la sua porta riesce sulla pubblica via (Summ. P. III, n. 5.).

c) E quando l'oratorio pubblico sia costruito accosto al palazzo di un privato, il possessore è tenuto di cedere ad uso pubblico l'area ch'è innanzi all'oratorio. Così la S. C. del Conc. *in Savonen.* 28 iul. 1724; *in Nitrien.* 12 febr. 1735; *in Nullius* 13 ian. 1626.

d) Or tutto questo non si ha nei campi-santi sotto l'impero delle vigenti leggi italiane. In essi infatti non è libero l'accesso dei fedeli, potendosi questo impedire a volontà dagli officiali del municipio. I cimiteri stessi non sono costruiti a norma dei sacri canoni colle necessarie divisioni fra cattolici, acattolici e impenitenti: sono perciò considerati come luoghi profani, in cui disdice la celebrazione della s. messa.

e) Perciò nella città di Roma è invalso l'uso che si concede dal S. Padre con molte limitazioni la facoltà di celebrar messa nelle cappelle site nel pubblico cimitero, le quali non si hanno come pubblici oratorii.

IV.

Circa l' assegno dovuto all' Economo Curato.

Ugentina Adiudicationis redituum — 20 Genn. 1894 — Essendo passato di questa vita nel 1884 il canonico curato della Collegiata di Alessano in Dioc. di Ugento, l'Ordinario, giusta il prescritto de' Ss. Canoni, commise interinalmente la cura delle anime al sac. Achille Alforano canonico della medesima Collegiata. La prebenda del can. curato, l'unica salva dalla confisca governativa, consisteva, per una convenzione fatta nel 1870 col Capitolo, delle rendite di un certo beneficio e di una parte della massa capitolare: in tutto raccoglieva l'annua somma di L. 593. — Non appena vacato quel beneficio, l'economato prese possesso delle sue rendite, assegnandone all'economo curato sole L. 340. Ma poichè, detrattine i molti pesi, null'altro superava per l'economato del governo, lo stesso subeconomo propose all'economo curato di assumerne per sè l'amministrazione, coll'obligo di soddisfare ai pesi, e di ritenere per sè ciò che potesse rimanere.

Vero è che i canonici di quella chiesa, vedendo il collega unico amministratore della prebenda curata, fecero istanze per averne parte ancor essi, per le seguenti ragioni:

1.° Perchè il concordato del 1818 dispone doversi dare, delle rendite di una parrochia vacante, solo due quinti all'economo curato; il resto al Capitolo.

2.° Perchè la natura della massa capitolare è di tal fatta che, vacando qualche beneficio, *quasi iure non decrescendi,* le rendite di quello van devolute agli altri. Perciò chiedevano la parte delle rendite del beneficio vacante, formata, come s'è detto, dalla massa.

3.° In via sussidiaria chiedevano la parte delle distribuzioni, così ragionando:

Dato e non concesso che l'economo curato non debba nulla per rendite, dovrà senz'altro cedere quella porzione di frutti che corrisponde alle distribuzioni che non può lucrare dalla prebenda del canonico curato. Imperocchè, essendo egli canonico di quel capitolo, quando è presente al coro, può soddisfare solo per sè, non per l'altro beneficio di cui tiene l'amministrazione.

Questa lite fu per ben tre volte disaminata dal Vicario generale di Ugento, e sempre, benchè in via stragiudiziale, fu favorevole all'economo curato, disobbligandolo dal pagar nulla al Capitolo. Non contenta di queste decisioni la maggioranza di quel Capitolo, si rivolse alla S. C. — La quale dopo averla prima rimandata col rescritto: " Pro nunc non esse locum provisioni, „ — instando il Capitolo per la risoluzione, finalmente il dì 20 gennaio 1894 la discusse col dubbio:

An et quam partem reddituum ius habeant canonici repetendi ab oeconomo curato in casu?

E risolse:

Negative et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino prescrive che, appena vacata una parrocchia, il Vescovo deve porvi un vicario curato, assegnadogli quella parte di frutti ch' egli crede conveniente: " Debeat Episcopus statim, habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium *cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione* constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur „ (Sess. 24 cap. 18).

b) S. Pio V nulla Costit. *Ad exequenda* volle circoscrivere di alcuni limiti l' arbitrio dell' Ordinario, prescrivendo la congrua del vicario curato non dover essere minore di 50 scudi, nè maggiore di 100.

c) Ma poichè questa norma poteva essere poco facile per la pratica, e potea dar luogo a litigii, Benedetto XIV, nella celebre Costit. *Cum semper oblatas,* ritornando al prescritto del Tridentino, lasciò al prudente arbitrio de' Vescovi il determinare la congrua de' Vicarii, secondo le circostanze di luoghi e di tempi, ordinando che anche i diritti della Camera Apostolica dovessero cedere in favore della costituzione della congrua legittima.

d) La S. C. del Conc. poi ha dichiarato non potersi diminuire la congrua assegnata al vicario coll' autorità o col consenso dell'Ordinario, da coloro che hanno solo la cura abituale, come *in Consentina* 31 iul. 1693; *in Burgi S. Sepulchri* 7 sept. 1699.

e) Nel caso fu mostrato che in realtà il beneficio parrocchiale di L. 593, detratti i pesi, dava un supero di L. 237, meno anche dei due quinti voluti dal Concordato — che l' economo non era un investito del beneficio parrocchiale, ma un semplice amministratore; e però nulla doveva per l' assistenza al coro — che siffatta amministrazione gli fu affidata in cambio del congruo assegno che gli spettava di dritto.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE XIII

LITTERAE ENCYCLICAE

Ad Patriarchas Primates Archiepiscopos et Episcopos Universos catholici Orbis gratiam et communionem cum Apostolica Sede habentes.

DE STUDIIS SCRIPTURAE SACRAE.

(*Cont. e fine;* v. p. 250-254 di q. P.)

Doctrinam catholicam legitima et sollerti sacrorum Bibliorum interpretatione probasse, exposuisse, illustrasse, multum id quidem est; altera tamen, eaque tam gravis momenti quam operis laboriosi, pars remanet, ut ipsorum auctoritas integra quam validissime asseratur. Quod quidem nullo alio pacto plene licebit universeque assequi, nisi ex vivo et proprio magisterio Ecclesiae; quae *per se ipsa, ob suam nempe admirabilem propagationem eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis fecunditatem, ob catholicam unitatem, invictamque stabilitatem, magnum quoddam et perpetuum est motivum credibilitatis et divinae suae legationis testimonium irrefragabile* (1). Quoniam vero divinum et infallibile magisterium Ecclesiae, in auctoritate etiam sacrae Scripturae consistit, huius propterea fides saltem humana asserenda in primis vindicandaque est: quibus ex libris, tamquam ex antiquitatis probatissimis testibus, Christi Domini divinitas et legatio, Ecclesiae hierarchicae institutio, primatus Petro et successoribus eius collatus, in tuto apertoque collocentur. Ad hoc plurimum sane conducet, si plures sint e sacro ordine paratiores, qui hac etiam in parte pro fide dimicent et impetus hostiles propulsent, induti praecipue armatura Dei, quam suadet Apostolus (2), neque vero ad nova hostium arma et praelia insueti. Quod pulcre in sacerdotum officiis sic recenset Chrysostomus: " Ingens

(1) Conc. Vat. *sess.* III. *c.* III. *de fide.*
(2) Eph. IV, 13, *seqq.*

adhibendum est studium ut *Christi verbum habitet in nobis abundanter* (1): neque enim ad unum pugnae genus parati esse debemus, sed multiplex est bellum et varii sunt hostes; neque iisdem omnes utuntur armis, neque uno tantum modo nobiscum congredi moliuntur. Quare opus est, ut is qui cum omnibus congressurus est, omnium machinas artesque cognitas habeat, ut idem sagittarius et funditor, tribunus et manipuli ductor, dux et miles, pedes et eques, navalis ac muralis pugnae peritus: nisi enim omnes dimicandi artes noverit, novit diabolus per unam partem, si sola negligatur, praedonibus suis immissis, oves diripere „ (2). Fallacias hostium artesque in hac re ad impugnandum multiplices supra adumbravimus: iam, quibus praesidiis ad defensionem nitendum, commoneamus. — Est primum in studio linguarum veterum orientalium simulque in arte quam vocant criticam. Utriusque rei scientia quum hodie in magno sit pretio et laude, ea clerus, plus minusve pro locis et hominibus exquisita, ornatus, melius poterit decus et munus sustinere suum; nam ipse *omnia omnibus* (3) fieri debet, paratus semper *ad satisfactionem omni poscenti rationem de ea quae in ipso est spe* (4). Ergo sacrae Scripturae magistris necesse est atque theologos addecet, eas linguas cognitas habere quibus libri canonici sunt primitus ab hagiographis exarati, easdemque optimum factum erit si colant alumni Ecclesiae, qui praesertim ad academicos theologiae gradus aspirant. Atque etiam curandum ut omnibus in Academiis, quod iam in multis receptum laudabiliter est, de ceteris item antiquis linguis, maxime semiticis, deque congruente cum illis eruditione, sint magisteria, eorum in primis usui qui ad sacras Litteras profitendas designantur. — Hos autem ipsos, eiusdem rei gratiâ, doctiores esse oportet atque exercitatiores in vera artis criticae disciplina: perperam enim et cum religionis damno inductum est artificium, nomine honestatum criticae sublimioris, quo, ex solis internis, uti loquuntur, rationibus, cuiuspiam libri origo, integritas, auctoritas diiudicata emergant. Contra perspicuum est, in quaestionibus rei historicae, cuiusmodi origo et conservatio librorum, historiae testimonia valere prae ceteris, eaque esse quam studiosissime et conquirenda et excutienda: illas vero rationes internas plerumque non esse tanti, ut in causam nisi ad quamdam confirmationem, possint advocari. Secus si fiat, magna profecto consequentur incommoda. Nam hostibus religionis plus confidentiae futurum est ut sacrorum authenticitatem Librorum impetant et discerpant: illud ipsum quod extollunt genus criticae sublimioris, eo demum recidet, ut suum quisque studium praeiudicatamque opinionem interpretando sectentur: inde neque Scripturis quaesitum lumen accedet, neque ulla doctrinae oritura utilitas est, sed certa illa patebit erroris nota, quae est varietas et dissimilitudo sentiendi, ut iam ipsi sunt documento huiusce novae principes disciplinae: inde etiam, quia plerique infecti sunt vanae philosophiae et rationalismi placitis, ideo prophetias, miracula, cetera quaecumque naturae ordinem superent, ex sacris Libris dimovere non verebuntur. — Congrediendum secundo loco cum iis, qui suâ physicorum scientia abusi, sacros Libros omnibus vestigiis indagant, unde auctoribus inscitiam rerum talium opponant, scripta ipsa vituperent. Quae quidem insimulationes quum res attingant sensibus obiectas, eo periculosiores accidunt, manantes in vulgus, maxime in deditam litteris iuventutem; quae, semel reverentiam divinae revelationis in uno aliquo capite exuerit, facile in omnibus omnem eius fidem est dimissura. Nimium sane constat, de natura doctrinam, quantum ad percipiendam summi Artificis gloriam in procreatis rebus impressam aptissima est, modo sit convenienter proposita, tantum posse ad elementa sanae

(1) *Cfr.* Col. III, 16.
(2) *De sacerd.* IV, 4.
(3) I Cor. IX, 22.
(4) I Petr. III, 15.

philosophiae evellenda corrumpendosque mores, teneris animis perverse infusam. Quapropter Scripturae sacrae doctori cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius detegat et refellat. — Nulla quidem theologum inter et physicum vera dissensio intercesserit, dum suis uterque finibus se contineant, id caventes, secundum S. Augustini monitum, " ne aliquid temere et incognitum pro cognito asserant „ (1). Sin tamen dissenserint, quemadmodum se gerat theologus, summatim est regula ab eodem oblata : " Quidquid, inquit, ipsi de natura rerum veracibus documentis demonstrare potuerint, ostendamus nostris Litteris non esse contrarium ; quidquid autem de quibuslibet suis voluminibus his nostris Litteris, idest catholicae fidei, contrarium protulerint, aut aliqua etiam facultate ostendamus,aut nulla dubitatione credamus esse falsissimum „ (2). De cuius aequitate regulae in consideratione sit primum, scriptores sacros, seu verius " Spiritum Dei, qui per ipsos loquebatur,noluisse ista (videlicet intimam adspectabilium rerum constitutionem) docere homines, nulli saluti profutura „ (3); quare eos, potius quam explorationem naturae recta persequantur, res ipsas aliquando describere et tractare aut quodam translationis modo, aut sicut communis sermo per ea ferebat tempora, hodieque de multis fert rebus in quotidiana vita, ipsos inter homines scientissimos. Vulgari autem sermone quum ea primo proprieque efferantur quae cadant sub sensus, non dissimiliter scriptor sacer (monuitque et Doctor Angelicus) " ea secutus est, quæ sensibiliter apparent„(4), seu quae Deus ipse, homines alloquens, ad eorum captum significavit humano more. — Quod vero defensio Scripturae sanctae agenda strenue est, non ex eo omnes aeque sententiae tuendae sunt, quas singuli Patres aut qui deinceps interpretes in eadem declaranda ediderint : qui, prout erant opiniones aetatis, in locis edisserendis ubi physica aguntur, fortasse non ita semper iudicaverunt ex veritate, ut quaedam posuerint, quae nunc minus probentur. Quocirca studiose dignoscendum in illorum interpretationibus, quaenam reapse tradant tamquam spectantia ad fidem aut cum ea maxime copulata, quaenam unanimi tradant consensu ; namque " in his quae de necessitate fidei non sunt, licuit Sanctis diversimode opinari, sicut et nobis, „ ut est S. Thomæ sententia (5). Qui et alio loco prudentissime habet : " Mihi videtur tutius esse, huiusmodi, quae philosophi communiter senserunt, et nostrae fidei non repugnant, nec sic esse asserenda ut dogmata fidei, etsi aliquando sub nomine philosophorum introducantur, nec sic esse neganda tamquam fidei contraria,ne sapientibus huius mundi occasio contemnendi doctrinam fidei praebeatur (6). „ Sane, quamquam ea, quae speculatores naturae certis argumentis certa iam esse affirmarint, interpres ostendere debet nihil Scripturis recte explicatis obsistere, ipsum tamen ne fugiat, factum quandoque esse, ut certa quaedam ab illis tradita, postea in dubitationem adducta sint et repudiata. Quod si physicorum scriptores terminos disciplinae suae transgressi , in provinciam philosophorum perversitate opinionum invadant , eas interpres theologus philosophis mittat refutandas.--Haec ipsa deinde ad cognatas disciplinas, ad historiam praesertim, iuvabit transferri. Dolendum enim, multos esse qui antiquitatis monumenta, gentium mores et instituta , similiumque rerum testimonia magnis ii quidem laboribus perscrutentur et proferant , sed eo saepius consilio , ut erroris labes in sacris Libris deprehendant, ex quo illorum auctoritas usquequaque infirmetur et nutet. Idque nonnulli et nimis infesto animo faciunt nec satis aequo iudicio ;

(1) *In Gen. op. imperf.* IX, 30.
(2) *De Gen. ad litt.* I, 21, 41.
(3) S. Aug. *ib.* II, 9, 20.
(4) *Summa theol.* p. I, q. LXX, a. 1 ad 3.
(5) *In Sent.* II, dist. II, q. 1, a. 3.
(6) *Opusc.* X.

qui sic fidunt profanis libris et documentis memoriae priscae, perinde ut nulla eis ne suspicio quidem erroris possit subesse, libris vero Scripturae sacrae, eâ opinata tantum erroris specie, neque ea probe discussa, vel parem abnuunt fidem. Fieri quidem potest, ut quaedam librariis in codicibus describendis minus recte exciderint; quod considerate iudicandum est, nec facile admittendum, nisi quibus locis rite sit demonstratum: fieri etiam potest, ut germana alicuius loci sententia permaneat anceps; cui enodandae multum afferent optimae interpretandi regulae: at nefas omnino fuerit, aut inspirationem ad aliquas tantum sacrae Scripturae partes coangustare, aut concedere sacrum ipsum errasse auctorem. Nec enim toleranda est eorum ratio, qui ex istis difficultatibus sese expediunt, id nimirum dare non dubitantes, inspirationem divinam ad res fidei morumque, nihil praeterea, pertinere, eo quod falso arbitrentur, de veritate sententiarum quum agitur, non adeo exquirendum quaenam dixerit Deus, ut non magis perpendatur quam ob causam ea dixerit. Etenim libri omnes atque integri, quos Ecclesia tamquam sacros et canonicos recipit, cum omnibus suis partibus, Spiritu Sancto dictante, conscripti sunt; tantum vero abest, ut divinae inspirationi error ullus subesse possit, ut ea per se ipsa, non modo errorem excludat omnem, sed tam necessario excludat, et respuat, quam necessarium est, Deum, summam Veritatem, nullius omnino erroris auctorem esse. — Haec est antiqua et constans fides Ecclesiae, solemni etiam sententia in Conciliis definita Florentino et Tridentino; confirmata denique atque expressius declarata in Concilio Vaticano, a quo absolute edictum: *Veteris et novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus, prout in eiusdem Concilii* (Tridentini) *decreto recensentur, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt. Eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem* (1). Quare nihil admodum refert, Spiritum Sanctum assumpsisse tamquam instrumenta ad scribendum, quasi, non quidem primario auctori, sed scriptoribus inspiratis quidpiam falsi elabi potuerit. Nam supernaturali ipse virtute ita eos ad scribendum excitavit et movit, ita scribentibus adstitit, ut ea omnia eaque sola quae ipse iuberet, et recte mente conciperent, et fideliter conscribere vellent, et apte infallibili veritate exprimerent: secus, non ipse esset auctor sacrae Scripturae universae. Hoc ratum semper habuere Ss. Patres: " Itaque, ait Augustinus, quum illi scripserunt quae illi ostendit et dixit, nequaquam dicendum est, quod ipse non scripserit: quandoquidem membra eius id operata sunt, quod dictante capite cognoverunt „ (2): pronunciatque S. Gregorius M: " Quis haec scripserit, valde supervacanee quæritur, quum tamen auctor libri Spiritus Sanctus fideliter credatur. Ipse igitur haec scripsit, qui scribenda dictavit: ipse scripsit qui et in illius opere inspirator extitit „ (3). Consequitur, ut qui in locis authenticis Librorum quidpiam falsi contineri posse existiment, ii profecto aut catholicam divinae inspirationis notionem pervertant, aut Deum ipsum erroris faciant auctorem. Atque adeo Patribus omnibus et Doctoribus persuasissimum fuit, divinas Litteras, quales ab hagiographis editae sunt, ab omni omnino errore esse immunes, ut propterea non pauca illa, quae contrarii aliquid vel dissimile viderentur affere (eademque fere sunt quae nomine novae scientiae nunc obiiciunt), non subtiliter minus quam religiose componere inter se et conciliare studuerint; professi unanimes, Libros

(1) *Sess.* III, c. II. *de revel.*

(2) *De consensu Evangel.* l. I, c. 35.

(3) *Praef. in Iob*, n. 2.

eos et integros et per partes a divino aeque esse afflatu, Deumque ipsum per sacros auctores elocutum nihil admodum a veritate alienum ponere potuisse. Ea valeant universe quae idem Augustinus ad Hieronymum scripsit: " Ego enim fateor caritati tuae, solis eis Scripturarum libris qui iam canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque deferre, ut nullum eorum auctorum scribendo aliquid errasse firmissime credam. Ac si aliquid in eis offendero litteris quod videatur contrarium veritati, nihil aliud quam vel mendosum esse codicem, vel interpretem non assecutum esse quod dictum est, vel me minime intellexisse non ambigam „ (1).

At vero omni graviorum artium instrumento pro sanctitate Bibliorum plene perfecteque contendere, multo id maius est, quam ut a sola interpretum et theologorum sollertia aequum sit expectari. Eodem optandum est conspirent et connitantur illi etiam ex catholicis viris, qui ab externis doctrinis aliquam sint nominis auctoritatem adepti. Horum sane ingeniorum ornatus, si nunquam antea, ne nunc quidem, Dei beneficio, Ecclesiae deest: atque utinam eo amplius in fidei subsidium augescat. Nihil enim magis oportere ducimus, quam ut plures validioresque nanciscatur veritas propugnatores, quam sentiant adversarios; neque res ulla est quae magis persuadere vulgo possit obsequium veritatis, quam si eam liberrime profiteantur qui in laudata aliqua praestent facultate. Quin facile etiam cessura est obtrectatorum invidia, aut certe non ita petulanter iam traducere illi audebunt inimicam scientiae, fidem, quum viderint a viris scientiae laude nobilibus summum fidei honorem reverentiamque adhiberi. — Quoniam igitur tantum ii possunt religioni importare commodi, quibus cum catholicae professionis gratia felicem indolem ingenii benignum Numen impertiit, ideo in hac acerrima agitatione studiorum quae Scripturas quoquo modo attingunt, aptum sibi quisque eligant studii genus, in quo aliquando excellentes, obiecta in illas improbae scientiae tela, non sine gloria, repellant. — Quo loco gratum est illud pro merito comprobare nonnullorum catholicorum consilium, qui ut viris doctioribus suppetere possit unde huiusmodi studia omni adiumentorum copia, pertractent et provehant, coactis societatibus, largiter pecunias solent conferre. Optima sane et peropportuna temporibus pecuniae collocandae ratio. Quo enim catholicis minus praesidii in sua studia sperare licet publice, eo promptiorem effusioremque patere decet privatorum liberalitatem; ut quibus a Deo aucti sunt divitiis, eas ad tutandum revelatae ipsius doctrinae thesaurum velint convertere.— Tales autem labores ut ad rem biblicam vere proficiant, insistant eruditi in iis tamquam principiis, quae supra a Nobis praefinita sunt; fideliterque teneant, Deum, conditorem rectoremque rerum omnium, eumdem esse Scripturarum auctorem: nihil propterea ex rerum natura, nihil ex historiae monumentis colligi posse quod cum Scripturis revera pugnet. Si quid ergo tale videatur, id sedulo submovendum, tum adhibito prudenti theologorum et interpretum iudicio, quidnam verius verisimiliusve habeat Scripturae locus, de quo disceptetur, tum diligentius expensa argumentorum vi, quae contra adducantur. Neque ideo cessandum, si qua in contrarium species etiam tum resideat; nam, quoniam verum vero adversari haudquaquam potest, certum sit aut in sacrorum interpretationem verborum, aut in alteram disputationis partem errorem incurrisse: neutrum vero si necdum satis appareat, cunctandum interea de sententia. Permulta enim ex omni doctrinarum genere sunt diu multumque contra Scripturam iactata, quae nunc, utpote inania, penitus obsolevere: item non pauca de quibusdam Scripturæ locis (non proprie ad fidei morumque pertinentibus regulam) sunt quondam interpretando proposita, in quibus rectius postea vidit acrior quaedam investigatio,

(1) *Ep.* LXXXII, 1. *et crebrius alibi.*

Nempe opinionum commenta delet dies: sed " veritas manet et invalescit in aeternum „ (1). Quare, sicut nemo sibi arrogaverit ut omnem recte intelligat Scripturam, in qua se ipse plura nescire quam scire fassus est Augustinus (2), ita, si quid inciderit difficilius quam explicari possit, quisque eam sumet cautionem temperationemque eiusdem Doctoris: " Melius est vel premi incognitis sed utilibus signis, quam inutiliter ea interpretando, a iugo servitutis eductam cervicem laqueis erroris inserere (3). „ — Consilia et iussa Nostra si probe verecundeque erunt secuti qui subsidiaria haec studia profitentur, si et scribendo et docendo studiorum fructus dirigant ad hostes veritatis redarguendos, ad fidei damna in iuventute praecavenda, tum demum laetari poterunt digna se opera sacris Litteris inservire, eamque rei catholicae opem afferre, qualem de filiorum pietate et doctrinis iure sibi Ecclesia pollicetur.

Haec sunt, Venerabiles Fratres, quae de studiis Scripturae sacrae pro opportunitate monenda et praecipienda, aspirante Deo, censuimus. Iam sit vestrum curare, ut qua par est religione custodiantur et observentur: sic ut debita Deo gratia, de communicatis humano generi eloquiis sapientiae suae, testatius eniteat, optataeque utilitates redundent, maxime ad sacrae iuventutis institutionem, quae tanta est cura Nostra et spes Ecclesiae. Auctoritate nimirum et hortatione date alacres operam, ut in Seminariis, atque in Academiis quae parent ditioni vestrae, haec studia iusto in honore consistant vigeantque. Integre feliciterque vigeant, moderatrice Ecclesia, secundum saluberrima documenta et exempla Ss. Patrum laudatamque maiorum consuetudinem: atque talia ex temporum cursu incrementa accipiant quae vere sint in praesidium et gloriam catholicae veritatis, natae divinitus ad perennem populorum salutem. — Omnes denique alumnos et administros Ecclesiæ paterna caritate admonemus, ut ad sacras Litteras adeant, summo semper affectu reverentiae et pietatis: nequaquam enim ipsarum intelligentia salutariter ut opus est patere potest, nisi remota scientiae *terrenae* arrogantia, studioque sancte excitato eius *quae desursum est* sapientiae. Cuius in disciplinam semel admissa mens, atque inde illustrata et roborata, mire valebit ut etiam humanae scientiæ quae sunt fraudes dignoscat et vitet, qui sunt solidi fructus percipiat et ad æterna referat: inde potissime exardescens animus, ad emolumenta virtutis et divini amoris spiritu vehementiore contendet: *Beati qui scrutantur testimonia eius, in toto corde exquirunt eum* (4).

Iam divini auxilii spe freti et pastorali studio vestro confisi, Apostolicam benedictionem, caelestium munerum auspicem Nostraeque singularis benevolentiae testem, vobis omnibus, universoque Clero et populo singulis concredito, peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVIII novembris anno MDCCCXCIII, Pontificatus Nostri sextodecimo.

LEO PP. XIII.

(1) III Esdr. 4, 38.
(2) Ad Ianuar. *ep.* LV, 21.
(3) *De doctr. chr.* III, 9, 13.
(4) Ps. XVIII, 2.

ISTRUZIONE

circa i privilegi le grazie e le condizioni annesse al godimento dello speciale indulto dato dal Sommo Pontefice Pio Papa IX a tutt' i fedeli delle provincie Napoletane per la dispensa dei cibi di stretto magro nel corso dell' anno (5).

I. Relativamente al privilegio riguardante la commutazione de' voti, restano avvertiti i Confessori: 1. che a differenza

(5) Pubblicatasi di nuovo questa istruzione, la diamo qui novellamente, scrivendo con carattere marcato le varie mutazioni ed aggiunzioni che vi si leggono, a differenza di quelle che demmo nei primi due Volumi del nostro *Monitore*.

di ciò che veniva espresso nei Brevi anteriori, oggidì dopo il Breve del 1856 *Iam inde*, non più possono i voti *dispensarsi commutando* (il che importerebbe una commutazione *in minus*), ma semplicemente commutarsi, epperò al presente non si ha altra facoltà, che di sostituire all'opera votata un'altra uguale, o quasi uguale: 2. che possono tutt'i voti commutarsi, tranne i solenni, e due semplici tra i servati alla S. Sede, cioè il voto di perpetua castità, e quello di entrare in Religione (s'intende già qualora questi due ultimi abbiano le condizioni per essere riservati).

II. Per ciò poi che concerne la facoltà di assolvere da casi riservati, fa mestieri notare ed avvertire i Confessori: 1. che tutt'i casi riservati alla S. Sede (non già quelli riservati dai rispettivi Ordinarii) possono assolversi *in foro conscientiae*, meno che due soltanto, cioè l'eresia esternata, benchè occulta, e la scomunica contratta dal Confessore che abbia assoluto il complice: 2. che tal facoltà è ristretta a due volte sole nell'anno del godimento dell'Indulto; cioè ad una volta nel corso della vita, e ad un'altra in articolo di morte; il che è testuale nel summenzionato Breve: 3. che sotto nome di casi riservati alla S. Sede s'intendono compresi anche quelli, che la stessa S. Sede ha riservato agli Ordinarii dei luoghi, detti comunemente *Casi Nobis*, attesochè questi in origine sono Pontificii: 4. che la facoltà di assolvere da tutt'i detti casi viene concessa sempre colle clausole *Salutari poenitentia imposita, aliisque injunctis de jure injungendis;* ond'è che i Confessori pria di assolvere debbono ben marcare tali clausole, e fare adempiere ai penitenti quelle obbligazioni, che in alcuni casi vengono richieste o dal dritto generale, v. g. *satisfacta parte; praestito iuramento de non amplius committendo illo crimine* ecc.; ovvero dalla S. Penitenzieria, come per esempio trattandosi degl'invasori del dominio temporale, e dei loro cooperatori o aderenti, è imposto l'obbligo di riparare lo scandalo nel miglior modo possibile, e di emettere il giuramento *obediendi S. Sedi ejusque mandatis desuper ferendis;* come pure a coloro che abbiano acquistati beni ecclesiastici è prescritto dalla S. Penitenzieria, doversi i medesimi presentare al proprio Ordinario, e sottostare a tutto quello, che verrà loro imposto secondo la mente della S. Sede. Queste ed altre clausole debbono indispensabilmente ben ponderarsi dai confessori, altrimenti non potranno legittimamente avvalersi di tal facoltà, ed in alcuni casi si esporranno a pericoli di nullamente assolvere.

III. Quanto poi al privilegio di usar uova, latticinii, e strutto che si usa a modo di condimento, è cosa notissima: 1. che di tal privilegio possono avvalersi i fedeli in tutt'i giorni dell'anno senza alcuna eccezione, purchè dimorino nel territorio delle provincie del Napolitano; di tal che se ne escano da esso territorio, e vadano a dimorare altrove, anche per breve tempo, non potranno godere di questa concessione; nei giorni però di Quaresima (tranne le Domeniche) come pure in tutti gli altri giorni di digiuno non è loro consentito l'uso di detti cibi, fuorchè una sola volta al giorno, cioè nell'unica comestione, qualora o per ragion di età o di altra causa scusante non vadano esenti dal digiuno in quanto all'unica comestione: 2. che i Sacerdoti ed i Religiosi professi dell'uno e l'altro sesso potranno al presente anch'essi fruire di tal privilegio eccetto la Settimana Maggiore, **per quelli che non hanno compito l'età di anni sessanta,** (1) a cominciare dalla Domenica delle Palme: quei Religiosi però che per proprio Istituto sieno obbligati alla perpetua Quaresima, in nessun giorno dell'anno potranno avvalersi di tal concessione.

IV. Riguardo poi alle indulgenze è da notare: 1. che potranno i fedeli esser partecipi di tutte le indulgenze in qualunque forma concedute dalla S. Sede a tutte le Confraternite, Compagnie e Congregazioni esistenti in tutte le provincie del Napolitano, non altrimenti che se essi fossero associati alle medesime; e queste indulgenze possono anche applicarsi in suffragio dei fedeli defunti: 2. che in tutt'i giorni destinati alle Sacre Stazioni di Roma, visitando cinque Chiese, o cinque Altari potranno i fedeli esser partecipi di tutte le indulgenze concedute alle Chiese o dentro o fuori Roma, alle quali sono annesse le suddette Stazioni, pregando il Signore per la concordia tra principi Cristiani, per l'abolizione dell'eresie, e per l'esaltazione della Chiesa Cattolica; e queste indulgenze possono anche applicarsi in suffragio dei fedeli trapassati: 3. che le suddette Indulgenze possono lucrarsi anche dalle Religiose di qualunque Ordine, o Istituto Regolare, e da tutte le donne e fanciulle che vivono in qua-

(1) Si noti quest'aggiunzione, la quale dirime la quistione nel senso in cui fu risoluta dal *Monitore* (Vol. II, Par. II, pagina 825) se i sacerdoti e religiosi sessagenarii possono avvalersi di queste concessioni nella settimana maggiore.

lunque Monastero, Conservatorio, o Ritiro, le quali se non hanno Chiese proprie, visiteranno le Cappelle destinate dai loro Superiori.

V. Quanto poi alla elemosina da eregarsi è da osservare: 1. che questa necessariamente deve pervenire nelle mani dell'Ordinario, nè è lecito a veruno dei fedeli impiegarla ad altri usi, comechè pii e santi: quindi sarà cura dell'Ordinario medesimo destinare persone ecclesiastiche fedelissime, alle quali si affideranno dai fedeli le limosine anzidette che insieme raccolte, a Lui si trasferiranno dopo la Quaresima per l'uso precettato dalla S. Sede. **In Napoli tale incarico è affidato ai rispettivi Parrochi, i quali dopo la Domenica in Albis le passano all'Arcivescovo per l'uso indicato.** 2. si avverta non bastare affatto la sola intenzione di erogare la limosina, o differirla in altro tempo fra l'anno, ma essere all'intutto indispensabile, che si eroghi col fatto e non in altro tempo, che nella Domenica di Settuagesima, altrimenti non potrà godersi dei privilegii se non da quel giorno, in cui sarà realmente erogata: 3. la mentovata elemosina dovrà corrispondere alla cifra determinata dal Commissario Apostolico, il quale ne ha ricevuto dalla S. Sede l'opportuna facoltà, ond'è che non serbandosi siffatta cifra, di nessun privilegio potrà mai godersi. Perlocchè si abbia presente lo specchietto messo in fine della presente, col titolo: *Dilucidazione sull' articolo quinto.*

VI. Non sarà fuor di proposito far notare ai Confessori, che nè l'Ordinario, nè il Parroco possono abilitare il fedele al godimento dei privilegi suddetti, senzachè si eroghi la succennata limosina. Soltanto occorrendo dubbio sulle classi delle persone, se sieno cioè obbligate a maggiore o minore elemosina, essi potranno emettere dichiarazione opportuna, in favore dei loro dipendenti, secondo la cristiana prudenza e carità; e nulla più. — Che se avverrà, che taluno per mera impotenza di erogare la limosina venisse dispensato o dall'Ordinario o dal Parroco, non potrà questi giammai avvalersi dei privilegii suindicati, ma soltanto usare uova e latticinii in giorni proibiti; e ciò non in forza del privilegio dell'Indulto, ma sibbene per la facoltà che loro è conceduta dal diritto e dalla consuetudine, e colle analoghe e necessarie limitazioni.

Dilucidazione sull' articolo quinto delle istruzioni.

1. I nobili, ed i Prelati anche minori daranno la limosina di grana quarantuno.

2. Le famiglie nobili e ricche daranno la limosina di grana quarantuno pel capo di casa, altra di grana quarantuno per la moglie, ed una terza limosina anche di grana quarantuno per tutto il resto dell'intera famiglia, purchè vivano *de communi mensa.*

3. Le famiglie nobili che si trovano in anguste circostanze di povertà, daranno una sola limosina di grana quarantuno per l'intiera famiglia. Se però i figli, o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà ciascuno dare la limosina di grana quarantuno per sè particolarmente.

4. Le religiose che hanno livello particolare, ancorchè abbiano la sola mensa comune a peso della Comunità, darà ciascuna di esse la limosina di grana ventuno. Per quelle poi che non hanno livello alcuno, la Comunità darà per ciascuna Religiosa la limosina di grana undici. Le rinchiuse nei Conservatorii e Ritiri, sieno Oblate, sieno Converse, così dette, se ricevono qualche assegnamento mensile non minore di ducati sette, ciascuna di loro darà la limosina di grana ventuno: se poi il mensile è minore di detta cifra, darà ciascuna la limosina di grana undici. Qualora poi i detti Conservatorii o Ritiri fossero all'intutto poveri e vivessero della carità dei fedeli, basterà che ciascuno di detti stabilimenti poveri dia l'elemosina di grana undici per tutte quelle che fanno parte di essi stabilimenti.

5. Pei Religiosi mendicanti viventi in Comunità, la Comunità stessa darà la limosina di grana ventuno per tutt'i Religiosi Sacerdoti e Chierici di quella Casa, ed altra limosina di grana undici pei Religiosi laici. Quei Religiosi anche mendicanti, i quali non vivono in Comunità, daranno i Sacerdoti ciascuno la limosina ciascuno di grana undici. I Religiosi poi non mendicanti ciascun sacerdote fra essi darà la limosina di grana ventuno, i laici ciascuno la limosina di grana undici.

6. I benestanti, *seu possidenti ricchi* daranno per ciascuna famiglia tre limosine di grana ventuno, una pel capo di casa, l'altra per la moglie, l'altra per tutto il resto della famiglia, purchè vivano *de communi mensa.* Che se poi i figli o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, o essendo chierico goda i frutti del Sacro Patrimonio do-

vrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente. Dai possidenti non ricchi si darà la limosina di grana ventuno per tutti della famiglia colla stessa condizione, cioè che se i figli, o alcuno di essi abbia ricevuto assegnamento particolare, dovrà dare ciascuno la stessa limosina di grana ventuno per sè particolarmente.

7. I Professori, i Negozianti e gl'impiegati ricchi daranno l'elemosina come i benestanti, *seu possidenti ricchi;* che se poi non siano ricchi, ma che non vivano alla giornata, daranno una limosina di grana ventuno, da valere anche per la moglie ed i figli, che vivono *de communi mensa,* e quantunque per accidente alcuno dei figli fosse fuori di casa non dovrà dare altra elemosina.

8. I Sacerdoti e gli altri Ecclesiastici del Clero secolare daranno la limosina di grana ventuno per ciascuno. Che se il Sacerdote fosse alla testa di una famiglia alimentandola a peso suo, allora oltre la detta limosina di grana ventuno, che il detto Sacerdote deve dare per sè, ne darà altra di grana undici per l'intera famiglia.

9. Per le persone di servizio che convivono col padrone, ricevendo da esso il vitto ed il tetto, potrà dare il padrone l'elemosina di grana undici per ogni due di esse; che se fossero più di due darà la limosina di grana ventuno, se più di quattro l'elemosina di grana quarantuno. Si noti che la detta limosina per le persone di servizio valerà anche per quelle che entreranno in loro luogo ove alcuna ne uscisse.

10. Chiunque vive d'industria giornaliera, come l'uomo di campagna, di marina, il venditore di piazza, il garzone artista, il servitore di livrea, il facchino, e simili, darà la limosina di grana undici. Se alcuno però di essi abbia famiglia, darà per tutti la limosina di grana ventuno, sebbene i figli lucrassero in comune col padre, purchè alcuno di essi non vivesse con economia separata, poichè in tal caso dovrebbe regolarsi come si è detto di sopra. Nel caso poi che solo il capo di famiglia lucrasse, ed il lucro appena fosse sufficiente pel sostentamento della famiglia, basterà dare per tutti la limosina di grana undici.

11. **I direttori d'istituti di educazione, tanto maschili quanto femminili, se pensionati daranno l'elemosina di grana ventuno per ogni quattro alunni, da valere per tutto l'anno, ancorchè il numero degli alunni si aumentasse; se gratuiti daranno per tutti grana undici.**

12. Occorrendo dubbio nei casi particolari per determinare in quale delle esposte classificazioni venga compreso un individuo o una famiglia, gli Ordinarii dei luoghi potranno decidere in favore dei loro diocesani, secondo le regole di cristiana prudenza per la tranquillità delle coscienze dei fedeli; e lo potranno anche i Parrochi in favore dei loro filiani, nei casi particolari.

CASI E DUBBII

Proposti alla nostra Direzione brevemente risoluti.

—

(Cont. V. pag. 257—262 di q. Parte)

53.

Se il Vicario Capitolare possa, come può il Vescovo, nominare, col consenso del Capitolo, canonici onorarii.

D. Può il Vicario Capitolare, in sede vacante, nominare, col consenso del Capitolo, canonici meramente onorarii?

R. La risposta non è sì facile; giacchè non vi ha nessuna dichiarazione autentica della S. Sede su tal proposito; e neanco i DD. han contemplato questo caso. Fa duopo perciò ricorrere ai principii generali di dritto.

È principio ammesso da tutti che il Vicario Capitolare non può conferire quei canonicati, la cui collazione spetta al solo Vescovo. Così Onorio III nel c. *Illa ne sede vacante*: " Cum nusquam inveniatur cautum in jure quod capitulum vacante sede fungatur vice Episcopi in collationibus praebendarum. „ Così pure Bonif. VIII nel capo *Etsi de Institut.* in 6., e tutt'i Canonisti.

Ma un canonicato onorario può dirsi beneficio, o anche vero canonicato? Si ascolti il Fagnano (in Cap. *Cum M. Ferrariensis* n. 7:) " Videtur quod canonici honorarii proprie non sint canonici, et habent nomen re vacuum. „— Ed il Ceccoperio (in Lucubr. canon. lib. 1, tit. 14, n. 7), parlando dei detti canonici onorarii, li dice " nomen sine re et nomenclaturam vacuam et inanem. „

I canonicati onorarii adunque non sono per nulla beneficii, anzi non meritano neppure il nome di canonicati: sono una mera onorificenza cui può concedere il Vescovo col consenso del Capitolo,

o il Capitolo col consenso del Vescovo (De Herdt *Praxis Capitul.* Cap. XI, § 2.).

Or se può concederlo il Vescovo, può concederlo parimenti il Vicario Capitolare ? Qui occorre la quistione tanto dibattuta fra i DD. se il Vicario Capitolare, come può esercitare la giurisdizione necessaria, possa pure esercitare la giurisdizione volontaria, essendo esercizio di questa giurisdizione la nomina di un canonico onorario. Vi ha una triplice sentenza. Alcuni col Fagnano (in c. *Illa ne* sede vacante, n. 13) negano del tutto. Altri affermano, ma solo pei casi espressamente concessi dal dritto. Altri finalmente col Suarez (*De censur.* disp. 50 sect. 5, n. 6) affermano, eccettuandone solamente i casi che n'esclude il diritto. Quest'ultima sentenza vien detta più probabile dal Reiffenstuel (Ad tit. *Ne, sede vacante*, n. 25,) il quale poggiato sui testi del diritto medesimo insegna: " Sicque tenendum quod capitulum succedat in ordinaria jurisdictione episcopali, non solum necessaria, sed etiam voluntaria, demptis casibus specialiter expressis „. Se dunque il Vicario capitolare (cui si devolve tutta l'ordinaria giurisdizione del Capitolo) ha la giurisdizione anche volontaria, tranne i casi eccettuati dal diritto ; poichè il diritto non eccettua il caso della nomina del canonico onorario, sembra chiaro che, finchè la S. Sede non definisca diversamente, il Vicario Capitolare possa ben nominare, col consenso del Capitolo, i canonici onorarii.

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1894)

Omaggio al Papa dei Parroci di Roma— Il dì 28 gennaio ult. i parroci di Roma, con una larga rappresentanza di loro filiani, vollero presentare al S. Padre i rallegramenti e gli augurii pel suo giubileo Episcopale. Non meno di undicimila persone, con a capo i 58 Parroci urbani, si radunarono in S. Pietro, dove il S. Padre discese e celebrò il S. Sacrifizio nel braccio de' Ss. Processo e Martiniano. Dopo un affettuoso indirizzo, letto dal decano dei Parroci, il Papa fece leggere a Mons. Volpini un discorso splendido e notevolissimo, in cui lamentò i mali presenti di Roma, e ne segnalò l'origine. " È inutile dissimularlo, egli disse, le rovine religiose, venute e operate a disegno, son quelle che hanno aperta la via alla rovina morale e materiale. Onde, non giustizia soltanto, ma senno politico sarebbe rifare il cammino a ritroso : riporre debitamente in onore la santa religione dei nostri padri e nostra : accostarsi con fiducia e senza sospetti a Colui che della religione tiene da Dio il magistrato supremo: giacchè le parole di vita eterna che egli possiede hanno virtù di far prospera eziandio la vita mortale. „ — Ricordò su tal proposito l'Associazione alla Sacra Famiglia da Lui promossa come precipuo mezzo di promuovere la virtù nel civile consorzio.—Questo discorso fu altamente commendato non pure dai cattolici ma ancora da una parte della stampa liberale che non potè disconoscerne la sapienza e la verità.

Chiusura del Giubileo di Sua Santità in S. Pietro — Il dì 18 spirante la Basilica di S. Pietro in Vaticano offrì uno di quei magnifici spettacoli che in nessun altro luogo possono ammirarsi, e che dimostrano la grandezza del Papato. Il S. Padre volle chiudere l'anno del Suo giubileo episcopale con una funzione simile a quella con cui l'aprì. — La Basilica conteneva non meno di 60 mila persone, fra cui tutto il Corpo Diplomatico, la nobiltà romana, ben 19 Cardinali e più di 40 Vescovi. Quando il Papa uscì dalla Cappella del SS. Sacramento in sedia gestatoria, scoppiarono applausi entusiastici e prolungati. Dopo la Messa da Lui celebrata, il S. Padre ai piedi dell'altare intonò il *Te Deum*, a cui rispose l'immensa moltitudine. Nel ritorno al Suo Palazzo, il Papa si soffermò in sedia gestatoria davanti la Confessione e levatosi in piedi, impartì solennemente l'Apostolica benedizione, a cui risposero fragorosissimi e generali applausi.

Cause di beatificazione—Il dì 27 gennaro u. s. nella riunione ordinaria della S. C. de' Riti, fu approvata l'introduzione della causa di beatificazione di Giovanna d'Arco, detta *Pulzella d' Orleans*. Tale atto dà il diritto di appellare *Venerabile* la prefata serva di Dio. La Francia è in festa per tal decreto.—Il dì 11 Febraio sp. nel gabinetto particolare del Papa, presenti i Prelati della S. C. dei Riti, si diè lettura dei decreti coi quali fu deciso *tuto procedi posse ad solemnem beatificationem* del Ven. Giovanni d'Avila e del Ven. Antonio Grassi.

Undecimo Congresso Cattolico Italiano. — L' Undecimo Congresso Cattolico italiano che dovea aver luogo in Napoli,

per giuste ragioni, si è tenuto a Roma, nella Sala dell'Arcadia, dal 15 al 17 spirante. Intervennero oltre 500 cospicui personaggi, fra i quali gli E.mi Parocchi e Sanfelice, e non pochi Vescovi. Il Principe Massimo fu eletto presidente. Splendidi e plauditi discorsi furono recitati, e vennero prese interessanti ed opportune risoluzioni intorno all' azione generale cattolica, intorno alle opere di carità e di beneficenza, intorno all' istruzione ed alla stampa e intorno all' arte cristiana. Oltre un affettuoso telegramma, fu votato al S. Padre, con fragorosi applausi, un nobile ed entusiastico indirizzo, redatto dal Barone De Matteis. Il S. Padre per telegramma espresse l'alto compiacimento ed impartì l' Apostolica benedizione.

Cardinale defunto—In seguito ad accesso di bronchite, il 1.° febbr. sp. addormentossi nel Signore il Cardinale Luigi Serafini, nella grave età di 85 anni. La Chiesa in lui ha perduto un prelato dotto e operosissimo, di modi affabili, di animo mite! Esercitò nobili uffizii nella Segnatura, nella Consulta, nel Tribunale civile, nella Sacra Rota, nella Sacra Penitenzieria. Dalla s.m. di Pio IX nel Concistoro del 27 giugno 1870 fu promosso Vescovo di Viterbo e Toscanella, e in quello del 12 marzo 1877 venne creato Cardinale di S. R. C. Fu prefetto della S. C. del Concilio, e poi Vescovo di Sabina e Segretario de' Brevi.—Sia pace e riposo eterno all'anima sua benedetta!

—

NOTIZIE COMPENDIATE

— Lo storiografo Cesare Cantù scrisse al Papa un' ossequiosa lettera in occasione delle feste natalizie. Il S. Padre gli fè rispondere da Mons. Volpini, segretario per i brevi ai principi, e gli mandò 12 versi italiani endecasillabi intitolati *La morte*, che sono un gioiello.

Ecco i versi:

Del sol cadente e che si asconde omai
Splendon, Leon, su Te, gl' ultimi rai;
Nelle riarse vene inaridita
Lenta, lenta, si spegne omai la vita.

Vibra morte lo stral, le fredde spoglie
Chiuse in funereo vel, la tomba accoglie;
Ma fuor di sua prigion lo spirto anelo
Ratto dispiega il vol, ricerca il cielo.

D' aspro lungo cammino questa la meta:
Deh, Signor mio, la santa voglia acqueta
E se di tanto, tua mercè, son degno
Lo spirto accogli nel beato regno.

LEO XIII.

Vaticano, 27 gennaio 1894.

— Il S. Padre ha fatto tenere al comm. Mustafà una grande medaglia d'oro per la sua valentia nel dirigere la musica dei funerali ai genitori di Lui, celebrati in Roma nella Chiesa di S. Eustachio.

— Mons. Palermo Vesc. di Piazza Armerina largì ottomila lire in soccorso dei poveri che aveano pignorate le coperte del letto al Monte di pietà. Il sac. Baggi Filippo, testè defunto, ha legato L. 40 mila all'istituto di S. Savina in Lodi.

— Mons. Mantegazza, vicario capitolare di Milano, ha fatto dono a Mons. Molo Vesc. di Callipoli ed Amministratore Apost. del Canton Ticino, di una Mitra d' oro di San Carlo Borromeo e di un ampio brano di seta della cappa del medesimo Santo. Il Canton Ticino per una terza parte, usa il rito ambrosiano, ed ha per patrono S. Carlo Borromeo.

— Il sac. veronese Luigi Cerebotani ha presentata all'accademia politecnica di Monaco di Baviera, dove egli dimora, una sua nuova invenzione: *il telegrafo autoscrivente e disegnante*.

—È morto il Rev.mo D. Michele Morcaldi Abate Ordinario della SS. Trinità di Cava dei Tirreni e Presidente della Congregazione Cassinese. Fu l'autore del *Codex Diplomaticus Cavensis* ed il restauratore di quella storica Badia che ora, in varii istituti educativi, accoglie circa 300 giovani.

—

— Il 16 u. s. si tenne il grandioso congresso dei cattolici di Ungheria per protestare contro il progetto di legge del matrimonio civile. Intervennero due Cardinali, tutt'i Vescovi, meno tre infermi, due Abati mitrati, oltre seimila delegati ed un notevole numero di deputati di ogni partito, e di membri della Camera dei Signori.

— Mons. Doppelbaner Vesc. di Linz fece appello ai fedeli per concorrere alla erezione di un seminario del costo di mezzo milione di fiorini; ne ha già riuniti 200 mila. Un ignoto gli ha recentemente offerta la somma di fiorini 100 mila.

— Mons. Iannel, delegato del Principe Vesc. di Breslavia a Berlino, ha ricevuto la decorazione dell'ordine dell' Aquila rossa dalle mani dell'Imperatore.

— Mons. Belmont Vesc. di Clermont è stato insignito dal S. Padre del privilegio del Pallio: preparasi a celebrare l' ottavo centenario del Concilio di Clermont, in cui Papa Urbano II predicò la prima Crociata.

— A Valenza nella Spagna, i Vescovi di quella nazione han celebrato uno splendido Congresso Eucaristico. In tale occasione inviarono un messaggio alla Regina, la quale rispose loro con una lettera colma di sentimenti di viva fede e di profonda venerazione alla Religione cattolica.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. VIII. Par. I.)

Acta solemniora Rom. Pontificis.

Lettera di S. S. all'Episcopato Veneto circa la precedenza della formalità civile al matrimonio religioso . . . . . pag. 9

Enciclica di S. S. *De Rosario Mariali.* . . . . . „ 153

Enciclica del S. Padre *De Studiis Scripturae Sacrae.* pag. 222, 250 e 270

Ex S. Congr. Concilii.

Nocerina et Marsorum. Decimarum. 28 Genn. 1893—Sull'obbligo dei parroci di esigere le decime dopo la loro civile soppressione. . . „ 3

Aprutina. Iuris funerandi. 28 Genn. 1893 — Se le Confraternite, segnatamente quelle che successero agli Ordini Religiosi, abbiano il diritto di funerare, indipendentemente dal parroco . . . . . „ 4

Zagabrien. Iurispatronatus. 28 Gen. 1893.—Se il diritto di patronato alternativo competa al Vescovo, quando il patrono di turno vi rinunzia . . . . . „ 5

Cantonis Ticini seu Luganen. Quoad deputatos Seminarii. 28 Gen. 1893—Se i deputati del Clero pel Seminario possano eleggersi dal Clero della Diocesi; e se possano essere eletti deputati gli officiali stessi del Seminario . . . . . „ 25

Colonien. Dubium matrimonii. 18 Mar. 1893.—Se possano i parroci delegarsi a vicenda, abitualmente, la celebrazione dei matrimonii. . „ 50

Castrimaris Matrimonii. 29 Apr. 1893—Quando l'impotenza renda nullo il matrimonio. . . . . „ 73

Spoletana. Postulatum super missa pro populo et aliis. 27 Mag. 1893.—Di alcune risoluzioni prese dall'Episcopato Umbro riunito in conferenze. . . . . „ 74

Cameracen. Dubium matrimonii. 27 Mag. 1893—Circa la delegazione abituale pel matrimonio a parroci non proprii e ad altri sacerdoti. „ 75

Romana. Deputationis Vicarii Generalis. 6 Mag. 1893—Se in Italia possano deputarsi per la stessa Diocesi due Vicarii Generali *aeque principales.* . . . . . „ 97

S. Iosephi de Costarica. Postulatum circa facultatem binandi. 6 Mag. 1893 — Se possa ottenersi la facoltà di celebrare tre messe. . . . . „ 98

Andrien. Sacrarum functionum etiurium. 6 Mag. 1893 — Sulla dipendenza che deve avere dal parroco una confraternita eretta nella Chiesa parrocchiale . . . . „ 98

Decretum. 25 Mag. 1893—Si comunisce di censure il divieto di raccogliere applicazioni di messe per commutarne lo stipendio in libri, od in giornali. . . . . „ 102

Panormitana. Matrimonii. 27 Mag. 1893 —Di un matrimonio celebrato col patto di perpetua castità . . „ 121

S. Severi. Iuris funerandi. 27 Mag. 1893—Se possa dal Vescovo abrogarsi un'antica consuetudine che attribuisce al parroco il diritto ai funerali nelle chiese delle Confraternite, anche dei sudditi di altre parrocchie. . . . . „ 122

Gaudisien. Distributionum Capitularium. 27 Mag. 1893. — Se possa mantenersi la consuetudine di spartirsi le distribuzioni avventizie non solo fra i presenti, ma ancora fra gli assenti. . . . . „ 123

Firmana. Postulatum quoad litteras testimoniales ordinandorum. 9 Sett. 1893.—Circa le lettere testimoniali degli ordinandi che furono addetti al servizio militare. . . . . „ 169

Nolana. Solutionis. 9 Sett. 1893—Se sia in vigore oggidì l'obbligo nei beneficiati di pagare la mezza annata per la fabbrica della Chiesa. 170

Oxomen. Distributionum Capitularium. 9 Sett. 1892—Se possa ottenersi l'indulto di non perdere le distribuzioni quotidiane nel tempo delle vacanze conciliari. . . „ 171

Auximana. Quoad deputatos Seminarii. 15 Lug. 1893—Se i Sacerdoti dell'Oratorio di S. Filippo Neri possano eleggere ed essere eletti deputati pel Seminario . . . . „ 193

Nanneten. et Capitis aitiani. Dubii quoad ordinationes. 15 Lug. 1893 — Circa il diritto di compiere le ordina-

zioni in seminario posto nei confini di aliena diocesi. . . . „ 217
Albiganen. Commutationis voluntatis. 15 Lug. 1893—Chiedesi d'invertire a beneficio della Cattedrale e del Seminario, il capitale d'un annuo legato di messe . . . „ 218
Ord. Min. S. Francisci. 15 Lug. 1893—Circa la dispensa dall'irregolarità per la perdita di tre diti della mano sinistra. . . . . „ 218
Nicoteren. et Tropien. Dubii super Oratorio Episcopi. 16 Dic. 1893—Intorno alla facoltà che hanno i Vescovi dell'Oratorio personale . . . „ 241
Pinnen. Indulti Iubilationis. 16 Dic. 1893—Circa il continuo e lodevole servizio di 40 anni per l'indulto di giubilazione. . . . . „ 242
Marsorum. Iterationis Sacri. 16 Dic. 1893—Circa la facoltà di binare. „ 244
Nolana. Circa le prestazioni solite pagarsi ai Vescovi, circa il luogo dove il Vescovo può convocare il Capitolo; circa la laurea dottorale prescritta nelle bolle pontificie. 22 Giugno 1891. . . . . „ 244
Firmana Postulatum circa resignationem benef. 20 Gen. 1894—Circa la pubblicaz. imposta da Greg. XIII nella rinunzia de' beneficii. . „ 265
Castrimaris Postulatum quoad baptism. 20 Gen. 1894—Se il Vesc. possa permettere la celebraz. del battesimo nelle case dei privati. . „ 267
Platien. Dubii Oratorii. 20 Gen. 1894—Se nelle cappelle gentilizie dei campi-santi possa dal Vescovo permettersi la celebrazione della Messa. . . . . „ 268
Ugentina Adjudicationis redituum. 20 Gen. 1894—Circa l'assegno dovuto all'Economo Curato. . . „ 269

Ex S. Congr. Episcop. et Regular.

Calaritana. Iurium. 18 Mar. 1892—Circa il diritto di ritenere la chiave di una Cappella, e di ornare un simulacro della B. V. . . . „ 26
Romana. Solutionis mutui ac fructuum. 29 Ago. 1892—Se l'Ordine Religioso sia tenuto a pagare i debiti contratti da qualche alunno di esso. . . . . „ 51
Sypontina, seu Confraternitatis Tertii Ordinis S. Francisci.—Circa il diritto che hanno le Confraternite del Terz'Ordine francescano di associare i cadaveri dei congregati, di precedere alle altre Congregazioni, e di dipendere dai proprii Superiori monastici. . . . . „ 124
Pisana. Ordinis Monialium Visitationis. Jurium. 17 Mar. 1893—Circa la nomina del Confessore Ordinario delle Monache, e se possa esser nominato a tale officio un Sacerdote regolare. . . . . „ 193
Lucionen. Iurisdictionis. 2 Giu. 1893—Circa la dipendenza che debbono agli Ordinarii gli Istituti di voti semplici. . . . . „ 194
Oranen. Proprietatis et expulsionis. 2 Giu. 1893—Circa la proprietà di un luogo pio fondato per elemosine. . . . . „ 195

Ex S. Congr. Rituum.

Strigonien. 30 ago. 1892—Circa la messa votiva del S. Cuore di Gesù, dell'Anniversario della Consecr. del Vescovo, e del Rom. Pontefice, della Messa *Rorate* della B. V., dell'Immacolata *in Sabbato*, della messa coll'officio votivo. Circa il modo di commemorare la Croce, di amministrare la SS.ª Eucaristia, di recitar l'ultimo Vangelo, e di far la genuflessione alla Croce. Circa la concorrenza a taluni officii . . . . . „ 27
Orazioni proprie della messa del B. Gerardo Majella, 19 dic. 1892. „ 30
Lugdunen. Circa l'indulto dell'altare privilegiato personale pei collettori della Propagazione della fede. 3 Dic. 1892 . . . . . „ 31
Engolismen. 3 Dic. 1892—Circa i requisiti per la erezione delle Confraternite . . . . . „ 32
Tertii Ord. Saecularis S. Francisci Ass. 31 Gen. 1893—Circa il Terz'Ordine Francescano . . . . . „ 33
Lauden. 31 Gen. 1893—Circa le leggi della distanza nello erigere, e nello aggregare le Confraternite . . . . . „ 35
Imolen. 23 Apr. 1893—Di un altare fisso dubbiamente consacrato. „ 78
Sonogallien. 12 Mag. 1893—Circa i sacri indumenti per la benedizione del Santissimo . . . . . „ 78
Senogallien. 12 Mag. 1893—Se al nome del Vescovo possano aggiungersi titoli di nobiltà nella pubblicazione delle Indulgenze „ 78
Urbis et Orbis. 27 Giu. 1893—Si dirime la questione se le feste secondarie debbano preferirsi alle primarie dello stesso rito, ma di minore dignità personale . . „ 125

Decretum. 14 Giu. 1893 — Si stabilisce alla terza domenica dopo l'Epifania la nuova festa della Sacra Famiglia con officio e messa proprii, da concedersi ai Vescovi che ne faranno domanda . . . . „ 126
Decretum. 14 Giu. 1893 — Si concede ch lae festa della Sacra Famiglia, benchè occorra nel 1894 nella Domenica di Settuagesima, pur si possa celebrare . . . . . „ ivi
Vicariatus Apostolicus Carolinae Septentrionalis. 23 Giu. 1893 — Circa la commem. di S. Gio. Battista nei suffragii in quelle Chiese dove il detto Santo è titolare . . . „ ivi
Portus Ludovici. 23 Giu. 1893 — Se dove sogliono recitarsi altre preghiere dopo la messa, possano omettersi le preci dal Pontefice prescritte . . . . . „ 127
S. Christophori de Havana. 23 Giu. 1893 — Se le Congregazioni religiose destinate a servire le chiese diocesane, debbano conformarsi al calendario della Diocesi. . . . „ 127
Firmana. 13 Giu. 1893 — Circa il rito di amministrare la comunione alle monache ed ai fedeli. . . . „ 127
Decretum. 14 Gen. 1893 — Il titolo di Promotore della S. Fede compete al solo Promotore di Roma „ 128
Decretum Generale. 22 e 27 ago. 1893 Catalogo delle feste che debbono aversi come Primarie e Secondarie . . . . . „ 145
Ceneten. 21 Apr. 1893 — Di una certa nuova materia consentita pei sacri paramenti . . . . . „ 146
Urbis et Orbis. 27 Giu. e 2 Lug. 1893 — Circa le occorrenze delle feste trasferite di S. Giuseppe, della Natività di S. Giov. Battista, e dell'Annunz. di M. V. con quelle di prima classe e di doppio precetto „ 147
Lucionen. 11 Ago. 1893 — Circa l'Antif. del *Magnificat*, quando accade trasferirsi la festa dell'Apparizione di N. S. di Lourdes . . . „ 148
Goana, 16 Giu. 1893 — Circa l'assistenza alla messa privata del Vescovo, e la messa solenne con assistenza del Vescovo. — Circa il canto dei Responsorii, del Miserere, e del Passio nella Settimana Santa. Se sia lecito coprire di velo le immagini di G. C. e di M. V., defunti, nelle processioni, e coprire di rami e di fiori il tumulo nelle chiese pei funerali — Circa la messa votiva *pro re gravi*, il nome del titolare nell'Orazione *A cunctis*, il trasferimento della solennità di una festa, l'esequie dei fanciulli, l'ornamento del camice, il calendario di un religioso addetto per curato . . . „ 172
Mediolanen. 23 Giu. 1893 — Qual rito debbano usare i sacerdoti ambrosiani nelle chiese di rito romano „ 199
Cadurcen. 4 Ago. 1893 — Sulla necessità del ministro nella messa bassa . . . . . „ 220
Decretum Generale. 19 e 21 Dic. 1893 — Si proibiscono le commemorazioni centenarie del dì della nascita dei Santi e Beati, tranne che della sola B. V. e di S. Giovanni Battista „ 245

Ex S. Congr. Indulgentiarum.

Dublinensis. 22 Sett. 1892—Circa l'invocazione del SS. Nome di Gesù per conseguire la plenaria indulgenza *in articulo mortis*. . . „ 6
Societatis Iesu. 22 Sett. 1892—Circa l'imposizione dei scapolari e la iscrizione dei nomi. . . . . „ 7
Urbis et Orbis. 17 Sett. 1892—Si concede che per qualche impedimento si possano fare nelle Domeniche le pie opere prescritte pei 15 Sabati del SS. Rosario. . . . . „ 30
Capuana. 3 Dic. 1892—Circa le condizioni del privilegio sabatino pei confratelli del Carmine. . . „ 31
Lugdunen. 3 Dic. 1892—Circa l'indulto dell'altare privilegiato personale pei collettori della Propagazione della Fede. . . . . „ 31
Engolismen. 3 Dic. 1893—Intorno i requisiti per la erezione delle Confraternite . . . . . „ 32
Urbis et Orbis. 17 Dic. 1892—Si annettono 50 giorni d'indulgenza alla recita di una giaculatoria pei benefattori. . . . . „ 33
Tertii Ordinis Saecularis S. Franc. Assis. 31 Gen. 1893—Circa il Terz'Ordine Francescano. . . . . „ 33
Lauden. 31 Gen. 1893—Circa le leggi della distanza nell'erigere e nell'aggregare le Confraternite. . „ 35
Circa la facoltà di dare la benedizione Papale concessa ai Vescovi ed ai Curati che prendono parte ai pellegrinaggi nell'anno giubilare di S. S. 20 Marzo 1893 . „ 105
Circa lo scapolare di S. Giuseppe, e le indulgenze annessevi. 8 Giu. 1893. . . . . „ 128
Ord. Minor. Capuccinor. 21 Giu. 1893— Se chi trovasi ascritto a più Terz'Ordini Religiosi, possa sceglierne uno a piacimento. . . . „ 129

Giaculatoria indulgenziata. 9 Mar. 1893 . . . . . „ 148
Condizione perchè possa concedersi la indulgenza della Porziuncula al Terz'Ordine Francescano. . „ 149
Rito di benedire e d'imporre lo scapolare di S. Giuseppe. . . . . „ 175
Ord. Minor. S. Francisci Capucin. 18 Apr. 1893—Circa l'approvazione dello Scapolare di S. Giuseppe. „ 175
Proroga di alcune indulgenze per la festa, l'ottava ed il mese di S. Francesco di Assisi. 18 Sett. 1893. . . . . „ 200
Indulgenze per una giaculatoria a S. Michele Arcangelo. 19 Ago. 1893. . . . . „ 200
Cuneen. 1 Sett. 1893 — Circa la proibizione di appartenere a più Terzi Ordini Religiosi. . . . . „ 201
Indulgenza annessa ad una preghiera per la conversione degli Israeliti. 15 Lug. 1893. . . . . „ 220
Se nel recitare il S. Rosario possa attendersi a qualche occupazione esteriore. 13 Nov. 1893 . . . „ 246

Ex S. Congr. R. U. Inquisitionis.

Istruzione per l'esame dei testimonii indotti nelle denunzie *contra sollicitantes*. 20 Luglio 1890. . „ 75
Circa la denunzia dei corifei della frammassoneria. 19 Aprile 1893.„ 77
Istruzione per la professione di fede, e per l'assoluzione degli eretici. 20 Luglio 1859. . . . „ 130
Se, e come possa mantenersi una Confraternita dedicata al culto del Volto di N. S. G. C. 8 Marzo 1893. „ 132
Sanatoria pei matrimonii degli eretici di Malta, in cui non si è osservata la forma Tridentina. 3 Giu. 1892. . . . . „ 149
Circa le cause matrimoniali sui matrimonii misti. 2 Luglio 1892. „ 174
Si proibisce il titolo: *Sacro Cuore di Gesù Penitente*. Parisien. 15 Luglio 1893. . . . . „ 174
Si vietano edizioni dell'Indice dei libri proibiti diverse dalla Romana. 22 Ago. 1893. . . . . „ 197
Vicar. Apost. Natal. 16 Lug. 1886—Circa i matrimonii degl'infedeli coi cristiani. . . . . „ 197
Intorno alle prove di stato libero pel matrimonio. 11 Genn. 1865. „ 219

Ex S. Poenitentiaria Apostolica.

Se le piccole somme spettanti alle Claustrali e provenienti da composizioni, possano aggiudicarsi alle medesime claustrali, senza investirle in valori al portatore. 1 Marzo 1893 . . . . . „ 79
Circa la intenzione delle Messe che si offrono a più sacerdoti. 7 Dicemb. 1892 . . . . . „ 220
Intorno i Sacerdoti che nella Spagna assistono coll'olio santo allo spettacolo dei tori. 18 Sett. 1893. „ 247

Ex S. Congr. de Propaganda Fide.

Quebecen. 26 Feb. 1875.—Circa l'applicazione della Messa *pro populo*, quando il parroco, anche come missionario, amministra due parrocchie. . . . . „ 152

Ex S. Congregat. Indicis.

Decretum. 26 Genn. 1893 . . . . „ 8
Decretum. 10 Marzo 1893 . . . „ 8
Decretum. 14 Luglio 1893 . . . „ 130

Ex Secretaria Brevium.

Si confermano in perpetuo i privilegii concessi ai zelatori dell'Opera della S. Infanzia. 3. Febbr. 1893 „ 103
Concedesi al Vescovo di Metz, che chi non è uso confessarsi almeno due volte al mese, possa guadagnare le indulgenze confessandosi tra gli otto giorni che precedono la festa, cui le indulgenze sono annesse. 23 Dicembre 1892 . „ 105
Si concede l'Indulgenza plenaria *toties quoties* pel dì della festa della B. V. del Carmine. 16 mag. 1892 „ 246

Ex Secreteria Status.

Prima lettera all'Emo Card. Simor Primate d'Ungheria intorno i matrimonii misti. 7 Luglio 1890. „ 150
Seconda lettera all'Emo Card. Simor Primate d'Ungheria intorno i matrimonii misti. 26 Sett. 1892 . „ 151

Ex S. Congr. Caeremon.

Si attribuisce ai Patriarchi di rito Orientale ed Occidentale il titolo di Eccellenza Reverendissima. 3 Giu. 1893. . . . . „ 129

Ex Aedibus Vicariatus Urbis.

Circa l'Associazione della Sacra Famiglia. 7 Aprile 1893 . . . . „ 176
Dubbii . . . . . „ ivi
Circa l'Associazione della S. Famiglia, Statuti ed Indulgenze . „ 247

Regole dell'Associazione della Sacra Famiglia.

I. Finis . . . . . „ 36
II. Adimplenda munera . . . „ ivi
III. Extra Urbem. . . . . „ 37
IV. Servanda a familiis adscriptis „ ivi

Intorno al Decreto *Vigilanti studio* 25 Maggio 1893 sull'abuso di vender libri per messe . . . . . „ 157
La Confraternita del Rosario. . . . . „ 234
Istruzione circa i privilegii le grazie e le condizioni dell'indulto per la Bolla della Croçiata nelle Provincie Napoletane . . . . . „ 275

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE.

Continuazione.
Capo V. Doveri.
Art. I. Doveri che sorgono dal voto semplice di povertà . . . „ 201
Doveri che sorgono dal voto semplice di castità . . . . . „ 227

CONSULTAZIONI MORALI.

1. Del pigliar parte a feste di società per commemorare l'invasione di Roma . . . . . „ 13
2. Circa le composizioni nei casi di fallimento. . . . . „ 38
3. Circa la condotta del parroco col penitente che non vuol pagare le decime . . . . . „ 52
4. Se vi ha legge che obbliga a non ricevere il Sacramento della Confermazione prima dei sette anni „ 79
5. Circa l'uso delle rendite beneficiali . . . . . „ 106
6. Disciplina vigente della Chiesa circa l'assoluzione dei riservati, quando non se ne abbia la facoltà nè ordinaria nè delegata . „ 176

CONSULTAZIONI CANONICHE.

1. Circa taluni requisiti alle votazioni capitolari perchè siano valide . . . . . „ 15
2. Del diritto d'inalberare la croce, e della precedenza fra più parroci nella medesima esequie . „ 40
3. Circa la licenza del parroco perchè altri possa assistere al matrimonio . . . . . „ 55
4. Circa il battesimo dei figli di genitori increduli. . . . . „ 81
5. Quale debba dirsi parroco proprio degli sposi, e se basti in ciò il titolo colorato, ovvero l'errore comune . . . . . „ 132
6. A chi spetti il diritto di convocare il Capitolo; se il Capitolo possa abolire la consuetudine che gl'infermi partecipino agli avventizii, e se possa introdurla dove non vige . . . . . „ 209

CONSULTAZIONI LITURGICHE.

1. Circa l'ora di celebrare il S. Sacrizio . . . . . „ 18
2. Di talune consuetudini circa le funzioni della Settimana Santa „ 42
3. Circa la materia prossima dell'Ordine del Presbiterato . . „ 62
4. In quali Chiese può celebrarsi la messa di mezzanotte nel Natale di N. S. G. C. . . . . „ 87
5. Circa le commemorazioni dello stesso oggetto, di cui si tratta nell'officio. . . . . „ 136
6. Se possano in Chiesa aliena celebrarsi le messe proprie dei Santi e dei Beati, concesse alla detta Chiesa . . . . . „ 254

CASI E DUBBII
PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE.

1. Se la messa *pro populo* possa applicarsi ai defunti. . . . . „ 20
2. Circa la potestà che hanno i sacerdoti di benedire le persone „ 21
3. Circa l'obbligo dell'anniversario per l'ultimo vescovo defunto. „ 44
4. Se chi ignora l'impedimento *petendi debitum*, ne sia scusato . „ 45
5. Se si può assolvere l'incestuoso, senza dispensarlo dall'impedimento *ad petendum* . . . . . „ ivi
6. Se sopra un oratorio pubblico possa stare una stanza privata „ ivi
7. Se negli oratorii non strettamente privati il sacerdote estraneo debba attenersi al calendario proprio, ovvero a quello della diocesi . „ 46
8. Se gli economi curati possano delegare ad altri la cura nelle brevi assenze dalla parrocchia (V. Nota p. 116) . . . . . „ 66
9. Circa il privilegio dei Minori Francescani che i sacerdoti forestieri possano celebrare le loro messe . . . . . „ 67
10. Circa la doppia porzione che spetta al parroco nelle Chiese ricettizie. . . . . „ 68

11. Se il Santissimo quando si espone sugli altari debba collocarsi sempre sul trono, o baldacchino. 68
12. Intorno la forma degli oratorii privati . . . . . „ 69
13. Se cadono in censura gli usurpatori dei beni dei sacri patrimonii . . . . . „ ivi
14. Se il canonico giubilato perde la voce in capitolo, o qualche altro dei suoi diritti anteriori . „ 89
15. Se nelle feste abolite possa il parroco celebrare *pro populo* in qualunque chiesa . . . . . „ 90
16. Circa gli emolumenti per le preci che si commettono dai fedeli. „ ivi
17. Se nella Comunione possano dividersi le particole, o se possa darsene più di una a ciascun fedele . . . . . „ 91
18. Se quando si recita un sol notturno dell' officio dei morti vi si debbano sempre aggiungere le Lodi . . . . . „ 92
19. Che cosa perdano i capitolari assenti negli anniversarii di legato; e se questi possano anticiparsi. . . . . „ 113
20. Se basti la licenza del Vescovo per ammettere delle persone di servizio nei monasteri di clausura papale . . . . . „ ivi
21. Circa l'abiura che richiedesi in assolvere un eretico . . . . „ 114
22. Se basti che una Confraternita sia ascritta a qualche Terz'Ordine Religioso perchè abbia la precedenza sulle altre . . . . . „ ivi
23. Circa la licenza dell' Ordinario per la erezione di un nuovo Sodalizio di Terz'Ordine Religioso „ 115
24. Se anche i Minori Cappuccini hanno il privilegio che i sacerdoti forestieri possano celebrare le loro messe . . . . . „ 115
25. Se possano cedersi le rendite beneficiali per estinguere debiti. „ 139
26. Se ai canonici onorarii spettino i funerali soliti dei canonici titolari . . . . . „ 140
27. Se agl' infermi, anche cronici, spettino le distribuzioni avventizie. . . . . „ ivi
28. Se il capitolo può abrogare lo statuto capitolare, o la consuetudine che attribuisce agli infermi la partecipazione agli avventizii. . . . . „ 141
29. Quando cessi in un monastero la clausura papale . . . . „ ivi
30. Se la dispensa matrimoniale, delegata all'Ordinario, possa da questo suddelegarsi ad altri. „ 163
31. Se i congiunti di una religiosa, che viene a morte, possano appropriarsi il mobile appartenente ad essa. . . . . „ 163
32. Circa la designazione del patrino nella Cresima per la cognazione spirituale. . . . . „ 164
33. Se possano far da patrini della Cresima i Religiosi secolarizzati, le Suore di voti semplici e i sacerdoti secolari. . . . . „ 165
34. Se il sacro patrimonio possa costituirsi su beni mobili; e se perduto in tutto, o in parte, vi sia obbligo di supplirlo. . . . „ 186
35. Se valga l' indulgenza dell' altare privilegiato, quando la messa si applica a più persone. . „ 188
36. Se per un solo defunto possano celebrarsi più messe lo stesso giorno in altare privilegiato . . „ 189
37. Se, quando si è perduto il documento Pontificio dell' Altare privilegiato, basti la iscrizione in legno od in marmo per attestarlo. „ ivi
38. Se il pro-parroco, assente il parroco, in Chiesa Collegiata possa usare la stola nelle associazioni funebri quando interviene il Capitolo . . . . . „ 190
39. Se basti nelle dispense matrimoniali che i decreti di esecuzione si dieno firmati dal delegato al cancelliere, prima che siano stati da quello verificati i processetti. „ 213
40. Se il Canonico, chiamato al servizio militare, lucra le distribuzioni . . . . . „ 214
41. Se un deputato pel seminario del clero della città, può essere del territorio. . . . . „ 215
42. Se un religioso itinerante che confessa ad un sacerdote secolare peccati riservati nel suo Ordine, abbia obbligo di presentarsi al Superiore . . . . . „ 236
43. Circa il rito per la professione dei voti semplici. . . . . „ ivi
44. Se il canonico, il quale sia temporaneamente dispensato dal servizio del coro, abbia nondimeno l' obbligo della Conventuale. „ 237
45. Se debba celebrarsi la messa votiva *pro sponsis*, quando anco non se ne percepisca lo stipendio. „ 238
46. Sulla durata degli Esaminatori sinodali . . . . . „ ivi
47. In quali necessità le Monache possano avvalersi del confessore straordinario. . . . . „ 239
48. Se e come possano acquistarsi beni che mette in vendita la Congregazione di Carità. . . . „ 257

49. Se il Vescovo possa permettere che si conservi il Santissimo negli Oratorii degli Ospedali e dei Ricoveri di mendicità . . . . „ 259
50. Se il Capitolo Cattedrale ha diritto di regolare le processioni delle chiese minori, quando esso interviene . . . . . „ 260
51. Circa il Vescovo da nominarsi nel Canone . . . . . „ 261
52. Da chi debba cantarsi l'Epistola nella messa cantata senza ministri e senza chierici. . . . . „ ivi
53. Se il Vicario capitolare possa, come può il Vescovo, nominare col consenso del Capitolo, canonici onorarii . . . . . „ 278

BIBLIOGRAFIA.

Morea Domenico—Il *Chartularium* del Monastero di S. Benedetto di Conversano. Vol. I° Byzantina, Normanna, Sveva. Ediz. sterot. . „ 46
De Siena Pasquale—Commentarius in Const. *Apost. Sedis* . . . . . „ 116
Perrella Gennaro—Theologiae generalis seu fundament. Compend. tyronibus accommodatum. . . „ 116
Bonomelli Mons. Geremia—Omelie sulle Epistole ed Evangeli dei Comuni . . . . . „ 141
Berardi Emilio—Praxis Confess. seu Universae Theologiae Moralis et Pastoralis tractatus theoreticus practicus. Ed. 2ª . . . . . „ 262
De Siena Pasquale—Theologiae Moralis Rudimenta per Thomam Bellacosa locupletata notis et additionibus et decretis recentior. S. Sedis. Ed. 3ª . . . . . „ „ 262
Album — Pel 25 anniv. della prima messa del P. Bonaventura, successore del P. Lodovico da Casoria. . . . . „ 262

CRONACA GOVERNATIVA.

Consiglio di Stato. — Quando non basta il trentennario per le spese di culto — Obbligo dei municipii circa le Chiese nello stato Pontificio—*Cassaz. di Roma:* Responsabilità del sacerdote nel trasporto dei cadaveri—*Cassaz. di Torino*: Quando il Parroco non è pubblico officiale — *Cassaz. di Roma*: Quando il Parroco è pubblico officiale—*Cassaz. di Torino:* Quando i pii legati si devolvono alla Congregazione di Carità — *Par. del Cons. di Stato*: Obbligo del Comune per gli edifizii di Culto— Se un Sacerdote confessore ed assistente i moribondi può appartenere alla Congregazione di carità . „ 21
Cons. di Stato: Legati di beneficenza a favore di una parrocchia — Se un vice parroco può appartenere alla Congregaz. di Carità— Se il Comune può ingerirsi nella amministrazione delle offerte fatte alle Chiese—Spese di culto obbligatorie pel Comune . . . . „ 47
Circolare dell'Economato degli 8 Aprile 1893 sulla rinnovazione dei Ruoli — *Cassaz. di Roma*: Obblighi dei patroni rivendicanti i fondi dei beneficii—Ente autonomo soppresso—I patroni, non gli eredi possono svincolare—Se le chiese non officiate possono essere commerciabili—Le coadiutorie parrocchiali di Lombardia se soggette alla tassa di manomorta—Ente a scopo di culto ed autonomo—Solve et repete sulla tassa di svincolo . . . . . „ 69
Cons. di Stato: Spese di culto interrotte — Spese obbligatorie e facoltative per gli edifizii del culto — Opere pie di natura mista non concentrate — Convenzione contrattuale per spese di culto — Circa l'obbligo di mantenere gli inabili al lavoro — Legati ai Seminarii d'indole ecclesiastica o di beneficenza — Presunzione e titolo per le spese di culto. Competenza — Le opere pie dotali e il concentramento—Le istituzioni a pro di determinate persone o famiglie e il concentramento — Lasciti a parroci e il concentramento — Legato per sacro patrimonio . . „ 92
Corte di Appello di Genova: Le Confraternite, enti riconosciuti — *Cons. di Stato:* I sussidii dotali e il concentramento — Se l'Economo Curato possa farsi rappresentare in commissione di beneficenza — Opere pie d'ignota origine con fondo giacente, trasformate „ 117
Cons. di Stato: Se debbano concentrarsi le opere pie amministrate dal Parroco. Quali sieno le opere concentrabili — Quando un sacerdote possa eleggersi a soprantendente scolastico — Significato del vocabolo *povertà* nelle opere pie — Le Confraternite e gl'inabili al lavoro — Opera pia ed educativa ed elemosiniera se concentrabile „ 143
Cassazione di Roma: Circa l'aumento di pensione ai Religiosi — Tasse sugli Episcopii — Legato di messe

a parenti poveri — Tasse sulle Opere pie — Età della professione monastica per gli effetti civili — Legato a corporazioni soppresse— Se le distribuzioni nelle cattedrali sono soppresse — Onori civili alle Autorità ecclesiastiche . . . „ 166

Consiglio di Stato: Opera pia in favore di privati concentrabile—Le opere pie dotali, quand'anco affidate al Vescovo sono concentrabili — Opera pia con primario scopo di culto non concentrabile — Opera pia di culto e di beneficenza concentrabile in parte — Legati a chiese parrocchiali in parte concentrabili — Legati a parroci concentrabili in tutto — Opera pia affidata a speciale amministrazione concentrabile . . . . . „ 190

CRONACA RELIGIOSA.

Concistori e provviste di Chiese — del 12 Giugno 1893, pag. 94 — del 15 Giugno 1893. pag. 118.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Ven. Realino, e Giov. d' Arco pag. 23. — Beatif. del Ven. Leopoldo da Gaiche, ivi— Beatificaz. solenni dei Ven. Baldinucci, gesuita, e dei cinque gesuiti martiri di Ceylan. pag. 71 — Ven. Suor Maria Martinengo; Ven. P. Giov. da Troira; Ven. Realino; processi pei Vener. Moije, Suor Teresa di S. Agostino e Ven. Canale; Catalogo delle feste primarie e secondarie, pag. 144 — Venerabili Antonio Grassi e Giovanni d'Avila, pag. 215 e 280—Processi per le Ven. Suor Teresa di S. Agostino, Giulia Billiart, Diodata Pisani, e conferma di culto ai servi di Dio, Alferio, Leone, Pietro e Costabile, Abati Benedettini, pag. 263—Introduz. della causa di beatif. di Giovanna d'Arco, pag. 279.

Nomine Pontificie — pag. 72—96—120 — 144 — 167 — 263.

Cardinali Defunti — L' E.mo Card. Place, pag. 23 — L' Emo Card. Apolloni, pag. 48 — L' E.mo Giordani: L' E.mo Sepiacci: e l' E.mo Zigliara, pag. 72—L'E.mo Card. Laurenzi, pag. 216—L'E.mo Card. Serafini, pag. 280.

Fatti Diversi — Il Papa e il Sacro Collegio pag. 23 — Pellegrinaggio spirituale, ivi — Il S. Padre e l' Aristocrazia Romana, pag. 48. — Ricevimenti e pellegrinaggi, ivi — Il S. Padre e la stampa Cattolica, pag. 71 — Pellegrinaggi al Vaticano, pag. 96 — Sunto dell'Enciclica all' Episcopato Ungherese, pag. 167 — Pellegrinaggio in Vaticano dell' Apostolato della Preghiera, pag. 192 — Il Congresso delle Religioni, ivi — Pellegrinaggio al Vaticano, pag. 240 — Congresso Eucaristico di Valenza, ivi — Omaggio dei Romani al S. Padre, pag. 262 — Il Sacro Collegio al S. Padre, ivi — Programma per la chiusa delle Feste Giubilari, ivi. Omaggio al Papa dei parroci di Roma, pag. 279—Chiusura del Giubileo di Sua Santità in S. Pietro, ivi—Undecimo congresso Cattolico italiano, ivi.

Notizie Compendiate — pag. 24 — 48 — 72 — 96 — 120 — 144 — 167 — 192 — 216 — 240 — 264 — 280.

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica.

Tipi Artigianelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Ger. Resp. Donato Massa